

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

*istituita con legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata
con leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349.*

Presidente: SCÀLFARO Oscar Luigi, deputato

componenti:

*deputati: AIARDI, BARBIERI, BECCHI, CECCHETTO COCO, D'AD-
DARIO, D'AMBROSIO, GOTTARDO, segretario, GREGORELLI, LUCENTI,
MANNA, NOCI, ORSINI Gianfranco, QUERCINI, ROCELLI, RUS-
SO SPENA, SANTORO, SAPIO, SERRENTINO, MENSURATI, VAIRO;
senatori: ANDÒ, BOATO, BEORCHIA, BISSO, CAPPUZZO, CARDINALE,
CORRENTI, vicepresidente, CUTRERA, vicepresidente, DI LEMBO, DU-
JANY, FABRIS, FLORINO, FRANZA, LIBERTINI, MONTRESORI, PA-
GANI, PETRARA, PIERRI, TAGLIAMONTE, ULIANICH, segretario.*

**ALLEGATI
ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA**

VOLUME III

TOMO IV

SOMMARIO

—

— <i>Allegato II.7.</i> : Documentazione relativa alla vicenda della « prefabbricazione pesante » nel comune di Avellino	<i>Pag.</i> 7
--	---------------

ALLEGATO II.7.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VICENDA
DELLA « PREFABBRICAZIONE PESANTE »
NEL COMUNE DI AVELLINO

INDICE

— Documentazione amministrativa concernente la fornitura di alloggi prefabbricati pesanti costruiti nelle località: QUATTROGRANA D1 E D2 - BACCANICO QUARTIERE 4 - VALLE - F. TEDESCO - PICARELLI - QUARTIERE 1 - QUARTIERE 5 - BELLIZZI	Pag.	12
— Indice	»	12
— Relazione del sindaco di Avellino sulla prefabbricazione industrializzata	»	617
— Relazione della Commissione consiliare del comune di Avellino sulla prefabbricazione industrializzata . .	»	623
— Informativa del sindaco di Avellino sulla prefabbricazione industrializzata	»	769
— Sentenza n. 639 del 10 luglio 1984 del Tribunale civile e penale di Avellino	»	775



COMUNE DI AVELLINO

IL SINDACO

Prot.gen.28996
Risp.nota 11-6-90
n.614/CTBC

On. Luigi SCALFARO
Presidente Commissione di
Inchiesta Interventi
Ricostruzione in Basilicata e
Campania

Avellino, 14 giugno 90

----- R O M A -----

Ill. mo Onorevole,

in riferimento alla richiesta 11/6/90, si inviano,
tramite la Guardia di Finanza delegata, le copie degli atti
richiesti.

Nel dichiararLe la più ampia e tempestiva disponibilità
per chiarimenti da fornire e per documentazione da produrre in
seguito, Le porgo distinti saluti.

Prot. u. 629/CTBC
del 18.6.1990



MUNICIPIO DI AVELLINO

Tel. centralino (0825) 2001 - Telefax 0825/200231

- E L E N C O** della documentazione amministrativa concernente la fornitura di alloggi prefabbricati pesanti costruiti nelle località: QUATTROGRANA D1 e D2 - BACCANICO QUARTIERE 4 - VALLE - F. TEDESCO - PICARELLI - QUARTIERE 1 - QUARTIERE 5 - BELLIZZI -
1. Deliberazione della G.M. n.1672 del 28.12.1980 - Richiesta di al Commissario Straordinario del Governo di finanziamento per la costruzione di N. 1000 alloggi prefabbricati pesanti;
 2. Deliberazione del C.C. n. 9 del 2.1.1981 - Ratifica della deliberazione di G.M. n.1672;
 3. Nota n. 747 del 6.1.1981 del Comune di Avellino diretta al Commissario Straordinario e, per conoscenza, al Prefetto di Avellino - Valutazione di una possibile alternativa tra il prefabbricato pesante e la normale costruzione;
 4. Nota n. 818/1.29 del 12.1.1981 del Commissario Straordinario diretta al Comune di Avellino e, p.c. alla Prefettura di Avellino - Autorizzazione esecuzione in concessione insediamento provvisorio per spesa complessiva presunta di L. 55 miliardi;
 5. Deliberazione della G.M. n.555 del 17.1.1981 - Richiesta preventivo a varie ditte per fornitura e posa in opera di n.1000 alloggi prefabbricati pesanti - Requisiti dei preventivi;
 6. Deliberazione della G.M. n.799 del 7.2.1981 - Nomina Commissione Tecnica per esame preventivi pervenuti al Comune;
 7. Deliberazione del C.C. n. 77 del 20.2.1981 - Risultanze lavoro Commissione e affidamento lavori ditte VOLANI e FEAL;
 8. Deliberazione del C.C. n.77/Bis del 20.2.1981 - Seguito della discussione della deliberazione n. 77.

./. .

2.



MUNICIPIO DI AVELLINO

Tel. centralino (0825) 2001 - Telefax 0825/200231

9. Verbale in data 19.2.1981 della Commissione istituita per l'esame dei preventivi presentati dalle ditte partecipanti alla gara di appalto per la posa in opera dei prefabbricati pesanti;
10. Telegramma n. 181 del 27.2.1981 con il quale il Comune di Avellino chiede alle ditte VOLANI SUD e FEAL la documentazione prevista dagli artt. 13, 17 e 18 della Legge 8.8.987 n.584;
11. Telegramma n. 106 del 24.2.1981 con il quale il Comune di Avellino chiede alle ditte VOLANI SUD e FEAL di fornire il certificato di iscrizione all' Albo Nazionale Costruttori con l'importo di iscrizione e categoria di lavoro;
12. Nota n. 370 in data 25.2.1981 con la quale la ditta VOLANI SUD trasmette al Comune di Avellino la documentazione richiesta;
13. Telegramma n. 50 del 3.3.1981 con il quale il Comune di Avellino invita le società FEAL e VOLANI SUD a trasmettere per ciascuna delle imprese riunite certificato iscrizione Albo Nazionale Costruttori;
14. Nota n. 03/81 del 13.3.1981 del Comune di Avellino diretta al Commissario Straordinario e, per conoscenza, al Prefetto di Avellino - Proposta di escludere la ditta VOLANI dalla gara per mancanza di requisiti (iscrizione Albo Nazionale Costruttori fino ad 1 miliardo);
15. Nota n. 2666 del 16.3.1981 del Commissario Straordinario diretta al Comune di Avellino e, p.c. alla Prefettura di Avellino -Inidoneità della ditta VOLANI SUD;
16. Deliberazione della G.M. n.1095 del 16.3.1981 - Presa d'atto delle determinazioni del Commissario Straordinario;
17. Atto dichiarativo notificato al Comune il 21.3.1981 con il quale la VOLANI SUD censurava l'operato dell' Amministrazione Comunale;

.../...

3.



MUNICIPIO DI AVELLINO

Tel. centralino (0825) 2001 - Telefax 0825/200231

18. Nota n. 3497 del 2.5. 1981 del Commissario Straordinario diretta al Comune di Avellino, e, p.c. al Prefetto di Avellino - Caducazione dell'assenso di massima circa finanziamento di Lire 55 miliardi;
19. Atto dichiarativo notificato al Comune l'8.5.1981 con il quale il gruppo VOLANI chiedeva la definizione delle operazioni per l'inizio dei lavori;
20. Telegramma n. 1272/C.D.P. in data 17.6.1981 con il quale il Commissario Straordinario annuncia al Comune di Avellino di aver inserito nel programma Commissariale la realizzazione di alloggi per un importo complessivo di L. 85 miliardi;
21. Nota n.1497/C.D.P. del 22.7.1981 con il quale il Commissario Straordinario risponde a quesiti formulati da vari Comuni ("in caso di raggruppamento è sufficiente che una delle imprese partecipanti" presenti iscrizione all' Albo Nazionale dei Costruttori per categorie e per un importo non inferiore a quello corrispondente al lavoro che si intende affidare in concessione - quesito n. 11);
22. Deliberazione del C.C. n.232 del 27.7.1981 - Approvazione del programma per la costruzione di alloggi in prefabbricato per una spesa complessiva di L. 85 miliardi;
23. N. 5 comunicazioni telegrafiche dell' 1.8.1981 con le quali il Gruppo VOLANI sollecitava il Comune all'affidamento dei lavori;
24. Nota n. 18399/1-22/2 AV del 3.9.1981 del Commissario Straordinario diretta alla Cassa DD.PP. e, p.c. al Comune di Avellino - Trasmissione fac-simile di richiesta mutuo;
25. Nota n. 39197 dell'8.9.1981 del Comune di Avellino diretta al Commissario Straordinario e, p.c. al Prefetto di Avellino - Quesito del Sindaco di Avellino per conoscere il definitivo comportamento nei confronti della ditta FEAL;



MUNICIPIO DI AVELLINO

Tel. centralino (0825) 2001 - Telefax 0825/200231

26. Nota n. 313664500 di Pos. del 23.9.1981 della Cassa DD.PP. diretta al Comune di Avellino e, p.c. alla Presidenza della G.R. di Napoli ed al Commissario Straordinario - Concessione mutuo di L. 85 miliardi;
27. Deliberazione del C.C. n. 266 del 26.10.1981 - Affidamento in concessione lavori costruzione prefabbricati pesanti;
28. Telegramma n. 6741 del 28.10.1981 del Commissario Straordinario diretto al Comune di Avellino - Risposta al quesito formulato con la nota n. 39197 (n. 25 del presente elenco);
29. Contratto di concessione n. 719 di Rep. in data 20.11.1981 con il Raggruppamento di Imprese FEAL S.p.A.;
30. Contratto di concessione n. 720 di Rep. in data 20.11.1981 con il Raggruppamento di Imprese VOLANI;
31. Deliberazione del C.C. n. 262 del 3.3.1983 - Relazione dell'assessore ai LL.PP. sulla realizzazione del programma ed approvazione elenco prezzi.

ALTRI DOCUMENTI

- A. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 323 del 16.6.1981. Programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi di cui all'art.2 della Legge 219/81;
- B. Delibere del Consiglio Comunale relative: alla scelta di aree dei piani di zona per insediamento prefabbricati pesanti (delib. n.123 dell' 11.5.1981); alla adozione definitiva dei piani particolareggiati per insediamento di prefabbricati pesanti (delib. nn. 201, 202, 203, 206 e 213 del 1981);



MUNICIPIO DI AVELLINO

Tel. centralino (0825) 2001 - Telefax 0825/200231

- C. Verbalì di consegna delle aree da parte del Comune alle ditte concessionarie VOLANI e FEAL.
Relative comunicazioni di inizio lavori.
- D. Quadro di riepilogo del programma di costruzione alloggi prefabbricati pesanti (approvato con delibera del C.C. n. 232 del 27.7.1981 - vedere n. 22 precedente elenco documenti);
- E. Documento del Comune di Avellino relativo all'analisi dei costi di cui ai contratti di concessione n.720 del 20.11.1981 e n.764 del 5.3.82 stipulati con il Raggruppamento "VOLANI". Contiene indicazioni di riepilogo degli importi liquidati, alla data del 30.9.89 per opere forfait e relativa revisione prezzi, opere di urbanizzazione e relativa revisione prezzi, maggiori opere di fondazione e relativa revisione prezzi, spese generali e tecniche (in analisi vengono indicati gli stadi di avanzamento e le anticipazioni riferite a ciascuna area prefabbricata);
- F. Risposte del Comune di Avellino ad interrogazioni parlamentari: note del 25.5.1989 e del 9.2. 1990 indirizzate alla Prefettura di Avellino;
- G. Domanda di arbitrato della S.p.A " VOLANI " del 25.6.1986;
- H. Controdeduzioni del Comune alla domanda di arbitrato proposta dalla soc. "VOLANI";
- I. Lodo arbitrale riguardante la controversia tra la società "VOLANI" ed il Comune di Avellino;
Pronuncia parziale provvisoria emessa dal collegio arbitrale il 19.11.1987, ed annessa relazione del 29.1.1988 del consulente tecnico d' ufficio del Collegio arbitrale;
- L. Atto di impugnazione del 21.12.1987 a firma dell'avv. Amedeo Bassi avverso il lodo arbitrale parziale;



6.



MUNICIPIO DI AVELLINO

Tel. centralino (0825) 2001 - Telefax 0825/200231

- M. Delibera del C.C. n.1414 dell' 8.10.1988 riguardante lo schema di atto per il completamento e la eliminazione dei difetti dagli alloggi già costruiti nonchè riaffidamento dei lavori alla società "VOLANI";
- N. Delibera della G.M. n.3373 dell'8.11.1988 riguardante chiarimenti forniti al CO.RE.CO. in ordine alla delibera 1414 sopra richiamata (lettera M.);
- O. Delibera della G.M. n.1332 del 4.5.1989 riguardante il gradimento delle imprese designate per l'esecuzione dei lavori (Raggruppamento di Imprese designate dalla " VOLANI A.I. ");
- P. Scrittura privata del 23.5.1989 riguardante la parziale transazione e dichiarazione di intenti tra il Comune di Avellino e la società "VOLANI A.I." per il completamento del programma costruttivo;
- Q. Delibera della G.M. n.248 del 24.1.1990 riguardante l'approvazione dell'atto integrativo alla parziale transazione (prec. lettera B.); tale atto integrativo costituisce parte integrante della delibera stessa.

 Avellino, li 14 giugno 1990 

1981



Piano di finanziamento
Copia del verbale
Consiglio att.
COMUNE DI AVELLINO
 Copia di deliberazione della Giunta Municipale

Anno 1980

N 1672

OGGETTO: **RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE ZONE TERREMOTATE PER LA COSTRUZIONE DI MILLE ALLOGGI PREFABBRICATI.**

L'anno millenovecentottant *1*, addi **28**, del mese di **dicembre**, alle ore **14**, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sottoindicati signori

Num d'ord	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente	Assente
1	PIOMATI G.	SINDACO	si	-
2	GISA G.	Assessore anziano	si	-
3	MOTTOIA C.	" effettivo	si	-
4	IANNUZZI E.	"	-	si
5	BASAGNI C.	"	si	-
6	ROMANO A.	"	si	-
7	DE IASI E.	"	-	si
8	QUARANTA L.	suppl.	-	si
9	TINO A.	"	-	si

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Mario Cortese

Il Sig. **Prof. G. Pionati - Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno

N 1672 di Prot

Il 1981 19

Alla Sezione Provinciale del
 COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - AVELLINO

Si trasmette la presente deliberazione, in duplice esemplare, ai sensi del disposto dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62

Allegati N

IL SINDACO

Delib. N 1672

del

28.12.80

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

LA GIUNTA MUNICIPALE

RILEVATA la grande penuria di alloggi derivante dalle tragiche conseguenze del terremoto di novembre 1980, e che trova evidenza nella accertata distruzione di circa il 30% del patrimonio edilizio e di circa altro 30% di patrimonio più o meno gravemente inagibile;

RITENUTO di dover procedere alla immediata costruzione di alloggi da realizzare col sistema costruttivo della prefabbricazione presente, al fine di perseguire l'obiettivo della rapida sistemazione di cittadini senza tetto;

RAVVISATO che il ricorso al prefabbricato pesante si fa preferire all'insediamento di prefabbricati leggeri per destinazione, efficacia, durata attesa anche la non troppa differenza dei costi ed i tempi realizzativi dei suddetti (3-10 mesi);

CONSIDERATO CHE detti prefabbricati, per almeno 1000 alloggi possono essere costruiti nel Q9 del quale è stato già conferito incarico all'Ufficio di Piano di predisporre in tempi brevi il relativo piano particolareggiato;

SENTITI i Capi Gruppo Consiliari della D.C., del D.P.S.I., del P.S.D.I., del P.L.I. e del M.S.I., i quali si sono dichiarati d'accordo;

ASSUNTI i poteri del Consiglio, stante l'urgenza e con voti unanimi :

D E L I B E R A

Nel riconfermare la costruzione di un 1° blocco di 500 prefabbricati leggeri di cui alla propria delibera n. 1662 del 23.12.1980, - richiedere al Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate - il finanziamento della costruzione di n.1000 alloggi prefabbricati pesanti* al fine di fronteggiare, acconto all'emergenza una sistemazione definitiva per i senza tetto in un arco di tempo relativamente non lungo e con costi non molto maggiori di quelli sopportabili per il prefabbricato leggeri;

SULL'ACCERTATA disponibilità finanziaria, autorizzare la G.M. ad indire - appalto - concorso - per le predette costruzioni al fine di realizzare alloggi secondo gli standards vigenti per l'edilizia economica e popolare e nel rispetto della normativa sismica;



Insediare i predetti prefabbricati, fra l'altro, nel quartiere 9-
dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Piano — altre nelle
aree già designate dal Consiglio Comunale per siffatta edilizia;
Sottoporre la presente alla ratifica Consiliare alla prima seduta
utile/-

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Sulla proposta del Presidente che fa presente la necessità di dare
alla suindicata deliberazione esecuzione immediata, stante l'urgenza;

Visto l'art. 3 secondo comma della legge 9.6.1947 n/ 530;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

La suindicata deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.-



Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Avellino, li 30.12.1980

Visto IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 30.12.1980

Avellino, li 30.12.1980

IL MESSO COMUNALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno festivo mercato

Avellino, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 30.12.1980 e resterà affissa per 15 giorni consecutivi, cioè fino al 14.1.1981

Avellino, li 30.12.1980

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la retroscritta deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per e precisamente dal

Avellino, li

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

- ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Avellino, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre

**REGIONE CAMPANIA
SEZIONE COMITATO DI CONTROLLO DI AVELLINO**

Seduta del
NULLA DA OSSERVARE

IL SEGRETARIO

Municipio di Avellino
p.c.c. Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino, 30.12.1980



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Aldo Serravalle



REGIONE CAMPANIA
SEZIONE DI CONTROLLO AVELLINO
Seduta del 30.12.1980
p. c. c. NULLA DA OSSERVARE
Avellino, 30.12.1980

Frot N. 909
IL SEGRETARIO
(D. M.)

GRAFICHE FACELLI S. R. L. - AVELLINO



MUNICIPIO DI AVELLINO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati N. 40 - Consiglieri in carica N. 40

Deliberazione N. 9

OGGETTO - RATIFICA DELIBERAZIONE N°1672 DEL 27.12.1980, AD OGGETTO: ARCHIVISTA DI FINANZIAMENTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE ZONE TERREMOTATE PER LA COSTRUZIONE DI MILLE ALLOGGI PREFABBRICATI. APPROVAZIONE MOZIONE.

L'anno millenovecento *ottantun* addì 2 del mese di *gennaio* alle ore 17,30 in Avellino e nella sala delle adunanze consiliari. A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria urgente** ed in **convocazione**

Presiede il Sindaco, **prof. Giovanni Pionati** -

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Mario Cortese

Alle ore *17,30* il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consiglieri presenti

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1) Pionati Giovanni		21) Santoro Alberto	
2) Romano Angelo		22) De Fazio Antonio	NO
3) De Iasi Elio	NO	23) Ferrara Pasquale	
4) Mancino Nicola		24) Giordano Marino	
5) Bilotta Gerardo		25) Loncone Gerardo	
6) Basagni Carlo		26) Caramelli Carlo	
7) Iannuzzi Enrico		27) Papa Sergio	
8) Venezia Lorenzo	NO	28) Biondi Federico	
9) Matarazzo Antonio	NO	29) Ruocco Giuseppe	
10) Giordano Luigi		30) Grasso Buonaventura	
11) Quaranta Lucio		31) Petrosiello Giuseppe	
12) Auliero Rotondi Carlo		32) Giordano Francesco	NO
13) Cortese Angelo	NO	33) Danna Giuseppe	
14) Caso Fiore		34) Bellizzi Antonio	
15) Gesa Gerardo		35) Santoro Giov. Antonio	NO
16) Peirotti Giuseppe		36) Carbone Diego	
17) Pascarosa Antonio		37) Fioretti Enrico	
18) Addesa Alfredo		38) Cerullo Gaetano	
19) Coretta Francesco		39) Tino Armida	
20) Mottola Carlo		40) Benigni Generoso	

Il Sindaco constatato la presenza del numero legale passa all'ordine del giorno

La Continuazione di seduta * * * * *

L'Assessore Iannuzzi avverte che è in discussione l'argomento in oggetto e riassume il contenuto della deliberazione della G.M. n° 1672 del 27.12.1980.

Il Cons. Troncone fa presente che il gruppo socialista è favorevole alla delibera in discussione.

Ritiene che il ricorso ai prefabbricati pesanti sia una scelta qualificata, poiché risolve la via definitiva i problemi del senza tetto, ad un costo più basso delle baracche.

Invita la Giunta ad avere stretti contatti con l'ufficio di piano, onde poter dare le necessarie direttive.

Propone di localizzare anche nel piano di zona di Bellizzi insediamenti di prefabbricati e, ancor prima che nel 09 nelle aree rimaste libere del P.L.F.P. 01,04,05.

Ritiene, inoltre, che il Comune debba requisire i suoli che non sono stati utilizzati dalle varie cooperative ed imprese.

Avviandosi alla conclusione - dopo aver rappresentato la necessità di procedere al censimento di tutte le aree libere nei sottonati quartieri - propone di procedere ad una variante della normativa per cui vi sia un lieve eccesso di incremento volumetrico del 10%, e di procedere nei prossimi giorni all'appalto concorso per prefabbricati pesanti i quali dovranno essere pronti non oltre i 7 mesi.

Ritiene, infine, che alla prefabbricazione pesante possa farsi fronte, anche, con l'utilizzo di ditte locali.

Esce il Cons. Giordano Marino - Presenti n° 11

Il Cons. Lanza non si dichiara entusiasta sulla scelta dei prefabbricati pesanti, giacché alla costruzione degli stessi sono specializzate le ditte del Nord.

Fa rilevare - tra l'altro - anche per quanto concerne la manodopera (così come verificatosi per lo stadio comunale) la provincia di Avellino risarrà tagliata fuori perché occorre che detta manodopera sia specializzata nel settore.

Si sofferma, poi, a sottolineare la incidenza del costo di trasporto su tali prefabbricati che dovrebbero venire dalla Toscana, ritenendo che - a suo parere - potavano anche essere presi in considerazione qualora le ditte interessate trovavansi nel giro di 100km.

Accettando tale proposta il Cons. Lanza ritiene, pertanto, che si avrebbe un danno economico alle industrie della città di Avellino.

Il Cons. Belligi al contrario del Cons. Lanza, ritiene che l'unico modo di risolvere il problema del senza tetto ed alleviare i loro disagi è quello di acquistare dei prefabbricati pesanti, giacché quelli del tipo leggero non sono adatti al clima di Avellino.



13

si dichiara quindi d'accordo, a nome del P.S.D.I. sulla proposta della Giunta, nonché sull'utilizzo dei prefabbricati pesanti anche nella zona di Bellizzi, nella quale chiede di insediare anche 11 mila unità abitative per risolvere il problema che era già evidente prima del terremoto.

Il Cons. Biondi ritiene la proposta dei prefabbricati pesanti molto seria perché consente di procedere ad una ricostruzione molto rapida con criteri di garanzia antisismica.

In merito si sofferma ad illustrare gli orientamenti seguiti da altre popolazioni europee e segnatamente in Unione Sovietica per la realizzazione di alloggi in tempi molto abbreviati con un mutamento della tecnica costruttiva edilizia.

Fa rilevare che il proposito vi è anche una interessantissima pubblicazione dell'architetto Petrucci (redattore del nostro P.S.G.), il quale ha eseguito uno studio molto interessante sullo sviluppo delle costruzioni edilizie in Unione Sovietica, frutto di sei mesi di permanenza in tale paese.

Ritiene, dunque, che la gravità della situazione creata dal sisma del 23.11.1980 - il quale ha distrutto circa 60% del patrimonio abitativo - può essere risolta soltanto attraverso il ricorso al processo di industrializzazione.

Fa rilevare, però, che pur ritenendo giustissima l'osservazione del Cons. Biondi, non si può dare una risposta alla domanda dei terremotati senza sviluppare l'industria dei prefabbricati pesanti.

Afferma che per poter risolvere il problema creato dal sisma del 23.11.1980, e non aggravare la situazione economica della città è necessario sviluppare l'economia attraverso l'insediamento nella nostra zona di industrie specializzate nella costruzione di prefabbricati pesanti.

All'uopo ritiene che si debba cogliere l'occasione perché al Senato e alla Camera dei Deputati si sviluppi un dibattito in tal senso, e che le organizzazioni sindacali si debbano battere perché vengano localizzate nel sud industrie di tal genere. »

A tale scopo il Cons. Biondi presenta una mozione che ritiene debba essere allegata all'atto di ratifica proposto dalla Giunta.

Il Sen. Mancino fa rilevare che con pazienza - come si evince da questo dibattito - vengono fuori idee guida per lo sviluppo della città di Avellino.

Fa presente, però, che il discorso sulla prefabbricazione pesante è molto serio, ma è anche difficile da fare accettare agli altri Comuni, e soprattutto da quelli i quali rifiutano, per disinformazione, un tal tipo di sviluppo della città.

Per quanto riguarda gli insediamenti di industrie di prefabbricati nella zona, ricorda che in merito vi è già stato una iniziativa da parte della Regione Campania per alleviare il super affollamento, ma, la stessa non ha trovato attuazione poiché scarsamente recepita dal Consiglio Regionale.

14
 È d'accordo sulla necessità di un discorso di insediamenti produttivi nella nostra zona, ma, fa osservare che per questo è necessario trovare un accordo tra tutte le forze politiche, perché è difficile stabilire la successiva localizzazione data la situazione oggettiva di tutti i Comuni. Ciò, anche, tenendo conto che la stessa Avellino ha subito in egual misura di Lioni e Sant'Angelo dei Lombardi nel solo centro storico della città.

Il sen. Mancino afferma che occorre onestà politica nel fare delle selezioni, in quanto ritiene inutile ricostruire case laddove non vi sono altre forme di vita.

Per quanto concerne, poi, il modello di sviluppo della città ricorda che le forze politiche si sono scontrate sulle localizzazioni degli insediamenti produttivi, ricevendo polemiche e critiche dal partito comunista, il quale affermava che si voleva dividere Napoli dal contesto della Regione.

A suo parere se si procede ad insediamenti produttivi nelle zone disastrate non si fa altro che rendere giustizia ad una ipotesi antica, che non è stata accettata al momento opportuno.

Da qui la necessità di essere seri ed onesti nelle selezioni.

Avvicinandosi alla conclusione, il sen. Mancino fa osservare che la mozione non può essere collegata alla ratifica, ma può essere rinviata ad una prossima seduta in cui tutte le forze politiche si facciano carico della ricostruzione non solo della città di Avellino, ma di tutta la provincia.

Ritiene che bisogna accelerare i tempi per la prefabbricazione pesante, che risolverà in via definitiva il problema del senza tetto. Soluzione questa che non bisogna considerare in maniera provinciale in quanto il prefabbricato pesante dà tutte le garanzie di una normale casa con l'aggiunta della tranquillità di fronte agli eventi sismici.

Pertanto, coloro che l'avranno assegnato dovranno rinunciare alla casa di tipo tradizionale senza illudersi di poter successivamente anche ottenere un alloggio dell'I.A.C.P.

Per quanto concerne il centro storico afferma che nel futuro si provvederà alla sua ricostruzione, ma - ovviamente - con i criteri e tipologia diversa da quella preesistente l'evento sismico del 23.11.1980.

Ciò, onde evitare di affidare, secoli una eguale ingiustizia.

Per tali motivi occorre che detto Centro Storico sia completamente demolito, giacché, già prima dell'evento sismico era un insieme di case pericolanti, e che il Comune intervenga tenendo conto del tipo di legislazione vigente, cercando di assicurare ai cittadini che sono costretti a rinunciare al proprio alloggio, di continuare a vivere nei pressi dello stesso.

Dafine, afferma che gli alloggi in prefabbricato pesante possono essere realizzati nel corso del 1981, per cui invita l'Ass.ne a richiedere i finanziamenti necessari al Commissario straordinario ca.le Zamberletti, e a procedere all'appalto concorso.

Il Cons. Biondi insiste perché la mozione del suo gruppo sia messa in votazione per ragione di moralità politica.

egli - pur non escludendo alcuna riflessione di carattere urbanistico - afferma che in questo momento occorre daroia alloggio ai terremotati e, quindi, qualsiasi discorso di tale natura appare una fuga in avanti rispetto ai problemi del presente.

Afferma, inoltre, che l'evento tellurico deve costituire una occasione di rinascita e programmazione nazionale per lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno. Il partito Comunista - a tale scopo - offre la possibilità di esprimere unitariamente la propria volontà al Consiglio Comunale con la firma ed approvazione da parte di tutti della mozione presentata, la quale consente di iniziare immediatamente la battaglia, lo sviluppo produttivo del sud.

Si sofferma ad illustrare la linea politica del partito comunista napoletano, precisando che lo stesso ha sempre considerato uniti i problemi dell'industria e dell'agricoltura per una premessa di sviluppo del sud.

Ritiene che per la ricostruzione della città di Avellino e delle altre zone colpite, il prefabbricato pesante sia una scelta obbligata anche, perchè questo tipo di costruzione dà la massima garanzia dal punto di vista tecnico. Oggi bisogna provvedere con prefabbricati di industrie del nord, ma, per il futuro è necessario che vi sia la localizzazione di questo tipo di industrie nel sud; per cui insiste nella richiesta di votazione delle più volte citate mozioni.

Infine, per il Centro Storico, afferma di non aver mai detto che lo stesso doveva conservare, negli anni futuri, le caratteristiche attuali, perchè una cosa è riprodurre le caratteristiche dello stesso ed altra è lasciarlo alle condizioni anti-igieniche attuali.

Ricorda di aver fatto un discorso di recupero e di salvezza del Centro Storico attraverso un piano particolareggiato, che non è andato mai in porto, e fa osservare che se lo stesso è crollato ciò è avvenuto perchè nessuno mai è intervenuto a porre in essere delle opere di sostegno.

Al di là di ciò ritiene che non si debba perdere l'occasione che viene offerta da questa tragedia e che bisogna fare in modo che siano localizzati nel sud tutti i futuri insediamenti di industrie di prefabbricati.

Conclude, quindi invitando il Consiglio Comunale ad affrontare con slancio questo obiettivo i cui problemi concreti sono contenuti nella mozione da lui presentata.

Esce il Cons. Cerullo - Presenti n°31

Il Sen. Lancino ritiene che la mozione dovrebbe essere votata per divisioni e propone il seguente emendamento (atte a favorire "la localizzazione, tra l'altro di impianti per la produzione di edilizia industrializzata nelle zone interne della Campania, le più disattese dal sisma del novembre 1980."

Il Cons. Biardi afferma l'utilità della specificazione data dal Sen. Mancino, ma non è d'accordo sulla esclusione di quella parte della mozione riguardante la colonizzazione che potrebbe al massimo essere trasformata in una ennesima operazione antimeridionalistica.

Il Cons. Bellizzi propone che alla fine della mozione, invece di parlare genericamente del Mezzogiorno, si dica chiaramente "di mortificazione delle risorse economiche di Avellino e dell'Irpinia".

Il Cons. Biondi riprende la parola affermando che egli non avrebbe alcuna difficoltà ad approvare un voto così come emendato dal cons. Bellizzi, ma si rende conto che questa battaglia non può avere una visione campanilistica, altrimenti sorgono discordie tra i Comuni dello stesso meridione e gli investimenti vengono dirottati al Nord.

Ritiene, pertanto, che bisogna segnalare le esigenze dell'Irpinia senza dimenticare quelle delle altre zone.

A tale scopo propone che alla fine la mozione venga così emendata "di mortificazione delle risorse economiche del sud e segnatamente delle altre province terremotate dell'Irpinia".

Il Cons. Bellizzi insiste nel proprio emendamento che riformula come segue: "segnatamente dell'Irpinia e di Avellino".

Il Sindaco pone in votazione il suo riportato emendamento Bellizzi.

Lo stesso viene respinto con 2 voti favorevoli e 29 contrari su 31 consiglieri presenti.

Infine il Sindaco pone in votazione la ratifica della deliberazione di G.M. n°1672 del 28.12.980 unitamente alla mozione Biondi, così come risulta emendata dal Sen. Mancino e che è seguito si riporta:

**** IL CONSIGLIO COMUNALE
ratifica la proposta della Giunta per la "Richiesta di finanziamento per la costruzione di mille alloggi prefabbricati pesanti".

FAVORI
al Governo ed alla Regione Campania affinché nel quadro della programmazione economica nazionale e del piano di investimenti miranti alla ricostruzione delle zone terremotate, figurino adeguate iniziative atte a favorire la localizzazione, tra l'altro, di impianti per la produzione di edilizia industrializzata nelle zone interne della Campania, le più disastrose dal sisma del novembre 1980. Ciò perché l'impresa di una ricostruzione che si effettui nei tempi più brevi possibili, non deve tuttavia risolversi in una canonica operazione antiserialistica di modificazione delle risorse economiche del sud e segnatamente delle altre province terremotate dell'Irpinia****.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti e votanti = n°31 consiglieri;

voti favorevoli = n°31;

Indi il Sindaco comunica l'esito della votazione e dichiara ratificata ad ogni effetto di legge la deliberazione di G.M. n°1672 del 28.12.980.

Dichiara, inoltre approvata la mozione innanzi riportata.


ab.

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, li 13.2.1981

Visto: IL SINDACO

[Signature]



IX

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 14.2.1981

Avellino, li 14/2/1981

Il Messo Comunale
[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno _____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al _____

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione Decentrata Provinciale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Avellino, li _____

Il Segretario Generale

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, il giorno festivo 14.2.1981 sabato di mercato, contro di essa sono state presentate opposizioni

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione Decentrata Provinciale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 — 2° comma Legge n. 62/1953.

Avellino, li _____

Il Segretario Generale
[Signature]

ESECUTIVITA'

Municipio di Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino, 14 GIU 1990



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

REGIONE CAMPANIA
SEZIONE I - COMUNE DI AVELLINO
Seduta del 14 MARZO 1981

Avellino, _____

1981

IL SEGRETARIO
(Dr. M. Iannella)

[Signature]

Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo che ne ha accusato ricevuta con nota N. _____ del _____

Avellino, li _____

Il Segretario Generale



MUNICIPIO DI AVELLINO

3

Avellino, il 6/1/1984 19

18

On/le COMMISSARIO STRAORDINARIO
per le zone terremotate On/le ZAMBERLETTI

N A P O L I

e, p. o. a S. E. il PREFETTO di

A V E L L I N O

Div. Sez.

UFFICIO. - Segr. gen. la

N protocollo } Generale N 444
 } Speciale N.

Risposta alla nota 41

Div Sez N

Allegati N.

OGGETTO: Situazione alloggi-

Tra le richieste avanzate alla S.V. vi è quella di insediamenti di prefabbricati pesanti.

Il prezzo, secondo offerte pervenute a questa amministrazione, è presumibilmente di L.450.000= a mq.

Lo stesso prezzo viene richiesto per costruzioni normali di civili abitazioni.

I tempi di costruzione sono presso a poco gli stessi.

La presente per sottoporre alla Sua attenzione la valutazione di una possibile alternativa ^{tra} per il prefabbricato pesante e la normale costruzione nei limiti di prezzo e di tempo avanti detti.

La seconda soluzione, naturalmente, favorirebbe in maniera determinante la ripresa edilizia locale.

Distinti saluti.

IL SINDACO

(Prof. Giovanni Rionati)

Municipio di Avellino
Per il originale
Avellino, 14 GIU. 1984

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Aldo Zaccagnoli)



115. POP. O DI AVELLINO
14 GEN 1981
PREFETTURA GENERALE
- POP. GENERALI -



(4)

Commissariato Straordinario del Governo
per la Campania e la Basilicata

19

Napoli, li 12.1.1981

5
pp. Contratti
Secret. Gen
& sindaco
Prot. 818/129



Al Comune di AVELLINO

e p.c. Alla Prefettura di AVELLINO

OGGETTO: Interventi urgenti a seguito del sisma del novembre 1980. Realizzazione di un insediamento provvisorio di N. 1000 alloggi (prefabbricati pesanti) e delle relative urbanizzazioni primarie.

NUMERO DI AVELLINO
1626
10 10

In esito alla nota 7.1.1981, N.751, di codesto Comune si aderisce a che codesto Comune medesimo esegua in concessione l'insediamento provvisorio in oggetto verso una spesa complessiva presunta di £.55 miliardi.

Si unisce lo schema del disciplinare della concessione.

E' salva ogni determinazione di competenza in ordine al progetto esecutivo delle opere, sentito il Comitato Tecnico Consultivo.

Per quanto concerne l'entità dell'intervento richiesto si stima opportuno richiamare l'attenzione di codesto Comune su quanto contenuto nell'art.7 del disciplinare della concessione.


Municipio di Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino, 14 GIU. 1990

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Giuseppe Zamberletti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Aldo Bavagnani)




10 Passato
10 uff. Contratti
Contratti
5
Fisc. ufficio
90 Contratti



COMUNE DI AVELLINO

Copia di deliberazione della Giunta Municipale

Anno 1981 N. 555



OGGETTO: Richiesta preventivo-offerta per insediamento provvisorio di n. 1000 alloggi prefabbricati pesanti.

L'anno millenovecentottant uno , addì 17 , del mese di **Gennaio** , alle ore 20 , nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sottoindicati signori:

Num d'ord	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente	Assente
1	Pionati G.	SINDACO	si	=
2	G.Gesa	Assessore anziano	si	=
3	C.Mottola	" effettivo	=	si
4	E.Iannuzzi	"	si	=
5	C.Basagni	"	si	=
6	A.Romano	"	si	=
7	E.De Iasi	"	=	si
8	L.Quaranta	"	si	=
9	A.Tino	"	si	=

Assiste Il Segretario Generale del Comune Dott. Mario Cortese.

Il Sig. **Prof. G.Pionati** **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

N. 555 di Prot. li 21.2.1981

Alla Sezione Provinciale del
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - AVELLINO

Si trasmette la presente deliberazione, in duplice esemplare, ai sensi del disposto dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Allegati N.

IL SINDACO

Delib N 555

del

17.I.1981

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

LA GIUNTA MUNICIPALE

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'evento sismico del 23.II.1980, il patrimonio abitativo della città è rimasto in gran parte distrutto e reso inagibile;

CHE occorre ricercare una immediata soluzione per la sistemazione dei numerosi nuclei familiari rimasti senza tetto e ricoverati in alloggi di fortuna in condizioni di estrema precarietà;

CHE, a seguito di richiesta formulata con nota con nota n. 751 del 7.1.1981, Il Commissario Straordinario del Governo per la Campania e Basilicata ha aderito - giusta comunicazione in data 12.1.1981 al n. 818/1-29 - a che questo Comune esegua in concessione l'insediamento provvisorio di n. 1000 alloggi prefabbricati pesanti;

RITENUTO necessario ed opportuno acquisire più offerte e soluzioni per pervenire ad una idonea scelta dei prefabbricati di cui trattasi;

Con i poter del Consiglio Comunale, stante l'urgenza, e con voti favorevoli 7 su 7 presenti e 7 aventi diritto al voto :

D E L I B E R E

Dare mandato al Sindaco di indire, con urgenza, gara ufficiosa, fra le Ditte riportate in calce alla presente, per la fornitura e posa in opera di n. 1000 alloggi prefabbricati pesanti, con l'intesa che il preventivo-offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni :

- a) Tipologia edilizia;
- b) superficie complessiva netta vani e accessori;
- c) strutture elevazione verticali e orizzontali;
- d) rifiniture interne ed esterne;
- e) impianti;
- f) modalità termini e tempi di consegna e relativa posa in opera;
- g) costo alloggio forfait " chiavi in mano";
- h) costo a mq. superficie netta;
- i) eventuali oneri a carico del Comune;
- l) dichiarazione di rinuncia alla revisione prezzi e disponibilità a costituire una cauzione in ragione del 20% dell'importo complessivo netto dell'appalto :

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1) Palma Giovanni | - Via Fiumitello | Atripalda (Av) |
| 2) Salvit S.r.l. | - Via Leopardi n.26 | Milano |
| 3) R.D.B. Sud. - S.p.A. | Via Vicinanza n.16 | Salerno |
| 4) E.P.R.I. - S.p.A. | presso Zagari Sporting. | Avellino |
| 5) Alfa Italia | Casella Postale 27 | Capurso (Bari) |
| 6) AMEA | Via Sgavata | Fuorni (Sa) |
| 7) Nuova Pignone | | Firenze |
| 8) Cons. Coop. Costruzioni | - Via Zacconi 14 | Bologna |
| 9) Laterizi Pica S.p.a. | | Pesaro |
| 10) R.D.B. - S.P.A. | Via S. Siro n.30 | Piacenza |
| 11) Zecca S.n.C. | | Casao Stazione (So) |
| 12) FEAL S.P.A. | Via C. Colombo n.436 | Roma |
| 13) Errevi | | Zola Predosa (BO) |
| 14) Pantec - S.r.l. | Via Ugo Buli n.16 | Forlì |
| 15) Prefabbricati Peruzzi S.p.A. | Via Rovisci n.46 | Montepalciano (SI) |

..//..

- | | | |
|-----|---|-----------------------------------|
| 16) | Grandi Lavori S.p.A. | ROMA |
| 17) | Zagari Bombaci Giuseppe Via Rubilli n.14 - Avellino | Avellino |
| 18) | Falanga Via Parmenidi n.IIO | Salerno |
| 19) | Edil Prefabbricati Vecchione-Via G.Lippiello-Baiano (Av) | Avellino |
| 20) | Pasotti - P.O. Box 297 | Brescia |
| 21) | I N S O - Via F.Matteucci | Firenze |
| 22) | M.V.R. | S. Sisto (Perugia) |
| 23) | Pulitano Via S.Lorenzo n.64 | Campobasso |
| 24) | Onda Clear S.P.A. Via Archimede n.112 | Roma |
| 25) | Nicola De Piano C.V.Emanuele 204 | Avellino |
| 26) | Modular Prefabbricated Housing | Ferentino (Frosinone) |
| 27) | Isopol S.p.A. Via Campoceraso | Terre le Nocelle (Av) |
| 28) | C.P.C. Via G.Pasquali n.I7 | Benevento |
| 29) | Wedil S.P.A. Via Nino Bixio | Cassinetta di Biandronno (Varese) |
| 30) | Tekno Infissi | Borgo Montoro Inferiore (Av) |
| 31) | Perigano S.n.C. | Benevento |
| 32) | La Casa nel Parco Via Vasto I5 | Avellino |
| 33) | Modula Panel Italj S.p.a. Via Pianodardine- | Avellino |
| 34) | Emilio Barletta S.n.C Via Pianodardine | Atripalda (Av) |
| 35) | Volani Sud Via Fulcieri Paolucci dei Calboli 1, | Roma |
| 36) | Edil Componenti S.r.l. Tangenziale sud. Zona IndustriIncaonate-Fo | |
| 37) | Sicop.Coignet. S.p.A. Via Castelbarco h.2 | Milano |
| 38) | Unica S.P.A. Via Garzilli n.IO/12 | Solofra (Av) |
| 39) | C.F.Costr. Festa Ammino & F.lli-3) Trav.via Tagliamento Av. | |
| 40) | Edilbonetti Via Ceci n.34 | Reggio Calabria |
| 41) | S.E.A.L. S.r.l.(Soc.Europea Allestimenti) | Avigliana (TO) |
| 42) | Rainone Costruzioni S.p.A. Prolungamento Via Matteotti | Sarno (Sa) |
| 43) | F.lli Costanza S.p.A. Corso Carlo Marx n.I8 | Misterbianco (Catania) |
| 44) | Antares S.r.l. Via Le Lame | Frosinone |
| 45) | CPR Piazza dell'Agricoltura n.24 | Roma |
| 46) | S.A. C.E.P. Via Emilia n.56 | Bertinoro (Forli) |
| 47) | Iapicca Arcangelo Via Carducci | Avellino |



Successivamente,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Sulla proposta del Presidente, che rappresenta l'opportunità di fare alla suindicata deliberazione esecuzione immediata, stante l'urgenza, Visto l'art.3-secondo comma-della legge 9.6.1947, n.530, Con voti favorevoli 7 su 7 presenti e 7 aventi diritto al voto :

DELIBERA

La suindicata deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.-

bp/

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Avellino, il 13.2.1981

Visto IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

23

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 14.2/1981

Avellino, il 14.2.1981

IL MESSO COMUNALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 14.2.1981 (Sabato) festivo

Avellino, il 16.2.1981

IL SEGRETARIO GENERALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e reterà affissa per 15 giorni consecutivi, cioè fino al

Avellino, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la retroscritta deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per e precisamente dal

Avellino, il

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Avellino, il

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre

REGIONE CAMPANIA

SEZIONE COMITATO DI CONTROLLO DI AVELLINO

Seduta del 6. Marzo 1981
NULLA DA OSSERVARE

p.c.c. — Avellino, il 6. Marzo 1981 prot. 7744.

IL SEGRETARIO

Ho. dr. D. Pignone

Per copia conforme all'originale
Avellino 13.2.1981



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Aldo Savignano

GRAFICHE JACELLI S. R. L. - AVELLINO

*Panella copia
- uff. Contratti*

(6)



Panni tutto all'uff. Contratti

24

Beonio
Comitato di Consiglio
Contratti confermati

COMUNE DI AVELLINO

Copia di deliberazione della Giunta Municipale

Anno 198 1

N. 799

OGGETTO: Nomina Commissione per esame preventivo-offerta fornitura prefabbricati pesanti.-



L'anno millenovecentottant uno, addì 7, del mese di Febbraio, alle ore 19,40 nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si e legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sottoindicati signori:

Num d'ord	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente	Assente
1	G. Pionati	SINDACO	si	=
2	G. Gesa	Assessore anziano	si	=
3	C. Mottola	" effettivo	si	=
4	E. Iannuzzi	"	si	=
5	C. Basagni	"	si	=
6	A. Romano	"	si	=
7	E. De Iasi	"	si	=
8	L. Quaranta	"	si	=
9	A. Tino	"	=	si

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Mario Cortese

Il Sig. **Prof. G. Pionati** Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

N. 799 di Prot. li 20.2. 19 81

Alla Sezione Provinciale del
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - AVELLINO

Si trasmette la presente deliberazione, in duplice esemplare, ai sensi del disposto dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Allegati N. . . .

IL SINDACO

Delib. N. 799

del

7.2.1981

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE con proprio atto deliberativo n. 1672, del 28.12.1980, venne richiesto al Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate, il finanziamento di 1000 prefabbricati pesanti per provvedere ad una sistemazione definitiva dei senza tetto;

CHE il Commissario, di riscontro alla nota di trasmissione di detto provvedimento, con nota del 12.1.1981, comunicava quanto segue :

"" In esito alla nota 7.1.1981, n. 751, di codesto Comune si aderisce a che codesto Comune medesimo esegua in concessione l'insediamento provvisorio in oggetto verso una spesa complessiva presunta di £. 55 miliardi. SI unisce lo schema del disciplinare della concessione.

E' salva ogni determinazione di competenza in ordine al progetto esecutivo delle opere, sentito il Comitato Tecnico Consultivo.-

Per quanto concerne l'entità dell'intervento richiesto si stima opportuno richiamare l'attenzione di Codesto Comune su quanto contenuto nell'art. 7 del disciplinare della concessione.▼

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giuseppe Zamberletti ""

VISTO che con deliberazione n. 555 del 17.1.1981, è stato dato mandato al Sindaco di indire, con urgenza, gara ufficiosa per la fornitura e posa in opera dei succitati 1000 prefabbricati;

TANTO PREMESSO, ritenuto di dover nominare una apposita Commissione per l'esaminazione dei preventivi offerti, che pervennero al Comune;

Sentito il parere dei Capi-gruppo presenti DC. Mancinò - P.S.D.I. Santoro, P.L.I. Benigni; M.S.I. Fioretti;

Assunti i poteri del Consiglio, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 140 T.M.L.C.P. 1915 e con voti favorevoli 7 su 8 presenti e 7 aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa, di costituire la Commissione, per l'esame dei preventivi offerta fornitura e posa in opera di prefabbricati pesanti come segue :

- 1) Sindaco o suo delegato;
- 2) Assessore ai LL.PP.
- 3) Prof. Aurelio Giliberti - titolare cattedra Università di Napoli;
- 4) Prof. Aldo De Marco - titolare cattedra architettura tecnica;
- 5) Prof. Roberto Ramosco - docente dinamica strutture ed ingegneria sismica,
- 6) Ingegnere Capo Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- 7) Arch. Lucio Morrìca dell'Ufficio Piano;
- 8) n.1 rappresentante dell'Ordine Professionale degli Ingegneri;
- 9) Segretario del Comune il Dr. Pasquale Cappiello.

..//..

La Commissione procederà anche in assenza di qualcuno dei suddetti componenti purchè in numero non ~~inferiore~~ superiore a due;

Sottoporre la presente a ratifica consiliare;

Successivamente,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Sulla proposta del Presidente che rappresenta l'opportunità di dare alla suindicata deliberazione esecuzione immediata stante l'urgenza;*
Visto l'art.3-secondo comma della legge 9.6.1947,n.530;

Con voti favorevoli 7 su 8 presenti e 7 aventi diritto al voto :

D E L I B E R A

La suindicata deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.-

bp/



Per copia conforme, ad uso amministrativo

Avellino, li 16.2.1981

Visto IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 17.2.1981

Avellino, li 17.2.1981

IL MESSO COMUNALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 17.2.1981 (Martedì) festivo mercato

Avellino, li 18.2.1981

IL SEGRETARIO GENERALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e resterà affissa per 15 giorni consecutivi, cioè fino al _____

Avellino, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la retroscritta deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per _____ e precisamente dal _____

Avellino, li _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1)

ai sensi dell'art 3 Legge n 530/1947 ed art 59 Legge n 62/1953

ai sensi dell'art 60 - 2° comma - Legge n 62/1953

ai sensi dell'art 60 - 4° comma - Legge n 62/1953

Avellino, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre

REGIONE CAMPANIA SEZIONE COMITATO DI CONTROLLO DI AVELLINO

Seduta del 6 Marzo 1981
NULLA DA OSSERVARE

p.c.c. — Avellino, li 6 Marzo 1981 prot 4843

IL SEGRETARIO

Sto oh D Pegguso



Municipio di Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino, 14 GIU. 1990

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Aldo Sviachano)



MUNICIPIO DI AVELLINO

N.

Deliberazione originale del Consiglio Comunale



Consiglieri assegnati N. 40 - Consiglieri in carica N. 40

Deliberazione N. 77

OGGETTO: Risultanze gara per affidamento fornitura di n.1000 alloggi in prefabbricato pesanti.

L'anno millenovecento ~~ttantuno~~ addì 20 del mese
di febbraio alle ore 18 in Avellino e nella sala della Biblioteca Prov.le

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente ed in prima convocazione.

Presiede il Sindaco, Prof. Giovanni Pionati

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Mario Cortese.

Alle ore 18 il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consiglieri presenti.

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1) Pionati Giovanni		21) Santoro Alberto	
2) Romano Angelo		22) De Fazio Antonio	
3) De Iasi Elio		23) Ferrara Pasquale	
4) Mancino Nicola		24) Giordano Marino	
5) Bilotta Gerardo		25) Troncone Gerardo	
6) Basagni Carlo		26) Caramelli Carlo	
7) Iannuzzi Errico		27) Papa Sergio	
8) Venezia Lorenzo	NO	28) Biondi Federico	
9) Matarazzo Antonio	NO	29) Ruocco Giuseppe	NO
10) Giordano Luigi	NO	30) Grasso Buonaventura	
11) Quaranta Lucio		31) Petrozziello Giuseppe	
12) Aufero Rotondi Carlo		32) Giordano Francesco	
13) Cortese Angelo	NO	33) Danna Giuseppe	
14) Caso Fiore		34) Bellizzi Antonio	
15) Gesa Gerardo		35) Santoro Giov. Antonio	
16) Perrotti Giuseppe		36) Carbone Diego	
17) Pascarosa Antonio		37) Fioretti Enrico	
18) Addesa Alfredo		38) Cerullo Gaetano	
19) Coretta Francesco		39) Tino Armida	
20) Moltola Carlo		40) Benigii Generoso	

Il Sindaco, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

= IN continuazione di seduta =

29



Entra il Cons. Matarazzo = Presenti N. 36

Preliminarmente, il Cons. Grasso fa presente che l'argomento non può essere discusso questa sera sia per un motivo formale e procedurale - in quanto non ha ricevuto l'avviso di aggiunzione dell'argomento stesso all'o.d.g. - e sia perchè non si è avuta la possibilità di consultare compiutamente gli atti.

Dopo una discussione in cui è emersa la urgenza della trattazione dell'argomento, lo stesso Cons. Grasso ritira la sua richiesta e, quindi, si procede all'esame dell'argomento stesso.

Prende la parola l'Ass. Iannuzzi, il quale dà integrale lettura del verbale della Commissione per l'esame dei preventivi-offerta e posa in opera di prefabbricati pesanti, verbale che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si dà inizio alla discussione.

O M I S S I S

Alle ore 0,30 del 21/2/61, su proposta del Sindaco viene sospesa la seduta.

La seduta si riprende alle ore 1,30.

Si procede all'appello nominale e risultano presenti: 1) Pionti, 2) Romano, 3) De Iasi, 4) Mancino, 5) Basagni, 6) Iannuzzi, 7) Matarazzo, 8) Quaranta, 9) Aufiero-Rotondi, 10) Caso, 11) Gesa, 12) Pascarosa, 13) Addesa, 14) Rottola, 15) Santoro Alberto, 16) De Fazio, 17) Ferrara, 18) Giordano, 19) Troncone, 20) Caramelli, 21) Papa, 22) Biondi, 23) Grasso, 24) Petrozziello, 25) F. Giordano, 26) Danna, 27) Santoro G. Antonio, 28) Carbone, 29) Fioretti, 30) Cerullo, 31) Tino, 32) Benigni.

O M I S S I S

Esce il Cons. Cerrullo = Presenti N. 31

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che dal verbale della commissione esaminatrice dell'appalto offerta per la costruzione di mille prefabbricati per uso abitativo si rileva, tra l'altro, quanto appresso:

e) La ditta Volani presenta uno studio con tipologie di fabbricati in linea che potrà essere utilizzata in relazione alle caratteristiche del territorio di Avellino con gli opportuni adattamenti e modificazioni - Vanno sottolineate in particolare le caratteristiche strutturali costituite da elementi verticali in acciaio, elemento irrigidente in c.a. costituito dal corpo scala e solai a traliccio metallico che assicurano una eccellente resistenza alle azioni sismiche. Di buon livello appaiono inoltre le indicazioni relative alle rifiniture degli edifici e degli alloggi. I tempi di consegna sono contenuti nei 12 mesi. L'aspetto architettonico appare soddisfacente.

. / .

30



f) La ditta FEAL presenta un programma di intervento con tipologie varie e molto flessibili ben adattabili alla situazione morfologica della città. Convincenti appaiono le soluzioni statiche soprattutto per quanto riguarda realizzazione di strutture verticali in acciaio e solai misti in acciaio e c.a. Appena sufficienti appaiono le rifiniture interne. Il tempo di consegna è contenuto in 12 mesi.

Sulla base dell'esame svolto e delle osservazioni ora sinteticamente esposte, la commissione all'unanimità ritiene che la soluzione tecnicamente più apprezzabile, sia sotto l'aspetto strutturale, sia soprattutto per quanto attiene il grado delle finiture sia quella presentata dalla ditta Volani, pur apprezzando le scelte progettuali effettuate dal FEAL nonché dalla SICOP e dalla PICA. La ditta Volani prevede la costruzione di 84 edifici articolati su di un piano seminterrato destinato a posto macchina, cantinola e stenditoio a tre piani abitabili per 12 alloggi con una superficie lorda complessiva per i piani abitabili di 1375 mq. per il costo complessivo di 570.000.000 per ciascun edificio. Ne consegue un prezzo lordo di 414.452 al mq. e, ove si consideri anche il piano seminterrato di 310.839. Il prezzo richiesto dalla ditta per superficie netta abitabile risulta di L. 541.000 al mq. contro le 533.000 al mq. richieste dalla FEAL che risultano dall'ipotesi di una media del 25% per accessori per altro non documentati.

Tali prezzi appaiono in media inferiore a quelli offerti dalla PICA in quanto la stessa richiedeva la predisposizione delle fondazioni. L'offerta della ditta SICOP appare conveniente sul piano economico (444.000 L/mq.) per cui si potrebbe utilizzare la tipologia a schiera i cui tempi di consegna potrebbero divenire accettabili nella ipotesi di una fornitura ridotta di alloggi.

In definitiva la Commissione è del parere che se l'Amministrazione intende affidare l'appalto di 1000 alloggi a una sola ditta la soluzione più conveniente appare quella proposta dalla ditta Volani con le opportune modifiche che si renderanno necessarie dopo la scelta delle aree, potendosi invece interessare più ditte, la Volani stessa, la FEAL, la SICOP ed eventualmente la PICA, che dovranno comunque adattare il programma alle aree prescelte.

In linea generale si raccomanda nella seconda ipotesi di adottare per gli edifici multipiani la struttura in acciaio.

Per tutte le soluzioni, in ogni caso è da richiedere la copertura a falda inclinata eliminando il terrazzo."

Ritenuta la opportunità di affidare alla prima e alla seconda impresa in graduatoria la esecuzione di numero 500 alloggi ciascuno da insediare nelle aree localizzate da questa Amministrazione, stanti le conclusioni della commissione esaminatrice, che non esclude la ripartizione in più lotti e tenuto conto che i tempi di consegna delle prime due in graduatoria sono gli stessi (dodici mesi), il prezzo è pressappoco uguale (lire 541.000 e 533.000), che la struttura portante in acciaio offre le medesime garanzie tecniche;

Considerato epperò che la Volani deve espressamente rinunciare alla richiesta di avere l'ordine di fornitura entro il 28/2/1981 e la consegna delle aree entro il 31/3/1981, in quanto i tempi dovranno necessariamente essere quelli indicati dall'On.le Commissario Straordinario, previa decadenza automatica dell'aggiudicazione e conseguente affidamento del-

31



la esecuzione all'altra impresa fatte salve le determinazioni del
missazio straordinario;

- Con voti favorevoli 16 (D.C.-P.R.I.)
- Con voti 9 di astensione (P.C.I.-P.S.D.I.-M.S.I.-P.L.I.)
- Con voti 6 contrari (P.S.I.)

DELIBERA

- affidarsi la costruzione degli alloggi prefabbricati 500 alla Volani e 500 alla FEAL alle condizioni ayanti descritte.

La presente con voti 23 favorevoli e 8 astenuti (P.S.I.-P.S.D.I.) viene dichiarata immediatamente esecutiva.

La seduta è sciolta alle ore 2 del 21/2/1981.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

gdf/

39

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso

Il Consigliere Anziano
- Prof. A. Romano)

Il SINDACO
- Prof. G. Lionati -

Il Segretario Generale
- Dott. Mario Cortese -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno
per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi
rimarrà fino al

Spedita copia al Comitato Regionale di
Controllo -- Sezione Decentrata Provinciale -- ai
sensi e per gli effetti dell'art 3 Legge n 530/1947
e dell'art. 59 Legge n 62/1953

Avellino, li

Il Segretario Generale

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, il
22.2.1981 giorno festivo
e contro di essa sono state presentate
opposizioni

Spedita copia al Comitato Regionale di
Controllo -- Sezione Decentrata Provinciale -- ai
sensi e per gli effetti dell'art 60 -- 2° comma
Legge n 62/1953

Avellino, li 23.2.1981

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

REGIONE CAMPANIA
Ser. P. C. n. 13-3-81
Pro. n. 8454 del 13-3-81
*Bulle da emanare per quanto di competenza secondo bolli i provv. emanati
dal Comandante Straordinario per la Asu Tenenotata*



per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE
(D. Aldo Savignani)

Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo
che ne ha accusato ricevuta con nota N del

Avellino, li

Il Segretario Generale



MUNICIPIO DI AVELLINO

N

*Deliberazione originale del Consiglio Comunale*

Consiglieri assegnati N 40 Consiglieri in carica N 40

Deliberazione N 77/bis

OGGILIO Delibera n. 77 del 20/2/1981, ad oggetto: "Risultanze gara per affidamento fornitura di n. 1000 alloggi in prefabbricato pesante". Discussione.

L'anno millenovecentottantuno addì 20 del mese di febbraio alle ore 18 in Avellino e nella sala della Biblioteca Provinciale adunanza consiliare

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente ed in prima convocazione

Presiede il Sindaco Prof. Giovanni Pionati

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Mario Cortese

Alle ore 18 il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consiglieri presenti

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1) Pionati Giovanni		21) Santoro Alberto	
2) Romano Angelo		22) De Fazio Antonio	
3) De Iasi Elio		23) Feriata Pasquale	
4) Mancino Nicola		24) Giordano Marino	
5) Bilotta Gerardo		25) Froncone Gerardo	
6) Basagni Carlo		26) Caramelli Carlo	
7) Iannuzzi Enrico		27) Pipri Sergio	
8) Venezia Lorenzo	no	28) Biondi Federico	
9) Matarazzo Antonio	no	29) Ruocco Giuseppe	no
10) Giordano Luigi	no	30) Giasso Buonaventura	
11) Quaranta Lucio		31) Petrozziello Giuseppe	
12) Ausiero Rotondi Carlo	no	32) Giordano Francesco	
13) Cortese Angelo		33) Danna Giuseppe	
14) Caso Fiore		34) Bellizzi Antonio	
15) Gesa Gerardo		35) Santoro Giov. Antonio	
16) Perrotta Giuseppe		36) Cubone Diego	
17) Pascoposa Antonio		37) Fioretti Enrico	
18) Addesa Alfredo		38) Cerullo Gaetano	
19) Corretta Francesco		39) Tino Atimida	
20) Mottola Carlo		40) Benigni Genesio	

Il Sindaco, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno

= In continuazione di seduta =

Il Sen. Mancino premette che il suo intervento sarà fondato sui dati che ha citato l'Ass. Iannuzzi.

Fa presente che trovandosi di fronte ad un unico vincitore, se ci fosse stato non il preventivo offerta, ma l'appalto concorso, saremmo sul piano della certezza, in quanto i lavori della commissione, la dura selezione alla luce dei documenti, ed infine la valutazione complessiva dal punto di vista tecnico, economico e dei tempi di realizzazione, offrono delle valide garanzie e, quindi, sarebbe stato sufficiente prendere atto attraverso un giudizio conclusivo ed esclusivo.

Fa rilevare che nel verbale è detto che se non si dovessero consegnare le arce entro il 31/3/1981, non sarà la ditta Volani ad aggiudicarsi l'appalto, bensì la ditta FEAL.


In merito fa una considerazione non tecnica, ma di opportunità e, cioè che la ditta Volani si è aggiudicata già l'appalto per la realizzazione dei sette prefabbricati pesanti ad uso scolastico, ed ora si aggiudicherebbe anche il presente appalto, con una differenza di scarso rilievo di L. 8.000; peraltro anche facendo la depurazione del 25%, non si ha alcuna differenza.

Inoltre, afferma di non poter esprimere un giudizio di idoneità della citata ditta Volani perchè si incorrerebbe in una contraddittorietà rispetto a quanto detto precedentemente; quindi, è opportuno esaminare la convenienza dal punto di vista dei tempi di realizzazione predisposti da ciascuna ditta.

Fa rilevare che non tutti possono impiantare quattro cantieri, mantenendo i tempi promessi e, quindi, dovranno rivolgersi ad altri oltre che ad utilizzare l'imprenditoria locale, perchè non sono in grado di reggere alla concorrenza rispetto al costo del trasporto, delle trasferte, della forza lavoro e del materiale, tanto da superare di gran lunga la spesa del sub-appalto.

Esamina, poi, le offerte pervenute dalle altre ditte che sono state escluse, facendo presente che una di queste ha prospettato la realizzazione dell'opera in 430 giorni lavorativi, tempo che potrebbe significare anche tre anni, per cui, dati questi tempi lunghi, non si ritiene opportuno discutere la loro partecipazione.

A questo punto, poichè la ditta Volani si è aggiudicata la realizzazione dei sette prefabbricati pesanti ad uso scolastico ed ha avuto un giudizio di idoneità per le varie garanzie che offre, e, poichè l'altra ditta è molto vicina ai prezzi della ditta Volani, il Sen. Mancino propone di affidare la fornitura di cinquecento prefabbricati pesanti alla citata ditta Volani e gli altri cinquecento alla ditta FEAL con la consegna entro dodici mesi. Ciò anche in considerazione che di fronte all'importo dei lavori di circa 45 miliardi essere prudenti giova più che non essere sicuri.



35

Il Cons. Natarazzo fa presente di aver preso in considerazione solo le due ditte che intendono consegnare la prefabbricazione nell'arco di dodici mesi, senza tener conto delle altre che hanno proposto tempi più lunghi, cioè due e tre anni, giacchè interessa la celerità della esecuzione dell'opera.

Afferma di voler aggiungere qualche ulteriore valutazione di quelle già espresse dal suo capo-gruppo.

La prima ditta, la Volani - a parte la valutazione amministrativa circa la possibilità da parte della stessa di partecipare o meno alla gara non essendo stata questa Volani ad essere invitata, ma un'altra, in quanto vi è differenza tra Volani Sud e Volani Nord - offre prezzi che si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, purchè vengono rispettate delle condizioni: contratto entro il 28/2/1981, consegna delle aree entro il 31/3/1981.

Fa osservare, però, che questi tempi non potranno essere rispettati dall'Amministrazione giacchè l'Ufficio di Piano deve ancora predisporre i disegni esecutivi che dovranno essere approvati, ed in più vi sono tutti gli altri adempimenti derivanti dalla consegna delle aree e dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Rappresenta, poi, la necessità di eliminare la clausola relativa alla revisione prezzi, tenendo conto che essendo questi fissi è da ritenere che la stessa revisione prezzi sia stata già inclusa al momento della pattuizione con la ditta in parola. Inoltre è da considerare anche tale opportunità, in presenza delle disposizioni del Commissario Straordinario, secondo le quali non verrà concesso il finanziamento se nella stipula del contratto fosse inclusa la clausola riguardante la revisione prezzi.

Precisa, poi, che la seconda industria partecipante a questa gara, dà le più ampie garanzie da questo punto di vista, perchè mentre vincola la validità delle offerte a sessanta giorni dalla presentazione - afferma che l'inizio dei lavori avrà luogo entro trenta giorni dalla definizione del contratto, e dalla consegna delle aree.

Inoltre, precisa che la consegna dell'appartamento avverrà con scadenze da definire con l'Amministrazione e comunque con la prima consegna entro centoventi giorni e l'ultima entro trecentosessanta giorni. Ciò dà la possibilità all'Amministrazione di predisporre un contratto con stati di avanzamento e di avere i primi prefabbricati, dopo sei mesi dal contratto stesso, a differenza della prima che inizia la consegna tra l'ottavo ed ultimo mese (12° mese).

Fa presente, per quanto concerne i prezzi, che non vi è alcuna differenza in "più" per la seconda ditta, in quanto la prima realizzerà complessivamente 115.500 mq. lordi e 88.360 mq. netti di superficie utile abitativa, con la eliminazione delle attrezzature interne e le tempagnature perimetrali. La seconda, invece, realizza 99.063 mq. lordi e 79.250 mq. netti.

Sulla scorta dei prezzi, quindi, per gli 84 fabbricati della prima impresa, a £. 570 milioni, si avrebbe un costo di £. 44.280.000.000; la seconda - 79 mila mq. a £. 533.000 al mq. netto - realizza con 42 miliardi.

36

Il Cons. Santoro rileva che il problema è di rilevante importanza e che per poter procedere alla scelta bisognava guardare e valutare attentamente i progetti.

Si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal Cons. Grasso di rinvio a nuova data dell'argomento affinché si avesse il tempo materiale per poter analizzare meglio i dati tecnici.

Fa rilevare che è difficile pretendere l'effettuazione dei lavori in tempi brevi, in quanto vi è una sola ditta appaltatrice che - a suo parere - potrebbe non essere in grado di insediare nelle zone prescelte i mille prefabbricati e, di conseguenza, i senza tetto continuerebbero a vivere nelle barracche e nelle roulotte.

Infine, dichiara, a nome del suo gruppo, di essere favorevole alla sospensione momentanea della seduta con un obiettivo ben preciso, e, cioè la scelta scrupolosa da fare per l'insediamento di detti prefabbricati ad evitare, così, una conclusione affrettata.

Alle ore 0,30, si sospende per quindici minuti la seduta.

Si riapre la seduta alle ore 1,30 = Presenti N. 32

Il Sindaco dà lettura dello schema di delibera che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Prende la parola il Cons. Matarazzo, il quale - dopo aver esaminato tutta la documentazione inerente la pratica in discussione - ritiene di dover fare delle riflessioni.

Egli - a prescindere dalle valutazioni tecniche operate dall'apposita Commissione esaminatrice e dalla considerazione che le strutture dei prefabbricati offerti dalle due ditte, dal punto di vista della qualità, offrono le stesse garanzie con una sola piccola differenza nelle rifiniture - sottolinea che la suddetta Commissione ha ritenuto di segnalare tale differenza al Consiglio Comunale con una propensione nei confronti della ditta Volani SpA.

Precisa che nelle precedenti riflessioni non è entrato nel merito delle offerte e che, comunque, la proposta formulata testè dalla Presidenza privilegia la sua stessa tendenza in favore di una impresa catalogata al 2° posto e, soprattutto l'aspetto funzionale che è più rispondente agli interessi della città.

Fa, infatti, rilevare che se si dovesse appaltare la fornitura ad una sola impresa si sarebbe condizionati al suo tempo di consegna, mentre nell'ipotesi prospettata di incaricare due imprese alla realizzazione dei mille alloggi, vi è la possibilità - superando la fase dell'organizzazione - di ridurre i tempi ad otto-dieci mesi, rispetto ai dodici previsti in caso di affidamento ad una sola impresa.

Avviandosi alla conclusione afferma che nel momento della contrattazione si potrà riuscire ad ottenere una ulteriore riduzione dei tempi, anche se nelle proposte è già previsto l'inizio delle consegne rispettivamente a distanza di 120-180 giorni, con la possibilità di avere gli appartamenti a stati di avanzamento.

37



Ciò significa che all'inizio dell'autunno si potranno garantire alla città almeno cinquecento alloggi e - nella peggiore delle ipotesi - mille per l'inizio dell'inverno.

Con questo sdoppiamento di incarico alle due imprese, il Cons. Matarazzo ritiene si risolva nel migliore dei modi la questione. Inoltre sottolinea che tale sdoppiamento era stato indicato dalla stessa Commissione, la quale ha ritenuto che le strutture verticali ed orizzontali in acciaio e cemento offerte dalle imprese danno le necessarie garanzie antisismiche.

Precisa di aver inizialmente fatto quelle valutazioni perchè preoccupato dall'applicazione delle clausole della revisione prezzi ed in considerazione che la VOLANI aveva presentato un'offerta con prezzi fissi e vincolati a determinati condizioni.

Con la proposta di delibera testè formulata ritiene, però, superate tutte le difficoltà iniziali, in quanto la ditta appaltatrice dovrà iniziare alla richiesta della previsione prezzi, nonchè alle condizioni poste relativamente alla data di contrattazione (28/2/1981) ed a quella della consegna delle aree (31/3/1981).

Ciò ora indispensabile perchè l'Amministrazione non avrebbe potuto consegnare le aree entro tale termine, avendo richiesto all'Ufficio di Piano di apportare le modifiche entro 15 giorni dalla data odierna.

Alla luce di tutte queste considerazioni ritiene, quindi, di poter anticipare il proprio voto favorevole.

Il Cons. Troncone, a nome del P.S.I., si dichiara contrario alla soluzione prospettata. - A prescindere da qualsiasi decisione in favore dell'una o dell'altra ditta, ritiene che l'Amministrazione sia vincolata all'appalto nei sensi dell'invito formulato e trasmesso dalle ditte.

Inoltre ritiene che qualora si accettasse la proposta di sdoppiamento, si dovrà ripetere la gara di appalto perchè, altrimenti, si escludono dalle imprese che - senza entrare nel merito della qualità dei progetti - avrebbero potuto offrire la costruzione di un numero minore di alloggi.

§§§§§§§§§§§§

gdf/

33

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso

Il Consigliere Anziano
-Prof. A. Romano -

IL SINDACO
-Prof. G. Pionati -

Il Segretario Generale
-Dr. Mario Fontese -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno
3/3/1981 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi
rimarrà fino al 18/3/1981

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, il
giorno festivo
di mercato
e contro di essa sono state presentate
opposizioni

Spedita copia al Comitato Regionale di
Controllo -- Sezione Decentrata Provinciale -- ai
sensi e per gli effetti dell'art 3 Legge n 530/1947
e dell'art 59 Legge n 62/1953

Spedita copia al Comitato Regionale di
Controllo -- Sezione Decentrata Provinciale -- ai
sensi e per gli effetti dell'art 60 -- 2° comma
Legge n 62/1953

Avellino, li 3/3/1981
Il Segretario Generale


Avellino, li
Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

RECIPROCA CAMPANIA
Scz. P. C. n. 10
Prot. 1032 (15-3-81)

*Nota di annullamento per incompetenza facendo delvici provvedimenti del
Comitato Straordinario per la Form. Territoriale*

Municipio di Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino, 14.3.1981



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Aldo Savignano)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mario Fontese)

Diventa esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo
che ne ha accusato ricevuta con nota N del

Avellino, li


Il Segretario Generale



39

9

MUNICIPIO di AVELLINO



Riunione Commissione per l'esame dei preventivi offerta e posa in opera di prefabbricati pesanti.

Addì 19 febbraio 1981, alle ore 16,30 si è riunita la Commissione per l'esame dei preventivi offerta e posa in opera dei prefabbricati pesanti.

Visto all'uopo la deliberazione di nomina della Commissione della G.M. n.799 del 7.2.1981 integrata con successivo atto deliberativo n.926 del 12.2.1981; si dà atto che sono presenti:

- 1) Sindaco - Prof. Giovanni Pionati -
- 2) Assessore LL.PP. - Prof. Urico Iannuzzi -
- 3) Prof. Aurelio Giliberti - Titolare della cattedra dell'Università di Napoli -
- 4) Ing. Oscar Pasiri - Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale -
- 5) Ing. Giuseppe Pisano - rappresentante dell'ordine professionale -
- 6) Arch. Lucio Merrica - Ufficio di Piano -

Tutti invitati a mezzo telegramma, Assiste il Segretario della Commissione Dottor Pasquale Cappello. Il Sindaco constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.

Premesso che con deliberazione di G.M. n.555 del 17.1.1981, resa immediatamente eseguibile, veniva disposto di indire, con urgenza, gara ufficiosa per la fornitura e posa in opera di 1000 (mille) alloggi prefabbricati pesanti ed indicato l'elenco delle ditte alle quali andava richiesto l'offerta -preventivo;

Che, già esecuzione di quanto innanzi, veniva diramato con lettera raccomandata n.4095 di protocollo del 24.1.1981, invite a n.47 (quarantasette) ditte come da elenco allegato (allegato A) e come da avviso (allegato B) in cui viene, tra l'altro, specificato che il preventivo -offerta doveva pervenire al comune entro e non oltre le ore 12 del giorno 6 febbraio 1981.

Visto che il Sindaco - come da nota del 6 febbraio 1981 (allegato C) - ha preso atto che alle ore 12 del 6 febbraio 1981, erano pervenute n.9 (nove) offerte specificava, altresì, che altre due offerte erano peraltro pervenute oltre l'orario stabilito;



MUNICIPIO di AVELLINO

- 2 -

Preso atto, che oltre alle due offerte pervenute in ritardo:

- 1) G. Falanga - Salerno -
- 2) Zecca - S.p.A. - Cosio Stazione (SO);
anche le offerte delle ditte:
- 3) SACEP - Bertinoro (Forl)
- pervenuta il 11.2.1981
- 4) Tecno meccanica - generale officiana Vitorrie Ceccali - con
timbro di partenza 16.2.1981;
- 5) Ufficio Commerciale SICEL - come da nota telegrafica pervenuta
il 19.2.1981, sono pervenute oltre i termini fissati dal bando;

La Commissione ad unanimità, esaminato l'invito a gara predisposto dall'amministrazione;

Constatato che in esso è previsto il termine perentorio di ore 12,00 del 6.2.1981 ritiene di dover esaminare solo le offerte pervenute entro tale data rimanendo nella discrezionalità dell'Amministrazione ogni ulteriore determinazione.

Successivamente la commissione decide di aprire i plichi delle ditte nell'ordine ~~di arrivo~~ così come risulta dalla presa d'atto del sindaco del 6.2.1981, e precisamente:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1) FEAL - S.p.a. | MILANO |
| 2) Iapicca Arcangelo | Avellino |
| 3) Volani Sud | Roma |
| 4) Antares | Napoli |
| 5) Grandi Lavori | Roma |
| 6) Pica S.p.a. | Posaro |
| 7) Sicop Coignet | Milano |
| 8) C.P.C. | Benevento |
| 9) F.lli Costanzo | Misterbianco (Catania) |

A questo punto entra il Prof. Carlo Greco - sono le ore 19,00 - si dà atto che risulta quindi, assente il solo componente - Prof. Aldo De Marco -


Vengono esaminate tutte le offerte pervenute ed in prime luogo i documenti previsti dalla richiesta di offerta invito dal Comune.

Tutte le documentazioni sono conformi al bando ad eccezione:

- Ditta Iapicca - la Commissione riscontra l'assoluta genericità di ogni valida indicazione dipendente i punti da 1 a 9 del bando con la sola eccezione del costo e dei tempi di consegna.

- Ditta Grandi Lavori, la Commissione riscontra la mancanza delle dichiarazioni di cui alla lettera b) del bando nonché la non perfetta rispondenza a quanto richiesto;

- Ditta C.P.C. Benevento la quale dichiara la propria indisponibilità a soddisfare la richiesta dell'amministrazione.





MUNICIPIO di AVELLINO

— 3 —



La Commissione rileva innanzitutto che il tempo messo a sua disposizione è dato del tutto insufficiente per un esame approfondito dei progetti-offerta o per un rigoroso confronto delle soluzioni presentate dalle Ditte, ma si rende conto dell'assoluta urgenza del Comune di Avellino nel dover risolvere il problema in esame, attese le scadenze amministrative da rispettare.

Le ditte invitate non sono state informate sul numero, sulla ubicazione e sulle caratteristiche delle aree da destinare alla collocazione degli edifici da costruire, sicché i progetti-offerta sono, sotto l'aspetto urbanistico, necessariamente generici; più precisamente ciascuna Ditta ha presentato una propria tipologia edilizia sperimentata in altri interventi ipotizzando sempre terreni di imposta pianeggianti, senza poter indirizzare le scelte progettuali agli specifici problemi del Comune di Avellino.

Ciò comporta che l'Amministrazione Comunale dovrà comunque, dopo la decisione sulle aree da destinare alla costruzione degli edifici, richiedere alla ditta risultata prescelta un adattamento del progetto alla realtà dei luoghi sui quali costruire, fermo restando il prezzo a mq. offerto in sede di gara.

Ciò premesso la Commissione passa ad esaminare, sotto l'aspetto tecnico, i progetti presentati rilevando quanto di seguito sinteticamente illustrati.

a) Sotto l'aspetto economico non si sono rilevate differenze rilevanti fra le diverse offerte, se si fa eccezione per la ditta F.lli Costanzo che richiede un prezzo notevolmente più alto dalle altre concorrenti, tanto che la Commissione decide di non dover approfondire l'esame tecnico di questa offerta.

b) Il progetto della ditta PICA S.p.a. di Pesaro, che prevede di realizzare gli edifici con pannelli portanti, sembra apprezzabile sotto l'aspetto tecnico, ma il tempo previsto per l'esecuzione (3 anni) non appare alla Commissione accettabile per l'urgenza di risolvere i problemi del senz'altro.

c) Il progetto della ditta Antares è impostato sulla realizzazione degli edifici a mezzo di pannelli portanti cellulari in C.a.p., con telai in lastre anch'essi dello stesso materiale; gli edifici sono previsti in 5 piani con 3 tipologie di alloggi con superfici utili rispettivamente di mq. 70, 85, 95; il tempo previsto per la realizzazione di 1000 alloggi è di 430 giornate lavorative - Sotto l'aspetto statico le costruzioni per quanto si è potuto desumere dai documenti presentati assicurano un buon comportamento sotto le azioni sismiche anche se le giunzioni orizzontali e verticali non appaiono approfondite nei calcoli presentati.

Qualche perplessità la commissione rileva nei confronti della coibenza termica dei pannelli verticali, così come poco dettagliata appare la descrizione tecnica delle rifiniture e della tipologia studiata.



42 /

MUNICIPIO di AVELLINO



- 4 -

d) La ditta SICOP presenta un programma attento e dettagliato per la costruzione degli alloggi che fraziona in 5 tipi di 95 mq. sino a 46 mq. Per quanto attiene la struttura gli elementi di facciata sono costituiti da pannelli di cemento armato ed in questo materiale sono previsti anche i solai. Le tipologie appaiono ben studiate o documentate per il tipo a schiera a due livelli mentre la tipologia multipiano appare carente di elementi di definizione. I tempi di consegna per i 1000 alloggi è superiore ai due anni con consegne scaglieri (50 alloggi al mese) a partire dal sesto mese della consegna.

e) La ditta Volani presenta uno studio con tipologie di fabbricati in linea che potrà essere utilizzata in relazione alle caratteristiche del territorio di Avellino con gli opportuni adattamenti e modificazioni. Vanno sottolineate in particolare le caratteristiche strutturali costituite da elementi verticali in acciaio, elemento irrigidente in c.a. costituito dal corpo scala a solai a traliccio metallico che assicurano una eccellente resistenza alle azioni sismiche. Di buon livello appaiono inoltre le indicazioni relative alle rifiniture degli edifici e degli alloggi. I tempi di consegna sono contenuti nei 12 mesi. L'aspetto architettonico appare soddisfacente.

f) La ditta FEAL presenta un programma di intervento con tipologie varie e molto flessibili ben adattabili alla situazione morfologica della città. Convicenti appaiono le soluzioni statiche soprattutto per quanto riguarda realizzazione di strutture verticali in acciaio e solai misti in acciaio e c.a. Appena sufficienti appaiono le rifiniture interne.


Il tempo di consegna è contenuto in 12 mesi.

Sulla base dell'ossame svolto e delle osservazioni ora sinteticamente esposte la commissione all'unanimità ritiene che la soluzione tecnicamente più apprezzabile, sia sotto l'aspetto strutturale, sia soprattutto per quanto attiene il grado della finiture sia quella presentata dalla ditta Volani, pur apprezzando le scelte progettuali effettuate dalla FEAL nonché della SICOP e della PICA. La ditta Volani prevede la costruzione di 84 edifici articolati su di un piano seminterrato destinato a posto macchina, cantinola o stenditoio e tre piani abitabili per 12 alloggi con una superficie lorda complessiva per i piani abitabili di 1375 mq. per il costo complessivo di 570.000.000 per ciascun edificio. Ne consegue un prezzo lordo di 414.452 al mq. e ove si consideri anche il piano semicantinato di 310.839, il prezzo richiesto dalla ditta per superficie netta abitabile risulta di 541.000 al mq. ^{scudo} ~~netto~~ o 533.000 al mq. richiesto dalla FEAL che risultano dall'ipotesi di una media del 25% per accessori peraltro non documentato.



h3

MUNICIPIO di AVELLINO



- 5 -

Tali prezzi appaiono in media inferiori a quelli offerti dalla PICA in quanto la stessa richiedeva la predisposizione delle fondazioni. L'offerta della ditta SICOP appare conveniente sul piano economico (444.000 L/mq) per cui si potrebbe utilizzare la tipologia a schiera i cui tempi di consegna potrebbero divenire accettabili nella ipotesi di una fornitura ridotta di alloggi.

In definitiva la Commissione è del parere che se l'Amministrazione intende affidare l'appalto di 1000 alloggi a una sola ditta la soluzione più conveniente appare quella proposta dalla ditta Volani con le opportune modifiche che si renderanno necessarie dopo la scelta delle aree, prendendosi invece interessare più ditte, da Volani stessa, la FEAL, la SICOP ed eventualmente la PICA, che dovranno comunque adottare il programma alle aree prescelte.

In linea generale si raccomanda nella seconda ipotesi di adottare per gli edifici multipiani la struttura in acciaio.

Per tutte le soluzioni, in ogni caso, si richiede la copertura a falda inclinata eliminando lo spazzato.

Lotto, o sottoscritto.

Seguono firme.

to Carlo Fucio
 " Aurelio Libertini
 " E. Lemvizi
 " L. Morica
 " Oscar Pesini
 " Giuseppe Pisano
 " Giovanni Pignati
 " P. Cappiello.

Y-1100 H)



hh

MUNICIPIO di AVELLINO

TO FORNITURA N.1000 ALLOGGI PREFABBRICATI PESANTI -ELENCO DITTE INVITATE

PALMA Giovanni - Via Fiumitello	ATRIPALDA(AV)
SALVIT S.r.l. - Via Leopardi n.26	MILANO
R.D.B. SUD -S.p.A. - Via Vicinanza n.16	SALERNO
E.P.R.I.-S.p.A.- presso Zagari Sporting	AVELLINO
ALFA ITALIA - Casella Postale 27	CAPURSO(Bari)
A M E S - Via Scavata	FUORNI (SA)
NUOVA PIGNONE	FIRENZE
Cons.Coop. Costruzioni - Via Zacconi n.14	BOLOGNA
LATERIZI PICA S.p.A.	PESARO
R.D.B. - S.p.A. - Via S.Siro n.30	PIACENZA
ZECCA S.n.C. -	COSIO STAZIONE(SO)
F.E.A.L. - S.p.A. - Via C.Colombo n.436	ROMA
ERREVI	ZOLA PREDOSA (BO)
PANTEC - S.r.l. - Via Ugo Buli n.16	FORLII'
Prefabbricati PERUZZI S.p.A. - Via Rovisci n.46	MONTEPULCIANO (SI)
GRANDI LAVORI S.p.A.	ROMA
ZAGARI BOMBACI GIUSEPPE - Via Rubilli n.14	AVELLINO
FALANGA - Via Parmenidi n.110	SALERNO
EDIL Prefabbricati VECCHIONE -Via G.Lippiello	BAIANO (AV)
PASOTTI - P.O. Box 297	BRESCIA
I N S O - Via F.Matteucci	FIRENZE
M. V. R.	S.SISIO(Perugia)
PULITANO - Via S.Lorenzo n.64	CAMPOBASSO
ONDA CLEAR S.P.A. - Via Archimede n.112	ROMA
NICOLA DE PIANO - Corso Vitt.Emanuele n.204	AVELLINO
MODULAR PREFABBRICATED HOUSING	FERENTINO(Frosinone)
ISOPOL S.p.A. -Via Campoceraso	TORRE LE NOCELLE(AV)
C. P. C. - Via G.Pasquali n.17	BENEVENTO
TEDIL S.p.A. -Via Nino Bixio -	CASSINETTA DI BIANDRONNO (Varese)
TEKNO INFISSI -	BORGO MONTORO NFERIORE (AV)
PERIFANO S.n.C.	BENEVENTO
LA CASA NEL PARCO - Via Vasto n.15	AVELLINO
MODULA PANEL ITALY S.p.A. - Via Pianodardine	AVELLINO
EMILIO BARLETTA S.n.C. -Via Pianodardine	ATRIPALDA(AV)
VOLANI SUD - Via Fulcieri Paolucci dei Calboli,1	ROMA
EDIL COMPONENTI - S.r.l. -Tangenziale Sud Zona Industr.Incoronate-FOGGIA	
SICOP-COIGNET S.p.A. - Via Castelbarco n.2	MILANO
UNICA S.p.A. -Via Garzilli n.10/12	SOLOFRA(AV)
C.F.Costr. FEFTA ANNINO & F.LLI-3 [°] trav.Via Tagliamento -AVELLINO	
EDILBONETTI - Via Ceci n.34	REGGIO CALABRIA
S E A L - S.r.l.(Soc.Europea Allestimenti)	AVIGLIANA(TO)
RAINONE COSTRUZIONI S.p.A.-Prolungamento via Matteotti-	SARNO(SA)
F.lli COSTANZO S.p.A. -Corso Carlo Marx n.18	MISTERBIANCO(Catania)
ANTARES S.r.l.- Via Le Lame	FROSINONE
OPR -Piazza dell'Agricoltura n.24	ROMA
S.A.-C.E.P. - Via Emilia n.56	BERGINORO(Forli)
IAPICCA ARCANGELO- via Carducci,5	AVELLINO



/ OGGETTO: Fornitura e posa in opera di n.1.000 alloggi in prefabbricati pesanti.

Allegato B)

R A C C O ' 1 A N D A T A

Spett. Ditta *h5*



Questa Amministrazione deve procedere all'appalto per la fornitura e posa in opera di n.1.000 alloggi in prefabbricati pesanti del tipo, anche a più piani, previsto per l'edilizia economica e popolare ed avente le caratteristiche antisismiche prescritte dalle vigenti leggi in materia ed in conformità della normativa di cui al regolamento edilizio di questo Comune (depositato presso l'Ufficio Tecnico comunale).

Codesta Ditta, se interessata, può far tenere un preventivo-offerta a questo Comune entro e non oltre le ore 12 del giorno 6 FEBBRAIO 1981.

1) Il preventivo-offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1)-Tipologia edilizia;
- 2)-Superficie complessiva netta dei vani ed accessori;
- 3)-Strutture in elevazione verticali ed orizzontali; ✓
- 4)-Rifiniture interne ed esterne;
- 5)-Impianti;
- 6)-Modalità, termini e tempi di consegna e relativa posa in opera;
- 7)-Costo per alloggio a forfait "chiavi in mano";
- 8)-Costo per mq. superficie netta;
- 9)-Eventuali oneri a carico del Comune.

Al preventivo-offerta occorre allegare:

- a)-Materiale illustrativo riportante le caratteristiche dei prefabbricati piante, fotografie, calcolo trasmittanza termica, referenze.
- b)-Dichiarazione attestante che, in caso di conferimento dell'appalto, la Ditta si impegna ad accettare le condizioni fissate dal Commissario Straordinario del Governo in tema di pagamenti, penalizzazioni per ritardata consegna, esclusione di revisione prezzi, costituzione di cauzione definitiva pari al 20% dell'importo complessivo netto dell'appalto.

[Signature]
IL SINDACO

MUNICIPIO di AVELLINO

OGGETTO: FORNITURA 1.000 ALLOGGI CON SISTEMA COSTRUTTIVO DI PREFABBRICAZIONE PESANTE.

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 555 del 17.1.1981, immediatamente eseguibile, con la quale veniva disposto di indovinare con urgenza, gara ufficiosa per la fornitura e posa in opera di 1.000 alloggi prefabbricati pesanti e indicato l'elenco delle ditte alle quali andava richiesto l'offerta-preventivo;

Considerato che, in esecuzione di quanto innanzi veniva diramato con lettera raccomandata n° 4095 di prot. del 24/1/1981, invito a tutte le ditte, come da elenco allegato, per presentare l'offerta-preventivo;

DA' ATTO

che, entro le ore 12 di oggi 6 febbraio 1981, sono pervenuti al Comune i plichi, contenenti le offerte e documentazioni, relativi alla fornitura di cui trattasi, delle seguenti ditte:

- 1)-FEAL S.p.A. ed altre associate - Via B.Verro, 90 - MILANO
- 2)-IAPICCA Arcangelo - Via Carducci n.5 - AVELLINO
- 3)-VOLANI SUD - Via Fulcieri Paolucci dei Calboli, 1 - ROMA
- 4)-ANTARES S.r.l. - Via S.Santacroce n.64/A - NAPOLI
- 5)-GRANDI LAVORI S.p.A. - Via Parioli n.2 - ROMA
- 6)-PICA S.p.A. - St. Montefeltro, 83 - PESARO
- 7)-SICOP-COIGNET S.p.A. - Via Castelbarco, 2 - MILANO
- 8)-C.P.C. - Via G.Pasquali n.17 - BENEVENTO
- 9)-F.LLI COSTANZO S.p.A. - Via C.Marx, 18 - MISTERBIANCO (Catania)

Si dà atto, altresì, che dopo le ore 12 del 6/2/1981, sono pervenute le seguenti altre offerte:

- 10)-G.FALANGA - Via Parmenide, 110 - SALERNO (ore 12,50)
- 11)-ZECCA S.p.A. - COSIO STAZIONE(SO) (ore 13,15).

Tutti i plichi vengono riservati alla Commissione per l'esame e, quindi, all'Organo competente del Comune per ogni determinazione. Letto, confermato e sottoscritto.


Avellino, 6 febbraio 1981

IL SINDACO
-prof. Giovanni Pionati-



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature of the Mayor and other illegible signatures.



MUNICIPIO di AVELLINO



ALTO FORNITURA N.1000 ALLOGGI PREFABBRICATI PESANTI -ELENCO DI PRESENTI

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) PALMA Giovanni - Via Fiumitello | ATRIPALDA(AV) |
| 2) SALVIT S.r.l. - Via Leopardi n.26 | MILANO |
| 3) R.D.B. SUD -S.p.A. - Via Vicinanza n.16 | SALERNO |
| 4) E.P.R.I.-S.p.A.- presso Zagari Sporting | AVELLINO |
| 5) ALFA ITALIA - Casella Postale 27 | CAPURSO(Bari) |
| 6) A M E S - Via Scavata | FUORNI (SA) |
| 7) NUOVA PIGNONE | FIRENZE |
| 8) Cons.Coop. Costruzioni - Via Zacconi n.14 | BOLOGNA |
| 9) LATERIZI PICA S.p.A. | PESARO |
| 10) R.D.B. - S.p.A. - Via S.Siro n.30 | PIACENZA |
| 11) ZECCA S.n.C. - | COSIO STAZIONE(SO) |
| 12) F.E.A.L. - S.p.A. - Via C.Colombo n.436 | ROMA |
| 13) ERREVI | ZOLA PREDOSA (BO) |
| 14) PANTEC - S.r.l. - Via Ugo Buli n.16 | FORLII' |
| 15) Prefabbricati PERUZZI S.p.A. - Via Rovisci n.46 | MONTEPULCIANO (SI) |
| 16) GRANDI LAVORI S.p.A. | ROMA |
| 17) ZAGARI BOMBACI GIUSEPPE - Via Rubilli n.14 | AVELLINO |
| 18) FALANGA - Via Parmenidi n.110 | SALERNO |
| 19) EDIL Prefabbricati VECCHIONE -Via G.Lippiello | BAIANO (AV) |
| 20) PASOTTI - P.O. Box 297 | BRESCIA |
| 1) I N S O - Via F.Matteucci | FIRENZE |
| 2) M. V. R. | S.SISTO(Perugia) |
| 3) PULITANO - Via S.Lorenzo n.64 | CAMPOBASSO |
| 4) ONDA CLEAR S.P.A. - Via Archimede n.112 | ROMA |
| 5) NICOLA DE PIANO - Corso Vitt.Emanuele n.204 | AVELLINO |
| 6) MODULAR PREFABBRICATED HOUSING | FERENTINO(Frosinone) |
| 7) ISOPOL S.p.A. -Via Campoceraso | TORRE LE NOCELLE(AV) |
| 8) C. P. C. - Via G.Pasquali n.17 | BENEVENTO |
| 9) TEDIL S.p.A. -Via Nino Bixio | CASSINETTA DI BIANDRONNO (Vare) |
| 10) TEKNÒ INFISSI | BORGO MONTORO INFERIORE (AV) |
| 11) PERIFANO S.n.C. | BENEVENTO |
| 12) LA CASA NEL PARCO - Via Vasto n.15 | AVELLINO |
| 13) MODULA PANEL ITALY S.p.A. - Via Pianodardine | AVELLINO |
| 14) EMILIO BARLETTA S.n.C. -Via Pianodardine | ATRIPALDA(AV) |
| 15) VOLANI SUD - Via Fulcieri Paolucci dei Calboli,1 | ROMA |
| 16) EDIL COMPONENTI - S.r.l. -Tangenziale Sud Zona Industr.Incoronate-FOC | |
| 17) SICOP-COIGNET S.p.A. - Via Castelbarco n.2 | MILANO |
| 18) UNICA S.p.A. -Via Garzilli n.10/12 | SOLOFRA(AV) |
| 19) C.F.Costr. FEPTA ANNINO & F.LLI-3 [°] trav.Via Tagliamento -AVELLINO | |
| 20) EDILBONETTI - Via Ceci n.34 | REGGIO CALABRIA |
| 1) S E A L - S.r.l.(Soc.Europea Allestimenti) | AVIGLIANA(TO) |
| 2) RAINONE COSTRUZIONI S.p.A.-Prolungamento via Matteotti- | SARNO(SA) |
| 3) F.lli COSTANZO S.p.A. -Corso Carlo Marx n.18 | MISTERBIANCO(Catan) |
| 4) ANTARES S.r.l.- Via Le Lame | FROSINONE |
| 5) CPR -Piazza dell'Agricoltura n.24. | ROMA |
| 6) S.A.-C.E.P. - Via Emilia n.56 | BERTINORO(Forlì) |
| 7) IARIPCA ARCANGELO- via Carducci 5 | AVELLINO |

Municipio di Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino **14 GIU 1990**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Aldo Savignano)



AMMINISTRAZIONE P. I.

COPIA DI TELEGRAMMA
COMUNE DI


di

Numero telefonico
dell'abbonato

36166

AVELLINO

10



QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE
	DUE DEST	AV/FN TF	0181	58	27/2	1340

(TF 53)

DITTA VOLANI SUD FULCERI PAOLUCCI DEI GALBOLI 1 ROMA
DITTA FEAL BERNARDINO VERRI 90 MILANO

NUMERO 10122 QUESTO COMUNE HABET DELIBERATO AFFIDAMENTO CODESTA
FORNITURA NR 500 ALLOGGI PREFABBRICATI PESANTI AT PREZZO PREVENTIVO
OFFERTA PUNTO AT FINE PROVARE CAPACITA TECNICA ECONOMICA ET
FINANZIARIA NONCHE INESISTENZA IMPEDIMENTI INVITOLA RIMETTERE
ENTRO 5 MARZO PROSSIMO DOCUMENTAZIONE ART 13 VIRGOLA 17 ET 18
LEGGE 8 AGOSTO 1977 NR 584 STOP

PIONATI SINDACO AVELLINO

Municipio di Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino, 14 GIU. 1990

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Aldo Savignano)



MINISTRAZIONE P.T.

UFF. TELEGRAFICO di ...

PART. II


COPIA DI TELEGRAMMA

COMUNE DI

AVELLINO

Numero telefonico dell'abbonato

36161



QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	
<i>One Dest</i>	<i>Avellino</i>	<i>Avellino</i>	<i>0106</i>	<i>17183</i>	<i>26</i>	<i>1315</i>	<i>68</i> <i>62TF</i>
DITTA VOLANI SUD SULCERI PAOLUCCI DEI GALVOLI 1							
ROMA DITTA FEAL BERNARDINO FERRO 90 MILANO							
<p>AT FINE CONSENTIRE VALUTAZIONE IDONEITA CODESTA SOCIETA AT ASSUMERE LAVORI ET FORNITURA PREFABBRICATI PESANTI RESPONSABILE LEGALE EST INVITATO AT FORNIRE QUESTO COMUNE CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE INDICANTE IMPORTO ISCRIZIONE ET CATEGORIA LAVORO STO DETTO CERTIFICATO VIRGOLA IMPREGIUDICATO OGNI ULTERIORE ESAME DI MERI VIRGOLA DOVRA PERVENIRE QUESTO COMUNE ENTRO ORE 12 GIORNO 26 FEBBR PROSSIMO PENA DECADENZA AGGIUDICAZIONE FORNITURA STOP</p> <p>PIONATI SINDACO AVELLINO</p>							

(6211249) Rich n 124 del 1978 - Ist Poligr Stato PV (c 24 000 000) 441/088328

Municipio di Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino

14 GIU. 1980

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Aldo Savianano



[Handwritten signature]

VOLANI SUD

Volani Sud S.p.A. / Cap. soc. L. 2.200.000.000
 8070 S. Maria Oliveto (IS)
 località Camerelle / Zona Industriale di Venafro
 telefono 0865 - 927150-68-78-83-84-85 / M. 940032
 Reg. Soc. Trib. Isernia 482/78 / CCIAA Isernia 18554
 partita IVA 00076000942 / C.F. 01390170585

Direzione Commerciale
 0195 Roma - Via Fulcheri Procuoci dei Galboli 1
 tel. 06/3580193 198 Telecopier 06/381433
 telex Volani - 400230 - 400697

Comune di AVELLINO
 Sindaco
 IL SEGRETARIO GENERALE
 G. NERELLI
Contratti

12

50

ns rif DICO/SM/spf 0023
 vs rif

Al
 MUNICIPIO
 di AVELLINO

MUNICIPIO DI AVELLINO
 Roma, 25 febbraio 1981
 9923
 26 FEB. 1981

10 12

OGGETTO: Vostro telegramma del 24 febbraio 1981 - Richiesta di documenti
Nostra offerta per 1000 alloggi

In allegato alla presente, come richiestoci con il telegramma di cui a margine, Vi trasmettiamo i certificati di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori di questa Società e della consorella VOLANI ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA S.p.A. di Povereto che con noi solidalmente assume tutte le obbligazioni relative al contratto per la fornitura e montaggio di n. 500/1000 alloggi prefabbricati restando capofila la nostra Società.

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriori chiarimento Vi necessitasse, porgiamo distinti saluti

VOLANI SUD S.p.A.

[Handwritten signature]

All.:

- certificato di iscrizione ANC della Volani Sud S.p.A.
- certificato di iscrizione ANC della Volani Arch. Ind. S.p.A.
- copia degli accordi fra le Società del Gruppo VOLANI

Municipio di Avellino
 Per copia conforme all'originale
 Avellino, 14 GIU. 1981



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Aldo Savignano)

[Large handwritten signature]

(13)

Municipio di Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino, **14 GIU. 1990**

51



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Aldo Savignano)



Mod. 25 bis. Form. Spec. Imp. cod. 088326

AMMINISTRAZIONE P.T.

UFF. TELEGRAFICO

PARTE B


COPIA DI TELEGRAMMA
di
COMUNE DI

Numero telefonico
dell'abbonato

AVELLINO

36166

Controlli



QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVINCIA	NUMERO	PAGINE	DATA	ORA
	2 DEST.	AV FN	050	55	3/3	0925

36TF

DESTINATARIO E INDIRIZZO

→ SOCIETA PER AZIONE **FEAL BERNARDINO VERRO 90 MILANO**
 — SOCIETA PER AZIONE VOLANI SUD FULCIERI PAOLUCCI DEI GALBOLI 1
ROMA

TESTO

N. 10691
 SEGUITO RICHIESTA 27 FEBBRAIO SCORSO VIRGOLA INVITO CODESTA SOCIETA
 AT PROVARE CHE CIASCUNA DELLE IMPRESE RIUNITE EST I SCRITTA ALBO
 NAZIONALE PER IMPORTO ET CLASSIFICA PRESCRITTI EX ARTICOLO 21 LEGGE
 584/1977 STOP

PIONATO SINDACO AVELLINO

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - P.V.

essere localizzati nei piani

10



52

(14)

MUNICIPIO di AVELLINO

N° 03/81 di prot.

Avellino, 13 marzo 1981

OGGETTO: Appalto fornitura n.1000 alloggi in prefabbricati pesanti.

On/le COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA CAMPANIA E BASILICATAN A P O L I

e, p.c. Al Sig. PREFETTO

A V E L L I N O

Il Comune di Avellino ha indetto per il 6.2.1981 gara ufficiosa per l'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto.

La gara consisteva nella presentazione di una offerta-preventivo. Veniva nominata apposita Commissione giudicatrice, la quale fissava come appresso la graduatoria delle imprese ammesse:

- 1) VOLANI
- 2) FEAL
- 3) SICOP
- 4) PICCA

La Commissione lasciava all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare i lavori a una sola o a più imprese, sulla base della formulata graduatoria.

L'Amministrazione, con atto consiliare n.77 del 20 febbraio u.s., reputava di attribuire i lavori alle prime due imprese in ragione di 500 alloggi per ciascuna di esse e di escludere che i lavori potessero essere eseguiti dalla terza o dalla quarta per ragioni di tempo e di costo.

Dai contatti avuti dall'Assessorato competente con gli uffici del Commissariato sono stati richiesti dati tecnici fondamentali - progetto esecutivo-tipo, localizzazione, planovolumetrico, altezze, strutture, rifiniture - : un vero e proprio elaborato progettuale da sottoporre alle valutazioni degli organi tecnici di codesto Commissariato.

Prima di richiedere alle ditte aggiudicatarie adempimenti di rilevante onerosità, questa Amministrazione ha voluto accertare la idoneità tecnica e finanziaria delle medesime.

Gli accertamenti hanno dato i seguenti risultati:

1) VOLANI SUD S.p.A.


- 1.1. = Essa é iscritta all'ANC fino a 1 miliardo (Cat.2/2b/3/6h2/18);
- 1.2. = Si é presentata capofila associata all'E.P.R.I., di cui una sola impresa, tale SECIS, é iscritta per importi oltre 6 miliardi (Cat.2).

Da contatti avuti con l'ufficio contratti di questo Comune, la predetta assume di essere associata alla VOLANI ARCH.INDUSTR.di Rovereto, in testa alla quale o in testa alla SECIS vorrebbe venisse stipulato



-2-

53



MUNICIPIO di AVELLINO

il contratto.

Si fa ancora presente che Amministratore della VOLANI Arch.Industr. di Rovereto e Amministratore della VOLANI SUD é la medesima persona: sig.Mariano Volani.

2) FEAL S.p.A.

Ha formulato l'offerta, quale capogruppo di associazione temporanea di imprese tra le Società:

FEAL -Roma;

SOGENE - Roma

VIANINI LAVORI - ROMA

DANIELE JACROSSI & FIGLI - ROMA.

Mentre la FEAL - con la sola eccezione della Jacorossi, la quale interviene per gli impianti termici ed igienici - é in perfetta regola con le prescrizioni di legge - iscrizione all'ANC per importi superiori ai 6 miliardi e attestazioni ~~adattamenti~~ previste dalla legge 584/77 -, la VOLANI SUD non si troverebbe nella ipotesi prevista dall'art. 21 della legge 8.8.1977, n.584 e successive modificazioni, il quale richiede che: a) ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'ANC per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori; b) in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Si rimette, perciò, la valutazione all'On.Commissario perché in tempi rapidi consenta di venire a capo di una questione che a questa Amministrazione appare pregiudiziale ad ogni altra.

Se codesto On.Commissario ritiene che possa egualmente stipularsi il contratto con entrambe, nulla quaestio; diversamente dovrà dire con chi e se occorranno eventuali altri atti di questa Amministrazione.

A parere della scrivente, se la situazione viene fatta risalire alla epoca della gara, é difficilmente sostenibile l'ammissibilità della Volani Sud.

Resta da valutare un'ipotesi SECIS capogruppo.

Questa Amministrazione - che non aveva richiesto i certificati d'iscrizione all'epoca della gara - che era, si badi, ufficiosa - affida alla S.V. la valutazione della sostituibilità della capofila con una delle imprese associate o addirittura con altra impresa non presente in gara - la VOLANI ARCH.INDUSTR.. Il tutto naturalmente sotto la sua responsabilità, atteso che i finanziamenti sono di competenza del Commissariato, cui incombe anche il controllo della regolarità degli atti.

Distinti saluti.

IL SINDACO

(prof. Giovanni Pionati) B

Municipio di Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino, **14 GIU. 1990**



IL SEGRETARIO GENERALE
(D. Aldo Savignano)



54

15

Commissariato Straordinario del Governo
per la Campania e la Basilicata

Ufficio Speciale Regionale della Campania

MUNICIPIO DI AVELLINO
Al Comune di Avellino
AVELLINO

Napoli, 16/3/1981
Prot. N° 2588

ARCHIVI 13/11/1
16 MAR. 1981
10 / 2

e, p. c. Alla Prefettura di Avellino
AVELLINO

Simone
Pref. uff. de l'21
11/3

Oggetto: Realizzazione di un insediamento di N. 1000 alloggi prefabbricati.

Con nota 13 marzo 1981, n.03/81, codesto Comune ha comunicato che in esecuzione dell'adesione di massima assentita da questo Commissariato Straordinario ha svolto una gara esplorativa diretta ad acquisire offerte per la realizzazione dell'insediamento abitativo in oggetto.

Con la nota stessa, codesto Comune ha comunicato il deliberato intendimento di proseguire la trattativa privata con le due Imprese prime qualificate, per due lotti di 500 alloggi e in vista degli ulteriori adempimenti da richiedersi, di aver proceduto all'esame della idoneità delle Imprese medesime.

Da tali accertamenti è risultato che il primo raggruppamento di Imprese non sarebbe costituito in conformità delle disposizioni della legge 8/8/1977, n.584 mentre lo sarebbe il secondo raggruppamento di Imprese.

In relazione a quanto sopra, questo Commissariato Straordinario ha esaminato la documentazione prodotta dalla quale risulta confermata la situazione rilevata di codesto Comune; situazione che non appare sanabile mediante l'intervento di altra Impresa regolarmente iscritta, in quanto l'associazione temporanea di imprese deve risultare regolarmente costituita all'atto della presentazione dell'offerta e ciascuna



55

Commissariato Straordinario del Governo
per la Campania e la Basilicata



Ufficio Speciale Regionale della Campania

- 2 -

delle imprese associate deve possedere classifica con inferiore al quinto dei lavori da eseguire.

Ciò posto, questo Commissariato Straordinario è di avviso che codesto Comune, per la rilevata inidoneità del primo raggruppamento di Imprese, non possa che proseguire la trattativa privata con quello immediatamente successivo, senza bisogno di ulteriori deliberazioni consiliari, trattandosi della conseguenza di un accertamento dichiarativo alla stregua della normativa vigente nella materia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Giuseppe Zamberletti)

Municipio di Avellino
Per copia conforme all'originale
Avellino, **14 GIU. 1990**



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Aldo Savignano)

12/10 (16) Permitta all'ufficio
 Contratti
 Contratti con
 copie aut. f. Comune
 21 APR 1981
 56
 COMUNE DI AVELLINO

Copia di deliberazione della Giunta Municipale

Anno 1981

N. 1095

OGGETTO: Realizzazione di un insediamento di n. 1000 alloggi prefabbricati - Presa d'atto delle determinazioni del Commissariato Straordinario del Governo per La Campania e la Basilicata.

L'anno millenovecentottantuno, addì 16, del mese di marzo, alle ore 21,45, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sottoindicati signori:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente	Assente
1	G. PIGNATI	SINDACO	SI	-
2	G. JESA	Assessore anziano	SI	-
3	C. MOTTOLA	- effettivo	SI	-
4	E. LAFRUZZI	-	SI	-
5	C. BASAGNE	-	SI	-
6	L. ROMANO	-	SI	-
7	E. DE LASI	-	-	SI
8	L. QUARANTA	-	SI	-
9	A. TINO	-	-	SI

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Mario Cortese.

Il Sig. Prof. G. Pignati - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

N. 1095 di Prot.

Il 23.3. 1981

Alla Sezione Provinciale del
 COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - AVELLINO


Si trasmette la presente deliberazione, in duplice esemplare, ai sensi del disposto dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Allegati N.

IL SINDACO

Delib. N. 1095 del 16/3/1961

LA GIUNTA MUNICIPALE



Considerato che in data 17.3.61 è stata ricevuta al Comisariato straordinario la seguente nota relativa all'accostamento effettuato da questa Amministrazione della idoneità tecnico-giuridica della società VOLANI Sud e FEAL da eseguire lavori dell'importo di L. 22 miliardi e mezzo per ciascuna:

N° 03/61 di prot.

Avellino, 13 marzo 1961

OGGETTO: Appalto fornitura n. 1000 alloggi in prefabbricati pesanti.

On.le COMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA CAMPANIA E BASILICATA

N A P O L I

e.p.c. Al Sig. PREFETTO

A V E L L I N O

Il Comune di Avellino ha indetto per il 6.3.1961 gara d'incisa per l'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto.

La gara consisteva nella presentazione di una offerta-preventiva. Veniva nominata apposita Commissione giudicatrice, la quale fissava come appreso la graduatoria delle imprese concorrenti:

- 1) VOLANI
- 2) FEAL
- 3) SICOP
- 4) PTCA

La Commissione lasciava all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare i lavori a una sola o a più imprese, sulla base della formulata graduatoria.

L'Amministrazione, con atto consiliare n.77 del 20 febbraio u.s., ripeteva di attribuire i lavori alle prime due imprese in ragione di 500 alloggi per ciascuna di esse e di escludere che i lavori potessero essere eseguiti dalla terza e dalla quarta per ragioni di tempo e di costo.

Dai contatti avuti dall'Assessorato competente con gli uffici del Comisariato sono stati richiesti dati tecnici fondamentali - progetto esecutivo - tipo, localizzazione, planivolumetrico, altezze, strutture, rifiniture - : un vero e proprio elaborato progettuale da sottoporre alle valutazioni degli organi tecnici di questo Comisariato.

Prima di richiedere alle ditte aggiudicatarie adeguamenti di rilevante importanza, questa Amministrazione ha voluto accertare la idoneità tecnica e finanziaria delle medesime.

Gli accertamenti hanno dato i seguenti risultati:

- 1) VOLANI SUD S.p.A.

1.1.- Essa è iscritta all'AND fino a 1 miliardo (Cat. 2/2a/2/02/10);

1.2.- Si è presentata capofila associata all'U.P.R.P., di cui una sola impresa, tale SECTE, è iscritta per importi oltre 6 miliardi (Cat.2).

58



Da contatti avuti con l'ufficio contratti di questo Comune, la predetta assume di essere associata alla VOLANI ARCH.Industr. di Rovereto, in testa alla quale o in testa alla SECIS vorrebbe venisse stipulato il contratto.

Si fa ancora presente che Amministrazione della VOLANI Arch. Industr. di Rovereto e Amministratore della Volani Sud è la medesima persona: sig. Mariano Volani.

2) FEAL S.p.A.

Ha formulato l'offerta, quale capogruppo di associazione temporanea di imprese tra le Società:

FEAL - Roma;

SOGENE - Roma

VIANINI LAVORI - ROMA

DANIELE JACOBOSSE & FIGLI - ROMA.

Mentre la FEAL - con la sola eccezione della Jacobossi, la quale interviene per gli impianti termici ed igienici - è in perfetta regola con le prescrizioni di legge - iscrizioni all'ANC per importi superiori ai 6 miliardi e attestazioni previste dalla legge 584/77 -, la VOLANI SUD non si troverebbe nella ipotesi prevista dall'art. 21 della legge 8.8.1977, n.584 e successive modificazioni, il quale richiede che: a) ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'ANC per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori; b) in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Si risette, perciò, la valutazione all'On. Commissario perchè in tempi rapidi consenta di venire a capo di una questione che a questa Amministrazione appare pregiudiziale ad ogni altra.

Se codesto On. Commissario ritiene che possa egualmente stipularsi il contratto con entrambe, nulla questo; diversamente dovrà dire con chi e se occorrono eventuali altri atti di questa Amministrazione.

A parere della scrivente, se la situazione viene fatta risalire all'epoca della gara, è difficilmente sostenibile l'ammissibilità della Volani Sud.

Resta da valutare un'ipotesi SECIS capogruppo.

Questa Amministrazione - che non aveva richiesto i certificati d'iscrizione all'epoca della gara - che era, si badi, ufficiosa - affida alla S.V. la valutazione della sostituibilità della capofila con una delle imprese associate o addirittura con altra impresa non presente in gara - la VOLANI ARCH.Industr.. Il tutto naturalmente sotto la sua responsabilità, atteso che i finanziamenti sono di competenza del Commissariato, cui incombe anche il controllo della regolarità degli atti.

Distinti saluti

IL SINDACO


(prof. Giovanni Pionati)

Rilevato che il quesito posto dall'Amministrazione sulla posizione della VOLANI SUD è stato risolto da parte del Commissario On. Zamberletti, con la conferma dell'esclusione di una Ditta che ha presentato una documentazione di iscrizione per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto dall'attuale normativa, esclusione che è stata così motivata nella nota del Comm. On. Zamberletti:

./.

Commissariato Straordinario del Governo
per la Campania e la Basilicata

Ufficio Speciale Regionale della Campania

59

Napoli, 16/3/1981
Prot. N° 2666

Al Comune di Avellino

AVELLINO

e, p. c. Alla Prefettura di Avellino
AVELLINO

Oggetto: Realizzazione di un insediamento di N. 1000 alloggi prefabbricati.

Con nota 13 marzo 1981, n. 03/81, codesto Comune ha comunicato che in esecuzione dell'adesione di massima assentita da questo Commissariato Straordinario ha svolto una gara esplorativa diretta ad acquisire offerte per la realizzazione dell'insediamento abitativo in oggetto.

Con la nota stessa, codesto Comune ha comunicato il deliberato intendimento di proseguire la trattativa privata con le due Imprese prime qualificate, per due lotti di 500 alloggi e in vista degli ulteriori adempimenti da richiedersi, di aver proceduto all'esame della idoneità delle Imprese medesime.

Da tali accertamenti è risultato che il primo raggruppamento di Imprese non sarebbe costituito in conformità delle disposizioni della legge 8/8/1977, n. 584 mentre lo sarebbe il secondo raggruppamento di Imprese.

In relazione a quanto sopra, questo Commissariato Straordinario ha esaminato la documentazione prodotta dalla quale risulta confermata la situazione rilevata di codesto Comune; situazione che non appare sanabile mediante l'intervento di altra Impresa regolarmente iscritta, in quanto l'associazione temporanea di imprese deve risultare regolarmente costituita all'atto della presentazione dell'offerta e ciascuna delle imprese associate deve possedere classifica con inferiore al quinto dei lavori da eseguire.


Ciò posto, questo Commissariato Straordinario è di avviso che codesto Comune, per la rilevata inidoneità del primo raggruppamento di Imprese, non possa che proseguire la trattativa privata con quello immediatamente successivo, senza bisogno di ulteriori deliberazioni consiliari, trattandosi della conseguenza di un accertamento dichiarativo alla stregua della normativa vigente nella materia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Giuseppe Zamberletti)

Ritenuto di dover prendere atto delle conclusioni, sentiti i capi gruppo del PCI Biondi, del PSDI Santoro, del MSI Fioretti, della DC Mancino; ad unanimità;

./.



DELIBERA

- a) prendere atto delle conclusioni del Commissariato Straordinario per le zone terremotate per la Campania e Basilicata con conseguente esclusione della VOLANI SUD ed attribuzione della costruzione di n. 1000 alloggi in prefabbricati pesanti alla FEAL, seconda classificata;
- b) dare comunicazione della presente al Consiglio Comunale.

F/V

~~~~~ +++++~

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Avellino, il 19/3/81  
Visto IL SINDACO

61  
IL SEGRETARIO GENERALE

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 19/3/81

Avellino, il 19/3/81

IL MESSO COMUNALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno

Avellino, il

festivo  
mercato  
IL SEGRETARIO GENERALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 19/3/81 e resterà affissa per 15 giorni consecutivi, cioè fino al 3/4/81

Avellino, il 19/3/81

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la retroscritta deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per e precisamente dal

Avellino, il

IL MESSO COMUNALE

### ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953  
ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953  
ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Avellino, il

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre

### REGIONE CAMPANIA SEZIONE COMITATO DI CONTROLLO DI AVELLINO

Seduta del H. H. 981  
NULLA DA OSSERVARE

p.c.c. — Avellino, il

Municipio di Avellino


IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale  
Avellino, il 19/3/81



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Wilfr. Savonardo)





17 62  
COPIA

ATTO DICHIARATIVO

La soc. VOLANI SUD è stata invitata con lettera del Comune di Avellino a presentare preventivo-offerta per la fornitura e posa in opera di mille alloggi in prefabbricati pesanti.

È importante sottolineare che la lettera di invito, in conformità alla delibera della G.M. che disponeva la gara, richiedeva che il preventivo-offerta doveva contenere le seguenti indicazioni: 1-tipologia edilizia; 2-superficie netta dei vani ed accessori; 3-strutture in elevazione verticali ed orizzontali; 4-rifiniture interne ed esterne; 5- impianti; 6-modalità, termini e tempi di consegna e relativa posa in opera; 7-costo per alloggio a forfait chiavi in mano; 8- conto per mq. superficie netta; 9-eventuali oneri a carico del Comune.

Inoltre allo stesso preventivo doveva essere allegato: materiale illustrativo; dichiarazione attestante che in caso di conferimento dell'appalto la ditta si impegna ad accettare le condizioni fissate dal Commissario Straordinario di Governo in tema di: pagamenti, penalizzazioni per mancata consegna, esclusione di revisione prezzi, costituzione di cauzione definitiva pari al 20% dell'importo.

La società, con nota del 5/2/81, formulava, in perfetta

ARCHIV

23 MAR. 1981

Cat

10 10



aderenza alla lettera-invito il preventivo-offerta  
completo delle indicazioni e degli allegati richiesti.

Le offerte pervenute venivano esaminate da una Commissione nominata dalla G.M. la quale -dopo aver attestato la regolarità della documentazione- stabiliva che la migliore fra tutte, sia sotto l'aspetto economico che sotto quello tecnico, era proprio quella formulata dalla ditta Volani.

Alla stregua di tale determinazione il Consiglio Comunale di Avellino deliberava di affidare la fornitura di n.500 prefabbricati alla Volani, intendendo riservare gli altri 500 alla ditta FEAL, la quale si era graduata immediatamente a ridosso della prima.

Dopo che il Comitato di Controllo esaminava senza titoli la delibera il Sindaco esternava con proprio telegramma all'interessata l'esito della gara subordinando l'affidamento della fornitura e posa in opera degli alloggi alla rinuncia da parte della società dei termini di consegna e di ordine di fornitura formulati nel preventivo.

Prontamente la società aderiva a tale invito.

Inopinatamente, quando la ditta, che aveva già disposto i piani di produzione, sacrificando altre prospettive di impiego dei propri mezzi e della propria organizzazione, riteneva concluso il rapporto, l'Amm.ne ri-

64



chiedeva un ulteriore certificato attestante l'illimitata iscrizione all'Albo dei costruttori.

La richiesta è chiaramente in contrasto:

a- con le norme regolatrici della gara. Basta leggere la lettera di invito per rilevare l'assenza di una disposizione richiedente il possesso di un sifatto requisito.

Giustamente la Comm.ne nominata dal Consiglio e lo stesso Consiglio Com.le hanno ritenuto valide ed ammesso al concorso tutte le offerte provenienti da ditte a prescindere dagli importi di iscrizione;

b- Per l'oggetto del contratto (fornitura di prefabbricati) neanche <sup>per</sup> le norme ordinarie sarebbe necessaria iscrizione per limiti di importo illimitato all'Albo dei costruttori, ma nella fattispecie va ricordato che il Commissario Straordinario per le zone terremotate, per effetto dell'art.1 della L.22/12/80 n. 874, opera in deroga alle norme vigenti, sicchè in ogni caso non è necessaria integrazione delle norme del bando con norme di legge.

Siffatta conclusione è convalidata dal comportamento uniforme nel settore seguito dall'Amm.ne Straordinaria per l'intervento nelle zone terremotate, come emerge da decine di convenzioni stipulate per lo stesso oggetto.

65



Quanto precede è assorbente, ma non sarà superfluo aggiungere che la Soc. VOLANI ha presentato l'offerta quale gruppo e non quale società e che comunque, ove fosse stato sin dall'inizio richiesto il requisito della iscrizione illimitata, avrebbe potuto formulare l'offerta per società da nominare.


Ove si dovesse ritenere — come regisamente si nega — che l'esperimento svolto sia servito solo a determinare la validità tecnico-economica della fornitura e che al momento della conclusione della convenzione la scelta del contraente si svolga nell'ambito di una trattativa privata, nessuna norma vieta alla Volani Sud di proporre la Volani S.p.A. di Rovereto, gruppo alla quale è affiliata, e che ha già fatto pervenire la propria adesione quale contraente, alla stregua dell'offerta formulata.

Infatti quello che non si può tollerare è che si operi in base a cavilli formali per eludere in una situazione di emergenza la sostanza di un procedimento volto a soddisfare un pubblico interesse.

A questo proposito la Volani Sud dichiara:

1- La propria offerta è stata prescelta all'unanimità dalla Comm.ne con speciale sottolineatura "all'eccellente resistenza del tipo di struttura alle azioni sismiche";

66



2- A parità di condizioni economiche l'offerta Volani concerne una superficie lorda di mq.16.000 e netta di mq.10.000, superiore a quella della FEAL (cfr. delibera 77bis del 20/2/81).

Si noti, a proposito di tale ultima offerta, il giudizio di incompletezza espresso dalla Comm.ne, che ha rilevato la mancata documentazione degli accessori valutati sulla media del 25% del prezzo (10 miliardi). Non sarà superfluo aggiungere che in una riunione presso il Comune di Avellino del 13 marzo scorso è stata richiesta alla FEAL dagli amministratori l'adozione per gli accessori degli standards proposti dalla Volani.

Da quanto precede emerge inconfutabilmente l'altissimo grado di specializzazione tecnica antisismica del prodotto Volani; la sua migliore qualità rispetto ad ogni altra offerta ed il suo miglior costo, che può essere agevolmente valutato in relazione alle superfici offerte in più nell'ordine di decine di migliaia di metri quadri.

Tanto premesso, la soc. Volani Sud, assistita dal prof. avv. Aldo Piras e con lo stesso dom.ta in Roma, piazza della Libertà n.13

d i c h i a r a

che in caso di mancato affidamento dell'intera forn



67

tura potrà in essere su ogni piano, civile, amm. vo e penale, tutti i mezzi a tutela dei propri interessi, convinta come non mai, che nella fattispecie questi coincidano con gli interessi della generalità dei cittadini delle zone terremotate e della comunità nazionale.

Volani Sud S.p.A.

prof. avv. Aldo Piras

*Aldo Piras*

Relata di notifica


Ad istanza della soc. Volani Sud S.p.A., assistita e dom.ta come in atti; io sottoscritto Uff. Giud. del Tribunale di Avellino, ho notificato e dato copia con forme dell'antescritto atto dichiarativo, per legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge a:

- 1- Comune di Avellino, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Municipale in Avellino;
- 2- Commissario Straordinario per le zone terremotate dom.to per la carica in Napoli, presso il Palazzo di Governo, alla piazza Plebiscito;

*Per il Comune di Avellino in persona del Sindaco p.t. mediante consegna di copie*

68

2 pareri del Dott. Mario Cortese quale  
Segretario Generale in espletto  
Avellino 21 marzo 1988



*[Handwritten signature]*

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, **14 GIU. 1990**



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)

*[Handwritten signature]*




69

18

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Al Comune di  
AVELLINO



*capia { Sindaco - Segr. Gen. (A.G.)  
Ass. LL. PP.  
" Uff. Tecnico  
" Contratti*

Napoli, 2-5-81  
PROT 3497

e p.c. Al Prefetto di  
AVELLINO

OGGETTO: Realizzazione di un insediamento provvisorio di n. 1000 alloggi prefabbricati pesanti e delle relative urbanizzazioni primarie.

In esito alla richiesta di Codesto Comune, lo scrivente, con nota 12 Gennaio 1981 n. 818/129, ha prestato assenso di massima alla realizzazione in concessione dell'insediamento in oggetto, per una spesa complessiva presunta di L. 55 miliardi.

Successivamente, con D.L. 19 Marzo 1981 n. 75, è stato disposto il finanziamento, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, degli enti locali colpiti dal terremoto, per la urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi per le popolazioni senza tetto.

Poichè l'intervento in oggetto rientra nel novero delle realizzazioni per le quali è disponibile il finanziamento di cui al predetto Decreto Legge, l'assenso di massima a suo tempo prestato deve intendersi, conseguentemente caducato.

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIU. 1990



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignoni)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Giuseppe Zamberletti)



Atto dichiarativo

Il gruppo Volani, titolare della offerta formulata in

data 5/2/81, dichiarata vincitrice dell'appalto con-

corso per la fornitura di 1000 prefabbricati e, quale

affidatario della quota di 500 alloggi, giusta deter-

minazione del Consiglio Com. le di Avellino n.77 del

20/2/81, esecutiva come per legge, anche in relazione

all'atto dichiarativo notificato il 21/3/scorso, tut-

t'ora non opposto, rileva quanto segue:

1- con la stipula dell'atto deliberativo di affida-

mento si è concluso l'iter formativo del contratto a

cui termini sono stati definiti in via di tratta-

tiva privata;

2- l'incontro delle volontà si è realizzato con lo

scambio della proposta e dell'accettazione delibera-

ta nelle forme legali secondo una prassi frequente

anche presso la P.A. e ritenuta legittima da copiosa

conforme giurisprudenza;

3- dopo la conclusione del negozio non è possibile

rilevare vizi concernenti la fase della trattativa;


4- in ogni caso, la trattativa conclusa è esente da

vizi perchè il contratto di cui si discute ha natura

mista con prevalenza di un obbligo di dare rispetto

a quello di fare, per cui nella fattispecie non sono

applicabili le norme contenute nella legge 584/77



71

trattandosi di <sup>11</sup>fornitura di beni compresi i lavori  
di <sup>11</sup>installazione come definita dalla intervenuta L.  
30/3/81 n.113;

6) pur a voler tutto concedere la normativa della L.  
8/8/77 n.584, se non è richiamata espressamente nell'  
avviso di gara, non è applicabile nella fattispecie  
trattandosi di lavori scaturenti da leggi statali e  
req.li emanate in occasione di pubbliche calamità  
(art.11 L.1/78);

6- la Volani Nord Architettura Industrializzata di  
Rovereto S.p.A., pur facente parte <sup>del gruppo</sup> ed avente i requi-  
siti richiesti dalla L.584/77, ha fatto pervenire,  
pro bono pacis, la propria adesione - che tutt'ora con-  
ferma - per l'affidamento della fornitura di cui al-  
l'offerta del 5/2/81;

7- tale adesione non può essere rifiutata dal Comu-  
ne sia per previsione di legge (art.334 L.20/3/1885  
n.2248) sia per motivi di pubblico interesse essendo  
incontrovertibile per gli stessi atti posti in esse-  
re dal Comune che l'offerta del gruppo Volani, tra qu-  
quelle pervenute, è la migliore sia qualitativamente  
che economicamente.

Ne discende che ove l'Amm.ne ritenga di dover appli-  
care le norme per l'appalto in materia di opere pub-  
bliche, ovvero quelle per la fornitura di beni ivi

72



-----compresi i lavori di installazione, il gruppo Volani

(Architettura Industrializzata S.p.A. di Rovereto @ *V. K. K. K.*)

- legittimo ; affidatario della fornitura di 500 alloggi in prefabbricazione pesante, come da atto deliberativo citato.

Quanto precede il gruppo Volani e per esso congiuntamente e disgiuntamente la Volani Architettura Industrializzata S.p.A. di Rovereto e la Volani Sud, assistita dal Prof. Aldo Piras

d i c h i a r a

al Comune di Avellino, con espresso invito a definire sollecitamente le operazioni per l'inizio dei lavori facendo presente ancora una volta che l'eventuale emanazione di atti in contrasto con il citato deliberato consiliare di affidamento comporta per l'ente oltre che per il gruppo Volani danni da quantificarsi nelle sedi competenti.

Con ogni riserva.

Volani Architettura Industrializzata

Volani Sud

L'Amm.re Cav. del Lavoro

(arch. Mariano Volani)

(prof. avv. Aldo Piras)

*Aldo Piras*

73

NOTIFICHI 0561  
15/1981  
ROSS

RELATA DI NOTIFICA


Ad istanza del Sig. Antonio Maturano nato a Talamone  
Sud civile del prof. Giacomo Ragni con lo stesso  
nome della Sig. Anna Maria Letta nata a...

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Uff. Tribunale  
di - Avellino


ho dato copia conforme dell'antescritto atto per legale scienza,  
 ad effetto e conseguenza di legge ai


Comune di Avellino in persona  
 del Sindaco / Ubaldo / per  
 la legge per la legge di cui  
 fatto in Avellino mediante consegna  
 di copie a mano del Procuratore Giuseppe  
Spieroni in adempimento  
 in Avellino off. atto n. 111/1981

13h  
e

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 Francesco Debbi  


Municipio di Avellino  
 Per copia conforme all'originale  
 Avellino **14 GIU. 1980**

IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Dr. Aldo Savignoni)  


COMUNE DI  
 AVELLINO  


Am.ne P.T. TELEGRAMMA Amm.ne P.T. TELEGRAMMA Amm.ne P.T. TELEGRAMMA

ZCZC AVZ886 NAE626 11965  
NAPOLI 84/76 17 1500

SINDACO COMUNE DI  
83100 AVELLINO

AVELLINO  
01545 18 VI 81  
C.A.A.GG.  
Copia

*Fl*  
*Sindaco*  
*Seccico*  
*Regione*  
*destratti*  
*Serrano*  
*Giulio*  
*passate*  
*copie*  
(20)  
17.5.1981  
02168

PROT N1272/C.D.P. INFORMO CHE CON MIA ORDINANZA N 323 DATATA 16/6/1981 VIRGOLA CODESTOCOMUNE EST STATO INSERITO NEL PROGRAMMA COMMISSARIALE DI CUI AT ART2 LETT B) DEL D.L. 75 DEL 19/3/81 COSI' COME CONVERTITO NELLA LEGGE N219 DEL 14/5/81 PER REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI 85,00MILIARDI PUNTO PFOGFAMMA DI CHE TRATTASI EST STATO GIA INVIATO CASSA DD.PP. PUNTO SEGUIRA COPIA ORDINANZA ALT CORDIALMENTE ZAMBERLETTI COMMISSARIO STRAORDINARIO

COL 85,00

*28266*  
*10 10*

171951  
NNNN

85.000.000.000  
24.700.000.000  

---

109.700.000.000

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIU. 1990



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignani)


*[Handwritten signature]*



21  
75

1992  
31 VIII 91

Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata



Prot. n. 1497/C.D.P.

Napoli, 22.7.1981

*Sindaco  
Secret. Gen.  
Cap. Ripart.  
Ani e Cons. delegati*

SINDACO di :

- TORRE ANNUNZIATA - TORRE DEL GRECO - ERCOLANO -
- CASTELLAMMARE DI STABIA - GRAGNANO - POZZUOLI -
- GIUGLIANO DI CAMPANIA - FRATTAMAGGIORE - CASORIA -
- S. AGNELLO - PIANO DI SORRENTO - META DI SORRENTO -
- PORTICI - AFRAGOLA - PALMA CAMPANIA - VICO EQUENSE -
- CICCIANO - MARANO - S. GIORGIO A CREMANO -
- BENEVENTO - PADULI - ARPAJA
- AVELLINO - ATRIPALDA - MONTEVERDE - CARIFE - MONTELL
- MONTORO SUPERIORE - QUINDICI - ROTONDI - SPERONE -
- VOLTURARA IRPINA - CASTELVETERE SUL CALORE - LAURO -
- ROCCABASCIERANA - S. PAOLINA - S. STEFANO DEL SOLE -
- SOLOFRA - PAROLISE - ARIANO IRPINO
- LAURINO - MONTECORVINO ROVELLA - ROCCAPIEMONTE -
- PONTECAGNANO FAIANO - SIANO - SCAFATI - SALERNO -
- EBOLI - NOCERA INFERIORE - NOCERA SUPERIORE - PAGANI
- CAVA DE' TIRRENI - ANGI - MERCATO S. SEVERINO
- MADDALONI - S. ARPINO - MONDRAGONE - CAPUA
- BARILE - FILIANO - S. FELE - VIGGIANO - MARISCO NUOVO
- MELFI - PICERNO - RAPOLLA - RUOTI - POTENZA - ACEREN
- TITO - TRAMUTOLA
- STIGLIANO

UNICIPIO DI AVELLINO

35040 - PC

10

OGGETTO : Ordinanza n. 323 in data 16.6.1981.

Si invia l'allegato "Documento n. 1" contenente  
l'estratto delle risposte ai principali quesiti formulati



76



*Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata*

- 2 -

nella riunione tenutasi a Napoli il 21.7.1981 con i rappresentanti dei Comuni dei gruppi "A" e "C" della ordinanza commissariale 323/81.

Si conferma che l'Ufficio di Consulenza tecnica per l'attenzione della ordinanza commissariale n. 323/81 è a disposizione dei Comuni interessati per eventuali ulteriori chiarimenti (Sede dell'Ufficio Napoli piazza Carità, 13 - tel. 081/324118 - 324335).

p. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL  
GOVERNO PER LE ZONE TERREMOTATE  
DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA



77

*Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata*



- 3 -

QUESITO N. 4

Modifiche al programma di acquisto-alloggi e di costruzione-alloggi.

RISPOSTA

Qualora, per obiettive sopravvenienze il Comune si trovi nella necessità di variare la entità prevista per il programma di acquisizione alloggi o per il programma di nuove costruzioni, il Comune è autorizzato, nel rispetto dell'importo complessivo delle somme assegnate ad apportare variazioni accrescitive o diminutive dell'uno o dell'altro programma. In tal caso il Comune è tenuto a presentare al Commissario di Governo, anche in tempi successivi al 31 luglio 1981 le relative variazioni al programma di acquisizione ed al programma costruttivo, variazioni delle quali sarà data comunicazione alla Cassa DD.PP.

QUESITO N. 5

Se le percentuali indicate nell'ordinanza commissariale n. 323/81 relativamente a :

- accantonamento non inferiore al 20% per revisione prezzi e imprevisti;
- percentuale massima del 20% per spese di urbanizzazione sono da considerarsi quota parte del mutuo assegnato oppure si tratta di cifre aggiuntive.

RISPOSTA


Le percentuali suddette sono da intendersi comprese nella somma assegnata al Comune in base all'ordinanza n. 323.





78

*Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata*



- 4 -

QUESITO N. 6

Sull'uso di aree occupate in via d'urgenza e sull'entità di incremento dell'indennizzo.

RISPOSTA

Le aree già occupate in via d'urgenza sono pienamente utilizzabili ai fini del programma costruttivo.

L'entità di incremento dell'indennità di esproprio nel caso di accordo bonario fra Comune e proprietario dell'area, è da calcolarsi nel 70% della indennità prevista dalla legge 29 luglio 1980 n. 385, nel caso in cui il proprietario non sia disposto all'accordo bonario in base all'art. 1 quater della legge 219/1981, il Comune deve corrispondere al proprietario l'indennità prevista dalla legge 385/1980, con i successivi conguagli previsti dagli artt. 1 e 2 della legge medesima.

QUESITO N. 7

Quale è la aliquota I.V.A. da calcolare in ordine alle costruzioni di cui al programma costruttivo.

RISPOSTA

L'aliquota I.V.A. sulle costruzioni in base alla legge vigente è del 2%.


L'aliquota sulle prestazioni professionali e di servizi è del 15%.

Le società erogatrici di servizi (energia elettrica, gas, acqua, telefoni) si regolano in modo differenziato.



79

*Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata*



- 5 -

E' stato segnalato il caso al Ministero delle Finanze per una circolare di chiarimento.

La legge 875/1980 (G.U. n. 351 del 24.12.80) prevede all'art. 5 fino alla data del 31.12.1981, fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione, l'esenzione I.V.A. sia nei casi di costruzione - ricostruzione (comma c) sia nel caso di prestazioni professionali connesse (comma f).

Poichè i lavori potrebbero avere inizio dopo la scadenza del periodo di esenzione previsto dalla legge 875/1980, i Comuni interessati adotteranno in via prudenziale la previsione di spesa pari alle aliquote suindicate, e cioè il 2% per le costruzioni e le opere di urbanizzazione secondarie e il 15% per le prestazioni professionali e per le urbanizzazioni primarie relative alle reti di energia e telefoniche.

-----

QUESITO N. 8

Come ha luogo il riconoscimento delle spese tecniche?

RISPOSTA

Le spese tecniche di collaborazione o per la stesura degli elaborati preliminari concernenti il programma costruttivo sono a carico del Comune committente che le recupera nell'ambito dell'importo del mutuo concesso.

Le spese tecniche relative a progettazione edilizia, direzione lavori, collaudo sono riconosciute alle imprese che se ne fanno carico in base alla concessione e saranno riprese nell'ambito dell'importo del mutuo concesso.

Le spese tecniche per progetti edilizi esecutivi già predisposti al 31 luglio 1981 per incarico del Comune e predisposti direttamente da esso saranno recuperate nell'ambito dell'importo del mutuo concesso.



80

*Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata*

- 6 -

QUESITO N. 9

Possono i Comuni utilizzare progetti edilizi esecutivi già predisposti in vista dell'attuazione del programma costruttivo? In tal caso quale deve essere il rapporto ammissibile con le imprese esecutrici?

RISPOSTA

Premesso che l'ordinanza 323 del 16.6.1981 muove dal presupposto che i comuni debbano ancora predisporre gli adempimenti tecnici preliminari e che pertanto il sistema della concessione sia di più largo impiego, non è però escluso il caso in cui alcuni Comuni possano trovarsi nella condizione di disporre già oggi di progetti edilizi veramente esecutivi in regola con le normative Regionali, le disposizioni antisismiche ecc.

In questa circostanza - che va dimostrata allegando al programma costruttivo da presentare il 31 luglio 1981 copia completa dei progetti edilizi esecutivi - il Comune può procedere a Licitazione Privata, secondo le procedure vigenti.

- - - - -

QUESITO N. 10

Modifica al numero dei piani abitabili degli edifici previsti nella ordinanza commissariale n. 323/81.

RISPOSTA

Si ritiene che il numero dei piani<sup>abitabili</sup>/massimo previsto dalla ordinanza sia imm modificabile e corrisponda ad una molteplicità di esigenze per le quali sono di seconda<sup>non</sup> importanza le motivazioni ambientali e di formazione di abitati non massivi e corrispondenti alle richieste della popolazione.



81

*Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata*

- 7 -

QUESITO N. 11

Come deve comportarsi il Comune che abbia difficoltà a reperire le Imprese di costruzione per la stipula della concessione di affidamento lavori?

RISPOSTA

In tale caso il Comune può far pubblicare un avviso nel quale, premesse le informazioni sul programma da attuare, invita le Società, le imprese di categoria anche Cooperative, o loro Consorzi o raggruppamenti in associazioni temporanea, che siano interessate a presentare domanda di ammissione esibendo i seguenti documenti :

- Iscrizione all'Albo Nazionale costruttori per categorie e per un importo non inferiore a quello corrispondente al lavoro che il Comune intende affidare in Concessione. In caso di raggruppamento è sufficiente che una delle imprese partecipanti si trovi nelle condizioni predette. L'avvenuta associazione va esibita con atto autentico,
- Attestazione che dimostri almeno 3 anni di attività.
- Presentazione al Comune di elenco di lavori eseguiti.

Il Comune deve fissare nell'avviso il giorno di scadenza per la presentazione delle domande e segnalare che le domande stesse dei soggetti interessati alla attuazione del programma vanno recapitate mediante raccomandata a mano.

- - - - -

QUESITO N. 12

Come si determina il prezzo di acquisto di un immobile la cui costruzione è stata ultimata prima del 31 dicembre 1975.



82

*Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata*

- 8 -

RISPOSTA

Il prezzo base è fissato dall'art. 14 della legge 392/78 in L. 225.000/mq. di superficie utile convenzionale; tale prezzo base deve essere corretto mediante i coefficienti riportati dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge citata e può essere ulteriormente incrementato di una percentuale massima del 20% in base alla legge 219.

La superficie convenzionale viene calcolata in base all'art. 13 della legge 392/78.

Il prezzo di acquisto così calcolato è quello che può essere finanziato dal Mutuo della Cassa DD.PP. previsto dalla Legge 219/81.

Resta al Comune la facoltà di integrare con propri fondi di bilancio tale prezzo ammesso a mutuo, qualora lo ritenga necessario e opportuno.

Si richiama l'attenzione sull'uso appropriato dei coefficienti correttivi del costo base relativi a :

- Tipologia
- Classe demografica dei comuni
- Ubicazione
- Livello del piano
- Vetustà
- Stato di conservazione e manutenzione (art. 16 e 21 Legge n. 392/78)

QUESITO N. 13

Procedure per casi particolari di acquisto di edifici con altra destinazione rispetto a quella abitativa, o già residenziali, ~~ma~~ da risanare.


RISPOSTA

Nel caso di acquisti di edifici che, o non sono completati, o presentano caratteristiche sostanzialmente difformi



83

*Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata*



- 9 -

da quelle ammesse per gli alloggi da acquistare o presentano destinazioni di uso non abitative, ma suscettibili di trasformazioni, o pur avendo destinazione abitativa richiedono risanamento e restauro, le procedure possono essere così riassunte :

- 1) L'acquisto ha luogo acquisendo l'immobile nelle condizioni in cui si trova e corrispondendo quanto compensa l'entità dell'esistente o i lavori eseguiti in base a una perizia ordinata dal Comune da allegare al programma comunale di acquisto assieme ad una offerta del venditore non eccedente alla perizia comunale.
- 2) Gli ulteriori lavori di adeguamento o completamento possono seguire o la procedura della licitazione privata qualora il Comune disponga e presenti assieme al programma costruttivo il relativo progetto edilizio esecutivo della trasformazione con osservanza delle normative regionali, delle disposizioni antisismiche, ecc. ecc.
- 3) L'erogazione del mutuo da parte della Cassa DD.PP. avviene sulla base della presentazione dei seguenti documenti :
  - a) perizia ordinata dal Comune riferita all'immobile nel lo stato in cui si trova al momento dell'acquisto e corredata di dichiarazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale;
  - b) atto di acquisto.

Le fasi delle erogazioni restano regolate dalla norma riguardante l'attuazione dei programmi costruttivi (stati di avanzamento, ecc.).

QUESITO N. 14

Affitto degli alloggi a cquo canone L. 392/78 o canone sociale L. 513/77

RISPOSTA

La legge 219/81 e in conseguenza l'ordinanza n.323/

17 u. 5.



84.



*Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata*

- 10 -

81 stabiliscono che gli alloggi costruiti o acquisiti devono essere locati alle condizioni previste dalla L. 392/78 (Fquo canone) per eventuali modifiche di tali condizioni occorre uno specifico provvedimento di legge in variante di quella esistente.

QUESITO N. 15

Programma costruttivo e programma di acquisto per i Comuni compresi nei gruppi "B" e "D" dell'ordinanza 323/81.

RISPOSTA

L'entità dei programmi costruttivi da predisporre da parte dei Comuni compresi nei gruppi suddetti in assenza attuale di assegnazione di fondi, va commisurata alla effettiva necessità di alloggi.

Al momento delle assegnazioni dei nuovi fondi <sup>si</sup> opereranno gli stralci corrispondenti.

Le acquisizioni delle aree nei casi citati possono aver luogo nella fase di attesa dei mutui della Cassa DD. PP. solamente con l'uso eventuale dei fondi dell'art. 45, L. 865/1971 mentre non si dà caso, per ora, alle occupazioni d'urgenza.

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, **14 GIU. 1990**



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignoni)

*chi*  
*22*  
*Fatti tutto...*  
*Contratti*  
 MUNICIPIO DI AVELLINO  
 N. 232 di prot.  
 Copia di deliberazione del Consiglio Comunale  
 Consiglieri assegnati N. 40 - Consiglieri in carica N. 40  
 Fasc. Cop. Contratti  
 COMUNE DI AVELLINO

Deliberazione N. 232

OGGETTO: Approvazione programma costruttivo di alloggi in prefabbricato industrializzato. Finanziamento £. 85.000.000.000= (ottantacinquemiliardi).

L'anno millenovecento **ttantuno** addì **27** del mese di **Iuglio** alle ore **20** in Avellino e nella sala della **Prov. le**

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria urgente** ed in **prima** convocazione

Presiede il Sindaco, **dr. Antonio Matarazzo** -  
 Vice **Eugenio Basile**.  
 Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **Eugenio Basile**.

Alle ore **20,20** il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consiglieri presenti

| CONSIGLIERE               | Presente | CONSIGLIERE               | Presente |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1) Pionati Giovanni       | NO       | 21) Santoro Alberto       | NO       |
| 2) Romano Angelo          | NO       | 22) De Fazio Antonio      |          |
| 3) De Iasi Elio           |          | 23) Ferrara Pasquale      |          |
| 4) Mancino Nicola         |          | 24) Giordano Marino       | NO       |
| 5) Bilotta Gerardo        |          | 25) Troncone Gerardo      |          |
| 6) Basagni Carlo          |          | 26) Caramelli Carlo       |          |
| 7) Iannuzzi Errico        |          | 27) Papa Sergio           |          |
| 8) Venezia Lorenzo        | NO       | 28) Biondi Federico       |          |
| 9) Matarazzo Antonio      |          | 29) Ruocco Giuseppe       |          |
| 10) Giordano Luigi        | NO       | 30) Grasso Buonaventura   | NO       |
| 11) Quaranta Lucio        | NO       | 31) Petrozziello Giuseppe |          |
| 12) Aufiero Rotondi Carlo |          | 32) Giordano Francesco    | NO       |
| 13) Cortese Angelo        | NO       | 33) Danna Giuseppe        |          |
| 14) Caso Fiore            | NO       | 34) Bellizzi Antonio      |          |
| 15) Gesa Gerardo          |          | 35) Santoro Giov. Antonio |          |
| 16) Perrotti Giuseppe     | NO       | 36) Carbone Diego         |          |
| 17) Pascarosa Antonio     | NO       | 37) Fioretti Enrico       |          |
| 18) Addesa Alfredo        | NO       | 38) Cerullo Gaetano       | NO       |
| 19) Coretta Francesco     |          | 39) Tino Armida           |          |
| 20) Mottola Carlo         | NO       | 40) Benigni Generoso      | NO       |

Il Sindaco, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.



In continuazione di seduta

\*\*\*\*

Relazione sull'argomento l'Ass. Iannuzzi, il quale sottopone al Consiglio la proposta elaborata dalla Giunta;

Dopo di che risponde ad alcuni chiarimenti richiesti dal Cons. Biondi in merito ai fondi messi a disposizione dalla Cassa DD.PP. e non ancora utilizzati;

Prende la parola il Cons. Biondi, il quale rileva la folta assenza dei Consiglieri soprattutto di maggioranza ed annuncia il voto favorevole del gruppo comunista a questo atto fondamentale e definitivo per il processo della costruzione dei prefabbricati pesanti.

Si augura che detto atto veda l'impegno intenso degli appaati tecnici, politici e burocratici e raccomanda che alle procedure sollecitate predisposte da una legge eccezionale corrisponda altrettanta sollecitazione dell'apparato amministrativo.

Raccomanda, inoltre, a tutti i gruppi politici che in fase di installazione dei prefabbricati si tenga conto di migliorare la scelta delle aree destinate alla costruzione, seguendo un criterio non di carattere preferenziale, ma che miri alla salvaguardia di certe attività produttive che rappresentano una delle risorse notevoli della economia cittadina.

Infine riconferma il voto favorevole del gruppo comunista.

Entra il Cons. Cortese = Presenti n°25

Interviene il Cons. Caramelli, chiedendo chiarimenti circa la somma di 85 miliardi menzionata di cui non ha sentito parlare in precedenza.

Il Sindaco precisa che inizialmente il finanziamento era di 45 miliardi, successivamente elevato a 62 e poi a 85 miliardi.

Prende la parola il Cons. Troncone, il quale ad integrazione dell'intervento del Cons. Caramelli, precisa che il senso del voto favorevole del P.S.I. non recepisce una serie di fasi intermedie di cui il Consiglio Comunale non ha notizie.

Ricorda, anzi, che il proprio gruppo per ben due volte ha espresso voto contrario sull'affidamento dei prefabbricati pesanti il cui appalto è stato suddiviso tra 2 imprese.

Ribadisce, pertanto, che il P.S.I. esprime voto favorevole solo sul principio e conseguente necessità di realizzare prefabbricati pesanti, senza entrare nel merito degli appalti.

Interviene il Sen. Mancino, il quale, nell'esprimere il voto favorevole della D.C., rammenta al Cons. Troncone il continuo lievitare dei prezzi, per cui se si intende annullare quanto fino ad ora è stato fatto, bisogna anche tener conto dei rischi contrattuali cui si va incontro.

..//..

Si sofferma a fare una cronistoria dei vari aumenti calcolati dal Commissario Straordinario precisando che alla fine si arriva ad una cifra di £.1.300.000= al mq.

Fa osservare, quindi, che se si dovesse ritornare daccapo bisognerebbe sottostare alle leggi di mercato ed alle revisioni pre-211 e ricorda che alla data del 23.11.980 l'acquisto di alloggi poteva avvenire a £.490 mila al mq. e che oggi per lo stesso acquisto, per effetto del terremoto e di varie altre cause, si supera la somma di 1 milione.

Previsa, pertanto, che la proposta di questa sera è conveniente sotto tutti i punti di vista e corrisponde agli interessi della città.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che questa sera si richiede alla ditta aggiudicataria anche un piano volumetrico, che è il frutto di accorgimenti unanimi, scaturiti in sede di riunioni di capi-gruppo.

Conclude, infine, facendo rilevare che il risultato di questa riunione è l'inizio di un rapporto di carattere generale che si può concludere con questo atto ma che potrebbe aver bisogno di ulteriori integrazioni, per cui stante il periodo feriale - ritiene opportuno e doveroso - approvare questo atto e delegare alla Giunta per tutti i provvedimenti successivi.

Terminata la discussione;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.2 del D.L. 19.3.981, N°75, convertito con modificazioni, nella legge 14.5.981, n°219, che prevede l'intervento in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981 attraverso finanziamenti ai Comuni da parte della Cassa DD.PP. per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia pubblica;

ATTESO che detti mutui sono destinati a finanziare, anche mediante acquisizione e risanamento di immobili degradati, la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei Comuni ai sensi della legge 27.7.978, n°392, nonché l'acquisizione delle aree e le relative opere di urbanizzazione;

- che secondo quanto previsto dall'art.3 del D.L. 19.3.981, N°75, convertito con modificazioni nella legge 14.5.981 n°219, il Commissario Straordinario per le Zone Terremotate della Campania e della Basilicata con propria ordinanza in data 16.6.981 ha approvato il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art.2, stabilendo, tra l'altro, i Comuni autorizzati a realizzare nel proprio territorio il detto programma e le ulteriori condizioni della erogazione dei finanziamenti;

88

- che, tra i comuni indicati nel Gruppo "A" di detta ordinanza è compreso anche quello di Avellino che viene autorizzato ad assumere per i fini di cui sopra, mutui con la Cassa DD.PP. sino all'ammontare di 85 miliardi;

- che, per quanto riguarda la scelta delle aree da destinare alla realizzazione del programma, costituente una delle condizioni poste dalla legge per l'erogazione dei mutui, il Comune di Avellino con deliberazione della G.M. N°859 del 14.2.981 e con atto consiliare n°73 del 20.2.981, entrambe rese immediatamente eseguibili, aveva provveduto a individuare tali aree, localizzandole esclusivamente nell'ambito del proprio territorio.

- Considerato che, ai sensi dell'ord.n°323 del Commissario Straordinario la concessione dei mutui è inoltre subordinata alla presentazione alla Cassa DD.PP., entro 45 gg. dalla data 16 giugno 1981, della emanazione dell'ordinanza del programma costruttivo composto degli elaborati elencati nella citata ordinanza commissariale;

- Ritenuto, pertanto, di approvare, per gli interventi di edilizia residenziale di competenza del Comune di Avellino il programma costruttivo predisposto dal Comune stesso, programma che contiene gli elementi e le indicazioni di cui all'ordinanza citata e che viene allegato al presente atto come parte integrante dello stesso;

- Dato ATTO inoltre, con riferimento agli altri elaborati del programma costruttivo elencati nella ordinanza, di quanto segue:

- con appositi separati atti si provvederà, nei suddetti termini, da parte del Comune, alla stipula della concessione per pervenire alla aggiudicazione dei lavori e all'esecuzione dell'intervento e alla trasmissione degli atti di cui alla sopracitata ordinanza;


- con apposita dichiarazione il Sindaco, sempre nei termini previsti si impegnerà inoltre al rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione del programma costruttivo rispettando i tempi stabiliti dall'ordinanza;

- Considerato, inoltre, che poichè parte delle aree interessate dal programma costruttivo non sono ancora acquisite dal Comune, sono oggetto di una destinazione urbanistica di P.R.G. vigente diversa da quella edificatoria e non sono comprese nei piani di Zona di cui alla legge 18.4.962, n°167 - ciò che si rileva dal programma costruttivo allegato - la presente deliberazione di approvazione del programma costruttivo stesso equivale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2.bis., della citata legge n°219/1981, a variante degli strumenti urbanistici e, applicandosi alla stessa l'art.51 della legge 22.10.971 n°865, ne consegue l'attribuzione della pubblica utilità e dell'urgenza e indifferibilità a tutte le opere in essa previste;

- che per la realizzazione del programma costruttivo in argomento si impone la disponibilità dei beni necessari per cui bisogna promuovere l'occupazione provvisoria in via di urgenza ai sensi delle leggi vigenti in materia;

- Dato atto che, ai sensi dell'art.45 della legge N°865/71, è stata assegnata a questo Comune la somma di £.1.735.618= per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree edificabili;

- che, allo stato, sono in corso opere di urbanizzazione nei piani di zona Q1, Q4, e Q5 e per l'acquisizione di suoli nei suddetti piani;



SENTITI gli uffici interessati;



**= D E L I B E R A =**

- 1) di approvare, tenuto conto di quanto indicato in premessa, il programma costruttivo di edilizia residenziale di cui all'art. 2 del D.L. 19.3.981, N°75, convertito con modificazioni nella legge 14.5.981, n°219, programma che viene allegato al presente provvedimento come parte integrante dello stesso;
- 2) di dare inoltre atto che, per le motivazioni sempre indicate in narrativa, il presente provvedimento equivale a variante degli strumenti urbanistici per le aree aventi diversa destinazione e, applicandosi allo stesso l'art. 51 della legge 22.10.971, n°865, ne consegue l'attribuzione della pubblica utilità e dell'urgenza e indifferibilità a tutte le opere in esso previste;
- 3) di precisare che il programma costruttivo allegato al presente provvedimento, completato con gli atti elencati in premessa, viene a essere composto in conformità a quanto stabilito dall'ordinanza del Commissario Straordinario per le Zone Terremotate della Campania e della Basilicata in data 16.6.981, N°323;
- 4) di promuovere, per le finalità esposte in narrativa ed in attesa di addivenire alla espropriazione dei beni, il procedimento di occupazione provvisoria, in via di urgenza, per la durata di anni tre di cui alle leggi 25.6.1865, n°2353 e 22.10.971, N°865 e successive modificazioni ed integrazioni ed in virtù dell'art. 2 della legge 219/81 delle aree definitivamente individuate per la realizzazione del programma costruttivo suddetto, come risultano dagli appositi elaborati tecnici approvati con delibere del Consiglio Comunale n°123 dell'11.5.981, nn. 201, 202, e 203 del 29.6.981, N°206 del successivo giorno 30 e n°213 del 6.7.981. Conseguentemente di dare mandato al Sindaco o al suo delegato di predisporre tutti gli atti e provvedimenti necessari allo espletamento della procedura di occupazione di urgenza predetta.
- 5) di utilizzare il mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. per L. 1.735.618 per opere di urbanizzazione e di acquisizione di aree nei piani di zona Q1, Q4, Q5.

Posta in votazione si ha il seguente risultato;

Presenti e votanti n°25  
Voti favorevoli n°25

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sulla proposta del Presidente, che rappresenta la necessità di dare alla suindicata deliberazione esecuzione immediata, stante l'urgenza;

Visto l'art. 3 - secondo comma - della legge 9.6.947, N°530;

Con voti favorevoli 25 su 25 consiglieri presenti e votanti:

**= D E L I B E R A =**

La suindicata deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, li 30.7.981

Visto: IL SINDACO

90

Il Segretario Generale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 30.7.981

Avellino, li 30.7.981

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata.

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno 30.7.981 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 15.8.981

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione Decentrata Provinciale — ai sensi e per gli effetti dell'art 3 Legge n 530/1947 e dell'art 59 Legge n. 62/1953.

Avellino, li 30.7.981  
Il Segretario Generale

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, il giorno festivo di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione Decentrata Provinciale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 — 2° comma Legge n. 62/1953

Avellino, li  
Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

RECUPERO...  
Municipio di Avellino  
38  
14 GIU. 1980  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignoni)



Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo che ne ha accusato ricevuta con nota N. del

Avellino, li Il Segretario Generale

(23) 81

Il L. 40 ricepisce l'importo al fattorino alle ore  
12.00 e deve al fatto suo consegnare il tutto con  
una ricevuta a stampa qualora è un conto di una tipografia

AL COMUNE AVELLINO  
PERSONA SINDACO DOTT. ANTONIO MXXXXX  
MATARAZZO  
AVELLINO

Dati telegrammi nel go-  
no, nel limiti del possibile,  
telefonati contro il no e no  
e recapitati per posta

ZCZC AVZ379 MSC3644 BYP209 RVT058 7  
ROVERETOTRENTINOFONO 262/226 1 1305 (PAGE 1/50)

AL COMUNE AVELLINO PERSONA  
SINDACO DOTT. ANTONIO MATARAZZO  
83100 AVELLINO

NELL'APPRENDERE CHE ULTIMA SEDUTA CONSIGLIARE SEGUITO  
INTERVENTOXXX  
XXINTERVENUTO FINANZIAMENTO EST STATO VARATO  
PROGRAMMA REALIZZAZIONE PREFABBRICATI PESANTI RAMMENTO CHE  
GRUPPO VOLANI TUTTORA RITTIENESI LEGITTIMO AFFIDATARIO  
PROGRAMMA COSTRUTTIVO AT LUCE CONTENUTO DELIBERA CONSIGLIO  
N. 77 ANNO 81, ATTI STRAGIUDIZIALI NOTIFICATI 21 MARZO E 8

COL 77 81, 21 0

4=5058 7 AL COMUNE AVELLINO (PAGE 2/50)

MAGGIO NONCHE SENSI TERZO COMMA ARTICOLO 16 LEGGE 219/81  
IN RELAZIONE CONTENUTO VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE  
APPALTO CONCORSO. GRUPPO VOLANI EVIDENZIA CHE IN CASO MANCATO  
INVITO AT SOTTOSCRIVERE CONTRATTO PER ALTRO GIA' CONCLUSO  
SEGUITO SCAMBIO PROPOSTA ET ACCETTAZIONE STESSA OVVERO AT  
ESECUZIONE IN CONCESSIONE PREVISTA ORDINANZA COMMISSARIALE N.323  
DATATA 16 GIUGNO

COL 16 219/81 N.323 16

RVT058 7 AL COMUNE AVELLINO (PAGE 3/50)

81 PORRA' IN ESSERE QUANTO RAPPRESENTATO CON ATTO 21 MARZO PER  
ACCERTAMENTO EVENTUALI RESPONSABILITA' QUALSIASI NATURA ET  
OGNI LIVELLO NONCHE OGNI AZIONE DIRETTA SOSPENSIONE EFFICACIA  
ATTI EVENTUALE AFFIDAMENTO AT TERZI. OVE DECIDASI ESCLUSIONE  
GRUPPO VOLANI PENALIZZANDO AZIENDE E IMPRESE MEZZOGIORNO  
SINDACO AVELLINO EST INVITATO ESPPLICITAMENTE SOTTOPORRE ESAME  
CONSIGLIO COMUNALE UNICO



35282  
10 10

contenuto  
legale

COL 81 21

Stampa circolare con il testo "ONITIA" e una firma manoscritta.

RVT058 7 AL COMUNE AVELLINO (PAGE 4/50)

ORGANO COMPETENTE MATERIA ATTI STRAGIUDIZIALI ET PRESENTE  
TELEGRAMMA RISULTANDO IN PXXXX  
XIPOTIZZABILE CAUSA PREVALENTE  
PUBBLICO INTERESSE, ESCLUSIONE GRUPPO STESSO CUI OFFERTA  
PER ATTI POSTI IN ESSERE DA COMUNE AVELLINO E' STATA  
RICONOSCIUTA ECONOMICAMENTE ET TECNICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.  
RAPPRESENTASI INFINE CHE GRUPPO VOLANI RICONOSCIUTO IDONEO  
COMMISSARIO GOVERNO COMUNE NAPOLI EST AFFIDATARIO ANALOGO

92

COL OK

RVT058 7 AL COMUNE AVELLINO (PAGE 5/26)

PROGRAMMA 1000 ALLOGGI CAPOLUOGO PARTENOPEO PUNTO  
IN ATTESA URGENTE CONVOCAZIONE CORDIALMENTE SALUTA  
CAVALIERE DEL LAVORO MARIANO VOLANI.  
AMMINISTRAZIONEXXX  
XXAMMINISTRATORE VOLANI ARCH. IND.  
ROVERETO ET VOLANI SUD VENAGROXXX  
XXVENAFRO

COL 1000 ET BN FIRMA CAVALIERE DEL LAVORO MARIANO VOLANI  
AMMINISTRATORE VOLANI ARCH IND. ROVERETO ET VOLANI SUD VENAFRO.

1717


Comune di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 27.10.1990  
Stampa circolare con il logo del Comune di Avellino.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignani)  
Firma manoscritta.

Linee orizzontali per la scrittura di un indirizzo o di altri dati.



24



Commissariato Straordinario del Governo  
per la Campania e la Basilicata



Prot. n° 18399 / 1-22/9 AV

93

Napoli li - 3 SET. 1981

ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

- R O M A -

*Sindaco  
1° Vice  
Assessor  
Zaccaro  
Cacciatelli  
Seg. Amm. Gualt.*



e p.c.

AL COMUNE DI

- AVELLINO -

In applicazione dell'ordinanza commissariale n° 323 del 16 giugno 1981 attuativa della legge 14 maggio 1981, n° 219 (conversione in legge) con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n° 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

Questo Commissariato ha ricevuto il Programma **COSTRUTTIVO** ..... da parte del Comune di **AVELLINO - GRUPPO "A"** .....

Vista la relazione dell'Ufficio di Consulenza Tecnica di questo Commissariato, relativa al Programma in oggetto si approva e si trasmettono gli atti a codesta Cassa Depositi e Prestiti per la concessione del mutuo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(On. G. Zamberletti)


*[Handwritten signature]*



24

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

-----  
UFFICIO DI CONSULENZA TECNICA  
Piazza Carità, 13 - NAPOLI



- Premesso che, con ordinanza n. 323, datata 16.6.1981, al fine di adempiere a quanto narrato all'art. 2 del D.L. 19.3.1981 n. 75, convertito con modificazioni nella L. 15.5.1981, n. 219, sono state dettate disposizioni in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del medesimo D.L. n. 75/81;

- Considerato che, al fine di consentire l'immediata esecuzione di quanto disposto con ordinanza n. 323 e di quanto previsto dai citati art. 2 e 3, nell'ambito della struttura commissariale, è stato costituito con ordinanza n. 340 del 22 giugno 1981, un apposito Ufficio di Consulenza Tecnica, definendone le specifiche funzioni e competenze (art. 2 ordinanza citata);

- Tutto ciò narrato, in considerazione del fatto che è pervenuto a questo ufficio, in data 31/7/1981 Prot. n. 79, il Programma Costruttivo del Comune di AVELLINO, Provincia di ..... e che in data ..... Prot. n. .... è pervenuta in supplemento altra documentazione richiesta;

- Visto che:

1. il Comune ha individuato le aree nell'ambito delle previsioni del P.R.G., e in variante ad esso;
2. i dati significativi si riassumono in:
  - 2.1 delibera di approvazione del Programma Costruttivo n. 232 del 31/7/1981 per l'importo di € 85.000.000.000.-
  - 2.2 delibera di individuazione delle aree n. 859 del 14/2/81, n. 73 del 20/2/81; n. 123 dell'11/5/81; n. 201 del 29/6/81; n. 202 del 29/6/81; n. 203 del 29/6/81; n. 206 del 30/6/81; n. 213 del 6/7/81.

./.

95



2.3 delibera o dichiarazione di effettiva disponibilità delle aree o dichiarazione che sono in corso le procedure per l'acquisizione delle stesse; sì

- Vista la scheda sintetica - analitica dell'intervento relativa al Programma Costruttivo che si allega ;

- Viste le delibere e gli altri atti amministrativi richiesti dalla ordinanza e constatato che ... sono redatti secondo quanto richiesto ;

- Osservato che per quanto attiene gli elaborati tecnici, si possono emarginare le seguenti note mancano nel Programma opere di urbanizzazione secondaria ;

- Tenuto presente che l'Ufficio di Consulenza Tecnica ha ritenuto di evidenziare le seguenti riserve nessuna ;

SI RITIENE DI POTER TRASMETTERE DA PARTE DELL'UFFICIO DI CONSULENZA TECNICA, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA, IL PROGRAMMA COSTRUTTIVO DEL COMUNE DI AVELLINO PROV. DI

96



ED I RELATIVI ATTI AMMINISTRATIVI, PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE  
TATE LEGGI E DALLA ORDINANZA N. 323 DEL 16.6.1981.

- La pratica relativa si compone di no. ...5.... contenitori

UFFICIO DI CONSULENZA TECNICA

IL COORDINATORE  
( PROF. ARCH. GIORGIO TREBBI )

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Prof. Arch. Giorgio Trebbi.

97

ALLEGATO NO. \_\_\_\_\_

| RIEPILOGO                                                                     |                              | Somma Ammessa 85.000.000.000 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| PROGRAMMA COSTRUZIONE ALLOGGI                                                 |                              | Ord. No. 323/81 - Gruppo "A" |  |
| DEL COMUNE DI ... AVELLINO .....                                              |                              | PROV. ( )                    |  |
| 1) ALLOGGI                                                                    | No. .... 1.026 .....         |                              |  |
| 2) ABITANTI PREVISTI                                                          | No. .... 5.926 .....         |                              |  |
| 3) SUPERIFICIE                                                                |                              |                              |  |
| CONVENZIONALE (Sc)                                                            | mq .... 137.998 .....        |                              |  |
| Sup. utile                                                                    | mq .... 95.170 .....         |                              |  |
| Sup. non resid.                                                               | mq .... 42.826 .....         |                              |  |
| 4) COSTO DI COSTRUZIONE (C.C.)                                                | £ ..... 58.146.348.800 ..... |                              |  |
| 5) ACQUISIZIONE AREE                                                          | £ ..... 909.821.225 .....    |                              |  |
| 6) OPERE DI URBANIZZAZIONE 1°                                                 | £ ..... 8.823.829.975 .....  |                              |  |
| 7) SPESE GENERALI - TECNICHE - IVA                                            | £ ..... 120.000.000 .....    |                              |  |
| 8) COSTO INTERVENTO (C.I.)<br>(4 + 5 + 6 + 7)                                 | £ ..... 68.000.000.000 ..... |                              |  |
| 9) OPERE DI URBANIZZAZIONE 2°                                                 | £ ..... ----- .....          |                              |  |
| 10) REVISIONE PREZZI E IMPREVISTI<br>(ACCANTONAMENTO)<br>(min. 20% del Mutuo) | £ ..... 17.000.000.000 ..... |                              |  |
| 11) TOTALE<br>(uguale somma Mutuo)                                            | £ ..... 85.000.000.000 ..... |                              |  |
| 12) FONDI ART. 45/865                                                         | £ ..... ----- .....          |                              |  |

Municipio di Avellino

Per copia conforme all'originale

Avellino, **14 GIU. 1990**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Aldo Savignano)

UFFICIO DI CONSULENZA TECNICA

Piazza Carità, 13 - NAPOLI



## MUNICIPIO DI AVELLINO

Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
 Gab.

UFFICIO : \_\_\_\_\_

N. protocollo } Generale N. 39194  
 Speciale N. \_\_\_\_\_

Risposta alla nota \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Allegati N \_\_\_\_\_

On/le COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
 PER LA CAMPANIA E BASILICATA


N A P O L I

e, p. c. Ill/uo Sig. PREFETTO

A V E L L I N O

Avellino, li 8 sett. 19 81

(25) 98



OGGETTO: Appalto costruzione n.1000 alloggi in prefabbricazione industrializzata.

Questa Amministrazione, con provvedimento consiliare n.77 del 20.2.1981, ha proceduto all'aggiudicazione dei lavori di costruzione di numero 1.000 alloggi in prefabbricazione industrializzata, come segue:

- a) n.500 alloggi alla VOLANI SUD;
- b) n.500 " " F.C.A.L..

Con provvedimento del 16.3.1981, n.2666 di prot., codesto Commissariato - alla luce dei documenti istruttori predisposti dall'Amministrazione Comunale, rimessi in copia il 13.3.1981, prot.03/S1 - dichiarava la VOLANI SUD non idonea in punto corrente del requisito di iscrizione all'ANC ed affidava l'esecuzione dei lavori stessi alla Ditta FEAL.

Questa Amministrazione prendeva atto della decisione del Commissariato con deliberazione della G. I. n.1007 del 16.3.1981, vistata dalla Sez. CO.RE.CO. il 4.4.1981, al n.13529, comunicata al Consiglio Comunale il 4.4.1981 (atto di C.C. n.03 vistato dalla Sez.CO.RE.CO. il 23.6.1981 al n.29547), ed informava la FEAL, altra impresa graduata, di essere stata dichiarata aggiudicataria dell'intero appalto.

Intanto, con atto dichiarativo datato 21.3.1981, confermato con altro atto dichiarativo datato 8.5.1981, la VOLANI eccepiva la illegittimità del provvedimento di esclusione e, mentre con il primo atto chiedeva di eseguire la costruzione di tutti i 1.000 alloggi, con il secondo atto dava ad intendere di volere costruire anche e soltanto 500.

Nel secondo atto dichiarativo interveniva la VOLANI Arch.Industr. di Rovereto, casa madre rispetto alla VOLANI SUD, la quale confermava la offerta tecnica-economica avanzata dalla VOLANI SUD.

Poichè appare urgente la necessità di formalizzare gli atti, questo Comune

### C H I E D E

formalmente di sapere quale deve essere il suo definitivo comportamento nei confronti della FEAL - alla quale l'Amministrazione ha richiesto gli adempimenti di carattere tecnico (programmi e progettazione esecutiva per richiesta concessione edilizia) - alla luce del fatto sopravvenuto dello intervento successivo di un terzo, quale Volani Arch.Industr. di Rovereto, che fa proprie le offerte di una affiliata reputata non idonea da codesto Commissariato.



**MUNICIPIO DI AVELLINO**

iv. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_

UFFICIO : \_\_\_\_\_

i. protocollo } Generale N. \_\_\_\_\_  
 Speciale N. \_\_\_\_\_

disposta alla nota \_\_\_\_\_

xv. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

OGGETTO : *gg* \_\_\_\_\_ *39194* dell'8.9.1981)-

Va senza dire che questa Amministrazione conferma che affiderà i lavori a quella impresa o a quelle imprese che codesto Commissariato - alla luce degli atti, ivi compreso il verbale della Commissione tecnica, che pure si rimette in copia - dovesse reputare idoneo.

Per una migliore e più esatta valutazione di tutta la vicenda, si rimettono in fotocopia tutti gli atti richiamati e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

In attesa di un cortese sollecito riscontro - rivestendo il quesito carattere di assoluta urgenza - si porgono distinti saluti.

IL SINDACO

*[Signature]*



Municipio di Avellino

Per copia conforme all'originale

Avellino, **14 GIU. 1990**



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Aldo Savignano)

*[Signature]*

(28)

URGENTE S

POS. 313664500 DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

ROMA 23 SET 1981

COMUNE DI AVELLINO C.A.P. 83100 - PROV. AVEI

MINISTERO DEL TESORO  
SSA DEPOSITI E PRESTITI

DIVISIONE 9<sup>a</sup> PROT. N. \_\_\_\_\_  
ALLEGATI 1 ALLENTE \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_

OGGETTO:

MUTUO DI L. 85.000.000.000  
PER EDILIZIA POPOLARE (COSTRUZIONI)

RAGGIO INTERESSE 10,50 %  
AMMORTAMENTO IN ANNI 20  
DAL 1982 AL 2001  
ANNUALITA' L. 9.811.807.646  
CON RATA ANNUALE  
DI L. 9.811.807.646  
A CARICO  
M. TESORO L. 874/1980

E PER CONOSCENZA  
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
C.A.P. 80100 - NAPOLI  
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL  
GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA  
BASILICATA  
C.A.P. 80100 - NAPOLI

MUNICIPIO DI AVELLINO  
ARCH. 43204  
- 2 OTT. 1981  
Cat. 10 10


IN LINEA DI MASSIMA VIENE DATA ADESIONE AL FINANZIAMENTO IN OGGETTO, AI SENSI DELL'ORDINANZA IN DATA 16/6/1981 N.323 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA.

PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO STESSO CODESTO COMUNE DEVE PROVVEDERE ALL'INVIO DEGLI ATTI DI CUI ALLE UNITE ISTRUZIONI, NONCHE' ALL'ATTRIBUZIONE DELLA CONCESSIONE DEI LAVORI ENTRO UN MESE DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEL PRESENTE AFFIDAMENTO.

TRASCORSO TALE TERMINE L'ADESIONE DEVE INTENDERSI DECADUTA AD OGNI EFFETTO.

IL DIRETTORE GENERALE  
G. FALCONE

101



**DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI  
PER LA COSTRUZIONE O L'ACQUISIZIONE DI ALLOGGI**  
(Legge 14 maggio 1981, n.219 - Ordinanza del 16 giugno 1981, n.323  
del Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la  
Basilicata)

- 1)- Domanda, in carta semplice, di concessione del mutuo;
- 2)- Copia di deliberazione della Giunta comunale da adottare in conformità dello schema che segue, munita della certificazione ed attestazioni indicate in calce allo schema medesimo.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto (esposizione dei fatti) ;

D E L I B E R A

- 1)- di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. \_\_\_\_\_ al saggio del 10,50%, da destinare a \_\_\_\_\_, ammortizzabile in 20 annualità comprensive del capitale e dell'interesse, il cui onere per l'ammortamento sarà assunto dallo Stato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1980, n.874;
- 2)- di vincolare in apposito conto vincolato di Tesoreria, per il versamento alla entrata del bilancio dello Stato fino all'estinzione del mutuo, l'importo corrispondente ai canoni di locazione degli alloggi acquistati o realizzati dovuti dagli assegnatari ai sensi della legge 27 luglio 1978, n.392.


Verbale fatto e sottoscritto.

Certificato attestante che la deliberazione è stata pubblicata ai sensi di legge senza ricorrere a che è divenuta esecutiva a tutti gli effetti.

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, **14 GIU. 1990**



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignone)





10/10

**MUNICIPIO DI AVELLINO**

102 N. 266 di prot. 27

102 28-10-11

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati N. 40 - Consiglieri in carica N. 40

Deliberazione N. 266

**OGGETTO: Affidamento in concessione lavori costruzione prefabbricati pesanti.**

L'anno millenovecento **ttantuno** addì **26** del mese di **ottobre** alle ore **18,30** in Avellino e nella sala **Bib. Prov. 19**

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria urgente** ed in **prima** convocazione.

Presiede il Sindaco, **Vice** **Avv. Sergio Papa**

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **Mano Cesare Lerro Domenico**.

Alle ore **20,40** il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consiglieri presenti.

| CONSIGLIERE              | Presente | CONSIGLIERE               | Presente |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1) Pionati Giovanni      |          | 21) Santoro Alberto       | no       |
| 2) Romano Angelo         |          | 22) De Fazio Antonio      |          |
| 3) De Iasi Elio          |          | 23) Ferrara Pasquale      |          |
| 4) Mancino Nicola        |          | 24) Giordano Marino       |          |
| 5) Bilotta Gerardo       |          | 25) Troncone Gerardo      | no       |
| 6) Basagni Carlo         |          | 26) Caramelli Carlo       | no       |
| 7) Iannuzzi Errico       |          | 27) Papa Sergio           |          |
| 8) Venezia Lorenzo       | no       | 28) Biondi Federico       | no       |
| 9) Matarazzo Antonio     | no       | 29) Ruocco Giuseppe       |          |
| 10) Giordano Luigi       | no       | 30) Grasso Buonaventura   |          |
| 11) Quaranta Lucio       |          | 31) Petrozziello Giuseppe |          |
| 12) Aufero Rotondi Carlo | no       | 32) Giordano Francesco    |          |
| 13) Cortese Angelo       | no       | 33) Danna Giuseppe        |          |
| 14) Caso Fiore           |          | 34) Bellizzi Antonio      |          |
| 15) Gesa Gerardo         | no       | 35) Santoro Giov. Antonio |          |
| 16) Perrotti Giuseppe    | no       | 36) Carbone Diego         | no       |
| 17) Pascaroza Antonio    |          | 37) Fioretti Enrico       |          |
| 18) Addesa Alfredo       | no       | 38) Cerullo Gaetano       | no       |
| 19) Coretta Francesco    |          | 39) Tino Armida           |          |
| 20) Mottola Carlo        | no       | 40) Benigiti Generoso     | no       |

Il Sindaco, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

In continuazione di seduta

Relazione sull'argomento il Vice Sindaco, Avv. Papa, precisando che la pratica è completa della documentazione più importante: schema di delibera approntata dalla Giunta nonché, dichiarazioni dalla FEAL e dalla VOLANI al Segretario del Comune di Avellino.

Successivamente dà lettura dello schema di delibera, contenente integralmente le dichiarazioni della " FEAL e della VOLANI".

Infine, sulla base degli atti di cui ha dato lettura, invita il C.C. ad intervenire sull'argomento per poi votare sullo schema di delibera testé letto.

Prende la parola il Cons. Grasso, il quale tiene a precisare che nella precedente delibera il gruppo comunista si astenne, per il modo con cui si procedeva all'appalto.

Fa osservare poi che nei documenti di cui è stata data lettura dal Vice Sindaco, mancano le notizie riguardanti atti che avrebbe dovuto porre in essere il Comune e ciò lo si rileva dalla stessa dichiarazione della " VOLANI Sud " dinanzi al Segretario Generale, quando afferma di non aver ricevuto comunicazione della sua iniziale esclusione dall'appalto.

Ritiene, però detta dichiarazione contraddittoria con gli avvenimenti successivi giacché il 6 marzo 81 si presenta la " VOLANI nord " in sostituzione della " VOLANI Sud".

Afferma, comunque, che la dichiarazione resa dalla " VOLANI sud " è grave e se fosse vera, la Giunta dovrebbe pagare lo studio approntato dalla medesima per la costruzione dei 500 alloggi.

Al P.C.I. non interessa a che viene affidata la concessione dei lavori, ma quando esistono delle leggi esse vanno applicate.

Successivamente si sofferma ad analizzare i prezzi accettati dalle due società rilevandone la diversità, rispetto a quelli inizialmente indicati e dichiarando di non comprendere il comportamento delle stesse che — pur avendo come fine il lucro, vogliono fare apparire quasi come una regola la realizzazione di detti alloggi.

... La legge 219, aggiunge, ancora all'art. 3 della legge 457 lettera n), la quale stabilisce che bisogna rifarsi ad un pressario formulato dal Servizio Lavori Pubblici, il quale, tra l'altro, prevede anche l'aggiornamento dei prezzi.

Fa presente poi, che i prezzi delle abitazioni sono distinti in costo di costruzione e costo d'intervento e che per il costo di costruzione il decreto Fiasava 320 mila lire al metro quadro, mentre per quello di intervento a 2.457.000.

La Giunta Regionale ancorandosi sempre alla legge 457 Art. 3 lettera d), ha stabilito un aumento del costo di costruzione del 10% nelle zone di prima categoria colpite dal sisma e del 5% nelle zone di 2° categoria.

Inoltre, la legge prevede ancora un ulteriore aggiornamento del 10% della superficie fino a 46 mq. del 5% da 46 a 70 mq. un ulteriore 10% per i Comuni con oltre trecento mila abitanti.

In questo pressario, finalmente vi è l'accordo della FEAL e della "VOLANI" ma le cifre non si comprendono, perché la legge non parla di un 45%, ma di un massimo cui bisogna arrivare, del 40% più 18 mq. per posto macchine.

Non rendendosi conto delle cifre, ha cercato di capire cosa era stato incluso nel 45% e alla fine ha rilevato che qualora avessero incluso i 18 mq. del posto macchine, nella superficie inabitabile, la percentuale avrebbe raggiunto quasi il tetto del 50%.

Ricorda che si era provveduto all'assegnazione dei lavori sulla base delle risultanze della Commissione e che, successivamente, è sopravvenuta la controversia fra le due società che oggi concordemente presentano delle offerte quasi regalo. Tutto ciò gli fa temere che vi sia ancora qualcosa che non riesce ancora a percepire.

Ciò anche in considerazione che il finanziamento di 85 miliardi è ancorato alla legge 219, attraverso la quale il Comune poteva procedere anche a trattativa privata all'assegnazione dei lavori ai sensi dell'art. 59 della stessa legge.

In effetti il Cons. Grasso intende segnalare che potrebbe verificarsi un ulteriore intoppo alla pratica questa volta non a carattere privatistico, per il fatto che l'appalto non è stato espletato secondo le modalità previste dalla legge 219, comunque spera di sbagliarsi, ma anche la stessa riduzione delle 50 mila lire potrebbe far sorgere delle liti con le altre ditte interessate in quanto le società Feal e Volani non si sono più attenute al prezzo scaturente dall'applicazione dell'equo canone, ma hanno seguito l'indirizzo del governo dato dalla Regione con la legge 457.

Sulla base di tale segnalazione si riserva successivamente, al termine del dibattito, di esprimere il voto del suo gruppo.

Prende la parola il Sen. Mancino, il quale - alle perplessità rappresentate dal Cons. Grasso intende contrapporre proprie considerazioni, per cui precisa - innanzitutto - che gli atti amministrativi vanno considerati alla luce di quanto dicono e non su ipotesi irriscontrabili.

Il Comune di Avellino è stato autorizzato a trattare con una impresa per la costruzione di prefabbricati, rifiutandosi il Commissario Straordinario di accogliere la tesi della gara pubblica in un periodo di emergenza. Nonostante ciò l'Amministrazione ha tentato sempre di fare gare pubbliche, le quali, però, hanno dato un risultato tranquillante solo quando si è invitato un certo numero di ditte senza fare richiesta di nominativi alle Albo dei costruttori.

In questo caso l'Amministrazione ha fatto una gara esplorativa tra 68 imprese di prefabbricazione industrializzata (specializzazione che si introduce per la prima volta in Avellino, salve qualche iniziativa esistente già prima del terremoto) per arrivare alla trattativa privata ed ha nominato una commissione di docenti universitari per esaminare le offerte, la quale - nel verbale redatto - conclude affermando che avrebbe vinto la seconda impresa in graduatoria che ha progettato le strutture più convenienti se avesse progettato le rifiniture della prima.

A questo punto il C.C., sulla scorta anche della conoscenza che alla impresa vincitrice - sia pure filiale - erano già stati affidati dei lavori di edilizia scolastica, ha ritenuto di assegnare questi lavori alla prima ed alla seconda impresa in graduatoria, premiando - in tal modo - non solo l'eleganza, ma contemporaneamente eleganza e struttura.

Ciò anche in considerazione che la seconda impresa ha offerto un prezzo inferiore rispetto alla prima.

Ricorda che l'Amministrazione ha richiesto alle imprese, per la partecipazione a questo appalto, una serie di requisiti formali tra cui quello di iscrizione all'Albo dei Costruttori, requisito - quest'ultimo ritenuto essenziale dal Commissario Straordinario, senza del quale tale affidamento di lavori non poteva essere concesso. In merito replica al Cons. Grasso precisando che la Volani era a conoscenza di ciò, tanto è vero che, con atto stragiudiziale, chiedeva l'affidamento della costruzione di tutti i mila prefabbricati e che, successivamente - vedendosi completamente rifiuta per decisione del Commissario Straordinario - accettava la riduzione di affidamento rappresentando di essere figlia della Volani Nord, che aveva assunto in proprio un contratto.

Successivamente a ciò l'Amministrazione rappresentava la situazione al Commissario Straordinario precisando che in questa associazione c'era la capofila iscritta all'Albo dei Costruttori per un importo indeterminato.

Su tale comunicazione un funzionario del Commissariato - non trattandosi di un appalto - concorso, ma di una gara esplorativa - ritenne che potevano essere modificate le condizioni contrattuali nell'interesse pubblico ed in data 23.4.81 esprime l'avviso che la Volani poteva essere riammessa all'assegnazione dei lavori.

In data 2.5.81, alla luce di quanto sopra, l'ufficio legale del Commissario Straordinario, non sapendo cosa fare, - poiché nel frattempo era stato emanato il D.L. N° 75 - propose di richiedere il finanziamento alla Cassa DD.PP.

Su tale proposta il Sen. Mancino fa presente di aver chiesto al Commissario Zamberletti se le procedure adottate valgono anche nel caso di concessione di finanziamento da parte della Cassa DD.PP. e di averne ricevuta risposta affermativa, risposta che è stata anche confermata dall'innanzi citato funzionario del Commissariato.

Nelle more intanto di è modificata la condizione del prezzo perché il Commissario Zamberletti - sulla base dei compiti demandatigli dalla legge n° 219/81 per la costruzione degli alloggi - a favore dei terremotati ha aumentato il prezzo del 20% portandolo a quello già indicato dalla FEAL, la quale - avendo fatto tutti gli adempimenti preliminari - si è dovuta assoggettare al prezzo determinato dalla ordinanza n° 323 del Commissario Straordinario che è quello riportato in questa delibera.

Precisa, in oltre, che tutti gli elaborati tecnici sono stati predisposti dalla FEAL - (per impotenza assoluta manifestata dall'Ufficio di Pistoia e dall'Ufficio tecnico) - per cui su richiesta della stessa l'Amministrazione ha dovuto scrivere una lettera con cui - con riserva del finanziamento - affermava che si sarebbe aggiudicata i lavori per cui era stata già autorizzata.

In questa occasione, poiché la FEAL aveva richiesto un contratto preliminare, il Sen. Mancino fa presente che rivolgendosi al dr. Presti, ha appreso che lo stesso aveva fatto richiesta di riammissione della VOLANI al Commissario. A questo punto l'Amministrazione è stata costretta - rappresentando tutti gli adempimenti intervenuti - di richiedere al Commissario come doveva regolarli e questi - con il conforto dei propri tecnici - ha manifestato il rischio che, qualora non vi fosse stato un accordo, oltre ad avere la sospensione dei lavori si sarebbe andate incontro al pagamento dei danni da parte dell'Amministrazione e delle stesse Commissioni.

106  
Poiché all'Amme interessa la costruzione di questi prefabbricati - al di là del pagamento dei danni - l'unica cosa da fare era quella di tentare una transazione tra le due imprese. Transazione che le stesse hanno accettato, in presenza del rischio di perdere, che hanno sottoscritto al prezzo determinato dal Commissario Mancini.

All'osservazione che un terzo avrebbe potuto farle a quel prezzo, il Sen. Mancino fa rilevare che trattasi di un prezzo inferiore e non superiore a quello per cui le imprese erano risultate aggiudicatarie.

Pertanto se la procedura concorsuale o gara esplorativa è valida di lamentarsi ha diritto solo o la prima o la seconda in graduatoria, in quanto la terza ha lasciato inutilmente decorrere qualunque termine rispetto al comportamento dell'Amme e può esprimere solo una aspettativa, ma mai un diritto e meno che mai un interesse legittimo protetto.

Ora bisogna utilizzare il meccanismo della legge 219 che prevede varie forme; può essere infatti utilizzato sia l'Art. 59 che l'Art. 16. Si è scelto l'utilizzo dell'Art. 16 perché la CASSA DB.PP. chiede lo schema di concessione, che è un a forma nuova per il Comune di Avellino, attraverso la quale si affida ad un terzo la esecuzione dell'opera, delegando allo stesso tutti gli adempimenti connessi (occupazione di urgenza, espropri, fornitura, liti etc.).

Qualora non si volesse ritenere valida la procedura adottata, il Sen. Mancino fa presente che si potrebbe procedere egualmente a nuova gara, ma la stessa non offrirebbe la tranquillità di quella già adottata che ha il conforto del parere di una commissione tecnica costituita da docenti universitari.

Ecco perché afferma che non è giusto andare alla ricerca delle ragioni anche se dalla documentazione risulta qualche contraddizione; l'importante - comunque, è di costruire questi alloggi.

Dal punto di vista generale il Sen. Mancino non ritiene che questa delibera possa creare un diritto ad un terzo, in quanto è una delibera che transige tutto e fa partecipare anche l'imprenditoria locale, la quale è collegata con entrambe le imprese. In tal modo si incentiva la mano d'opera e si sostiene anche le difficoltà delle aziende locali.

Avviandosi alla conclusione dichiara che ciò è quanto intende fare. L'Amme, per cui chiede un provvedimento unanime che sia rafforzativo anche rispetto alla CASSA DB.PP.

Invita, infine a lavorare di buona lena per arrivare alla stipula del contratto concessivo di queste costruzioni.

Rientrano i Cons. Anfiero ed Adessa ed esce il Cons. Giordano Marino - Presenti n° 33.

Interviene il Cons. Santoro Giovanni Antonio alla sottolineatura, squisitamente politica, del Cons. Grasso, circa la diversa posizione assunta da alcuni partiti sull'approvazione della delibera di divisione dell'appalto dei 1000 prefabbricati rispetto a quella attuale, fa presente che il P.S.D.I. oggi valuta la proposta per ciò che essa produce in realtà.

Fa osservare, infatti, che oggi si è in presenza già di una scelta e qualora, la si volesse modificare si attarderebbe di molto l'inizio dei lavori per la realizzazione dei 1000 prefabbricati pesanti ed inoltre ci si esporrebbe inutilmente a dei rischi cui fanno menzione più volte nell'atto di sottomissione le stesse due imprese.

Rispetto a tale situazione lo convince, quindi, l'affermazione secondo cui le stesse dichiarano che indubbie ragioni sociali impongono di consentire alle Amm. interessate di dare immediata esecuzione al programma costruttivo, anche perchè la validità della proposta è stata filtrata da una commissione composta da tecnici di valore.

A parte ciò ritiene che un nuovo iter della pratica non consentirebbe al Comune di Avellino di realizzare nei tempi previsti, cioè 12 mesi, questi alloggi. L'obiettivo, invece, del Consiglio Comunale deve essere quello di realizzarli nel più breve tempo possibile nell'esclusivo interesse dei terremotati che vivono ancora in una situazione molto precaria.

A suo avviso la situazione più generale della provincia dovrebbe far riflettere tutti ed evitare delle strumentalizzazioni.

D'Altronde fa osservare che con questa transazione tra le due imprese si realizza anche l'obiettivo di inserire in questo lavoro l'imprenditoria locale.

Sulla base di queste considerazioni e valutazioni molto pratiche il Cons. Santoro invita a non ricorrere insinuazioni ed esprime a nome del P.S.D.I. un voto decisamente positivo sulla proposta della Giunta.

Prende la parola il Cons. Ferrara, il quale ritiene la materia indubbiamente complessa, ma è confortato dal fatto che molti aspetti del problema sono stati ampiamente trattati e lucidamente espressi in questa sede.


Rileva che tutti gli interventi hanno affermato la inderogabile esigenza di costruire case per i senza tetto per cui è inutile attardarsi ulteriormente. Il problema va affrontato serenamente e sostanzialmente egli ritiene che lo schema di delibera proposto dalla Giunta possa essere accettato, in quanto è stato elaborato con il massimo impegno e zelo.

Pertanto ritiene che l'unico dovere del C.C. questa sera è quello di esprimere voto favorevole, che egli pronuncia a nome del P.S.D.I.

Il Cons. Giorgio Francesco, rivolgendosi al Cons. Ferrara, afferma che quando si discute bisogna tener conto di quanto è stato detto e dei comportamenti assunti almeno negli ultimi periodi. Il P.C.I. non ritiene di assumere una posizione contro i terremotati se oggi esprime un voto di astensione, ma solo un atteggiamento coerente rispetto ad una posizione espressa precedentemente.

Rivolgendosi, successivamente, al Sen. Mancino e ricordandogli la impostazione del discorso sulla divisione dell'appalto, chiede se ritiene simpatico il giudizio negativo espresso sul progetto contraddittorio dai termini della commissione, i quali indirizzano in un certo modo l'operato dell'Amministrazione e se è convinto della utilità di questa contraddizione per l'impostazione di un discorso che avrebbe dovuto portare il C.C. ad esprimere voto unanime, ritenendo che qualche consigliere abbia dimenticato in quali termini si sia discusso il problema dieci mesi fa.

..//..



Esce il Cons. Addesa = presenti n. 32

Il Sen. Mancino interviene nuovamente precisando di aver detto che il giudizio della commissione tecnica preferenziò la Volani perché accanto ad un'incertezza di carattere strutturale accompagnava la costruzione con migliori rifiniture, mentre la FEAL privilegiava soltanto le strutture.

Ora, nelle more, è avvenute che la FEAL ha dovuto accettare le rifiniture della Volani e la Volani ha dovuto sottostare alle strutture della FEAL.

In tal modo il risultato dei lunghissimi incontri - che hanno determinato anche l'atto di sottomissione - è stato quello di ottenere con la struttura più solida anche quella meglio rifinita.

Il Vice Sindaco Papa, quale rappresentante del P.S.I., non ritiene incoerente il comportamento dei socialisti, perché in questa sede si è in presenza dell'esecuzione di un atto deliberativo di affidamento, che è perfetto, per cui non sarebbe corretto ostacolarlo.

Il Cons. Benigni preannuncia il voto di astensione del P.L.I. coerentemente col voto ~~di astensione~~ espresso in occasione dell'adozione dell'altra delibera.

Afferma che l'errore fondamentale in questa vicenda è quello di aver affidato - in difformità anche delle risultanze della gara di appalto - i lavori da effettuarsi.

A suo parere tale vizio non può essere corretto da una transazione postuma, che si è verificata a distanza di alcuni mesi.

Per quanto concerne l'affermazione del Sen. Mancino, secondo cui nessun terzo potrebbe aver diritto ad impugnare la delibera essendo decorsi i termini, ricorda che vi sono anche dei diritti soggettivi che possono dare la possibilità ai terzi di agire, in sede civile, per risarcimento danni dal momento che il Comune, avendo indetto una gara per mille prefabbricati, non poteva conferire incarico soltanto per cinquecento. Ciò perché potrebbe anche esserci qualche ditta che, pur essendo in condizione di partecipare ad un appalto per sole cinquecento prefabbricati pesanti si è vista esclusa dalla gara che era prevista per la realizzazione di mille prefabbricati.

È vero che questa è solo una aspettativa di diritto per cui non vi potrebbe essere legittimazione a richiedere un risarcimento di danni, ma anche è vero che la P.A. dovrebbe agire con linearità e correttezza, che in questo caso non gli sembra ci siano stati. Esaminando, successivamente, in particolare, gli atti letti dal presidente della seduta, rileva che nell'atto di sottomissione la FEAL si costituisce attraverso un soggetto <sup>FEAL</sup> chiamato Giorgio Martinelli che si definisce quale rappresentante della S.p.A., mentre avrebbe dovuto qualificarsi come "legale rappresentante".

Afferma che non può essere questa una dimenticanza perché nello stesso atto per la VOLANI è il rappresentante si qualifica "legale rappresentante".

109  
 Invita l'Amministrazione ad accertare questo fatto onde evitare che vi siano delle riserve da parte della FEAL e che l'atto di sottomissione possa essere un domani dichiarato non valido dal legale rappresentante della stessa.

Rileva ancora che sarebbe stato più giusto parlare nell'atto di sottomissione di "impegno a stipulare" anziché di "riserva a stipulare" perché la transazione può nascere soltanto da questo accordo.

A suo avviso, poi, la Cassa DD.PP. ha manifestato solo una adesione di massima.

Ribadisce, infine, il proprio voto di astensione con invito ad accertare la legale rappresentanza del Sig. Martinoli e se, parlando di riserva, le società si impegnavano a stipulare un separato accordo.

Il Cons. Fioretti ricorda che il M.S.I. nella precedente delibera si astenne per il modo con cui venne discussa e deliberata la divisione d'incarico.

Poiché, però, al suo gruppo interessa la costruzione di questi fabbricati esprime - avendo vissuto in parte la vicenda - parere favorevole, ma chiede che siano chiariti i punti sottolineati dal Cons. Benigni.

Il Cons. Grasse per dichiarazione di voto - fa presente che non si tratta di chiedere una coerenza rispetto ad un voto già espresso, ma neanche una irresponsabilità.

Al di là del voto di astensione del P.C.I., che rimane fermo, chiede però due garanzie: una riguarda la interpretazione dell'art. 16 - che spera risponda a quella data dal Sen. Mancino, perché - altrimenti il segnalato art. 59 potrebbe ulteriormente impedire la esecuzione di questi mille prefabbricati - l'altra riguarda il costo dell'intervento nel quale non gli sembra risulti compresa l'indagine geognostica che pure vi dovrebbe essere.

Invita a controllare i dati precedentemente da lui menzionati perché i 120 milioni previsti nei conteggi, dalle società in parola, per spese generali e di progettazione sono pochi rispetto ad un intervento di 85 miliardi.

Teme, quindi, che trattasi di cifre poste solo per arrotondare.

Terminata la discussione si scioglie la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 672 del 20/12/1981 esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. il 13/1/1981, n. 202 e ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 9 del 2/1/1981, favorevolmente dal CO.RE.CO. il 4/3/1981, prot. 7551, veniva richiesto al Commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata un finanziamento per la costruzione di mille alloggi in prefabbricati pesanti per soddisfare le esigenze di edilizia abitativa dei senza tetto conseguente al sisma del 23/11/80;

-che in esito alla richiesta avanzata con nota N. 751 del 7/1/1981 il Commissario straordinario con provvedimento N. 818/122 del 12/1/81 aderiva a che il Comune di Avellino eseguisse in concessione l'insediamento provvisorio verso una spesa complessiva presunta di 55 miliardi;

-che in detto provvedimento veniva fatto salvo unicamente ogni determinazione di competenza in ordine al progetto esecutivo delle opere sentito il comitato tecnico consultivo;

-che, in esecuzione del disposto finanziamento con atto di G.M. n. 555 del 17/1/1981, esaminate senza osservazione dal CO.RE.CO. il 6/3/1981, n. 7774, l'Amministrazione determinava di indire con urgenza "gara ufficiosa" per la fornitura e posa in opera di mille alloggi in prefabbricati pesanti;

-che, alla gara, come evincesi dal citato deliberato di G.M., venivano invitate n. 47 ditte con specifico provvedimento sindacale n. 4095 del 24 gennaio 1981 contenente tra l'altro le condizioni di affidamento e la richiesta di dati tecnici (tipologia, costi, etc.);

-che con successiva delibera di G.M. n. 759 del 7 febbraio 1981, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. il 9/3/1981 prot. 8263, veniva costituita apposita commissione con la presenza di qualificati docenti universitari per l'esame dei preventivi offerti;

-che con altra delibera di G.M. n. 926 del 18 febbraio 1981, esaminata favorevolmente dal CO.RE.CO. il 3/3/1981, prot. 7602 veniva sostituito un membro della commissione;

-che, come evincesi dall'unico verbale della commissione giudicatrice datate 19/2/1981 nei termini fissati nell'avviso di gara pervenivano numero nove offerte mentre altre cinque offerte pervenivano oltre i termini prefissati;

-che preliminarmente la commissione decideva di prendere in esame le sole offerte pervenute nei termini;

-che sulla base dell'esame svolto la commissione era del parere che: "se l'Amministrazione intende affidare l'appalto di 1.000 alloggi ad una sola Ditta la soluzione più conveniente appare quella proposta dalla ditta Volani con le opportune modifiche che si renderanno necessa-

rie dopo la scelta delle aree, potendosi invece interessare più ditte la Volani stessa, la FEAL, la SICOP ed eventualmente la PICA che dovranno comunque adattare il programma alle aree prescelte; *lll*

—che con delibera n. 77 e 77 bis del 20 febbraio 1981, esaminata dal CO.RE.CO. rispettivamente il 20/2/81 prot. 10321 e il 13/3/1981 prot. 8754, fatti salvi i provvedimenti del Commissario Straordinario, il Consiglio Comunale di Avellino determinava di affidare la costruzione degli alloggi prefabbricati nel numero di 5000 alla Volani e di 500 alla FEAL;

—che l'affidamento della fornitura da parte del Consiglio Comunale veniva comunicato alle ditte con telegramma del 21/2/81;

—che successivamente con altri tele del 24 e 27 febbraio venivano richiesti l'esibizione del certificato di iscrizione all'albo dei costruttori nonché la documentazione di cui agli artt. 13 - 17 e 18 della Legge 584/77;

—che ancora con altre tele del 3 marzo 1981 veniva richiesta di provare la circostanza che ciascuna delle imprese riunite rientrava nei limiti di cui all'art. 21 della legge 584/77;


—che con altre tele del 5 marzo 1981 le ditte affidatarie della realizzazione degli alloggi venivano convocate presso la sede comunale per comunicazioni;

—che con nota sindacale del 13/3/1981 la situazione emergente dalla documentazione esibita dalle società affidatrici dell'esecuzione della fornitura veniva rimessa al Commissario straordinario per le zone terremotate per le conseguenti determinazioni;

—che, in risposta a tale nota il commissario straordinario con atto n. 2665 del 16/3/81 esprimeva l'avviso che "il Comune di Avellino per la rilevata inidoneità del primo raggruppamento non possa che proseguire la trattativa privata con quello immediatamente successivo senza bisogno di ulteriori deliberazioni consiliari trattandosi della conseguenza di un accertamento dichiarativo alla stregua della normativa vigente nella materia";

—che l'Amministrazione, con atto di Giunta Municipale n. 1095 del 16 marzo 1981, esaminato favorevolmente dal CO.RE.CO. il 4/4/81 prot. 13529 prendeva atto delle conclusioni del commissario straordinario per le zone terremotate con conseguente esclusione della Volani Sud ed attribuzione della costruzione di 1000 prefabbricati pesanti alla FEAL seconda classificata;

—che con le stesse atto veniva determinata di dare comunicazione al Consiglio, comunicazione poi avvenuta nella seduta del 4 aprile 1981 come evincesi dal deliberato consiliare n. 93, esaminato favorevolmente dal CO.RE.CO., per quanto di competenza, il 21/6/1981.

*[Handwritten signature]*  


n. 29547;

-che la Società Volani con un primo atto dichiarativo notificato il 21 marzo 1981 al Comune ed al Commissario straordinario per le zone terremotate, in relazione alle richieste avanzate dalla Amministrazione con i surrichiamati telegrammi, eccepiva che le richieste stesse erano in contrasto con le regole della gara fissate nella lettera di invito, che l'oggetto del contratto era fornitura e posa in opera di prefabbricati pesanti e non appalto dei lavori per cui già per le norme ordinarie non era richiesta alcuna iscrizione all'albo dei costruttori ed a sostegno di ciò rappresentava il costante comportamento assunto nel settore da parte dell'Amministrazione straordinaria per l'intervento nelle zone terremotate;

-che, nello stesso atto, attesa la valutazione espressa dalla commissione giudicatrice, chiedeva l'affidamento dell'intera fornitura;

-che con successive atto dichiarativo stragiudiziale, notificato l'8 maggio 1981, la società Volani confermava il concetto di qualificazione dell'affidamento come fornitura alla luce della intervenuta legge 30/3/81 n. 113 il cui articolo "uno" annette alla fornitura dei beni i lavori di installazione;

-che in quest'ultimo atto dopo aver rilevato l'inapplicabilità delle norme contenute nella legge 584/77 per effetto del disposto dell'art. 11 della legge 1/78, interveniva la società Volani Nord Architettura Industrializzata, che avendo i requisiti richiesti dalla legge 584/77 aveva già fatto pervenire pro-bono pacis la propria adesione all'affidamento assumendone la responsabilità, come da atto per Notar Sarne di Avellino del 6/3/1981, reg.to al n. 21;

-che tale adesione - era detto nell'atto - il Comune non poteva rifiutare sia per la previsione contenuta nell'art. 334 della legge 20/3/1865 n. 2248 sia per motivi di pubblico interesse essendo incontrovertibile, per gli atti stessi posti in essere dal Comune, che l'offerta del gruppo Volani, tra quelle pervenute era la migliore sia qualitativamente che economicamente;

-che in tale ultimo atto dichiarativo il gruppo Volani si riteneva legittimo affidatario almeno della fornitura di 500 alloggi in virtù della deliberata consiliare n. 77 del 20/2/81;

-che, nelle more, l'Amministrazione continuava di concerto con la società FEAL la definizione del programma per la realizzazione di 1.000 alloggi in prefabbricato pesante tant'è che, con deliberati di Consiglio Comunale n. 105 del 17/4/81, n. 120 dell'8/5/1981, poi revocati, e n. 123 dell'11/5/81 esaminato, per quanto di competenza, dal C.C.R.C.C. il 24/7/81 prot. 35727, provvedeva a localizzare gli interventi prima ancora dell'emanazione della normativa contenuta nell'art. 2 bis della legge 14 maggio 1981 n. 219;

-che, dopo la definizione di tutti gli aspetti progettuali con la società FEAL il Commissario straordinario con nota n. 3497



113

maggio 1981 comunicava "In esito alla richiesta di codesto Comune lo scrivente con nota del 12 gennaio 1981 n. 818/129 ha prestato assenso di massima alla realizzazione in concessione dell'insediamento in oggetto per una spesa complessiva di 55 miliardi. Successivamente con D.L. 19 marzo 1981 n. 75 è stato disposto il finanziamento per il tramite della Cassa DD.PP. degli Enti locali colpiti dal terremoto per la urgente realizzazione anche con la adozione di procedimenti di prefabbricazione di alloggi per le popolazioni senza tetto. Poiché l'intervento in oggetto rientra nel novero della realizzazione per le quali è disponibile il finanziamento di cui al predetto decreto legge, l'assenso di massima a suo tempo prestato deve intendersi conseguentemente decaduto;

-che, come evincesi, con il provvedimento di che trattasi veniva soltanto individuata una fonte di finanziamento diversa dalla originaria alla luce della normativa più attuale;

-che, conseguentemente non appariva, come non appare, dal provvedimento de quo, annullata l'intera fase posta in essere dal Comune di Avellino di affidamento dei lavori sulla base di un primo assenso contenuto nella nota commissariale del 12/1/1981, confermato implicitamente anche per quanto concerne le procedure con la successiva nota commissariale del 16/3/1981;

-che in tale contesto l'amministrazione comunale continuava ad espletare ogni atto di concerto con la FEAL ritenuta per sempre affidataria dei lavori in attesa del nuovo finanziamento da parte della Cassa DD.PP.;

-che, a seguito di richiesta del Comune con nota del 5/5/1981 n. 21048 e 22248 del 13/5/81, la società FEAL sottoponeva al Comune i progetti esecutivi chiedendo il rilascio delle relative concessioni ad edificare;

-che, di converse, in esecuzione delle norme contenute nel D.L. 75 del 19/3/1981, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981 n. 219, il Commissario straordinario per le zone terremotate, con ordinanza n. 323 del 16/6/81, nell'assegnare ai Comuni i fondi per la urgente realizzazione di alloggi anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, disponeva la esecuzione degli interventi finanziabili; a mezzo di concessione a società, imprese di costruzioni e loro consorzi a termini della citata legge 219/81;

-che, l'Amministrazione comunale di Avellino, con atti n. 200 201, 202, 203 del 29/6/81, n. 206 del 30/6/81 e 213 del 6/7/81, confermeva le localizzazioni degli alloggi già deliberate con precedenti atti n. 103 del 17/4/81 e n. 120 dell'8/5/81 entrambi revocati con i suddetti deliberati;

-che gli atti di localizzazione diventavano esecutivi, a tutti

gli effetti di legge, non risultando adottati, nei termini fissati dall'art. 2 bis del D.L. 75/81, come modificato in sede di conversione, provvedimenti da parte della Giunta regionale sulle delibere regolarmente già viste sotto il profilo della legittimità dalla locale sezione del CO.RE.CO.

—che, con ordinanza n. 323 del 16/6/1981, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del D.L. 75 del 19/3/81, così come convertite dalla legge n. 219 del 14/5/81, il Commissario straordinario includeva il Comune di Avellino nel programma per la realizzazione di alloggi per un ammontare complessivo di f. 85 miliardi da finanziarsi con fondi disponibili presso la Cassa DD.PP. ai sensi della citata legge;

—che, in adempimento di quanto disposto con ordinanza n. 323 del 16/3/1981, con atto consiliare n. 232 del 27 luglio 1981 e successiva delibera di G.M. n. 2025 del 30 luglio 1981, esecutivi come per legge, l'Amministrazione provvedeva ad approvare il programma costruttivo nei suoi aspetti tecnico-economici con annesso schema per la esecuzione dei lavori in concessione, confermando nella sostanza gli atti precedentemente posti in essere dall'Ente congiuntamente alla società FEAL quale affidataria della esecuzione dell'intervento;

—che con detto programma costruttivo veniva elevato il numero degli alloggi da costruire con incremento delle superfici utili, delle superfici non residenziali, quali autorimesse, nonché con previsione delle relative opere di urbanizzazione;

—che, per effetto di tale programma il quadro riassuntivo di spesa risultava così distinto:

|                                  |                                           |                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| A) Alloggi                       | n. 934 x 95 mq.                           | 88.730            |
|                                  | n. 92 x 70 mq.                            | 6.440             |
|                                  |                                           | mq. 95.170        |
| a) superficie utile residenziale |                                           |                   |
|                                  | mq. 88.730 x L/mq. 480.000                | L. 42.590.400.000 |
|                                  | mq. 6.440 x L/mq. 496.000                 | L. 3.194.240.000  |
|                                  | totale a)                                 | L. 45.784.640.000 |
| b) superficie non residenziale   |                                           |                   |
|                                  | mq. 88.730 x 45% = mq. 39.928             |                   |
|                                  | mq. 39.928 x L/mq. = 480.000 x 60%        | L. 11.499.264.000 |
|                                  | mq. 6.440 x 45% = mq. 2.898               |                   |
|                                  | mq. 2.898 x L/mq. = 496.000 x 60%         | L. 862.444.800    |
|                                  | (sup. totale non residenziale mq. 42.826) |                   |
|                                  | totale b)                                 | L. 12.361.708.800 |



SUPERFICIE COMPLESSIVA ML. 137.996

115

TOTALE a) + b) = L. 58.146.348.800

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| B) Urbanizzazioni primarie (vedere stima) | L. 8.823.823.823  |
| C) Acquisizione aree                      | L. 909.821.225    |
| D) Spese generali e di progettazione      | L. 120.000.000    |
| E) Revisione prezzi ed imprevisti         |                   |
| $85.000.000.000 \times \frac{20}{100}$    | L. 17.000.000.000 |

**T O T A L E**

L. 85.000.000.000

—che la Cassa DD.PP., a seguito dell'approvazione da parte del Commissario straordinario per le zone terremotate (nota n. 18399/1/22/Z AV), con lettera della IX Divisione Pos. 313645000 datata 23 settembre 1981, dava la propria adesione alla concessione del mutuo di 85 miliardi contestualmente richiedendo l'atto di attribuzione della concessione alla società e imprese prescelte nel termine perentorio di giorni trenta a pena di decadenza del finanziamento stesso;


—rilevato che in siffatto quadro non appare ipotizzabile per gli atti stessi posti in essere dal Comune a seguito del primitivo assenso da parte del Commissario straordinario per le zone terremotate, lo espletamento di una nuova gara esplorativa volta ad individuare il soggetto concessionario in quanto tale soggetto, anche se limitatamente ai soli lavori di realizzazione dei 1000 alloggi, risulta già individuato per effetto dello svolgimento di una gara conclusasi dopo il vaglio di apposita qualificata commissione con l'affidamento dei lavori;

—che la indizione di una nuova gara potrebbe fare insorgere la società FEAL per eventuali interessi legittimi o diritti soggettivi lesi, atteso che — come da giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. Caianello, I Commi, pag. 341 e seg.) il contratto di affidamento per la realizzazione dei mille alloggi è da ritenersi perfezionato per lo scambio dell'offerta e della relativa accettazione, come riferite in premessa, anche se alle state in Assenza di un formale contratto;

—che la conclusione contrattuale è ulteriormente rilevabile dalla circostanza che i progetti esecutivi degli edifici sono stati già esaminati favorevolmente dalla commissione edilizia, alle state mancando soltanto il rilascio della concessione edilizia;

— che se l'assenza del formale contratto può essere rilevante dal punto di vista amministrativo, occorre nella fattispecie il difetto di esecutorietà da parte del CO.ER.CO., per la efficacia delle atti, non può però non dubitarsi della esistenza di interessi protetti in capo al contraente prescelto, diretti all'annullamento del nuo-

vo procedimento - ripetitivo nella sostanza di un altro già svolto ed all'eventuale ristoro dei danni, in mancanza;

116  
  
-che il ricorso a tali forme da parte della società FEAL potrebbe esporre l'Amministrazione finanziamento oltre ogni limite con danni alla pubblica finanza per le aventuale chiamata in giudizio anche del Commissario Straordinario, non rinvenendosi allo stato elementi tali da escludere l'affidataria dalla realizzazione dell'opera cioè senza tener conto del danno alla collettività, danno grave ed irreparabile, attesa la comminatoria di decadenza del finanziamento di cui al richiamato provvedimento della Cassa DD.PP.;


-che, pur se risolvibile il problema nei termini di un affidamento in concessione dei lavori al solo raggruppamento FEAL, per il prevalente pubblico interesse va anche esaminata l'azione intrapresa dalla società VOLANI con gli atti dichiarativi di cui in premessa;

-che, invero, con comunicazione n. 1497, del 22/7/1981 dello stesso Commissario Straordinario per le zone terremotate, è stato precisato che in casi di raggruppamento è sufficiente che una delle imprese partecipanti sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categoria ed importo non inferiore a quello corrispondente ai lavori che il Comune intende affidare;

-che in tale quadro la stessa Volani Sud, per le norme succedutesi, per effetto dell'art. 1 legge 30/3/1981 n. 113 e dell'art. 16 della legge 14/3/1981, n. 219, potrebbe pretendere lo affidamento della fornitura con relativi lavori di installazione dei prefabbricati e, per l'effetto, l'affidamento del lavoro anche in concessione;

-che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 20 della legge 584/77 possono essere altresì ammesse alla gara e alla trattativa imprese riunite e che dichiarino di volersi riunire;

117



- Che, ai sensi dell'art. 21 della Direttiva del Consiglio dell'U.E. del 26/7/1981, la trasformazione di raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione della offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato ad effettuare tale trasformazione qualora l'appalto gli venga aggiudicato;

- che tale principio trova conferma anche in dottrina tant'è che è ritenuto ammissibile passare da una forma minima richiesta per la presentazione dell'offerta ad una forma più complessa una volta aggiudicato l'appalto (cfr. Nuova Rassegna n. 8/1981.)

- che, allo stato, per effetto delle citate disposizioni, anche il raggruppamento avente capofila Volani - Nord, per gli atti posti in essere potrebbe avanzare pretese, tanto più in quanto nell'atto dichiarativo dell'8/5/1981 ha precisato, essa che era iscritta per importo illimitato, di far propria l'offerta della Volani sud;

- che pertanto, pur ritenendosi inesistenti ipotesi di responsabilità da parte del Comune di Avellino per la esclusione dell'affidamento alla società Volani, la stessa avrebbe pur sempre la possibilità di aderire la giustizia amministrativa in caso di affidamento al solo raggruppamento FEAL, potendo eccepire - come evincesi dagli atti dichiarativi già notificati - la non applicabilità della legge 584/77 per effetto dell'art. 11 della legge 1/78, l'eccesso di potere avendo il Commissario straordinario ammesso la possibilità di affidamento a raggruppamenti di cui una sola impresa abbia i requisiti, prescindendo così dall'applicazione dell'art. 21 della legge 584/77, la qualificazione della prestazione come fornitura, così come definita dalla intervenuta legge 113/81, la non obbligatorietà dell'iscrizione all'albo dei costruttori per l'esecuzione dell'intervento in concessione per effetto di quanto contenute nell'art. 16 della legge 219/81;

- che i due raggruppamenti FEAL e Volani hanno reciprocamente rinunciato ad ogni loro ragione, interesse ed azione subordinatamente all'affidamento dei lavori in concessione - il tutto come evincesi da atto di sottomissione a firma autenticata dal Segretario Generale dell'Ente in data 20/10/1981, atto che qui integralmente si trascrive;



AL COMUNE DI AVELLINO

DICHIARAZIONE

L'anno 1981, il giorno 20 del mese di ottobre in Avellino i sottoscritti:

Sig. Giorgio Martinelli, nato a Roma il 29 giugno 1932, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante della F.E.A.L. s.p.a. capitale Lire 15.500 milioni cod. Fisc. 00713680155 - con sede in Milano Via Bernardino Verri, 90 nel presente atto costituita per sé e quale rappresentante, giusta mandato in Notar Pietro Mazza di Roma del 5.2.81 registrate in pari data, della società S.G.I. SOGENE lavori s.p.a. con sede in Roma piazzale dell'Agricoltura, 24, capitale 10 miliardi, VIANINI LAVORI s.p.a. con sede in Roma Via della Ferratella, 33 - capitale lire 34.030.700.000 cod. Fisc. 03873930584; costituenti raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi degli artt. 20 e segg. L. 8 agosto 1977, n. 584, per i lavori di cui in appesse e che, per brevità sarà di seguito denominato "Raggruppamento F.E.A.L."

- Sig. MARIANO VOLANI, nato a Volano il 22.2.1936, il quale si costituisce quale legale rappresentante della "VOLANI ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA" s.p.a. con sede in Rovereto, Viale dell'Industria, 2 - capitale Lire 3.000.000.000, la quale interviene quale procuratrice in forza di mandato 6.3.1981 per Notar Sarro di Avellino reg. al n. 21, della Volani Sud s.p.a. con sede in Pozzilli (IS) Località Campelle S. Maria Oliveto - capitale Lire 2.000.000.000 (due miliardi e duecentomilioni) "SEGIS - Società Edilizia Civile Industriale Stradale s.p.a." con sede in Benevento Via Caldandra, n. 3, costituenti, raggruppamento temporaneo come sopra, in appesse per brevità denominate "Raggruppamento Volani";

P R E M E S S O

- Che il raggruppamento "FEAL" e la Volani Sud, presentarono offerte al Comune di Avellino per la realizzazione dei programmi edilizi di cui in appesse e che la offerta Volani fu ritenuta, come da verbale della commissione giudicatrice datate 19.2.1981, la più conveniente se l'Amministrazione intendeva affidare la concessione ad una sola impresa; e l'offerta del "Raggruppamento "Feal" fu ritenuta classificabile al secondo posto;

- Che con del.ibera n. 77 del 20.2.1981 il Consiglio Comunale di Avellino decise di separatamente affidare al raggruppamento "FEAL" ed alla Volani la concessione per la realizzazione di distinti programmi edilizi, nell'ambito del programma costruttivo di edilizia residenziale di cui al provvedimento del Commissario Straordinario del Governo per la Zona Terremotata n. 818/129 del 12.1.1981; detti distinti programmi edilizi (guardant) ciascuno la costruzione di cinquecento alloggi in prefabbricazione pesante, per come individuati nella suddetta deliberazione consiliare n. 77;

- che la predetta deliberazione consiliare fu comunicata al raggruppamento FEAL ed alla VOLANI con telegramma del 21.2.1981;

- che, successivamente, in conformità alle determinazioni espresse dal Commissario del Governo con nota n. 2666 del 16.3.1981 la Giunta

Municipale con provvedimento n.1095 del 16.3.1981, ritenne di dover escludere dalla concessione la "VOLANI" e quindi deliberò di affidare la concessione per la realizzazione di entrambi i programmi edilizi di complessivi n.1000 alloggi, al "Raggruppamento FEAL";

- Che tale decisione fu comunicata alla FEAL con nota del Municipio di Avellino n.21048 del 5.5.1981 con la quale veniva altresì chiesta al raggruppamento la presentazione dei progetti per il rilascio delle concessioni edilizie e l'approntamento della progettazione esecutiva dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione;

- Che i sopradetti progetti furono consegnati al Comune in data 29.7.81;

- che non essendo state comunicate alla "Volani Sud" le determinazioni della Giunta Municipale assunte con la sopracitata delibera n.1095 del 16.3.1981 della quale il "Raggruppamento Volani" dichiara di essere venute a conoscenza solo oggi, la stessa avendo intanto fornito al Comune, sua richiesta, il surrichiamato mandato del 6.3.1981 costituente il raggruppamento, con atto stragiudiziale del 21.3.1981 chiese l'assegnazione dell'intera fornitura di 1000 alloggi anche a nome delle altre imprese raggruppate con su richiamato mandato del 6.3.1981;

- Che, non avendo ottenute risposta, con successive atto notificato al Comune in data 8.5.1981, insistette nella precedente richiesta con riferimento alla natura della concessione ed alla legge 30.3.1981 n.113;

- che le rispettive posizioni dei due raggruppamenti appaiono fra di loro contrastanti e tali da poter generare liti e contestazioni anche nei confronti del Comune, con la conseguenza di ritardare la realizzazione delle opere;

- Che, pertanto, indubbe ragioni sociali impongono di consentire alle Amministrazioni interessate di dare immediate corso alla realizzazione dei programmi costruttivi;

- Che i sottoscritti nella qualità, intendono aderire alle richieste avanzate in via breve del Comune di Avellino e del Commissario Straordinario del Governo rivolte alla eliminazione di ogni elemento di turbativa e di contestazione;

- Tutte ciò ritenute e premesse i sottoscritti, al fine di evitare liti e contestazioni, addivengono alla accettazione e sottoscrizione della presente dichiarazione e di sottomissione dei confronti della pubblica Amministrazione alle condizioni e termini che seguono:

1) Il "Raggruppamento FEAL" ed il "Raggruppamento Volani" dichiarano di non contestare il programma costruttivo di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Avellino n.232 del 27.7.1981.

2) Entrambi i sopracostituiti raggruppamenti dichiarano di accettare di accettare di procedere alla esecuzione dei lavori, tutti individuati al successivo punto 3 che saranno loro affidati nell'ambito del programma di cui al superiore punto 1°) in regime di concessione sulla base delle schede di massima approvate con delibera di Giunta Municipale n.2025 del 30 luglio 1981, con le seguenti precisazioni:

a) che sulla base delle indagini geognostiche da esperire dal Comune,

120 *Cliff*

la portanza del terreno delle aree oggetto degli insediamenti edificativi non sia inferiore ad 1,5 Kg/cmq. alla quota di m. 1,50 al di sotto del piano di calpestio del piano interrato e terreno e, in mancanza di questi di m. 2,50 al di sotto del piano di calpestio del piano rialzato, così come, peraltro già indicato dai raggruppamenti nelle offerte;

b) che i prezzi unitari relativi alle opere di urbanizzazione vengono desunti da dettagliate disamine dei valori alla data del 31.3.1981, riferita ad appalti pubblici opere similari da effettuarsi a cura e spese delle concessionarie e da sottoporsi al parere di congruità da parte dell'ente concedente, mentre per le progettazioni delle stesse il rimborso ammesso sarà quello scaturente dall'applicazione della vigente tariffa dell'Ordine degli Ingegneri ed Architetti;

c) che le penali e i premi di acceleramento vengono riferite, attese il frazionamento su più aree, dell'intervento, alle singole aree;

d) che il costo a metro quadro di superficie utile abitabile sarà pari a Lire 480.000 per alloggi da 95 mq. mentre sarà pari a Lire 496.000 per gli alloggi da 46 a 70 mq. così come disposte dalla citata ordinanza ed in tal senso si intendono ridotti i prezzi rispettivamente offerti in precedenza dal raggruppamento FEAL e dal raggruppamento VOLANI.

Le superfici non residenziali saranno liquidate nei limiti massimi di cui al D.M. 24.2.1981 sulla base del costo innanzi precisato ridotto al 60%;

3) I qui costituiti rappresentanti, alle condizioni di cui ai numeri seguenti, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad ogni diritto, interesse, azione e ragione a loro derivante dagli atti tutti richiamati nelle superiori premesse;

4) Le dichiarazioni e rinuncia di cui ai punti precedenti vengono sottoposte alla condizione sospensiva espressa ed essenziale che il Comune di Avellino ed il Commissario Straordinario del Governo, ciascuno per quanto di loro competenza, procedano alla assegnazione delle concessioni per le esecuzioni delle opere di cui al presente come segue:

a) al raggruppamento FEAL: esecuzione dei seguenti quartieri e lotti con le relative opere di urbanizzazione primaria "Quattro Grana" "Baccanica" Quartiere Quattro".

b) al raggruppamento VOLANI: esecuzione dei seguenti quartieri e lotti con relative opere di urbanizzazione primaria "Quartiere Valle"-fontanetta "Piccerelli" Quartiere UNO" Quartiere Cinque, Bellizzi".

- Conseguentemente, qualora il Comune di Avellino ed il Commissario Straordinario del Governo, ciascuno per quanto di sua competenza, nell'ambito delle loro libere determinazioni, non dovessero procedere alle assegnazioni come sopra e non dovessero procedere alla formale stipula dei contratti di concessione entro il termine di giorni quarantacinque da oggi, le dichiarazioni e rinuncia dei sottoscritti raggruppamenti

121

si intendessero come mai rese ed il presente atto di sottoscrizione, nella sua interezza, sarà privo di qualsiasi efficacia, riservandosi i sottoscritti, in tale ultima ipotesi, ogni più ampia facoltà per la tutela dei loro diritti ed interessi e per l'esercizio di tutte le azioni e ragioni a loro derivanti dagli atti in premessa.

5) I progetti di cui in premessa restano di proprietà esclusiva del raggruppamento "FEAL" anche per quanto concerne quelli relativi ai lotti che eventualmente verranno concessi al "raggruppamento VOLANI"; peraltro entrambi i raggruppamenti si riservano di stipulare separati accordi per la cessione e l'utilizzazione dei predetti progetti.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.ti Signor Martinelli Giorgio e Signor Volani Mariano.

COMUNE DI AVELLINO

Ai sensi della legge 4.1.1968, n.15, dichiaro autentiche le sottoscrizioni apposte in mia presenza dal Sig. Martinelli Giorgio nato il 29.6.1932 in Roma e dal Sig. Volani Mariano nato il 22.2.1936 in Revereto delle cui identità personali mi sono accertato rispettivamente a mezzo Patente Auto N. MI-2660799K dell'1.10.1980 e Passaporto n.F.2925674 Questura Erento del 12.6.1980 previa ammonizione sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Avellino, 20.10.1981. Il Segretario Generale F.to Dott. Mario Cortese.

- Che, come evincesi, i predetti hanno dichiarato di accettare la esecuzione dei lavori in concessione sulla base dello schema approvato con il deliberato di G.M. del 30 luglio 1981 e di ogni patto, prezzo e condizione riportate nell'ordinanza del Commissario straordinario per la zona terremotata n.323 del 16.6.1981, nonché degli elaborati annessi al deliberato consiliare n.232 del 27 luglio 1981 di approvazione del programma costruttivo contestualmente rinunciando così ad ogni elemento positivo o negativo contenuto nelle offerte favorevolmente valutate dalla commissione aggiudicatrice dell'appalto concorso dell'Amministrazione;

- Che per effetto di tale atto si è avuta una riduzione del prezzo in favore dell'Amministrazione in quanto il prezzo base di superficie utile abitabile, definito dalla commissione giudicatrice della primitiva gara in lire 541.000 per il gruppo Volani ed in lire 533.000 per il raggruppamento FEAL, scende a lire 496.000 per gli alloggi di 45 e 70 ed a lire 480.000 per gli alloggi di 95 mq.cmq. come disposto dall'ordinanza del Commissario straordinario;

- Che, a tale elemento, farà riscontro l'affidamento di due raggruppamenti delle opere di urbanizzazione delle aree di pertinenza, nonché tutta la normativa contrattuale risultante dall'applicazione dell'art.16 della legge 219/81 e dall'ordinanza del 16.6.1981 n.323, concretandosi in tal modo un interesse dell'Amministrazione, al fine dell'applicabilità della penale, ed avere un unico responsabile;

- Che, l'affidamento dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, le quali non superano allo stato del programma il quinto dell'importo dei lavori previsti per la realizzazione delle sole costruzioni, è ammessa a trattativa privata quando si tratti, come nel caso in specie, di lavori benché se-

122

parabili, strettamente necessari al perfezionamento dell'opera in  
 stesso a condizione che il loro ammontare non superi il 5% del  
 l'importo del primo appalto (cfr. nell'ordinamento art. 5 punto f)  
 legge 584/77);

- Che a tale principio si ispira il disposto dell'art. 16 della  
 legge 219/81, la successiva ordinanza del Commissario straordinario  
 per le zone terremotate, nonché dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n.  
 2440;

- Che in ordine all'aspetto economico il pubblico interesse risulta  
 adeguatamente tutelato in quanto, come già precisato, il corrispetti-  
 vo degli alloggi scaturisce dall'applicazione dell'ordinanza del  
 Commissario Straordinario per le zone terremotate n. 223 del 16.6.81,  
 mentre per le opere di urbanizzazione viene fatto riferimento ai pre-  
 zzi correnti per gli appalti pubblici previa vista di congruità;

- Che, quindi, l'accordo raggiunto fra le parti è da considerarsi  
 sotto ogni aspetto favorevole agli interessi generali in quanto sgom-  
 bra il terreno da ogni eventuale lite che finirebbe comunque per col-  
 volgere la Amministrazione;

- Che, sia il raggruppamento FEAL che quello VOLANI, avente capofila  
 la VOLANI NORD, la quale assume la concessione in nome proprio e con-  
 giuntamente a lla VOLANI SUB ed imprese collegate, hanno i requisiti  
 voluti per l'affidamento della concessione e per la esecuzione dei la-  
 vori;

- Che sia la FEAL che la Volani Nord offrono garanzie risultando  
 già affidatarie di analoghi programmi costruttivi nell'area napoletana;


- Che entrambe le società hanno dichiarato di ammettere le impre-  
 se locali alla esecuzione dei lavori con conseguente van teggio  
 per l'economia locale e per la manodopera, come evincasi per altro,  
 dalle lettere dell'EPRI, datata oggi 26.10.1981 e diretta ai capi  
 gruppo;

Che la Volani Nord, poi, sta già eseguendo nel territorio di que-  
 ste Comune lavori per oltre 13 miliardi per la realizzazione di  
 sette plessi scolastici in prefabbricazione pesante, affidati a  
 seguito di regolare appalto concorsivo;

- Ritenute, quindi, che le circostanze sopra riferite concretizza-  
 no anche le condizioni speciali previste dall'art. 87 ultimo comma  
 del T.U. 3.3.1934 n. 384 del 1° art. 41 R.D. 23.5.1924 n. 827, del-  
 l'art. 5 lettera d) della legge 5 agosto 1977, n. 584 per dare luogo  
 all'affidamento dei lavori a trattativa privata;

- Che in ogni caso la scelta dei soggetti concessionari è scaturita  
 da una gara esplorativa già conclusa e dalla quale non si ritiene  
 che l'Amministrazione se ne possa avvalere;

- Che per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione può invocarsi  
 il principio contenuto nell'art. 5 lettera f) della legge 584/77,  
 oltre la circostanza che l'importo dei lavori stessi rientra nel  
 quinto d'obbligo di cui all'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440;

- 123
- 
- Che, da ogni caso gli atti posti in essere dall'Amministrazione debbano comprendere il presente deliberato, tutelando adeguatamente il pubblico interesse per i motivi tutti precedentemente esposti;
  - Che, infine, l'urgenza già riconosciuta dall'art.2 della citata legge 219 attesa la minatoria di decadenza del finanziamento così e come prevista nel provvedimento della Cassa DD.PP. è tale da non consentire l'emanazione di qualsivoglia atto interlocutorio, e, comunque, una nuova gara esplorativa che, per i termini strettissimi di cui innanzi, abbia i caratteri del rigera poste a base dell'aggiudicazione di che trattasi;
  - Con voti 26 (D.C.-P.R.I.-M.S.I.-P.S.I. P.S.D.I.) astenuti 6 (P.C.I. P.L.I.)

#### D E L I B E R A

- 1) di prendere atto dell'intervenute accordi fra le parti affidatarie della realizzazione di alloggi in prefabbricati pesanti ai sensi del deliberato consiliare n.77 del 20.2.1981 e per l'effetto ritenere in tal senso modificati tutti gli atti emanati dal Comune di Avellino;
- 2) prendere atto del verbale di sottomissione di accettazione da parte dei due raggruppamenti FEAL e VOLANI della esecuzione in concessione dei lavori, già affidati limitatamente agli alloggi - ai patti, prezzi e condizioni fissati nella ordinanza del Commissario Straordinario per le zone terremotate n.323 del 16.6.1981, nonché della rinuncia espressa in detto atto di sottomissione ad ogni ragione, interesse, diritto ed azione derivante alla società FEAL e VOLANI per effetto degli atti posti in essere dalla commissione aggiudicatrice dell'appalto e dei successive deliberato consiliare n.77 del 20.2.1981;
- 3) prendere atto dell'intervenute adesione di finanziamento del programma costruttivo da parte della Cassa DD.PP. di cui alla nota della Div.IX Pos.313664500 del 23.9.1981, nonché della minatoria di decadenza dalle stesse nella ipotesi di mancata attribuzione della concessione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento (27 ottobre 1981);
- 4) affidare, come affida, anche per le motivazioni in narrativa qui richiamate ed a titolo transattivo per la precedente assegnazione, l'esecuzione del programma costruttivo testè finanziato di cui al deliberato di C.C. n.232 del 27.7.1981, così come proposto con l'atto di sottomissione del 20.10.1981 dai raggruppamenti FEAL e VOLANI NORBY;
- 5) dare atto che l'affidamento avviene sulla base della schema di concessione di cui al deliberato di C.M. n.2025 del 30 luglio 1981, esecutive come per legge, ai prezzi, patti e condizioni fissati nella ordinanza del Commissario straordinario per le zone terremotate n.323 del 16.6.1981 con le precisazioni dettate dai due raggruppamenti, con riserva però di approvare l'elenco prezzi riferiti alle opere di urbanizzazione, previo parere di congruità da richiedersi, unitamente al progetto di massima, alla sezione provinciale del C.T.R. ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.51/88;
- 6) dare atto che l'importo delle opere di urbanizzazione previste

7) dare mandato al Sindaco di inviare telegramma di attribuzione della concessione alla Cassa D.B.P.P. e di sottoscrivere i relativi atti di concessione da far tenere alla Cassa stessa;

-8) Dare mandato al Sindaco di rilasciare le concessioni edilizie sulla base dei progetti presentati e favorevolmente esaminati dalla commissione edilizia anche nelle more del perfezionamento contrattuale;

- 9) delegare la G.M. ad ogni ulteriore conseguente atto.

Successivamente;

#### Il Consiglio Comunale

Sulla proposta del Presidente che rappresenta l'opportunità di dare alla suindicata deliberazione esecuzione immediata;\*

stante l'urgenza, viste l'art.3 seconda comma della legge 9.6.1947 n. 530;

Con voti favorevoli 26 e 6 astenuti (P.C.I. -P.L.I.);


#### DELIBERA

La suindicata deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Alle ore 23,10 il Presidente scioglie la seduta ed aggiorna i lavori 17,30 del 30 e 31 ottobre 1981 per discutere dei piani di recupero.

Precisa, poi, che di tale convocazione sarà data comunicazione agli assenti.

\*\*\*\*\*  
fm/ab/P.P.



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, li 28.10.981

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Generale

125  
*[Signature]*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 28.10.981

Avellino, li 28.10.981

Il Messo Comunale

*[Signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno **28.10.981** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al **12.11.981**

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione Decentrata Provinciale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Avellino, li **28.10.981**

Il Segretario Generale

*[Signature]*

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, il giorno festivo di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione Decentrata Provinciale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 — 2° comma Legge n. 62/1953.

Avellino, li

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

REGIONE CAMPANIA

SEZIONE DI CONTROLLO DI AVELLINO

Municipio di Avellino

SEDUTA DEL **11.11.981** Per copia conforme all'originale Avellino, **14 GIU. 1990**


NULLA DA OSSERVARE

PER COPIA CONFORME

Avellino, li **11.11.981** Prot n **53006**

IL SEGRETARIO

*[Signature]*



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)

*[Signature]*

Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo che ne ha accusato ricevuta con nota N. del

Avellino, li

Il Segretario Generale



126

28



ZCZC-AVZ958-NAB681-706FN  
NAPOLI 71/65 782042

URGENTE  
COMUNE  
83100 AVELLINO

1517  
SEGR. PA. ...  
*Clachub*

**URONVA**



PROT N 6741 DEL 28/10/81 ESITO NOTA 28 SETTEMBRE N 39197  
STANTE INTERVENUTA REVOC. CONCESSIONE ASSENTITA GIUSTA  
FOGLIO COMMISSARIALE 2 MAGGIO CORRENTE N 3497 SCRIVENTE

NON RAVVISASI COMPETENTE AT INDICAZIONE IMPRESA ESECUTRICE  
1000 ALLOGGI DA REALIZZARE IN CODESTO COMUNE AI SENSI LEGGE  
219/1981 CHE RECA SPECIALI DISPOSIZIONI IN  
MERITO ET IN PROPOSITO RICHIAMASI DISPOSTO ARTICOLO 59  
STESSA LEGGE PUNTO  
ZAMBERLETTI COMMISSARIO STRAORDINARIO

CO URGENTE 6741 28/10/81 8 39197 2 3497 1000 219/1981 59

*[Handwritten signature]*

48700

10-10

290138  
NNNN

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, **14 GIU. 1990**



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignone)

*[Handwritten signature]*

N. 323



127



*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

VISTO l'articolo 2 del citato decreto legge;

VISTO il successivo articolo 3 che attribuisce al Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente articolo 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti;

VISTO che, per il finanziamento dei programmi di cui al precedente capoverso, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 85 della legge di conversione 14 maggio 1981, n. 219, una quota di tale somma corrispondente a 450 miliardi di lire dovrà essere destinata al finanziamento delle disposizioni di cui al titolo VIII della legge anzidetta, concernenti gli interventi per l'edilizia nella città di Napoli;

RITENUTO che altra quota di lire 100 miliardi debba essere destinata agli interventi di cui al punto a) del menzionato art. 2 del D.L. 75/1981 così come convertito nella legge 14.5.1981, n. 219 e che la residua quota di lire 450 miliardi possa essere utilizzata per gli interventi di cui al successivo punto b) concernenti l'urgente realizzazione di alloggi anche attraverso procedimenti di prefabbricazione;

CONSIDERATO che allo scopo di rendere più efficace tale ultimo intervento è opportuno concentrarlo in un numero non



108

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per la zona terremotate della Campania e della Basilicata*



- 2 -

elevato di Comuni evitando una eccessiva frammentazione della disponibilità ed escludendo in particolare, per economia gestionale di cantiere, i Comuni con richieste esigue di alloggi, i Comuni che hanno inviato istanze di finanziamento non specificate nonché i Comuni che hanno avuto assegnati un numero considerevole di prefabbricati leggeri in rapporto ai nuclei senza tetto;

AVVALendosi dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I C R E T A :

È approvato il seguente programma di massima previsto dall'art. 3 del D.L. 19 marzo 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente articolo 2:

La somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto legge 28 gennaio 1981, n. 38, fermo restando la destinazione di una quota di lire 450 miliardi per gli interventi per l'edilizia nella città di Napoli di cui all'art. 85 della legge di conversione 14 maggio 1981, n. 219, è destinata per lire 100 miliardi agli interventi di cui al punto a) del menzionato articolo 2 del D.L. 75/1981 così come convertito nella legge 219/1981 e per la residua somma di lire 450 miliardi, agli interventi di cui al successivo punto b) concernenti l'urgente realizzazione di alloggi anche attraverso procedimenti di prefabbricazione pesante.

I mutui vengono erogati alle condizioni stabilite dall'art. 4 del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75.

Il programma per la costruzione di alloggi di cui al punto b) del menzionato articolo 2 è realizzato dai Comuni sottindicati (gruppo A), nel proprio territorio o nel territorio dei Comuni limitrofi per l'importo di mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti sino all'ammontare per ciascuno specificato:



129

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 3 -

GRUPPO A-----  
C O M U N I  
----------  
IMPORTO MUTUO IN MILIARDI  
-----PROVINCIA DI NAPOLI

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1) TORRE ANNUNZIATA        | 15,50         |
| 2) TORRE DEL GRECO         | 15,50         |
| 3) ERCOLANO                | 6,20          |
| 4) CASTELLAMMARE DI STABIA | 18,60         |
| 5) GRAGNANO                | 6,20          |
| 6) POZZUOLI                | 12,40         |
| 7) GIUGLIANO IN CAMPANIA   | 7,40          |
| 8) IRATTAMAGGIORE          | 6,20          |
| 9) CASORIA                 | 10,50         |
| 10) S. AGNELLO             | 6,20          |
| 11) PIANO DI SORRENTO      | 4,90          |
| 12) META DI SORRENTO       | 4,90          |
| 13) PORTICI                | 6,20          |
| 14) AFRAGOLA               | 12,40         |
| 15) PALMA CAMPANIA         | 6,20          |
| TOTALE                     | <u>139,30</u> |

PROVINCIA DI BENEVENTO

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1) BENEVENTO | 9,00         |
| 2) ARPATA    | 8,00         |
| TOTALE       | <u>17,00</u> |

PROVINCIA DI AVELLINO

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1) AVELLINO          | 85,00         |
| 2) CARIFE            | 1,05          |
| 3) MONTEVERDE        | 2,81          |
| 4) ATRIPALDA         | 25,00         |
| 5) MONTELLA          | 3,10          |
| 6) MONTORO SUPERIORE | 4,00          |
| 7) QUINDICI          | 4,50          |
| 8) ROTONDI           | 0,93          |
| 9) SPERONE           | 5,73          |
| 10) VOLTURARA IRPINA | 0,78          |
| TOTALE               | <u>132,90</u> |



130

*Il Commissario Straordinario del*  
*per le zone terremotate della Campania della*



- 4 -

PROVINCIA DI SALERNO

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1) SALERNO              | 52,70         |
| 2) EBOLI                | 12,40         |
| 3) NOCERA INFERIORE     | 15,50         |
| 4) PAGANI               | 12,40         |
| 5) NOCERA SUPERIORE     | 9,30          |
| 6) CAVA DE' TIRRENTI    | 9,90          |
| 7) ANGRI                | 9,30          |
| 8) MERCATO SAN SEVERINO | 9,30          |
| TOTALE                  | <u>130,80</u> |

PROVINCIA DI POTENZA

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1) POTENZA   | 24,80        |
| 2) ACERENZA  | 1,20         |
| 3) TITO      | 1,60         |
| 4) TRAMUTOLA | 0,60         |
| TOTALI       | <u>28,20</u> |


PROVINCIA DI MATERA

|              |      |
|--------------|------|
| 1) STIGLIANO | 1,80 |
|--------------|------|

TOTALE COMPLESSIVO 450 MILIARDI

\*\*\*\*\*




  
 Il Commissario Straordinario del Governo
   
 per le zone terremotate della Campania e della Basilicata
   
 - 5 -

I Comuni di cui all'elenco seguente (Gruppo "B"), comprendente sia gli enti che, pur avendo avanzato richiesta di finanziamento, non sono stati inclusi nel Gruppo "A", sia gli enti inseriti in detto gruppo, la cui richiesta è stata solo parzialmente accolta, sono tenuti a predisporre i medesimi adempimenti previsti dal presente provvedimento per i Comuni inclusi nel programma, in attesa della disponibilità di ulteriori finanziamenti:

GRUPPO B

-----  
C O M U N I  
-----

PROVINCIA DI AVELLINO

- 1) ATRIPALDA
- 2) AVELLINO
- 3) CALITRI
- 4) CANDIDA
- 5) CARIFE
- 6) CESINALI
- 7) CHIUSANO S. DOMENICO
- 8) FRIGENTO
- 9) GROTTOLELLA
- 10) LAPIO
- 11) MERCUGLIANO
- 12) MONTELLA
- 13) MONTEVERDE
- 14) MONTORO SUPERIORI
- 15) PIETRADEIUSI
- 16) PIETRASTORNINA
- 17) ROCCA BASCIERANA
- 18) S. POTTIO ULTRA
- 19) S. PAOLINA
- 20) S. STEFANO DEL SOLE
- 21) SAVIGNANO IRPINO
- 22) TAURASI
- 23) VILLAMATTA

PROVINCIA DI BENEVENTO

- 1) APICE
- 2) ARPAISE
- 3) BENEVENTO
- 4) BUONALBERGO
- 5) CASALDUNI
- 6) PONTIANDOLI
- 7) S. GIORGIO DEL SANNIO
- 8) S. NICOLA MANIFREDI
- 9) S. AGATA DEI GOTI
- 10) S. ARCANGELO TRIMONTE

PROVINCIA DI CASERTA

- 1) ATLANO
- 2) ARINZO
- 3) CALAZZO
- 4) CAPUA
- 5) CASAL DI PRINCIPE
- 6) CONCA DELLA CAMPANIA
- 7) CURTI
- 8) MADDALONI
- 9) MIGNANO MONTEFUNGO
- 10) SANT'ARPINO
- 11) SESSA AURUNCA
- 12) SPARANISE
- 13) TIFANO

\*\*\*\*\*



132



*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 6 -

PROVINCIA DI MATERA

- 1) GRACO
- 2) IRSINA
- 3) SALANDRA
- 4) STIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

- 1) AFRAGOLA
- 2) AGEROLA
- 3) BACOLI
- 4) CALVIZZANO
- 5) CASOLA
- 6) CASORIA
- 7) CASTELLAMMARE DI STABIA
- 8) CICCIANO
- 9) ERCOLANO
- 10) FRATTAMAGGIORE
- 11) GIUGLIANO IN CAMPANIA
- 12) GRAGNANO
- 13) LIVERI
- 14) MASSALUBRENSE
- 15) META DI SORRENTO
- 16) MONTE DI PROCIDA
- 17) PALMA CAMPANIA
- 18) PIANO DI SORRENTO
- 19) POGGIOMARINO
- 20) POMIGLIANO D'ARCO
- 21) POZZUOLI
- 22) SANT'AGNELLO
- 23) SORRENTO
- 24) PERZIGNO
- 25) TORRE ANNUNZIATA
- 26) TORRE DEL GRECO
- 27) VICO EQUENSE
- 28) VILLARICCA
- 29) VISCIANO
- 30) VOLLA

PROVINCIA DI POTENZA

- 1) ACERENZA
- 2) AVIGLIANO
- 3) BALVANO
- 4) BARILE
- 5) BELLA
- 6) FILIANO
- 7) MOLITERNO
- 8) PATERNO
- 9) POTENZA
- 10) SAN FELE
- 11) SARCONI
- 12) SPINOSI
- 13) TRAMUTOLA
- 14) VIGGIANO

PROVINCIA DI SALERNO

- 1) ANGRI
- 2) BATTIPAGLIA
- 3) BRACIGLIANO
- 4) CAVA DE' TIRRENTI
- 5) EBOLI
- 6) MERCATO SAN SEVERINO
- 7) MONTECORVINO PUGLIANO
- 8) NOCERA INFERIORE
- 9) NOCERA SUPERIORE
- 10) OLEVANO SUL TUSCIANO
- 11) PAGANI
- 12) PONTACACCIANO FATANO
- 13) ROCCAPIEMONTE
- 14) SALERNO
- 15) S. PIETRO AL TANAGRO
- 16) SCAFATI

\*\*\*\*\*



133



*Il Commissario Straordinario del Governo*  
*per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 7 -

PROGRAMMA COSTRUTTIVO

Il programma costruttivo che ciascun Comune compreso nell'elenco (Gruppo A) è tenuto a predisporre e a presentare entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento al Commissario Straordinario del Governo od altro organo competente per legge, che dovrà approvarlo ed inoltrarlo alla Cassa DD.PP., si compone dei seguenti elaborati :

- a) deliberazione del Consiglio comunale, immediatamente esecutiva, di individuazione delle aree nelle quali dovrà essere realizzato il piano costruttivo con l'indicazione degli elementi di natura catastale o urbanistica;
- b) dichiarazione del sindaco attestante la effettiva disponibilità dell'area edificabile o lo stato delle procedure di acquisizione ed i tempi di realizzazione delle opere, in ogni caso compresi entro 18 mesi dall'inizio dei lavori;
- c) elaborato contenente l'indicazione del numero degli alloggi, delle loro superfici e dei tipi di aggregazione da realizzare, nonché l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire nelle aree prescelte o in quelle conformi, con l'indicazione delle previsioni di spesa distintamente per l'acquisizione delle aree, per le spese generali e di progettazione, per la costruzione degli alloggi e per le opere di urbanizzazione.

Le spese di urbanizzazione non debbono superare il 20% dell'importo del mutuo concesso.

Per far fronte alla revisione prezzi - da applicarsi nei limiti di cui al punto c) dell'articolo 16 della legge 14.5. 1981, n. 219 - e per eventuali imprevisti che si dovessero incontrare nella esecuzione delle opere, ciascun Comune provvede all'accantonamento di un importo non inferiore al 20% della somma assegnata.

Tale elaborato deve contenere indicazioni sulle opere di urbanizzazione esistenti nella zona. Il programma può prevedere anche la realizzazione di alloggi attraverso l'acquisizione e il rifinanziamento di immobili degradati e liberi da occupazione.





34



*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 8 -

L'elaborato di cui trattasi deve essere accompagnato da uno schema di massima dell'assetto urbanistico degli insediamenti con l'indicazione dello sviluppo planimetrico delle aggregazioni, degli alloggi e delle opere di urbanizzazione;

- d) testo dello schema di concessione redatto sulla base del modello tipo allegato al presente provvedimento (all. 1);
- e) dichiarazione con la quale il Sindaco si impegna a rilasciare la concessione edilizia per il programma costruttivo, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto da parte del concessionario.

In caso di mancata presentazione dell'elaborato nel termine di 45 giorni di cui al primo capoverso del presente paragrafo il Comune decade dal finanziamento eventualmente accordato.

#### INDIVIDUAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE AREE

L'individuazione delle aree deve avvenire entro trenta giorni dalla data del presente decreto, predisponendo tutti gli atti che consentano sia di effettuare i rilievi che di eseguire verifiche geognostiche.

Le aree sono individuate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962 e successive modificazioni ed integrazioni.

Se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non è stata già acquisita dal Comune, ovvero pur essendo nella sua disponibilità, ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria, ovvero non è inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'art. 51 della legge 22.10.1971, n. 865, e successive modificazioni.

In ogni caso vale il rispetto di quanto previsto dall'art. 2/bis della legge 14 maggio 1981, n. 219 che converte con modificazioni il decreto legge 19 marzo 1981, n. 75.



135



*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 9 -

Nella individuazione delle aree si deve in ogni caso tener conto delle esigenze connesse agli interventi del primo e secondo biennio del piano decennale di cui alla legge n. 457 del 1978.

I Comuni che abbiano ricevuto in assegnazione fondi in conto capitale ed ancora erogati per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili in base all'art. 45 della legge 865/71, sono tenuti ad utilizzarli fino al loro esaurimento. Allegata al decreto è la situazione al 10.3.1981 per i Comuni interessati al programma (all. 2).

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

All'attuazione degli interventi, i Comuni provvedono a mezzo di concessioni a società, imprese di costruzioni anche cooperative, o loro consorzi, così come indicato dalla legge 14.5.1981, n. 219.

I Comuni devono provvedere all'attribuzione della concessione entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione dell'affidamento del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

L'inizio dei lavori deve avvenire entro due mesi dall'affidamento in concessione e viene attestato dall'Ufficio Tecnico Comunale e comunicato alla Cassa Depositi e Prestiti. Il termine per l'ultimazione dei lavori nonché delle opere di urbanizzazione e di sistemazione esterna e comunque perché gli alloggi siano resi abitabili, deve essere rapportato all'entità del singolo intervento, ma non deve comunque eccedere i diciotto mesi.

Per l'attuazione degli interventi i Comuni confermati possono riunirsi in Consorzio appositamente costituito con semplice deliberazione dei Consigli dichiarata immediatamente esecutiva e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 156 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni ed avvalersi di un'unica sovran-



36

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 10 -

tendenza tecnica consortile.

In tal caso l'Ufficio Tecnico Consortile può ricevere assistenza da altri Comuni Italiani mediante comando personale qualificato.



CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI E TIPOLOGIA DEGLI ALLOGGI

Allo scopo di contenere l'entità delle opere di urbanizzazione, gli insediamenti devono essere realizzati in zone servite da opere di urbanizzazione generale (collettore, acquedotto, ecc.) e preferibilmente in zone fornite almeno in parte da opere di urbanizzazione secondaria, con precedenza nelle aree di completamento e subordinatamente in aree di espansione.

Le tipologie degli alloggi devono avere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale dall'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed attenersi alle norme tecniche regionali o locali in vigore.

La tipologia delle costruzioni deve comunque tendere al contenimento dei costi globali degli alloggi mediante la osservanza dei limiti delle superfici stabiliti in sede regionale in applicazione della legge n. 457/78 e al significativo contenimento delle spese di manutenzione e di gestione degli edifici e pertanto deve essere posta particolare attenzione ai problemi di qualità e di durata dei materiali ed alla riduzione dei consumi energetici, possibilmente ricorrendo a fonti energetiche alternative.

Il numero dei piani degli edifici deve essere contenuto e non superiore a 4. A partire dal 3° piano compreso è ammesso l'ascensore.

Ai piani terra degli edifici debbono essere previsti, secondo le necessità, alloggi per anziani e handicappati.



BX

*Al Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania della Provincia*

- 11 -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

Gli edifici di cui al programma devono avere caratteristiche costruttive conformi alle norme di sicurezza vigenti e, in particolare, alle prescrizioni corrispondenti al grado di sismicità delle zone interessate.

La verifica al riguardo deve essere possibile in base a quanto indicato dal testo di concessione di cui all'articolo 1, art. 1, cap. B, punto 6.

COSTO DEGLI INTERVENTI

Il costo degli interventi deve rispettare l'allegata tabella che trae origine dal Decreto del Mia. 24.3.1981 (2044) "Aggiornamento dei limiti massimi del costo dell'edilizia sovvenzionata", con applicazione delle maggiorazioni previste dal Decreto stesso e di un'aliquota di adeguamento del 15% dovuta alle condizioni appresso specificate (all.3); l'aliquota di adeguamento di cui innanzi viene, con la presente, espressamente approvata;

§§§§ §§§§§§§§§§§§


Il programma per l'acquisto degli alloggi di cui al punto a) dell'articolo 2, è realizzato dai Comuni sottorindicati (Gruppo C) nel proprio territorio o nel territorio dei Comuni limitrofi per l'importo dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti sino all'ammontare per ciascuno specificato :



128

*Il Commissario straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 12 -

GRUPPO C-----  
C O M U N I  
----------  
IMPORTO IN MILIARDI  
-----PROVINCIA DI NAPOLI

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 1) GHAGNANO            | 9,13  |
| 2) PORTICI             | 4,10  |
| 3) VICO LQUENSE        | 2,85  |
| 4) CICCIANO            | 1,65  |
| 5) MARANO              | 1,11  |
| 6) S.GIORGIO A CREMANO | 1,41  |
| TOTALE                 | 20,30 |

PROVINCIA DI BENEVENTO

|              |      |
|--------------|------|
| 1) BENEVENTO | 9,06 |
| 2) PADULI    | 0,57 |
| TOTALI       | 9,57 |

PROVINCIA DI AVELLINO

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 1) AVELLINO               | 24,70 |
| 2) AIRIPALDA              | 1,21  |
| 3) CASTELVETRE SUL CALORE | 0,95  |
| 4) LAURO                  | 0,98  |
| 5) ROCCA BASCIANA         | 1,10  |
| 6) ROTONDI                | 0,82  |
| 7) S. PAOLINA             | 0,52  |
| 8) S. STEFANO DEL SOLI    | 0,26  |
| 9) SGIORRA                | 2,70  |
| 10) PAROLISE              | 0,40  |
| 11) ARIANO IRPINO         | 3,44  |
| TOTALI                    | 38,18 |

PROVINCIA DI SALERNO

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1) EBOLI                | 3,32 |
| 2) LAURINO              | 1,99 |
| 3) MONTECORVINO ROVELLA | 1,71 |
| 4) ROCCAFIEMME          | 1,71 |



1389

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 13 -

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 5) PONTECAGNANO LATIANO | 3,42  |
| 6) STANO                | 1,93  |
| 7) SCALATI              | 2,61  |
| 8) MERCATO SAN SEVERINO | 1,42  |
| TOTALE                  | 18,11 |

PROVINCIA DI CASERTA

|               |      |
|---------------|------|
| 1) MADDALONI  | 1,04 |
| 2) S. ARPINO  | 0,41 |
| 3) MONDRAGONE | 1,71 |
| 4) CAPUA      | 0,62 |
| TOTALE        | 3,78 |

PROVINCIA DI PIZZANO

|                  |       |
|------------------|-------|
| 1) BARTILE       | 0,73  |
| 2) FULIANO       | 0,10  |
| 3) S. TILLE      | 0,76  |
| 4) LITTO         | 1,95  |
| 5) VIGGIANO      | 0,99  |
| 6) MARSIKO NUOVO | 0,13  |
| 7) MELI          | 0,76  |
| 8) PICERNO       | 2,06  |
| 9) PAPOLIA       | 1,86  |
| 10) RUOFFI       | 0,72  |
| TOTALE           | 10,06 |

TOTALE COMPLESSIVO 100 MILIARDI





No

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 14 -

I Comuni di cui all'elenco seguente (Gruppo "D") comprendente sia gli enti che, pur avendo avanzato richiesta di finanziamento per l'acquisto, non sono stati compresi nel corrispondente gruppo, sia gli enti inseriti in detto gruppo, la cui richiesta è stata solo parzialmente accolta, sono tenuti ad osservare i medesimi adempimenti previsti dal presente provvedimento per i Comuni inclusi nel programma, in attesa della disponibilità di ulteriori finanziamenti :

GRUPPO D

- 1) PORTICI
- 2) GRAGNANO
- 3) MARTIGLIANO
- 4) BATTIPAGLIA
- 5) LAURO
- 6) MONTENAPOLE
- 7) MONTORO SUPERIORI
- 8) SOLERA
- 9) SORRENTO



PROGRAMMA DI ACQUISTO

In applicazione dell'art. 2 della legge 14.5.1981, numero 219, i Comuni sono autorizzati all'acquisto di alloggi già costruiti, in costruzione, o in stato di degrado tale da consentire lavori di ricambio e ultimazione non eccedenti i 18 mesi di durata. Tali alloggi saranno ceduti in locazione alle condizioni fissate dalla legge stessa.

I Comuni provvedono prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al Comune, lo stesso Comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel terzo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con il limite massimo di 120 metri quadrati per unità abitativa.

È escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che non siano stati costruiti.



*Il Commissario straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania della Basilicata*

- 15 -

ti in conformità dello strumento urbanistico.

Il prezzo di acquisto non può superare il valore locativo dell'alloggio calcolato con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20%.

Ogni Comune che si avvalga della facoltà di acquisizione di alloggi deve inviare al Commissario o ad altro organo competente per legge, nei tempi previsti per il Programma costruttivo, il Programma di acquisizione (ed eventuale risanamento) comprendente per ogni unità immobiliare:

- indicazione localizzativa dell'alloggio e dati catastali;
- copia dell'offerta di vendita (irrevocabile per 120 giorni dalla presentazione) da parte della proprietà.

Il Programma dovrà indicare l'importo per l'acquisizione di alloggi da risanare e l'importo delle spese necessarie all'intervento di risanamento, nonché i tempi previsti (nel rispetto dei 18 mesi previsti).

Napoli, lì 16 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Giuseppe Zambone)








142  
- n. 1 -

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

ALLEGATO 1

COMUNE DI.....



CONCESSIONE

PREMESSO :

- che questo Comune, con lettera..... ~~in proposito alla~~..... di assumere in concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un complesso di ~~edifici residenziali~~ pubblica, ~~con la pubblica~~ opere di urbanizzazione, nel comprensorio..... ai sensi della legge 14.5.1987, n. 31;
- che la..... con lettera..... assunta al n..... del protocollo si è dichiarata disposta ad accettare l'affidamento della concessione stessa;

Con il presente atto il Comune di..... affida alla..... che accetta, la progettazione e la esecuzione dei lavori di..... alle seguenti condizioni :

Art. 1 - Progetto

La..... presenterà al Comune di..... entro 45 giorni dalla data del presente atto il progetto esecutivo delle opere da attuare, completo dei seguenti elaborati:




143

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate dell' Campania e della Basilicata*

- - - 2 - -

## A. Elaborati grafici

- |                                                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - planimetria generale                                                                                                                                 | Scala 1 : 2.000 |
| - Progetto planivolumetrico particolareggiato dello insediamento con predilezione alle residenze che le opere di urbanizzazione secondaria necessitano | " 1 : 500       |
| - planimetrie corredate dai calcoli di verifica della conformità del progetto alle prescrizioni del planivolumetrico e del modello approvati           | " 1 : 100       |
| - piante quotate del primo tipo della costruzione, delle aperture e delle fondazioni                                                                   | " 1 : 100       |
| - piante quotate di ogni alloggio tipo                                                                                                                 | " 1 : 50        |
| - sezioni quotate                                                                                                                                      | " 1 : 100       |
| - prospettive con le indicazioni dei materiali e relativi colori                                                                                       | " 1 : 100       |
| - particolari di facciate e tecnici                                                                                                                    | " 1 : 20        |
| - particolari costruttivi del sistema, con piante e sezioni in scala idonea                                                                            |                 |
| - particolari interni in numero di cui è richiesta la proposta progettuale                                                                             |                 |
| - Schema degli impianti tecnici                                                                                                                        | " 1 : 100       |
| - progetto di eventuali impianti di depurazione e trattamento delle acque                                                                              | Scale idonee    |
| - progetto di utilizzazione, sistemazione e arredamento degli spazi esterni di pertinenza, con indicazione delle essenze                               | " 1 : 200       |



## B. Elaborati descrittivi :

- Relazione sulle scelte compositive e funzionali del progetto (insediamento urbanistico, scelte architettoniche, caratteristiche funzionali, tipologiche e distributive);
- Tabella riassuntiva in cui dovranno essere riportati i dati significativi in relazione alla capacità mediata del complesso e, specificamente:




144

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 3 -

- 1) superficie utile residenziale complessiva;
- 2) superficie non residenziale;
- 3) superficie complessiva  
(100% della superficie utile residenziale più  
60% della superficie non residenziale che non  
avrà risultare superiore al 45% della superficie  
utile);
- 4) numero degli alloggi
  - n. totale
  - n. alloggi di mq. : % sul totale
  - n. alloggi di mq. : % sul totale
  - n. alloggi di mq. : % sul totale
  - n. alloggi di mq. : % sul totale
- 5) Relazione dimostrativa dei dispendimenti energetici  
al sensi della legge 373 e successive decreti;
- 6) relazione tecnica specificamente dedicata alle carat-  
teristiche antisismiche delle strutture adottate.



C. Programma esecutivo.

D. Elenco prezzi unitari di tutte le categorie di lavoro  
ocorrenti negli eventuali lavori a misura.

E. Tabella delle opere e forniture con le incidenze percentua-  
li sul totale dell'importo forfettario, calcolate secondo i  
parametri di legge.

F. Capitolato speciale delle specifiche tecniche che discipli-  
nano l'esecuzione delle opere.

Art. 2 - Conoscenza dei luoghi e dei vincoli.

L'..... dichiara di aver preso visione del ter-  
reno destinato alle costruzioni, di aver valutato tutte le limi-  
tazioni di natura pubblica e privata e che ne vincolano l'uti-  
lizzazione e tutte le circostanze che possono influire nell'orga-  
nizzazione e nell'andamento dei lavori, ivi compresa la portata del  
terreno, gli accessi al cantiere, gli approvvigionamenti, ecc.



145

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

-- 4 --

Art. 3 - Concessioni e licenze

La..... si impegna a richiedere la concessione ed edilizia dal Comune e le licenze di esercizio dei vari impianti.

Art. 4 - Tempi Attuali

La..... si impegna ad iniziare i lavori entro 60 giorni dalla stipulazione del presente atto sempreché in tale termine siano state consegnate le aree su cui dovranno essere realizzate le opere, e di portarli a compimento in tutte le loro parti, principali ed accessorie in stato di perfetta abitabilità ed utilizzazione entro e non oltre 18 mesi dall'inizio dei lavori stessi.

Nel caso di ritardata consegna delle aree il termine citato per l'inizio dei lavori decorrerà dalla data del verbale o dei verbali di consegna delle aree. qualora le aree non siano consegnate entro 2 mesi dalla data del presente atto, la..... potrà richiedere la risoluzione del medesimo ed il risarcimento di tutti i danni.

Art. 5 - Penali

Le penali per i ritardi sull'ultimazione dei lavori sono stabilite nella misura giornaliera dello 0,1% dell'importo complessivo della concessione, sino ad un massimo del 10% dell'importo concesso.

Art. 6 - Premio di acceleramento

Per ogni giorno di anticipo nel compimento delle opere, rispetto al termine sopraindicato, il Comune di..... riconoscerà un premio di acceleramento calcolato nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale.





146

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 5 -

Art. 7 - Caratteristiche degli interventi e tipologia alloggi.

Le tipologie degli alloggi devono avere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale dall'art. 43 della legge 5.8.1978 n. 457 ed attenersi alle norme tecniche regionali e locali.

La tipologia delle costruzioni deve comunque tendere al contenimento dei costi globali degli alloggi mediante la osservanza dei limiti delle superfici stabilite in sede regionale in applicazione della legge 457/78 ed al significativo contenimento delle spese di manutenzione e di gestione degli edifici e pertanto deve essere posta particolare attenzione alla qualità ed alla durata dei materiali ed alla riduzione dei consumi energetici ricorrendo anche a fonti alternative.

Il numero dei piani degli edifici deve essere contenuto e non superiore a quattro. A partire dal terzo piano compreso è ammesso l'ascensore.

Al piani terra dovranno essere ricavati, secondo le necessità, alloggi per anziani ed handicappati.

Art. 8 -

I costi ammissibili sono indicati dalla tabella allegata al decreto Commissariale del

Sono applicate le condizioni previste dall'art. 16, punto c), della legge 14.5.1981, n. 219; le anticipazioni sono vincolate a fidejussione bancaria, ai sensi del 1° comma dell'art. 1944 Cod.Civ. di uno degli Istituti bancari indicati dall'articolo 54 terzo comma del R.D. 23.5.1924, n. 827, sostituito dal D.P.R. 22.5.1956, n. 635 e sono recuperate con le modalità di cui all'articolo 2 del D.M. 25.11.1972.

I pagamenti sulle differenze, ottenibili detraendo gli anticipi, saranno parametrati per ciascun edificio o, in caso di edifici a grande sviluppo lineare, per porzioni comprese fra





14A

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

-- - 6

grante strutturali.

Le ripartizioni percentuali sono indicativamente le seguenti:

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| - impianto cantiere e fondazioni | 15%                           |
| - strutture in elevazione        | 30-60% a seconda dei sistemi; |
| - impianti e finiture            | 30-50% a seconda dei sistemi; |
| - collaudo                       | 5%.                           |

Art. 9 - Osservanza di legge.

Per quanto non previsto dalla presente scrittura di concessione le parti si richiamano all'osservanza:

- del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063;
- del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 25.5.1895, n. 350.

Art. 10 - Sistema di concessione.

La concessione è a forfait per il prezzo di F..... risultante dall'atto di progetto, valutato alla data del 31.3.1981, per quanto riguarda la sola costruzione riferita al perimetro esterno delle strutture.

Il corrispettivo delle opere di pertinenza e di urbanizzazione è determinato a misura sulla base dell'elenco prezzi allegato, riferito alla data del 31.3.1981.

L'applicazione della revisione prezzi è regolata da quanto previsto dall'art. 16, comma C) della legge 14.5.1981, n. 119.



148

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 7 -

Art. 11 - Ultimazione dei lavori e conto finale.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto; sarà accettata e formalizzata in contraddittorio mediante la compilazione dell'apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal rappresentante del Comune e dal rappresentante di questo Comune.

Il Conto Finale dei lavori verrà compilato entro 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione.

Art. 12 - Collaudo.

Le operazioni di collaudo devono essere compiute nel termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tale collaudo si seguiranno, per quanto applicabili, le norme di cui al R.D. 25.5.1895, n. 350.

Art. 13 - Prese in consegna totale e parziale dell'opera.

Questo Comune si riserva di prendere in con ogni tutto o in parte le opere appaltate anche subito dopo la loro ultimazione previa redazione di apposito verbale di costituzione, che avrà valore di verbale di collaudo.

Art. 14 - Osservanza dei contratti, obblighi e disposizioni inerenti la mano d'opera.

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia compresa quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro.

Art. 15 - Spese e tasse.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese, le tasse e imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto.



149

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

8-

Art. 16 - Revisione prezzi

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente atto di concessione, gli indici revisionali da valere ai fini della eventuale revisione dei prezzi, secondo le leggi vigenti, sono contenuti nella tabella n. 8 (opere edilizie) allegata al D.M. 11.12.1978 e qui riportata; le variazioni saranno quelle risultanti dalle tabelle compilate dalla Commissione Regionale per il rilevamento dei prezzi per la Provincia di..... in base alla circolare del Ministero del LL.PP. n. 5050/IAC del 28 gennaio 1977.

Elementi di costo più rappresentativi

|                                 |           |    |             |
|---------------------------------|-----------|----|-------------|
| A) Mano d'opera                 |           |    | 40%         |
| B) Materiali :                  |           |    |             |
| 1) Cemento tipo 425             | q. le     | 7% |             |
| 2) Sabbia                       | mc.       | 5% |             |
| 3) Lavabo                       | cad.      | 2% |             |
| 4) Ferro le <sup>8</sup> . 38 k | Kg.       | 8% |             |
| 5) Mattoni forati a 4 fori      | n.        | 8% |             |
| 6) Legname abete per infissi    | mc.       | 7% |             |
| 7) Marmelloni                   | mq.       | 7% | 44%         |
| C) Trasporti :                  |           |    |             |
| 8) Autocarro                    | q. le, Km |    | 6%          |
| D) Noli :                       |           |    |             |
| 9) Betoniera                    | Ora       | 4% |             |
| 10) Gru                         | Ora       | 6% | 10%         |
|                                 | Totale    |    | <u>100%</u> |

Squadra tipo :

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| - Operai specializzati   | n. | 2 |
| - Operai qualificati     | "  | 2 |
| - Minovali specializzati | "  | 3 |

Gli acconti sulla revisione prezzi verranno corrisposti unitamente agli importi relativi al S.A.I.

Il conguaglio dell'importo revisionale, che sarà versato con la rata di saldo, sarà calcolato in funzione





150

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 9 -

dell'effettivo importo delle opere e dell'effettivo andamento dei lavori.

Art. 17 - Arbitrato.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto ivi compresa l'esistenza giuridica del medesimo, sarà decisa in via definitiva da tre arbitri nominati in base al regolamento della Associazione Italiana per l'Arbitrato A.I.A. con sede in Roma, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare e che viene incorporato per riferimento nel presente contratto quale parte integrante dello stesso.

Gli arbitri decideranno secondo equità ~~in~~ via rituale regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale a norma di quanto disposto dal suddetto regolamento, ma comunque nel rispetto degli artt. 814 e segg. C.P.C.

Sede dell'arbitrato sarà.....  
e gli arbitri, dopo aver deliberato il lodo, convocheranno le parti e ne daranno loro comunicazione verbale, affinché le stesse, se d'accordo, possano sottoscrivere la decisione arbitrale in una convenzione, dispensando in tal caso gli arbitri dal deposito.





151

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

ALLEGATO 2

ASSEGNAZIONI FONDI IN BASE ALL'ART. 45 LEGGE 865/71

COMUNI IMPORTI IN MILIONI

A) PROVINCIA DI AVELLINO

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) AVELLINO          | 1.735,618 |
| 2) ATRIPALDA         | 63,042    |
| 3) FRIGINIO          | 137,000   |
| 4) MONTORO SUPERIORE | 100,000   |
| 5) SOLOIRA           | 200,891   |

B) PROVINCIA DI BENEVENTO

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1) BENEVENTO             | 280,000 |
| 2) PADULI                | 91,860  |
| 3) S. GIORGIO DEL SANNIO | 137,000 |
| 4) S. AGATA DEI GOTI     | 50,000  |
| 5) APICE                 | 48,499  |

C) PROVINCIA DI CASERTA

|              |         |
|--------------|---------|
| 1) CAPUA     | 301,030 |
| 2) MADDALONI | 38,856  |
| 3) S. ARPINO | 100,000 |
| 4) SPARANISI | 193,870 |
| 5) ILANO     | 0,400   |

D) PROVINCIA DI MATERA

|              |        |
|--------------|--------|
| 1) IRSINA    | 26,916 |
| 2) SALANDRA  | 32,489 |
| 3) STEGLIANO | 90,000 |

E) PROVINCIA DI NAPOLI

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) FORTE ANNUMziata       | 380,060   |
| 2) ERCOLANO               | 956,549   |
| 3) CASTELLAMARE DI STABIA | 402,540   |
| 4) POZZUOLI               | 1.863,451 |





152

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 2 -

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 5) GIUGLIANO IN CAMPANIA       | 100,000 |
| 6) FRATTAMAGGIORE              | 100,000 |
| 7) CASORIA                     | 338,590 |
| 8) PIANO DI SORRENTO           | 1,834   |
| 9) BACOLI                      | 100,000 |
| 10) MONTE DI PROCIDA           | 100,000 |
| 11) SORRENTO                   | 50,518  |
| 12) VICO EQUENSI               | 100,000 |
| 13) AFRAGOLA                   | 97,142  |
| 14) CICCIANO                   | 320,000 |
| 15) MARIGLIANO                 | 374,542 |
| 16) VULturno                   | 197,191 |
| 17) VIESTE                     | 100,000 |
| 18) GRAGNANO                   | 96,155  |
| <u>1) PROVINCIA DI POTENZA</u> |         |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 1) POTENZA           | 156,553 |
| 2) ACIRENZA          | 1,513   |
| 3) AVIGLIANO         | 5,540   |
| 4) BARILE            | 70,698  |
| 5) MOLITERNO         | 1,807   |
| 6) PATERNO           | 150,000 |
| 7) S. ILIE           | 150,000 |
| 8) LITO              | 8,932   |
| 9) VIGGIANO          | 2,035   |
| 10) TRAMUTOLA        | 24,836  |
| 11) BELLA            | 60,000  |
| 12) MARTELLANO NUOVO | 14,927  |
| 13) MILETI           | 84,919  |
| 14) PICERNO          | 37,065  |
| 15) RAPOLLA          | 54,114  |
| 16) RUOLI            | 60,000  |

6) PROVINCIA DI SALERNO

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1) SALERNO              | 374,732 |
| 2) BATTIPAGLIA          | 269,532 |
| 3) CAVA DE' TIRRENI     | 20,105  |
| 4) MONTICORVINO ROVELLA | 125,000 |
| 5) PONTECAGNANO FAIANO  | 30,795  |
| 6) S. PIETRO AL TANAGRO | 100,000 |
| 7) SCALATI              | 320,704 |






153

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

- 3 -

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 8) ANGRÌ                 | 56,918  |
| 9) EBOLI                 | 231,074 |
| 10) MERCATO SAN SEVERINO | 19,881  |
| 11) NOCERA INFERIORE     | 464,570 |



ap/



154

*Il Commissario Straordinario del Governo  
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

ALLEGATO 3

LIMITI DI COSTO PER L'EDILIZIA SOVVINTONATA FISSATI DAL D.M.  
24.3.1981 E ADEGUAMENTO COMMISSARIALE ALLE PARTICOLARI CON-  
DIZIONI DELLE REGIONI CAMPANIA E BASILICATA.

COSTO DI COSTRUZIONI

Costo-base per le Regioni Campania e Basilicata (D.M. 24.3.1981)  
C. 320.000/mq.

Migliorazioni previste dal D.M. citato :

- 10% (costruzioni realizzate secondo le norme antisismiche)
- 5% (alloggi da 46 a 70 mq.)
- (eventuale 5% per Comuni con popolazione superiore ai  
300.000 abitanti)
- 25% (particolari condizioni urbanistiche o tipologiche).

Aliquota aggiuntiva per condizioni di particolare difficoltà  
di trasporti e di lavoro nelle aree terremotate, per situa-  
zioni locali di mercato, per tempi ristretti di esecuzione:

- 15%

COSTO DI COSTRUZIONI AMMESSO C. 496.000/MQ.

Il citato Decreto M. stabilisce anche che il costo complessivo  
dell'intervento (C.I.) comprensivo anche di :

- spese tecniche;
- spese generali;
- prospezioni geognostiche;
- acquisizione area;
- urbanizzazioni

sia con questo rapporto con il costo di costruzioni:  
C.C. = 0,8 C.I.

quindi C.I.  $\frac{C.C.}{0,8} = \frac{496.000}{0,8} = \underline{\underline{f. 620.000/mq.}}$

Principio di Avellino  
per copia conforme all'originale  
Avellino, **14 GIU. 1990**



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Aldo Savignano)



MSS

R

## MUNICIPIO DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione.

Contratto n.719 del 20/11/1981.

VERBALE DI CONSEGNA AREA LOCALITA' PEEP BACCANICO (ART.6 del Contratto).

Il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 1982 sono convenuti in sede dei lavori di cui in oggetto i Sigg.:

- Ing. SILVIO LALLI e Geom. ROBERTO HEIDEMBERGER per il raggruppamento di imprese FEAL;
- Ing. OSCAR PESIRI, Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale visto il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazione dell'Ordinanza Commissariale 16/6/81 n.323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall'art.3 del D.L. 19/3/81 n.75, convertito in Legge 14/5/81 n.219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/81 n.232; e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa

./.

156  
DD.PP. con provvedimento 17/10/81, posizione n.313664500;

VISTO il Piano Particolareggiato dell'area in oggetto,  
approvato con delibera di C.C. n.196 dell'8/2/1982;

VISTA la delibera di C.C. n.331 del 17/5/82 con cui  
è stata approvata la variante interna al P.E.E.P.

BACCANICO per l'insediamento di prefabbricati per ter-  
remotati;

VISTA la concessione edilizia n. 2703 del 16.6.1982  
relativa alla realizzazione di n. 126 alloggi prefab-  
bricati pesanti nel P.E.E.P. BACCANICO;

C O N S E G N A

ai Sigg. Ing. SILVIO LALLI e Geom. ROBERTO HEIDEMPER-  
GER, per il raggruppamento delle Imprese F.E.A.L.  
l'area P.E.E.P. BACCANICO per l'intervento di edili-  
zia residenziale ed opere di urbanizzazione; di cui  
al contratto di concessione n.719 del 20/11/81, co-  
stituita dai seguenti immobili:

Fg. 11, p.lle n.113-193-177-47-175-43-44-76-179-181-  
114-176-48-200-180-199-e p.lle n.40-198- in parte;

Del che il presente verbale è redatto in triplice  
copia letto e sottoscritto dalle parti.


Raggruppamento Imprese

L'INGEGNERE CAPO

F.E.A.L.

DR. OSCAR PESIRI -

FA/mp





187

Ritirata a mano la tesi sopra  
il 21/6 1982.  
Silvio Galli

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIU. 1990

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)





X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S.p.A. Cap. L. 8.500.000.000




Direzione Milano - Via B. Verro, 90 - 20141 - Tel. 53581 - Telex 311217 FEALTU I  
Sede di Roma - Via C. Colombo, 436 - 00145 - Tel. 5138341 - Telex 611085 FEALSR I  
Stabilimento Pomezia - Via del Mare, 16 - 00040 - Tel. 9123361 - Telex 610470 FEALSP I



CCIAA Milano 324498  
Tribunale Milano n. 47737/1644/94  
PARTITA IVA E CODICE FISCALE 00713680155

C



158

RACCOMANDATA A.R.

Ill.mo  
Sig. SINDACO  
del COMUNE DI

A V E L L I N O - 83100

rome 15/7/1982

Rif. Vs  
Ns D.O.I./R/34/SL/CC

MUNICIPIO DI AVELLINO  
30927/6282 S  
10  
uff. 22/07/82  
M/1

Oggetto: Contratto di Concessione per interventi di edilizia residenziale in Località "BACCANICO" in Avellino n. 719 Rep.

La sottoscritta Impresa FEAL S.p.A. a norma dell'Art. 6 - Tempi attuativi della Concessione, comunica che i lavori relativi all'area Baccanico sono iniziati in data 15/7/1982.

Con osservanza.

FEAL S.p.A.  
*[Signature]*



Municipio di Avellino  
Fornito in 3 copie conforme all'originale  
Avellino, 14.6.1990

IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*  
(Dr. Aldo Savignoni)

04940098

Componenti di edilizia Industrializzata: Strutture - Casseforme Formvar® - Copertura Covervar® - Impianti Coordinati - F Curtain Wall - Tamponamenti di marmo - Pannelli leggeri - Pannelli pesanti - Finestre - Porte - Tamponamenti Sida Pareti Interne: mobili in metallo/legno, fisse in gesso - Soffitti fonoassorbenti Soundvar® - Profilati Estrusi di LL - Tende I



159

C

**MUNICIPIO DI AVELLINO**

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione.

Contratto n° 719 del 20/11/1981.

VERBALE DI CONSEGNA AREA LOCALITA' P.E.E.P. QUATTROGRANA D2.  
(Art. 6 del Contratto)



Il giorno ventinove del mese di gennaio dell'anno 1983 sono convenuti in sede dei lavori di cui in oggetto i Sigg.:

- Ing. SILVIO LALLI e geom. ROBERTO HEIDENBERGER per il raggruppamento di imprese F.E.A.L.;
- Ing. OSCAR PESIRI, Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale visto il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazione dell'Ordinanza Commissariale 16/6/81 n° 323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall'art. 3 del D.L. 19/3/81 n° 75, convertito in Legge 14/5/81 n° 219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/81 n° 232, n. 2 e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 17/10/81, posizione n° 313664500;

VISTO il Piano Particolareggiato dell'area in oggetto, approvato con delibera di C.C. n° 196 dell'8/2/1982;

VISTA la delibera di C.C. n° 460 del 28/6/82 con cui è stata approvata la variante interna al P.E.E.P. Quattrograna per l'insediamento dei prefabbricati per terremotati;

VISTO il verbale in data 11/10/82 di consegna delle relazioni di indagini geologiche;

160

VISTO l'Ordine di Servizio in data 17/11/82 con il quale si disponeva la sistemazione dell'area in questione;

VISTA la concessione edilizia n° 2815 del 10/12/82 relativa alla costruzione di n° 192 alloggi prefabbricati pesanti nel P.E.E.P. Quattrograna D2.

VISTA la relazione geologica integrativa redatta dal Geologo Dott. LUIGI DE IASI e consegnata in data 24/1/83;

VISTO l'art. 6 del contratto di concessione n° 719 di repertorio;

## C O N S E G N A

ai Sigg.: Ing. SILVIO LALLI e Geom. ROBERTO HEIDEMBERGER per il raggruppamento delle Imprese FEAL l'area P.E.E.P. Quattrograna D2 per l'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione di cui al contratto di concessione N° 719 del 20-11-81. Del che il presente verbale è redatto in triplice copia letto e sottoscritto dalle parti.

Raggruppamento Imprese

F.E.A.L.

con il sig. Lalli  
Lalli

L'Ingegnere Capo

(Dott. O. Pesiri)

Pesiri



SM/cg

4

161



## MUNICIPIO DI AVELLINO

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione. Contratto N° 719 del 20/11/1981

COMPLETAMENTO CONSEGNA AREA QUATTROGRANA D2

( art. 6 del contratto )

Il giorno 5 del mese di marzo dell' anno 1984 sono convenuti in sede dei lavori di cui in oggetto i sigg. :

- geom. ANDREANI SEBASTIANO, rappresentante della società Vianini Lavori S.P.A.

- ing. PESIRI OSCAR, ing. capo U.T.C. il quale :

VISTO il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni primarie relative, predisposto dal comune in attuazione della Ordinanza Commissariale 16/6/81 N° 323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall' art 3 del D.L. 19/3/81 N° 75, convertito in legge 14/5/1981 N° 219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/1981 N° 232 , e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD. PP. con provvedimento 17/10/81, posizione N° 313664500;

VISTO il piano particellare grafico e descrittivo approvato con la delibera di C.C. N° 1282 del 16/12/1983. ;

VISTA la delibera di C.C. N° 1282 del 16/12/1983 con la quale si approvava l' ampliamento del perimetro del' lotto di intervento nel piano Quattrograna D2 ;

VISTO il decreto Sindacale di occupazione N° 5912 2/2/1984

CONSEGNA

Lavori  
al sig. ANDREANI SEBASTIANO , rappresentante della società Vianini l' area di ampliamento del lotto di intervento nel piano Quattrograna D2 per l' intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione, di cui al contratto N° 719 del 20 /11/ 1981, costituita dagli immobili riportati nella planimetria allegata al

162

decreto sindacale di occupazione n.5912 del 2/2/84, nonché l'area delimitata dai punti (nella stessa planimetria) A-B-C-D  
La planimetria completa anche di una monografia, indicante i vertici dell'area di intervento riferiti a punti noti, verrà consegnata successivamente.  
Del chè il presente verbale redatto in triplice copia e sottoscritto dalle parti.

VIANINI LAVORI S.P.A.  
(Geom. S. Andreani)

*Andreani*  
5/2/84  
for nicolite -

ING. CAPO U.T.C.  
(Dott. O. Pesiri)

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIU. 1990



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)

*[Handwritten signature]*

163

C.

Si firma con riserva:

- 1 Esistenza di un elettrodotto ENEL che attraversa l'area di intervento, interessando di vertice le zone di sedime degli etipi NN. 7-8-9-10-11 e impedendo anche l'installazione delle pila a torre nelle posizioni necessarie per la costruzione degli etipi 4-5-6-12-13 in quanto il campo di azione delle pila verrebbe interessato dallo elettrodotto. Vedi anche lettere raccomandate 2/8/1982 inviate al sig. sindaco del comune di Avellino.
- 2 Pretesa da parte del proprietario di un lotto di terreno limitrofo di disporre di un passaggio, attraverso l'area di intervento, che non permette il normale iter del cantiere per quanto riguarda gli scavi.

29/1/83

H. Savignano  
Stelli

Municipio di Avellino

Per cui, a conforme all'originale

Avellino  
14 GIU. 1990IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)



164

C

**MUNICIPIO DI AVELLINO**

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione.

Contratto n° 719 del 20/11/1981.

VERBALE DI CONSEGNA AREA LOCALITA' P.E.E.P. QUATTROGRANA D1  
( Art. 6 del Contratto )

Il giorno ventinove del mese di novembre  
dell'anno 1982 sono convenuti in sede dei lavori di cui  
in oggetto i Sigg.:

- Ing. SILVIO LALLI e geom. ROBERTO HEIDEMBERGER per il raggruppamento di imprese F.E./A.L.;
- Ing. OSCAR PESIRI, Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale visto il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazione dell'Ordinanza Commissariale 16/6/81 n° 323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall'art. 3 del D.L. 19/3/81 n° 75, convertito in Legge 14/5/81 n° 219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/81 n° 232, e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 17/10/81, posizione n° 313664500;

VISTO il Piano Particolareggiato dell'area in oggetto, approvato con delibera di C.C. n° 202 del 29/6/81;

VISTA la delibera di C.C. n° 526 del 16/10/82 con cui è stata approvata la variante interna al P.E.E.P. Quattrograna per l'insediamento dei prefabbricati per terremotati;

VISTA la concessione edilizia n° 2797 del 15/11/82 relativa alla realizzazione di n° 6 edifici prefabbricati pesanti nel P.E.E.P.



165

Quattrograna D1

## C O N S E G N A

ai Sigg.: Ing. SILVIO LALLI e Geom. ROBERTO HEIDEMBERGER,  
per il raggruppamento delle Imprese F.E.A.L. l'area PEEP  
Quattrograna D1 relative ai fabbricati 1 + 6 per l'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione;  
di cui al contratto di concessione n° 719 del 20/11/81.

Del che il presente verbale è redatto in triplice  
copia letta e sottoscritta dalle parti.

Raggruppamento Imprese  
F.E.A.L.

*con riserva*

*Heidemberg  
Lalli*

L'Ingegnere Capo  
(Dott. C. PESIRI)

*[Signature]*

FA/cg







166

C

**MUNICIPIO DI AVELLINO**

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale  
opere di urbanizzazioni.

Contratto n° 719 del 20/11/1981.

VERBALE DI CONSEGNA AREA LOCALITA' P.E.E.P. QUATTROGRANA DI  
( Art. 6 del Contratto)

Il giorno ventinove (29) del mese di novembre  
dell'anno 1982 sono convenuti in sede dei lavori di cui in  
oggetto i Sigg.:

- Ing. SILVIO LALLI e Geom. ROBERTO HEIDEMBERGER per il raggrup-  
pamento di imprese F.E.A.L.;
- Ing. OSCAR PESIRI, Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comuna-  
le, il quale visto il programma costruttivo per la realizzazio-  
ne degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di  
abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbaniz-  
zazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune  
in attuazione dell'ordinanza Commissariale 16/6/81 n° 323, con-  
cernente la programmazione residenziale sulla base del finan-  
ziamento previsto dall'art. 3 del D.L. 19/3/81 n° 75, converti-  
to in Legge 14/5/81 n° 219, programma approvato con delibera  
del C.C. del 27/6/81 n° 232, e finanziamento con mutuo conces-  
so dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 17/10/81, posizione N°  
313664500;

VISTO il Piano Particolareggiato dell'area in oggetto, approvato  
con delibera di C.C. n° 202 del 29/6/81;

VISTA la delibera di C.C. n° 526 del 16/10/82 con cui è stata ap-  
provata la variante interna al P.E.E.P. Quattrograna per l'inse-  
diamento dei prefabbricati per terremotati;

VISTA la concessione edilizia n° 2803 del 26/11/82 relativa alla  
realizzazione di n° 8 edifici prefabbricati pesanti nel P.E.E.P.

Rex

Quattrograna D1

## C O N S E G N A

ai Sigg.: Ing. SILVIO LALLI e Geom. ROBERTO HEIDEMBERGER,  
per il raggruppamento delle Imprese F.E.A.L. l'area PEEP  
Quattrograna D1 relativa ai fabbricati 7 + 14 per l'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione; .  
di cui al contratto di concessione n° 719 del 20/11/81.

Del che il presente verbale è redatto in triplice  
copia letta e sottoscritta dalle parti.

Raggruppamento Imprese  
F.E.A.L.

*Con riserva.*  
*Lalli*  
*Heidem*

FA/cg

L'Ingegnere Capo  
(Dott. PESIRI)



168



M U N I C I P I O   D I   A V E L L I N O

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione. Contratto n° 719 del 20/11/1981.

ULTERIORE CONSEGNA AREA QUATTROGRAMMA D 1  
(Art. 6 del contratto)

Il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno millemevecento~~84~~ tantacinque sono convenuti in sede dei lavori di cui in oggetto i Sigg.:

- Ing. MAURIZIO MARIANI, rappresentante della S.G.I. SOGENE LAVORI S.p.A
- Ing. LUIGI VASI, Ing. Capo U.T.C. il quale:

VISTO il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni primarie relative, predisposto dal Comune in attuazione dell'Ordinanza Commissariale 16/6/81 n° 323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall'art. 3 del D.L. 19/3/81 n° 75, convertito in Legge 14/5/1981 n° 219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/1981 n° 232, e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 17/10/81, posizione n° 313664500;

VISTO il piano particellare grafico e descrittivo approvato con la delibera di G.M. n° 1507 del 12/7/84 ratificata con delibera di C.C. n° 2314 del 13/12/84;

VISTA la delibera di C.C. n° 1507 del 12/7/84 con la quale si approvava l'ampliamento del perimetro del lotto di intervento nel piano Quattrogramma D 1;

VISTO il Decreto Sindacale di occupazione n° 11102 del 4/3/85;

C O N S E G N A

all'Ing. MAURIZIO MARIANI, rappresentante della S.G.I. SOGENE LAVORI S.p. l'area di ampliamento del lotto di intervento del Piano Quattrogramma D1 per l'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione, di cui al contratto n° 719 del 20/11/1981, costituite dagli immobili ripor-

./..

169

tati nella planimetria allegata al decreto sindacale di occupazione n° 11102 del 4/3/85.

Del che il presente verbale redatto in triplice copia è sottoscritto dalle parti.

S.G.I. SOGENE LAVORI S.p.A.

L'INGEGNERE CAPO U.T.C. ff.  
(Dott. LUIGI NASI)

*[Handwritten signature]*  
S.G.I. SOGENE LAVORI S.p.A.

*[Handwritten signature]*

La scrivente, in forza e motivazione della  
certificata a parte alla fine del presente atto  
La scrivente quanto segue:  
- non essendo e tutt'oggi stato approvato l'atto  
aggiudicativo relativo alla opera a misura e  
quindi essendo ancora in vigore la sospensione  
lavori (secondo D.L. del 14/5/83), non è possibile  
effettuare nell'area, oggetto della presente  
consegna, alcun lavoro di riempimento  
inoltre si è al completamento degli  
edifici N° 1 e 2.

S.G.I. SOGENE LAVORI S.p.A.

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIU. 1990

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Aldo Savignano)



*[Handwritten signature]*

si firma con riserva - 170

Riserva n° 2

L'impresa S.G.I. Saene lavori facente parte del raggruppamento F.E.A.L. a mot: vorice della riserva offerta alla firma del presente verbale dichiara quanto segue:

- a) L'area è al momento inaccessibile a seguito ordine di servizio del concedente Comune di Avellino in data 19-10-82.
- b) L'impresa non è al momento in possesso delle quote di imposta dei fabbricati: 7 ÷ 14.
- c) si intende trascritta interpretamente e per esteso quanto esposto al punto c della riserva n° 1 offerta sul verbale di consegna aree firmato in data 26-11-82. si fa formale riserva di esplicitare gli oneri derivanti da quanto sopra esposto non offeso si renderemo disponibili i relativi conteggi e di chiedere il ristoro comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.



Municipio di Avellino 29/11/1983  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 15 GIUG. 1990

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Aldo Salignani

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Si firma con riserva. 171

Riserva n° 1

L'Impresa Sca I Seseue Lavori, facente parte del raggruppamento F.E.A.L. a motivazione della riserva opposta alla firma del presente verbale dichiara quanto segue:

- a) non riteniamo applicabile ad una singola area la facoltà di effettuare con segue forzate e consensite in contratto al Committente Comune di Avellino. Non consideriamo quindi valida la dote del 26-11-82 per la decorrenza dei termini previsti dall'art. 6 del contratto di concessione n° 719 del 20-11-81.
- b) la consegna forzata dell'area non consente all'impresa di impiegare al meglio le risorse propriamente per la realizzazione dell'intervento oggetto della concessione e di esprimere le proprie capacità produttive.
- c) la superficie dell'area consegnata, come risulta dal disegno n° 5, allegato al verbale di accesso in data 20-7-82, risulta superiore ai problemi incentivati dal Comune in fase di esproprio differisce da quella risultante dalle planimetrie di concessione e tende fort. caloramente diseguale l'eccesso e l'impianto di contenere, rendendo necessario opere provvisorie di contenimento previste per garantire lo stabilimento in condizioni di sicurezza delle lavorazioni. Si fa formale riserva di esplicitare gli oneri derivanti da quanto sopra esposto non appena si renderanno disponibili i relativi conteggi e di chiedere il ristoro complessivo di interessi e rivalutazione monetaria.

Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIUGNO 1982



Il SEGRETARIO GENERALE  
(Dra. Aldo Savignani)

26/11/1982

Handwritten signature



172

**MUNICIPIO DI AVELLINO****UFFICIO TECNICO****OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione.****Contratto n.719 del 20/11/1981.****VERBALE DI CONSEGNA AREA LOCALITA' PEEP Q 4/B (art.6 del Contratto)**

Il giorno 1 del mese di luglio dell'anno 1982 sono convenuti in sede dei lavori di cui in oggetto i Sigg.:

- Ing. SILVIO LALLI e Geom. ROBERTO HEIDEMPERGHER per il raggruppamento di imprese FEAL;

- Ing. OSCAR PESIRI, Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale visto il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazione dell'Ordinanza Commissariale 16/6/81 n.323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall'art.3 del D.L. 19/3/81 n° 75, convertito in Legge 14/5/81 n° 219, programma approvato con delibera del C.C. del 27-6-81 n° 232, e finanziato con mutuo

183  
 concesso dalla Cassa DD.FP. con provvedimento 17/10/81, posizione n° 313664500r

VISTO il piano particolareggiato dell'area in oggetto, approvato con delibera di CC. n°123 dell'11/5/81;

VISTA la delibera di C.C. n° 330 del 17-5-82 con cui è stata approvata la variante interna al P.E.E.P. Q4/B per l'insediamento di prefabbricati per terremotati;

VISTA la concessione edilizia n° 2687 del 27/5/82 relativa alla realizzazione di n° 66 alloggi prefabbricati pesanti nell'P.E.E.P. Q4/B;

C O N S E G N A

ai Sigg.: Ing. SILVIO LALLI e Geom. ROBERTO HEIDEMPERGHER, per il raggruppamento delle Imprese F.E.A.L. l'area P.E.E.P. Q4/B per l'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione; di cui al contratto di concessione n° 719 del 20-11-81, costituita dai seguenti immobili:

Foglio 13 particelle n° 298, 302, 304, 301, 303, 107, 108, 109, 171, 172, e n° 106 in parte,

del che il presente verbale è redatto in triplice copia letta e sottoscritta dalle parti.

Municipio di Avellino  
 Per copia conforme all'originale  
 Avellino, 14 GIU. 1982

Raggruppamento Imprese

F. E. A. L.

CA SECRETARIO GENERALE  
 (Dr. Aldo Savignano)

L'Ingegnere Capo  
 (Dott. O. PESIRI)





S P A Cap. L. 9 500 000 000



Direzione Milano - Via B. Verro, 90 - 20141 - Tel. 53581 - Telex 311217 FEALTU I  
Sede di Roma - Via C. Colombo, 436 - 00145 - Tel. 5138341 - Telex 611085 FEALSR I  
Stabilimento Pomezia - Via del Mare, 16 - 00040 - Tel. 9123361 - Telex 610470 FEALSP I



C.C.I.A.A. Milano 324498  
Tribunale Milano n. 47737/1644/94  
PARTITA IVA E CODICE FISCALE 00713680155

Ⓢ

AH



Ill.mo Signor Sindaco  
del Comune di  
83100 - AVELLINO -  
RACCOMANDATA A.R.

*uff. Edilizia*  
*Fines*  
*7/7/R*

Roma 28 Giugno 1982  
Rif. Vs  
Ns. D.O.I./R/32/SL/mb

**OGGETTO:** Contratto di concessione per interventi di edilizia residenziale in località Quartiere 4 di Avellino - n° 719 Rep. -

La sottoscritta Impresa FEAL S.p.A., a norma dell'art. 6 - Tempi attuativi della Concessione comunica che in data odierna ha iniziato i lavori relativi al cantiere Quartiere 4.

Con l'occasione prega la S.V. di interessarsi per lo spostamento del mercato che si attua due volte alla settimana sul prolungamento di Via Carducci che confina con ns. cantiere.

Il mercato impedisce il normale accesso degli automezzi, e quindi, non ci consente un proficuo avanzamento dei lavori.

Facciamo presente che il perdurare di tale situazione ci costringerà di esporre all'Amministrazione i maggiori costi e tempi derivanti.

Con osservanza

MUNICIPIO DI AVELLINO  
ARCHIVIO 295670  
7 LUG 1982  
Cat. 10  
Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIU. 1982  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)

04940006

Componenti di edilizia industrializzata: Strutture - Casseforme Formvar® - Copertura Covervar® - Impianti Coordinati - Facciate Curtain Wall - Tamponamenti di marmo - Pannelli leggeri - Pannelli pesanti - Finestre - Porte - Tamponamenti Sidalvar® - Pareti interne: mobili in metallo/legno, fisse in gesso - Soffitti fonoassorbenti Soundvar® - Profilati Estrusi di L.L. - Tende Luvar®

## COMUNE DI AVELLINO

LAVORI: edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione (Legge 14 marzo 1981 N.219)  
N. 450 alloggi - cantiere area PEEP Q 5

IMPRESA: Raggruppamento di Imprese Volani Architettura Industrializzata S.p.a. Rovereto

CONTRATTO DI CONCESSIONE: N.720 di repertorio Comune di Avellino di data 20 novembre 1981

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

per l'esecuzione del lavoro di cui all'oggetto che deve compiersi entro diciotto mesi dalla data del presente verbale.

L'anno millenovecentottantatrè, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono trovati sul posto del lavoro i signori:

- ing. Guido Tomasi, Direttore dei Lavori
- geom. Giovanni Ferrari, per l'Impresa concessionaria

Alla presenza continua dell'intervenuto e con la scorta del progetto approvato e della perizia supplementiva e di variante con elenco nuovi prezzi in fase di approvazione, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato la situazione di fatto del terreno e tutte le altre circo-



176

stanze relative ai lavori medesimi, ha fatto riferimento al contratto di concessione N.720 di data 20 novembre 1981, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune. Il geom. Ferrari per la Concessionaria ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori in oggetto.

Atto redatto in doppio esemplare, firmato dalle parti.

Avellino, 24 ottobre 1983



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(coll. Ing. Guido Tomasi)

*Guido Tomasi*

L'Impresa concessionaria  
(geom. Giovanni Ferrari)

*Giovanni Ferrari*


Comune di Avellino  
F. copia conforme all'originale.  
Avellino, 14 GIUGNO 1987

L'INGEGNERE CAPO

*Guido Tomasi*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignani)

*Aldo Savignani*





177

②

# MUNICIPIO DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazioni. Contratto n° 720 del 20/11/1981.

VERBALE DI CONSEGNA AREA LOCALITA' P.E.E.P. Q5  
( art. 6 del Contratto )

Il giorno venti del mese di maggio dell'anno 1983 sono convenuti in sede dei lavori di cui in oggetto i Sigg.:

- Geom. GIOVANNI FERRARI per il raggruppamento di imprese VOLANI;  
- Ing. OSCAR PESIRI, Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale visto il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazione dell'Ordinanza Commissariale 16/6/81, n° 323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall'art. 3 del D.L. 19/3/1981 n° 75, convertito in Legge 14/5/81 n° 219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/81 n° 232, e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 17/10/81, posizione n° 313664500;

VISTO il piano particolareggiato dell'area in oggetto, approvato con delibera di C.C. n° 123 dell'11/5/81;

VISTA la delibera di C.C. n° 633 del 30/10/82, con cui è stata approvata la variante interna al P.E.E.P. Q5 per l'insediamento di prefabbricati per terremotati;


VISTE le concessioni edilizie n° 2893 e n° 2892 del 13/5/83 relative alla realizzazione degli alloggi prefabbricati pesanti per i terremotati ed alle urbanizzazioni nel P.E.E.P. Q5. CONSIDERATO che il C.C. con delibera n° 568 del 10/6/83 ha approvato la variante al P.E.E.P. Q5 per l'accesso all'area per l'insediamento dei prefabbricati pesanti - Raggruppamento VOLANI;

## C O N S E G N A

al Sig. Geom. GIOVANNI FERRARI per il Raggruppamento di imprese VOLANI, l'area PEEP Q5 per l'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazioni, di cui al contratto n° 720 del 20/11/1981.


Raggruppamento Imprese

VOLANI


L'INGEGNERE CAPO  
(Dott. O. PESIRI)

178

RISERVA: Il concessionario rileva di non poter dare corso ai lavori di fondazione e urbanizzazione prima che sia intervenuto il provvedimento di approvazione della progettazione presentata e chiede che, ad ogni effetto contrattuale, la data di decorrenza del termine per l'inizio lavori sia postecipata a quella di comunicazione dell'approvazione delle progettazioni medesime.



Municipio di Avellino  
Per copia esemplare  
Avellino 14/10/1907



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)





# MUNICIPIO DI AVELLINO

## UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazioni. Contratto n° 720 del 20/11/1981.

CONSEGNA AREA PER STRADA DI ACCESSO "PEEP Q.5"  
(Art. 6 del Contratto)

Il giorno 11 del mese di ottobre dell'anno 1983 sono con venuti in sede dei lavori di cui in oggetto i Sigg.:

- geom. FERRARI GIOVANNI, rappresentante della Concessionaria VOLANI;
- ing. PESIRI OSCAR, Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale il quale

Visto il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23.11.1980 e delle urbanizzazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazione della Ordinanza Commissariale 16/6/1981 n° 323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall'art. 3 del D.L. 19/3/81 n° 75, convertito in legge 14/5/1981 n° 219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/1981 n° 232, e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 17/10/1981, posizione n° 313664500;

VISTO il piano particellare grafico e descrittivo approvato con la delibera di C.C. n° 568 del 10/6/1983;

VISTA la delibera di C.C. n° 568 del 10/6/1983 con la quale si approva la strada di accesso all'insediamento di prefabbricati pesanti per i terremotati nel PEEP Q5;

VISTO il decreto Sindacale di occupazione N° 40416 del 28/9/83;

C O N S E G N A

al Sig. FERRARI GIOVANNI, rappresentante della VOLANI Arch.Ind. S.p.A. l'area per la costruzione della strada di accesso all'insediamento dei prefabbricati per terremotati nel PEEP Q5, di cui al Contratto n° 720 del 20/11/1981.

Del chè il presente verbale redatto in duplice copia letto e sottoscritto dalle parti.

VOLANI Arch. Ind. S.p.A.

L'INGEGNERE CAPO  
(Dott. O. PESIRI)

Firma con riserva

RISERVA

Il concessionario rileva di non poter dare corso ai lavori prima che sia intervenuto il provvedimento di approvazione della progettazione presentata e chiede che, ad ogni effetto contrattuale, la data di decorrenza del termine per l'inizio dei lavori sia posticipata a quella di comunicazione dell'approvazione della progettazione medesima.

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, **14 GIU. 1990**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. Aldo Savignone)



# MUNICIPIO DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazioni.

Contratto n.720 del 20/11/1981.

VERBALE DI CONSEGNA AREA LOCALITA' PEEF PICARELLI (art.6 del contratto).



Il giorno 7 del mese di giugno dell'anno 1982 sono convenuti in sede dei lavori di cui in oggetto i sigg.:

- Ing. Ermanno Pacifici per il raggruppamento di imprese VOLANI;

- Ing. Oscar Pesiri, Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale visto il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazione dell'Ordinanza Commissariale 16/6/81 n.323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall'art.3 del D.L. 19/3/81 n.75, convertito in legge 14/5/81 n.219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/81 n.232, e finanzia-



(81)  
to con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 17/10/81, posizione n. 313664500;

Visto il Piano Particolareggiato dell'area in oggetto, a provato con delibera di C.C. n. 203 del 29/6/1981;

Vista la delibera di C.C. n. 429 del 21/6/82 con cui è stata approvata la variante interna al PEEP FICARELLI per l'insediamento di prefabbricati per terremotati;

Vista la concessione edilizia n. 2710 del 2/7/82 relativa alla realizzazione di 48 alloggi prefabbricati destinati nel PEEP FICARELLI;

C O N C E S S I A

Al Sig. Ing. Evaristo Pacifici per il raggruppamento delle imprese VOLANI nell'area PEEP FICARELLI per l'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazioni, di cui al contratto n. 720 del 20/11/81, costituito dai seguenti immobili:  
p.lle 391-392; p.lle 31-393-394-349-84-348-318-86-384 in parte.

Del che il presente verbale redatto in triplice copia letto e sottoscritto dalle parti.

Raggruppamento Imprese

ING. CAPO U.T.C.

VOLANI

(Dott. O. FESIRI)



Municipalità di Avellino  
conforme all'originale  
14 GIU. 1981


IL SEGRETARIO GENERALE  
(D. Aldo Savignano)

# VOLANI

Architettura industrializzata

Volani Architettura Industrializzata S.p.A. / Cap. Soc. L. 3.000.000.000 I.V.  
38058 Rovereto (Tn) / Viale dell'Industria 2  
Telefono Telecopier 0464/30.000 / Te. ex Volani 400230 400697  
Telegrammi Volani Rovereto / Casella Postale 237  
Reg. Soc. Trib. Rovereto 1609 / CCIAA Trento 93793  
M. 831266 / CF. 00412030223

ns rif  
vs rif



Al Sig.  
SINDACO  
del Comune di  
A V E L L I N O

182  
C  
Picarelli

Avellino, 4/8/1982

Oggetto: Intervento di edilizia residenziale - Località PICARELLI/VALLE.

Egregi Sig.ri,


come previsto dalle condizioni contrattuali (Rev. 720 del 4. 12.1981) Vi informiamo che in data 2.8.1982 abbiamo dato inizio ai lavori in località PICARELLI.

Per quanto riguarda la località VALLE (dato evento non si è ancora potuto verificare in quanto le informazioni geotecniche messe a ns. disposizione risultavano incomplete ai fini della progettazione delle fondazioni e dell'ubicazione degli edifici, anche se stiamo attualmente procedendo al disboscamento ed al picchettamento dell'area.

Una nuova indagine geognostica è stata da noi eseguita in data 29.7.1982 e consegnataVi in copia il 3.8.1982.

Distinti saluti.

32805  
10-040



Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale

146TU. 1990

IL SEGRETARIO  
IDr. A. ...



183

19

## MUNICIPIO DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed  
opere di urbanizzazioni.

Contratto n.720 del 20/11/1981.

VERBALE DI CONSEGNA AREA LOCALITA' PEEP-VALLE

(art.6 del contratto).



Il giorno 5 del mese di LUGLIO dell'anno 1982

sono convenuti in sede dei lavori di cui in oggetto i sigg.:

- Ing. Ermanno Pacifici per il raggruppamento di imprese VOLANI
- Ing. Oscar Pesiri, Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale,

il quale visto il programma costruttivo per la realizzazione de-

gli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazio-

ne per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni pri-

marie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazio-

ne dell'Ordinanza Commissariale 16/6/81 n.323, concernente la

programmazione residenziale sulla base del finanziamento previ-

sto dall'art.3 del D.L. 19/3/81 n.75, convertito in legge 14/5/8

n.219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/81 n°

232, e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con prov-

vedimento 17/10/81? posizione n.313664500;

Visto il Piano Particolareggiato dell'area in oggetto, approvato

con delibera di C.C. n.201 del 29/6/81;

./.

184

Vista la delibera di C.C. n. 428 del 21/6/82; con cui è stata approvata la variante interna al PEEP V A L L E per l'insediamento di prefabbricati per terremotati;

Vista la concessione edilizia n. 2711 del 2/7/82 relativa alla realizzazione di n. 72 alloggi prefabbricati pesanti nel PEEP V A L L E;

e o n s e g n a

Al Sig. Ing. Ermanno Pacifici per il raggruppamento di imprese VOLANI l'area PEEP V A L L E per l'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazioni, di cui al contratto n. 720 del 20/11/81, costituita dai seguenti immobili:

fg. 9, p.lle n. 296-412-413-369-234-134; p.lle n. 142-295-197-117-216-239-121-138-129-131-122-233-235-130-132-133-135-215, in parte.

Del chè il presente verbale redatto in triplice copia letto e sottoscritto dalle parti.

Raggruppamento Imprese ING. CAPO U.T.C.

VOLANI (Dott. O. PESTRI)

*Ermanno Pacifici*

AE/mp

Ministr

Per copie  
Avellino, 14

14 GIU. 1990

MARIO GENERI  
(V. do Savignone)



*Mario Generi*

# VOLANI

Architettura Industrializzata

Volani Architettura Industrializzata S.p.A. / Cap. Soc. L. 3.000.000.000 I.v.  
38068 Rovereto (Tn) / Viale dell'Industria 2  
Telefono Telexcopier 0464/30.000 / Telex Volani 400230 - 400697  
Telegrammi Volani Rovereto / Casella Postale 237  
Reg. Soc. Trib. Rovereto 1609 / CCIAA Trento 93793  
M. 831266 / CF. 00412030223

MUNICIPIO DI AVELLINO  
- 3. NOV 1982  
SEGRETERIA GENERALE  
- AFFARI GENERALI -

*Handwritten:* S. uff. Bee

ns rif.  
vs rif.

MUNICIPIO DI AVELLINO  
- 3 NOV 1982  
SEGRETERIA GENERALE  
- AFFARI GENERALI -

Spett.le  
Ufficio Tecnico  
del Comune di Avellino  
s.a. Ing. Capo Oscar Pesiri

Avellino, 3/11/1982

*Handwritten:* Fuoco 12/11/82

MUNICIPIO DI AVELLINO  
ARCHIVI  
65417  
10/10

Oggetto: INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN LOCALITA' VALLE  
INIZIO LAVORI

La Ditta scrivente, appaltatrice dei lavori di costruzione di nr. 450 alloggi d'edilizia residenziale in sei località diverse del Comune di Avellino, per quanto riguarda in particolare l'area citata all'oggetto, prende atto di quanto comunicato con nota comunale del 9/9/1982 che risolve ogni questione impeditiva posta con le due comunicazioni di data 4/8/1982 inviate dalla Volani a codesto spett.le Comune.

In conseguenza ed in attuazione del primo comma dell'art. 6 del contratto nr. 720 di Repertorio Comune di Avellino di data 4/12/1981, comunica di aver iniziati i lavori per l'intervento citato all'oggetto in data 7/10/1982.

Distintamente.

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 OTT. 1982



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Saffignani)

*Handwritten signature of Dr. Aldo Saffignani*

Architettura Industrializzata S.p.A.  
Volani S.p.A.

*Handwritten signature of Oscar Pesiri*



## MUNICIPIO DI AVELLINO

## UFFICIO TECNICO

Oggetto: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed  
opere di urbanizzazione. Contratto n° 720 del 20/11/1981.

VERBALE DI CONSEGNA AREA LOCALITA' PEEP Q1 (Art. 6 del contratto)

=====

Il giorno 16 del mese di Novembre dell'anno 1982 sono con-  
venuti in sede dei lavori di cui in oggetto i Sigg.:

- TERRARI GIULIANO per il raggruppamento di  
imprese Volani;

- Ing. Oscar Pesiri, Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il  
quale visto il programma costruttivo per la realizzazione degli  
alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione  
per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni pri-  
marie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attua-  
zione dell'Ordinanza Commissariale 16/6/81 n° 323, concernente  
la programmazione residenziale sulla base del finanziamento  
previsto dall'art. 3 del D.L. 19/3/81 n° 75, convertito in leg-  
ge 14/5/81 n° 219, programma approvato con delibera del C.C.

del 27/6/81 n° 232, e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa  
DD.PP. con provvedimento 17/10/81, posizione n° 313664500.

Visto il Piano particolareggiato dell'area in oggetto approva-  
to con delibera di C.C. n° 501 del 5/10/82 con cui è stata ap-  
provata la variante interna al PEEP Q1B per l'insediamento di  
prefabbricati per terremotati.

./.



188

- Vista la concessione edilizia n° 2792 del 9/11/82 relativa alla realizzazione di n° 7 alloggi prefabbricati pesanti nel PEEP Q1B;

CONSEGNA

Al sig. *FERRARI GIOVANNI* per il raggruppamento di imprese Volani l'area del PEEP Q1B per l'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione, di cui al contratto n° 720 del 20/11/81.

Del che il presente verbale redatto in triplice copia, letto e sottoscritto dalle parti.



Raggruppamento Imprese Volani

Ing. Capo U.T.C.

(Dott. *O. Pesiri*)

*[Handwritten signature]*

AF/cs

PER RICEVUTA

*[Handwritten signature]*

Municipio di Avellino

Per copia conforme all'originale  
Avellino, *14 GIU. 1982*



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*  
(Dott. *Aldo Savignone*)

## COMUNE DI AVELLINO

LAVORI: edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione (Legge 14 marzo 1981 N.219)

N.450 alloggi - cantiere area BELLIZZI

IMPRESA: Raggruppamento di Imprese Volani Architettura Industrializzata S.p.a. Rovereto

CONTRATTO DI CONCESSIONE: N.720 di repertorio Comune di Avellino di data 20 novembre 1981

=====PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA=====

per l'esecuzione del lavoro di cui all'oggetto che deve compiersi entro diciotto mesi dalla data del presente verbale.


L'anno millenovecentottantatrè, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono trovati sul posto del lavoro i signori:

- ing. Guido Tomasi, Direttore dei Lavori
- geom. Giovanni Ferrari, per l'Impresa concessionaria.

Alla presenza continua dell'intervenuto e con la scorta del progetto approvato e della perizia supplementiva e di variante con elenco nuovi prezzi in fase di approvazione, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato la situazione di fatto del terreno e tutte le altre circo-

108

@





188

stanze reattive ai lavori medesimi, ha fatto riferi-  
 mento al contratto di concessione N.720 di data 20  
 novembre 1981, aggiungendo le spiegazioni chieste e  
 quelle trovate opportune. Il geom. Ferrari per la  
 Concessionaria ha dichiarato di non avere difficoltà  
 o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i  
 suoi obblighi e di accettare col presente atto la  
 formale consegna dei lavori in oggetto.

Atto redatto in doppio esemplare, firmato dalle  
 parti.

Avellino, 24 ottobre 1983



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 (dott. ing. Guido Tomasi)

*Guido Tomasi*

l'Impresa concessionaria  
 (geom. Giovanni Ferrari)

*G. Ferrari*

Municipio di Avellina  
 Per copia con  
 Avellino, 14 610. 1990



*G. Ferrari*

L'INGEGNERE CAPO

*Guido Tomasi*



# MUNICIPIO DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazioni.  
Contratto n° 720 del 20/11/1981.

CONSEGNA AREA LOCALITA' PEEP " BELLIZZI "  
(Art. 6 del Contratto)

Il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 1983 sono convenuti in sede dei lavori di cui all'oggetto i Sigg.ri:

- Geom. FERRARI GIOVANNI rappresentante di imprese VOLANI;
- ing. OSCAR PESIRI, Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale visto il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazione dell'Ordinanza Commissariale 16/6/81 n° 323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall'art. 3 del D.L. 19/3/81 n° 75, convertito in Legge 14/5/81 n° 219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/81 n° 232, e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 17/10/81, posizione n° 313664500;

VISTO il piano particolareggiato dell'area in oggetto, approvato con delibera di C.C. n° 632 del 30/10/82 con la quale è stata approvata la variante interna al PEEP Bellizzi per l'insediamento dei prefabbricati pesanti per i terremotati;

VISTE le concessioni edilizie n° 2835 del 21/1/83 e n° 2840 del 21/1/83 relative, rispettivamente, alla realizzazione di n° 48 alloggi ed alle opere di urbanizzazione primaria;

C O N S E G N A

al Sig. FERRARI GIOVANNI per il raggruppamento di imprese VOLANI l'area del P.E.E.P. "Bellizzi" per l'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazioni, di cui al contratto n° 720 del 20/11/81.

Del chè il presente verbale redatto in triplice copia letto e sottoscritto dalle parti.



Raggruppamento Imprese

VOLANI

Firma con Riserva

Avellino, 14 GIU. 1983


L'INGEGNERE CAPO  
Ufficio Tecnico Comunale  
(Dot. O. PESIRI)

CAPIEVE GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)



121

RISERVA: Il concessionario rileva di non poter dare corso ai lavori di fondazione e urbanizzazione prima che sia intervenuto il provvedimento di approvazione della progettazione presentata e chiede che, ad ogni effetto contrattuale, la data di decorrenza del termine per l'inizio lavori sia postecipata a quella di comunicazione dell'approvazione delle progettazioni medesime.



FA/cg



192 R

# MUNICIPIO DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO

**OGGETTO: Concessioni per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazioni.**  
**Contratto n° 720 del 20/11/1981.**

**VERBALE DI CONSEGNA AREA LOCALITA' P.E.E.P. BELLIZZI**  
**Completamento area di intervento(art.6 del contr.)**

Il giorno venti del mese di maggio dell'anno 1983 sono convenuti in sede dei lavori di cui in oggetto i Sig.ri:  
 - Geom. GIOVANNI FERRARI per il raggruppamento di imprese VOLANI;  
 - Ing. OSCAR PESIRI, ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale visto il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23/11/80 e delle urbanizzazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazione della Ordinanza Commissariale 16/6/81 n° 323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dallo art. 3 del D.L. 19/3/81 n° 75, convertito in Legge 14/5/81 n° 219, programma approvato con delibera del C.C. del 27/6/81 n° 232, e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 17/10/81, posizione n° 313664500;  
 VISTO il Piano di esproprio dell'area in oggetto, approvato con delibera di G.M., del 9/11/82 n° 1890;  
 VISTA la delibera di C.C. n° 632 del 30/10/82 con cui è stata approvata la variante interna al P.E.E.P. Bellizzi per l'insediamento di prefabbricati per terremotati;  
 VISTA la concessione edilizia n° 2891 del 13/5/1983 relativa al completamento delle urbanizzazioni primarie nel P.E.E.P. Bellizzi a servizio dell'insediamento di alloggi per i terremotati;

## C O N S E G N A

al Sig. Geom. GIOVANNI FERRARI per il raggruppamento di imprese VOLANI l'area nel P.E.E.P. Bellizzi per intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione, di cui al contratto n° 720 del 20/11/1981.

Sottoscritto dalle parti.

IMPRESA VOLANI

*J. Ferraro*  
 Geom. di Avellino  
 conforme all'originale  
 14 GIU 1983



L'INGEGNERE CAPO U.T.C.  
 (Dott. O. PESIRI)

IL SINDACO GENERALE  
 (Dr. Anna S. Vignana)



193

**RISERVA:** Il Concessionario rileva di non poter dare corso ai lavori di fondazione e urbanizzazione prima che sia intervenuto il provvedimento di approvazione della progettazione presentata e chiede che, ad ogni effetto contrattuale, la data di decorrenza del termine per l'inizio lavori sia postecipata a quella di comunicazione dell'approvazione delle progettazioni medesime.



## COMUNE DI AVELLINO

LAVORI: edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione (Legge 14 marzo 1981 N.219)

N.450 alloggi - cantiere area TEDESCO

IMPRESA: Raggruppamento di Imprese Volani Architettura Industrializzata S.p.a. Rovereto

CONTRATTO DI CONCESSIONE: N.720 di repertorio Comune di Avellino di data 20 novembre 1981

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

per l'esecuzione del lavoro di cui all'oggetto che deve compiersi entro diciotto mesi dalla data del presente verbale.

L'anno millenovecentottantatrè, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono trovati sul posto del lavoro i signori:

- ing. Guido Tomasi, Direttore dei Lavori
- geom. Giovanni Ferrari, per l'Impresa concessionaria.

Alla presenza continua dell'intervenuto e con la scorta del progetto approvato e della perizia supplementiva e di variante con elenco nuovi prezzi in fase di approvazione, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato la situazione di fatto del terreno e tutte le altre circo-

194



The image shows a handwritten number '194' in the top right corner. Below it is a circular stamp with the text 'COMUNE DI AVELLINO' around the perimeter. In the center of the stamp is a small emblem. A handwritten signature is written over the stamp and extends downwards.

195

stanze relative ai lavori medesimi, ha fatto riferi-  
 mento al contratto di concessione' N.720 di data 20  
 novembre 1981, aggiungendo le spiegazioni chieste e  
 quelle trovate opportune. Il geom. Ferrari per la Con-  
 cessionaria ha dichiarato di non avere difficoltà o  
 dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi  
 obblighi e di accettare col presente atto la formale  
 consegna dei lavori in oggetto.

Atto redatto in doppio esemplare, firmato dalle  
 parti.

Avellino, 24 ottobre 1983



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 Tot. L. o. Guido Tuzi

*Guido Tuzi*

l'Impresa concessionaria  
 (geom. Giovanni Ferrari)

*G. Ferrari*

Municipio di Avellino  
 Per copia conforme all'originale  
 Avellino, 1. 6/10. 1990



IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dr. Aldo Savanago

*Aldo Savanago*

L'INGEGNERE CAPO

*Guido Tuzi*



1986

# MUNICIPIO DI AVELLINO

## UFFICIO TECNICO

Oggetto: Concessione per interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazioni. Contratto n°720 del 20.11.1981.

CONSEGNA AREA LOCALITA' " P.E.E.P. F. TEDESCO"  
(Art. 6 del Contratto)

Il giorno 12 del mese di settembre dell'anno 1983 sono convenuti in sede dei lavori di cui in oggetto i Sigg.:

- geom. FERRARI Giovanni, rappresentante della Concessionaria VOLANI;
- ing. PESIRI Oscar, Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale visto il programma costruttivo per la realizzazione degli alloggi da allocare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma del 23.11.1980 e delle urbanizzazioni primarie e secondarie relative, predisposto dal Comune in attuazione dell'Ordinanza commissariale 16.6.81 n°323, concernente la programmazione residenziale sulla base del finanziamento previsto dall'art.3 del D.L. 19.3.81 n°75, convertito in Legge 14.5.81 n°219, programma approvato con delibera del C.C. del 27.6.81 n°232, e finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento 17.10.81, posizione n°313664500;

VISTO il piano particolareggiato dell'area in oggetto, approvato con delibera di C.C. del 5.10.1982 n°502 ;

VISTA la delibera di C.C. del 10.8.1983 n°714 con cui si approva, tra l'altro, la variante interna al PEEP F. TEDESCO per i terremotati;

VISTA la Concessione edilizia n°2948 del 2.9.1983;

### C O N S E G N A

al Sig. FERRARI Giovanni, rappresentante della VOLANI Arch. Ind. S.p.a., l'area del PEEP F. TEDESCO per la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione, di cui al contratto n°720 del 20.11.81.

Del chè il presente verbale redatto in triplice copia letto e sottoscritto dalle parti.



VOLANI Arch. Ind. S.p.a.

L'ING. CAPO  
Ufficio Tecnico Comunale  
(dr. C. PESIRI)

Firma con riserva.  
Per copia con  
Avellino, 14 GIU. 1986

GENERALI  
(dr. Aldo Savignano)






Riserva

197

Il concessionario rileva di non poter dare corso ai lavori di fondazione e di urbanizzazione prima che sia intervenuto il provvedimento di approvazione della progettazione presentata e chiede che, ad ogni effetto contrattuale, la data di decorrenza del termine per l'inizio lavori sia posticipata a quella di comunicazione dell'approvazione delle progettazioni medesime.



198 D

ALLEGATO NO. \_\_\_\_\_

COMUNE DI AVELLINO

Somma Ammessa 85.000.000.000 ...  
Ord. No. 323/81 - Gruppo "A"

RIEPILOGO  
PROGRAMMA COSTRUZIONE ALLOGGI  
DEL COMUNE DI ..... AVELLINO ..... PROV. ( )

|     |                                                                           |     |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1)  | ALLOGGI                                                                   | No. | 1.026          |
| 2)  | ABITANTI PREVISTI                                                         | No. | 5.926          |
| 3)  | SUPERIFICIE<br>CONVENZIONALE (Sc)                                         | mq  | 137.996        |
|     | Sud. utile                                                                | mq  | 95.170         |
|     | Sud. non resid.                                                           | mq  | 42.826         |
| 4)  | COSTO DI COSTRUZIONE (C.C.)                                               | £   | 58.146.348.800 |
| 5)  | ACQUISIZIONE AREE                                                         | £   | 909.821.225    |
| 6)  | OPERE DI URBANIZZAZIONE 1°                                                | £   | 8.823.829.975  |
| 7)  | SPESE GENERALI - TECNICHE - IVA                                           | £   | 120.000.000    |
| 8)  | COSTO INTERVENTO (C.I.)<br>(4 + 5 + 6 + 7)                                | £   | 68.000.000.000 |
| 9)  | OPERE DI URBANIZZAZIONE 2°                                                | £   | ---            |
| 10) | REVISIONE PREZZI E IMPREVISTI<br>(ACCANTONAMENTO)<br>(min. 20% del Mutuo) | £   | 17.000.000.000 |
| 11) | TOTALE<br>(uguale somma Mutuo)                                            | £   | 85.000.000.000 |
| 12) | FONDI ART. 45/865                                                         | £   | .....          |

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIU. 1981



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)

UFFICIO DI CONSULENZA TECNICA  
Piazza Carità, 13 - NAPOLI



199

F

# MUNICIPIO DI AVELLINO

Ufficio Tecnico

Segreteria Generale

Avellino, li 2 MAG. 1989

Prot. Gen. 16680

Prot. Spec.

Risposta alla nota 251/2-4 Div.Gab. del 10.4.89

ALLA PREFETTURA DI

AVELLINO

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-0198 del Sen. Pontone.

In riscontro alla nota di cui a margine, si riportano di seguito, per ogni singola domanda dell'interrogante, gli elementi informativi utili, desunti dagli atti d'Ufficio:

- 1) se sia possibile che 500 alloggi prefabbricati da edificare ad Avellino appaltati nel 1981, non siano stati ancora consegnati dalla ditta VOLANI;

Si fa presente che la VOLANI è in regime di amministrazione controllata.

Allo stato attuale sono stati consegnati n.382 alloggi su 450 commissionati al Raggruppamento VOLANI con contratto n. 720 del 20.11.81.

Per i restanti 68 alloggi ( 48 a F.sco Tedesco e 20 nell'area Q1 edificio A3) il Consiglio Comunale con atto n.1414/88, integrato dalla delibera di G.M. n.3373/88 ha deliberato lo schema di atto per il completamento e la eliminazione dei difetti dagli alloggi già costruiti, riaffidando alla VOLANI tale compito, da espletarsi a mezzo di impresa terza di gradimento del Comune, restando il Comune estraneo a tutti i rapporti tra la VOLANI e l'impresa terza.

La VOLANI ha solo di recente comunicato il nominativo dell'impresa terza ed il comune sta procedendo alle opportune verifiche di idoneità e di garanzia prima di porre in essere gli adempimenti contrattuali.

- 2) se sia possibile che la ditta VOLANI, estromessa con il voto del Consiglio Comunale dell'appalto per l'esecuzione dei lavori, sia stata riammessa invece dalla Giunta Municipale:



200

## MUNICIPIO DI AVELLINO

Il Consiglio Comunale con delibera n. 77 del 20.2.81, ratificata dal CO.RE.CO in data 13.3.81 al n. 8754, a seguito di gara ufficiosa per l'affidamento della fornitura di n. 1000 alloggi in prefabbricazione, affidava la costruzione di 500 alloggi prefabbricati alle Volani ed altrettanti alla FEAL.

Dopo l'estromissione, la VOLANI, con denunce penali, diffide extragiudiziarie e messa in mora faceva presente al Commissario straordinario e al Comune di non poter accettare la soluzione adottata a suo danno e, perciò, d'essere obbligato a impugnare il contratto eventualmente stipulato con la FEAL.

Su suggerimento degli uffici del Commissario straordinario, FEAL e VOLANI stipulavano conveniente stipulare un accordo in base al quale si ripristinava la situazione della divisione dei lavori al 50% per ciascuno, a sostegno della FEAL Sud essendo intervenuta la capofila VOLANI Nord, affidava la costruzione di 500 alloggi prefabbricati alla VOLANI ed altrettanti alla FEAL.

La Giunta Municipale con atto n. 1095 del 16.3.81, dopo aver rappresentato al Commissario Straordinario l'inidoneità del raggruppamento VOLANI, in quanto la affiliata VOLANI Sud non aveva l'iscrizione all'ANC per un importo pari ad un quinto dell'importo dei lavori così come previsto dall'art. 21 della legge 584/77, deliberava di: "prendere atto delle conclusioni del Commissario Straordinario per le zone terremotate per la Campania e Basilicata con conseguente esclusione della VOLANI Sud ed attribuzione della costruzione di n. 1000 alloggi in prefabbricati pesanti alla FEAL, seconda classificata e di darne comunicazione al Consiglio Comunale".

Solo successivamente, il Consiglio Comunale, con delibera n.93 del 4.4.1981, resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 23.6.81 al n. 29547, prendeva atto delle comunicazioni della Giunta Municipale di cui alla delibera n.1095 del 16 marzo 1981.

Il Consiglio Comunale con atto n.266 del 26.10.81, reso esecutivo dal CO.RE.CO. in data 4.11.81, su proposta della Giunta, confortato dagli uffici del Commissario Straordinario e tenuto conto dell'urgenza e delle motivazioni di ordine sociale connesse alla realizzazione di tali alloggi da destinare alle famiglie terremotate senza tetto e per evitare lungaggini scaturenti dai minacciati ricorsi e dalle controversie fra i raggruppamenti, deliberava quanto segue:

1) di prendere atto dell'intervenuto accordo fra le parti affidatarie della realizzazione di alloggi in prefabbricato pesante ai sensi del deliberato consiliare n.77 del 20.2.1981 e per l'effetto ritenere in tal senso modificati tutti gli atti emanati dal Comune di Avellino;

2) di prendere atto del verbale di sottomissione di accettazione da parte dei due raggruppamenti FEAL e VOLANI della esecuzione in concessione dei lavori, già affidati limitatamente agli alloggi - ai patti, prezzi e condizioni fis-



201

## MUNICIPIO DI AVELLINO

sati nell' Ordinanza del Commissario Straordinario per le Zone Terremotate n.323 del 16.6.81, nonchè della rinunzia espressa in detto atto di sottomissione ad ogni ragione, interesse, diritto ed azione derivante alla Società FEAL e VOLANI per effetto degli atti posti in essere dalla Commissione aggiudicatrice dell' appalto e del successivo deliberato consiliare n.77 del 20.2.1981;

3) prendere atto dell' intervenuta adesione di finanziamento del programma costruttivo da parte della Cassa DD.PP. di cui alla nota della Div.IX pos. n. 313664500 del 23.9.81, nonchè della comminatoria di decadenza dallo stesso nella ipotesi di mancata attribuzione della concessione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento( 27 ottobre 1981);

4) affidare, come affida, anche per le motivazioni in narrativa qui richiamate ed a titolo transattivo per la precedente assegnazione, l'esecuzione del programma costruttivo testè finanziato di cui del deliberato di C.C. n. 232 del 27.7.81, così come proposto con l'atto di sottomissione del 20 ottobre 1981 dal Raggruppamento FEAL e VOLANI Nord;

Con delibera di G.M. n. 1200 del 24.4.86 esecutorietà CO.RE.CO. 8.5.1986 provv.n. 29862, sulla accertate inadempienze, si disponeva d' ufficio e in danno nei confronti del Raggruppamento VOLANI per provvedere al completamento degli edifici e delle urbanizzazioni nelle aree:

- F. Tedesco ( 48 alloggi)
- Quartiere 5 (102 alloggi)
- Quartiere 1 Edificio A3 (20 alloggi)

riservandosi, altresì, analoghi provvedimenti per le restanti opere, in caso di ulteriore grave ritardo e negligenza nella consegna nell'area Quartiere 1 edifici A1 - A2 e A7/1 e A7/2.

Tale deliberato veniva ratificato dal Consiglio Comunale con atto n. 138 del 5.5.86 esecutorietà del 30.5.86 provv. CO.RE.CO. n. 36177.

Con delibera G.M. n. 2387 dell' 1.9.86 resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 10.9.86 provv. n.57992 si prendeva atto del provvedimento di significazione e richiesta di ammissione, notificato al Comune in data 17.6.86 dalla VOLANI Sud, facente parte del Raggruppamento VOLANI e, della dichiarazione di accettazione congiunta (VOLANI A.I. e VOLANI Sud) che le due società avevano presentato su richiesta del Comune in data 25.8.86, al fine di riprendere i lavori per il loro completamento, veniva altresì, deliberato di riammettere il Raggruppamento VOLANI all' esecuzione dei lavori alle condizioni e prescrizioni indicate in narrativa della stessa delibera, revocando la delibera n. 1200 di G.M. di esecuzione in danno.



202

## MUNICIPIO DI AVELLINO

La delibera di riammissione veniva adottata tenendo conto, tra l'altro, che al momento non era intervenuto nessun contratto generale o parziale per l'esecuzione d' ufficio per cui ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 31 del Regio Decreto n. 350/1895 poteva essere rimesso nell'esercizio del suo contratto il Raggruppamento.

La delibera di riammissione veniva ratificata in Consiglio Comunale con atto n. 1535 del 14.12.88, reso esecutivo dal CO.RE.CO. in data 28.12.88 prot. 75124.

- 3) Come sia possibile che il Collegio arbitrale abbia potuto condannare il Comune a pagare, a titolo di risarcimento danni, alla VOLANI una somma di 20 miliardi di lire, quando il costo complessivo dell' appalto era di 26 miliardi di lire.

In data 18-19/11/87 a seguito di richiesta di arbitrato proposto dalla Soc. VOLANI a cui il Comune ha dovuto gioco-forza aderire, in quanto esplicitamente previsto nelle norme contrattuali (anche se il Comune in sede iniziale dell'arbitrato ha prodotto l' eccezione di irrecivibilità della istanza presentata dalla VOLANI), il collegio arbitrale, composto da:

Presidente - Prof. Giovanni Torregrossa  
Componente - Prof. Lorenzo Acquarone  
Componente - Prof. Nicolò Lipari

ha emesso lodo parziale pronunciandosi in forma non definitiva sulle domande della VOLANI e le riconvenzionali del Comune di Avellino.

Il consulente tecnico degli arbitri ha depositato la relazione di consulenza nella quale proponeva " con aggiornamento al 31.12.87 la somma di lire 16.556.595.599 riferita alle domande accolte favorevolmente dal collegio Arbitrale nel lodo parziale.

In data 21.12.87 il Comune di Avellino impugnava presso la Corte di Appello di Roma il lodo parziale innanzi citato.

Il Comune, a mezzo del proprio legale prof. Bassi ha presentato al Collegio Arbitrale eccezione di irritualità della consulenza tecnica d' ufficio prima citata.

Allo stato attuale gli arbitri non hanno ancora emesso il lodo definitivo.

- 4) Se sia possibile che il costo attuale di ogni alloggio sia di L.2.500.000= al metro quadrato mentre il costo originario era di L. 485.000= al metro quadrato.



203

## MUNICIPIO DI AVELLINO

Il contratto n. 720 del 20.11.81 stipulato dal Comune con il Raggruppamento VOLANI prevedeva i seguenti costi per un importo complessivo pari a lire 28.568.019.445:

**a) opere a forfait (edifici)**

- L. 480.000=/mq. per alloggi pari a 95 mq. di superficie utile residenziale;
- L. 496=/mq. per alloggi di superficie utile residenziale fino a 70 mq.

Per le superfici residenziali il prezzo è pari al 60% dei prezzi unitari di cui sopra.

**b) opere da urbanizzazioni (a misura)**

costo previsto L. 3.198.499.445.

Le superfici di progetto, così come dall'atto aggiuntivo sono:

superfici utili residenziali mq. 41.500  
superfici non residenziali mq. 16.485

La superficie convenzionale risulta dalla somma delle superfici utili residenziali (mq. 41.500 con le superfici non residenziali ridotte al 60% (16.485 x 0,60 = 9.891 mq.), complessivamente sono mq. 51.391=.

Allo stato attuale, tenendo conto:

- 1) degli atti aggiuntivi che hanno elevato l'importo contrattuale complessivo a L. 30.456.409.752=;
- 2) della revisione prezzi, stimabile in L. 5.500.000.000= comprendente sia l'importo già erogato che da erogare fino al completamento;
- 3) del quadro economico aggiornato alla attualità del piano espropriativo pari a circa L. 6.000.000.000=;

si ha: (30.456.409.752 + 5.500.000.000 + 6.000.000.000=) = L. 41.956.409.752=

Pertanto il costo unitario per mq. di superficie convenzionale è pari a;

L. 41.956.409.752 : mq. 51.391 = L. 816.415 comprensivo di urbanizzazioni, revisione prezzi ed esproprio, fatti salvi eventuali oneri futuri scaturenti dalla definitiva risoluzione della vertenza arbitrale con la Soc. VOLANI che, si ribadisce, non sono ancora nè definiti nè quantizzati.



204

## MUNICIPIO DI AVELLINO

Mentre il costo degli alloggi (parte residenziale originariamente commissionato in L. 480.000=mq. per alloggi da 95 mq. e L. 496.000= mq. per alloggi fino a 70 mq.) aggiornato all' attualità si può ritenere pari a L. 570.000= e L. 588.000= per effetto degli elementi oggettivi di aumento (revisione prezzi, opere di fondazioni fuori contratto originario).

5) Se gli alloggi costruiti siano stati mai collaudati:

L' Amministrazione con delibera di Giunta Municipale n. 923 del 16.6.1983 nominava la Commissione di collaudo in corso d' opera.

Allo stato pur se non sono stati emessi i collaudi tecnico-amministrativi finali da parte della commissione di collaudo, la stessa ha proceduto alle verifiche in corso d' opera effettuando le prove di rito attestate dai relativi verbali.

6) Se la ditta VOLANI sia fallita:

Il Comune ha avuto notizia informale che la VOLANI è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo.

L' Amministrazione, in data 21.3.1989 ha chiesto al Tribunale Civile - Sezione Fallimentare di Rovereto - copia autenticata del decreto che ha ammesso la Società VOLANI alla procedura di concordato preventivo nonché copia di ogni ulteriore atto o documento dal quale risulti la rappresentanza legale della società e i poteri del Commissario nominato dal Tribunale.

IL SINDACO

prof. Angelo ROMANO





MUNICIPIO DI AVELLINO

Avellino li 9/2/1990

205

Rip. V - LL.PP.  
Sez. Ric. Pubblica  
N. protocollo Gen. 315  
N. protocollo Spec. 1282  
Risposta alla nota del 23/12/1989 n. 251/2-4 div. Gab.  
Div. Sez. N.  
Allegati N.

ALLA PREFETTURA  
DI  
AVELLINO

**OGGETTO:** Interrogazione parlamentare n. 4 - 01908 del Sen.  
Pontone.

In riscontro alla nota di cui a margine, si riportano di seguito, gli aggiornamenti agli elementi già forniti con la nota n. 16680 del 2/5/89, concernente l'oggetto:

Domanda n. 1: se sia possibile che 500 alloggi prefabbricati da edificare ad Avellino appaltati nel 1981, non siano stati ancora consegnati dalla ditta Volani.

L'Amministrazione con delibera di G.M. n. 1332 del 4/5/1989, resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 17/5/1989 al n. 27970, esprimeva il proprio gradimento sul raggruppamento di imprese, costituito da COMIT s.p.a. (capogruppo), Ciro Del Core e C s.a.s. e MA.GE.CO. s.r.l., designato dalla Volani per il completamento dei lavori.

In data 23/5/1989 facendo seguito alla delibera di Consiglio Comunale n. 1414/88 e di G.M. n. 3373/88 e 1332/89, veniva stipulato, sotto forma di scrittura privata, l'atto di parziale transazione e dichiarazione di intenti, tra il Sindaco del Comune e il rag. Giuseppino Volani legale rappresentante della architettura industrializzata s.p.a., già Volani Architettura Industrializzata, opportunamente autorizzato alla sottoscrizione dell'atto dal giudice "dott. Pietro Chiaro" delegato alla procedura di concordato preventivo nei confronti della suddetta Architettura Industrializzata s.p.a.

Tale atto, in cui si convenivano le modalità secondo cui portare a termine il programma costruttivo assegnato alla Volani, prevedeva il completamento dei lavori e l'eliminazione dei difetti entro sei mesi dall'inizio dei lavori.

La Giunta Municipale con delibera n. 1624 del 25/5/1989, resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 22/6/1989 al numero 34501, prendeva atto della sottoscrizione dell'atto di parziale transazione e dichiarazione di intenti di cui innanzi detto.

296

La Giunta Municipale con delibera n. 248 del 24/1/90, premesso, tra l'altro, "che, come emerso nel recente incontro avutosi lo scorso 9 gennaio 90 presso questa sede municipale con i rappresentanti del raggruppamento temporaneo di imprese ed il liquidatore dell'architettura Industrializzata s.p.a. in concordato preventivo, l'atto di parziale transazione di cui sopra ha registrato difficoltà esecutive di carattere burocratico contabile, indipendenti dalla volontà delle parti", approvava l'atto integrativo alla scrittura privata, stipulata in data 23/5/1989, di parziale transazione dei rapporti tra questo Comune e l'Architettura Industrializzata s.p.a.


↳ l'inizio dei lavori di completamento è previsto in tempi brevissimi.

Domanda n. 2: se la ditta Volani sia fallita.

Il Tribunale di Rovereto ha ammesso alla procedura di concordamento preventivo la Architettura Industrializzata s.p.a., già Volani Architettura industrializzata s.p.a.

L'Assessore alla Ric. Pubblica

Giovanni Antonio Santoro




IL SINDACO

Prof. Angelo Romano



g/g  


N.B.

Gli alloggi affidati alle Volani sono 450 e non 500 come nella domanda dell'interrogante. Di questi 332 sono stati completati e assegnati alle famiglie terremotate già da alcuni anni. I lavori di cui sopra si riferiscono al completamento del programma costruttivo con la realizzazione dei restanti 68 alloggi e la eliminazione di alcuni difetti sugli alloggi già costruiti.


0506 2121

STUDIO LEGALE PALLOTTINO  
00196 ROMA - VIA OSLAVIA, 14  
TEL. 814.819 - 954.974

PER ATT.  
25 GIU. 1985


COPIA

*20x*



DOMANDA D'ARBITRATO

La Soc. VOLANI - Architettura Industrializzata



p.A., in proprio e quale mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la Soc. Volani Sud. p.A. e con la Soc. SECIS p.A. (quest'ultima poi rededuta), per atto Notaio Sarno del 6 marzo 1981 rep. 77067, in persona del Presidente del cons. di amministrazione, leg. rapp. rappresentante della capogruppo, Cav. del Lavoro Maria no Volani, difeso e rappresentato - come da mandato speciale in calce - dagli Avv.ti Adriano e Alessandro Pallottino e con domicilio eletto ai fini del presente atto presso lo studio dei predetti difensori in Roma a Via Oslavia n. 14,

Premesso in fatto:

1 - Con atto a rogito del Segretario comunale n. 720 del 20 novembre 1981, venne stipulato tra il raggruppamento Volani e il Comune di Avellino il disciplinare di concessione per l'attuazione del programma costruttivo (progettazione ed esecuzione) di n. 450 alloggi nelle aree avellinesi denominate Q1, Q2, Valle, Picarelli, Bellizzi e Tedesco, comportante una spesa di oltre 28 miliardi: il tutto, nel più ampio quadro di interventi di ricostruzione delle zone terremotate previsti

*pic. pubblica*  
 COMUNE DI AVELLINO  
 Ripartizione Tecnica  
 data 30 GIU. 1985  
 n. 7792  
 Prov. Sp. av.

*TELEMI*

208

- 2 -

dalla legge n. 219 del 1981. Termine di ultimazione dei lavori: 18 mesi dal loro inizio.

La ricordata concessione ha dato vita ad un rapporto di assai contrastata gestione, le cui vicende - da ultimo precipitate - hanno costretto la concessionaria a formulare numerose riserve e richieste e la vedono oggi obbligata alla improcrastinabile proposizione di giudizio arbitrale.

2 - Le difficoltà relative alla esecuzione del contratto hanno avuto inizio fin dalle prime battute del rapporto. Predisposti ed approvati i progetti secondo le previsioni contrattuali, ed avviati conseguentemente i lavori di costruzione dei fabbricati, il Ministero della Protezione Civile, con propria Ordinanza del 6 novembre 1982, pretese imporre una nuova procedura approvativa affidata ad un ufficio speciale a tal fine predisposto (l'USER). Sta di fatto che, a termini contrattuali già scaduti o in prossima scadenza, le definitive approvazioni (tra l'altro con varianti e modifiche rispetto alle precedenti approvazioni) intervennero solo nel maggio 1984, e solo nel giugno del successivo 1985 si pervenne alla stipula di un apposito atto aggiuntivo secondo lo schema approvato nello agosto 1984. Atto peraltro incompleto, ed assog-

gettato a trattative per le necessarie integrazioni, soprattutto per i tempi e per la salvezza dei diritti conseguenti a maggiori oneri (tali integrazioni tuttavia non vennero mai formalizzate in un atto integrativo, come si dirà appresso).

Ai gravissimi sfasamenti nella organizzazione lavorativa, allo stravolgimento di tutti i tempi previsti in contratto ed ai gravissimi oneri che ne sono conseguiti, si accompagnò il pregiudizio di maggiori e diversi lavori relativi alle fondazioni (comportanti maggiorazioni di spesa e necessità di fissazione di un nuovo termine): tutto ciò recepito solo nell'atto aggiuntivo del 1985, ma non ancora formalizzato nel mai stipulato atto integrativo sopra ricordato.

Su tale materia, e per ciascun cantiere, venne iscritta apposita riserva, con richiesta di riconoscimento della complessiva somma di lire 3.894.000.000, secondo la specifica ivi contenuta.

Nonostante la evidente fondatezza e rilevanza economica della domanda del raggruppamento concessionario, pienamente condivisa dalla stessa D.L., il Comune di Aveellino ha sempre pervicacemente rifiutato ogni pronuncia in merito.

(3 - In relazione poi alla differita contabiliz



- 4 -

220

zazione di tutte le partite di lavori recepiti solo nell'atto aggiuntivo del 1985, ma, frattanto eseguite, la istante ebbe a subire il grave onere dei ritardati pagamenti: di qui la riserva per riconoscimento degli interessi dovuti (ma mai voluti riconoscere) pari a lire 500.000.000=.

12 4 - Sempre in relazione al ricordato atto aggiuntivo, che comportò una maggiorazione globale di spesa di ben 1,5 miliardi circa, la istante avanzò per tempo la richiesta per integrazione dell'anticipazione dovuta in forza delle previsioni contrattuali, trasmettendo a tal fine idonea garanzia fideiussoria. A fronte dell'ingiustificato ed illegale rifiuto del Comune committente, la istante medesima non ha potuto far altro che iscrivere altra riserva ad hoc, per il riconoscimento della somma spettante a detto titolo, e pari a lire 1.121.991.928.

5 - Ma il preconcetto e generale rifiuto del Comune ad ogni pur legittima richiesta del raggruppamento concessionario, è arrivato al punto di negare la stessa evidenza delle previsioni contrattuali, per la parte in cui veniva espressamente prevista l'applicazione integrale della revisione prezzi fino al momento in cui fosse stata effet-


500000

U - 15 - 211

25 GIU 1986

tivamente corrisposta l'anticipazione. Ricevuta difatti un'apposita istanza del raggruppamento in tal senso, il Comune ha opposto un illegale rifiuto. Di qui la iscrizione di altra specifica riserva, oltre alla proposizione di un giudizio amministrativo, dapprima davanti alla Commissione rev. prezzi, e poi al TAR Campania (dove tale giudizio attualmente pende in attesa di fissazione d'udienza, e dove il Comune ha capziosamente sollevato eccezione di difetto di giurisdizione). La somma spettante a tale titolo, a seguito dell'aggiornamento della corrispondente riserva, ammonta a lire 5.520.428.116=.

6 - L'ingiustificato ed illegale comportamento del Comune si è manifestato anche in relazione al diritto del raggruppamento concessionario per lo svincolo delle trattenute di garanzia (sulle rate di acconto e a fine lavori), che pure ha offerto di costituire le apposite garanzie fideiussorie giusta le previsioni di legge in materia. Ogni tentativo di arrivare ad una definizione bonaria di tale questione è purtroppo risultato infruttuoso. Per tale voce, il credito del raggr. Volani assomma a lire 644.741.456 per trattenute su opere ultimate, e lire 575.595.498 per ritenute su lavori non



912 - 6 -

ultimati.

7 - L'ingiustificato e gravissimo carico sulla Volani di oneri sempre più pesanti, ha investito anche la materia dei compensi per la Direzione Lavori e l'ufficio dell'Ingegnere Capo. Di qui la formulazione di corrispondere riserva in tutti i registri di contabilità per il riconoscimento della somma globale, e nel frattempo aggiornata, di lire 807.000.000=.

8 - Alle varie richieste come sopra, si sono poi aggiunte altre tre riserve comportanti l'una un credito di lire 67.000.000, l'altra un credito di lire 30.000.000 (tuttavia ormai largamente incrementatosi)/cui si sono aggiunti i crediti per interessi sui sistematici ritardi nella effettiva corresponsione di tutti i pagamenti, nonché i danni derivati dal sistematico ostruzionismo del Comune su ogni aspetto del rapporto.

9 - Altra voce di credito del raggruppamento concessionario, attiene all'ancora non effettuato pagamento per opere di fondazione, eseguite fin dal 1982, per la somma globale di lire 724.185.482.

10 - Non si è poi provveduto, a cura del Comune ad adeguare i pagamenti delle rate di acconto al disposto di cui all'art. 6, u.c., legge 741 del




UFFICIO 213 25 NOV 1986

1981, per quanto attiene alla alternatività tra cauzione definitiva a mezzo fideiussione e miglioramento del prezzo (qui, dello 0,19%), dove - a fronte della prestazione di quella - non avrebbe più potuto procedersi ai corrispondenti abbattimenti delle rate sui lavori: il credito della Volani a tale titolo ammonta a lire 65.000.000=.

11 - Ma la anomalia maggiore del rapporto contrattuale con il Comune di Avellino, è consistita nel mai risolto problema dei tempi di ultimazione lavori e della salvezza dei diritti nel frattempo maturati.

Come ricordato più sopra, infatti, a fronte delle profonde modifiche imposte dall'USER, si dovette procedere alla formalizzazione di un atto aggiuntivo, poi effettivamente stipulato nel giugno del 1985. Tuttavia - non essendosi con tale atto affrontati i problemi legati alla determinazione dei maggiori tempi conseguenti alle variazioni, ai ritardi accumulati e alle maggiori quantità di lavori rispetto a quanto originariamente previsto, nè i problemi legati alle richieste fino ad allora formulate dalla Volani - furono avviate le trattative per la stipula d'un atto integrativo a quello aggiuntivo. A seguito di due riunioni informali



214

- 8 -

presso gli uffici comunali fu raggiunta un'intesa di massima: con definizione di tempi di ultimazione dei lavori, con la dichiarata salvezza di tutti i diritti conseguiti, ma soprattutto con l'aspettativa del raggruppamento di veder affrontati e definiti gli innumerevoli problemi legati alle riserve formulate.

Ma, non essendosi poi verificate le condizioni per la stipula dell'atto integrativo (anche per effetto del maldestro tentativo del Comune di stravolgere lo spirito di quelle intese), il rapporto contrattuale è rimasto indefinito, creando una grave situazione di incertezza. La quale, in uno con il grave squilibrio economico conseguente alla mancata definizione delle richieste del raggruppamento concessionario, ha portato ad una generale situazione di stallo nel rapporto: con le obiettive difficoltà del concessionario raggruppamento nel procedere speditamente alla esecuzione ed ultimazione dei lavori; ma soprattutto con l'assoluto ed irrazionale irrigidimento del Comune su posizioni di completa chiusura nei confronti di esso raggruppamento.


Si è da ultimo pervenuti ad un'illegale avvio di procedura per esecuzione d'ufficio, nonostante

9 (215) 25-611-1906  
che, a fronte d'una diffida comunale in tal senso, il raggruppamento concessionario avesse contrapposto una puntuale controdifida, accompagnata da una constatata prosecuzione dei lavori.

E, pur in assenza di precisi termini di riferimento per l'accertamento di presunti ritardi (la mancata definizione contrattuale dei maggiori tempi non ne consentiva un'imposizione unilaterale), e nonostante la dichiarata disponibilità del raggruppamento alla definizione globale e reciproca di tutti i problemi, il Comune di Avellino disponeva ugualmente la esecuzione d'ufficio, applicando le conseguenti penali, sospendendo tutte le cessioni di credito effettuate dal raggruppamento ai fornitori, già in precedenza accettate dal Comune, e sospendendo ogni ulteriore pagamento maturato.

12 - Va da ultimo considerato, che a tale atto di esecuzione d'ufficio - al di là degli effetti sui pagamenti - non ha fatto mai seguito la immissione del Comune nel possesso del cantiere, mentre i lavori proseguono regolarmente da parte del raggruppamento, anche per il recente e onerosissimo spiegamento di tutte le estreme risorse finanziarie e lavorative.

12 - Il completo sovvertimento del sinallagma



216

- 10 -

contrattuale, il grave squilibrio economico che ne è derivato, la acclarata indisponibilità ed incapacità del Comune a gestire il rapporto secondo criteri di normalità e buona fede, inducono il raggruppamento concessionario al presente giudizio arbitrale, conformandosi alla corrispondente clausola compromissoria contenuta in contratto.

. . .

Considerato in diritto

C

A - Nuova progettazione, atto aggiuntivo e prolungamento del rapporto.

L'art. 6 della Convenzione tra il raggruppamento Volani e il Comune di Avellino prevedeva che l'inizio dei lavori avvenisse entro 30 giorni dal "perfezionamento delle prescritte autorizzazioni e dalla consegna delle singole aree", e stabiliva poi che la ultimazione avvenisse entro 18 mesi dall'inizio dei lavori.

In ottemperanza a tale previsione, i lavori ebbero inizio nei trenta giorni dal rilascio delle concessioni edilizie.


Tuttavia, come ricordato in narrativa, le approvazioni definitive dei progetti - a seguito dell'intervento USER - si ebbero solo nel 1984; e solamente nel successivo giugno 1985 fu possibile

UF 11 - 217  
25 GIU 1986

stipulare il corrispondente atto aggiuntivo (anche se incompleto). Tra l'altro, le ultime approvazioni e le ultime consegne, come quelle relative alle urbanizzazioni del quartiere Bellizzi, sono intervenute solamente nel febbraio di quest'anno 1986.

L'assoluto e generale stravolgimento del rapporto contrattuale, comportante un gravissimo ritardo nelle esecuzione dei lavori - con la esigenza tra l'altro di attendere l'avvio di complete fasi lavorative e la necessità di procedere alla modificazione ed aggiunta di alcune categorie assoggettate a tardive varianti - ha comportato una serie di danni e maggiori oneri, secondo tutto quanto dettagliatamente richiesto nella corrispondente riserva, e ricordato al punto 2 della narrativa che precede.

La fondatezza della pretesa, non richiede particolari argomentazioni giuridiche, trattandosi di fatto riferibile alla committenza e comunque estraneo al raggruppamento concessionario: tanto da essersi ritenuto necessario, da parte dello stesso Comune, predisporre un atto integrativo proprio al fine di disciplinare i maggiori tempi e risolvere le pretese del concessionario (anche se, per fatto del Comune stesso, non si arrivò mai alla



C

218.

- 12 -

stipula di quell'atto integrativo).

Le voci di credito sotto tale profilo si sostanziano: in maggiori oneri per nuova progettazione; in maggiori oneri conseguenti a costi assicurativi e di fidejussione per prolungamento del rapporto; in maggiori oneri gestionali corrispondenti al maggior tempo di soggezione al rapporto; in maggiori oneri per più lungo impiego di macchinari e attrezzature.

© Va peraltro considerato come, per effetto di quel ritardato perfezionamento dell'atto aggiuntivo, molte voci per lavorazioni a misura rimasero per lungo tempo non contabilizzate e di conseguenza non pagate. Il diritto agli interessi è innegabile, e discende anche dalla applicazione dell'art. 4 della legge n. 741 del 1981. Di qui la fondatezza della corrispondente riserva e di cui al punto 3 della narrativa che precede.

B - Integrazione dell'anticipazione. .4.

Sempre a sèguito del menzionato atto aggiuntivo del giugno 1985, l'ammontare della concessione è stato elevato a lire 30.066.856.473, con una maggiorazione - rispetto all'importo del contratto originario - pari a lire 1.498.837.028=. Di qui la richiesta del raggruppamento di vedersi corrisposta

13  
219  
MARCHI  
UNIONIZIATI


l'integrazione dell'anticipazione secondo le previsioni contrattuali, cui è seguito un assoluto ed ingiustificato rifiuto da parte del Comune di Avellino.

Ora, la fondatezza della pretesa discende dalle stesse previsioni di contratto (ed in base alle quali erano state effettuate le anticipazioni sull'importo originario), e dai principi e norme regolanti la materia, tenuto altresì conto del difetto d'ogni discrezionalità della Amministrazione sul punto.

Ne consegue la piena fondatezza della pretesa, giusta quanto dedotto nella corrispondente riserva e al punto 4 della narrativa che precede.

C - Revisione dei prezzi.

La convenzione tra raggruppamento e Comune di Avellino, all'art. 12 ultima parte, specifica che "la revisione prezzi non si applica agli importi corrispondenti alle somme anticipate per le variazioni dei costi intervenute successivamente alla data della effettiva corresponsione dell'anticipazione. A tali fini, l'importo per il quale la revisione prezzi non è riconosciuta è costituito da quello contabilizzato al fine del recupero dell'anticipazione, a partire dall'inizio dei lavori



90 - 14 -

fino al raggiungimento di un ammontare pari alla somma anticipata".

Il diritto del raggruppamento a percepire integralmente la revisione prezzi fino a tanto che non fosse intervenuta l'effettiva erogazione delle anticipazioni stesse, discende dunque da inequivocanti previsioni contrattuali, oltre che dalla applicazione dei principi e norme nella specifica materia (art. 16, quarto comma, lett. c, della legge n. 219 del 1981; art. 14 della legge n. 1 del 1978; art. 9 della legge n. 17 del 1981): secondo tutto quanto meglio specificato e quantificato nella relativa riserva e indicato al punto 5 della narrativa che precede. Quanto alla giurisdizione del G.O. (e conseguentemente, del Collegio arbitrale) su questo punto, basta riferirci a quanto dallo stesso Comune eccetto nel giudizio davanti al TAR avverso la giurisdizione di quest'ultimo.

D - Svincolo delle trattenute a garanzia.

L'art. 10 della Convenzione prevede, in argomento, un sistema di pagamento del compenso al concessionario secondo il seguente meccanismo parametrizzato: per un 15% alla esecuzione dell'impianto di cantiere e fondazioni; per un 45% alla esecuzione delle strutture in elevazione; per un 35% alla



15  
25 MAR 1986  
221


esecuzione degli impianti e delle finiture; e per il residuo 5% al collaudo (quale "quota di trattenu ta a garanzia sui singoli stati di avanzamento lavori e certificati relativi").

Il diritto del raggruppamento di poter conseguire il pagamento anticipato di quella quota di garanzia, a fronte della prestazione di corrispondenti fideiussioni, discende dalla corretta applicazione dei principi e norme in materia (art. 48 RD n. 827 del 1924; art. 33, comma terzo, DPR n. 1063 del 1962 e art. 22 della legge n. 1 del 1978). La fondatezza di tale pretesa, e la corrispondente illegalità del rifiuto comunale sul punto, (e di cui alla relativa riserva e secondo quanto ricordato al punto 6 della narrativa che precede) è di evidenza palmare.

E - Oneri di direzione lavori.

Nè la legge n. 219 del 1981, che disciplina in via generale l'intervento, nè la Convenzione regolante il rapporto tra il Comune di Avellino e il raggruppamento Volani accollano al concessionario gli oneri relativi alla Direzione lavori e all'ufficio dell'Ingegnere Capo.

Tali oneri, in quanto attinenti all'esercizio di un compito svolto nell'esclusivo interesse del-



22

- 16 -

l'Amministrazione (trattasi di organi tecnici di questa), dovevano intendersi far carico esclusivamente al Comune di Avellina. La pretesa dunque di imporre al raggruppamento gli oneri per il compenso di quegli uffici è priva di ogni fondamento (giusta quanto già specificato nella corrispondente riserva e nella quantificazione aggiornata al punto 7 della narrativa che precede).

F - Riserve particolari.

1) Per la esecuzione della richiesta modifica agli apparecchi per il riscaldamento domestico (adattamento a gas liquido in luogo del gas metano come previsto in progetto), la Volani ha subito un maggior onere di lire 67.000.000. E' indubbio che tale somma debba esserle riconosciuta, trattandosi di variante imposta per sopravvenute scelte della committente: il tutto, giusta quanto meglio formulato nella corrispondente riserva e di cui al punto 8 della narrativa che precede.

2) Sempre per scelta della committente, la Volani ha dovuto procedere alla consegna anticipata degli alloggi nei quartieri Valle, Picarelli e Bellizzi, pur essendo ancora in corso la esecuzione dei relativi lavori di sistemazione esterna e d'urbanizzazione. La presenza di residenti in can-


- 17 - 223

tiere ha comportato la necessità di opere provvisio-  
nali, intralci e oneri indiretti per custodia e  
manutenzione, con un maggior onere globale aggiorna-  
to alla data odierna di lire 200.000.000 da ricono-  
scersi integralmente alla concessionaria, trattan-  
dosi di oneri derivanti da fatto riferibile esclu-  
sivamente al Comune di Avellino, giusta quanto me-  
glio precisato nella corrispondente riserva e di  
cui al n. 8 della narrativa che precede.

3) Nel registro di contabilità per le opere  
di urbanizzazione nel quartiere Bellizzi, è stata  
omessa la registrazione di varie opere eseguite,  
e da cui la corrispondente riserva per il riaccredi-  
to di lire 86.647.398: il diritto a tale riconosci-  
mento è certissimo, trattandosi di lavori da pagar-  
si a misura secondo le previsioni contrattuali.

G - Interessi da ritardata effettuazione dei  
pagamenti.

Come già premesso, il rapporto contrattuale  
è stato caratterizzato da un sistematico ostruzio-  
nismo degli uffici comunali, manifestatosi in par-  
ticolare anche riguardo al pagamento di tutti gli  
stati di avanzamento, particolarmente nella fase  
di materiale erogazione delle somme dovute. Gli  
interessi spettanti, e che avrebbero dovuto trova-



A. C. C.

224

- 18 -

re il loro riconoscimento secondo i meccanismi di cui all'art. 4 della legge n. 741 del 1981, sono sempre stati rifiutati dal Comune di Avellino; e ciò, nonostante gli accordi intercorsi al fine della formalizzazione del noto atto integrativo (mai poi stipulato) dove quegli interessi erano determinati nell'an debeat e parzialmente rinunciati in un'ottica transattiva. Essendo mancata la stipula di quell'accordo integrativo, gli interessi vanno corrisposti per intero, giusta quanto precisato al punto 8 della narrativa che precede.

H - Opere di fondazione eseguite e non pagate.

E' indubbio che il raggruppamento concessionario debbano essere pagate tutte le partite di lavoro eseguite: ciò in base al fondamentale principio della corrispettività del rapporto contrattuale fra le parti.

Ed invece, non solo il raggruppamento si è visto ritardare il compenso delle fondazioni oltre ogni ragionevole limite per effetto dei ritardi nella stipula dell'atto aggiuntivo (i lavori erano stati eseguiti fin dal 1982); ma, pur stipulato quell'atto, non s'è ancora ottenuto il relativo pagamento, secondo quanto indicato al n. 9 della narrativa che precede.

COJN

19.4 225


Del pari, il raggruppamento ha diritto alla liberazione dal rapporto, ottenendo il pagamento del residuo di saldo, e lo svincolo delle trattenu- te e delle garanzie, per tutti quegli stralci già completati e regolarmente presi in consegna dal Comune di Avellino, con gli effetti di cui all'art. 15 della Convenzione, e secondo gli importi che risultano nei registri di contabilità.

I - Fideiussione e miglioramento del prezzo.

Va certamente riconosciuto al raggruppamento concessionario il diritto alla ripetizione di quan- to illecitamente trattenuto dal Comune di Avellino a titolo di miglioramento del prezzo (0,19%) pur in presenza di costituita fideiussione assicurativa ai sensi dell'art. 6, u.c., della legge n. 741 del 1981: il tutto giusta quanto argomentato al punto 10 che precede.

L - Esecuzione in danno.

Come ricordato al punto 11 della narrativa che precede, il rapporto contrattuale è da ultimo precipitato in un'illegale provvedimento del Comune per la esecuzione d'ufficio di alcuni degli stralci del programma costruttivo, sulla base d'un rallen- tamento dei lavori, certamente incolpevole da parte del raggruppamento (ed anzi riferibile al Comune



A. P. ...

C

926 - 20 -

per la situazione di incertezza e di difficoltà fraposte alla concessionaria anche sotto il profilo economico). Esecuzione insufficiente riferita per giunta a termini e condizioni mai concordati (giacchè mai recepiti in alcun atto integrativo a quello aggiuntivo) e quindi inesistenti; e basata su un'asserita ma inveridica inottemperanza del raggruppamento alla diffida del Comune per la ripresa dei lavori.

Il difetto assoluto dei presupposti di tale atto ne rendono evidente la profonda illegittimità, e dunque la inidoneità ad incidere comunque nel rapporto, se non sotto il profilo dei gravissimi danni, anche di discredito, che ne sono conseguiti a carico del raggruppamento e della Impresa Volani in particolare. Danni la cui gravità non è stato neppure possibile attenuare, malgrado le estreme misure cautelative adottate dal raggruppamento per poter ugualmente proseguire nella esecuzione dei lavori (si rammenta che il provvedimento comunale non è stato seguito dalla presa in possesso dei cantieri).

Ora, codesto preteso provvedimento viene a porsi al culmine d'un rapporto caratterizzato da continue vessatorietà, da sistematica mancanza di

21- 227


collaborazione e da gravi inadempienze del Comune; ed inoltre, già in un quadro di profondo e gravissimo squilibrio economico del rapporto, viene a determinare una generale e definitiva sospensione d'ogni ulteriore pagamento, la revoca di tutte le cessioni di credito in precedenza autorizzate e la sistematica applicazione di indebite penali. Di qui il diritto a conseguire il riconoscimento dei corrispondenti maggiori danni e l'impossibilità, da parte del raggruppamento - così gravemente ed ingiustamente colpito - di differire ulteriormente la propria tutela giurisdizionale.

M - Rivalutazione ed interessi.

Su tutte le voci di credito, per rimborsi, riconoscimenti e danni, come sopra spettanti, va riconosciuta al raggruppamento la rivalutazione e vanno attribuiti gli interessi con le decorrenze e i coefficienti e tassi rispettivamente spettanti ad ogni specifico titolo.

N - Spese di funzionamento del collegio arbitrale e spese di giudizio.

Dovranno poi far carico alla Amministrazione soccombente gli oneri di funzionamento del Collegio arbitrale (compresi gli onorari agli Arbitri) e le spese sostenute dalla istante per il presente



228

- 22 -

giudizio.

Premesso e considerato tutto quanto sopra in fatto e diritto, la Società istante, nella predetta qualità, e in persona, rappresentata e domiciliata come in epigrafe, propone

domanda d'arbitrato

nei confronti del Comune di Avellino, in persona del Sindaco in carica e nella sede come in notifica, sottoponendo agli Arbitri i seguenti

Quesiti


I - Se spetti alla istante Società Volani in proprio e per il raggruppamento rappresentato, il risarcimento della somma di lire 3.894.000.000 (o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio) per gli oneri subiti da esso e dal raggruppamento medesimo per effetto dello sfasamento nell'esecuzione dei lavori conseguente alla riprogettazione, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 2 della narrativa in fatto e alla lett. A delle deduzioni in diritto; con riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso bancario (sulla somma rivalutata) dal dì della maturazione del credito e fino al dì del sod-



U - 23 - 229

disfo.

II - Se spetti ad essa istante e al raggruppamento il riconoscimento e l'attribuzione della somma di lire 500.000.000 (o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio), per gli interessi maturati sul ritardato pagamento delle opere regolarizzate con l'atto aggiuntivo del 1985 e che avrebbero dovuto accreditarsi automaticamente nei SAL: il tutto giusta quanto specificato nella corrispondente riserva, e argomentato al punto 3 della narrativa in fatto e lett. A delle deduzioni in diritto; con la rivalutazione oltre l'aggiunta degli ulteriori interessi (sulla somma rivalutata), con decorrenza dalla data di mancato accredito e fino al dì del soddisfo.



A. B. C.

III - Se spetti agli istanti come sopra il pagamento della somma di lire 1.121.991.929 (o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio) per mancata corresponsione dell'integrazione dell'anticipazione, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto del "fatto" e lett. B del "diritto"; con gli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL. PP. fino alla data di riferimento di questi ultimi

934

- 24 -

e con la rivalutazione e successivi interessi (sulla somma rivalutata) fino al soddisfo

IV - Se spetti agli istanti c.s. il pagamento della somma di lire 5.520.428.116 (o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio) a titolo di revisione prezzi non corrisposta, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 5 del "fatto" e lett. C del "diritto"; con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli art. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. in relazione alla legge n. 700 del 1974, fino alla data competente, e poi con rivalutazione e successivi interessi.

V - Se spettino agli istanti c.s. le somme, rispettivamente di lire 644.741.456 e di lire 575.595.498 (o quelle maggiori o minori che risulteranno nel corso del giudizio), a titolo di svincolo delle trattenute di garanzia, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 6 del "fatto" e lett. D del "diritto"; con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. per il periodo di competenza, e poi con rivalutazione e successivi inte-

ressi (sulle somme rivalutate) e fino al soddisfo

VI - Se spetti agli istanti c.s. il rimborso della somma di lire 807.000.000 (o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio), per gli oneri di direzione lavori e per l'ufficio dell'Ingegnere Capo, sostenuti o da sostenere giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 7 del "fatto" e lett. E. del "diritto"; con rivalutazione oltre interessi al tasso bancario (sulla somma rivalutata) dalle decorrenze delle anticipate erogazioni al definitivo soddisfo.

VII - Se spetti agli istanti c.s. il pagamento delle somme rispettivamente di lire 67.000.000, lire 200.000.000 e lire 86.647.398 (o quelle maggiori o minori che risulteranno nel corso del giudizio) in relazione alle tre riserve e di cui al punto 8 del "fatto" e lett. F del "diritto"; con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. a partire dal dì della mancata contabilizzazione al dì di competenza, e poi con rivalutazione e successivi interessi (sulla somma rivalutata) fino al soddisfo.

(VIII - Se spetti agli istanti c.s. il ricono-



Handwritten signature and initials.

292  
- 26 -

scimento della somma che sarà accertata, e quantificata nel corso del giudizio, per gli interessi maturati ex DD.MM. succitati sui sistematici ritardi nei pagamenti delle rate di acconto, giusta quanto argomentato al punto 8 del "fatto" e lett. G del "diritto"; con aggiunta della rivalutazione e degli ulteriori interessi (sulla somma rivalutata), decorrenti dalla cessata competenza dei precedenti e fino al soddisfo.

IX - Se spetti agli istanti c.s. il pagamento della somma di lire 724.185.482 (o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio) per opere di fondazione eseguite e non pagate, giusta quanto argomentato al punto 9 del "fatto" e lett. H del "diritto"; e se spetti ai medesimi istanti la liberazione del rapporto, anche ai fini degli oneri di custodia e manutenzione, nonchè lo svincolo di tutte le trattenute e pagamento del saldo per tutte le opere già ultimate e regolarmente consegnate, il tutto come meglio indicato al punto H del "diritto"; con riconoscimento degli interessi dei DD.MM. più volte citati, fino al dì di competenza, e con rivalutazione e ulteriori interessi (sulla somma rivalutata) fino al soddisfo.

X - Se spetti agli istanti c.s., il rimborso


UFFICIO 233

della somma di lire 65.000.000 (o quella maggiore o minore che risulterà in corso del giudizio) per indebita imposizione di miglioramento del prezzo, giusta quanto argomentato al punto 10 del "fatto" e lett. I del "diritto".

XI - Se debba ritenersi illegittimamente adottata l'esecuzione d'ufficio, in danno del raggruppamento concessionario, se debbano ritenersi illegittimamente revocate le autorizzazioni alle cessioni dei crediti, e se conseguentemente spetti agli istanti c.s. il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto di quelle procedure, e da determinarsi nel corso del giudizio, giusta tutto quanto meglio argomentato al punto 11 del "fatto" e lett. L del "diritto"; con rivalutazione monetaria della somma da liquidarsi a quel titolo, oltre al pagamento degli interessi bancari (sulla somma rivalutata), fino al dì del soddisfo.

XII - Se debbano far carico al soccombente Comune di Avellino le spese e compensi di funzionamento del Collegio arbitrale, e se debbano essere rimborsate agli istanti le spese di giudizio.

XIII - Se quale mezzo a fine ed in via istruttoria - debbono essere ammessi i mezzi di prova e quelli istruttori che si rendessero neces-



A large, stylized handwritten signature or set of initials.

234  
sari.

e, per gli effetti

CITA' INFERE' LA' J. )  
il Comune di Avellino, in persona del Sindaco  
in carica, nella sede del Comune stesso di Avellino, davanti al costituendo Collegio arbitrale, per ivi sentir giudicare conformemente alle seguenti

#### Conclusioni

"Piaccia al Collegio arbitrale, rispondendo affermativamente ai quesiti suesposti, accogliere le richieste della Soc. Volani Architettura Industrializzata p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo del raggruppamento come in epigrafe, e condannare in conformità il Comune intimato, al pagamento delle somme e ai riconoscimenti di cui ai quesiti stessi (assunti qui come altrettante conclusioni)".

e lo

#### invita

a costituirsi davanti al predetto Collegio (allorquando costituito), con avvertenza che, in difetto, sarà giudicato in di lui contumacia.

A tal fine la Società istante dichiara di nominare, come in effetti.

29-

935

nomina

arbitro di propria scelta il Prof. Avv. Lorenzo Acquarone, con studio in Genova, Via Corsica 20/21,

e nel contempo

invita

il Comune intimato a nominare l'arbitro di propria scelta, dovendosi altrimenti provvedere ai sensi dell'art. 810, comma secondo cod. proc. civile.

Salvi ogni altro diritto e facoltà.

Saranno depositati, nel corso del giudizio arbitrale, tutti i documenti relativi ai singoli quesiti formulati.

Roma, 25 giugno 1986

**VOLANI**  
Architettura Industrializzata P.A.

*Maiano Volani*

Nella qualità di Presidente del Cons. Di Amministrazione, legale rappresentante, della Soc. Volani Architettura Industrializzata p.A., quest'ultima in proprio e quale mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di Imprese di cui all'atto Notaio Sarno di Avellino rep. 77067 del 6 marzo 1981, conferisco agli Avv. ti Adriano e Alessandro Pallottino mandato di difendere e rappresentare



*A. Pallottino*

9276

236

- 30 -

la Società e il raggruppamento nel presente giudizio arbitrale, con tutti i poteri da esercitarsi anche in modo disgiunto, compreso quello di consentire e sottoscrivere eventuali proroghe al termine di prolazione del lodo. Per gli effetti, eleggo domicilio presso lo studio dei predetti difensori in Roma a Via Oslavia n. 14

AVV. L.

AK25

e

**VOLANI**  
 Architettura Ingegneria S.p.A.  
 La firma è autentica.

*Manlio Volani*  
*Avv. Alessandro Pallottino*

off. T. III

Ad istanza della Società in persona come in epigrafe, nonché dell'Avv. Alessandro Pallottino, io sottoscritto Aiutante Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Avellino, ho notificato la suesposta domanda d'arbitrato munita di mandato di difesa in calce:

- Al Comune di Avellino, in persona del Sindaco in carica, nella sede del Comune stesso in Avellino, ivi personalmente consegnandone copia conforme a mani di

*Pietro Pietro*

Municipio di Avellino  
 Per copia conforme all'originale  
 Avellino



26-6-86

IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Dr. Aldo Savignano)

*[Signature]*

*[Signature]*

A. Uff. Giud  
 LOMBARDI ERNESTO



H

237

MUNICIPIO DI AVELLINO  
UFFICIO TECNICO

Prot. Gen. 45248

Prot. Spec. 7792

OGGETTO: Prefabbricazione pesante per i terremotati. Raggruppamento VOLANI -  
Contratto n° 720 del 20/11/1981 e atto aggiuntivo n° 1463 del 5/6/85.  
Domanda di Arbitrato in corso lavori da parte della VOLANI notificata il  
26/6/86.

CONTRODEDUZIONI

La Società Volani Architettura Industrializzata, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituito con la VOLANI SUD, e in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Capogruppo, Cav. del Lavoro Mariani Volani, difeso e rappresentato dagli Avv. Adriano e Alessandro Pallottino, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori stessi in Roma, alla via Oslavia n° 14, ha notificato, a mezzo di Ufficiale Giudiziario di Avellino, domanda di arbitrato il 26/6/1986.

La definizione di controversie a mezzo di arbitrato é prevista nel contratto n° 720 dal combinato art. 11, in base al quale la concessione é regolata dal Capitolato Generale del Ministero LL. PP., approvato col D.P.R. 16/7/62, n° 1063, e dal regolamento dei LL.PP. di cui al R.D. 25/5/1895, n° 350, e art. 20, che definisce la composizione della Commissione, costituita da tre arbitri.

In linea preliminare e ai fini della conoscenza completa dei comportamenti tenuti dalle parti interessate, si fa presente che, a seguito della dichiarazione del Comune 30/4/86, n° 22483/3911, per l'esecuzione d'ufficio e in danno del Raggruppamento, la Società Volani Sud, di Santa Maria Oliveto (IS), con atto di significazione notificato il 17/5/86, a mezzo Ufficiale Giudiziario di Avellino, ha chiesto di subentrare alla VOLANI Architettura Industrializzata ed esercitare il proprio diritto-dovere all'adempimento della prestazione.

238

- 2 -



La VOLANI SUD, con nota 17/6/86, in riscontro ad apposita richiesta 23/5/86, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti.

Con nota 1/7/86 la stessa Società è stata invitata ad accettare alcune condizioni a carattere cautelativo.

SI PASSA ALL'ESAME DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI  
DALLA VOLANI ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA.

A) Nuova progettazione atto aggiuntivo e prolungamento rapporto.

Col contratto di concessione n° 720, in data 20/11/81, reso esecutivo dal CO.RE.CO. nella seduta del 20/12/81, col n° 61614, il Raggruppamento Volani assunse l'obbligo di realizzare n° 450 alloggi, nelle aree Q1, Q5, Valle, Picarelli, Bellizzi e F. Tedesco.

Si chiarisce al riguardo:

- la data dell'offerta era il 6 febbraio 1981, a seguito dell'invito a gara 24/1/81, n° 4095;
- la data di riferimento dei valori contrattuali è il 31/3/81;
- con dichiarazione congiunta VOLANI e FEAL (altra Concessionaria, ora IMPREFEAL), datata 20/10/81, inserita nella delibera consiliare n° 266 del 26/10/81, richiamata questa nelle premesse del Contratto n° 720, le concessionarie accettano di procedere all'esecuzione dei lavori "in regime di concessione" e i costi a metro quadrato degli alloggi si intendono ridotti a f. 480.000 e a f. 496.000 per gli alloggi da 71 a 95 mq. e da 46 a 70 mq.;
- l'ultima parte dell'art. 5 del contratto n° 720 recita: si precisa che le eventuali varianti tecniche e tipologiche non comporteranno

239

- 3 -

oneri a carico del Comune concedente.

Successivamente alla stipula del contratto e all'approvazione amministrativa delle progettazioni, il Ministero della Protezione Civile, con ordinanza del 6/11/82, istituì l'Ufficio USER per l'esame tecnico delle progettazioni nelle zone terremotate.

Le progettazioni della Volaniapparvero incomplete negli allegati e insufficienti nelle dimostrazioni tecniche.

I solleciti scritti dell'USER 12/8/83, 27/12/83, 28/3/84 e quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale 17/10/83 e 18/1/84, oltre alle reiterate richieste verbali, si concludevano con la nota dell'USER 12/4/84, n° 976, avendo la Volani soltanto il 7/4/84 completato la documentazione, rimasta in varie fasi e in vari modi irregolare per circa un anno e mezzo.

Ma, a dimostrazione della scarsa aderenza dei progetti all'esecuzione reale nei cantieri, la VOLANI, in contrasto con la sua nota 3/8/84, n° 717, per la stipula dell'atto aggiuntivo, con la nota successiva 13/12/84, n° 884, inviava una perizia di variante e suppletiva e, infine, con nota 11/1/85, lo schema di atto aggiuntivo.

Nel frattempo, gli occupanti degli alloggi assegnati protestarono per i gravi e persistenti inconvenienti, che rendevano inabitabili vari locali, per cui dopo molte e pressanti segnalazioni verbali, fu emessa la diffida 18/1/85, n° 455.

Con delibera di Giunta Municipale n° 810 del 6/3/85, vistata dal CO.RE.CO. nella seduta 1/4/85, n° 22999, veniva approvata la suindicata perizia di variante e lo schema di atto aggiuntivo.

A seguito della documentazione antimafia, su certificati che ancora doveva presentare la VOLANI, veniva stipulato l'atto aggiuntivo n° 1463 del 5/6/85, che avrebbe consentito la contabilizzazione delle opere a misura.



- 4 -

240



E' da rilevare che ogni variante effettuata, rientrante nell'ambito della progettazione, quale onere della concessionaria, è stata redatta con ricorrenti ritardi, cui hanno corrisposto fasi temporali discontinue, differite e mal coordinate.

A tale negligenza organizzativa è scaturita una situazione di inadempienze, connessa all'autonomia gestionale della concessionaria.

Per chiarire, anche in questa sede, il presunto squilibrio economico-finanziario conseguente al completo sovvertimento delle pattuizioni contrattuali, del quale solo con l'atto di significazione 5/2/86 (in fase di penali e ritardi vari) la Volani si lamenta, si evidenzia la differenza tra l'importo contrattuale e quello complessivo, ma forse non definitivo, delle perizie di variante, redatte sempre dalla Volani:

|                                                                                                                                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) importo contratto originario n.720 del 20/11/81                                                                                                                           | <u>L.28.568.019.445</u> |
| b) importo perizia di variante e suppletiva<br>(atto aggiuntivo n.1463 del 5/6/85) . . . . .                                                                                 | L.30.066.856.473        |
| c) ulteriore maggiorazione in corso dei lavori<br>per le urbannizz. di Bellizzi (non più completate); atto di sottomissione all'atto aggiuntivo n.1587 del 26/2/86 . . . . . | <u>L. 398.553.279</u>   |
| totale a) + b) . . . . .                                                                                                                                                     | L.30.465.409.652        |

con una percentuale di maggiorazione, rispetto all'importo del contratto originario del 6,65%, di gran lunga inferiore a quella del 20%, fissata dall'art.344 della legge 20/3/1865, n.2248, all.F.

Nè, peraltro, sussistono dimostrazioni concrete circa "l'assoluto e generale stravolgimento del rapporto contrattuale" (pag.11 dom.arb.), se la Volani ha ritenuto di proseguire, in pendenza della perizia di variante e suppletiva, tanto che, a seguito di richiesta Volani e della delibera di G.M. n.90 del 16/1/85, si ritenne di concedere l'integrazione della seconda anticipazione del 25% dell'importo originario di progetto, avendo le opere eseguite superato, nel complesso, il 50% dell'importo stesso.

- 5 -

261

Le due anticipazioni, del 50 e del 25%, sono largamente sufficienti a sostenere qualsiasi onere esecutivo nell'ambito contrattuale, qualora la società contraente sia nella pienezza delle sue disponibilità presumibili e della sua organizzazione, anche nei rapporti con i terzi, e non si lasciasse stravolgere per una maggiorazione del 6,65%.

Le varianti, in ogni caso, erano afferenti alle urbanizzazioni primarie e mai ai fabbricati, i quali sono restati immutati nella loro tipologia.

Le artificiose riserve apposte sul registro di contabilità, sia pure alcune tardivamente, contrariamente a quanto asserito nella domanda, non risultano condivise dalla D.L., che, invece, sia pure con discutibile frase ricorrente, ritiene che esse siano da approfondire e da giudicare nel merito, ma senza per ora entrarvi, non riscontrandovi i presupposti concreti di urgenza e di gravità tecnico-economica.

I maggiori oneri delle nuove progettazioni vanno esclusi sia in base all'art. 5 del contratto n.720 sia perchè sono dipese da incompleteprogettazioni della concessionaria.

I maggiori oneri per il prolungamento del rapporto in relazioni a fideiussioni, assicurazioni, oneri gestionali, sono, in sostanza, attribuiti a ritardi della concessionaria nella redazione dei progetti e nella esecuzione dei lavori, ove l'impiego di macchinari e attrezzature (della Volani o degli appaltatori e simili) avrebbe dovuto essere coordinato e utilizzato nei tempi e modi non negativi, non ravvisando, tra l'altro, il vantaggio di nolo macchinari se questi fossero restati immobilizzati in cantiere.

L'ingiustificato ritardo della Volani alla stipula dell'atto aggiuntivo non comporta il diritto agli interessi per il richiamato art.4 della legge 10-12-81, n.741.

La norma dell'art.4 della 741, riducendo il periodo di 90 gg. a 60gg.di cui agli artt.35, 1°-2° c., e 36, 3°c., si riferisce ad interessi per ritardato



- 6 -

242



pagamento di somme regolarmente liquidate, sulla base di contratto di capitolato con prezzi unitari, non potendosi ipotizzare, specie nei Lavori Pubblici, una liquidazione di lavori senza contratto;

Pertanto, in mancanza dell'atto aggiuntivo (o contratto aggiuntivo con prezzi unitari) nessuna liquidazione era possibile, a norma di legge, e, quindi, nessun ritardo di pagamento si è verificato, non sussistendo la legittimità del pagamento stesso.

Nè esistono ordini di servizio del Comune al D.L. o alla Concessionaria di eseguire i lavori in argomento, prima dell'approvazione dell'atto aggiuntivo.

#### B - Integrazione dell'anticipazione

Per effetto della maggiorazione d'importo della perizia di variante, la Volani fece richiesta di integrazione delle due anticipazioni, 50% e 25%, rapportando queste percentuali al nuovo importo;

Con nota 11/9/85, n.46440, venne rigettata la richiesta, in quanto non vi è al riguardo una specifica norma per tale integrazione.

#### C - Revisione prezzi

La Volani asserisce che la revisione prezzi vada corrisposta anche dal momento in cui fosse stata effettivamente corrisposta l'anticipazione. La Cassa DD.PP. con note 22/5/85, n.32078, e 10/7/85, n.114494, in riscontro di richiesta di precisazione da parte del Comune, ha ribadito che la revisione prezzi vada conteggiata non facendo rientrare nel calcolo revisionale l'ammontare del lavoro eseguito dalla consegna fino al raggiungimento di un importo pari alla quota anticipata.

Ciò, in quanto l'ultimo comma dell'art.3 della l.10/12/81, n.741, secondo la circolare del Min.LL.PP.22/4/82, ha carattere interpretativo sulla materia delle anticipazioni, di cui al R.D.18 nov.1923, n.2440, art.12, 6°-7°-8° c., e alla l.3/1/78, n.1, art.14, e D.M. 25/11/72 e alla l. 14/5/81, n.219, art.16.

- 7 -

223

D - Svincolo delle trattenute a garanzia

L'art.10 della convenzione, nel fissare i compensi delle opere a forfait, (fabbricati) nelle misure percentuali 15 (impianto cantiere e fondazione), 45 (strutture in elevazione), 35 (impianti e finiture) e 5 (collaudo) quale quota di trattenuta a garanzia sui singoli stati di avanzamento lavori e certificati relativi.

Appare evidente che l'ultima quota, quella del 5%, costituisca un semplice accantonamento in sede finale, a garanzia di tutti i certificati di pagamento emessi ed erogabile ad approvazione del collaudo.

La ritenuta dell'uguale misura 5% da effettuarsi sui singoli e successivi certificati di pagamento, ai sensi dell'art.48 del R.D. 28/4/24, n.827, e richiamato dall'art;33 del Capitolato Generale (per la sua applicazione detrattiva) e dall'art;22 della l.3/1/78, n.1 (ai fini del pagamento su fideiussione) è prevista specificamente dalla legge, a differenza dell'accantonamento finale, che è condizione contrattuale.

La Volani non ha mai operato la detrazione del ventesimo o 5% sull'imposto dei lavori nei certificati di pagamento, ma solo lo 0,05% per infortuni, come si evidenzia su un certificato allegato in fotocopia.

Con nota 6/7/85, n.36454, veniva comunicato alla Volani il rigetto motivato di tale richiesta.


E - Oneri di direzione lavori

Il contratto n.720 del 20/11/81 è denominato contratto di concessione, in quanto l'affidamento del programma comporta una autonomia tecnico-progettuale, sia pure su indicazioni di massima, cui sarebbe incompatibile una direzione del concedente, al quale spetta, invece l'alta sorveglianza.

Inoltre la prassi, in tale sistema di committenza, ha sempre ritenuto che l'impresa esecutrice potesse operare in un ambito meno ristretto di quello

- 8 -

244



che si configura nel normale appalto, assumendo iniziative e prontezza coll'usufruire in proprio delle funzioni di Direttore dei lavori e di Ingegnere capo.

#### F - Riserve particolari

##### 1) Apparecchi per riscaldamento domestico.

Fermo il principio che gli appartamenti debbano essere dotati di riscaldamento autonomo, non risulta, in via preventiva, vincolante la indicazione della Volani di un tipo di caldaia con funzionamento a gas in bombole o con metano, la cui rete cittadina è ancora da completare.

Ciò perchè la concessionaria deve predisporre l'abitabilità e il mezzo di riscaldamento dell'alloggio in maniera idonea e usufruibile al momento del primo utilizzo e nelle situazioni reali di servizi esterni in cui l'alloggio stesso viene occupato.

Se la concessionaria non ha predisposto quanto necessario con la soc. SIDIGAS (concessionaria del metanodotto in Avellino) nell'area di intervento per i singoli fabbricati ivi sorti, appare evidente che le caldaie dovessero essere predisposte per le bombole di gas e non per il metano, che ancora non viene fornito a quelle famiglie assegnatarie.

A parte ciò, le caldaie di buona marca sono corredate di valvole e ugelli per lo scambio di funzionamento dal gas in bombole a metano.

Pertanto, essendo un onere della Concessionaria la predisposizione all'attuale fonte di energia, nessun compenso può esserle riconosciuto.

##### 2 - Consegna anticipata di alloggi

La consegna anticipata di alloggi, per motivi di urgenza e sempre nei limiti di agevole disponibilità, non può mai aver comportato l'esecuzione di opere provvisoriale, intralci e oneri indiretti per custodia e manutenzione, perchè gli alloggi stessi venivano indicati, per la consegna anticipata, dalla Volani



- 9 -

265



che ovviamente ne regolava il numero e i tempi, proprio per evitare l'esecuzione di opere provvisoriale, intralci, danni agli assegnatari e oneri indiretti di custodia e manutenzione.

### 3 - Detrazioni contabili - urbanizzazioni Bellizzi

Le detrazioni operate si riferiscono ad operazioni di rinterro con materiali provenienti dallo scavo nello stesso luogo di lavoro nell'area Bellizzi.

La D.L. ha accolto la rettifica contabile.

### G - Interessi da ritardata effettuazione dei pagamenti

Nel dichiarare falsa e pretestuosa la dichiarazione, pag.17,n.6), in base alla quale il rapporto contrattuale sia stato caratterizzato da un sistematico ostruzionismo degli uffici comunali, si precisa che nel corso di tutte le situazioni gli uffici comunali hanno operato con tempestività e con senso di concreta collaborazione, e mai una nota di protesta per "ostruzionismo" è stata prodotta dalla Volani.

La difesa della Volani richiama, per i ritardati pagamenti di interessi, la mancata stipula dell'atto integrativo all'atto aggiuntivo 5/6/85.

Al riguardo, si chiarisce:

- il giorno 1° giugno 85, tra i sigg.:

prof.Elio Giangreco, ing.Ugo Sorrentino, arch.Pietro Di Maio, componenti della Commissione in corso d'opera di collaudo, ing.Luigi masi, quale ingegnere capo f.f. dell'Ufficio Tecnico comunale, ing.Giovanni Guerriero dell'UTC, e ing.Guido Tomasi quale D.L. fabbricati e ingegnere capo della Volani, ing.Salvatore De Maio, quale D.L. delle Urbanizzazioni Volani, ing. Felice Benza e ing.Francesco Tassinari, quali rappresentanti della Volani, si concordò:

- 10 -

246



- 1) importanza di definire i tempi di consegna dalla data dell'atto aggiuntivo;
- 2) rinuncia della Volani al premio di acceleramento, stabilito in contratto;
- 3) rinuncia del Comune ad ogni azione di costituzione in mora per i lavori eseguiti;
- 4) con riferimento al punto 1), fissazione dei tempi di consegna per le singole aree:

Bellizzi mesi 4; Q1 mesi 6 per i fabbr. A4-A5-A6; mesi 10 per i fabbr. A1-A2; mesi 12 per i fabbr. A3-A7/1-A7/2; Q5 mesi 10; F. Tedesco mesi 12

- il giorno 5 giugno 85, in relazione alla firma in pari data dell'atto aggiuntivo, tra i sigg.: avv. Antonio Barra, consulente legale del Comune, avv. Alessandro Pallottino, consulente legale della Volani, i direttori dei lavori ingg. Guido Tomasi e Salvatore De Maio della Volani e ing. L. Masi, ingegnere capo dell'UTC, ing. Giovanni Guerriero dell'UTC, geom. Natale Tarantino del Comune, ing. Francesco Tassinari, rappresentante della Volani, si precisò ulteriormente:


- 1) gli interessi non assoggettabili a rinuncia della Concessionaria sono quelli relativi al decorso del tempo tra l'effettiva esecuzione dei lavori a misura (extrafondazioni, palificazioni, urbanizzazioni primarie ecc.) oggetto dell'atto aggiuntivo, fino alla detta stipula;
- 2) i termini di consegna fissati al punto 4) del verbale 1/6/85 sono improrogabili e comunque essenziali per espressa previsione pattizia e in caso di rallentamento, per cui divenga prevedibile il ritardo nella consegna (termine essenziale), l'Amministrazione si riserva, previa diffida, ogni azione a termine di legge;
- 3) gli eventuali interessi dovuti sono comprensivi di ogni compenso o ristoro, giusta la previsione dell'art. 35, 3° c. del Capitolato Generale;

- in sintesi, sulla base dei due verbali, si osserva:

- a) i verbali, redatti dai rappresentanti dei contraenti, costituiscono atti vincolanti nelle circostanze di fatto e nella volontà delle parti, per cui la (mancata) formalizzazione non ne inficia la sostanza e lo scopo;
- b) furono definiti i tempi tecnici per il completamento dei lavori e, quindi, le date di consegna, qualificate essenziali e non prorogabili;
- c) veniva stabilito di corrispondere un interesse per le opere a misura effettuate prima dell'atto aggiuntivo.

- 11 -

Lh7



Nella fase della formalizzazione delle decisioni verbalizzate, autorevolmente concordate, la Volani, in riscontro alle lettere del Comune 17/8/85 e 20/9/85, proponeva, con nota 9/10/85, n.1079, alcune modifiche allo schema predisposto, non corrispondenti esattamente con i verbali sottoscritti;

Con nota 5 dic.85 la Volani indicava un diverso inserimento di frase, sempre difforme dai verbali.

Da ciò si evince sia il ritardo epistolare della Volani sia l'intenzione effettiva di non accettare perfettamente quanto ampiamente discusso e sottoscritto, per cui la mancata formalizzazione, in atto di integrazione all'atto aggiuntivo, è da attribuire in modo assoluto ed esclusivo alla Volani.

Ma tale comportamento era, purtroppo, coerente col grave rallentamento o interruzione dei lavori nei vari cantieri, fin dal giugno 85, cioè fin dalla stipula dell'atto aggiuntivo, nonostante che poco prima fosse stata corrisposta l'integrazione del 25% contrattuale, integrazione di L.3.334.525. 841.

La situazione precipitava in modo preoccupante, tanto che i DD.LL. della Volani emise l'ordine di servizio congiunto n.16 datato 18/12/85 (cioè nello stesso mese in cui la Volani continuava a temporeggiare per l'accettazione dello schema all'atto integrativo) per le aree Q5 e F.Tedesco, ponendo l'obbligo alla concessionaria di riprendere i lavori da consegnare il 5/4/86 per il Q5 e per il 5/6/86 per F.Tedesco, in relazione ai verbali 1-5/6/85.

Il Comune, stante la persistente inerzia e negligenza della concessionaria, adottò il 18/1/86 l'apposita intimazione, ai sensi degli artt.28 e 34 del R.D. 25/5/1895, n.350, per Q5, F.Tedesco e nelle due parti del Q1.

I Direttori dei lavori, in osservanza ai compiti professionali loro spettanti dall'intimazione 18/1/86, accertarono, con i verbali 6/2, 13/3, 26/3/86 una ripresa insufficiente e sporadica, tale da non consentire il completamento dei lavori entro i termini di consegna concordati.

Con nota 17/3/86, n.278, si contestava ai DD.LL. la inesatta giustificazione circa il maltempo e si richiamava la loro attenzione sull'applicazione delle penali nelle varie aree, qualora non fosse stata rispettata la consegna delle opere nei termini.

Tale criterio era anche in coerenza con la nota 18/1/86, n.5493/541, per l'applicazione della penale per il gruppo di 60 alloggi nel Q1 non consegnati il 5/12/85, e con la nota successiva 19/3/86, n.18578, per il fabbricato F.6 in Bellizzi non consegnato il 5/10/85.

- 12 -

Lup



I suindicati fatti, singolarmente e congiuntamente esaminati, dimostrano, in modo non testabile e pacifico, che la concessionaria non ha inteso formalizzare lo schema desunto dai verbali 1-5/6/85 e non presenta un'idonea capacità tecnica e finanziaria per il completamento dei lavori.

E sulla capacità finanziaria della concessionaria è opportuno precisare che il Comune ha respinto, con nota 22/5/86, di cui si alliga fac-simile, tutte le cessioni, basate su titoli per contabilità e lavori futuri, e, quindi, non ancora accettate, per un importo di oltre due miliardi.

#### H - Opere di fondazione eseguite e non pagate e svincolo di trattenute di garanzie

Le maggiori opere di fondazioni (palificazioni nelle aree Valle, Picarelli e Q1), nonostante i ripetuti solleciti da parte della Commissione di collaudo in corso d'opera e del Comune rivolti alla concessionaria, per predisporre quanto necessario per i collaudi statici delle opere medesime, non sono state definitivamente esaminate staticamente.

Pertanto, non si può procedere alla liquidazione per inadempienza della Volani, che sul punto del collaudo statico non si pronuncia, stante la sua responsabilità.

Non è possibile aderire alla liberazione del rapporto, ottenendo il pagamento del residuo saldo e lo svincolo delle trattenute di garanzia prestate, in quanto il rapporto contrattuale è uno e unico e la garanzia finale va considerata globalmente per tutte le aree.

Nè può operare l'art.15 del contratto, ove si ritiene, erroneamente, che la consegna anticipata, in quanto tale, di alloggi abbia valore di collaudo.

Tale condizione va sostituita automaticamente con la norma legislativa preesistente ed inderogabile (art.38 Capit.Generale; art.28 l.2/2/74, n.64; art.8 l.5/11/71, n.1086).

#### I - Fideiussione e miglioramento del prezzo

La concessionaria sostiene che non debba più essere applicato il miglioramento dell'offerta dello 0,19%, a seguito della presentazione della fideiussione quale cauzione contrattuale, e ciò ai sensi dell'art.6, u.c. della legge 10/12/81, n.741.

Si precisa che il contratto di concessione n.720 venne stipulato il 20/11/81, vistato dal Coreco il 10/12/81 e che la legge 10/12/81, n.741, fu pubblicata sulla G.U. n.344 del 16/

- 13 -

229



dic.81 ed entro in vigore il giorno successivo 17/12/81.

Poichè la norma dell'art.6 della legge n.741/81 è di carattere innovativo e non interpretativo, va applicata per i contratti stipulati dal 17/12/81, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo.

L - Esecuzione in danno

All'intimazione 18/1/86 per l'esecuzione d'ufficio, fece seguito la serie di accertamenti da parte dei DD.LL della Volani con i verbali 6/2 - 13/3 - 26/3/86, riscontrando sui cantieri l'insufficiente forza lavorativa, molto inferiore a quella tecnicamente dovuta e necessaria per portare avanti un regolare e accettabile prosieguo dei lavori.

Consequenter ente, con nota 30/4/86, n.22483/3911, è stato dichiarato alle due società del Raggruppamento Volani la determinazione di procedere al completamento dei lavori nelle aree F.Tedesco, Q5, e in parte Q1, con l'esecuzione d'ufficio e in danno, giusta delibera di G.M. n.1200, datata 24/4/86, allegata alla nota 30/4/86.


La concessionaria sostiene la illegittimità dell'esecuzione d'ufficio, perchè non è formalizzato lo schema dei verbali 1-5/6/85.

Dimostrato, già in precedenza, che la Volani non ha inteso sottoscrivere lo schema conforme ai verbali, per aver voluto introdurre frasi nuove (vedi lett.Volani 9/10-5/12/85), la questione va esaminata sotto vari punti :

- a) i verbali 1-5/6/85 sono pienamente validi e vincolanti, in quanto sottoscritti dai rappresentanti abituali dei contraenti, con la partecipazione attiva dei rispettivi consulenti legali;
- b) finalità più immediata era la fissazione dei tempi tecnici per il completamento dei lavori, decorrenti dalla data 5/6/85 di stipula dell'atto aggiuntivo;
- c) la mancata formalizzazione amministrativa dello schema, sia pure per precise e documentate responsabilità della concessionaria, non inficia o annulla quanto verbalizzato, di carattere contrattualmente essenziale, e ne giustifica il progressivo rallentamento lavorativo nei cantieri, in contrasto con qualsiasi criterio gestionale tecnico e obbligazionale;
- d) la concessionaria ha ripetutamente dimostrato un comportamento, per se stesso, non conforme all'obbligo generale di correttezza e di buona fede, ponendo in essere artifici, allo scopo di dissimulare lo stato precario societario attuale;

- 14 -

250



e) la concessionaria ha disatteso qualsiasi interpretazione ed esecuzione di buona fede, nel contesto complessivo delle situazioni di interesse pubblico e delle pattuizioni ampiamente concordate, rendendosi responsabile di violazione dei comuni e fondamentali principi di qualsiasi rapporto contrattuale.

Per quanto esposto, dimostrato e documentato, si esprime parere sui quesiti conclusivi posti nella domanda di arbitrato:

9-

1) non è condivisibile la richiesta di oneri per riprogettazioni e sfasamenti lavori, in quanto le progettazioni rientrano nei compiti della concessionaria e i conseguenti sfasamenti dei lavori sono attribuibili ai ritardi e alle incompletezze di redazione degli atti progettuali e a una disorganizzazione della concessionaria nell'esecuzione dei lavori;

2) non può essere legittimamente accolta la richiesta di interessi di mora sui ritardati pagamenti per opere eseguite in precedenza alla stipula dell'atto aggiuntivo 5/6/85 e contabilizzati successivamente, in quanto non ~~sussiste~~<sup>sussiste</sup> mora non configurandosi validità di liquidazione senza contratto.

Può essere ammessa la corresponsione, a solo titolo equitativo, dell'interesse legale, non essendo indicata nessun'altra misura di interesse. (art. 1284 c.c.)

3) va respinta l'integrazione delle anticipazioni, in relazione al nuovo maggiore importo della variante, di cui all'atto aggiuntivo 5/6/85, perchè non vi è una norma specifica.

4) non spetta nessun pagamento per revisione prezzi non corrisposta, in quanto il computo revisionale è stato conformato alle prescrizioni della Cassa DD.PP., ai sensi della norma applicabile ed interpretativa;

5) va rigettata la richiesta di svincolo delle trattenute di garanzia, perchè la concessionaria non ha mai operato le ritenute contrattuali di esse sui certificati di pagamento e la residua percentuale finale del 5% di pagamento lavori va accantonata per il collaudo, come condizione contrattuale e non di legge;

- 15 -

251



6) non può essere effettuato nessun rimborso per le funzioni di direttore dei lavori e di ingegnere capo, essendo queste attribuzioni connesse alla natura del rapporto di concessione e non di appalto;

7) , risultano prive di valide giustificazioni le richieste, che vanno disattese, per:

- a) adattamento delle caldaie di riscaldamento a gas in bombole;
- b) opere provvisoriale, intralci ed altro per consegna anticipata di alloggi indicati dalla concessionaria;
- c) detrazione contabile nelle urbanizzazioni di Bellizzi nei movimenti di terra;

per le distinte motivazioni esposte in precedenza.

8) risultano validi e impegnativi i verbali 1-5/6/85, non può essere presa in considerazione la richiesta di interessi, già rinunziata con i detti verbali sottoscritti;

9) spetta il pagamento delle opere di fondazioni (palificazioni), dopo il collaudo statico favorevole, ancora in corso, per ritardi della Volani;

<sup>Sussistono</sup>  
- non ~~esistono~~ elementi per la liberazione del rapporto, dovendo la concessionaria ottemperare e rispondere ai suoi obblighi contrattuali;

10) va respinta la richiesta di rimborso del miglioramento offerta, per presentazione fideiussione, in quanto il contratto fu stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n.741;

11) l'esecuzione d'ufficio e in danno è legittimamente applicata, perchè conforme alle circostanze e ai requisiti previsti dalla normativa;

- le cessioni di credito, nella discrezionalità cautelativa del Comune concedente, sono state respinte, in quanto mai autorizzate, essendo esse imputate su contabilità future, e stante la precaria situazione dei cantieri che ha comportato gli atti di esecuzione d'ufficio;

- stante la responsabilità della Volani, che, per la sua grave inadempienza, ha causato l'ap-

- 16 -

252



plicazione e dell'esecuzione d'ufficio, a fronte della corresponsione della seconda anticipazione e dei verbali sottoscritti 1-5/6/85, si potrebbe ritenere di riesaminare il comportamento della Volani per eventuali attribuzione di danni arrecati al Comune;

12) dimostrata l'infondatezza e la preclusività della domanda di arbitrato, tutte le spese ed onorari vanno a carico della Volani.

Premesso ciò;

Considerato che la istanza di arbitrato, presentata durante lo svolgimento contrattuale, è stata notificata il 26 giugno 85;

Rilevato che la citata istanza, per la maggior parte del suo contenuto, impugna i provvedimenti amministrativi:

- nota UTC 11/9/85, n.46440, sul rigetto integrazione dell'anticipazione e della rielaborazione della revisione prezzi;
- nota UTC 6/7/85, n.36454, relativa al rigetto di pagamento della quota residuale del 5% nelle aree Picarelli e Valle;
- intimazione 18/1/86 per l'esecuzione d'ufficio e in danno per F.Tedesco, Q5 e parte di Q1;
- nota UTC 30/4/86, n.22483/3911? afferente l'esecuzione d'ufficio da intraprendere, previo le operazioni preliminari;

Rilevato che la domanda è stata notificata oltre il termine di gg.60 dalla ricezione dei singoli provvedimenti, termine previsto dall'art.46 del Capitolato Generale;

Considerato che le altre richieste di arbitrato non assumono rilevanza economica in relazione all'importo totale della concessione, per cui essa rilevanza non può comportare pregiudizio al completamento dei lavori;

SI D I C H I A R A

1) la irrevocabilità dell'istanza di arbitrato, perchè notificata fuori del termine di 60 gg. dal ricevimento dei rispettivi provvedimenti amministrativi impugnati;



- 17 -

253



2) l'inesistenza della rilevanza economica della richiesta, priva di fondamento, in relazione all'importo totale della concessione e all'eventuale pregiudizio per il completamento dei lavori;

3) l'attribuzione di tutte le spese e onorari a carico della socVolani Architettura Industrializzata.

Avellino , 9 luglio 1986

Il Funzionario  
(N. Tarantino)

Handwritten signature of N. Tarantino.

L'INGEGNERE CAPO f.f.  
(dott. Luigi Masi)

Handwritten signature of Luigi Masi.

ELENCO DEGLI ALLEGATI


254



- |                                                                               |                        |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1) nota USER                                                                  | 12-8-83, n.1337/ER     | (carenze strutture di fondazione)                                       |
| 2) U.T.C.                                                                     | 17-10-83, n.44659/7262 | (sollecito urban. e programma)                                          |
| 3) USER                                                                       | 27-12-83, n.3022/ER    | (richiesta integraz.elaborati)                                          |
| 4) U.T.C.                                                                     | 18-1-84, n.32137       | (soll.integraz.elaborati)                                               |
| 5) USER                                                                       | 28-3-84;n.845/ER       | (partic.costr.prezzi)                                                   |
| 6) USER                                                                       | 12-4-84, n.976/ER      | (invio quadro economico a seguito di complet.atti il 7/4/84)            |
| 7) nota Volani                                                                | 3-8-84, n.717          | (convoc.stipula atto aggiuntivo)                                        |
| 8) " "                                                                        | 13-12-84, n.884        | (perizia di variante)                                                   |
| 9) " "                                                                        | 11-1-85, n.900         | (schema atto aggiuntivo)                                                |
| 10) diffida UTC                                                               | 18-1-85, n.455         | (eliminazione inconv.negli alloggi)                                     |
| 11) nota U.T.C.                                                               | 11-9-85, n.46440       | (rigetto integr.anticip.;rielab.rev.prezzi; svincolo residuo 5%)        |
| 12) ""                                                                        | 17-9-85, n.45329       | (restit.fattura e pol.fideiussoria a garanzia integr.anticipazione)     |
| 13) nota Cassa DD.PP.                                                         | 22-5-85, n.32078       | (rettifica della rev.prezzi)                                            |
| 14) nota Volani                                                               | 17-7-85, n.1036        | (interlocutoria per i Sal)                                              |
| 15) nota Cassa DD.PP.                                                         | 10-7-85, n.114494      | (conferma rielab.computo revisionale)                                   |
| 16) certificato di pagamento (tipo) area Valle, opere a forfait, n.3, 20/4/84 |                        | (senza la prescritta ritenuta contratt. del 5% sull'importo dei lavori) |
| 17) nota U.T.C.                                                               | 6-7-85, n.36454        | (rigetto richieste quota residuale 5% aree Picarelli e Valle)           |
| 18) verbale                                                                   | 1-6-85                 | (tempi di consegna, rinuncia premio di acceleramento)                   |
| 19) verbale                                                                   | 5-6-85                 | (interessi opere a misura, conferma tempi di consegna)                  |
| 20) nota Volani                                                               | 9-10-85                | (modifica schema atto integrativo)                                      |
| 21) ""                                                                        | 5-12-85                | (diversa modifica schema atto integrativo)                              |
| 22) Ordine di serv.                                                           | 18-12-85               | (dei DD.LL. per Q5 e F.Tedesco)                                         |
| 23) Intimazione                                                               | 18-1-86                | (per Q5, F.Tedesco e parte Q1)                                          |
| 24) Verbale DD.LL.                                                            | 6-2-86                 | (ripresa lenta nei cantieri)                                            |
| 25) ""                                                                        | 13-3-86                | ( " " " " )                                                             |
| 26) nota UTC                                                                  | 17-3-86                | (precisazioni e applic.penali)                                          |
| 27) verbale DD.LL.                                                            | 26-3-86                | (ripresa insufficiente per il completam.)                               |
| 28) nota UTC                                                                  | 18-1-86                | (penale per 60 all. nel Q1)                                             |
| 29) ""                                                                        | 19-3-86                | (penale fabbr.F.6 in Bellizzi)                                          |
| 30) ""                                                                        | 22-5-86                | (restituzione cessioni di credito)                                      |
| 31) ""                                                                        | 30-4-86                | (esecuzione d'ufficio)delib.G.M.n.1200                                  |


34816  
13 AGO 1983  
10 10

2  
5776



255

Ministero per il Coordinamento  
della Protezione Civile



GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

DIREZIONE *Ufficio Speciale Edilizia Residenziale*

Prot. n. 1337/ER del 12-8-83

Rif. n. ----- RACCOMANDATA -----

del ----- *Spesione nel* ----- *20.8.83*

*uff. Edilizia Residenziale*  
*Avellino*

Al Comune di Avellino  
c. U.S.E.R. Avellino

Oggetto : Ordinanza 4/83 e 10/83 - intervento di edilizia residenziale impresa Concessionaria VOLANI.

Nel quadro delle attività demandate all'Ufficio scrivente con art. 2 ex Ord. 4/83, nel sollecitare quanto richiesto con la nota 12.7.83 prot. 818/ER, in riferimento al visto richiesto in merito al secondo stato di avanzamento dei lavori concernenti gli interventi di Picarelli e Valle, si precisa che nel corso dell'istruttoria dei progetti riguardanti i sei interventi di Edilizia Residenziale in Avellino, affidati al Raggruppamento di Imprese "Volani", sono state tra l'altro rilevate sostanziali carenze nelle documentazioni relative alle strutture, con particolare riferimento alle fondazioni, per le quali, come è noto, il Raggruppamento "Volani" richiede un notevole aumento di compensi.

A seguito di contatti diretti intercorsi con i rappresentanti dell'Impresa si è convenuto che, al fine di poter esprimere un preciso giudizio tecnico - economico sulle strutture così come modificate, il concessionario provvederà ad integrare la documentazione presentata in maniera da eliminare i notevoli dubbi e perplessità emerse nel corso della ripetuta istruttoria.

Nell'attesa di dette integrazioni, per poter dar corso ai cennati due stati d'avanzamento, pur non essendo stata apportata alcuna maggiorazione delle previsioni economiche originarie, questo Ufficio ha ritenuto di dover richiedere la documentazione riguardante le prove di carico eseguite sui pali di fondazione, in

*pm*

1318/83



256



*Il Ministro per il Coordinamento  
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

*Ufficio Speciale Edilizia Residenziale*

- 2 -

maniera da accertare, quanto meno, l'ammissibilità tecnica delle opere così come eseguite.

La Concessionaria ha consegnato a questo ufficio due verbali di prove di carico riguardanti due pali costruiti nell'area Picarelli, mentre nessun documento è stato fornito relativamente all'area Valle.

Dall'esame dei detti verbali, a parte la difficoltà di una corretta interpretazione delle operazioni effettuate nonché dei dati riportati, non è possibile pervenire ad un giudizio sicuro sulla idoneità tecnica dei pali predetti, in quanto non sembra potersi escludere che i carichi da essi sopportabili con il prescritto grado di sicurezza, siano in effetti molto minori di quelli previsti in progetto.

Si prega di portare a conoscenza di quanto sopra l'Impresa concessionaria, non essendo riuscito questo Ufficio ad ottenere le integrazioni ed i chiarimenti necessari, nonostante i contatti diretti intercorsi.

Per quanto concerne infine i necessari approfondimenti tecnico - economici, atti a poter emettere sotto tale aspetto i giudizi su tutte le variazioni apportate alle strutture di fondazione, si ritiene opportuno che tecnici di questo Ufficio assistano allo svolgimento di qualche prova di carico da effettuarsi sui pali in corso di esecuzione da parte della concessionaria sull'area "QUARTIERE 1", mentre per le aree "Valle" e "Picarelli", ove in effetti le strutture in elevazione sono state già realizzate, potrebbero eseguirsi alcuni pali fuori opera, sui quali eseguire prove da estendere fino alla determinazione del carico ultimo.

Con tali ultime prove si potrebbero acquisire i dati necessari per la inequivocabile definizione della validità, sia tecnica che economica, delle scelte operate.



25A



*Il Ministro per il Coordinamento  
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

*Ufficio Speciale Edilizia Residenziale*

- 3 -

Si fa infine presente che il numero di prove già effettuate, unitamente a quelle proposte, risulterebbe adeguato all'importanza degli interventi ed al numero totale dei pali eseguiti, anche in riferimento alle norme vigenti (D.M. 21.1.1981).

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza della Concessionaria sollecitando da Essa l'espletamento di tutti gli adempimenti richiesti.

IL CAPO DELL'UFFICIO SPECIALE  
EDILIZIA RESIDENZIALE  
(Dott. Filippo PROST)

M



## MUNICIPIO DI AVELLINO

Rip. Sez. Ricostruz.  
UFFICIO Tecnico

N protocollo } Generale N 44659  
Speciale N 7262

Risposta alla nota ..

Div. Sez. N

Allegati N

OGGETTO Concessione per intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione - Contratto n° 720 del 20/11/1981 - Aree Valle e Picarelli.

- Su invito dell'Ass.re alla Ricostruzione;
- Vista la deliberazione di G.M. n° 1415 del 19/9/83, già trasmessa alla suddetta Soc.;
- Vista la nota di questa Alta Sorveglianza del 6/X/83 prot. 41779/6839; questa Alta Sorveglianza,

## INVITA

la società concessionaria VOLANI s.p.a. a dare immediato inizio ai lavori di urbanizzazione primaria, (idrici-fognari, elettrici e tratti viari), dando priorità agli allacciamenti strettamente necessari al conseguimento dell'abitabilità degli alloggi in corso di completamento.


Si resta in attesa di un immediato riscontro alla presente, con l'espressa richiesta di presentare a vista a questa Amm/ne un programma operativo di lavori così come imanzi individuati, anche al fine di consentire all'Amm/ne Comunale un programma di assegnazione alloggi agli aventi diritto.

L'Alta Sorveglianza  
(Dott. Ing. O. Pesiri)

PER RICEVUTA  
18/10/83

GG.cs

Polignano  
VV



17/10/83



Avellino, li



1983

P.zza Marconi 83013 -

Mercogliano (AV) ...

e.p.c. Ufficio Speciale Edilizia Residenziale  
Via Acton - Napoli -

259



3

*Il Ministro per il Coordinamento  
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

DIREZIONE

*Ufficio Speciale Edilizia Residenziale*

*Prot n 3022/ER DEL 27 12 83*

*Prot n -----*

*del -----*

*S. Roccaricciardo - Riccione  
uff. Roccaricciardo - Riccione  
e p.c. All'U.S.E.R. di Avellino*

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| MUNICIPIO DI AVELLINO |       |
| Ar                    | 1210  |
| - 7 GEN 1984 204      |       |
| CAT                   | 10 10 |
| Rif                   |       |

Oggetto. Ord. 4/83 e 10/83 - Ulteriore richiesta integrazione elaborati progetto esecutivo. Comune di Avellino aree Bellizzi - Tedesco.

Si fa seguito alle precedenti note segnalando che a tutt'oggi, nonostante le richieste inviate, non sono pervenute le integrazioni relative alle aree in oggetto riguardanti la parte architettonica ed urbanistica.

In particolare dovranno essere forniti gli elaborati riguardanti.

A) URBANISTICA

- stralcio piano regolatore
- planimetria piano di zona
- planimetrie e grafici corredati da calcoli di verifica delle prescrizioni di P.R.

B) ARCHITETTURA


- piante quotate di tutti i piani compresi copertura e scantinati
- sezioni e prospetti quotati
- piante quotate e arredate di ogni alloggio tipo

7/1/84

*ff*



260



*Il Ministro per il Coordinamento  
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

*Ufficio Speciale Edilizia Residenziale*

- 2 -

- particolari quotati di facciata in prospetto e sezione con indicazione dei materiali e finiture
- dettagli costruttivi
- abaco e particolare degli infissi
- relazione scelte tecnologiche.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento si ricorda che gli elaborati dovranno essere inviati in triplice copia ed inoltre in mancanza di una documentazione completa, l'Ufficio non potrà procedere ad apporre il visto di competenza sui futuri stati di avanzamento presentati.

IL CAPO DELL'UFFICIO SPECIALE  
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
(Dott. Filippo Probst)

PC/





MUNICIPIO DI AVELLINO

VOLANI S.p.A.

 Rip VII<sup>a</sup> Sez. RICOSTR.  
 UFFICIO TECNICO

P.zza Marconi

 N protocollo { Gen N. 32137  
 Spec. N. 5188

8 3 0 1 3

MERCUGLIANO (AV)

Risposta alla nota -

Div . . . Sez. . . N

Allegati N. . . . .

OGGETTO: Ulteriore richiesta integrazione elaborati progetto esecutivo - Aree Bellizzi e F. Tedesco.

Facendo seguito alla nota prot. 32137/5188 del 22/7/83 e telegramma del 16/9/83 si segnala che a tutt'oggi, nonostante le richieste inviate, non sono pervenute le integrazioni relative alle aree in oggetto riguardanti la parte architettonica ed urbanistica.

In particolare dovranno essere forniti in 4 copie gli elaborati riguardanti:

## A) URBANISTICA

- planimetria e grafici corredati da calcoli di verifica delle prescrizioni di P.di R.

## B) ARCHITETTURA

- piante quotate di tutti i piani compresi copertura e scantinato;
- sezioni e prospetti quotati;
- piante quotate e arredate di ogni alloggio tipo;
- particolari quotati di facciata in prospetto e sezione con indicazione dei materiali e finiture
- dettagli costruttivi;
- obaco e particolare degli infissi;
- relazione scelte tecnologiche.

Si segnala ancora che l'U.S.E.R. in man-

18/11/84

Avellino II

18/11



262

canza di una documentazione completa non  
apporrà il visto di competenza sui futuri  
stati di avanzamento presentati.



L'ALTA SORVEGLIANZA  
(Ing. OSCAR PESIRI)

plottato MA/cg

5



263



*Il Ministro per il Coordinamento  
della Protezione Civile*

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

*Ufficio Speciale Edilizia Residenziale*

*Appalto*  
*Avellino, 28.3.84*  
*Proc. n° 845/ER*

*uff. Bilancio pubblica*  
*uff. del centro*  
*copied*  
*copie al Sindaco*  
*3/4/84*

Stamp: 18885, CAT, 10/11

*7.44*  
Al Sindaco di AVELLINO

Oggetto: Ordinanza commissariale n°4/83 e n°10/83 - Comune di AVELLINO -  
Costruzione alloggi Raggruppamento VOLANI e FEAL.

COORDINAMENTO DI AVELLINO  
Ripartizione Tecnica  
data *7.4.84*

n *3260* In riferimento <sup>spec</sup> alla riunione del 22 corrente mese, si conferma la necessità delle seguenti integrazioni progettuali; a tutt'oggi:

Gruppi VOLANI e FEAL:

Certificazioni comunali di rispondenza dei singoli interventi agli strumenti urbanistici; conferma o revoca della decisione della costruzione degli alloggi per handicappati.

Gruppo VOLANI

Schede tecnologiche: specificazione dei tipi di pannelli in cartongesso tra quelli indicati dei deplianti inviati, con particolare riferimento per le cucine ed i bagni. Disegni esecutivi quotati degli infissi interni o esterni eliminando le rilevate contraddizioni ovvero detagliate specificazioni delle caratteristiche costruttive e dei mate-

*2*

264



riali dei predetti infissi.

Specifiche tecniche delle pavimentazioni delle scale esterne, delle tampe di accesso agli alloggi ed indicazione dell'altezza e dei perimetri dei rivestimenti dei bagni e delle cucine. Disegni esecutivi delle parti degli edifici a contatto con il terreno, compreso i marciapiedi, data l'illeggibilità della tavola 860 inviata.

Rielaborazione dei calcoli legge 373, con l'indicazione delle superfici e delle dispersioni termiche dei singoli elementi e calcolazioni delle dispersioni globali degli edifici.

Aggiornamenti dei computi metrici e stime delle opere a misura, tenuto conto delle osservazioni sui prezzi, etc., rilevabili dai pareri interlocutori con detrazioni dei movimenti di terra compresi nel perimetro dei fabbricati nonché aggiornamenti delle fondazioni come convenuto.

Stima delle fondazioni teoriche nonché relativa relazione calcoli per l'intervento Bellizzi.

Quadri economici riepilogativi degli interventi.

#### Gruppo FEAL

##### Per tutte le aree

Disegni esecutivi quotati degli infissi interni ovvero dettagliate specificazioni delle caratteristiche costruttive e dei materiali adottati.

##### Per le aree Q4 e BACCANICO


Calcoli di dimensionamento dei rinforzi degli architravi dei nuclei scale.

##### Area Q4

Grafici progettuali, relazione di calcolo statico e calcoli idraulici relativi all'intubamento del torrente Rimitiello; planimetrie e sezioni opere di drenaggio con indicazioni loro esigenza; chiarimenti circa lo spostamento tubazioni Alto Calore, giustificando la mancanza di impiego delle stesse tubazioni; indicazioni planimetriche degli allacciamenti alle reti comunali; computo metrico stima relativo alle fondazioni teoriche con preciso riferimento agli obblighi di convenzione. Esauriente relazione descrittiva delle effettive condizioni dei terreni al fine di giustificare l'adozione dei pali speciali nonché dettagliata indicazione delle modalità della loro formazione non rilevabili negli atti trasmessi.

Handwritten signature or initials, possibly 'J.M.' or similar, located at the bottom left of the page.

265

Area Bacchanico

Indicazioni planimetriche degli allacciamenti alle reti comunali, planimetria contenente le indicazioni delle opere di contenimento con le sezioni tipo.

Computo metrico stima delle fondazioni teoriche.

Valutazione dei costi delle fondazioni di cemento armato dirette poggianti alla quota scelta per i pozzi, con precisa dimostrazione della convenienza economica della variante apportata rispetto alle indicazioni dei geologi. Comunque le sottofondazioni così come eseguite, devono essere valutate con l'applicazione dell'art.94 dell'elenco prezzi, corrispondente alla categoria di opera prevista nello stesso capitolato allegato al progetto esecutivo, e le sovrastanti fondazioni in cemento armato devono essere proporzionate per una tensione di contatto sulle sottofondazioni predette nell'ordine di Kg/cm<sup>2</sup> 6 ÷ 7 e non Kg/cm<sup>2</sup> 1,5 come previsto.

Area Quattrograna D1

Calcoli dei muri di sostegno; per quanto concerne la prospettata opportunità di sostituire i muri di sostegno a ridosso degli edifici 1-2-6, di difficile esecuzione, con rilevati da formarsi parzialmente su di una fascia di terreno da espropriarsi, codesto Comune, è pregato di decidere in merito e conseguentemente, se nel caso, la Concessionaria dovrà provvedere ai relativi adeguamenti progettuali.

Progettazione statica ed idraulica del collettore scatolare; relazione di calcolo del dimensionamento delle reti esterne; disegni esecutivi degli infissi esterni ed interni.

Area Quattrograna D2

Abaco e disegni esecutivi, oltre che degli infissi interni, anche di quelli esterni, ovvero dettagliate specificazioni delle caratteristiche costruttive e dei materiali impiegati; particolari costruttivi e di rifinitura delle scale, ringhiere, coperture, impermeabilizzazioni e della scala esterna a chiocciola, non apparendo sufficienti le sintetiche indicazioni presentate.

Relazione dei disperdimenti energetici ai sensi della legge 373/76.

Aggiornamento del progetto delle opere di urbanizzazione come annunciato dall'Impresa Vianini con lettera in data 14.3.1984 diretta anche a codesto Comune, con più precisa dimostrazione della necessità e funzione della rete drenante superficiale.

Per quanto concerne i lavori di sbancamento, in riferimento alle loro notevoli implicazioni economiche (circa il 60% delle opere a misura, a parte la conseguente necessità della costruzione dei muri) codesto Comune è pregato di accettarne le necessità, in riferimento alle effettive esigenze plano-altimetriche, connesse ai relativi vincoli urbanistici.

266



Ricalcolazione fondazioni su pali come indicato direttamente ai progettisti con possibilità del conseguimento di una sensibile economia.

In riferimento alle osservazioni predette occorrerà procedere per tutti gli interventi per le parti ove necessario, ivi comprese le fondazioni, agli aggiornamenti dei computi metrici e stime di tutte le opere a misura, tenuto anche conto dei rilievi relativi ai prezzi, etc. di cui al parere interlocutorio e della necessità delle detrazioni dei movimenti di terra compresi nel perimetro dei fabbricati.

Occorrerà infine redigere i quadri economici riepilogativi degli interventi.

Il Capo dell'Ufficio Speciale  
Regionale per la Campania  
(Dott. Filippo Prost)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Filippo Prost", written over the typed name in the signature block.



267



*alla giunta municipale  
per l'assunzione  
14/4/1984  
...  
...*

*Il Ministro per il Coordinamento  
della Protezione Civile*  
GESTIONE STRAUCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

*Ufficio Speciale Edilizia Residenziale*

Napoli, 12 Aprile 1984  
prot. n° 976/ER

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| MUNICIPIO DI AVELLINO |            |
| a. Gen. N° 21560      |            |
| 14 APR. 1984          |            |
| CAT. ... 10           | CL. ... 10 |
| Rif.                  |            |

Al Comune di AVELLINO

Oggetto: Programmi costruttivi ex Ord. 2 e 4/1983. Comune di AVELLINO  
Costruzioni di n°450 alloggi - Concessionario Raggruppamento  
VOLANI.

Ultimato, a seguito delle integrazioni pervenute in data 7 c.m.,  
l'esame degli atti progettuali esecutivi, relativamente alle aree  
Q1, Q5, Valle, Tedesco, Bellizzi, Picarelli, ai sensi dell'art.2 dell'Or-  
dinanza n°4/83 del 20 Aprile 1983 si trasmettono n°6 relazioni, contenen-  
ti gli esiti delle verificazioni compiute, in relazione al programma a  
suo tempo autorizzate dal Commissario Straordinario del Governo e dalla  
normativa vigente.

IL CAPO DELL'UFFICIO SPECIALE  
EDILIZIA RESIDENZIALE  
(Dott. Filippo Prost)

CONCESSIONE VOLANIQUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

| AREE<br>DI<br>INTERVENTO | OPERE<br>A<br>FORFAIT | OPERE<br>DI<br>URBANIZZAZIONE | MAGGIORI<br>OPERE DI<br>FONDAZIONI | T O T A L E    |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| QUARTIERE 1              | 7.510.469.760         | 672.256.572                   | 255.843.319                        | 8.438.569.651  |
| QUARTIERE 5              | 5.904.175.680         | 510.186.521                   | —                                  | 6.414.362.201  |
| VALLE                    | 3.474.717.120         | 326.903.183                   | 505.839.214                        | 4.307.459.517  |
| PICARELLI                | 2.667.713.792         | 414.355.995                   | 147.886.320                        | 3.229.956.107  |
| BELLIZZI                 | 2.570.757.120         | 515.130.921                   | 17.938.029                         | 3.103.826.070  |
| TEDESCO                  | 2.654.524.800         | 278.994.373                   | 40.919.405                         | 2.974.438.578  |
| T O T A L E              | 24.782.358.272        | 2.717.827.565                 | 968.426.287                        | 28.468.612.124 |

288







EFO



2.

## P R E M E S S O

- che con delibera in data 26.10.1981 n. 266 il Comune di Avellino ha affidato in concessione alla Ditta \_\_\_\_\_ la realizzazione del programma costruttivo di n. \_\_\_\_\_ alloggi nelle aree \_\_\_\_\_, approvato dal Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate con atto del \_\_\_\_\_, ai sensi del D.L. 19.3.1981 n. 75 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L.14 5.1981 n. 219;
- che la concessione è regolata dalla convenzione sottoscritta dalle parti in data 20.11.1981 \_\_\_\_\_;
- che la citata Convenzione prevede che il Concessionario predisponga la progettazione delle opere da eseguire, allegando al progetto l'elenco dei prezzi delle opere a misura, definito sulla base dei prezzi correnti alla data di riferimento del 31.3.1981;
- che a norma dell'art. 12 di Convenzione restano escluse dal forfait e sono compensate a misura, le maggiori opere di fondazione degli edifici eventualmente necessarie per portanza del terreno inferiore a 1,5 kg.cmq alla quota di m. 1,30 al di sotto del piano di calpestio del piano interrato o terreno, oppure in mancanza di questo, di m. 2,50 al di sotto del piano di calpestio del piano rialzato;

2A1



- che il progetto redatto dal Concessionario prevede la esecuzione di opere di fondazione in parte eccedenti i limiti del forfait di cui al successivo art. 12 di Convenzione;
- che a richiesta del Comune di Avellino l'Ufficio Speciale - sentito anche il Provveditorato alle OO.PP. - al fine di assicurare correttezza alla realizzazione del programma ha individuato l'elenco prezzi per le opere a misura nonchè il compenso da riconoscersi al Concessionario stesso per le spese generali e tecniche relative all'intervento;
- che con ordinanza 25 luglio 1983 n.                    il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile ha garantito la copertura finanziaria delle spese conseguenti alle maggiori obbligazioni assunte dal Comune di Avellino per la realizzazione dell'intero programma costruttivo di cui al D.L. 75/81, nel limite di L. 11.435.506.763 - ivi comprese le somme necessarie per la realizzazione dei lotti di opere assegnati ad altro Concessionario;
- che l'Ufficio Speciale per l'Edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza 20 aprile 1983, n.4/83, con lettera 12 aprile 1983, n.            ha comunicato gli esiti del proprio per i progetti del Concessionario;

(Valutazioni e determinazioni del Consiglio Comunale in ordine al progetto, ai prezzi e allo schema della Giunta Comunale)

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si

272



conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Ferme restando le responsabilità ad esso spettanti quale Concessionario delle opere ed affidatario delle progettazioni e salvo quanto disposto all'art. 2 1° comma del presente atto, il Concessionario si impegna alla esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato dal Comune di Avellino, che si allega al presente atto sotto la lettera A, e nel rispetto delle prescrizioni che si allegano al presente atto sotto la lettera B

Art. 2

Le fondazioni degli edifici area n., area n., area n. già eseguite alla data del presente atto - saranno compensate con il riconoscimento delle sole quantità e dei soli magisteri ammessi nel progetto approvato, al netto dell'ammontare delle opere di fondazione ipotetiche, incluso nel forfait.

Le fondazioni degli edifici area n., area n., area n., si intendono comprese nel prezzo forfettario di costruzione e per esse non sarà riconosciuto alcun compenso.

Le fondazioni degli edifici area n., area n., area n., saranno compensate a misura, per la parte eccedente l'importo complessivo di L. , incluso nel prezzo forfettario.

273

Art. 3

I prezzi per le opere a misura sono fissati in conformità all'elenco all. c. al presente atto.

Art. 4

Fanno carico al Concessionario le spese generali e tecniche comunque da sostenersi per la realizzazione dell'intervento, ad eccezione delle spese per Alta Vigilanza e per procedure di occupazione ed espropriazione delle aree di intervento.

Gli oneri predetti e tutti quelli comunque facenti carico al Concessionario per gli adempimenti di sua competenza sono compensati con il riconoscimento dell'importo massimo ammissibile in base al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Campania <sup>29</sup>25.10.1980 pubblicato nel B.U.R. <sup>3</sup> n. 11 del 5.3.1981, applicando la percentuale prevista dal predetto Regolamento al solo ammontare delle opere a misura risultanti dal conto finale, ivi incluso l'ammontare delle maggiori opere di fondazione ed escluso il compenso per l'eventuale revisione dei prezzi.

Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto, pro quota ed a titolo di acconto, unitamente ai ratei per opere a misura, sulla scorta della percentuale presunta applicabile all'ammontare previsto dal progetto approvato, salvo conguaglio in sede di conto finale.

Art. 5

Il primo stato di avanzamento per opere a misura ed opere di

274



fondazione potrà essere emesso dopo la conseguita esecutività del presente atto.

Art. 6

Il presente atto è immediatamente vincolante per il Concessionario e lo diventa per il Concedente dopo la approvazione a norma di Legge.

# VOLANI

Architettura Industrializzata

Volani Architettura Industrializzata S.p.A. / Cap. Soc. L. 3.000.000.000 i.v.  
38068 Rovereto (Tn) / Viale dell'Industria, 2  
Telefono Telecopier 0464/30.000 / Telex Volani 400230 - 400697  
Telegrammi Volani Rovereto / Casella Postale 237  
Reg. Soc. Trib. Rovereto 1609 / CCIAA Trento 93783  
M. 831266 / CF 00412030223

275

RACCOMANDATA  
=====



7

ns rif. 82000/FT/cc  
vs rif.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| MUNICIPIO DI AVELLINO         |  |
| SEGRETERIA COMUNALE AFF. GEN. |  |
| -----                         |  |
| 83100                         |  |
| -----                         |  |
| P. U. in Arrivo               |  |

Spett.le  
COMUNE DI AVELLINO  
Via Tagliamento, 99  
AVELLINO  
=====

*5/2004  
uff. Aff. Pubb.  
P. U. in Arrivo*

Avellino, 3 Agosto 1984

Oggetto: Contratto n.720 rep. del 20.11.81  
"Intervento di edilizia residenziale ed opere di  
urbanizzazione primaria in Avellino".-

Con riferimento alla delibera della Giunta Municipale in data 17.5.84 n.1049 pubblicata in data 17.7.84 e vistata dal CORECO in data 27.7.84 prot.46182, Vi segnaliamo che, esaminato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione n.720 del 20.11.81 da Voi predisposta e successivamente propostoci, siamo in attesa di Vostro cenno di convocazione per la stipula dell'atto aggiuntivo nei termini di detto schema, unitamente alle indicazioni in ordine ad atti e documenti che eventualmente dovremo produrre in sede di formalizzazione dell'atto.

Cogliamo l'occasione per chiederVi l'inserimento, eventualmente in coda all'art.6 dell'atto, della seguente dicitura "e si chiede l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art.5 D.P.R. 5 dicembre 1980 n.799, convertito nella legge 22 dicembre 1980 n.875 ed ulteriori proroghe".

Distinti saluti.

|           |
|-----------|
| MUNICIPIO |
| 43279     |
| 10        |
| 10        |
| Ru        |


F.Tassinari

*F. Tassinari*

*ing. Ferruccio  
9/8/84*

COMUNE DI AVELLINO  
Ripartizione Tecnica

data 3-8-84  
n. 7004 prot. 474



# VOLANI

Architettura Industrializzata

Volani Architettura Industrializzata S.p.A. / Cap. Soc. L. 3.000.000.000 Iv  
39058 Rovereto (Tn) / Viale dell'Industria 2  
Telefono Telecopier 0464/30 000 / Telex Volani 400230 400697  
Telegrammi Volani Rovereto / Casella Postale 237  
Reg. Soc. Trib. Rovereto 1609 / CCIAA Trento 93793  
M 831268 / CF 00412030223

ns rif 82000/FT/cc/884  
vs rif

15 DIC

83100

AVELLINO  
UFF. GEN.

Spett.le  
COMUNE DI AVELLINO  
Via Tagliamento, 99  
AVELLINO

*46 S*  
*uff. Ric. Pubb.*  
*nic. ric. pubb.*

Avellino, 13 Dicembre 1984

Oggetto: Contratto n. 720 di rep. del 20.11.1981  
"Intervento di edilizia residenziale ed  
opere di urbanizzazione primaria".  
Perizia di variante e suppletiva.

66468  
10 10

Con la presente Vi inviamo la perizia di variante e suppletiva di data 5.12.1984 per le opere di urbanizzazione primaria e per le maggiori opere di fondazione dell'intervento in oggetto. Tale perizia è composta dagli elaborati di cui all'elenco allegato.

Confidando in un sollecito esame da parte Vostra che permetta di pervenire in tempi brevi alla firma dell'atto aggiuntivo, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento riteniate necessario.

Con i migliori saluti.

prot. spec. *13566* n. VOLANI ARCH.IND. SPA  
- *19 DIC. 1984* d. r. p.  
Rice. Pubb. F. Tassinari  
  
COMUNE DI AVELLINO

Allegati: -elenco allegati perizia;  
-elaborati perizia.

*gli allegati sono stati consegnati  
alla Sez Ric. Pubb.  
14/12/84  
F. Tassinari*





277

ELENCO ALLEGATI.-

"Perizia di variante e suppletiva opere di urbanizzazione primaria e fondazioni degli edifici nelle aree Quartiere 1, quartiere 5, Valle, Picarelli, Bellizzi e Tedesco".

La presente perizia di data 5 dicembre 1984 è composta dai seguenti allegati:

1. Relazione illustrativa;
2. Quadro economico riepilogativo di data 5.12.1984;
3. Quadro economico riepilogativo approvato (U.S.E.R.) di data 16.4.1984;
4. Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione area Quartiere 1 di data 11/84 con gli annessi elaborati grafici elencati in ultima pagina del computo medesimo;
5. Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione area Quartiere 5 di data 11/84 con gli annessi elaborati grafici elencati in ultima pagina del computo medesimo;
6. Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione area Valle di data 11/84;
7. Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione area Picarelli di data 11/84 con l'annesso elaborato grafico citato in ultima pagina del computo medesimo;
8. Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione area Bellizzi di data 10/84 con gli annessi elaborati grafici e metrici elencati in ultima pagina del computo medesimo;
9. Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione area F.Tedesco di data 11/84 con gli annessi elaborati grafici elencati in ultima pagina del computo medesimo;
10. Elaborati grafici e descrittivi maggiori opere di fondazione edifici B3.1/B3.2 e B4.1/B4.2 area Quartiere 5 di cui all'elenco a pag.4 della "Relazione illustrativa";
11. Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi in data 5.12.1984.

# VOLANI

Architettura Industrializzata

Volani Architettura Industrializzata S.p.A. / Cap. Soc. L. 3.000.000.000 i.  
38038 Rovereto (Tn) / Viale dell'Industria 2  
Telefono Telexcopier 0454/30 000 / Telex Volani 400230 400697  
Telegrammi Volani Rovereto / Casella Postale 237  
Reg. Soc. Trib. Rovereto 1469 / CCIAA Trento 93793  
M. 831266 / CF 00419030223

nr rif 82000/FT/cc/900  
vs rif

278



Spett.le  
COMUNE DI AVELLINO  
Via Tagliamento  
83100 AVELLINO  
=====

Avellino, 11 gennaio 1985

Oggetto: contratto n. 20 di rep. del 20.11.1981  
"Intervento di edilizia residenziale ed  
opere di urbanizzazione primaria"  
- Atto aggiuntivo -

*S  
il Comune di Avellino*


Si fa seguito alle precedenti ns. note in ordine all'oggetto; particolarmente ci riferiamo alla nota 82000/FT/cc/772 del 11.12.84 con la quale Vi abbiamo in dato le nostre controdeduzioni ai pareri U.S.F.R. e alla nota 82000/FT/cc/884 del 13.12.84 con la quale abbiamo trasmesso la nuova perizia di variante, e ai colloqui intercorsi sull'argomento con i Vs. funzionari per trammetterVi in allegato uno schema di atto aggiuntivo che a ns. avviso contempla ogni reciproca determinazione per quanto attiene ad un regolare sviluppo di rapporti contrattuali.

Rimanendo in attesa di una rapida conclusione dell'iter approvativo, Vi porgono i migliori saluti.

*Il Comune di Avellino - Ricevuto in data 11/1/85  
F. Tassinari  
Tassinari*

VOLANI ARCH.IND. SPA


2037 F. Tassinari



*lo, Tassinari  
F. Tassinari*

Allo schema atto aggiuntivo.

CLP...  
Rif. 21 GEN 1985  
662



Prot. Gen. n° 455



COMUNE DI AVELLINO  
 data 18 GEN 1985  
 n. 551  
 spes

# MUNICIPIO DI AVELLINO

UFFICIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Oggetto: Prefabbricazione residenziale. Contratto di concessione n° 720 del 20/11/81 col Raggruppamento VOLANI. Infiltrazione acque piovane. Eliminazione vizi.

## I L S I N D A C O

### PREMESSO:

- che negli alloggi prefabbricati, realizzati dal Raggruppamento Volani, si verificano infiltrazioni di acqua piovana, fenomeni di condensa e situazioni di persistente e gravi umidità nei vani sottostanti la copertura;
- che gli assegnatari terremotati ribadiscono le loro rimostranze, in quanto gli alloggi, per effetto degli inconvenienti, non offrono quelle normali caratteristiche di abitabilità;

RILEVATO che tale situazione desta serie preoccupazioni, perché vengono a mancare alcuni dei requisiti essenziali di vivibilità nelle abitazioni, per cui queste verrebbero a risultare non idonee alle specifiche destinazioni;

DATO ATTO che l'art. 9 del contratto di concessione, riguardante le caratteristiche degli interventi e la tipologia degli alloggi, prescrive che, nell'osservanza delle norme tecniche regionali e locali, la tipologia delle costruzioni deve tendere al "significativo contenimento delle spese di manutenzione e di gestione degli edifici e pertanto deve essere posta particolare attenzione alla qualità e alla durata dei materiali ed alla riduzione dei consumi energetici";

VISTE le precedenti comunicazioni al riguardo, datate 4/9/84 e 27/12/84;

DATO ATTO che il Raggruppamento VOLANI non ha fornito nessun riscontro;

CONSIDERATO CHE il Raggruppamento medesimo, in virtù del contratto di concessione, ha realizzato gli alloggi in piena autonomia di esecuzione, ponendo in essere qualsiasi modalità per il compimento dell'opera, sia pure nell'ambito di una generale autorizzazione del Comune concedente e sulla base di una predisposizione progettuale della Concessionaria;



280



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 2 -

CONSTATATO CHE col permanere dei vizi, da tempo riscontrati e sollecitamente comunicati, anche a mezzo della trasmissione delle lettere di protesta degli assegnatari, e delle dannose conseguenze in ordine della inidoneità degli alloggi interessati, non si raggiunge il risultato utile cui gli alloggi stessi sono preordinati;

RILEVATO che l'inerzia del Raggruppamento VOLANI, unitamente allo scarso interessamento da parte del Direttore dei Lavori, comporta il riesame amministrativo della situazione attuale, al fine di addivenire ad una pronta e definitiva soluzione del problema;

RITENUTO, in particolare, che in linea tecnica il Raggruppamento VOLANI, salvo altri adempimenti, debba risolvere il sistema della copertura, chiusa, in elevato dalla quota di gronda, per la maggiore altezza dei pannelli perimetrali prefabbricati, i quali comportano serie difficoltà in caso di nevicate e piogge copiose, non risultando applicata una soluzione tecnica per tali casi, frequenti nelle stagioni autunnale e invernale, inoltre il Raggruppamento VOLANI deve riscontrare la regolarità delle connessure, la buona esecuzione delle impermeabilizzazioni e lo stato effettivo dell'isolamento idro-termico delle tompagnature;

CONSIDERATO che tali adempimenti, verifiche e soluzioni definitive rientrino negli obblighi contrattuali della Concessionaria,

D I F F I D A

il Raggruppamento VOLANI a provvedere alla concreta, definitiva e urgente eliminazione degli inconvenienti, procedendo a tutti i necessari lavori e alle occorrenti forniture di materiali i cui oneri cedono tutti a carico del Raggruppamento stesso, in quanto trattasi di adempimenti tendenti alla regolare e perfetta esecuzione dell'opera nella sua normale e specifica funzionalità abitativa e manutentiva e, quindi, rientranti negli obblighi di carattere essenziale del contratto di concessione.



281



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 3 -

La presente diffida viene inviata anche al Direttore dei Lavori Ing. Guido Tomasi, Via Marconi 107 - MERCOGLIANO, perché relazioni al Comune sulla idoneità dei provvedimenti tecnici che il Raggruppamento Volani proporrà di attuare eal Presidente la Commissione di collaudo in corso d'opera, per quanto di competenza, <sup>di per 243</sup> Ing. Ugo Sorrentino, Via S. Angelo 102.- MIRABELLA ECLANO.

Qualora entro dieci giorni dal ricevimento della presente diffida non pervenga positivo e concreto riscontro, l'Amministrazione si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti.


L'ALTA SORVEGLIANZA  
INGEGNERE CAPO FF.  
(Dr. Luigi Masi)

IL SINDACO  
(Lorenzo Venezia)

Eni

per ricevute  
  
18.1.85

MUNICIPIO DI AVELLINO  
18 FEB 1985  
SEGRETARIA GENERALE  
- AFFARI GENERALI -

  
**MUNICIPIO DI AVELLINO**  
 Fin. Sez. 4. Pubblica.  
 Ufficio Tecnico  
 N. protocollo Generale N. 466/85  
 e N. 570/85  
 Risposta in data  
 Div. N.  
 All. N. 1

282 Avellino, li 11 SETT 85  
 Volans s.p.a.  
 Viale dell'Industria, 3  
 Benevento (BN)  
 11

**OGGETTO** Interventi di edilizia residenziale - Contratto n° 720 del 10/11/81

Con riferimento alla nota informale del 2/8/85 relativa alla situazione dei pagamenti sospesi, si rappresenta quanto segue:

**A) Integrazioni e anticipazioni.**

Codesta Soc. ha richiesto le anticipazioni di cui alla lettera c dell'art. 16 della legge 219/81, anche con i corrispettivi previsti nella convenzione integrativa relativa ai lavori suppletivi.

Il disposto dell'art. 16 della legge 219/81 introduce nell'ordinamento una norma eccezionale e, quindi, limita l'applicabilità dello stesso rientrando nella disciplina dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale per il quale le leggi eccezionali "non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".

Alla luce di tale ultimo principio, la disposizione contenuta nella lett. c dell'art. 16 che suona testualmente: "L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata dalla apposita convenzione, che prevedono tra l'altro ..... c) la concessione di anticipazioni, pari al 50% del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di ulteriore anticipazione pari al 50% del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50% dell'importo convenzionale, non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate", non estende la sua efficacia, né prevedendola espressamente, anche alla regolamentazione delle anticipazioni di corrispettivi per opere comprese in perizia di autorita'.

La stessa disposizione opera anche in relazione all'integrazione dell'anticipazione del 50% per le opere comprese.

Si rammenta che con la deliberazione n. 3447 del 13/11/85, la Giunta municipale, su proposta della Commissione tecnica, ha informato codesta Soc. che, ai sensi dell'art. 16 della legge 219/81, la perizia prezzi deve essere consegnata e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 741/81, inviando nel contempo la D.L. a rielaborare la revisione prezzi sulla scorta della legge 741/81.

**B) Svincolo trattenute.**

283



Con deliberazione n. 2546 del 6/7/85 e prot. 30911/6557 del 6/7/85 questa  
 Amministrazione ha opportunamente motivato l'impossibilità del pagamento della  
 spesa per il 5% dei lavori pari al 5%, fissata dall'art. 10 del  
 contratto n. 10/85, che deve corrispondere ad avvenuto positivo collaudo.  
 n) Il progetto per opere di fondazione area F. sco Tedesco è stato appro-  
 vato con delibera di C.C. n. 2548 del 23/7/85 e inoltrato alla Cassa DD.PP.  
 con prot. n. 42966/81 del 26/8/1985.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| COMUNE DI AVELLINO  | PROT. N. 42966/81   |
| DATA 26/8/1985      | OGGETTO             |
| OPERE DI FONDAZIONE | AREA F. SCO TEDESCO |

Sindaco  
 (Lorenzo Vignata)

GG/CF

M. T.

I acc. AR

ERU



Avellino li



MUNICIPIO DI AVELLINO

Al Ragn. VCLANI, viale Dell'industria 2  
38068 ROVERLTO (TN)

p.c. Spett. BAVARIA ASSICUR. ZICNI  
via Saligneri 51  
00185 ROMA

Ufficio Pubb.   
N. protocollo } Generale N° 45329  
                  } speciale N° 4739

Ufficio Contratti. S E D E

Ufficio Pagineeria S E D E

P. acc. li n. 24/8/85

N. 934/IA/CF


OGGETTO edilizio per i danni per terremotati. Contratto n.720  
del 2/11/81 e suo aggiuntivo. Richiesta integrazione  
documenti con originali. Restituzione atti.

Facendo seguito alla not. n.4644/D datata 11/9/85, relativa al-  
l'oggetto, con la quale si richiede che non possa essere corrisposta la  
somma di lire 2.450.000,00, si restituiscono, con la  
presente, gli atti relativi al contratto marginata:

- 1) fatt. n.230/85, del 23/7/85, n. I.1.121.991.928;
- 2) contratto di fidejussione n.45329, del 29/8/85, della Compagnia  
di assicurazione di Avellino e altri esemplari.

IL SINDACO  
Lorenzo Venezia

*[Handwritten initials]*





CASSA  
DEPOSITI  
E PRESTITI



Sezione Autonoma


per l'Edilizia Residenziale

225

Roma

22 MAG. 1985

Ufficio Div. 14



13

Prot. N° 32078

Allegati

Spett.le

Riferimento N° 7938/1823 del 15.2.85

COMUNE DI AVELLINO  
Ripartizione VII - Sez. R.P.  
Ufficio Tecnico

Posizione N° 3136645

AVELLINO

Oggetto: Legge 219/81. Intervento di edilizia Residenziale ed opere di urbanizzazione.  
Mutuo di Lire 85.000.000.000

A seguito di una verifica dei giustificativi di spesa relativi alle revisione prezzi per gli interventi: Quartiere 5° - Area Valle - Quartiere 1° - Arfa Pigarelli - Zona Bellizzi - Area Tedesco - si è avuto modo di rilevare che i computi revisionali prodotti sono stati elaborati in difformità delle norme che regolano detta materia in regime di anticipazione.

I detti computi sono stati elaborati tenendo conto dello stato di avanzamento lavori, al netto del ribasso d'asta, dedotta la ritenuta per recupero anticipazioni (85%) e l'alea contrattuale (5%).

Sembra invece da una attenta lettura dell'art.3 della legge 741 del 10.12.81 e della circolare del Ministro dei LL.PP. (pubblicata sulla G.U. n. 110 del 22.4.82) riguardante l'attuazione della citata legge che la revisione prezzi vada conteggiata non facendo rientrare nel calcolo revisionale l'ammontare del lavoro eseguito dalla consegna fino al raggiungimento di un importo pari alla quota anticipata.

Ciò stante l'erogazione di L. 816.206.964, effettuata con ordinativo n.3136645 del 27.2.85, non deve ritenersi correttamente eseguita e sarà quindi conguagliata in sede di nuova erogazione.

IL DIRIGENTE

286

# VOLANI

Architettura industrializzata

Volani Architettura Industrializzata S.p.A. / Cap. Soc. L. 6.000.000.000 iv  
38068 Rovereto (Tn) / Viale dell'Industria 2  
Telefono Telexcopier 0464/30.000 / Telex Volani 400230 400697  
Telegrammi Volani Rovereto / Casella Postale 237  
Reg. Soc. Trib. Rovereto 1609 / CCIAA Trento 93793  
M. 831266 / CF. 00412030223

RACCOMANDATA  
=====

COMUNE DI AVELLINO  
5  
Acc. uff. de ma  
Ufficio Ristrutturazione  
Tass. Talavino  
An. Baragallo  
W

ns nr 82000/FT/10367  
vs rif

AVELLINO  
LE AFF GEN  
19 LUG 85  
Posta in Arrivo

Spett.le  
COMUNE DI AVELLINO  
Via Tagliamento, 99  
3100 AVELLINO

p.c. Ing. Guido Tomasi  
Ing. Salvatore de MAIO

Avellino, 1<sup>o</sup> Luglio 1985

AVELLINO  
Arch. Prof. Gen. N. 39261  
20 LUG. 1985  
CAE 10 al 10  
RIF

Prof. Ing. Elio Giangreco  
Via Tasso, 40 - Napoli -

Receiv

Oggetto: Intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione - Contratto n. 720 del 20.11.1981.  
Revisione prezzi.

Rispondiamo alla Vs. nota del 5.6.85 prot. gen. n. 29435 e spec. 6212 relative all' oggetto comunicando che, essendo a conoscenza della Vs. ulteriore richiesta di chiarimenti alla Cassa DD.PP., ci sembra opportuno attendere un definitivo pronunciamento prima di addivenire alla rielaborazione completa dei conteggi revisionali.

Si coglie l'occasione per precisare che in occasione dello incontro in data 5/6/85 e successivamente in data 4/7/85 con il Signor Sindaco si era convenuto che il Comune avrebbe comunque inoltrato alla Cassa DD.PP. l'istanza di accreditamento dei fondi per il pagamento degli ultimi acconti di revisione prezzi così come presentati dalla Volani e muniti di tutti i visti.



**VOLANI**  
Architettura Industrializzata S.p.A.  
F. Tassinari

*F. Tassinari*



CASSA DEPOSITI E PRESTITI  
Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale

Divisione 14<sup>a</sup> Terr.  
Prot. N° 114494 Terr. 313665  
Allegati N°

OGGETTO

Mutuo di L. 85.000.000.000.= per  
costruzione alloggi.

887

Roma 10.7.85

Al COMUNE DI AVELLINO  
Sez. Ric. Pubblica - Ufficio  
Tecnico

AVELLINO

Risposta al Foglio del 13/6/1985  
N° 6212 - 6215

*5*  
*All'ufficio che ha*  
*ricevuto*  
*il foglio tecnico*  
*prov. 13/6/85*  
*Om. Bologni*

In ordine a quanto rilevato con il foglio a margine,  
spiace dover confermare quanto già comunicato con le let-  
tere del 22 e 24 maggio scorso.

Si osserva, infatti, che l'impossibilità di applica-  
re la revisione prezzi nei modi richiesti da codesto Comu-  
ne ha fondamento in precise e tassative disposizioni di  
legge (art. 16-lettera C della legge 14 maggio '81, n.219  
"non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispon-  
denti alle somme anticipate", e art. 3 della legge 741/81),  
quest'ultimo articolo illustrato con circolare del M.r. dei  
Lavori Pubblici già richiamata nelle precedenti note.

MUNICIPIO DI AVELLINO  
Archivio Prot. N° 4 40039  
25 LUG. 1985  
CAT. 10 CL. 10  
RIF.

IL CAPO SERVIZIO

*Indiano*

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Tipo) 287



ENTE APPALLENTE COMUNE DI AVELLINO  
 LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN AVELLINO  
 AREA "VALLE" - OPERE A FORFAIT  
 IMPRESA VOLANI ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA S.P.A. ROVERETO  
 CERTIFICATO N. 3 per il pagamento della TERZA rata.

| CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | data       | importo                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30-XI-1982 | 51050000               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12-7-1983  | 296452000              |
| Visto il contratto in data 20-XI-1984 registrato a AVELLINO<br>il 11-XI-1984 al n. 772 col quale fu affidata alla predetta<br>Impresa l'esecuzione dei suddetti lavori per l'aggiudicata somma di L. 25.321.317.912<br>AL NETTO DEL RIBASSO D'AGTA, DEL 0,19%, PER CAUZIONE<br>PRESTATO MEDIANTE FIDRUSSIONE<br>Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi |            |                        |
| <b>AMMONTARE DEI LAVORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                        |
| per lavori e somministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | L. 3300981264          |
| per materiali giacenti in cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | L. _____               |
| per _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | L. _____               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | L. 3300981264          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>TOTALE L. _____</b> |
| Ribasso, di cui, pari 0,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | L. 6271865             |
| Risultando l'ammontare netto dei lavori o delle somministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>3294709399</b>      |
| <b>RITENUTE CONTRATTUALI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                        |
| del decimo sulle prime L. _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | L. _____               |
| del resto sul L. _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | L. _____               |
| del 0,5 _____ per fortuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | L. 16473548            |
| INTERE ANTICIPAZIONI (35% di L. 3.562.505.033)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | L. 2686878812          |
| Dedotto il totale delle ritenute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>L. 2703352360</b>   |
| Rimane l'ammontare netto di L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>591357039</b>       |
| Dedotti i precedenti acconti di complessive L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>347502000</b>       |
| Rimane il credito dell'Impresa di L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>243855039</b>       |
| <b>CERTIFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                        |
| Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL, Sede di AVELLINO con polizza assicurativa n. 32186 in data CONTINUATIVA scadente il _____                                                                                                                                                                                                                             |            |                        |
| che a termini dell'art. _____ della legge n. _____ si può pagare all'Impresa la somma di L. <b>243855000</b> DO TOMASCI dott. ing. _____ INSCRIZIONE ALLE L. N. 212 INGEGNERE CAPO _____                                                                                                                                                                                      |            |                        |
| AVELLINO il 20.4.1984 <i>h. Guido Tomasci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                        |

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MA



289

17

Avellino II

MUNICIPIO DI AVELLINO

Rac. n. R

Rif. LL.FP Sez.  
UFF. O. Piccola Pubblici

N. U. n. 2112 } Generale N  
                  } Speciale A

Al Paggr. VOLANI APCH. INDUSTRIA  
viale dell'Industria  
36044 ROVERETO (IN)

P.c. Comp. Ass. "Zurigo Assicurazioni" s.p.a.  
via S. Andrea  
Agenzia di MILANO



Rispett. a n. 2/85  
D. Se n. 11/01/93

Ufficio di Ragioneria S E D E  
Ufficio Contratti S E D E

Alcanti n.

OGGETTO cont. n. 220 del 20/11/81. Raggrupp. VOLANI. Aree Piccarelli e Valle.  
Opere a forfait. Quota residuale lavori.  
Revoca delibera di G.M. n.ri 657-653 datate 20/2/85

Con delibera di G.M. n.ri 1692 e 1693, datate 29/3/85, istate dal Coreco nella seduta del 17/4/84, n.ri 27668 e 27669, sono state revocate rispettivamente le delibere di G.M. n.ri 557 e 653 del 20/2/85, relative al pagamento delle residuali percentuali del 5% dell'importo delle opere a forfait, nelle aree in oggetto.


Tale revoca si applica da nascita dell'argomento, su base sulla prescrizione contenuta nell'art. 10 del contratto n. 70, del 20/11/81, e nel n. 23/0/84, n. 827, in base al quale "i pagamenti sul conto, la dispensa per somme dovute e giustificate da prescritti documenti sono pari al diciannove ventesimi dell'importo contrattuale".

Tuttavia, specie di trattamento di garanzia, da applicarsi su ogni certificato di pagamento per corrisondenti e progressivi importi del CAL.

La corrispondenza, a collaudo, dell'ultima quota percentuale dei lavori, fissata dall'art. 10 del contratto n. 70, datato 20/11/81, nel 5%, non può costituire, e solo nella fase finale, trattenuta di garanzia di un'opera eseguita e già pagata al 95%, e non può essere sostituita da quella progressiva su indicata per effetto della legge del 28/2/85, in aggiunta alla stessa, e, quindi, in eccedenza delle quote del 5% e del 95%.

Si restituisce nelle alleganze n. 11/84, n.ri 1328/1.26.1241/ emesse dall'Agenzia n. 9 di Milano della Compagnia di Assicurazioni s.p.a. "Zurigo Assicurazioni", per revocazione dell'oggetto di garanzia in esse indicato, per effetto delle citate delibere di G.M. n.ri 1692 e 1693.

Handwritten signature



Handwritten signature

290



l'anno mille novecento ottantacinque  
 il giorno 1 del mese di giugno  
 e quanto alle riunioni  
 tenute in Prefettura di Avellino  
 il giorno 27 del mese di maggio  
 1985 ~~alla~~ in la presenza dei signori:  
 Prefetto, Sindaco, Av. Base ~~per~~ nella  
 qualità di consulente del sindaco,  
 vice Prefetto e ingegnere capo del  
 Comune di Avellino, i direttori di  
 lavori, i rappresentanti della  
 commissione e di alcune ditte  
 appaltatrici e il coordinatore  
 della commissione di collaudo  
 si sono incontrati presso U.P.C.  
 di Avellino, signori Prof. Elio  
 Mangano, Ing. Ugo Terentino,  
 In. Pietro Di Stasio, Ing. Luigi  
 Minni, Ing. Giovanni Scudiero,  
 Ing. Guido Terenzi Ing. Salvatore  
 di Stasio, Ing. Felice Scuro, Ing.  
 Francesco Tommaso al fine  
 di dare corso alle indicazioni  
 emesse alla riunione di cui

291



sopra e finì precisamente

a) Individuazione del criterio  
per la fine ripetute conclusioni di  
lavori;

b) Indicazione conseguenti per le  
stesse degli atti esecutivi e  
integrativi del contratto stipulato -  
Dopo ampia discussione constatata  
l'impossibilità di una  
composizione formale sulle  
basi degli atti amministrati-  
vi posti in essere si ritiene  
che l'unica indicazione che  
consente il perfezionamento  
degli obiettivi di cui in premessa  
si è stipulato di una transa-  
zione che prevede:

- 1) ~~Indefinita~~ determinazione di  
tempi di consegna ed ultima  
zione dei lavori per ogni singola  
area predefinita e riferimento  
lo S.A.L. medesimo e volentieri  
che i tempi tecnici ~~sono~~  
strettamente necessari per la

292



ultimazione e fertine della data  
 di sottoscrizione dell'atto aff'unti  
 ve pre e pfrontato ed approv  
 to dell'Amministrazione.

2) rinuncia da parte della  
 concessionaria al premio  
 eventuale gli accellamento  
 ed agli interessi sulle somme  
 eventualmente maturate e  
 non corrisposti prima della  
 data della firma dell'atto  
 stesso;

3) rinuncia da parte della ditta  
 concedente da ogni azione di  
 sostituzione in mora per i lavori  
 ed affi ultimati o comunque eseguiti;

4) con riferimento al precedente  
 punto 1 i tempi di ultimazione  
 di lavori per le seguenti  
 aree dovranno essere i  
 seguenti: Bellizzi: n. 4 mesi;  
 Q 1 ~~ca~~: 6 mesi per febb. ti A4-A5-A6,  
 10 mesi per febb. ti A1-A2, 12 mesi  
 per febb. ti A3-A7.1/A7.2, Q5: n. 10 mesi;



293



Telesco : n. 12 mesi -  
 I sottoscritti tecnici auspicano  
 che le indicazioni ~~per~~ e i  
 criteri proposti possano costituire  
 una base di accordo tra  
 l'Anipne e la convenzionaria.

Giuseppe  
 Andrea  
 Antonello  
 Ugo Quindici  
 Ugo  
 Ugo  
 Ugo  
 Ugo  
 Ugo

294

19

d'anno mille novecentottantacinque il giorno 5 del mese di giugno, in relazione al verbale sottoscritto in data 1.6.85 tra rappresentanti del Comune, rappresentanti della Concessionaria, Commissione di collaudo e Direzione dei lavori; in relazione alla delibera contestuale firmata dall'atto amministrativo approvato dalla C.C. in data 6.3.85 con deliberazione n. 810; ritenuto opportuno meglio precisare alcuni aspetti di quanto espresso nel verbale di cui sopra, e ciò sia nell'interesse dell'Amministrazione comunale, sia della Concessionaria Volani S.p.A., al fine di consentire agli organi deliberanti del Comune di assumere le opportune successive determinazioni. Tra i signori: Avvocato Antonio Bana quale consulente legale dell'Amministrazione, Avvocato Alessandro Pallottino quale consulente legale della Volani S.p.A., i Direttori dei lavori ing. Guido Tomasi e Salvatore de Maio, ing. Luigi Mani quale capogruppo




285

fig. del Comune di Avellino  
Giovanni Guenzano dell' Ufficio  
Tecnico Comunale, geom.  
Matale Terantino funzionario  
del Comune, ing. Francesco  
Tassinari rappresentante della  
Concessionaria Solani S.p.A. si  
precisa quanto segue:  
Ai fini intesi aspettati a rinuncia  
della Concessionaria sono quelli ma-  
trati negli eventuali iteri tra la  
emissione dei certificati di pagamento,  
su opere eseguite, ed emissione di  
relativi titoli di spesa, e qualunque  
corso meno essi dovuti; restano tuttavia  
salvi ed impudiccati gli interessi  
dovuti in relazione al decorso del  
tempo tra la effettiva esecuzione dei  
lavori e misura (extrafondazioni,  
falsificazioni, urbanizzazioni finanziarie,  
ecc.) rispetto all'atto esecutivo e  
la loro contabilizzazione e conseguente  
emissione di titoli di spesa, in quanto  
durante tale periodo non va formale  
procedere alle contabilizzazione delle opere



296



stesse fu la non avvenuta definizione e stipula dell'atto appuntivo stesso;

B) i termini di cui al punto 4 del citato verbale del 1.6.85 devono ritenersi comprensivi anche di sospensioni amministrative per le particolari condizioni d'insediamento delle zone industriali; dette situazioni sono quindi esprimibili e comunque enunciabili per esprimere l'azione "fittizia", in relazione a quanto previsto nel caso di persistenza nell'insediamento, per cui diventa prevedibile il ritardo nella consegna (termine qualificato es sensuale) di cui all'espressione in rimessa, prova difficile, e per essere a termini in di legge;

C) gli eventuali interessi dovuti dovranno essere ritenuti comprensivi di ogni compenso o ristoro previsto dalla previsione di cui all'art. 35, comma terzo del capitolato generale di H. P.P. —

Termino il resto —

297



Copia del presente verbale sarà trasmessa  
 ai membri della Commissione di  
 collegio per opportuna conoscenza -  
 Si precisa altresì: l'adeguamento  
 dei termini contrattuali e di cui alle  
 contestuali sottoscrizione dell'atto ef-  
 fettivo, sono quelli riportati al  
 punto 4° del sommario verbale  
~~del 16/1/85~~ del 16/1/85, e elementi del  
 la data di sottoscrizione dell'atto  
 effettivo successivo.

Antonio Z...

~~...~~

...

...

...

...

...

per presa visione Gianp...

**VOLANI**

Architettura industrializzata

Volani Architettura Industrializzata S.p.A. / Cap. Soc. L. 6.000.000.000 Iv  
 38068 Rovereto (Tn) / Viale dell'Industria, 2  
 Telefono Telecopier 0464/30.000 / Telex Volani 400230 - 400697  
 Telegrammi Volani Rovereto / Casella Postale 237  
 Reg. Soc. Trib. Rovereto 1609 / CCIAA Trento 93792  
 M. 831266 / CF 00412030223

ns n° 82000/FT/1079  
 vs n°

MUNICIPIO DI AVELLINO

Archivio 52/80

10/10

CAT

Spett.le  
 COMUNE DI AVELLINO  
 Via Tagliamento, 99  
 83100 AVELLINO

Avellino, 9 ottobre 1985.

Oggetto: Intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione. Schema atto integrativo all'atto aggiuntivo 5/6/85.

Si fa seguito alle Vs. note di prot. gen. n. 42954 e spec. n. 9203 di data 17.8.85 e 20.9.85 per trasmetterVi copia di quanto in oggetto, modificato come segue:

- a. pag.2, V riga: inserito "ancora" dopo "tempi contrattuali";
- b. pag.2, VI riga: soppresso "tollerato";
- c. pag.3, I riga: soppresso "e di consegna";
- d. pag.3, XV riga: soppressa la virgola dopo "eseguiti";
- e. pag.3, XVII e XVIII riga: dopo "interessi" introdurre "di legge" e sopprimere "eventualmente dovuti";
- f. pag.3, XXI riga: introdurre dopo punto e virgola "così come restano salve ed impregiudicate tutte le riserve a qualsiasi titolo e in qualsiasi tempo siano state iscritte";
- g. pag.3, XXV riga: dopo "Avellinese", posto punto e virgola, segue testo XXVI e XXVII riga ("detto termine ..... pattizia");
- h. pag.3, XXIX riga: inserito "obiettivamente" dopo "divenga";
- i. pag.3, XXX riga: sostituito "consegna" con "ultimazione".


Per maggior chiarezza dette modifiche sono apportate direttamente sulla citata copia firmata.

Cogliamo l'occasione per porgere i ns. migliori saluti.

**VOLANI**

Architettura industrializzata s.p.a.

F. Tassinari




299

MUNICIPIO DI AVELLINO

n° di rep.

SCHEMA ATTO INTEGRATIVO ALL'ATTO AGGIUNTIVO 5/6/1985 STIPULATO  
COL RAGGRUPPAMENTO VOLANI

L'anno millenovecentottantacinque, il giorno \_\_\_\_\_ del mese

T R A


il Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro-tempore Lorenzo Venezia, nato a Montefredane (AV) il 23/11/45, per la carica domiciliato in Avellino presso la sede comunale, in Via Tagliamento 37 (Pal. Scognamillo), nel seguito dell'atto denominato concedente e autorizzato la stipula del presente atto integrativo con delibera di G.M. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del \_\_\_\_\_ col n° di prot. \_\_\_\_\_

E

il raggruppamento di Imprese Volani con sede in Rovereto, in persona del legale rappresentante:

P R E M E S S O

- che con delibera di G.M. 810 del 6/3/85, vistata dal CO.RE.CO. l'1/4/85, col n° 22909, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n° 1005 del 22/3/85, veniva approvata la perizia di variante e suppletiva e lo schema di atto aggiuntivo, afferente l'intervento di edilizia residenziale del Raggruppamento Volani, in esecuzione del contratto n° 720 del 20/11/81;
- che in data 5/6/85 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto n° 720 del 20/11/81;
- che lo schema del citato atto, abbozzato dall'U.S.E.R., non teneva conto dei tempi necessari per la consegna dei lavori, i quali, peraltro, all'epoca avevano un andamento, nel complesso, regolare, e ne, conseguentemente, teneva conto di situazioni di fatto, che si erano venute a creare in merito ad un prosieguo dei lavori, in funzione delle sole approvazioni tecniche dello U.S.E.R., nell'esaminare i progetti di variante delle varie opere



Handwritten signature and stamp of the Mayor, Lorenzo Venezia, with the text 'SINDACO' and 'L. VENEZIA'.

Vertical stamp reading 'AVELLINO'.

Stamp of 'VOLANI' with a handwritten signature and the text 'Raggruppamento Imprese Volani'.

./.


300

- aree di intervento, e nelle more dell'atto aggiuntivo, successivamente, nella suindicata data 5/6/85;
- che i colaudatori hanno manifestato serie perplessità nel dover firmare gli atti contabili e la revisione prezzi nell'ambito dei tempi contrattuali <sup>ancora</sup> da concordare, in quanto la situazione di fatto formatasi in questi anni per il tollerato avanzamento dei lavori, intrapresi non appena fossero stati approvati dall'U.S.E.R. in linea tecnica, ha comportato un distacco dalle regole procedurali di natura contrattuale e di rito;
  - che pertanto, si è ritenuto necessario, nell'interesse delle parti, esaminare alcuni aspetti importanti;
  - che a seguito della riunione in Prefettura, tenutasi il 27 maggio 1985, per individuare gli elementi da concordare e per raggiungere una soluzione del problema, anche in ordine ai pagamenti dei S.A.L. di opere a misura, molti dei quali già regolarmente ceduti dalla Volani ad imprese locali, che hanno lavorato per suo incarico nelle varie aree, si sono svolte due riunioni presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni 1 e 5 giugno 1985;
  - che con delibera di G.M. n° del , vistata dal CO.RE. CO. nella seduta del , col n° , sono state approvate le precisazioni transattive, che le parti hanno concordato, dopo attento e laborioso dibattito, nonchè è stato adottato lo schema dell'atto integrativo che ci si propone di stipulare a miglior chiarimento e completamento dell'atto aggiuntivo, sottoscritto il 5/6/85 nello stesso giorno della seconda riunione;
  - che, quindi, allo scopo di perfezionare il citato atto aggiuntivo 5/6/85, è necessario ed opportuno che quanto è emerso dalle due riunioni tenutesi l'1/6 e il 5/6/85 presso l'Ufficio Tecnico tra i rappresentanti del comune concedente e la Concessionaria Volani sia tradotto in atto sottoscritto dalle parti, ad integrazione dell'atto aggiuntivo 5/6/85;
  - che i rispettivi codici fiscali sono: . . .  
per il Comune n° . . .  
per la co-ncessionaria VOLANI n° . . .


TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Le premesse e la delibera di G.M. n° del sono parti integranti e sostanziali del presente atto.

./.



O  
 I  
 P  
 V  
 E  
 L  
 L  
 I  
 N





301

art. 2 - L'adeguamento dei tempi di ultimazione ~~e di esecuzione~~ per le aree interessate entro i quali la Concessionaria VOLANI è tenuta a completare gli alloggi sono i seguenti decorrenti dalla data 5/6/85 di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo:

1) Bellizzi: numero quattro mesi; 2) Q1: numero sei mesi per i fabbricati A4-A5-A6; numero dieci mesi per i fabbricati A1-A2; numero dodici mesi per i fabbricati A3-A7/A7.2; 3) Q5: numero dieci mesi; 4) Francesco Tedesco: numero dodici mesi.

ART. 3) La concessionaria rinuncia al premio eventuale di acceleramento ed agli interessi sulle somme eventualmente maturate e non corrisposti prima della data della firma dell'atto aggiuntivo.

Gli interessi assogettati a rinuncia della Concessionaria sono quelli maturati sugli eventuali ritardi tra l'emissione dei certificati di pagamento su opere eseguite ed emissione dei relativi titoli di spesa a qualunque causa siano essi dovuti; restano tuttavia salvi ed impregiudicati gli interessi ~~eventualmente dovuti~~ <sup>di legge</sup> in relazione al decorso del tempo tra la effettiva esecuzione dei lavori a misura oggetto dell'atto aggiuntivo e la loro contabilizzazione e conseguente emissione di titoli di spesa; ~~casì come restano salve ed impregiudicate tutte le riserve a qualsiasi titolo e in qualsiasi tempo siano esse state iscritte.~~

ART. 4) I termini di ultimazione svindicati, di cui al verbale dell'1/6/85, devono ritenersi comprensivi anche di sospensioni ordinarie per le particolari condizioni climatiche della zona Avellinese;

- detti termini sono quindi improrogabili e comunque essenziali per espressa previsione pattizia.

In relazione a quanto precede, nel caso di persistente rallentamento dei lavori, per cui divenga <sup>inevitabilmente</sup> prevedibile il ritardo nella ~~consegna~~ <sup>ultimazione</sup>, (termine qualificato essenziale), l'Amministrazione si riserva, previa diffida, ogni azione a termine di legge.

ART. 5) Gli eventuali interessi dovuti dovranno essere ritenuti comprensivi di ogni compenso o ristoro, giusta la previsione di cui all'art. 35, comma 3° del Capitolato Generale dei IL.PP.;

ART. 6) Le spese del presente atto cedono a carico della Concessionaria VOLANI. Si chiedono i benefici di legge ai sensi delle leggi n° 875/80 e 14/5/81, n° 219, trattandosi di atto afferente e l'esecuzione del contratto n° 720 del 20/11/81, registrato l'11/12/81 al n° 772, Mod. 71/ME, serie I (gratis).

ART. 7) Il presente atto è immediatamente vincolante per la Concessionaria Volani e lo diventa per il Comune dopo l'approvazione a norma di legge.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Architettura industrializzata

Volani Architettura Industrializzata S.p.A. / Cap. Soc. L. 6.000.000.000 (v. JR068 Rovereto (Tn) - viale della Giustizia 2  
Tel. fono Telecoo. 0471-430060 Telex Volani 403230 400697  
Telegrammi Volani Rovereto - Casella Postale 237  
Ricev. Sup. Trib. Rovereto - 609 C.C.A.A. Trento 93/93  
N. 831266 - C.F. 0312070223

n. 182000, 4/1102

RACCOMANDATA

302

Spett.le  
COMUNE DI AVELLINO  
Via Tagliamento, 99

83100 AVELLINO

*5*  
*Am. Cell. della d*  
*21*

cell. di n. 113


Conferma della costruzione dell'edificio di abitazione di via Tagliamento, n. 99, di cui si è in attesa dell'atto aggiuntivo n. 4/85.

In riferimento alla sentenza di data 9/10/85 n. 92000/PT/1079, con la quale il Tribunale di Avellino ha respinto il ricorso del Comune di Avellino, si comunica che potremmo essere in grado di fornirvi, in base, inserita nel progetto, l'atto aggiuntivo n. 4/85, in base alle espressioni contenute nell'atto aggiuntivo n. 4/85, quali precisamente indicati, il contratto di concessione del Comune di Avellino, in sostituzione di costituzione per la lora ultimati o "misure aggiuntive".

Per maggior chiarezza vi in allegato copia dello schema di progetto, come indicato in allegato.

Un cordiale saluto e per poterle dire i nostri migliori saluti.

*F. S. S.*  
*18-85*  
*1-8211*



*Florentino*



*Per competenza*  
*M. Rulli*  
*12/12/85*  
*10/6/85*  
*Procenti*

*[Signature]*

## COMUNE DI AVELLINO

LAVORI: edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione (legge 14.V.1981 N° 219)

IMPRESA CONCESSIONARIA: Raggruppamento di imprese  
Volani Architettura Industrializzata S.p.a.  
Rovereto

CONTRATTO DI CONCESSIONE: N° 720 di Repertorio Comune di Avellino di data 20.XI.1981 ed atto aggiuntivo N° 1463 di data 5.VI.1985

CANTIERI: Quartiere 5 e Tedesco

ORDINE DI SERVIZIO N° 16  
=====

I sottoscritti ing. Guido Tomasi, Direttore dei Lavori per le opere di costruzione degli alloggi ed Ingegnere Capo, e ing. Salvatore De Maio, Direttore dei Lavori per le urbanizzazioni, a conoscenza che la Giunta Comunale, con propria deliberazione N° 2296 di data 12 giugno 1985, ha preso atto dei verbali delle riunioni svoltesi presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni 1 e 5 giugno 1985 nelle quali si era convenuto che i tempi di ultimazione dei lavori nelle singole aree si sarebbero dovuti rideterminare in nuovi termini che, in particolare

303



304

per il cantiere Quartiere 5 e per il cantiere Tedesco, venivano fissati a dieci mesi e, rispettivamente, a dodici mesi a partire dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto di concessione, rilevano che, di conseguenza, ogni opera per dare completati ed agibili gli alloggi di Quartiere 5 deve essere ultimata entro il 5 aprile 1986 e, similmente per Tedesco, entro il 5 giugno 1986.

Constatano che, nei cantieri in questione, i lavori sono da tempo sospesi e, certamente, non potranno essere ultimati nei tempi stabiliti se dovesse tardare ulteriormente la ripresa dell'attività lavorativa. Allo scopo di consentire l'adempimento degli impegni assunti contestualmente dalla Concessionaria e dal Comune di Avellino e formalizzati nei sopraccitati verbali del 1 e 5 giugno 1985,

ordirano

alla Ditta Volani Architettura Industrializzata S.p.a. di Rovereto, rappresentante del raggruppamento di Imprese concessionario per i lavori in oggetto, di provvedere sollecitamente a riprendere i lavori sui cantieri Quartiere 5 e Tedesco, sia per le opere di costruzione degli alloggi che per quelle di urbanizzazione, in modo da garantire, comunque, la completa ultimazione dei lavori per dare agibili

305

i fabbricati entro i termini più sopra indicati ne

5 aprile 1986 per il cantiere Quartiere 5 e nel


5 giugno 1986 per il cantiere Tedesco.

Il presente ordine di servizio viene redatto in

doppio esemplare perché uno venga restituito debi-

tamente firmato in segno di ricevuta ed accettazione.

Avellino, 18 dicembre 1985




Dot. Ing. GIULIO TOMASI  
Via Dante n. 52 - 86020 BOVINO  
Cod. Fisc. 01400000000  
DIRETTORE DEI LAVORI  
CANTIERE CAPO

*Giulio Tomasi*

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO  
dott.ing. GIULIO TOMASI  
INSCRIZIONE ALBO N° 269

PER RICEVUTA 19/12/1985

*Al. De. S.*  
Architetto



Copia in file  
 Prot. Gen. 278

Prot. Spec. 67




306

23

# MUNICIPIO DI AVELLINO

Ufficio Tecnico - Ricostruzione Pubblica

I L S I N D A C O



VISTI il contratto di concessione n° 720 in data 20/11/1981 e l'atto aggiuntivo n° 1463 in data 5/6/85, stipulati col Raggruppamento VOLANI;

VISTI i verbali redatti nei giorni 1 e 5 giugno 1985, in base ai quali venivano fissati i termini di consegna degli alloggi nelle varie aree di intervento;

DATO ATTO che tali verbali sono stati approvati dalla Giunta Municipale con delibera n° 2296 del 12/6/85 e che la Concessionaria non ha mai sollevato riserve od eccezioni sui termini di consegna concordati;

CONSIDERATO che per le sottoindicate aree la situazione dei lavori, con l'indicazione dei tempi di consegna, é la seguente:

- 1) AREA F. TEDESCO : n° 48 alloggi per il 5 Giugno 1986; stato dei lavori:  
n° 2 edifici con strutture portanti e compagnature esterne, n° 1 edificio col solo scavo;
- 2) AREA Q. 5 : N° 102 alloggi per il 5 aprile 1986; stato dei lavori:  
n° 4 edifici con strutture portanti e compagnature;
- 3) PARTE AREA Q.1 : N° 60 alloggi per il 5 aprile 1986; stato dei lavori:  
n° 2 fabbricati con installazione di impianti interni;  
n° 1 fabbricato col solo telaio portante;
- 4) PARTE AREA Q.1 : n° 20 alloggi per il 5 giugno 1986; stato dei lavori:  
n° 1 fabbricato con i soli pali di fondazione.

RILEVATO che presso i suindicati fabbricati i lavori sono fermi fin dal mese di giugno 1985;

CONSIDERATO che il Raggruppamento VOLANI non ha dimostrato nessuna seria ed effettiva ripresa dei lavori, per cui l'entità delle opere necessarie per il completamento, in relazione alle scadenze stabilite su riportate e alle difficoltà operative dei mesi invernali del periodo in corso, fanno ritenere che la VOLANI non possa adempiere, sostanzialmente, ai suoi obblighi contrattuali in ordine alla consegna degli alloggi abitabili, alle scadenze definite nei verbali 1 e 5/6/1985 contrattualmente essenziali;



307

**MUNICIPIO DI AVELINO**

- 2 -

CONSIDERATO, peraltro, che con raccomandata 12/12/1985, n° 57621/12227 la Concessionaria é stata diffidata e messa in mora per l'installazione delle porte in legno ai vani cucina degli alloggi e per altri lavori accessori, come stabilito nell'atto aggiuntivo, e che nessun riscontro é pervenuto;

DATO ATTO che, per quanto appositamente invitata, la Concessionaria non ha fatto conoscere il suo programma di lavori nelle varie aree, ai fini di una generale verifica dell'andamento dei lavori stessi in relazione alle scadenze concordate;

CONSIDERATO CHE alla Concessionaria é stata corrisposta la seconda anticipazione contrattuale, pari al 25% dell'importo del contratto n° 720 del 20/11/81, e che la situazione in atto nelle suindicate aree, qualora dovesse permanere, indurrebbe il Comune, su conforme delibera di Giunta Municipale, a revocare l'anticipazione, rapportata alle suindicate aree, richiedendone al fidejussore l'importo relativo, maggiorato degli interessi legali per il periodo decorrente dalla data di emissione del titolo di pagamento dell'anticipazione a quella del versamento, da effettuare entro cinque (5) giorni dalla ricezione della richiesta, a favore della Cassa Depositi e Prestiti in Roma, Ente erogatore;

VISTO l'ordine di servizio n° 16, datato 18 dicembre 1985, a firma dell'Ing. GUIDO TOMASI, direttore dei lavori per le opere di costruzione degli alloggi e Ingegnere Capo, e dall'Ing. SALVATORE DE MAIO, direttore dei lavori delle urbanizzazioni, e consegnato all'incaricato della VOLANI il 19 dicembre 1985;

RILEVATO che i citati professionisti, avendo constatato che nei cantieri F. TEDESCO e Q.5 i lavori sono da tempo sospesi, ne ordinano la immediata ripresa, in quanto ritengono che le opere non potranno essere ultimate nei tempi stabiliti se dovesse tardare ulteriormente la ripresa dell'attività lavorativa;

DATO ATTO che nessun riscontro risulta fornito dalla Concessionaria e che i ritardi appaiono difficilmente recuperabili nei tempi residuali;

CONSIDERATO DI porre termine a tale situazione negativa, assolutamente non giustificabile, che, tra l'altro, provoca ulteriori e gravi disagi alle famiglie terremotate, assegnatarie degli alloggi da realizzare;

RITENUTO di intimare la concreta ripresa di tutti i lavorinelle aree F. TEDESCO, Q.5 e nelle due parti restanti del Q.1, entro 10 giorni dalla ricezione del presente atto;



308

**MUNICIPIO DI AVELLINO**

- 3 -

VISTI gli artt. 28 e 34 del R.D. 25/5/1895, n° 350,

**I N T I M A**

alla Ditta VOLANI ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA S.p.A., di ROVERETO, mandataria del Raggruppamento di Imprese concessionario per i lavori di cui ai contratti suindicati, di riprendere concretamente e con adeguato impiego di mezzi e mano d'opera i lavori nelle aree F. Tedesco, Q.5 e nelle due parti dell'area Q.1, entro dieci giorni dalla ricezione della presente.

In caso di inosservanza sostanziale, da accertarsi con redazione di apposito verbale di constatazione, in contraddittorio con il Rappresentante della Concessionaria, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno, con del recupero della seconda anticipazione relativa alle aree interessate.

L'Ing. Guido Tomasi e l'Ing. Salvatore De Maio, nelle qualità e per le rispettive competenze, sono formalmente invitati ai propri adempimenti nei termini, dandone tempestiva partecipazione a questo Comune.

Avellino, li 18-1-86

Il SINDACO  
(Lorenzo Venezia)

tn/

**RACCOMANDATA AR**

VOLANI ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA, Viale Dell'Industria 2 - 38068 ROVERETO (TN);

Ing. GUIDO TOMASI, Via Marconi 107, MERCOGLIANO (AV)

Ing. SALVATORE DE MAIO, Via F.lli Bisogno 27 - AVELLINO

p.c. Ing. UGO SORRENTINO, Via S. Angelo civ. 102 - MIRABELLA ECLANO (AV)



Avellino, 7 febbraio 1986 <sup>24</sup>

Lod.  
Comune di Avellino  
Ricostruzione Pubblica

*90022*  
AVELLINO

*309*  
*uff. Tec. Pubblica*  
*TECNICO*

Egregio Signor  
ing. Ugo Sorrentino  
Via S. Angelo 102 MTRABELLA ECLANO (AV)

8 FEB.  
COMUNE DI AVELLINO

-intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione - Legge 14.V.1981 N°219  
Contratto N°720 del 20.XI.1981 ed atto aggiuntivo N°1463 del 5.VI.1985  
Concessionaria Volani Architettura Industrializzata S.p.a. Rovereto

Con riferimento all'atto di intimazione di codesto Comune, di data 18.I.1986 N°278 di protocollo generale e N°67 di protocollo speciale, inviato alla Concessionaria ed anche ai sottoscritti, trasmettiamo in allegato nostro atto di constatazione di data 6 febbraio 1986  
Distintamente

ing. Guido Tomasi

*U. Quasimani*

ing. Salvatore de Maio

*de Maio*

*Re. Pelli: ene*  
*in visione cam*  
COMUNE DI AVELLINO  
Ripartizione Tecnica

data *22 FEB 1986*  
*1959* prot spec.

MUNICIPIO DI AVELLINO  
Archivio Prot. Gen. N. *8674*  
13 FEB 1986  
CAT. *10* CL. *10*  
Rif. ....

310

Avellino, 6 febbraio 1986



Intervento di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione - Legge 14.V.1981 N°219

Contratto N°720 del 20.XI.1981 ed atto aggiuntivo N°1463 del 5.VI.1985

Concessionaria Volani Architettura Industrializzata S.p.a. Rovereto

VERBALE DI CONSTATAZIONE  
=====

- Premesso che il Comune di Avellino, con atto di data 18.I.1986 di protocollo generale N°278 e speciale N°67, intimava alla Concessionaria di riprendere concretamente i lavori nei cantieri Q1, Q5 e Tedesco entro dieci giorni dalla ricezione;
- preso atto che, per tutti i giorni lavorativi della settimana dal 27 gennaio al 1 febbraio del corrente anno, il tempo é stato particolarmente piovoso e tale da non consentire un regolare svolgimento dei lavori;
- corrispondendo all'invito evidenziato nell'atto di intimazione sopra citato:
- oggi, 6 febbraio 1986, i sottoscritti Direttori dei Lavori, previo sopraluogo effettuato, alla pre-

311

senza del geom. Sauro Bettocchi per la Concessionaria, sui cantieri interessati, dichiarano di aver constatata la concreta ripresa dei lavori, laddove questi erano sospesi, ed in particolare precisano quanto segue:



a) Cantiere Q1: i lavori continuano senza interruzione sull'intera area, con preminente attività per gli edifici e per le pertinenze che devono essere ultimati per primi così come risulta dal citato atto aggiuntivo al contratto;

b) Cantiere Q5: i lavori sono stati ripresi con il giorno 3 febbraio ed in data odierna proseguono con due squadre di operai che montano le strutture di copertura al fine di consentire la successiva ed immediata ripresa dei lavori interni agli edifici (posa pareti divisorie, intonachi, isolazioni, impianti, pavimenti, serramenti e rifiniture);

c) Cantiere F. Tedesco: i lavori sono stati ripresi con oggi, da parte di due squadre di operai che eseguono il montaggio della copertura degli edifici E1 ed E3 al fine di consentire la ripresa dei lavori interni, come per il Cantiere Q5.

Nel trasmettere la presente constatazione, comunicano che provvederanno ad una successiva verbalizzazione


3/2

relativa all'avanzamento dei lavori non appena saranno ultimate le prime fasi operative più sopra precisate e, comunque, non oltre la fine del corrente mese.

f.to ing. Guido Tomasi Ingegnere Capo e Direttore Lavori per gli alloggi

*Guido Tomasi*


ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO  
dott. ing. GUIDO TOMASI  
ISCRIZIONE AL O. N. 209



f.to ing. Salvatore de Maio

Direttore Lavori per le urbanizzazioni

*Salvatore de Maio*



313

Avellino, 13 marzo 1986

Lodevole  
 Comune di Avellino  
 Ufficio Ricostruzione Pubblica  
 AVELLINO

25  


Egregio Signor  
 ing. Ugo Sorrentino  
 Via S. Angelo 102  
 MIRABELLA ECLANO (AV)

- intervento di edilizia residenziale ed opere di  
 urbanizzazione - legge L. VI.1981 N° 219  
 Contratto N° 720 del 20.XI.1981 ed atto aggiuntivo  
 N° 1463 del 5.VI.1985  
 Concessionaria Volani Architettura Industrializzata  
 S.p.a. Rovereto

In data 6 febbraio 1986, i sottoscritti Direttori  
 dei Lavori avevano sottoscritto e trasmesso un verbale  
 di constatazione riguardante la situazione operativa  
 sui cantieri Q1, Q5 e Tedesco, riservandosi di agglor-  
 nare, entro febbraio, l'avanzamento dei lavori nelle  
 singole tre aree.


Effettivamente, i lavori sono stati ripresi sui  
 cantieri in questione, ma, a tutt'oggi, non si sono  
 potuti sviluppare regolarmente per motivi meteorologici  
 in quanto, ad Avellino, dell'anno, prati-  
 camente, le condizioni del tempo non hanno mai consen-  
 tito di svolgere regolari lavori di cantiere edile.

Rilevano ciò per confermare il proprio particolare  
 impegno a seguire la situazione sui cantieri della  
 Concessionaria Volani verificandone con puntualità la  
 possibilità o meno del rispetto dei termini contrat-  
 tuali di consegna.


Poiché ritengono che con l'inizio del mese di  
 aprile sarà possibile una vera ripresa lavorativa,  
 rinviando a quel tempo la formulazione d'una propria  
 nuova verifica dell'avanzamento dei lavori.

Distintamente

ing. Guido Tomasi



ing. Salvatore Di Maio



C  
 O  
 M  
 U  
 N  
 I  
 P  
 A  
 L  
 I  
 T  
 A  
 N  
 I  
 M  
 I  
 N  
 I  
 S  
 T  
 E  
 R  
 O  
 L  
 O  
 G  
 I  
 C  
 O  
 S  
 T  
 R  
 U  
 Z  
 I  
 O  
 N  
 E



Racc. A.R.

Avellino, li

17 Marzo

19 86

## MUNICIPIO DI AVELLINO

Rip. . . . . Sez. Ricos. Pubbl.ca

UFFICIO . . . . . TECNICO

N protocollo

Generale N 278/

Speciale N. 67/3085

Risposta alla nota

Div. . . . . Sez. . . . . N

Allegati N. . . . .

RAGGRUPPAMENTO VOLANI

Viale Dell'Industria n° 2

Ing. GUIDO TOMASI

Via Marconi 107 - MERCOGLIANO (AV)

Ing. SALVATORE DE MAIO

Via F.lli Bisogno 27 - AVELLINO

Ing. UGO SORRENTINO

Via S. Angelo 102 - MIRABELLA ECLANO

p.c.



OGGETTO: Edilizia Residenziale per terremotati. Intimazione ad adempiere 18/1/86. Verbale di constatazione 13.3.86. Consegne 5/4/86 nel Q.1 (seconda quota) e nel Q.5 (intero).

A seguito dell'atto 18/1/86, prot. 278/67, di intimazione con comminatoria dell'esecuzione d'ufficio, gli Ingg. Guido Tomasi e Salvatore De Maio, con nota 13/2/86, comunicano, in prosieguo di quanto accertato il 6/2/86, che hanno riscontrato nei cantieri Q.1, Q.5 e F. Tedesco una ripresa dei lavori non del tutto soddisfacente, per le avverse condizioni meteorologiche.

Si rileva, nel merito, che se tale giustificazione possa ritenersi, solo in parte, accettabile per F. Tedesco, essa appare infondata per le altre aree, ove i lavori principali ed importanti sono da effettuare nei fabbricati, cioè al coperto, e, quindi, in modo indipendente dalle condizioni climatiche, le quali non sono state proibitive.

Nell'area Q.1 sono da consegnare per il 5 aprile prossimo la seconda quota di 26 alloggi e nell'area Q.5 dovranno essere consegnati, per il medesimo giorno 5 aprile, tutti i 102 alloggi dell'area stessa.

Si dà atto che non si sono verificate, durante lo svolgimento dei lavori, circostanze gravi, impedimenti per causa di forza maggiore o difficoltà imprevedibili di esecuzione.


Con la presente, si invitano formalmente i direttori dei lavori, in caso di ritardo della consegna dei suindicati alloggi, finiti e abitabili, rispetto alla data concordata del 5 aprile 1986, di applicare sugli stati finali la penale dello 0,1% al giorno,



315

# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 2 -



prevista dall'art. 7 del contratto originario n° 720 del 20/11/81, rapportata ai valori complessivi desumibili dalla perizia di variante e suppletiva, di cui all'atto aggiuntivo n° 1463 del 5/6/85, nelle rispettive aree prese in considerazione. (Area Q.1: f. 8.593.085.290; Area Q.5: f. 6.598.620.477 ).

Con l'occasione, l'Ingegnere Guido Tomasi, in riferimento alla diffida 12/12/85, n° 57621/12227 diretta alla Volani, concernente, tra l'altro, la fornitura e messa in opera delle porte ai vani cucina, è invitato a far conoscere lo stato di esecuzione in termini distintivi e quantitativi.

*Volani*  
*[Signature]*

MUNICIPIO DI AVELLINO  
 72 MAR 1985  
 SEGRETARIA GENERALE  
 - AFFARI GENERALI -

*[Signature]*  
 IL SINDACO  
 (Lorenzo Venezia)


AVELLINO

MUNICIPIO DI AVELLINO  
 Archivio Prot. Gen. N. 20483  
 - 2 APR 1986  
 CAT. 60-01-01  
 Codevole  
 Comune di Avellino

316  
 Avellino, 26 marzo 1986

Ufficio Ricostruzione Pubblica  
 AVELLINO

Egregio Signor  
 ing. Ugo Sorrentino  
 Via S. Angelo 102  
 MIRAFELLA PELICANO (AV)



Intervento di edilizia residenziale ed opere di  
 urbanizzazione - legge 14.V.1981 N° 219  
 Contratto N° 720 del 20.XI.1981 ed atto aggiuntivo  
 N° 1463 del 5.VI.1985

Concessionaria Volani Architettura Industrializzata  
 S.p.a. Rovereto  
 SITUAZIONE CANTIERI

Facendo seguito alla propria ultima comunicazione del  
 13.III.1986 ed a tutti i precedenti intercorsi in ma-  
 teria, i sottoscritti Direttori dei Lavori si premurano  
 di precisare la situazione dei lavori a fine marzo 1986  
 sui cantieri ancora attivi per l'esecuzione delle opere  
 di concessione di cui all'oggetto:

a) CANTIERE-Q1

- edifici A4, A5, A6 (per totali N° 60 alloggi): risulta-  
 rono abitabili con il giorno 5.XII.1985 salvo verifiche,  
 da effettuare in occasione della consegna agli assigna-  
 tari; riguardanti eventuali piccole rifiniture e la  
 funzionalità degli impianti tecnologici;
- edifici A1, A2 (per totali N° 28 alloggi): all'abita-  
 bilità mancano ancora l'ultima mano della tinteggiatura  
 interna, la posa dei battiscopa e delle cornici, il  
 montaggio dei lavelli, dei radiatori e di parte delle  
 caldaie e delle porte interne per il solo edificio A1.  
 Tutto ciò potrà essere completato con alcuni giorni di  
 ritardo sul termine contrattuale fissato per il 5.IV.1986;
- edifici A7, A8 (per un totale di N° 24 alloggi): sono  
 in corso di ultimazione la formazione delle tramezze e  
 degli intonaci. Per tutto il resto, e purché la Conces=



317

sionaria aumenti l'attuale ritmo di lavoro, la fine dei lavori potrà rispettare il termine contrattuale del 6.VI.1986;

- edificio A3 (per totali N° 20 alloggi): sono ancora da completare le fondazioni.

Le fine dei lavori, certamente, non potrà rispettare il termine contrattuale del 6.VI.1986, ma slitterà di circa, fine settembre;

Le opere di urbanizzazione sono state completate per tutto quanto serve all'abitabilità (accessi e servizi) degli alloggi nelle case A4, A5, A6, A1, A2, a meno della stesura del manto bituminoso di pavimentazione stradale che è stato opportunamente scospeso in attesa che l'Azienda del G.M. completi la posa delle proprie tubazioni in sede stradale. Il resto delle urbanizzazioni potrà essere agevolmente ultimato in concomitanza con l'ultimazione dei lavori per l'agibilità dei rimanenti edifici.

#### b) CANTIERE Q5

Sono state ultimate le coperture di tutti gli edifici e completata la posa delle tubazioni elettriche, idriche e del riscaldamento per i tre edifici più a valle, sui quali, pertanto, può iniziare la posa dei pavimenti con le a corive fasi coordinate di lavoro.

Le urbanizzazioni, giustamente ed opportunamente, non si sono ancora iniziate per esigenze di organizzazione di cantiere.

La situazione attuale lascia prevedere che certamente non sarà possibile rispettare il termine dei lavori contrattuale fissato al 5.IV.1986, ma che gli edifici potranno essere completati verso fine ottobre 1986, purché, da parte della Concessionaria, venga opportunamente incrementato il ritmo dei lavori;

#### c) CANTIERE TFDESCO

- edificio E1 (per totali N° 14 alloggi): completata la posa dei pannelli di facciata e la copertura;
- edificio E3 (per totali N° 20 alloggi): completata la struttura e la copertura;
- edificio E2 (per totali N° 14 alloggi): in corso l'ultimazione dei getti delle fondazioni

Le urbanizzazioni, necessariamente, non si sono ancora iniziate per esigenze di organizzazione di cantiere.

La situazione attuale lascia prevedere che certamente non sarà possibile rispettare il termine dei lavori contrattuale fissato per il 6.VI.1986, ma che tutti gli edifici po-



318

tranno essere ultimati entro fine settembre, purché da parte della Concessionaria venga opportunamente incrementato il ritmo dei lavori.



Nel trasmettere le suddette notizie, i Direttori dei lavori si riservano di constatare successive situazioni di avanzamento lavori nel corso dello svolgimento degli stessi.

Distintamente

ing. Guido Tomasi

*Guido Tomasi*

ing. Salvatore De Majo

*De Majo*





Yucc. AR

MUNICIPIO DI AVELLINO

Rip. Sez. R.L. Fa. 1.  
 UFFICIO TECNICO  
 N. protocollo Generale N. 5493  
 Speciale N. 541  
 Risposto alla nota  
 Div. Sez. N.  
 Allegati N.

319




Avellino.  
 Ing. GIULIO TOMASI  
 viale dell'Industria ROVERETO (TN)  
 Ing. Salvatore De Maio  
 viale Bisogno 27 AVELLINO  
 Uffic. L. Sorrentino  
 viale Angelo 102 PIPARELLA LCLANO

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per l'erezione di alloggi. Verbali di accorda-  
 zione del 15/1/85. Area Q1.  
 Applicazione penale.

Per realizzare n.132 alloggi,  
 il Comune, a titolo di contributo, ha provveduto, in via definitiva, al seguente:  
 costo di costruzione (C.C.) L.1.092.497.000 (87,4%)  
 costo di gestione (C.G.) L.1.092.415.530 (12,6%)  
 costo complessivo L.1.093.35.290  
 Il Comune, per l'adempimento di tale impegno, ha dovuto ricorrere a prestiti  
 contratti con la Banca di Avellino in favore di opere concepite  
 nel 1975.  
 Per l'adempimento di tale impegno, il cui  
 costo complessivo è di L.1.093.35.290, il Comune ha provveduto nel verbale 5/6/85.  
 Il Comune, che non ha giustificato la spesa, è stata rappresentata  
 dal Comune di Avellino, che non ha giustificato la spesa.  
 Il Comune, per l'adempimento di tale impegno, ha dovuto ricorrere a prestiti  
 contratti con la Banca di Avellino in favore di opere concepite  
 nel 1975.  
 Il Comune, per l'adempimento di tale impegno, ha dovuto ricorrere a prestiti  
 contratti con la Banca di Avellino in favore di opere concepite  
 nel 1975.

Handwritten signatures



IL SINDACO  
 Lorenzo Venturi

*MK!* *R. 0021*



**MUNICIPIO DI AVELLINO**

Rip. Sez. Ric. Pubbl.  
 UFFICIO. Tecnica  
 N protocollo } Generale N 1.778  
                   } Speciale N 3.56  
 Risposta alla nota ---  
 Div. Sez. N

Allegati N

OGGETTO del n. 720 del 20/11/81. Area BELLIZZI. Ritardo  
 eliminazione difetti costruttivi. Diffidà.  
 F. 6=

Con raccomanda nov. 85, prot. 51557/11146, codesto Raggruppamento  
 veniva diffidato a eliminare, entro dieci giorni, tutti gli incon-  
 venienti riscontrati nel fabbricato F.6 nell'area Bellizzi.

Però restata la validità della detta diffida è considerato che  
 i lavori non sono stati eseguiti, è pacifico ritenere che il fabbri-  
 cato F.6 non sia consegnabile, ad ogni effetto di legge.

Rilevato che la consegna doveva avvenire il 5 ott. 85 e stante la  
 accertata inosservanza grave della Volani, il Di-  
 rettoro dei Lavori con la presente è invitato, ai sensi dell'art. 7  
 del contratto n. 7 del 20/11/81, ad applicare la penale, rapportata  
 al costo del contratto in L. 428.459.520 (= L. 2.570.757.120/6 fabb.),  
 in occasione dei lavori certificati di pagamento nell'area Bellizzi,  
 entro il SAL del 5 dei restanti lavori a farsi e liquidarsi.

Racc. AR

*320* *29*

Avellino, 12/12/85 19  
  
 Soc. VOLANI viale dell'Industria 2  
 38068 ROCCAPETROSA (BN)

Ing. Guido Tomasi, via Marconi 107

MERCOGLIANO (AV)

p.c. Ing. Ugo Sorrentino via S. Angelo  
 civ. 102

MIRABELLA ECLANO (AV)

IL SINDACO  
 Lorenzo Venezia

SINDACO  
 SILENZIO  
 29

*Allegati*



Racc.

321

30

Fuc. s. r. e.

# MUNICIPIO DI AVELLINO



UFFICIO TECNICO  
Sez. Ric. Pubblica

Avellino, 22 maggio 86

Spett.

Prot. gen.

Prot. spec.

Ris. p. a. cess.

p.c. Raggr. VOLANI ARCH. INDUSTRIALIZZATA  
viale dell'Industria 2  
38068 ROVERETO (TN)

Soc. VOLANI SUD  
Zona Industriale Venafro  
POZZILLI (IS)

Uff. di Ragioneria S E D E

OGGETTO: programma residenziale per terremotati. Raggr. VOLANI. Contr. n. 720 del 20/11/81 e atto aggiuntivo n. 1463 del 5/6/85.  
Cessioni di credito. Mancata adesione. Art. 9 L. 20/3/1865, n. 2248, All. E; art. 351 L. 20/3/1865, n. 2248, All. F.

Con delibera di Giunta Municipale n. 1200, datata 24/4/86, immediatamente eseguibile e ratificata dal Consiglio comunale con verbale n. 138 del 5/5/86, quest'Amministrazione è venuta nella determinazione di provvedere al completamento degli alloggi nelle aree F. Tedesco (n. 48), Q5 (102) e parte del Q1 (n. 28) mediante l'esecuzione d'ufficio e in danno, stante l'inottemperanza contrattuale della concessionaria Raggr. Volani.

La soc. Volani Sud, cui la presente viene inviata per opportuna conoscenza, facente parte del Raggruppamento Volani, con atto di significazione 16/5/86, notificato il 17 succ. a mezzo di Ufficiale Giudiziario di Avellino, ha chiesto di essere riammessa, in quanto intende adempiere a tutti gli obblighi nascenti dal contratto n. 720 del 20/11/81, stante la responsabilità solidale del Raggruppamento medesimo.

Nelle more dell'esame circa la concreta sollecitata disponibilità della Volani Sud, sulla base della situazione globale ed effettiva, si comunica che, per motivi cautelativi, in ordine al nuovo prosieguo dei lavori e alla definizione delle opere, non è più possibile aderire alla cessione di credito emarginata, notificata il \_\_\_\_\_ dell'importo di L. \_\_\_\_\_ prevista sul titolo

tn

IL SINDACO  
(Lorenzo Venezia)



Racc. AR

# MUNICIPIO DI AVELLINO



UFFICIO TECNICO

Avellino, 30 aprile 86

Ricostr.Pubblica

Prot.gen.22483

Prot.spec.3911

Raggr.VOLANI ARCH. INDUSTRIALIZZATA  
Viale dell'Industria 2  
38068 ROVERETO (TN)

All.1

VOLANI SUD  
Camerelle di S.Maria Oliveto  
Zona Industriale Venafro  
POZZILLI (IS)

Ing. Guido Tomasi  
via Marconi 107  
83013 MERCOGLIANO (AV)

Ing. Salvatore De Maio  
via F.lli Bisogno 27  
AVELLINO

Ing.Ugo Sorrentino - rapp.te Commissione  
di Collaudo in corso d'opera  
via S.Angelo 102  
83036 MIRABELLA ECLANO (AV)


OGGETTO: contratto di concessione n.720 del 20/11/81 e atto aggiuntivo n.1463 del 5/6/85. Raggr.VOLANI. Inottemperanze e ritardi. Intimazione 18/1/86. Delib. G.M. n.1200 del 24/4/86. Esecuzione d'ufficio e in danno. Area F. Tedesco - area Q5 - parte area Q1. Artt.28 e segu.R.D.25/5/1895, n.360.

Con provvedimento n.278/87, datato 18/1/86, veniva intimato al Raggr.Volani Arch.Industrializzata di riprendere concretamente i lavori con adeguato impiego di mezzi e di manodopera, nelle aree F.Tedesco, Q5 e nelle due parti del Q1, entro dieci giorni, con contestuale comminatoria dell'esecuzione d'ufficio e in danno.

A seguito di varie relazioni degli ingg. Tomasi e De Maio sull'insufficiente andamento dei lavori, il giorno 25 aprile u.s. è stata accertata ulteriormente la effettiva situazione precaria dei cantieri, giurda verbale 15/4/86, sottoscritto dalla Volani, dai rappresentanti dell'Ufficio Tecnico comunale, dai Direttori dei lavori e dai rappresentanti della Commissione di collaudo.

./.

IF ENUMOO 223



Acquisita la conferma incontestabile dell'inottemperanza e dei ritardi da parte della Concessionaria, l'Amministrazione, con delibera di G.M. n.1200, datata 24/4/86, dichiarata immediatamente eseguibile, ha determinato di procedere al completamento dei lavori nell'area F.Tedesco, nell'area Q5 e in parte dell'area Q1 all'esecuzione d'ufficio e in danno della Concessionaria medesima, ai sensi degli artt.28 e seguenti del R.D. 25/5/1895, n.350.

Per ogni effetto, si alliga copia della delibera di G.M. n.1200 del 24/4/86.

L'ing. Guido Tomasi e l'ing. Salvatore De Maio, nelle rispettive qualità, sono invitati a redigere, con la massima sollecitudine, di concerto con la Concessionaria, lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e idonei nelle aree suindicate d'intervento d'ufficio, nonché a predisporre atti e relazioni, fornendo un motivato parere risolutivo sulle domande, regolarmente iscritte, della Concessionaria, il tutto in aderenza agli artt. 63 e 65 del R.D. n.350/1895.

La Commissione di collaudo in corso d'opera è pregata di effettuare il collaudo statico e amministrativo delle strutture e lavori con sollecitudine.

La Concessionaria è formalmente invitata a tutti gli adempimenti, ai sensi e per effetti dell'art.97 del citato R.D. n.350 e del Capitolato Generale.

Inoltre la stessa, dopo che saranno effettuati tutti gli accertamenti richiesti dai Direttori dei lavori e dalla Commissione di collaudo, dovrà consegnare al Comune i cantieri in argomento, nello stato in cui saranno descritti nei verbali di consistenza.

*[Handwritten signature]*

IL SINDACO  
Lorenzo Venezia  
*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DI AVELLINO  
- 3 MAG. 1986  
SEGRETERIA GENERALE  
- SPARTI GENERALI

Municipio di Avellino  
Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 MAG. 1990



IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Handwritten signature]*  
(ing. Aldo Savignano)

Ratificata dal Cons. Com.  
con Delib. n. 138 del 5-5-86




28 APR. 1986

324

# COMUNE DI AVELLINO

Copia di deliberazione della Giunta Municipale



Anno 198 6

N 1200

OGGETTO: **Contratto n. 720 del 20.11.1981 ed atti successivi. Raggruppamento VOLANI. Esecuzione d'ufficio e in danno. Area F. Tedesco Area 05 e parte area 0.1.**

L'anno millenovecentottantasei, addì **ventiquattro**, del mese di **aprile**, alle ore **13,00**, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sottoindicati signori:

| Núm d'ord | COGNOME E NOME     | QUALIFICA           | Presente | Assente |
|-----------|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 1         | VENEZIA LORENZO    | SINDACO             | si       |         |
| 2         | TURIS GIOVANNI     | Assessore anziano   | si       |         |
| 3         | PASTENA GUIDO      | Assessore effettivo | si       |         |
| 4         | BASAGNI CARLO      |                     | si       |         |
| 5         | JANNICELLI MICHELE |                     | si       |         |
| 6         | GIORDANO LUIGI     |                     |          | si      |
| 7         | VEGLIANTE GUIDO    |                     |          | si      |
| 8         | BENIGNI GENEROSO   | Assessore supplente | si       |         |
| 9         | BELLIZZI ANTONIO   |                     | si       |         |

Assiste il Segretario Generale del Comune Mario Famiglietti

Il Sig. **Lorenzo Venezia - Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.



325

La Giunta Municipale

Visti il contratto di concessione n.720 in data 20.11.1984 e l'atto aggiuntivo n.1463 in data 5.6.1985, stipulati col Rag. rappresentante VOLANI;

Visti i verbali redatti nei giorni 1 e 5 giugno 1985, in base ai quali venivano fissati i termini di consegna degli alloggi nelle varie aree di intervento;

- Dato atto che tali verbali sono stati approvati dalla Giunta Municipale con delibera n.2296 del 12.6.1985, resa esecutoria dal CO. RE.CO il 3.7.1985, prot.n.47580, e che la concessionaria non ha mai sollevato riserve od eccezioni sui termini di consegna concordati;

- Visto il provvedimento 18.1.1986 n.288/67 col quale veniva intimato alla VOLANI di riprendere concretamente i lavori con adeguato impiego di mezzi e mano d'opera nelle aree F.Tedesco, Quartiere 5 e nelle due parti dell'area Q1 con contestuale comminatoria della esecuzione d'ufficio e in danno;

- Visti gli accertamenti, effettuati di cui ai rapporti 6/2-13/3/26.3.1986, a cura dell'Ing. Guido Tomasi, direttore dei lavori delle opere a forfait e Ingegnere Capo, e dell'Ing. Salvatore De Maio, direttore dei lavori e delle urbanizzazioni primarie;

- Dato atto che da tali rapporti emerge l'impossibilità da parte\* della Volani, sia del completamento delle opere alla scadenza 5.4.1986 (area Q.5, n.102 alloggi - area Q.1 n.60 alloggi) sia di quelle per la scadenza 5.6.1986 (area F.Tedesco n.48 alloggi - area Q.1 n.60 alloggi), nonché la scarsità di mano d'opera nei cantieri e, conseguentemente, la necessità di proroghe nelle varie aree a seconda dello stato dei lavori;

- Visto il verbale 15 aprile 1986, sulla definitiva situazione dei cantieri, a seguito di sopralluoghi, e sottoscritto dalla Volani, con riserva, confermandone il contenuto, dai tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale, dall'Ing. Guido Tomasi, dall'Ing. Salvatore De Maio, dalla Commissione di collaudo in corso d'opera, tramite i rappresentanti Ing. Ugo Sorrentino e Arch. Pietro Di Majo

Dato atto che la Commissione di Collaudo, valutata la precaria situazione, invita ad esperire l'applicazione dell'art.28 del R.D. n.350/1895;

- Visto il rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale 17.4.1986, n. 30371/4650, col quale viene proposta l'esecuzione d'ufficio in danno per l'area F.Tedesco e per il fabbricato A/3 nell'area Q.1;

- Viste le relazioni 16.4.1986, redatte ai sensi dell'art.28 del R.D. 25.5.1895, n.350, dai direttori dei lavori, sull'inadempienza dei vari cantieri:

- a) area Q.5 (n.102 alloggi) mancata consegna al 5.4.1986;
- b) area Q.1 (fabbricati A/1 e A/2 (n.28 alloggi) mancata consegna al 5.6.1986;
- c) area Q.1 fabbricati A7/1 A7/2 A/3 (n.44 alloggi) consegna al 5.6.1986;
- d) area F.Tedesco (n.48 alloggi) consegna al 5.6.1986;

326



Considerato che sulla base degli accertamenti esperiti è necessario intervenire con l'esecuzione d'ufficio e in danno per le opere;

- 1) AREA Q.5 n.102 alloggi; percentuale di avanzamento 65% circa;
- 2) AREA Q.1 fabbricato A/3 solo palificazione;
- 3) AREA F.TEDESCO n.48 alloggi; percentuale di avanzamento 45% circa;

- Dato atto che con nota 18.1.1986, n.5493/541, è stato determinato di applicare la penale per n.60 alloggi nel Q1, per il ritardo di consegna non avvenuta il 5.12.1985;

- Dato atto che con nota 17.3.1986 n.278/67, i direttori dei lavori sono stati invitati ad applicare la penale per i 28 alloggi nell'area Q.1 edifici A1-A2 e per 1102 alloggi nel Q.5 non consegnati il 5.4.86;

- Considerato che non si sono verificate cause di forza maggiore, circostanze eccezionali imprevedibili, imprevisti o altre situazioni impeditive che possano, sia pure minimamente giustificare il persistente grave ritardo di esecuzione, e che i lavori tutti rientrano in quelli contrattuali;

Ritenuto di provvedere in conformità;

- Visto l'art.33, della Legge finanziaria 28.2.1986, n.41;
- Visto l'art.341 della legge sui lavori pubblici 20.3.1965, n.2248;
- Visti gli artt.28 e successivi del R.D.25/5.1895, n.350;
- Assunti i poteri del Consiglio, stante l'urgenza;
- Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1- di prendere atto dell'intimazione 18.1.1986, n.278/67, al Raggruppamento VOLANI, con contestuale comminatoria dell'esecuzione d'ufficio e in danno, in caso di inosservanza;
- 2) di prendere atto del verbale di accertamento 15 aprile 1986, che si allega alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
- 3) di ritenere necessario ed urgente provvedere al completamento degli edifici e delle urbanizzazioni, con esecuzione d'ufficio e in danno, nelle aree Q5, area Q1 fabbr.A3, area F.Tedesco, con riserva di analoghi provvedimenti per le restanti opere, in caso di ulteriore grave ritardo o negligenza nella consegna, nell'area Q1, fabbr.A1-A2 -A7/1 A7/2;
- 4) di invitare la Commissione di collaudo in corso d'opera ad effettuare con urgenza e priorità i collaudi statici ed amministrativi delle strutture e lavori idonei nelle dette aree, per consentirne il completamento tramite la futura impresa aggiudicataria;
- 5) di riservarsi, con successivi provvedimenti, gli atti consequenziali, considerando che:
  - a) la licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori potrà effettuarsi in base all'art.1, lett.a) della legge 2.2.1973, n.14, con riferimento all'art.76 del R.D. 23.5.24, n.827, mediante l'offerta più vantaggiosa;

304

- b) la revisione dei prezzi è esclusa, essendo la durata dei lavori prevalenti inferiore ad un anno;
- c) dovranno essere designati i tecnici per le funzioni di Direttore dei lavori e di Ingegnere Capo, salvo conferma degli attuali, tenendo presente che gli onorari cadono a carico del Raggruppamento Volani;
- 6) copia della presente delibera e dei successivi atti definitivi ed essenziali vanno inviati, a cura dell'Ufficio Ricostruzione Pubblica, per ogni effetto di legge, alla Volani Arch. Ind. di Rovereto, mandataria capogruppo, e alla Volani Sud di S. Maria Oliveto (IS) mandante, data la loro responsabilità "solidale" nei confronti del Comune concedente, ai sensi dell'art. 21 della legge 8.8.77, n. 658;
- 7) di sottoporre la presente a ratifica consiliare.
- 8) di dare, a seguito di successiva votazione unanime e palese espressa, per alzata di mano alla presente esecuzione immediata.

fm

7/7/77

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI AVIGLIANO" around the perimeter and a central emblem. The signature is a cursive script that appears to read "L. L. L.".

328

l'Anno 1986 giorno 15 Aprile  
nell'Ufficio Tecnico del Comune di  
Avellino, a seguito di convocazione  
telegrafica del sig. Sindaco  
del Comune di Avellino si sono  
riuniti i signori:

Per la Società Concessionaria Volani  
Geom. Bettocchi Saverio e geom. Roshio  
Autonio.

Per il Comune di Avellino

Ingegnieri: Gueniero Giovanni e  
Matarazzo Alessandro

I Direttori dei Lavori

Ingegniere Capo: Tommasi Guido

Ass. U. Opere di Urbanizzazioni: De Maio

Salvatore

Per la Commissione di Collaudo

Ing. Ugo Sorrentino e Arch. Pietro

Di Mayo

Oggetto della riunione è stata la  
verifica dello stato dei lavori sui  
cantieri F. Tedesco, Q5, Q4,  
anche a utenza al rispetto dei  
termini contrattuali di consegna



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



328



deph alloggi, a seguito del sopralluogo  
 si è constatato quanto segue: le  
 operazioni iniziate alle ore 10,00  
 e ultimate alle ore 12,30.

Area T, Tedesco

Allogg. n° 48, termine di consegna  
 5.6.1986 lo stato dei lavori è  
 il seguente.

- edificio E1, è stato realizzato per la  
 parte strutturale ed è completo delle  
 robe temperature esterne oltre che  
 della copertura.
- edificio E2, sono in corso di completamen-  
 to le opere di fondazione.
- edificio E3, sono state realizzate le  
 strutture e la copertura.  
 Le opere di Urbanizzazione non sono  
 state ancora eseguite a meno dei soli  
 movimenti di terra.

Si è constatato infine che la parte  
 lavoro prevista in cantiere alle ore  
 10,30 era costituita da n° 10 unità.

Area Quattres 5 "Q5"

Allogg. n° 102, termine di consegna



330

5.4.1986 lo stato dei lavori è il seguente:

- edificio B4/1/2 svolta eseguito strutture in elevazione, coperture, temperature esterne, blocchi bagno, impianti elettrici per le scale montanti verticali relativamente al 1° piano, per i piani superiori svolta eseguita anche la rete orizzontale dell'impianto elettrico.
- edifici B1, B2, B3/1, B3/2.

oltre ai lavori indicati per gli edifici B4/1 e B4/2 risultano eseguiti anche i lavori relativi alle reti di distribuzione orizzontale dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto elettrico.

Le opere di Urbanizzazione non sono state ancora iniziate a meno dei movimenti di terra eseguiti all'80% circa.

Alle ore 11.00 non si è constatata la presenza di forze lavoro in cantiere Area Quartiere "Q1"

Alloff. n° 28 relativi ai volti edifici A1 e A2, termine di consegna 5.4.86, alloff. n° 60 relativi agli edifici A4, A5, A6,



200

10/3

10/3

10/3



fig. 4

331

termini di consegna 5.12.1985.

Allopp. n° 44 relativi agli edifici A7/2, A3, termini di consegna 5.6.1986.


Lo stato dei lavori è il seguente:

- edificio A2. risultano ancora da eseguire i seguenti lavori: pavimentazione esterna del piano piloti e delle cantinole; sono da completare le tinteggiature degli alloppi e del vano scala limitatamente alle seconde mano, mancano i battenti e i corpi recoblati; per quanto concerne gli alloppi della scala B dello stesso edificio risultano eseguite in più le sole tinteggiature complete degli alloppi.

- edificio A1. lo stato dei lavori è simile a quelli riscontrati per la scala "A" dell'edificio A2 con in più la parziale esecuzione della pavimentazione del piano piloti.

Si è rilevata la mancata manutenzione dello scivolo a tempo degli edifici A1 e A2

- edifici A7/1 e A7/2. risultano eseguiti



332

i seguenti lavori:  
 strutture di elevazione, caperture,  
 temperature esterne, tramezzature interne,  
 impianti elettrici e di riscaldamento; e  
 in corso di esecuzione gli intonaci  
 interni.

- edificio A3, risultato eseguito:  
 solai di fondazione -

Per quanto concerne gli edifici A4, A5,  
 A6 gli stessi risultano eseguiti.

#### URBANIZZAZIONI:

Le urbanizzazioni a ridosso dei fabbricati  
 già completati a dei fabbricati A1 e A2  
 sono complete a meno delle pavimentazioni  
 delle strade e dei marciapiedi, non sono  
 state eseguite le urbanizzazioni a ridosso  
 dei fabbricati A7/1, A7/2, A3' a meno  
 dei movimenti di terra.

La forza lavoro complementare del cantiere  
 "Q1" alle ore 12,00 è risultata essere  
 di circa 35 unità.

La Commissione di Collaudi è reperita  
 dalla valutazione di quanto sopra  
 constatato e preso atto della comunicazione



*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*





333

149. 6



della Direzione Lavori, con nota del 26/5/86  
invitò la Direzione Lavori mediche  
ad applicare l'art. 28 del R.D. n° 350  
del 1895 e successive modificazioni ed  
integrazioni. Viene chiuso alle ore 14.00

PER LA CONCESSIONARIA, SI FIRMA CON RISERVA

Santobenedetti Antonio Rocchi

Per il Comune di Avelino


Giovanni Ferrero

Ramondo Rotondo

AUS ORE 14 05 SI RIAPRE IL VERBALE.

4 Collaudatori ed i Tecnici del Comune  
chiedono ai rappresentanti <sup>dell'impresa</sup> l'ch esplicazione  
i motivi per cui il presente verbale viene  
ritornello con riserva.

4 rappresentanti delle Concomitanze  
confermano il contenuto del verbale  
riservandosi di far pervenire proprie  
successive considerazioni.



Giovanni Ferrero

Ramondo Rotondo

Luca Quindici

Santobenedetti

Santobenedetti

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Antonio Rocchi

Per copia conforme ad uso amministrativo


Avellino, li

Visto IL SINDACO

26 APR. 1986

824

IL SEGRETARIO GENERALE



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno

Avellino, li

26 APR. 1986

IL MESSO COMUNALE

26 APR 1986

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno festivo mercato e contro di essa non sono pervenute opposizioni

Avellino, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 26 APR. 1986 e resterà affissa per 15 giorni consecutivi, cioè fino al 11 MAG. 1986

Avellino, li

26 APR. 1986

IL SEGRETARIO GENERALE

Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo con foglio N di Prot del

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1)

- ai sensi dell'art 3 Legge n 530/1947 ed art 59 Legge n 62/1953
ai sensi dell'art 60 - 2° comma - Legge n 62/1953
ai sensi dell'art 60 - 4° comma - Legge n 62/1953

Avellino, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre

REGIONE CAMPANIA
SEZIONE COMITATO DI CONTROLLO DI AVELLINO

Seduta del

8-5-86, n. 24867

NULLA DA OSSERVARE


p.c.c. — Avellino, li

8-5-86, n. 24867

IL SEGRETARIO

F. G. Pizzano

nell'interesse che ha acquisito il parere del CTR ai sensi dell'art 52 L.R. 51/78, trattandosi di esecuzione in danno -



LODO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale costituito dai Signori  
 Prof. Dott. Giovanni Torregrossa - Presidente  
 Prof. Avv. Lorenzo Acquarone - Componente  
 Prof. Avv. Nicolò Lipari - Componente  
 costituito in Roma presso il Ministero delle Partecipazioni Statali - Via Sallustiana n. 53 - con verbale in data 25 febbraio 1987, registrato a Roma il 10 marzo 1987. al n. C/12.55 atti privati per la risoluzione della controversia

tra

la Soc. Volani Architettura Industrializzata S.p.A. con sede in Rovereto (Trento)

ed


il Comune di Avellino

ha pronunciato il seguente lodo arbitrale.

In Fatto

Con atto a rogito del Segretario comunale n. 720 del 20 novembre 1991, venne stipulato tra il raggruppamento Volani e il Comune di Avellino il disciplinare di concessione per l'attuazione del programma costruttivo di n. 450 alloggi nelle aree avellinesi denominate 01, 02, Vaile, Picarelli Bellizzi e Fedesco.

La concessione comprendeva la progettazione e l'e-



2. L'importo delle opere ed il relativo importo sono  
determinato in L. 25.568.019.445.

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data  
in cui "il concedente, previo regolare verbale  
avrà consentito al concessionario il materiale ac-  
cesso alle singole aree ed avrà fornito l'esito  
delle indagini geotecniche". Il concessionario av-  
rebbe dovuto presentare al Comune di Avellino il  
progetto esecutivo delle opere da realizzare, con  
prezzo di ogni elaborato grafico indicati nel verbale  
dell'atto di concessione.

Relativo ad ogni comando di realizzare le opere  
dette, il Comune di Avellino ha concesso la  
data di inizio di essi entro trenta giorni dall'  
perfettuamento delle prescritte autorizzazioni e  
dalla consegna delle singole aree" e quella di ul-  
timazione "entro e non oltre diciotto mesi dall'in-  
izio dei lavori stessi".

All'art. 17 viene precisato che il prezzo degli al-  
loggi veniva determinato a forfait in ragione di L.  
420.000 (quattrocentocantamila) e mq. per alloggi  
con superficie utile residenziale pari a mq. 95  
(novantacinque) e di L. 496.000 (quattrocentonoven-  
tasemila) e mq. per alloggi con superficie utile  
residenziale fino a mq. 70, mentre per le superfici

non residenziali il prezzo era pari al 60% degli indicati prezzi unitari. L'importo per le superfici residenziali venne stabilito, in conseguenza, in complessive L. 25.369.520.000.

Il corrispettivo delle opere di pertinenza e di urbanizzazione venne, viceversa, stabilito a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari allegato al progetto esecutivo ai sensi della lettera D dell'art. 3 dell'atto di concessione; e l'importo relativo avrebbe dovuto essere contenuto nella complessiva somma di L. 3.198.439.445.

Per la disciplina della revisione prezzi le parti richiamavano l'art. 16 comma c) della l. 14 maggio 1931, n. 219, precisando che essa non si applicava agli importi corrispondenti alle somme anticipate per le variazioni nei costi intervenute successivamente alla data dell'originativa corrispondenza dell'anticipazione.

All'art. 20 dell'atto di concessione le parti disciplinarono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie, prevedendo un arbitrato rituale, con un collegio composto da tre membri.

Con successivo atto aggiuntivo del 5 giugno 1985 le parti procedettero alla integrazione delle precedenti sintetizzate pattuizioni, premettendo fra



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 4. | i altro. che i progetti esecutivi presentati dal    |
|    | concessionario erano stati esaminati dall'ufficio   |
|    | sociale per l'edilizia residenziale, ai sensi       |
|    | dell'art. 2 dell'ordinanza del Ministro per la Pro- |
|    | tezione Civile del 20 aprile 1983, n. 4 ed il rela- |
|    | tivo parere era stato comunicato con lettera del 12 |
|    | aprile 1984. Tale parere, contenente suggerimenti e |
|    | precisazioni, era stato ricevuto dall'Amministra-   |
|    | zione comunale, con deliberazione della Giunta n.   |
|    | 1049 del 17 maggio 1984 e, trasformato in uno sche- |
|    | ma di atto aggiuntivo, sottoposto all'esame del     |
|    | concessionario che formulava le proprie controdepu- |
|    | zioni ai pareri ed alle prescrizioni dell'U.S.E.R.. |
|    | Sempre nelle premesse dell'atto aggiuntivo veniva   |
|    | precisato che la Giunta Municipale, con delibera-   |
|    | zione n. 810 del 6 marzo 1985, aveva approvato la   |
|    | nuova perizia di variante e il relativo nuovo qua-  |
|    | dro economico, accogliendo parzialmente le contro-  |
|    | deduzioni del concessionario ai pareri e alle pre-  |
|    | scrizioni dell'U.S.E.R. in ordine ai progetti ese-  |
|    | cutivi presentati.                                  |
|    | Dopo tali premesse, le parti convenivano che il     |
|    | concessionario restava obbligato all'esecuzione     |
|    | delle opere in conformita' ai progetti esecutivi    |
|    | approvato dall'U.S.E.R. e dal Comune di Avellino    |



(art. 1), che le fondazioni degli edifici delle aree "Valle" e "Picarelli", già eseguite "... saranno compensate con il riconoscimento della sola quantità e dei soli magisteri ammessi nel progetto approvato, al netto dell'ammontare delle opere di fondazione inoletiche, incluse nel forfait", e che analogo sistema di compenso doveva essere applicato alle fondazioni degli edifici nelle aree Bellizzi, C.1. 2.5 e F. Tedesco (art. 2).

Dopo aver stabilito alcuni nuovi prezzi (art. 3) ed aver precisato quali spese erano coperte dal compenso per spese generali e tecniche (art. 4), all'art. 5 veniva determinato il nuovo importo dei lavori che risultava ammontare a L. 70.066.856.477, in cui erano incluse L. 1.039.091.577 per maggiori opere di fondazione.

Il nuovo atto aggiuntivo non regolamentava i tempi per la ultimazione dei lavori, nella nuova dimensione risultante dalle prescrizioni dell'U.S.E.R. e recepite dal Comune di Avellino, e non prevedeva alcuna disciplina per i lavori già eseguiti nelle more della stipulazione del nuovo atto aggiuntivo.

Ed è con riferimento a tali lacune che contestualmente alla stipulazione dell'atto aggiuntivo, le parti continuavano ad esaminare e tentavano di com-

*[Handwritten signature]*  
11/11

*[Handwritten note: e, con le prescrizioni]*

6. porre i contrasti ancora esistenti specie in ordine alle modalita' di pagamento dei lavori frattanto eseguiti, alla revisione dei prezzi relativi, ed agli interessi sulle somme maturate prima della stipulazione dell'atto aggiuntivo.

A tal fine, si svolgevano due riunioni in prefettura - documentate da due verbali redatti rispettivamente il 1 ed il 6 giugno 1985 - per definire i nuovi, aggiuntivi patti contrattuali, ed i risultati di tali incontri venivano documentati in due appositi verbali, in cui, appunto, venne riconosciuta la necessita' di procedere alla stipulazione di una transazione nella quale si sarebbe dovuto testualmente prevedere (verbale del 1 giugno):

"1) rideterminazione dei tempi di consegna ed ultimazione dei lavori per ogni singola area prendendo a riferimento lo S.A.L. medesimi e valutando i tempi tecnici strettamente necessari per la ultimazione a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo gia' approntato ed approvato dall'Amministrazione;

2) rinuncia da parte della concessionaria al premio eventuale di acceleramento ed agli interessi sulle somme eventualmente maturate e non corrisposte prima della data della firma dell'atto stesso;



3) rinuncia da parte della Amministrazione concedente ad ogni azione di costituzione in mora per i lavori ad oggi ultimati o comunque eseguiti;

4) con riferimento al precedente punto 1) i tempi di ultimazione dei lavori per le singole aree dovranno essere i seguenti: Bollizzi: n. 4 mesi; D1: 6 mesi per faob.ti A4 - A5 - A6, 10 mesi per faob.ti A1 - 12, 12 mesi per faob.ti A3 - A7.1/a 7.2; D5: n. 10 mesi;

Tedesco: n. 12 mesi".

Nella riunione di cui al verbale del 5 giugno le indicate pattuizioni vennero ulteriormente precisate stabilendo:

a) gli interessi asseverati a rinuncia della Concessionaria sono quelli maturati sugli eventuali ritardi tra la emissione dei certificati di pagamento, su opere eseguite, ed emissioni dei relativi titoli di spesa, a qualunque causa siano dovuti, restando tuttavia salvi ed impregiudicati gli interessi dovuti in relazione al decorso del tempo tra la effettiva esecuzione dei lavori a misura (extrafondazioni, palificazioni, urbanizzazioni primarie, ect.) oggetto dell'atto aggiuntivo e la loro contabilizzazione e conseguente emissione di titoli di spesa, in quanto durante tale periodo non era pos-


. 7 .



A

11

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 8 .. | sibile procedere alla contabilizzazione delle opere stesse per la non avvenuta definizione e stipula dell'atto aggiuntivo stesso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b)     | i. termini di cui al punto 4 del citato verbale del 1°-6.85 devono ritenersi comprensivi anche di sospensioni ordinarie per le particolari condizioni climatiche della zona Avellinese: detti termini sono quindi improrogabili e comunque essenziali per espressa previsione pattizia; in relazione a quanto prevede nel caso di persistente rallentamento, per cui divenga prevedibile il ritardo nella consegna (termine qualificato essenziale) l'Amministrazione si riserva, previa diffida, ogni azione a termine di legge; |
| c)     | gli eventuali interessi dovuti dovranno essere ritenuti comprensivi di ogni compenso o ristoro giusta la previsione di cui all'art. 35, comma terzo del Capitolato Generale dei LL.PP."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | Tali pattuizioni venivano poi trasfuse in un "atto integrativo all'atto aggiuntivo" che in data 17 luglio 1985 veniva trasmesso alla concessionaria per la firma, dopo che la G.M., con deliberazione n. 2296 del 12 giugno 1985 aveva preso atto del riportato contenuto dei due verbali dell'1 e del 6 giugno 1985.                                                                                                                                                                                                             |



tale atto, tuttavia, non veniva firmato dalle parti.

Con ulteriore "atto di sottomissione all'atto aggiuntivo" del 26 febbraio 1986, le parti prevedevano l'esecuzione di altre opere di urbanizzazione primaria dell'area Bellizzi per un importo di L. 398.553.279, per cui, l'importo delle urbanizzazioni riferite all'indicata area veniva elevato dalle originarie L. 1.104.420.585 a L. 1.485.330.530, e l'importo complessivo delle opere oggetto della concessione risultava determinato in L. 10.465.409.752.

Nessun accenno, in tale ultimo atto veniva riservato alla risoluzione dei contrasti esistenti dalle parti, in ordine agli aspetti del rapporto sopra indicato: così che con atto del 26 giugno 1986, la Soc. Volani - Architettura Industrializzata p.A. - unica erede dell'originario raggruppamento concessionario, proponeva domanda d'arbitrato contro il Comune di Avellino prospettando i seguenti quesiti:

#### Quesiti

"I - Se spetti alla istante Società Volani in proprio e per il raggruppamento rappresentato, il rimborsamento della somma di L. 3.894.000.000 (o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del

- . 10.. giudizio) per gli oneri subiti da esso e dal raggruppamento medesimo per effetto dello sfasamento nell'esecuzione dei lavori conseguente alla riprogettazione, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 2 della narrativa in fatto e alla lett. A delle deduzioni in diritto: con riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso bancario (sulla somma rivalutata) dal di' della maturazione del credito e fino al di' del soddisfo.
- I - Se spetti ad essa istante e al raggruppamento il riconoscimento e l'attribuzione della somma di L. 500.000.000 (o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio), per gli interessi maturati sul ritardato pagamento delle onere regolarizzate con l'atto aggiuntivo del 1985 e che avrebbero dovuto accreditarsi automaticamente nei SAL: il tutto giusta quanto specificato nella corrispondente riserva, e argomentato al punto 3 della narrativa in fatto e lett. A delle deduzioni in diritto: con la rivalutazione oltre l'aggiunta degli ulteriori interessi (sulla somma rivalutata), con decorrenza dalla data di mancato accredito e fino al di' del soddisfo.
- II - Se spetti agli istanti come sopra il pagamen-

to della somma di L. 1.121.991.929 (o quello maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio) per mancata corresponsione dell'integrazione dell'anticipazione, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 4 del "fatto" e lett. B del "diritto"; con gli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.FF. fino alla data di riferimento di questi ultimi e con la rivalutazione e successivi interessi (sulla somma rivalutata) fino al soddisfo.

IV - Se entro i termini istanti c.s. il pagamento della somma di L. 5.520.428.116 (o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio) a titolo di revisione prezzi non corrisposta, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 5 del "fatto" e lett. C del "diritto"; con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.FF. in relazione alla legge n. 700 del 1974, fino alla data competente, e poi con rivalutazione e successivi interessi.

V - Se spellano agli istanti c.s. le somme rispettivamente di L. 644.741.456 e di L. 575.595.498 (o quelle maggiori o minori che risulteranno nel corso

. 11.



12. del giudizio), a titolo di svincolo delle trattenu-  
te di garanzia, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 6 del "fatto" e lett. D del "diritto"; con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. per il periodo di competenza, e poi con rivalutazione e successivi interessi (sulle somme rivalutate) e fino al soddisfo.

VI - Se spetti agli istanti c.s. il rimborso della somma di L. 807.000.000 (o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio), per gli oneri di direzione lavori e per l'ufficio dell'Ingegnere Capo. sostenuti o da sostenersi, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 7 del "fatto" e lett. E del "diritto": con rivalutazione oltre interessi al tasso bancario (sulla somma rivalutata) dalle decorrenze delle anticipate erogazioni al definitivo soddisfo.

VII - Se spetti agli istanti c.s. il pagamento delle somme risettivamente di L. 67.000.000, L. 200.000.000 e L. 66.647.398 (o quelle maggiori o minori che risulteranno nel corso del giudizio) in relazione alle tre riserve e di cui al punto 8 del



"fatto" e lett. F del "diritto"; con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. a partire dal di' della mancata contabilizzazione al di' di competenza, e poi con rivalutazione e successivi interessi (sulla somma rivalutata) fino al soddisfo.

VIII - Se spetti agli istanti c.s. il riconoscimento della somma che sara' accertata e quantificata nel corso del giudizio, per gli interessi maturati ex DD.MM. succitati sui sistematici ritardi nei pagamenti delle rate di acconto, giusta quanto argomentato al punto 8 del "fatto" e lett. G del "diritto"; con aggiunta della rivalutazione e degli ulteriori interessi (sulla somma rivalutata), decorrenti dalla cessata competenza dei precedenti e fino al soddisfo.

IX - Se spetti agli istanti c.s. il pagamento della somma di L. 724.185.482 (o quella maggiore o minore che risultera' nel corso del giudizio) per opere di fondazione eseguite e non pagate, giusta quanto argomentato al punto 9 del "fatto" e lett. H del "diritto"; e se spetti ai medesimi istanti la liberazione del rapporto, anche ai fini degli oneri di custodia e manutenzione, nonche' lo svincolo di



*[Handwritten signature]*

.14. tutte le trattative e pagamento del saldo per tutte le opere già ultimate e regolarmente consegnate, il tutto come meglio indicato al punto H del "diritto"; con riconoscimento degli interessi dei DD.MM. più volte citati, fino al di' di competenza, e con rivalutazione e ulteriori interessi (sulla somma rivalutata) fino al soddisfo.

X - Se spetti agli istanti c.s., il rimborso della somma di L. 65.000.000 (o quella maggiore o minore che risulterà in corso del giudizio) per indebita imposizione di miglioramento del prezzo, giusta quanto argomentato al punto IV del "fatto" e lett. I del "diritto".

XI - Se debba ritenersi illegittimamente adottata l'esecuzione d'ufficio, in danno del raggruppamento concessionario, se debbano ritenersi illegittimamente revocate le autorizzazioni alle cessioni dei crediti, e se conseguentemente spetti gli istanti c.s. il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto di quelle procedure, e da determinarsi nel corso del giudizio, giusta tutto quanto meglio argomentato al punto II del "fatto" e lett. L del "diritto"; con rivalutazione monetaria della somma da liquidarsi a quel titolo, oltre al pagamento degli interessi bancari (sulla somma rivalu-



tata), fino al di' del soddisfo.

. 15 .

XII - Se debbano far carico al soccombente Comune di Avellino le spese e compensi di funzionamento del Collegio arbitrale, e se debbano essere rimborsate agli istanti le spese di giudizio.

XIII - Se - quale mezzo a fine ed in via istruttoria - debbono essere ammessi i mezzi di prova e quelli istruttori che si rendessero necessari".

Con atto del 26.2.1987 e' stato costituito il Collegio arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Nicolò Lipari per il Comune di Avellino, Prof. Avv. Lorenzo Acquarone per la Societa' Volani e del Prof. Dott. Giovanni Torregrossa, Presidente del Collegio.

In data 23 marzo 1987 le parti hanno precisato i rispettivi quesiti e domande istruttorie ed hanno depositato i loro documenti.

In particolare la Soc. Volani ha proposto le seguenti domande istruttorie:

"1) Volersi ordinare al Comune di Avellino il deposito di tutti gli atti in suo possesso relativi ai tempi di esecuzione dei lavori recepiti nell'atto aggiuntivo del 1985 e relativi tempi di pagamento di essi lavori, il tutto in relazione al quesito n. 2.




16. 2) Volersi ordinare al Comune di Avellino la produzione degli atti emanati dal Comune in sede di alta sorveglianza, e relativi alla detrazione in registro di contabilità delle opere eseguite per urbanizzazioni nel quartiere Bellizzi, il tutto in relazione al quesito n. 7 (sub a).

3) Volersi ordinare al Comune di Avellino la produzione di tutti i verbali di immissione in possesso e relativa consegna agli assegnatari degli alloggi realizzati, il tutto in relazione al quesito n. 7 (sub c).

4) Volersi ordinare al Comune di Avellino la produzione degli atti di avanzamento, della adozione delle deliberazioni di approvazione dei relativi pagamenti, della emissione dei corrispondenti mandati di pagamento, il tutto in relazione al quesito n. 8.

5) Volersi disporre opportuna consulenza tecnica per le verificazioni contabili, in ordine ai quesiti formulati, nonché per la determinazione e quantificazione dei conteggi relativi agli oneri, danni, interessi e rivalutazione.

6) Volersi ammettere prova testimoniale sui fatti di causa, ed in particolare per quelli su cui non fosse possibile (o non fosse sufficiente) la produ-



zione documentale".

Il Comune di Avellino, dal canto suo, ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie, proponendo in via pregiudiziale eccezioni sulla ritualità, proponibilità e ammissibilità dell'arbitrato.

Inoltre, il Comune ha formulato domanda riconvenzionale chiedendo il riconoscimento delle responsabilità della concessionaria e della Società del raggruppamento in via solidale e la condanna al risarcimento dei danni da determinarsi nel corso del giudizio.

All'udienza del 22 luglio 1987 le parti hanno discusso ed illustrato le rispettive posizioni difensive.

#### In Diritto

Pregiudiziale all'indagine sul merito della controversia e' l'esame dell'eccezione di irritalità del procedimento arbitrale formulato dal Comune di Avellino.

Sul punto viene rilevato che l'art. 11 della convenzione originaria n. 720 del 20 novembre 1981 stabilisce che "per quanto non previsto dalla presente scrittura si richiama all'osservanza:

"del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato



*[Handwritten signature]*

18. con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063;  
"del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato di competenza del Ministero dei LL.FP. approvato con R.D. 25 maggio 1965, n. 350".

Sulla base di tale rinvio, la difesa del Comune deduce che il procedimento arbitrale non avrebbe potuto essere iniziato giacché l'art. 44, primo comma del citato D.P.R. n. 1063 del 1962 dispone che "per tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo".

L'eccezione è infondata.

L'art. 20 dell'atto di concessione nel prevedere il ricorso al procedimento arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie, rinvia per lo svolgimento del procedimento arbitrale al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitrato (A.I.A.) e prescrive il rispetto degli artt. 816 e ss. del C.p.C..

Ambedue gli indicati richiami escludono l'applicabilità del D.P.R. n. 1063 del 1962: il primo, in quanto prevede in forma esplicita il completamento delle eventuali lacune della disciplina del procedimento arbitrale con il ricorso all'indicato rego-

ramento dell'A.I.A.; il secondo, perché prescri-  
vendo l'applicabilità dell'art. 816 e segg.  
c.p.c., può essere razionalmente giustificata solo  
se si ritiene che le parti avessero escluso, in  
forma implicita, ma non per questo meno chiara,  
l'applicabilità del D.P.R. n. 1063 del 1962.  
L'art. 43 di quest'ultimo, infatti, richiama es-  
sorsamente gli artt. 806 e ss. c.p.c., così che  
l'analoga norma di richiamo contenuta nell'art. 20  
dell'atto di concessione dovrebbe essere considera-  
ta priva di significato (in contrasto con l'art.  
1067 c.c.) in caso di ritenuta applicabilità della  
norma del D.P.R. 1063 del 1962: le norme del  
c.p.c., infatti, sarebbero state applicabili in  
virtù dell'indicato art. 43.

D'altra parte, va considerato che a favore della  
tesi che considera esauriente, indipendentemente  
dall'applicabilità del D.P.R. n. 1063 del 1962, la  
disciplina contenuta nell'art. 20 dell'atto di con-  
cessione, vanno richiamati, non solo la singolari-  
tà della disposizione che prevede la comunicazione  
verbale del lodo arbitrale alla parte e la possibi-  
le, conseguente dispensa del relativo deposito, ma  
soprattutto la natura non assoluta, ma derogabile  
del precetto che prevede la proponibilità del pro-



20. cedimento arbitrale solo dopo il collaudo.

L'art. 44 del piu' volte richiamato D.P.R. n. 1063 del 1962, dispone, infatti, nel secondo comma, che la domanda di arbitrato puo' essere proposta anche durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo, "a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differire la risoluzione", con cio' escludendo l'esattezza dell'oposta deduzione formulata dal Comune secondo la quale ... "per quanto la presente controversia e il relativo contratto originario abbiano natura prevalentemente privatistica, permangono vasti spazi di disciplina pubblicistica informata alla tutela del pubblico interesse, motivo per cui le parti non sono del tutto libere di modellare come credono il rapporto che lega in concreto, ma sono - sia pure in misura accessoria e residuale - obbligate ad osservare e rispettare schemi operativi e procedurali imposti dalla legge a tutela del pubblico interesse.

Residuale, viceversa, in base alla norma sopra richiamata, deve considerarsi la limitazione (temporale) all'esercizio del diritto potestativo a ricorrere all'arbitrato, ed essa non puo' considerarsi ricorrente tutte le volte in cui le parti mani-



festano una volonta' contraria, come e' successo . 21

nella vicenda all'esame del Collegio, in cui la e-

spressa regolamentazione del procedimento arbitrale

deve essere interpretato come (implicita) intenzio-

ne di non applicare gli artt. 43 e 44 del D.P.R.

1063 del 1962. Il richiamo a tale decreto, contenu-

to nell'art. 11 del contratto di concessione, deve

essere, pertanto, interpretato in senso restrittivo

e cioe' con esclusione delle parti rispetto alle

quali sia stata prevista una apposita pattizia di-

sciplina.

Del resto, lo stesso Comune nel telegramma del 5

marzo 1983 diretto alla FEAL in cui diffidava a

riaprire i cantieri, prosoettava l'intenzione di

ricorrere al giudizio arbitrale, in caso di non ot-

temperanza alla diffida, con cio' dimostrando di

ritenere che le pattuizioni intercorse non impedi-

vano di ricorrere all'arbitrato nel corso dell'ese-

cuzione dei lavori.

II - Passando al merito della controversia, con il

primo quesito la Soc. Volani chiede il riconosci-

mento della somma di L. 3.894.000.000 quale risar-

cimento degli oneri subiti "per effetto dello sfa-

samento nell'esecuzione dei lavori conseguente alla

riprogettazione".



*Handwritten signatures and initials.*

. 22 .

La domanda - nella prospettazione della Società attrice - è prevalentemente collegata ai ritardi verificatisi nell'approvazione dei progetti esecutivi delle opere da realizzare.

Al riguardo va chiarito che, con ordinanza del 6 novembre 1982 il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile sottopose al controllo ed alla verifica dell'Ufficio Regionale della Lombrania (U.S.E.h.), gli interventi di acquisto e di costruzione, e tale ufficio avrebbe dovuto curare anche l'esame dei progetti esecutivi predisposti dalla concessionaria.

Sempre secondo la deduzione della Soc. attrice, le definitive approvazioni intervennero nel maggio 1984 e solo nel giugno del successivo 1985 si pervenne alla stipulazione di un apposito atto aggiuntivo secondo lo schema approvato nell'agosto 1984.

Opponendosi all'accoglimento di tale domanda, il Comune di Aveellino rileva, innanzitutto, che i ritardi nell'approvazione dei progetti si debbono ric collegare alla incompletezza degli elaborati presentati dalla Società concessionaria, ed ai conseguenti vizi progettuali, alcuni dei quali ineliminabili: le documentate inadempienze della concessionaria, in definitiva, escludono che l'intervento




dell'U.S.E.R. abbia potuto provocare i lamentati ritardi.

In linea subordinata, il Comune rileva che anche a voler collegare i ritardi all'istituzione ed al funzionamento dell'U.S.E.R., "l'evento realizza un factum principis al quale il Comune resta estraneo.

Ciò posto rileva il Collegio che l'origine della presente controversia deve essere inquadrata nel particolare clima nel quale è stato stipulato l'atto di concessione: la distruzione di interi centri abitati a seguito del noto terremoto, la profonda emozione per l'elevato numero di morti verificatisi nell'Irpinia e nella Basilicata e il desiderio di alleviare il disagio in cui vengono a trovarsi i sopravvissuti, ricoverati in alloggi di fortuna, provocano una gara di solidarietà dell'intera Nazione (con iniziative anche estere) in cui l'urgenza dell'intervento, diventa canone principale di comportamento di tutti i soggetti, pubblici e privati, impegnati nell'opera di ricostruzione e fa premio persino sul rispetto delle procedure previste per l'esecuzione di opere pubbliche: si estendono i limiti, fino quasi ad annullarli, entro i quali la necessità e l'urgenza vengono considerate fonti di produzione di norme giu-

. 23 .



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | <p>ridiche, così' che si diffonde la convinzione, da un lato, che qualunque procedura di intervento, purché' improntata ad (apparente) rapidità', debba essere considerata legittima, e, dall'altro lato, che anche i noti e sperimentati sistemi di affidamento di lavori debbano essere modificati ed adattati alle pressanti necessità' che la drammaticità' degli eventi imponeva.</p> <p>Di tale "clima" si fa portatore per primo lo stesso legislatore nazionale, il quale fin dal suo primo intervento persegue un disegno di sistema normativo eccezionale che prevede anzitutto una serie di norme per la semplificazione delle procedure per i lavori di ricostruzione (artt. 34 e ss. L. n. 219/1981) ed arriva, per gli interventi edilizi a Napoli, persino a configurare l'istituzione di organi straordinari; il Sindaco di Napoli e il Presidente della Giunta Regionale vengono infatti nominati commissari straordinari di Governo e la loro azione viene sottoposta "soltanto" alle norme del titolo VIII della L. n. 219 del 1981, alle norme della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 84 legge cit.).</p> <p>Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione lo strumento più' adatto viene considerata la "con-</p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




cessione", istituto che già nella sua conosciuta struttura si presenta di estrema duttilità e quindi in grado di modulare la disciplina degli interventi in relazione alle diverse situazioni che il sistema ha provocato.

Di tale istituto, tuttavia, vengono affievoliti i pur labili vincoli che le scarse norme della L. n. 1137 del 1929 prevedono, così da affidare interamente alla discrezionalità della P.A. il contenuto della relativa convenzione: quasi tutti gli aspetti dell'esecuzione degli interventi, dalla progettazione, alla determinazione del compenso, dei tempi, delle penali, le varianti, etc. (art. 16 L. 219/1981) vengono infatti riservati al risultato della contrattazione fra P.A. e concessionario.

Il ricorso alla concessione, peraltro, era anche motivato dalla constatata impossibilità per i Comuni di affrontare con le strutture tradizionali - impegnati nell'emergenza della quotidiana opera di soccorso - l'imponente e complessa opera di ricostruzione, così che la supplenza dei concessionari nei confronti dei compiti dei Comuni, venne concepita con una estensione inimmaginabile in situazioni di normalità'.

II - La concessione accordata al raggruppamento



*[Handwritten signature]*

: 26

facente capo alla Volani Architettura Industrializzata riflette ambedue gli aspetti dell'emergenza in cui il Comune di Avellino e' costretto a muoversi da un lato, infatti, l'urgenza piu' che consigliare, impone di dare l'inizio ai lavori ancora prima di aver con precisione determinato l'oggetto della concessione; dall'altro lato, nella convenzione non vengono previste norme (pattizie) dirette a regolare con completezza i poteri di controllo del Comune in ordine alle modalita' di realizzazione delle opere di ricostruzione degli abitati distrutti dal sisma.

Questo secondo aspetto del rapporto instaurato fra il Comune di Avellino e il concessionario era accentuato dalla convinzione - diffusa a livello di apparato amministrativo centrale e locale - che l'istituto della concessione fosse uno strumento destinato a disciplinare la fase di realizzazione dell'opera pubblica e che, per tale motivo, esso fosse diretto a sostituire il contratto di appalto: l'espressione usuale che nella concessione l'opera pubblica deve essere realizzata "chiavi in mano" esprime appunto tale erronea tendenza, smentita sia dalle origini storiche dell'istituto, sia dal quadro normativo attuale, sia, infine, dallo stesso

atteggiamento che gli organi amministrativi manifestano nella regolamentazione concreta del relativo rapporto.

IV - Dal punto di vista storico, infatti, va chiarito che l'istituto della concessione - così come dimostra la disciplina contenuta nella fondamentale legge n. 1187 del 1929 - riguardava nella sua prima fase di applicazione la legittimazione degli enti pubblici minori (comuni, province, consorzi) a realizzare opere pubbliche di competenza delle autorità centrali; e tale effetto si otteneva paradigmaticamente mediante la devoluzione ai primi dei poteri pubblicistici che presiedono e precedono la fase di esecuzione dell'opera pubblica stessa: cioè i poteri di progettazione, di indizione della gara d'appalto, di direzione dei lavori, di espropriazione, di contabilità, di collaudazione, etc.. Infatti, l'ente concessionario, ottenuta l'attribuzione dei poteri, provvedeva ad affidare - mediante i noti sistemi di appalto - ad imprese iscritte all'albo dei costruttori la fase di esecuzione delle opere esercitando, nei confronti di queste, quei poteri di direzione e controllo che la legge fondamentale dei LL.PP. del 1865 e il regolamento di esecuzione del 1895 attribuiscono all'amministrazione



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | ne committente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <p>La struttura e la funzione del fenomeno concessorio non si altera quando, nel 1926, agli enti pubblici vennero aggiunti i privati fra i soggetti legittimati ad assumere la posizione di concessionari della realizzazione di opere pubbliche, anche se l'unione personale fra <u>soggetto titolare</u> (per concessione) dei poteri pubblicistici di supremazia e <u>soggetto obbligato a realizzare l'opera pubblica</u> poteva in qualche modo impedire la rilevazione della <u>duplicita' del rapporto</u> che e' connaturale della figura della concessione. Una duplicita', peraltro, che la stessa realta' pratica si e' incaricata di dimostrare venendo via via elaborando la c.d. "concessione di servizi" in favore dei privati, istituito che appunto e' diretto a separare la fase di esercizio dei poteri pubblicistici da quella di esecuzione dell'opera pubblica, attribuendo gli indicati poteri a soggetti (privati) che, non essendo iscritti all'albo dei costruttori, non sono legittimati ad eseguire l'opera pubblica.</p> |
|     | <p>La differente natura giuridica dei due momenti ha portato una parte della dottrina ad affermare che il concessionario si inserisce organicamente, anche se temporaneamente, nell'organizzazione pubblica,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



appunto per esercitare, in sostituzione della p.a.,

i poteri che a questa spettano in materia di

oo.pp.. Al di là della (discutibile) fondatezza di

tale prospettazione, quel che tale tesi tuttavia,

mette in evidenza, dal punto di vista descrittivo,

e' il fatto che, nel caso di concessione, i poteri

di direzione e controllo relativi alla fase di rea-

lizzazione dell'opera pubblica non vengono cancel-

lati, ma delegati ad un soggetto estraneo all'appa-

rato pubblico ordinario.

E cio' e' conseguenza dalla insopprimibile necessi-

ta' che la realizzazione dell'opera pubblica sia

accompagnata da una attivita' di vigilanza che, in

prevenzione, elimini il pericolo di una incongruen-

za dell'opera pubblica realizzata rispetto alle fi-

nalita' pubbliche che e' destinata a soddisfare.

Anche l'elaborazione dottrinarica sviluppata a se-

guito dell'entrata in vigore della l. n. 584 del

1977 (e con cio' si tocca il secondo degli aspetti

sopra indicati) ha sottolineato la duplicita' del

rapporto che la concessione genera.

Infatti, l'art. 1, secondo comma di tale legge, pur

equiparando la concessione di costruzione all'ap-

palto, non ha impedito di accertare che tale norma

riguarda solo le ipotesi in cui alla concessione si



*[Handwritten signatures]*

. 30 .

taccia ricorso per dissimulare un appalto a trattativa privata, ma non esclude la legittimità di un trasferimento, *in iure personae*, dei poteri pubblicistici che regolano la realizzazione dell'opera pubblica.

Del tutto distinto è il momento della fase esecutiva dell'opera pubblica, momento nel quale è dato riscontrare l'eliminabile permanere in capo alla F.A. di un potere di vigilanza che — malgrado il trasferimento del potere di direzione dei lavori — è diretto a prevenire effetti distorsivi dell'attribuzione di poteri di natura pubblicistica al concessionario.

È nella concreta disciplina di questo potere di vigilanza che la prassi amministrativa è chiamata a realizzare quell'equilibrio di posizioni fra concedente e concessionario la cui corretta definizione costituisce la premessa per il successo del ricorso alla concessione: la previsione dei poteri di vigilanza in forma penetrante può frustrare infatti, la speditezza e la duttilità dell'azione del concessionario, e, reciprocamente, l'esaltazione dei poteri del concessionario può accentuare il pericolo di una conduzione della fase esecutiva dell'opera pubblica non coerente con l'interesse



pubblico.

. 31 .

V - L'obiettivo, indilazionabile urgenza di dare inizio all'opera di ricostruzione dell'abitato di Avellino, la responsabilità per gli amministratori di quel Comune di applicare principi non sufficientemente chiari neppure alla dottrina più avvertita sono le motivazioni prevalenti, anche se non esclusive, della convenzione del 20 novembre 1981, n. 720, la quale si presenta in più parti singolare, non solo perché il concessionario doveva eseguire in proprio una parte dei lavori ed appaltarne a terzi altri, ma soprattutto perché essa viene concepita e stipulata in una condizione normativa ed organizzativa generale appena abbozzata e priva di punti di riferimento certi: basterebbe pensare al fatto che al momento della stipulazione della convenzione, non esisteva ancora un'organizzazione centrale di supporto ai gravosi ed eccezionali compiti che vennero demandati alle strutture comunali. Lo stesso ufficio speciale per l'edilizia che doveva costituire l'organo naturale di assistenza dei Comuni, non solo venne costituito dopo la stipulazione della convenzione, ma una volta costituito non sortì gli effetti positivi sperati, tanto che ne venne disposta la soppressione, prima ancora che



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 32 . | <p>l'opera di ricostruzione fosse concretamente e compiutamente avviata.</p> <p>I tratti caratteristici dell'indicata convenzione sono costituiti: a) dall'incertezza dell'ammontare delle opere di urbanizzazione e di fondazione e dalla previsione che esse potevano essere iniziate e proseguite malgrado tale indeterminatezza; b) dalla mancanza di una regolamentazione delle modalità di esercizio del potere di controllo dei progetti delle opere edilizie da realizzare.</p> <p>Entrambi questi aspetti costituiscono le cause della presente controversia.</p> <p>Infatti, come risulta dalle premesse dell'atto aggiuntivo del 5 giugno 1985, n. 1463, dal contenuto del verbale del 1 giugno 1985 relativo alla riunione tenuta in Prefettura il 27 maggio precedente e dalle premesse dell'atto integrativo (mai sottoscritto dalle parti) approvato dalla G.M. di Avellino il 12 giugno 1985, n. 2296, si era avuta una esecuzione delle maggiori opere di fondazione, che l'Amministrazione non aveva potuto compensare perche' eseguiti "... con distacco dalle regole procedurali di natura contrattuale e di rito"; e cio determina un primo motivo di contrasto fra le parti, giacche' il Concessionario si trova nella con-</p> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




dizione di avere eseguito dei lavori (che, come risulta dalle citate premesse dell'atto integrativo, "all'epoca avevano un andamento, nel complesso, regolare"), senza potere ottenere il pagamento della sorte capitale e degli interessi.

Per il primo credito venne stipulato l'atto aggiuntivo del 5 giugno 1985, n. 1403, mentre per il pagamento degli interessi le parti continuarono a discutere in una situazione di sostanziale contrasto che investiva anche la individuata seconda causa della presente controversia, e cioè la determinazione del termine di esecuzione degli interventi di ricostruzione.

Nella convenzione di base, a questo ultimo riguardo, infatti, venne previsto che il Concessionario avrebbe dovuto presentare al Comune di Avellino il progetto esecutivo delle opere da attuare completo di elaborati grafici; ma non venne stabilito alcun termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto far conoscere le proprie determinazioni.

Tale lacuna non può costituire una rinuncia da parte dell'Amministrazione ai poteri di controllo in ordine ai progetti degli edifici da realizzare: il comportamento successivo delle parti che hanno a lungo discusso sulle caratteristiche degli alloggi



34. da eseguire esclude, infatti, tale conclusione. Per altro, la Concessionaria non ha mai contestato in radice tale potere dell'Amministrazione, limitandosi soltanto a dedurre una eccessiva dilatazione dei relativi tempi di esercizio, ricollegabile allo intervento ritardatore dell'U.S.E.R..

Tale prospettazione deve ritenersi tuttavia infondata.

La rilevata mancata previsione dell'apposito termine non può essere considerata una dimenticanza, ma deve essere collegata alla non ancora possibile determinazione dell'oggetto del contratto ed al rinvio della determinazione di esso, a mezzo di un procedimento di contraddittorio fra le due parti. I termini di esaurimento di tale procedimento non potevano essere con precisione predeterminati, perché alcuni aspetti degli alloggi da realizzare erano anche dipendenti dagli accertamenti geognostici da eseguire e dalla entità delle opere di fondazione, nonché da alcune caratteristiche che gli alloggi stessi dovevano presentare, per le quali la convenzione prevedeva soltanto dei criteri di carattere generico la cui rispondenza in concreto doveva essere verificata dall'esame dei progetti esecutivi.


Estremamente rilevante al riguardo e' il contenuto dell'art. 9 dell'atto di convenzione che indica le caratteristiche degli alloggi da realizzare rinviando genericamente alle "norme tecniche regionali e locali" e per quanto atteneva alla tipologia, prescriveva che essa doveva comunque tendere al contenimento dei costi globali degli alloggi mediante l'osservanza dei limiti delle superfici stabilite in sede regionale "in applicazione della legge 475/78 ed al significativo contenimento delle spese di manutenzione e di gestione degli edifici e pertanto deve essere posta particolare attenzione alla qualita' ed alla durata dei materiali ed alla riduzione dei consumi energetici ricorrendo anche a fonti alternative".

"Il numero dei piani degli edifici deve essere contenuto e non superiore a quattro. A partire dal terzo piano compreso e' ammesso l'ascensore.

Ai piani terra dovranno essere ricavati, secondo le necessita', alloggi per anziani ed handicappati".

Le parti, quindi, avevano accettato di contrattare per definire nel corso dell'esecuzione le caratteristiche degli alloggi da costruire e quindi, avevano previsto l'applicazione di un metodo che comportava inevitabilmente proposte e controproposte,

. 35



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 36 . | richieste e valutazioni relative, con conseguenti termini di elaborazione non facilmente predeterminabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | Rispetto all'accettazione di tale metodo incongrua e' la prospettata indagine sul ruolo, natura, incidenza e termini dell'intervento dell'U.S.E.R.: l'istituzione di esso rientrava certamente nei poteri di autorganizzazione che all'Amministrazione straordinaria preposta alla ricostruzione spettavano, ed il Comune poteva certamente avvalersi e far propria, come peraltro risulta dalle premesse dell'atto aggiuntivo del 5 giugno 1985. la relativa attività . |
|        | Nel merito, peraltro, risulta che le prescrizioni ed i pareri formulati dall'U.S.E.R. in ordine agli alloggi da realizzare non erano ne' completamente infondati, ne' pretestuosi: sempre dalle premesse dell'atto aggiuntivo del 5 giugno 1985 risulta infatti che il Comune non ha recepito supinamente il parere dell'U.S.E.R., ma che lo ha adottato modificandolo parzialmente in coerenza alle controdeduzioni del Concessionario.                                 |
|        | Il confronto tra i punti di vista tecnici del Concedente e del Concessionario era in definitiva il metodo accettato dalle parti per definire l'oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



della convenzione e rispetto alla natura di tale metodo a nessuna delle parti poteva essere riconosciuta la facoltà di fissare unilateralmente l'estensione dello spatium deliberandi entro il quale doveva intervenire la decisione sui singoli aspetti da definire. Ed è sotto tale profilo che emerge l'infondatezza della domanda contenuta nel primo quesito con il quale la società attrice chiede il ristoro dei danni per il ritardo nell'approvazione dei progetti da parte dell'U.S.E.R. per un ammontare di L. 3.874.000.000.

La relativa riserva, inserita negli atti di contabilità, presuppone che la Soc. Volani non avesse accettato il metodo di contrattazione avanti descritto per la determinazione dell'oggetto del contratto e che quindi potesse in qualche modo rivendicare un potere di fissazione del termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito dei progetti esecutivi da essa elaborati.

Peraltro il comportamento tenuto dalla Soc. Volani in occasione delle discussioni che accompagnarono la stipulazione dell'atto aggiuntivo con cui furono approvati i progetti esecutivi degli alloggi da realizzare è in contrasto con tale ipotetica pretesa.



38. In tale atto, infatti, non vi e' accenno alla riserva formulata in precedenza, ed egualmente ignorata essa e' nel corso delle riunioni in prefettura documentate dai verbali del 1 e del 5 giugno 1985.

Il silenzio in tale occasione non e' anodino, ma assume un aspetto significativo. non tanto nel senso di una rinuncia alla riserva, quanto perche' valutabile - ai sensi dell'art. 1162 c.c. - come sintomo per la ricostruzione della volonta' delle parti in ordine ai reciproci obblighi assunti per la determinazione dell'oggetto della convenzione.

Infatti, in un contesto in cui la Soc. Volani rivendicava il pagamento degli interessi per i ritardi con cui l'Amministrazione doveva ancora procedere al saldo dei lavori gia' eseguiti, il silenzio serbato sull'ipotetico ritardo in ordine alla approvazione dei progetti non puo' che essere interpretato come consapevolezza dell'inesistenza del relativo termine. tanto piu' significativo deve peraltro considerarsi il silenzio in quanto l'atto integrativo da stipulare a seguito delle riunioni doveva avere carattere transattivo, doveva cioe' chiudere tutti i contrasti esistenti fra le parti, anche in ordine alla determinazione di nuovi termini di ultimazione dei lavori approvati con l'atto



aggiuntivo.

. 39 .

In una situazione in cui, in definitiva, il tempo delle reciproche prestazioni non era stato dalle parti determinato, l'unico rimedio era costituito dall'applicazione dell'art. 1183 c.c. con il conseguente ricorso al giudice per la determinazione del termine entro il quale i progetti dovevano essere approvati; rimedio a cui le parti non hanno fatto ricorso neppure nel corso del presente giudizio arbitrale.

VI - Alla norma da ultima richiamata deve farsi riferimento anche per l'esame della domanda riconvenzionale di danni proposta dal Comune per i denunciati ritardi nella ultimazione dei lavori concessi alla Volani, ritardi per i quali venne avviata, ma non portata a compimento, anche una procedura di esecuzione in danno.

Con riferimento a tale domanda va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla Società attrice in applicazione dell'art. 42 del Capitolato Generale: la ritenuta inapplicabilità degli artt. 42 e ss. Cap. Gen. OO.PP. per effetto dell'art. 20 della convenzione esclude, infatti, che la domanda riconvenzionale non sia proponibile.

40. Nel merito di essa va osservato che l'iniziale termine di diciotto mesi previsto nella convenzione originaria deve considerarsi travolto dagli eventi successivi: concorde fu, peraltro, la volontà delle parti in tal senso, come può desumersi dalla previsione di termini di ultimazione differenziati rispetto alle varie aree da ricostruire contenuta nel punto 4 del più volte richiamato verbale del 5 giugno 1985, e recepiti dalla deliberazione della G.M. n. 2276 del 12.6.1985.

7. Tali termini dovevano essere trasfusi nell'atto integrativo di natura transattiva che non venne mai stipulato, perché la Soc. Volani richiese l'inserimento di clausole che non erano state contrattate nelle riunioni in prefettura.

Sulla natura giuridica degli "accordi" documentati dagli indicati verbali, la difesa del Comune insiste nel ritenere che i nuovi termini, risultanti dagli indicati verbali, dovevano essere considerati vincolanti per la Soc. Volani e che l'infruttuoso decorso di essi pone quest'ultima in una situazione di inadempimento contrattuale che legittima sia l'avvenuta applicazione delle penali, sia l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni.


La tesi, ancorché abilmente ed acutamente prospet-



tata, non puo' essere seguita.

Dal verbale del 1 giugno 1985, in particolare risulta che gli intervenuti riconoscevano la necessita' della "rideterminazione dei tempi di consegna ed ultimazione per ogni singola area ..." (punto 1), ed in particolare i tecnici presenti alla riunione "... auspicano che le indicazioni ed i criteri proposti possano costituire una base di accordo tra l'Amm.ne e la Concessionaria".

Al di la' dei pur rilevanti problemi relativi alla mancanza di legittimazione degli intervenuti a vincolare giuridicamente il Comune e la Soc. Concessionaria, risulta chiaro che alle "intese" intervenute nelle citate riunioni le parti intesero attribuire il valore di "ipotesi di accordo". Queste dovevano essere ulteriormente precisate in un apposito atto aggiuntivo, eliminando fra l'altro, i problemi di ordine formale che l'estemporaneita' e la singolarita' della procedura adottata faceva sorgere, specie se si considera che il verbale del 1^ giugno 1985 venne sottoscritto dai soli tecnici impegnati nell'opera di ricostruzione e doveva documentare il contenuto della riunione svoltasi davanti al Prefetto il 27 maggio precedente alla presenza del Prefetto stesso, del Sindaco, dei rappresen-




42. . . . .  
tanti della Società Concessionaria che, tuttavia,  
non figurano tra i sottoscrittori del verbale.  
Anche rispetto al verbale del 5 giugno 1985 emergono i problemi relativi alla legittimazione degli intervenuti a vincolare le parti del rapporto sostanziale; ma pur prescindendo anche qui da tali profili, deve rilevarsi che esso non consente di ritenere che sia intervenuta (e documentata) una volontà delle parti, giuridicamente e compiutamente definita, di porre in essere un vincolo contrattualmente valido ed efficace fin dal momento in cui veniva ratificato. Nella premessa di tale verbale è, infatti, precisato che alla redazione di esso si procedeva per l'opportunità di ... "meglio precisare alcuni aspetti di quanto espresso nel verbale di cui sopra (scilicet: nel verbale del 1° giugno) ... al fine di consentire agli organi deliberanti del Comune di assumere le opportune urgenti determinazioni". Il vincolo era quindi rinviato a successivi atti che, tuttavia, come già esposto, non intervennero, malgrado il Comune avesse dato seguito alle previste determinazioni amministrative.  
Con riferimento a queste ultime, va posto in evidenza che nessun valore contrattuale può essere

attribuito alla deliberazione della G.M. del 12 giugno 1985 di approvazione dello stipulando atto integrativo, anche se non può disconoscersi che esso documenta taluni fatti e che sotto tale limitato profilo costituisce una rilevante dichiarazione di scienza.

Superfluo, peraltro, è una indagine diretta ad accertare se i verbali dell'1 e del 5 giugno 1985 costituiscono la documentazione di un contratto preliminare (sempre integrativo), in assenza di una domanda delle parti diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica delle pattuizioni in essi contenute.

Nella descritta assenza di un vincolo contrattuale al quale ricondurre le scadenze previste nel verbale del 1° giugno, illegittima si appalesa la pretesa del Comune di invocarne il rispetto sia al fine di applicare le penali sia all'ulteriore fine di formulare la domanda di risarcimento degli ulteriori danni. Conseguentemente illegittime devono ritenersi: a) la nota del 18 gennaio 1986 n. 5933/541 con cui veniva attivata la penale contrattuale per il primo gruppo di n. 60 alloggi nel 21 non consegnati il 5 dicembre 1985; b) la nota 17 marzo 1986, n. 278/67 con cui i direttori dei lavori Ingg. To-



44. Tomasi e Di Maio venivano invitati ad applicare la penale per i 26 alloggi nel 21 non consegnati il 5 aprile 1986; e per i 102 alloggi nel 25 non consegnati il 5 aprile 1986; c) la nota del 19 marzo 1986 con la quale l'Inq. Tomasi veniva invitato ad operare la penale sul fabbricato F6 nell'area Bellizzi, non compiutamente finiti alla data del 5 ottobre 1985.

VII - Le successive vicende del rapporto contrattuale devono ritenersi dipendenti dall'indicata illegittima pretesa del Comune, rispetto alla quale nessuna valutazione può essere fatta dal Collegio in ordine alla congruenza dei termini previsti nell'atto integrativo (non stipulato) o di quelli successivamente fissati nella nota del Comune del 26 luglio 1986, n. 49139/8680, riportati nella delibera della G.M. n. 2387 del 1 settembre 1986, atti emanati a seguito della iniziata procedura di esecuzione di ufficio. Tali termini erano i seguenti:

- Area 21 edifici A7/1 e A7/2: 25 febbraio 1987;
- Area 25: 25 gennaio 1987;
- Area F. Tedesco: 25 febbraio 1987;
- Area Bellizzi cmol. urb.: 13 ottobre 1987.

Rispetto a questi ultimi termini, infatti, dovrebbe



esser valutata l'incidenza causale nel prospettato

rallentamento dell'esecuzione dei lavori della pre-

tesa (illegittima) del Comune di applicare le pena-

li per l'inutile decorso dei termini previsti nel

verbale del 1° giugno 1985, della conseguente ille-

gittima pretesa di giustificare l'iniziativa di

esecuzione di ufficio con la scadenza degli stessi

termini, nel quadro della riconosciuta facolta'

della Societa' Concessionaria, - ai sensi dell'art.

1460 c.c. - di invocare tale atteggiamento dall'Am-

ministrazione per ritardare l'adempimento delle

proprie prestazioni (Cass. 24 ottobre 1985, n.

5232).

Fra l'altro un accertamento su tal punto - pur pre-

scindendo dal fatto che non e' stato richiesto - si

presenta di estrema difficulta', fino forse al li-

mite dell'impossibilita', essendo l'opera di rico-

struzione condizionata, in modo rilevante, dalla

varietata' della situazione delle aree ad essa desti-

nate e dalla impossibilita' di predeterminare con


sufficiente certezza, l'entita' delle opere di urba-

nizzazione e di fondazione che dovevano essere rea-

lizzate a misura.

Significativo delle difficulta' che sia il Comune

che la Concessionaria hanno dovuto affrontare per



*[Handwritten signatures and initials]*

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46                 | <p>portare a termine l'opera di ricostruzione, e' il contenuto dell'atto di sottomissione del 26 febbraio 1986, in cui, a distanza di ben 4 anni e tre mesi dalla convenzione originaria, e di otto mesi dall'approvazione dei progetti esecutivi, viene constatato che nell'area Bellizzi si e' dovuto procedere alla redazione di una perizia di variante c.i. L. 352.380.207. in conseguenza di accertate "difficolta' geomorfologiche del suolo" e che per i relativi nuovi lavori viene assegnato un termine di "50 giorni decorrenti dalla data di esecutorieta' dell'atto di sottomissione".</p> |
|                    | <p>ale atto, tra l'altro, viene stipulato quando gia' i primi termini per il completamento dell'area Bellizzi (5 ottobre 1985) previsti nel verbale del 1 giugno 1985 erano gia' scaduti e non contiene alcun accenno - naturale e prevedibile data la situazione di apparente tensione esistente fra le parti - alla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12/2/86<br>Guerini | <p>gia' intervenuta scadenza ed alle conseguenze che, secondo le prospettazioni difensive svolte nel presente giudizio, avrebbero dovuto ad essa riconnettersi. Segno evidente, questo, che nelle reali convinzioni dei soggetti impegnati nell'opera di ricostruzione le reciproche prospettate inadempienze non erano cosi' gravi da determinare la rottura del</p>                                                                                                                                                                                                                                   |



rapporto contrattuale.

47

VII - Nessuna accettazione giuridicamente rilevante risulta intervenuta rispetto ai nuovi termini fissati unilateralmente dal Comune (nella nota del 26 luglio 1986) e posti a base del provvedimento di abbandono della - minacciata piu' che iniziata procedura di esecuzione di ufficio.

La generica adesione - manifestata dalla Soc. Volani vedi la nota del 25 agosto 1986 - alle condizioni poste nella piu' volte citata nota del 26 luglio 1986, n. 49139/8690 (fra cui anche i nuovi termini di ultimazione dei lavori) e' contraddetta e resa inefficace dalla riserva di voler far salvo "ogni diritto della scrivente anche in relazione alla domanda d'arbitrato notificata in data 26 giugno 1986 e sui cui quesiti tutti esse scriventi intendono puntualmente insistere".

Con riferimento a quest'ultima affermazione va ricordato che tutti i quesiti proposti hanno sullo sfondo la prospettazione di ritardi e delle inadempienze del Comune; cosi' che deve concludersi che il richiamo a tali inadempienze e' incompatibile con la volonta' di accettazione dei nuovi termini.

L'adesione alle condizioni poste dal Comune va quindi restrittivamente interpretata come una moda-



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | <p>lita' per consentire la ripresa del rapporto contrattuale - mai interrotto - con l'intesa, a cui il Comune presto' acquiescenza, che tutte le questioni insorte fra le parti sarebbero state esaminate in sede arbitrale, senza che i comportamenti sopravvenuti potessero spiegare alcuna incidenza preclusiva.</p> <p>Fra l'altro. in una visione sintetica - ma non per questo approssimativa - del rapporto intercorso fra le parti, deve ritenersi che l'iniziale termine di diciotto mesi previsto per l'ultimazione dei lavori avrebbe dovuto cominciare a decorrere dal momento in cui la Soc. Concessionaria sarebbe stata messa in condizione di iniziare materialmente i lavori di ricostruzione; da un momento, cioè, in cui gli accertamenti geognostici di competenza del Comune, la redazione, ma soprattutto l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Comune, avrebbero reso chiaro e compiuto il quadro e l'entita' degli interventi da realizzare. Questa situazione puo' ritenersi verificata solo con la stipulazione dell'atto aggiuntivo del 5 giugno 1985, essendo i lavori eseguiti fino a tale data in parte privi della copertura di patti contrattuali, tanto che il citato atto aggiuntivo contiene la disciplina dei</p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



pagamenti di lavori già eseguiti che - appunto per

. 49 .

mancanza di apposite previsioni contrattuali - non erano stati pagati.


In una sostanziale situazione in cui, in definitiva, entrambe le parti avevano accettato l'inizio dell'esecuzione dei lavori riservando implicitamente alle future pattuizioni la disciplina dei rapporti che sarebbero scaturiti, non può considerarsi neppure rispondente alla iniziale volontà delle parti, oltre che al richiamato principio contenuto nell'art. 1183 c.c., la pretesa di una qualsiasi delle due parti di fissare unilateralmente le condizioni contrattuali inizialmente non definite.

Sulla base di tale conclusivo rilievo devono essere rigettate sia la domanda principale di risarcimento di danni contenuta nel primo quesito sia quella convenzionale del Comune di Avellino.

IX - Connesso con l'indagine sulla natura giuridica della concessione sopra espletata e' l'esame della domanda contenuta nel sesto quesito con la quale la Società attrice chiede il rimborso degli oneri di direzione dei lavori.

Tale domanda e' infondata.

Il rapporto concessorio, infatti - come e' già stato precisato - e' caratterizzato dal trasferi-



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 50 . | menio dei poteri di natura pubblicistica che la legge riconosce al Concedente per la realizzazione dell'opera pubblica, e fra di essi vi rientra - come è pacifico - quello relativo alla direzione dei lavori.                                                                                                               |
|        | L'esercizio degli indicati poteri per conto del concedente da parte del concessionario costituisce uno dei termini del sinallagma del rapporto di concessione che giustifica il pagamento di un compenso a forfait per spese generali e tecniche, che sono appunto quelle non riteribili alla fase di esecuzione delle opere. |
|        | Riconoscere, quindi, un ulteriore compenso per l'esercizio dell'attività di direzione dei lavori significherebbe rendere <u>sine causa</u> tutto o parte del compenso per spese generali e tecniche, e perciò l'indicata domanda deve considerarsi priva di fondamento.                                                       |
|        | Peraltro, la regolamentazione contrattuale dettata dalle parti per disciplinare tale aspetto del rapporto è conforme all'indicato principio di diritto.                                                                                                                                                                       |
|        | L'art. 4 della convenzione del 5 giugno 1985 prevede infatti che "fanno carico al concessionario le spese generali e tecniche comunque da sostenersi                                                                                                                                                                          |

per la realizzazione dell'intervento, ad eccezione delle spese per alta vigilanza e per collaudi" ed altre spese, fra le quali tuttavia non sono incluse quelle per direzione dei lavori.


Nella stessa norma contrattuale e', inoltre, previsto un apposito compenso per tutti gli oneri facenti capo al concessionario.

Le parti, in definitiva, prevedono espressamente che l'attivita' di d.l. sarebbe stata remunerata con parte del compenso relativo alle spese generali e tecniche, cosi' che deve concludersi che la domanda e' infondata anche perche' in contrasto con il regolamento contrattuale dettato sul punto dalle parti.

X - Fondata, viceversa e' la domanda contenuta nel secondo quesito con la quale la Soc. Volani chiede la condanna del Comune al pagamento della somma di L. 605.756.915 per gli interessi maturati nei pagamenti effettuati in ritardo, relativamente alle opere eseguite ma non contabilizzate.

Al riguardo va ricordato che - come gia' chiarito in precedenza - la convenzione-base del 20 novembre 1981, ispirata dalla urgenza di iniziare l'opera di ricostruzione prevedeva - sia pure implicitamente - che le opere di urbanizzazione e quelle di fonda-

51



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 52 . | <p>zione venissero eseguite, ancorche' la determinazione di esse non fosse stata con precisione definita e dovesse avvenire nel corso dell'esecuzione dei relativi lavori.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <p>Come risulta, dall'art. 2 dell'atto aggiuntivo del 5 giugno 1985, il raggruppamento facente capo alla Soc. Volani a quest'ultima data aveva eseguito una quantita' di lavori di fondazione superiore a quella presuntivamente determinata nella convenzione-base del 1981.</p>                                                                                                              |
|        | <p>Risulta infine che il pagamento di tali lavori non era stato possibile perche' mancava la disciplina contrattuale a cui collegare la relativa contabilizzazione (v. premesse dell'atto integrativo non sottoscritto).</p>                                                                                                                                                                   |
|        | <p>Alla stregua di tali elementi deve ritenersi fondata la domanda sia per i pagamenti relativi alle opere di urbanizzazione ed alle maggiori fondazioni limitatamente alle aree 25 e Tedesco (realizzate prima dell'atto aggiuntivo) sia per quelle riguardanti le maggiori opere di fondazione nelle aree 21, Picarelli e Bellizzi (iniziate dopo la stipulazione dell'atto aggiuntivo).</p> |
|        | <p>Per ambedue i crediti, infatti, deve in linea generale osservarsi che non sembra corrispondente ad e-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



quinta' una interpretazione - come quella prospetta-  
ta dalla difesa del Comune - che, pur non conte-  
stando che i lavori sono stati eseguiti e che essi  
rientravano fra quelli necessari per l'opera di ri-  
costruzione, conduca alla conclusione che essi non  
dovevano essere contabilizzati e quindi pagati.

Fiu' che la facolta', l'obbligo di eseguire i lavo-  
ri di fondazione anche oltre le quantita' presunti-  
vamente ritenute nella convenzione-base del 1981 si  
desumeva dall'art. 12 della stessa convenzione che  
escludeva dal forfait le maggiori opere di fonda-  
zione e stabiliva che esse dovessero esser pagate a  
misura sulla base dell'elenco prezzi unitari di cui  
alle lett. B dell'art. 3, riferito alla data del 31  
marzo 1981.

Un eccesso di cautela, quindi, della commissione di  
collaudo impedì il pagamento di opere per la cui  
esecuzione non era necessario alcun ordine specifi-  
co di servizio, giacche' erano giustificate dalle  
originarie previsioni contrattuali; così' che l'ob-  
bligo del pagamento doveva ritenersi sussistente al  
momento in cui esse erano realizzate.

Di fatto, l'amministrazione imbronto' il proprio  
comportamento a tale conclusione: da una parte, in-  
fatti, non contestò mai l'esecuzione delle maggio-

53

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| . 54 . | ri opere di fondazione, ma, al contrario, vigilava  |
|        | perché all'urgenza obiettiva dell'opera di rico-    |
|        | struzione corrispondesse un adeguato impegno del    |
|        | concessionario e, dall'altro lato, non contestò     |
|        | mai il diritto a percepire gli interessi sulle som- |
|        | me non contabilizzate, anzi li riconobbe espressa-  |
|        | mente nella riunione tenuta in prefettura il 27     |
|        | maggio 1965 e nelle premesse dell'atto integrativo  |
|        | prelavorato ed approvato dalla G.M. nel giugno suc- |
|        | cessivo, ancorché non sottoscritto.                 |
|        | Anche con riferimento a tale riconoscimento va ri-  |
|        | badito che alle dichiarazioni risultanti dai verba- |
|        | li dell'1 e del 5 giugno 1965 ed alle premesse      |
|        | dell'atto integrativo non può riconoscersi il va-   |
|        | lore di fonti autonome contrattuali o unilaterali   |
|        | di obblighi giuridici ma vanno apprezzati come ele- |
|        | menti per ricostruire la volontà delle parti ai     |
|        | sensi dell'art. 1367 c.c..                          |
|        | Sotto tale limitato profilo deve ritenersi che l'e- |
|        | splicito riconoscimento del diritto agli interessi  |
|        | per quelle somme che avrebbero dovuto corrisponder- |
|        | si al momento della realizzazione delle relative o- |
|        | pere costituisce un elemento determinante per con-  |
|        | fermare che l'obbligo di eseguire le maggiori opere |
|        | di fondazione e di urbanizzazione scaturiva già     |



dalla convenzione-base del 1981; così che il riconoscimento operato dall'amministrazione era conforme alla volontà contrattuale inizialmente manifestata. La determinazione dell'amministrazione, peraltro, era conforme al principio di diritto che nell'ultimo decennio è venuta emergendo nella giurisprudenza della Cassazione, che procedendo sulla strada della equiparazione della posizione della p.a. rispetto a quella dei privati, ha affermato l'obbligo dell'amministrazione del pagamento degli interessi monetari nell'ipotesi di ritardo nel pagamento di obbligazioni contrattualmente assunte, quale che sia l'esito della procedura amministrativa della liquidazione della somma dovuta (Cass. 3 aprile 1985 n. 2264; Cass. 8 giugno 1985, n. 3451).


Il ricostruito obbligo della Soc. Volani ad effettuare le opere di urbanizzazione e di fondazione anche oltre le quantità presuntivamente descritte nella concessione-base, consente di individuare la fonte normativa a cui collegare il diritto agli interessi per i pagamenti relativi ai lavori eseguiti prima della stipulazione dell'atto aggiuntivo.

Tale norma è costituita dall'art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, relativa al Capitolato Generale del Ministero dei LL.FF., applicabile alla spe-

. 55 .



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 56 . | cie in esame in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 11 della convenzione-base del 1981.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | Infatti, l'esecuzione delle opere comportava l'obbligo della contabilizzazione non appena esse avessero raggiunto l'importo di Lire centomilioni (art. 10 u.s. convenzione del 1981). Da escludere, peraltro, e' la conclusione che la mancata contabilizzazione non fosse imputabile all'amministrazione, come deduce la pur abile difesa del Comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Non puo', infatti, ritenersi che il Comune, da un lato, potesse pretendere - come in punto di fatto risulta abbia preteso - l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla ricostruzione e dall'altro lato, rifiutare il pagamento di esse: lo impedisce il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti sancito dall'art. 1366 c.c., lo impedisce inoltre la stessa volonta' dell'amministrazione manifestata nell'atto integrativo, anche se non sottoscritto, e lo impedisce, infine, la natura corrispettiva che, secondo autorevole dottrina, deve attribuirsi agli interessi dovuti dall'amministrazione per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto. |
|        | Tali interessi, in definitiva, compensano l'utilita' che l'amministrazione ricava dall'esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



dei lavori; ed e' in base a tale rilievo che deve

risolversi il contrasto esistente tra le parti in

ordine all'applicabilita' ai contratti in corso di

esecuzione al momento dell'entrata in vigore

dell'art. 4 della L. n. 741 del 10 dicembre 1981.

Tale norma, rendendo immediatamente esigibili gli

interessi indipendentemente da una qualsiasi domanda

o riserva dell'appaltatore, ha una evidente natura

procedimentale e non spiega alcuna rilevanza -

come rileva acutamente la difesa del Comune - ai

fini del riconoscimento del diritto agli interessi.

Ma proprio perche' e' priva di effetti, sostanziali

essa deve ritenersi applicabile ai rapporti in corso,

non ravvisandosi alcun razionale motivo per

protrarre l'efficacia della precedente normativa,

che pur basandosi egualmente sul riconoscimento del

diritto agli interessi non appena se ne verificas-

sero le condizioni sostanziali, ne subordinava l'e-

sigibilita' alla proposizione della relativa domanda.

da.



Per la determinazione dell'ammontare di tali inte-

ressi il Collegio ritiene necessario procedere alla

nomina di un consulente tecnico il quale dovra'

procedere alla liquidazione degli interessi ai sen-

si dell'art. 35 del citato D.P.R. n. 1063 del 1962.



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 58 . | Tali somme non vanno rivalutate, in applicazione dell'art. 35, 3° comma il quale esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 1224, 3° comma c.c. e quindi il risarcimento del maggior danno in ipotesi subito dal creditore per effetto della mora.                                                                                                                                   |
|        | Sempre in applicazione della norma teste' citata deve escludersi la fondatezza della pretesa relativa alla percentuale di spese generali e tecniche, integrando queste spese una forma di maggior danno per la mancata corresponsione degli interessi.                                                                                                                                    |
|        | XI - Nei limiti che saranno appresso precisati, parzialmente fondata e' la domanda, contenuta nel terzo quesito, con la quale la Soc. attrice chiede la condanna del Comune al pagamento delle somme di L. (1.121.991.929) per mancata corresponsione dell'integrazione dell'anticipazione, con gli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 del Cap. Gen. Min. LL.FP.. |
|        | Ai fini dell'esame di tale domanda va precisato in punto di fatto che l'atto aggiuntivo comporto' una maggiorazione di spese di L. 1,5 miliardi, in relazione alla quale il raggruppamento presento' richiesta di integrazione della anticipazione, rigettata dal Comune.                                                                                                                 |

Dal punto di vista giuridico l'attrice richiama . 59 .

l'art. 10 della convenzione originaria il quale  
rinvia, per la disciplina della entita' e delle mo-  
dalita' di corresponsione dell'anticipazione,  
all'art. 16 punto c della L. 14 maggio 1981, n.  
219, il quale a sua volta stabilisce che le conven-  
zioni prevedano "... la concessione di anticipazio-  
ni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto  
dell'approvazione della convenzione, e di una ulte-  
riore anticipazione, pari al 25 per cento del com-  
penso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano  
raggiunto il 50 per cento dell'importo convenziona-  
le. Non si applica la revisione dei prezzi ad im-  
porti corrispondenti alle somme anticipate".

La difesa del Comune deduce la infondatezza della  
domanda, rilevando che per i lavori previsti suc-  
cessivamente alla stipulazione dell'atto di conces-  
sione originaria mancherebbe il potere del Comune  
di concedere l'anticipazione.

La deduzione deve ritenersi infondata. //

Le pur acute argomentazioni della difesa del Comune  
in ordine alle finalita' delle anticipazioni del  
prezzo dell'appalto ed in ordine alla disciplina  
legislativa vigente in virtu' delle leggi interve-  
nute successivamente alla stipulazione dell'origi-



|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| . 60 . | nario atto di concessione, non possono essere con-  |
|        | divise.                                             |
|        | La disciplina dell'anticipazione, infatti, nella    |
|        | specie* in esame, deve considerarsi di natura con-  |
|        | trattuale, dato che il rinvio alla L. n. 219 del    |
|        | 1981 costituisce lo strumento per la determinazione |
|        | del contenuto della volonta' delle parti in ordine  |
|        | alle modalita' dell'erogazione della anticipazione  |
|        | del compenso.                                       |
|        | La riproduzione del contenuto della legge nel docu- |
|        | mento contrattuale, infatti, non puo' avere altro   |
|        | significato che quello di affrancare la disciplina  |
|        | dell'anticipazione dalle influenze delle successive |
|        | modificazioni legislative che avrebbero certamente  |
|        | inciso negativamente sull'equilibrio economico fi-  |
|        | nanziario che con l'ammontare del compenso comples- |
|        | sivo per l'esecuzione delle opere e con la determi- |
|        | nazione delle modalita' di corresponsione di esso   |
|        | le parti intesero realizzare.                       |
|        | L'efficacia della disciplina contrattuale delineata |
|        | non puo' esser limitata - come prospetta la difesa  |
|        | del Comune - al compenso stabilito nella convenzio- |
|        | ne originaria ed esclusa per il compenso relativo   |
|        | alle maggiori opere previste nell'atto aggiuntivo.  |
|        | Infatti:                                            |



a) innanzitutto le indicate maggiori opere erano

(implicitamente) previste nell'originario atto di

concessione il quale all'art. 12 escludeva dal for-

fait le "maggiori opere" di fondazione eventualmen-

te necessarie; così che, dovrebbe considerarsi

contraddittoria - e perciò inaccoglibile - una in-

terpretazione che attribuisse alle parti una volon-

ta' di dettare un regolamento economico-finanziario

differenziato per opere della stessa natura, unita-

riamente considerate e previste nello stesso docu-

mento contrattuale; b) le parti manifestarono e-

spressamente la volonta' di sottoporre la discipli-

na delle erogazioni dell'anticipazione del compenso

relativo alle maggiori opere alle stesse modalita'

previste dalla convenzione originaria.

L'art. 6 dell'atto aggiuntivo, infatti, occupandosi

del recupero delle anticipazioni delle opere di ur-

banizzazione primaria ribadisce le percentuali di

anticipazioni rispettivamente del 50% e del 25%

previste originariamente, con cio' escludendo una

qualsiasi altra volonta' di deroga dei patti origi-

nari.

Cio' posto, va tuttavia, rilevato che la domanda

non puo' essere accolta nei termini in cui e' pro-

spettata, giacche' la gia' avvenuta esecuzione del-



*Ar...*  
*...*

*...*

... 62. le opere determina il diritto della Società attrice a pretendere il compenso definitivo, con la conseguente esclusione del compenso provvisorio.

La domanda va quindi limitata al riconoscimento dei danni subiti dall'attrice per effetto della mancata disponibilità delle somme che dovevano essere corrisposte a titolo di anticipazione del compenso.

Tali danni sono costituiti dagli interessi nella misura stabilita dall'art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e cioè gli interessi legali fino al termine di sessanta giorni dalla data in cui dovevano essere versate le rate di anticipazione e nella misura stabilita dal decreto dei Ministri del Tesoro e dei LL.FP. ai sensi dell'u.p. del primo comma dell'art. 35. Deve essere esclusa peraltro qualsiasi forma di rivalutazione di tali interessi, in applicazione del già richiamato terzo comma dell'art. 35 del D.P.R. citato.

Il calcolo di tali interessi va affidato ad un consulente tecnico e la relativa pronuncia va riservata alla sentenza definitiva.

XII - Fondata e' altresì la domanda contenuta nel quarto quesito con la quale la Società attrice chiede il pagamento delle somme spettantele a titolo di revisione prezzi non corrisposta sulle somme



costituenti anticipazioni sul compenso; con il ri-

. 63 .

conoscimento degli interessi secondo il tasso dei

DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen.

L.PP. e con rivalutazione e successivi interessi.

Sul punto va precisato in punto di fatto che l'art.

12 della convenzione originaria dispone che "l'ap-

plicazione della revisione prezzi e' regolata da

quanto previsto dall'art. 16 - comma c) della L. 14

maggio 1981, n. 219".

"Si precisa che la revisione prezzi non si applica

agli importi corrispondenti alle somme anticipate

per le variazioni dei costi intervenute successiva-

mente alla data della effettiva corresponsione

dell'anticipazione".

L'art. 16 lett. c) della L. 14 maggio 1981, n. 219,

a sua volta ribadisce che non si applica la revi-

sione dei prezzi ad importi corrispondenti alle

somme anticipate.

Sulla base di tale disciplina - normativa e conven-

zionale - il raggruppamento concessionario con i-

stanza del 28 dicembre 1982 inoltrava istanza di

revisione, offrendo la corrispondente fidejussione

in data 11 gennaio 1983.

Il Comune - dopo aver acquisito il parere dell'Av-

vocatura Generale dello Stato - con provvedimento



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 64 . | comunicato il 20 novembre 1984 e pervenuto il 9 dicembre successivo, rigettava la richiesta revisione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | Avverso tale provvedimento la Soc. Volani proponeva ricorso alla speciale Commissione e successivamente davanti al TAR della Campania dove il giudizio è tuttora pendente.                                                                                                                                                                                                                               |
|        | Con riferimento al quesito in esame la difesa del Comune ha innanzitutto formulato una eccezione di litispendenza, e, in linea subordinata ha dedotto il difetto di giurisdizione; nel merito ha prospettato l'infondatezza della domanda.                                                                                                                                                               |
|        | Nelle successive citese, tuttavia, l'eccezione di litispendenza è stata espressamente rinunciata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | Cio' posto osserva il Collegio arbitrale che deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | Il principio generale al quale il sistema della revisione prezzi è ancorato nell'attuale quadro normativo è quello che riconosce la natura di interesse legittimo alla pretesa dell'appaltatore di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali, essendo tale pretesa legata alla facoltà dell'amministrazione di concederla: i dubbi che autorevole dottrina aveva formulato sull'esattezza dell'indi- |



cato principio devono considerarsi superati a seguito dell'intervenuta emanazione della L. n. 741 del 1981 che all'art. 17, secondo comma, ha individuato nel giudice amministrativo l'organo giurisdizionale cui compete la tutela della situazione giuridica relativa alla revisione prezzi, con ciò riconoscendo ad essa natura di interesse legittimo.

A tale principio, tuttavia, vengono ammesse alcune eccezioni, in relazione ad ipotesi nelle quali è dato riscontrare tutti i presupposti per riconoscere che la pretesa alla revisione prezzi assuma natura giuridica di diritto soggettivo e quindi rientri nella giurisdizione del giudice ordinario o di quello arbitrale.

Ricorrono tali ipotesi - secondo la giurisprudenza - innanzitutto quando il potere della p.a. (ritenuto discrezionale) di procedere o meno alla revisione si sia esaurito con il riconoscimento dell'an debeat in favore dell'appaltatore (Cass. SS.UU. 23 febbraio 1987, nn. 1363-1370), ed inoltre nell'ipotesi in cui la revisione dei prezzi abbia una disciplina contrattuale; ipotesi quest'ultima nella quale, la natura di parte della p.a. ed il vincolo che da tale posizione deriva impediscono di riconoscerle un qualsiasi potere discrezionale.



*[Handwritten signature]*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | <p>E' con riferimento a quest'ultima ipotesi che deve concludersi per l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <p>La riproduzione contrattuale della disciplina della revisione prezzi relativa alle somme costituenti l'anticipazione del compenso determina una novazione della fonte genetica degli obblighi, che per tale aspetto del rapporto vincolano le parti; e cio' esclude che nella fase di adempimento di essi possa riscontrarsi in una delle parti un potere discrezionale che farebbe venir meno quella "forza di legge" (art. 1372 c.c.) che e' espressione della efficacia vincolante che le clausole contrattuali presentano.</p> |
|    | <p>Feraltro, la riproduzione della disciplina legislativa non e' pedissequa, presentando la norma contrattuale differenze rispetto alla formula adottata dal legislatore di tale rilevante entita' da far ritenere che era intendimento delle parti di ottenere un determinato esplicito risultato, anche quando esso non fosse conforme alla indicazione legislativa.</p>                                                                                                                                                            |
|    | <p>Mentre, infatti, la riportata norma dell'art. 16 della L. 219/1981 esclude la revisione rispetto alle "somme anticipate", la norma contrattuale la e-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


esclude per le variazioni intervenute successivamente alla data della effettiva corresponsione dell'anticipazione, con ciò eliminando qualsiasi dubbio sul fatto che è solo la materiale disponibilità della somma anticipata da parte del concessionario l'evento che realizza quell'immunità dagli effetti degli aumenti dei prezzi e quindi i presupposti per escludere la revisione prezzi.

La impugnata determinazione del Comune e i contrasti difensivi manifestati nel corso del presente giudizio hanno invece riguardato la portata dell'analoga norma contenuta nell'art. 14 della L. n. 1 del 1978, secondo il quale, nel caso di anticipazione del compenso, la revisione dei prezzi contrattuali "sara' accordata per l'importo eccedente quello anticipato".


E' con riferimento a tale norma che il TAR del Lazio (Sez. III, 26 aprile 1982, n. 481) ha ritenuto di escludere la revisione per quella parte di compenso di cui è disposta l'anticipazione, ancorche' non materialmente corrisposta e quindi non entrata nella disponibilita' dell'appaltatore.

Senonche' tale orientamento - su cui il Comune di Avellino ha a suo tempo prudentemente basato la propria determinazione - e' stato smentito dal suc-

. 67 .



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 68 . | <p>cessivo intervento del Consiglio di Stato il quale, pronunciandosi proprio in sede di appello all'indicata decisione, ha ritenuto che non può farsi luogo allà revisione "solo nell'ipotesi in cui l'Impresa appaltatrice abbia ottenuto l'effettiva disponibilità dell'anticipazione" (IV, 15 marzo 1980, n. 176).</p> <p>La fondatezza della domanda della Soc. attrice, in definitiva, è ricollegabile al principio - affermato dal Consiglio di Stato, successivamente alla determinazione negativa del Comune - che regola il rapporto fra anticipazione del compenso e revisione dei prezzi contrattuali.</p> <p>La determinazione del relativo ammontare va affidata all'opera di un consulente tecnico e quindi riservata alla pronuncia definitiva.</p> <p>XIII - Sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi e' stata inoltre chiesta la rivalutazione sulla base del tasso di svalutazione.</p> <p>Trattandosi di debito di valuta, la domanda in esame propone il noto problema relativo ai limiti del maggior danno a cui ha diritto il creditore, ai sensi dell'art. 1224, 2° comma c.c..</p> <p>Tale problema ha avuto una travagliata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, caratterizzata an-</p> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



che da ripetuti interventi delle SS.UU. della Cassazione.

Le tappe fondamentali di tale travaglio sono costituite dalle sentenze delle SS.UU. nn. 3776 e 5572 del 1979, le quali reagendo ad alcuni tentativi di generalizzare la rilevanza della svalutazione monetaria ai fini della determinazione dell'ulteriore danno subito dal creditore di un credito di valuta, hanno escluso - perche' in contrasto con il principio nominalistico - l'automatismo risarcitorio conseguente ad eventi inflattivi, ed hanno, viceversa, affermato il principio che il deprezzamento della moneta puo' costituire fonte di ulteriore danno, non coperto dagli interessi, solo ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c.. La prova di tale ulteriore danno e' stata semplificata con il ricorso a presunzioni e fatti notori rientranti nella comune esperienza e ricollegabili alle condizioni e qualita' del creditore.

Tale indirizzo giurisprudenziale - che non ha mancato di suscitare dubbi e perplessita' anche nella dottrina - e' stato disatteso da alcune pronunzie delle sezioni semplici della Corte di Cassazione, le quali, alcune ripudiando il principio nominalistico altre accettandolo, sono tuttavia pervenute

69

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 70 . | <p>alla conclusione che la mora del debitore e' causa di risarcimento del danno di svalutazione anche nel caso di obbligazioni pecuniarie (Sentenze nn. 123 del 1983, n. 651 del 1984 e la n. 3356 del 1985).</p> <p>Le incertezze interpretative che con tali pronunzie si sono determinate, hanno provocato un nuovo intervento delle SS.UU. (5 aprile 1986 n. 2368) le quali, rimeditando criticamente e approfonditamente l'intera problematica ed esaminando proprio l'ipotesi (che ricorre nella specie in esame) di ritardo nella corresponsione di somme dovute a titolo di revisione prezzi, sono pervenute alle seguenti conclusioni: a) "il danno da svalutazione non si identifica con il fenomeno inflattivo, ma si configura in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che dallo stesso sono derivate al singolo creditore e che non si sarebbero prodotte se non ci fosse stato il ritardo nell'inadempimento; b) "la svalutazione che assume rilievo e' quella che si verifica durante la mora, nella quale va individuata la causa per cui il creditore si e' ritrovato nell'impossibilita' di evitare gli effetti della svalutazione; c) "esclusa la diretta incidenza del deprezzamento monetario sulla prestazione pecuniaria, il danno deve essere accertato in concreto, incumbendo al credi-</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



tore di dimostrare che il pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di limitare o di evitare gli effetti economici depauperatori che l'inflazione produce per tutti i possessori di danaro".


Ribadendo l'orientamento già formulato nelle sentenze del 1979, le SS.UU., inoltre, hanno precisato che la necessità di pervenire ad una valutazione il più possibile soggettiva del danno non esclude il ricorso a criteri generali che procedano dal riferimento a "categorie economiche socialmente significative di creditori" enucleate in base alla comunanza di qualità professionali e di condizioni personali.

Nell'esemplificativa opera di delimitazione delle varie categorie, è stato ritenuto, per quel che interessa il presente giudizio arbitrale, che con riferimento al creditore-imprenditore è legittimo il ricorso a presunzioni connesse con il normale impiego del denaro nel ciclo produttivo, per cui - ai fini della determinazione dell'ammontare del danno risarcibile - possono essere prese in considerazione alternativamente o la redditività media dell'investimento nell'ambito della impresa o il costo del denaro, nel senso che il danno è costituito dallo scarto fra l'interesse legale ed il

71



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 72 . | tasso di mercato praticato dalle banche sulla piazza del creditore e nel periodo di mora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | In adesione a tali principi e tenendo presente l'offerta di mezzi di prova formulata dalla Soc. attrice per la determinazione del fondamento delle sue domande, deve emeltersi sentenza di condanna generica al pagamento delle somme dovute, a titolo di revisione prezzi, con gli interessi monetari nella misura legale dalla data in cui sono state richieste le somme dovute a titolo di anticipazione a quella in cui sono state corrisposte (art. 1224, 1° comma c.c.), per lo stesso periodo va calcolato il risarcimento del maggior danno (art. 1224, 2° comma c.c.) in base ai criteri alternativi sopra precisati. |
|        | In coerenza al disposto già richiamato dell'art. 25, 3° comma del Cap. Gen. del Ministero dei LL.FF. deve essere escluso il diritto agli interessi previsti dalla stessa norma, giacché il riconoscimento di essi comporterebbe l'attribuzione duplicata dello stesso maggior danno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | XIV - Con il quinto quesito l'attrice chiede il riconoscimento delle somme rispettivamente di L. 644.741.456 e di L. 575.595.498 a titolo di svincolo delle trattenute di garanzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Sul punto va chiarito che l'art. 10 della convenzione nel regolare i pagamenti prevede che il 5% di essi costituisca una "quota di trattenuta a garanzia sui singoli stati di avanzamento lavori e certificati relativi".

In virtu' delle norme vigenti ed in particolare dell'art. 22 della L. n. 1 del 1978 la concessionaria ha chiesto lo svincolo anticipato rispetto al collaudo, alle condizioni di legge.

La domanda rigettata in fase amministrativa viene ritenuta infondata dalla difesa del Comune, sulla base delle considerazioni che l'indicata quota non costituisce una trattenuta a garanzia dei lavori eseguiti, ma a garanzia delle anticipazioni corrisposte.

La domanda, viceversa, appare fondata.

Nessun dubbio, intanto, viene formulato sul punto che il citato art. 22 della L. n. 1 del 1978 prevede lo svincolo anticipato - rispetto al collaudo - della trattenuta di garanzia del 5% in esso prevista, e che tale norma sia applicabile alla controversia in esame, ove dovesse pervenirsi alla conclusione che la trattenuta del 5% di cui al richiamato art. 10 della convenzione debba considerarsi finalizzata a garantire i lavori eseguiti.



*[Handwritten signatures]*

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 74 . | Fiu' motivi impongono di ritenere fondata tale conclusione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Innanzitutto il tenore della disposizione contrattuale che instaura un rapporto di connessione fra la trattenuta di garanzia ed i singoli stati di avanzamento dei lavori adottando un meccanismo uguale a quello contenuto nell'art. 22 della L. n. 1 del 1978.                                                                                                                                         |
|        | Inoltre, nessun accenno e' contenuto nella convenzione che la trattenuta dovesse garantire le anticipazioni: accenno che sarebbe stato necessario in presenza di una norma che regola la sorte della identica trattenuta in funzione della garanzia degli stati di avanzamento dei lavori.                                                                                                               |
|        | Infine, come esattamente rileva la difesa della Soc. attrice, riferire la quota di trattenuta alle anticipazioni significherebbe incidere sull'ammontare di queste, alterando il sinallagma voluto dal legislatore e recepito nella convenzione, che comportava la corresponsione - in forma anticipata - del 75% del compenso: l'accettazione della tesi del Comune ridurrebbe le anticipazioni al 70%. |
|        | L'ammontare delle ritenute da rimborsare va determinato in sede di consulenza tecnica e su tale ammontare vanno calcolati gli interessi ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                         |

dell'art. 35 del Cap. Gen. del Ministero dei LL.FP., con esclusione di ogni altro maggior danno compreso quello di svalutazione, ai sensi del 3° comma dell'indicata norma.

XV - Con il settimo quesito la Soc. attrice ha chiesto il riconoscimento di una serie di maggiori oneri da essa sopportati, in dipendenza: A) di illegittime detrazioni contabili relative alle urbanizzazioni; B) adattamento al gas liquido degli impianti di riscaldamento domestico autonomo già previsti a gas metano; C) oneri e costi conseguenti alla consegna anticipata degli alloggi.

Relativamente alla voce sub A) la difesa del Comune non formula alcuna contestazione di merito, limitandosi a rilevare che le detrazioni contabili non presentano rilevanza economica ai fini della proponibilità del giudizio arbitrale in corso d'opera; un profilo questo che è stato ritenuto infondato in occasione dell'esame pregiudiziale dell'analoga eccezione formulata in via generale. La domanda deve, quindi, considerarsi fondata, pur dovendosi riservare alla consulenza tecnica la determinazione del relativo ammontare, con gli interessi ai sensi dell'art. 35 del Cap. Gen. del Ministero dei LL.FP. e con esclusione della rivalutazione.



|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| . 76 . | Per quanto riguarda la voce <u>sub B)</u> il Comune ha ec- |
|        | cepito che per contratto gli appartamenti dovevano         |
|        | essere dotati di impianto di riscaldamento autonomo        |
|        | e che, non essendo la zona ancora servita da meta-         |
|        | nodotto, gli impianti stessi dovevano esser forniti        |
|        | di caldaie a gas liquido. La spesa per l'adattamen-        |
|        | to a tale ultimo tipo di impianti di quelli origi-         |
|        | nari destinati a funzionare a metano, non puo',            |
|        | quindi, che essere addebitata all'impresa, dovendo         |
|        | ritenersi dipendente da un errore di progettazione.        |
|        | In contrario, tuttavia, la Soc. attrice ha replica-        |
|        | to che l'originario impianto con funzionamento a           |
|        | metano "fu imposto sia dal Comune (prima) che              |
|        | dall'USER (poi) all'atto dell'approvazione dei pro-        |
|        | getti e questi ultimi furono appunto approvati a           |
|        | quelle precise condizioni (cfr. doc. 7.B3 e 7.B4)".        |
|        | Le spese per il successivo adattamento a gas liqui-        |
|        | do devono considerarsi dipendenti - diversamente da        |
|        | quanto deduce il Comune - dalle scelte errate del          |
|        | Comune stesso e dell'USER.                                 |
|        | Di fronte a tale precisa e circostanziata deduzio-         |
|        | ne, la difesa del Comune non ha opposto alcune ar-         |
|        | gomentazioni di merito; cosi' che anche per questa         |
|        | voce (peraltro giustificata dall'indicata esibita          |
|        | documentazione) la domanda deve ritenersi fondata,         |



pur dovendosi riservare al consulente tecnico la

determinazione del relativo ammontare.

In ordine, infine, alla voce sub C) la difesa della

Soc. attrice ha dedotto - in replica ad una ecce-

zione del Comune -: a) che la consegna anticipata

fu imposta dal Comune (doc. 7.C 1-2-3) e che

concessionaria non pote' sottrarsi a quella pre-

sa"; b) che tutte le manutenzioni dovute effettuare

sono dipendenti dalla anticipata consegna degli al-

loggi; c) che, ai fini di provare che gli alloggi

furono (anticipatamente) consegnati in perfetta ef-

ficienza deve ordinarsi al Comune di depositare in

giudizio i relativi verbali di consegna.

Anche in relazione a tale articolata prospettazione

difensiva la difesa del Comune non ha opposto alcu-

na argomentazione in senso contrario; cosi' che -

anche in base a dati desumibili dalla comune espe-

rienza - il fatto della consegna anticipata degli

alloggi - in difetto di un mai documentato apposito

patto contrattuale - deve ritenersi potenzialmente

idoneo a provocare maggiori oneri di manutenzione e

quindi sufficiente a giustificare il riconoscimento

del diritto al relativo rimborso in favore della

Soc. attrice, con gli interessi, ai sensi dell'art.

35 Cap. Gen. Min. LL.PP..



*Handwritten signatures and initials.*

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 78 . | La determinazione dell'ammontare deve essere rinviato all'accertamento del consulente tecnico, previa esibizione, da parte del Comune dei verbali di consegna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | XVI - Con la domanda contenuta nell'ottavo quesito la Soc. Volani ha richiesto il pagamento degli interessi per ritardati pagamenti delle rate d'acconto in corso d'opera.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Il dedotto ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento dei lavori eseguiti non e' contestato, in punto di fatto, dal Comune; il quale, viceversa, deduce che gli interessi di cui ora si chiede il riconoscimento sono stati rinunziati dalla concessionaria con i patti stipulati nelle riunioni davanti al Prefetto e documentati dai verbali redatti il 1 ed il 5 giugno 1985.                                                                        |
|        | Con riguardo a tali documenti il Collegio ha, tuttavia, gia' precisato che indipendentemente dalla mancanza di legittimazione dei soggetti intervenuti a vincolare le parti, essi non contengono alcuna volonta' giuridicamente vincolante di stipulare i patti in essi previsti (retro, n. VI): gli intervenuti, anche perche non rappresentavano (nei termini giuridici dell'espressione) le parti, intesero attribuire alle "intese" il valore di "ipotesi di |



accordo" da precisare in un apposito atto aggiuntivo che doveva disciplinare tutti gli aspetti ancora da definire del rapporto contrattuale, compresa la determinazione dei nuovi termini di consegna degli alloggi.

Ad ulteriore prova della insussistenza di un vincolo contrattuale desumibile dagli indicati documenti vi e' la circostanza che l'atto integrativo venne effettivamente predisposto, ma mai sottoscritto, perche' la concessionaria non ritenne che esso conteneva la risoluzione di alcune questioni per essa rilevante.

Così' ricostruita la (limitata) dimensione delle indicate intese deve concludersi per l'inidoneità di esse a vincolare le parti.

Gli interessi chiesti vanno, in conseguenza, riconosciuti ai sensi dell'art. 35 Cap. Gen. Min. LL.PP. con esclusione della invocata rivalutazione (art. 35, 3° comma).

Il relativo ammontare va riservato all'accertamento del consulente tecnico.

XVII - Con la domanda contenuta nel nono quesito era stato chiesto - nell'atto introduttivo del giudizio - il pagamento delle maggiori opere di fondazione eseguite nel 1982 e non potute "allibrare"

. 79 .



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| . 80.. | perche' non previste in contratto. Solo con la sot- |
|        | toscrizione dell'atto aggiuntivo del 1985 - come    |
|        | deduce la Soc. attrice - divenne possibile procede- |
|        | re al pagamento di quei maggiori lavori eseguiti.   |
|        | Nel corso del giudizio, tuttavia, l'amministrazione |
|        | comunale ha provveduto a corrispondere le somme do- |
|        | vute all'indicato titolo, per cui su tal punto deve |
|        | dichiararsi la cessazione della materia del conten- |
|        | dere.                                               |
|        | Da esaminare, viceversa, restano i profili della    |
|        | domanda relativi allo svincolo di tutte le tratte-  |
|        | nute ed al pagamento delle rate di saldo relative   |
|        | alle opere gia' ultimate e regolarmente consegnate, |
|        | secondo i calcoli analitici contenuti a p. 77 e ss. |
|        | della "prima memoria" della Soc. attrice.           |
|        | Con riferimento a tali profili il Comune deduce che |
|        | gli indicati pagamenti non possono essere effettua- |
|        | ti per mancanza di collaudo.                        |
|        | Sul punto l'art. 15 della convenzione del 1981 -    |
|        | con norma pienamente legittima - dispone che il     |
|        | concedente si riserva di prendere in consegna tutte |
|        | ed in parte le opere appaltate anche dopo la loro   |
|        | ultimazione, previa redazione di apposito verbale   |
|        | di constatazione, che avra' valore di verbale di    |
|        | collaudo.                                           |



In applicazione di tale norma contrattuale deve ritenersi che la prevista collaudabilità parziale delle opere non può non comportare il conseguente obbligo dell'amministrazione di corrispondere le rate di saldo delle opere che sono ultimate e collaudate e di disporre lo svincolo della garanzia. Una diversa interpretazione renderebbe del tutto ingiustificato il vantaggio che deriverebbe all'amministrazione di non pagare opere già eseguite e di trattenere garanzia per opere già collaudate.

Il problema che resta da risolvere è di fatto: accertare se i collaudi relativi alle opere di cui si chiede il pagamento a saldo siano stati effettuati o se in sostituzione dei collaudi siano stati redatti appositi "verbali di costatazione".

Fer tale aspetto, il giudizio va riservato alla decisione definitiva, previa ammissione dei mezzi di prova relativi, e condanna generica al pagamento della sorte capitale, con gli interessi ai sensi dell'art. 36 del Cap. Gen. Min. LL.PP. e con esclusione della rivalutazione.

XVIII - Con la domanda contenuta nel decimo quesito la concessionaria chiede il rimborso della somma di L. 65.000.000 per indebita imposizione di miglioramento del prezzo, deducendo che il Comune non ha



*[Handwritten signatures]*

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

. 82 . provveduto ad adeguare i pagamenti delle rate di acconto alle previsioni di cui all'art. 6 u.c. L. n. 741 del 1981. Tale norma dispone che "nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo".

La difesa del Comune sul punto eccepisce la inapplicabilità della norma giacché la legge sarebbe entrata in vigore il 17 dicembre 1981, in data, cioè, successiva alla stipulazione della convenzione del novembre 1981.

L'eccezione, ad avviso del Collegio, è infondata.

La norma in esame, infatti, ha una ratio ben precisa che ne postula l'applicabilità anche ai rapporti in corso di svolgimento al momento della sua entrata in vigore: la ritenuta mancanza di giustificazione della riduzione del prezzo quando venga prestata la fidejussione bancaria o assicurativa.

In tal caso, infatti, il legislatore presume che gli interessi e le ragioni dell'amministrazione siano interamente soddisfatte e quindi non ricorrano altre motivazioni per perseguire ulteriori cautele o posizioni di vantaggio.

Non applicare tale norma ai rapporti in corso, in definitiva, comporterebbe un ingiustificato aggra-

vio della posizione dell'appaltatore, ed un correlativo inspiegabile vantaggio della p.a..

. 83 .

La domanda va accolta; ma la determinazione dell'ammontare da liquidare, compresi gli interessi sulle singole rate di acconto, ai sensi dell'art. 35 del Cap. Gen. Min. LL.PP. va riservata alla decisione definitiva.



XIX - Con la domanda contenuta nell'undicesimo quesito la Soc. attrice chiede il risarcimento dei danni subiti per effetto della iniziata esecuzione d'ufficio e della revoca delle autorizzazioni alla cessione dei crediti.

Tali danni - come specificato nella prima memoria - consistono:

- a) oneri per costi notarili e per anticipato pagamento alla revoca delle cessioni e piu' precisamente: 1) costi notarili; 2) oneri anticipato pagamento degli importi delle cessioni;
- b) illegittima applicazione delle penali;
- c) "oneri effettivi di subingresso del coobbligato solidale e piu' precisamente: 1) impianto e organizzazione del cantiere; 2) spese generali per organizzazione aziendale; 3) danni da discredito della Volani Architettura Industrializzata. Di tale domanda solo quella relativa all'applicazione delle

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 84 . | penali risulta fondata, mentre le altre devono essere rigettate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | In occasione dell'esame della domanda riconvenzionale di danni formulata dal Comune (retro n. VI) sono state già valutate le ragioni dell'illegittimità della pretesa del Comune di ricorrere alla esecuzione d'ufficio e del provvedimento di applicazioni delle penali, in mancanza di termini contrattuali o di quelli fissati, in sostituzione dal giudice ai sensi dell'art. 1183 c.c..                    |
|        | In conseguenza devono ritenersi indebitamente trattenuti dal Comune le somme a titolo di penale sulle rate di acconto, e deve esser riconosciuto il diritto della Soc. attrice al relativo rimborso. La determinazione dell'ammontare, con gli interessi ai sensi dell'art. 35, 3° comma Cap. Gen. Min. LL.FP., va, tuttavia, riservata alla pronuncia definitiva, dopo l'esperimento della consulenza tecnica. |
|        | Relativamente ai danni della revoca della autorizzazione alla cessione dei crediti, va rilevato che tali crediti, nei limiti della loro fondatezza, vengono riconosciuti dalla presente decisione con gli interessi, ai sensi dell'art. 35, 3° comma del Cap. Gen. Min. LL.FP., e tali interessi comprendono qualsiasi tipo di ulteriore danno, ai sensi                                                        |



dell'art. 1224, 2° comma c.c.. In tali ulteriori

danni vanno ovviamente compresi gli indicati inte-

ressi che la Soc. attrice prospetta di avere corri-

sposto per provvedere all'anticipato pagamento del-

le cessioni, nonché le spese notarili relative.

Per quanto riguarda, inoltre, la voce dei danni re-

lativi agli oneri per il subingresso del coobbligato

solidale, la Soc. attrice ha dedotto che l'indicato

evento era sostanzialmente un accorgimento di ordi-

ne giuridico senza nessuna rispondenza in punto di

fatto, per evitare la responsabilità solidale dei

partecipanti al raggruppamento; e tale prospetta-

zione è confermata dal titolo per i quali chiede i

danni: questi, infatti, non vengono indicati nel

mancato guadagno che l'impresa cedente avrebbe su-

bito per effetto della cessione, ma nell'aggravio

per l'impianto di cantiere che la cessione sarebbe

stata costretta a sopportare.

Da tale rilievo deve dedursi che nessun subingresso

effettivo vi fu nella esecuzione dei lavori, ma so-

lo un cambiamento formale di imputazione del rap-

porto giuridico a soggetti che facevano sempre capo

alla stessa impresa.

Peraltro, il subingresso, era condizionato alla ap-

provazione del Comune; così che l'accoglimento



*[Handwritten signatures]*

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 86 . | <p>della domanda presupporrebbe il previo riconoscimento di un comportamento surrettizio dei rappresentanti del raggruppamento i quali - contro ogni norma di buona fede e di correttezza - avrebbero invocato il consenso del Comune per un'operazione giuridica prospettata nel loro interesse e poi sfruttata, viceversa, a danno del Comune. Conclusione quest'ultima, che le modalita' di svolgimento del rapporto contrattuale non consentono di adottare.</p> <p>D'altra parte, la prospettata natura di accorgimento di ordine giuridico per evitare la responsabilita' solidale fa' assumere all'intera operazione il carattere di una forma di <u>autotutela</u> che il raggruppamento avrebbe adottata nei confronti del pericolo della futura azione di risarcimento di danni del Comune; una <u>autotutela</u> non consentita in linea di diritto dalle norme vigenti e dimostratasi in punto di fatto inutile, giacche' le pretese risarcitorie del Comune sono state ritenute illegittime.</p> <p>La Soc. attrice non puo', in definitiva, riversare sul Comune effetti di scelte che i successivi eventi dimostrano errate perche' collegati a presupposti (il riconoscimento di danni a favore del Comune) insussistenti.</p> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



In ordine, infine, alla pretesa per risarcimento di danni da "discredito", trattasi di danni di natura essenzialmente non patrimoniale che non possono essere riconosciuti perche' non dipendenti da reato (art. 185 c.p.).

XX - Per quanto riguarda le spese della presente fase del giudizio, comprese quelle di funzionamento del Collegio arbitrale, esse devono essere riservate alla sentenza definitiva.

P.G.M.

Il Collegio arbitrale, pronunciando in forma non definitiva sulle domande proposte dalla Soc. Volani Architettura Industrializzata p.a. contro il Comune di Avellino con atto del 26 giugno 1986:

1) rigetta la domanda relativa al riconoscimento dei danni (indicati in L. 3.894.000.000) di cui al primo quesito;

2) rigetta la domanda riconvenzionale per risarcimento di danni formulata dal Comune di Avellino nella comparsa di costituzione in giudizio;

3) dichiara dovuti gli interessi - da determinare nel prosieguo del giudizio, ai sensi dell'art. 35

del Cap. Gen. Min. LL.PP. - sui crediti relativi

alle opere eseguite prima ma regolarizzate con

l'atto aggiuntivo del giugno 1985, di cui al secon-



1177  
20 50

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 88 . | <u>do quesito:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 4) dichiara dovuti gli interessi - da determinare nel prosieguo del giudizio, ai sensi dell'art. 35 del Cap. Gen. Min. LL.PP. - sulle somme dovute a titolo di integrazione dell'anticipazione, di cui                                                                                                                      |
|        | al <u>terzo quesito:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 5) dichiara dovute le somme a titolo di revisione prezzi di cui al <u>quarto quesito</u> , da determinare in prosieguo di giudizio, con la relativa rivalutazione e con esclusione degli interessi di cui all'art. 35 Cap. Gen. Min. LL.PP.;                                                                                |
|        | 6) dichiara dovute le somme a titolo di svincolo delle trattenute di garanzia - di cui al <u>quinto quesito</u> - nelle misure che risulteranno in prosieguo di giudizio e con gli interessi di cui all'art. 35, Cap. Gen. Min. LL.PP.;                                                                                     |
|        | 7) rigetta la domanda - di cui al <u>sesto quesito</u> - relativa al rimborso degli oneri di direzione dei lavori;                                                                                                                                                                                                          |
|        | 8) dichiara dovute - nella misura da determinarsi in prosieguo di giudizio e con gli interessi ai sensi dell'art. 35 Cap. Gen. Min. LL.PP. - le somme - di cui al <u>settimo quesito</u> - relative: A) alle detrazioni contabili per le urbanizzazioni; B) all'adattamento al gas liquido degli impianti di riscaldamento; |



ATTI

damento domestico autonomo già previsti a gas metano; C) agli oneri e costi conseguenti alla consegna anticipata degli alloggi;

9) dichiara dovuti - nella misura che sarà determinata in prosieguo di giudizio gli interessi - di cui all'ottavo quesito - per il ritardo pagamenti delle rate di acconto, con esclusione della rivalutazione;

10) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda per il pagamento delle maggiori opere di fondazione eseguite nel 1982; mentre dichiara dovute - nella misura che sarà determinata in prosieguo di giudizio - le somme - di cui al nono quesito - relative allo svincolo delle trattenu- te di garanzia e quelle relative al pagamento della rata di saldo per le opere ultimate e consegnate; con gli interessi di cui agli artt. 35 e 36 Cap.

Gen. Min. LL.PP.;

11) dichiara dovute - nella misura che sarà determinata in prosieguo di giudizio - le somme - di cui al quesito decimo - relative al miglioramento del prezzo contrattuale, con gli interessi ai sensi dell'art. 35 del Cap. Gen. Min. LL.PP.;

12) dichiara dovute - nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio - le somme - di cui

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

. 90 . all'undicesimo quesito - relative all'applicazione delle penali, con gli interessi ai sensi dell'art. 35 Cap. Gen. Min. LL.PP., mentre rigetta tutte le altre domande contenute nello stesso undicesimo quesito;

13) riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese del giudizio;

14) dispone con separato provvedimento la nomina del consulente tecnico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li ' 1

(Prof. Dott. Giovanni Torregrossa)

(Prof. Avv. Lorenzo Acquarone)

(Prof. Avv. Nicolo' Lipari)

*fora Tappan, est*  
*18 nov. 87*  
*19 nov. 87*

Municipio di Avellino  
 Per copia conforme all'originale  
 Avellino, 14 8/11/1990



M. SEGRETARIO GENERALE  
 (Dr. Aldo Sargano)

*[Handwritten signature]*

1  
  


Al Signor Sindaco  
 Avellino

RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Am. BASAGNI

Nella riunione del 2 dicembre 1987 il Collegio arbitrale, costituito con verbale del 26 febbraio 1987 per la risoluzione della controversia intercorsa tra la Soc. VOLANI - Architettura Industrializzata S.p.A. e il Comune di Avellino, ha disposto consulenza tecnica concernente tale controversia nominando all'uopo lo scrivente Ing. Filippo Rossi, residente in Roma - Via Rodriguez Pereira n.201, al quale ha affidato il mandato di procedere alla determinazione delle somme da liquidare, compresi gli eventuali interessi, in conformità delle decisioni di cui al lodo arbitrale novembre 1987.

*biglietto*  
 18 FEB 1988

MUNICIPIO DI AVELLINO  
 UFF. AFF. GEN.  
 18 FEB. 1988  
 Posta i.

Nella stessa riunione il medesimo Collegio assegnava allo scrivente termine fino al 31 dicembre 1987 per il deposito di relazione scritta; a seguito di richiesta di una congrua proroga al termine sopraindicato (avanzata dallo scrivente con istanza del 21 dicembre 1987) veniva fissata al 29 gennaio 1988 la data per il deposito di tale relazione.

*CS*

Lo scrivente - presi i necessari contatti con i Consulenti tecnici di parte - ha promosso quattro riunioni presso il suo studio nei giorni 7 e 15 dicembre 1987, 4 e 5 gennaio 1988, a seguito delle quali i detti Consulenti hanno consegnato al C.T.U. atti, o documenti e note tecniche nelle date appresso indicate:

MUNICIPIO DI AVELLINO  
 29 gennaio Prot. Gen. N. 9070  
 13 FEB 1988  
 CA. N. A. CL. F.  
 RLP.

*Pro. P...*  
 COMUNE DI AVELLINO  
 Ufficio Consulenza Tecnica  
 13 FEB 1988  
 1644  
 prot. spec.

a) dal C.T. di parte VOLANI: in occasione della riunione del

- 2 -

4 gennaio 1988 e successivamente in data 11 e 21 gennaio

1988;

b) dal C.T. di parte Comune di Avellino: in data 16 gennaio  
1988.




Nella presente relazione lo scrivente espone - nella  
successione indicata nel lodo arbitrale novembre 1987 - le  
sue valutazioni in merito ai quesiti secondo, terzo, quarto,  
quinto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo, avendo  
il Collegio arbitrale rigettato le domande della Soc.  
istante relative al primo e al sesto quesito.

CONTRATTO DI CONCESSIONE - Stipulato tra il Raggruppamento  
VOLANI SUD-S.E.C.I.S. e il Comune di Avellino in data 20  
novembre 1981, n.720 di Rep.

La concessione comprendeva la progettazione e  
l'esecuzione dei lavori, il cui importo (art.2) venne deter-  
minato in £. 28.568.019.445 di cui £.25.369.520.000 per gli  
alloggi (a forfait) e £.3.198.499.445, per opere di urbaniz-  
zazione (a misura): l'art.12 chiariva che la concessione era  
affidata per il prezzo a forfait di £.480.000 a mq per  
alloggi con superficie utile residenziale di mq 95 e di  
£.496.000 a mq per alloggi con superficie utile residenziale  
fino a mq 70; per le superfici non residenziali il prezzo  
era pari al 60% dei prezzi unitari suddetti (art.12).

La valutazione era riferita al 31.3.1981 e riguardava la  
sola costruzione limitata al perimetro esterno delle


- 3 -



strutture; l'art.12 recita, inoltre, che "restano escluse dal forfait le maggiori opere di fondazione eventualmente necessarie per portanza del terreno inferiore a 1,5 Kg/cmq alla quota di m.1,50 al disotto del piano di calpestio del piano interrato o terreno".


Per le anticipazioni venivano applicate le condizioni previste dall'art.16 - punto C) della legge 14.5.1981, n.219 con vincolo a fidejussione bancaria ai sensi del I° comma dell'art.1944 Cod. Civ. (art.10).

"I pagamenti sulle differenze ottenibili detraendo gli anticipi, saranno parametrati per ciascun edificio, o in caso di edifici a grande sviluppo lineare, per porzioni comprese fra giunti strutturali." Sempre l'art.10 fissava le ripartizioni percentuali per le opere a forfait e l'importo di f. 100.000.000 per i pagamenti in acconto delle opere di urbanizzazione, da contabilizzarsi a misura.



La revisione dei prezzi - fatto salvo quanto previsto dall'art.10 circa il disposto dell'art.16 - comma C) della legge n.219/1981 - era regolata dall'art.18, in cui sono richiamati la tabella n.8 (opere edilizie) allegata al D.M. 11.12.1978: gli acconti sulla revisione prezzi sono corrisposti unitamente agli importi relativi ai S.A.L.

Ai sensi dell'art.6 il Concessionario si impegnava ad iniziare i lavori entro 30 giorni dalla consegna delle singole aree e a portarli a compimento entro e non oltre 18



- 4 -

mesi; il conto finale dei lavori verrà compilato entro 45 giorni dalla data del verbale di ultimazione (art.13).

L'art.7 fissava le penali per i ritardi sull'ultimazione dei lavori nella misura giornaliera dello 0,1% dell'importo complessivo convenuto per ciascuna area fino ad un massimo del 10% dell'importo medesimo.

ATTI AGGIUNTIVI - Con il contratto aggiuntivo in data marzo 1982, n.764 di Rep. veniva definito il ribasso dello 0,19% per prestazione di fidejussione bancaria in luogo della cauzione definitiva.

Con successivo atto aggiuntivo del 5 giugno 1985, n.1463 di Rep. le parti hanno proceduto all'integrazione delle precedenti pattuizioni, convenendo in particolare che:

- il concessionario restava obbligato all'esecuzione delle opere in conformità ai progetti esecutivi approvati dall'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale (U.S.E.R.) e dal Comune di Avellino (art.1);
  - le fondazioni degli edifici delle aree Valle e Picarelli, già eseguite alla data dell'atto aggiuntivo in argomento, venivano compensate con il riconoscimento delle sole quantità e dei soli magisteri ammessi nel progetto approvato, al netto dell'ammontare delle opere di fondazione ipotetiche, incluse nel forfait (art.2).
- Analogo sistema di compenso veniva applicato alle fondazioni degli edifici delle aree Bellizzi, Quartiere 1,



- 5 -



Quartiere 5 e F. Tedesco;

- i prezzi unitari al 31.3.1981 delle varie categorie di lavoro (cfr. Art. 3 - lettera D della convenzione n.720) venivano desunti dalla tariffa del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania in vigore al 1° gennaio 1980 con l'aumento del 35% e con l'aggiunta di n.25 nuovi prezzi (art.3);

- il nuovo importo lavori alla data del 31.3.1981 (art.5) risultava così suddiviso:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| - opere a forfait              | £. 24.782.358.272      |
| - opere di urbanizzazione      | " 3.910.669.755        |
| - maggiori opere di fondazione | " <u>1.039.091.573</u> |
| Totale                         | £. 29.732.119.600      |

- Spese generali e tecniche

£(227.500.000 + 107.236.873)= " 334.736.873

Totale complessivo I.V.A.

e R.P. escluse " £. 30.066.856.473

- il recupero delle anticipazioni erogate per le opere di urbanizzazione primaria veniva effettuato distintamente

per ogni area sino alla concorrenza di importi quantificati per la prima anticipazione (del 50%), come indicato all'art.6 dell'atto aggiuntivo in parola;

- ai fini fiscali la maggiorazione di spesa risultava di

£.1.498.837.028 che, con il ribasso dello 0,19% diventava di £.1.495.989.238 (art.8).

- 6 -



Un "atto integrativo all'atto aggiuntivo" di cui sopra, in data 17 luglio 1985, non veniva firmato dalle parti.

Con ulteriore "atto di sottomissione all'atto aggiuntivo" in data 26 febbraio 1986 veniva prevista l'esecuzione di altre opere di urbanizzazione primaria nell'area Bellizzi per un importo di f. 398.553.279, per cui l'importo complessivo delle opere oggetto della concessione risultava di f. 30.465.409.752.

SECONDO QUESITO.- Per questo quesito sottoposto dalla istante Società VOLANI al Collegio arbitrale ("interessi maturati sul ritardato pagamento delle opere regolarizzate con l'atto aggiuntivo del 1985 ... con la rivalutazione oltre l'aggiunta degli ulteriori interessi - sulla somma rivalutata - con decorrenza dalla data di mancato accredito e fino al dì del soddisfo") il Collegio ha così deliberato:

"Risulta infine che il pagamento di tali lavori non era stato possibile perchè mancava la disciplina contrattuale a cui collegare la relativa contabilizzazione (v. premesse dell'atto integrativo non sottoscritto).

"Alla stregua di tali elementi deve ritenersi fondata la domanda sia per i pagamenti relativi alle opere di urbanizzazione ed alle maggiori fondazioni limitatamente alle aree Q5 e Tedesco (realizzate prima dell'atto aggiuntivo) sia per quelle riguardanti le maggiori spese di fondazione nelle aree Q1, Picarelli e Bellizzi (iniziate



- 7 -

dopo la stipulazione dell'atto aggiuntivo).

"Per la determinazione dell'ammontare di tali interessi il Collegio ritiene necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico il quale dovrà procedere alla liquidazione degli interessi ai sensi dell'art. 35 del citato D.P.R. n. 1063 del 1962,

"Tali somme non vanno rivalutate, in applicazione dello art. 35, 3° comma il quale esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 1224, 3° comma c.c. e quindi il risarcimento del maggior danno in ipotesi subito dal creditore per effetto della mora.

"Sempre in applicazione della norma testè citata deve escludersi la fondatezza della pretesa relativa alla percentuale di spese generali e tecniche, integrando queste spese una forma di maggior danno per la mancata corresponsione degli interessi".

(OMISSIS)

Di conseguenza il sottoscritto C.T.U. - esaminati gli atti forniti al Collegio, nonchè quelli consegnati dai C.T. di parte negli accessi effettuati in data 7 e 15 dicembre 1987, 4 e 5 gennaio 1988 - ha così proceduto per ottemperare a quanto dal Collegio indicato.

Con l'elaborato 1/10/1987 la Soc. VOLANI ha calcolato gli interessi in argomento, premettendo che gli interessi dovuti in linea capitale vengono conteggiati a partire dal 45°



A handwritten signature, possibly 'C.T.U.', written in dark ink.

- 8 -

giorno successivo alla data di ultimazione dei singoli gruppi di opere, applicando il tasso legale del 5% per i primi 60 giorni e quelli annuali fissati dai DD.MM. di cui all'art. 35 del Capitolato Generale LL.PP. per i giorni successivi fino alla data di avvenuto pagamento.

L'elaborato chiarisce ancora che dal giorno successivo a quello del pagamento del corrispettivo, sono stati conteggiati - sempre ai tassi di mora fissati dai surrichiamati DD.MM. - gli interessi su quanto sopra determinato; sia i corrispettivi che gli importi dei relativi interessi sono al netto del ribasso dello 0,19%.

Con il surrichiamato elaborato la Soc. istante ha determinato la propria richiesta in f. (583.813.933 + 84.346.192) = f. 668.160.125.

Il C.T. della VOLANI in sede di consulenza tecnica ha fatto avere allo scrivente un dossier delle reversali di incasso dei versamenti effettuati presso alcune banche, mentre il C.T. di controparte ha fornito un elenco di mandati di pagamento con date e importi relativi, predisposto dalla Sezione Ragioneria - Ripartizione Finanze del Municipio di Avellino.

Al riguardo va fatto presente che quest'ultimo elenco non è risultato di agevole consultazione, poichè spesso ad un solo mandato corrispondeva una serie di certificati di pagamento che non è stato possibile individuare se non in

- 9 -

via induttiva, in mancanza di una distinta dettagliata, solo  
in un caso indefinito ci si è avvalsi della data della  
corrispondente reversale fornita dall'Impresa.

Nel calcolo degli interessi lo scrivente C.T.U. -  
diversamente dalla Soc. VOLANI - ha operato una netta  
distinzione tra il ritardo nell'emissione del certificato di  
pagamento e il ritardo nell'emissione del titolo di spesa:  
infatti, l'art. 35 del Capitolato Generale del Ministero  
LL.PP. considera separatamente i due casi, fissando anche  
differenti franchigie (45 giorni nel primo caso e 30 giorni  
nel secondo).

Tenuto conto ovviamente dei periodi di 60 giorni per gli  
interessi legali (periodi comuni ai due casi), sono stati  
poi conteggiati gli interessi moratori in conformità dei  
noti DD.MM.

Infine, si è valutato il reintegro del miglioramento  
dello 0,19% - di cui al punto decimo del lodo arbitrale -  
ottenendo per il quesito in argomento un complessivo importo  
di f. 519.942.515.

Nell'elaborato allegato alla presente relazione, allo  
scopo di fornire al Collegio un riferimento completo nei  
confronti delle richieste dell'Impresa, sono stati  
conteggiati gli interessi per le opere di urbanizzazione di  
tutte le aree corrispondenti (Valle, Picarelli e Bellizzi),  
nonchè per le maggiori opere di fondazione (Valle,



- 10 -

Picarelli, Bellizzi, Quartiere 1, Quartiere 5 e Tedesco).

Ai sensi, però, del deliberato del Collegio arbitrale che non indica esplicitamente l'area Valle, lo scrivente C.T.U. ritiene escludere la quota parte afferente l'area di Valle (per complessive f.318.341.959 + f. 605.996) e quindi propone che la somma da corrispondere alla Soc. istante per il presente quesito sia:

f. (519.942.515 - 318.947.955) = f. 200.994.560.

TERZO QUESITO.- Nel merito di tale argomento ("mancata corresponsione dell'integrazione dell'anticipazione ... con gli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. fino alla data di riferimento di questi ultimi e con la rivalutazione e successivi interessi - sulla somma rivalutata - fino al soddisfo") il Collegio arbitrale ha così deliberato:

"L'art. 6 dell'atto aggiuntivo, infatti, occupandosi del recupero delle anticipazioni delle opere di urbanizzazione primaria ribadisce le percentuali di anticipazioni rispettivamente del 50% e del 25% previste originariamente, con ciò escludendo una qualsiasi altra volontà di deroga dei patti originari.

"Ciò posto, va tuttavia, rilevato che la domanda non può essere accolta nei termini in cui è prospettata, giacchè la già avvenuta esecuzione delle opere determina il diritto della Società attrice a pretendere il compenso definitivo,



- 11 -

con la conseguente esclusione del compenso provvisorio.

"La domanda va quindi limitata al riconoscimento dei danni subiti dall'attrice per effetto della mancata disponibilità delle somme che dovevano essere corrisposte a titolo di anticipazione del compenso.

"Tali danni sono costituiti dagli interessi nella misura stabilita dall'art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e cioè gli interessi legali fino al termine di sessanta giorni dalla data in cui dovevano essere versate le rate di anticipazione e nella misura stabilita dal decreto dei Ministri del Tesoro e dei LL.PP. ai sensi dell'u.p. del primo comma dell'art. 35.

"Deve essere esclusa peraltro qualsiasi forma di rivalutazione di tali interessi, in applicazione del già richiamato terzo comma dell'art. 35 del D.P.R. citato".

Con l'elaborato 1/10/1987 la Soc. VOLANI ha calcolato tali interessi a partire dai 30 giorni successivi alla domanda dell'Impresa stessa inoltrata il 29/8/85 (prot. n. 934/IAM/CF - all. n. 3.1), applicando i tassi di mora di cui ai DD.MM. surrichiamati.

Nell'elaborato viene chiarito che, essendo ancora in corso il recupero dell'anticipazione relativa al contratto originario, gli interessi sono calcolati sull'intero ammontare di tale anticipazione, e cioè su f. 1.121.991.928.

L'importo degli interessi calcolati dalla Soc. attrice



- 12 -

fino al 31/10/1987 risulta di f. 354.764.626.

Dall'esame della corrispondenza allegata alla 1^ memoria risulta che con lettera 29 agosto 1985, n. IAM/CF/ct-934 la Soc. VOLANI, richiamato l'atto aggiuntivo 5/6/1985 e l'incremento di importo di concessione pari a f. 1.495.989.238 (al netto dello 0,19% di ribasso), considerato che l'importo dei lavori eseguiti ammontava a nette f. 18.495.920.861 e quindi superiore al 50% del nuovo importo contrattuale netto di f. 30.009.729.445, ha chiesto la corresponsione di f. 1.121.991.928, a titolo di integrazione di anticipazione.

L'Amministrazione Comunale di Avellino con nota 11 settembre 1985, n. 46440/9706 comunicava alla suddetta Impresa che tale integrazione non poteva essere corrisposta per i motivi ivi riportati.

Lo scrivente C.T.U. ha rettificato i conteggi, tenendo debito conto che a partire dal 30° giorno successivo alla domanda e per un periodo di 60 giorni va applicato l'interesse legale del 5%.

L'aggiornamento degli interessi maturati al 31/12/1987 comporta (v. allegato alla presente relazione) un ammontare di f. 359.298.703.

QUARTO QUESITO.— La Società attrice nella domanda di arbitrato chiede di valutare "se spetti agli istanti c.s. il pagamento della somma di f. 5.520.428.116 (o quella maggiore



- 13 -

o minore che risulterà nel corso del giudizio) a titolo di revisione prezzi non corrisposta ... con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. in relazione alla legge n. 700 del 1974, fino alla data competente, e poi con rivalutazione e successivi interessi".

Il Collegio arbitrale ha così deliberato in proposito:

- 1) richiamata la norma dell'art. 16 della legge 219/1981, osservato che "è solo la materiale disponibilità della somma anticipata da parte del concessionario l'evento che realizza quell'immunità dagli effetti degli aumenti dei prezzi" e quindi i presupposti per escludere la revisione prezzi" e ricordato che il Consiglio di Stato "ha ritenuto che non può farsi luogo alla revisione solo nell'ipotesi in cui l'Impresa appaltatrice abbia ottenuto l'effettiva disponibilità dell'anticipazione", .... "la determinazione del relativo ammontare va affidata all'opera di un consulente tecnico e quindi riservata alla pronuncia definitiva";
- 2) "ai fini della determinazione dell'ammontare del danno risarcibile - possono essere prese in considerazione alternativamente o la redditività media dell'investimento nell'ambito della impresa o il costo del denaro, nel senso che il danno è costituito dallo scarto fra l'interesse legale ed il tasso di mercato praticato dalle banche sulla piazza del creditore e nel periodo di mora.



A handwritten signature, possibly 'C. G.', written in dark ink.

- 14 -


"In adesione a tali principi e tenendo presente l'offerta di mezzi di prova formulata dalla Soc. attrice per la determinazione del fondamento delle sue domande, deve emettersi sentenza di condanna generica al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione prezzi con gli interessi monetari nella misura legale dalla data in cui sono state richieste le somme dovute a titolo di anticipazione a quella in cui sono state corrisposte (art. 1224, 1° comma c.c.), per lo stesso periodo va calcolato il risarcimento del maggior danno (art. 1224, 1° comma c.c.) in base ai criteri alternativi sopra precisati.

"In assenza al disposto già richiamato dell'art. 35, 3° comma del Cap. Gen. del Ministero dei LL.PP. deve essere escluso il diritto agli interessi previsti dalla stessa norma, giacchè il riconoscimento di essi comporterebbe l'attribuzione duplicata dello stesso maggior danno".

Nella prima memoria in data 8 aprile 1987 la Soc. istante determina il compenso revisionale netto sugli importi delle 5 anticipazioni in f. 5.520.427.834 e l'ammontare degli interessi legali e moratori (a partire dalle date di erogazione delle anticipazioni) in f. 2.851.067.216.

Nell'elaborato 1/10/1987 l'entità del compenso revisionale viene confermata, mentre l'ammontare della rivalutazione - qui determinato in base ai tassi praticati dagli istituti bancari e relativa documentazione, con ricapita-

- 15 -



lizzazione trimestrale e maggiorazione per massimo scoperto  
viene calcolato in f. 8.812.284.033: pertanto, l'importo  
richiesto dalla Soc. VOLANI è di f. 14.332.711.867.

a) Lo scrivente, per la determinazione delle somme dovute a  
titolo di revisione prezzi per la successiva valutazione  
dell'ammontare del danno risarcibile (come disposto dal  
Collegio), ha preso in esame sia la documentazione già  
depositata dalle parti, sia quella fornita in sede di  
consulenza tecnica alla luce di quanto fissato in materia di  
revisione prezzi dal contratto di concessione e già  
richiamato all'inizio della presente relazione.

E' stato sviluppato un conteggio revisionale diverso da  
quello adottato dalla Soc. istante, che non si è ritenuto di  
poter condividere, procedendo invece nel seguente modo:

1) per le date delle domande di anticipazione avanzate dalla  
Soc. VOLANI si è fatto riferimento alla documentazione  
esibita dalla stessa; esse sono così risultate 5/2/1982,  
5/10/1983, 20/4/1984, 23/10/1984 e 18/12/1984.

Quali date di corresponsione delle anticipazioni sono  
state assunte quelle dei mandati di cui all'elenco predi-  
sposto dal Municipio di Avellino e forniti allo scrivente  
dal C.T. di parte; esse sono: 28/4/1982, 20/12/1983,  
25/10/1984, 14/12/1984 e 13/2/1985;

2) poichè tra la data di ciascuna domanda di anticipazione e  
il pagamento di questa è sempre intercorso un notevole

- 16 -

periodo di tempo (da 1,6 mesi ad oltre 6 mesi), lo scrivente C.T.U. per ciascun periodo ha ritenuto di calcolare gli interessi in base al rincaro verificatosi alla data di ciascuna domanda di anticipazione.

Successivamente alla data di ogni corresponsione di anticipazione gli interessi sono stati, invece, calcolati in base al rincaro riscontrato alla data di ogni corresponsione: in un caso l'aumento del rincaro tra la data della domanda e quella della corresponsione ha superato il 4%.

Quanto sopra giusta il disposto dell'art. 12: "la revisione prezzi non si applica agli importi corrispondenti alle somme anticipate per le variazioni dei costi intervenuti successivamente alla data della effettiva corresponsione dell'anticipazione. A tali fini l'importo per il quale la revisione prezzi non è riconosciuta è costituito da quello contabilizzato, al fine del recupero dell'anticipazione, a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari alla somma anticipata".

Per il dettaglio dei conteggi si rinvia all'allegato specifico; nella presente relazione si riporta soltanto il totale dell'importo revisionabile che - secondo lo scrivente C.T.U. risulta pari a f.6.255.765.779 , da cui detratte l'alea del 5% di f. 21.267.770.735 (pari a f. 1.063.388.537),

- 17 -

resta in linea capitale la somma di lire 5.192.377.242,---

b) Per quanto concerne il costo del denaro affrontato dalla Soc. VOLANI l'offerta di mezzi di prova formulata dalla Società (di cui è cenno nel lodo arbitrale) è in pratica consistita nella presentazione di: -----

1) un fascicolo di estratti conto e lettere di vari Istituti di credito (n. 12) relativi alle esposizioni della Soc. VOLANI nei confronti di detti Istituti negli anni 1983/1987; il n. dei conti correnti è superiore a 12;

2) un fascicolo di estratti conto scalari della Banca Commerciale Italiana (conto ordinario n. 165982401 presso l'Agenzia di Rovereto) dal gennaio 1983 al dicembre 1986 con allegato prospetto dei relativi tassi di interesse bancari passivi, medi del trimestre: dal 25% del primo trimestre 1983 al 19% del primo trimestre 1987 (allegato 1.31 alla 1^ memoria dell'Impresa in data 8 aprile 1987).

Da tali fascicoli è stato possibile trarre le seguenti indicazioni:

- l'esposizione della Soc. istante verso 12 Istituti di credito (esclusa la B.C.I.) è documentata dal dicembre 1983 al giugno 1987, e di notevole consistenza negli anni 1984/1987 (8 - 12 miliardi di lire); le esposizioni di maggior rilievo si sono verificate nei confronti del Banco di Napoli, della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e dell'Istituto Bancario Italiano;



A handwritten signature, possibly 'C.M.', written in dark ink.

- 18 -

- l'entità dei tassi bancari passivi è documentata nel dettaglio soltanto dalla Banca Commerciale Italiana, presso cui la Soc. VOLANI aveva il C/C n. 165982401 Ag. di Rovereto.

Lo scrivente C.T.U. ha ritenuto, quindi, che la Soc. attrice abbia fornito gli elementi di prova per la determinazione del fondamento delle sue richieste, ma non in maniera del tutto esauriente non essendo stata documentata l'entità dettagliata dei tassi bancari praticata nei diversi periodi dai dodici Istituti di cui al primo fascicolo.

Di conseguenza il C.T. di parte VOLANI - su richiesta esplicita dello scrivente - ha fornito a più riprese (l'ultima in data 21 gennaio 1988) una cospicua ulteriore serie di estratti conto degli Istituti bancari presso i quali maggiori erano le esposizioni della Soc. attrice.

Da questa documentazione di base - che nella presentazione aggiornata dalla Soc. istante ha inizio dal 1982 - è stato possibile trarre per i diversi Istituti le variazioni dell'entità di tali scoperti e degli interessi bancari passivi praticati; lo scrivente ha, quindi, calcolato in funzione dei diversi "pesi" degli scoperti presso ciascuna Banca e per ogni anno dal 1982 al 1987, le medie ponderali degli interessi praticati ogni trimestre e per gli anni suddetti: i dettagli dei conteggi sono riportati nell'allegato alla presente relazione.

- 19 -

Dal confronto tra i tassi bancari passivi medi calcolati con la media ponderale come sopra specificato e quelli inizialmente esposti dalla Soc. VOLANI nell'elaborato 1/10/1987 tratti dagli estratti conto della sola B.Commerciale Italiana si nota come - facendo cerniera nel 1° trimestre 1984 - i primi sono maggiori dei secondi negli anni 1982 e 1983, ma si riducono fino ad oltre 3 punti negli anni 1984/1987.

In definitiva l'importo degli interessi bancari passivi al 31 dicembre 1987 ammonta a f. 6.914.530,671 e quindi la somma da riconoscere alla Soc. Istante per il quesito in argomento risulta complessivamente pari a f. 12.106.907.913.

QUINTO QUESITO.- La Soc. attrice ha chiesto "se spettino agli istanti c. s. le somme rispettivamente di lire 644.741.456 e di lire 575.595.498... a titolo di svincolo delle trattenute di garanzia... con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale LL.PP. per il periodo di competenza, e poi con rivalutazione e successivi interessi (sulle somme rivalutate) e fino al soddisfo".

Nel merito il Collegio arbitrale ha così deliberato:

"Più motivi impongono di ritenere fondata tale conclusione.

"Innanzitutto il tenore della disposizione contrattuale che instaura un rapporto di connessione fra le trattenute di



A handwritten signature, possibly 'C. S.', written in dark ink.

- 20 -

garanzia ed i singoli stati di avanzamento dei lavori adottando un meccanismo uguale a quello contenuto nell'art. 22 della L. n. 1 del 1978.

"Inoltre, nessun accenno è contenuto nella convenzione che la \*trattenuta dovesse garantire le anticipazioni; accenno che sarebbe stato necessario in presenza di una norma che regola la sorte della identica trattenuta in funzione della garanzia degli stati di avanzamento dei lavori.

(OMISSIS)

"L'ammontare delle ritenute da rimborsare va determinato in sede di consulenza tecnica e su tale ammontare vanno calcolati gli interessi ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP., con esclusione di ogni altro maggior danno compreso quello di svalutazione, ai sensi del 3° comma dell'indicata norma".

Nella 1^ memoria la società attrice ha chiesto per il quesito in argomento la somma complessiva di lire 1.163.283.018, di cui f. 925.477.009 per ritenuta garanzia non pagata e f. 237.806.009 per interessi.

Con l'elaborato 1/10/1987 la VOLANI, indicato un errore di somma in cui è incorsa nella 1^ memoria, aggiorna la sua richiesta con gli interessi ulteriormente maturati in lire 1.501.572.202, di cui f. 1.058.476.134 per ritenuta di garanzia non svincolata e f. 443.096.068 per interessi.



- 21 -

Circa la decorrenza degli interessi lo scrivente C.T.U. ha tenuto conto della data della domanda con cui la concessionaria ha chiesto lo svincolo anticipato della trattenuta del 5% ai sensi di legge.

Tale domanda risulta rigettata con deliberazioni del Comune di Avellino nn. 1691 e 1692 entrambe in data 29/3/1985 per quanto concerne i lavori a forfait ricadenti nelle aree Valle e Picarelli.

In proposito, mentre per detti lavori non vi è dubbio che quale data di partenza per il conteggio degli interessi - ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale LL.PP. - debba assumersi la data della domanda dell'Impresa 3/12/1984, invece per i lavori a forfait delle altre aree e per tutti i lavori a misura lo scrivente ha ritenuto di considerare tale diniego come espressione della volontà dell'Amministrazione di non svincolare le trattenute di garanzia in argomento, assumendo quindi la data del 29/3/1985 come decorrenza per il calcolo degli interessi relativi alle ritenute di garanzia maturate a tale data.

Per quanto riguarda la chiusura degli interessi, quelli relativi alle opere a forfait (per le quali le trattenute non sono ancora svincolate) sono stati portati fino alla data del 31/12/1987, mentre per i lavori a misura la chiusura è stata fissata alla data di liquidazione delle rispettive trattenute 12/12/1986, avvenuta a seguito della



- 22 -

deliberazione comunale n. 3016 in data 29/10/1986.

Per il dettaglio dei conteggi si rinvia all'allegato alla presente relazione; i risultati vengono in sintesi riportati di seguito:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| a) trattenute di garanzia non       |                     |
| corrisposte (opere a forfait)       | f. 1.050.178.438    |
| b) interessi per le opere a forfait |                     |
| al 31/12/1987                       | " 379.534.302       |
| c) interessi per le opere a misura  |                     |
| al 12/12/1986                       | " <u>36.606.327</u> |
| Sommano                             | f. 1.466.319.067    |

A questo importo si aggiunge la somma di f. 792.165 per tener conto del reintegro sui soli interessi del miglioramento dello 0,19% di cui al decimo quesito: in definitiva lo scrivente ha determinato la somma da corrispondere alla Soc. VOLANI per il quesito in argomento in f. 1.467.111.332.

SETTIMO QUESITO.— Per questo quesito posto dalla Soc. VOLANI al Collegio ("in relazione alle tre riserve... con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. a partire dal dì della mancata contabilizzazione al dì di competenza, e poi con rivalutazione e successivi interessi - sulla somma rivalutata - fino al soddisfo") il Collegio arbitrale ha così deliberato:

- 23 -

- sub A) "la domanda deve, quindi, considerarsi fondata ....  
la determinazione del relativo ammontare, con gli  
interessi ai sensi dell'art. 35 del Cap. Gen. del  
Ministero dei LL.PP. e con esclusione della  
rivalutazione";


- sub B) "...anche per questa voce (peraltro giustificata  
dall'indicata esibita documentazione) la domanda deve  
ritenersi fondata";

- sub C) "... e quindi sufficiente a giustificare il  
riconoscimento del diritto al relativo rimborso in favore  
della Soc. attrice, con gli interessi, ai sensi dell'art.  
35 Cap.Gen.Min. LL.PP. ...previa esibizione da parte del  
Comune dei verbali di consegna".

Esaminati gli atti depositati presso il Collegio e quelli  
forniti dai C.T. di parte negli accessi del 7 e 15 dicembre  
1987, 4 e 5 gennaio 1988 il sottoscritto C.T.U. è pervenuto  
alle seguenti determinazioni.

Dall'elaborato 1/10/1987 più volte richiamato risulta che  
la Soc. VOLANI (con riferimento ai documenti nn. 7.A.1. e  
7.A.2. allegati alla prima memoria in data 8 aprile 1987) ha  
così quantificato le rispettive somme inerenti le tre  
riserve:

a) f 135.321.860 per indebite detrazioni operate sul 2°  
S.A.L. concernente le opere a misura nell'area Bellizzi;  
gli interessi su tale somma (valutati ai tassi di mora di



A handwritten signature in black ink, located below the stamp.

- 24 -

cui ai noti DD.MM.) su tale somma decorrono dal 30° giorno successivo alla data di emissione del 2° S.A.L., 23/10/1985; queste somme sono valutate al netto del ribasso dello 0,19%;

b) f. 24.300.000 per le opere di trasformazione eseguite negli impianti di riscaldamento (caldaie murali) per alimentazione da metano a GPL in 162 appartamenti delle aree Valle, Picarelli e Quartiere 1; i relativi interessi risultano calcolati rispettivamente con decorrenza 1/1/1986 per le aree Valle e Picarelli e 9/4/1987 per il Quartiere 1, giorno successivo alla data della prima memoria della istante;

c) f. 256.960.000 per oneri sostenuti a seguito della anticipata consegna di 256 alloggi; gli interessi vengono calcolati con decorrenza dall'1/3/1986, come esposto nel Cap. 7° della citata prima memoria.

Importo complessivo f. 416.581.860

Gli interessi moratori assunti dalla Soc. VOLANI per le somme di cui ai precedenti punti a) b) c) - conteggiati fino al 30/10/1987 - vengono valutati dalla medesima Società in, complessive f. 106.859.169.

In conclusione l'elaborato 1/10/1987 determina in lire 523.441.029 l'ammontare della richiesta, che - sommato alla aliquota per spese generali e tecniche (6,61% cfr. quesito secondo) di f. 733.593 - fornisce la somma globale di lire

- 25 -

524.174.622.

In merito al punto A) lo scrivente ha verificato l'ammissibilità dell'impostazione e la regolarità dei conteggi per le detrazioni contabili, pervenendo al medesimo risultato indicato dalla istante VOLANI di f. 135.321.860 (v. allegato alla presente relazione).

Circa il conteggio degli interessi lo scrivente osserva preliminarmente che la Soc. attrice ha considerato per tutti i punti A, B e C esclusivamente gli interessi moratori (con diverse decorrenze, come indicato nell'elaborato 1/10/1987).

2.- Per il presente punto A) mentre è esatta la decorrenza dal 23/11/1985 (trentesimo giorno successivo alla data del 2° S.A.L.), gli interessi per i primi 60 giorni devono invece essere quelli legali, iniziando dal 90° giorno successivo alla data di emissione del certificato di pagamento la decorrenza degli interessi moratori; il conteggio degli interessi in questa sede viene effettuato fino al 31 dicembre 1987, come detto all'inizio della presente relazione.

a) Interessi legali:


23/11/1985 - 21/1/1986: gg 60 x 5% = 3,000

b) interessi moratori:

22/1/86 - 31/8/86: gg 222 x 16,50% = 36,630

1/9/86 - 31/8/87 : gg 365 x 14% = 51,100

1/9/87 - 31/12/87 :gg 122 x 14% = 17,080



- 26 -

107,810.

 $107,810 \times 135.321.860 : 365 = \text{f. } 39.969.999.$ 

Per il punto B) si osserva che il numero delle trasformazioni eseguite nelle caldaie murali è risultato sensibilmente minore di quello indicato presuntivamente nelle riserve iscritte nei Registri di contabilità relativi alle aree Valle, Picarelli e Quartiere 1 (n. 162 invece di n. 252): da ciò la riduzione dell'importo dalle iniziali f. 37.800.000 a f. 24.300.000.

Eccessivo sembra, invece, l'importo richiesto per ciascun intervento di trasformazione (non isolato, ma coordinato con altri attigui) per consentire l'impiego di gas liquido in bombole, invece di metano da rete di distribuzione: riferito all'epoca (1985/86) tale onere può assumersi in f. 110.000 invece di f. 150.000.

Ne deriva che gli importi relativi alle trasformazioni effettuate nelle tre aree si riducono così: \*

|                 |                           |                     |
|-----------------|---------------------------|---------------------|
| - Valle -       | n. 50 x f. 110.000/cad. = | f. 5.500.000        |
| - Picarelli -   | n. 24 x f. 110.000/cad. = | " 2.640.000         |
| - Quartiere 1 - | n. 88 x f. 110.000/cad. = | <u>f. 9.680.000</u> |
|                 |                           | f. 17.820.000       |

2. - Per questo stesso punto B) l'istante applica i tassi di mora per gli importi corrispondenti ai lavori che afferma essere stati eseguiti nel 1985 (aree Valle e Picarelli) facendoli decorrere dall'1/1/1986, mentre per il Quartiere 1


- 27 -

considera la decorrenza dal 9/4/1987, giorno successivo a quello della data della 1<sup>a</sup> memoria, non essendo stata richiesta in questa alcuna somma per tale titolo.

Non si è in grado di individuare esattamente la data di esecuzione delle diverse trasformazioni delle caldaie, ma dagli allegati alla lettera della VOLANI al Comune di Avellino in data 10 dicembre 1986 n. 180/86/GECO.AU/FT/SR risulterebbe il periodo di aprile 1985 per le n. 50 caldaie di Valle, nessuna indicazione per le n. 24 caldaie di Picarelli (eseguite comunque prima del dicembre 1986) e lo stesso per le n. 88 del Quartiere 1 (attuate ovviamente dopo tale data, e quindi presumibilmente nei primi mesi del 1987).

In assenza di una puntuale documentazione lo scrivente ritiene potersi assumere al 31 dicembre 1985 la data in cui sarebbe dovuta avvenire la contabilizzazione degli interventi effettuati negli edifici di Valle e Picarelli, i cui importi sono stati ricalcolati in f. (5.500.000 + 2.640.000) = f. 8.140.000.

Pertanto, gli interessi dovuti in linea capitale vengono conteggiati a partire dal 45° giorno successivo alla data di ultimazione dei surrichiamati gruppi di interventi: per i primi 60 giorni va applicato il tasso legale, mentre per quelli successivi fino alla data provvisoria del 31 dicembre 1987 vanno conteggiati i tassi moratori annuali fissati dai



A handwritten signature, possibly of the author or a representative, located at the bottom right of the page.

- 28 -

noti D.M. di cui all'art. 35 del Cap. Gen. Min. LL.PP.

a) Interessi legali:

14/2/86 - 15/4/86 : gg 60 x 5% = 3,000

b) interessi moratori:

16/4/86 - 31/8/86 : gg 138 x 16,50% = 22,770

1/9/86 - 31/8/87 : gg 365 x 14% = 51,100

1/9/87 - 31/12/87 : gg 122 x 14% = 17,080

93,950

93,950 x 8.140.000 : 365 = f. 2.095.214

- interessi moratori per Quartiere 1:

9/4/87 - 31/8/87 : gg 145 x 14% = 20,300

1/9/87 - 31/12/87: gg 122 x 14% = 17,080

37,380

37,380 x 9.680.000 : 365 = " 991.338

f. 3.086.552

In merito al punto C) va subito osservato che non è stato possibile rintracciare alcun "verbale di consegna" presso l'Amministrazione Comunale di Avellino, così come richiesto dal Collegio Arbitrale; dalla corrispondenza esibita dalla istante VOLANI risulta spesso richiesta la redazione di verbali di constatazione previsti dall'art. 15 del contratto n. 720 del 20/11/1981 e in un caso viene fatto riferimento esplicito ad un "verbale di constatazione per l'area Bellizzi di data 17/1/1985" (v. lettera dell'Impresa diretta al Comune di Avellino in data 26 febbraio 1985, n.



- 29 -

82000/FT/cc/951) ma nessun C.T. delle due parti è stato in grado di rintracciare tali verbali.

Ciò premesso - e ove l'On.le Collegio lo ritenga possibile - lo scrivente passa ad esaminare il punto C) in questione: si ritiene ammissibile l'indicazione di un maggior onere sostenuto per l'occupazione degli alloggi (n. 256 occupati in quattro diverse aree su un totale di 300, cfr. l'memoria ed elaborato presentato dalla Soc. attrice e datato 1/10/87) pari a 2 ore di operaio per mese-alloggio; ciò corrisponde, infatti, a 512 ore complessive per mese e cioè ad una media giornaliera negli ultimi 8 mesi di massima occupazione di n. 2 operai addetti (in aggiunta al custode) per tutti e 256 gli alloggi occupati, e quindi di un operaio per 128 alloggi.

Non congruo, invece, risulta il prezzo medio orario della mano d'opera (comprese spese generali ed utili) che dai bollettini del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania -dall'aprile 1984 al marzo 1987 - va assunto in f. 20.000 all'ora: come indicato appresso, la media "baricentrica" delle prestazioni di mano d'opera relative all'occupazione degli alloggi cade nel gennaio 1986.

Il maggior onere lamentato dall'Impresa diventa allora, nell'assunto di ritenere sufficiente la corrispondenza esibita dalla medesima e quindi confermando il numero degli alloggi occupati alle date rispettive dalla stessa Impresa



A handwritten signature, possibly 'C. Di...', written in dark ink.

- 30 -

VOLANI indicate nell'elaborato datato 1/10/1987:

$$h \ 2,0 \times (88 \times 8 + 72 \times 34 + 48 \times 35 + 48 \times 21) = 2,0 \times 5.840 \times \text{£/h} \ 20.000$$
$$= \text{£.} \ 233.600.000.$$

2. - Anche in questo caso dagli atti esibiti dalle due parti non è stato possibile individuare esattamente le quattro date di avvenuta consegna dei corrispondenti alloggi delle aree Picarelli (n. 48 alloggi nell'aprile 1984), Valle (n. 72 nel maggio 1984), Bellizzi (n. 48 nel giugno 1985) e Quartiere 1 (n. 88 nel luglio 1986): le date riportate tra parentesi, indicate nella memoria 8 aprile 1987 e nell'elaborato più volte citato di parte attrice, non sembrano in contrasto con quelle delle lettere della medesima Soc. VOLANI in data 19 marzo 1984, 25 gennaio 1985, 19 febbraio 1985, 4 dicembre 1985 e 4 aprile 1986 e relativi allegati.

L'indicazione ivi assunta del 1° Marzo 1986 quale data intermedia per il conteggio degli interessi di mora va, invece, intesa - a giudizio dello scrivente C.T.U. - come data di decorrenza degli interessi legali, potendosi collocare al 15 gennaio 1986 la data intermedia delle 4 consegne effettuate per i complessivi 256 alloggi.

Per individuare la data intermedia (definita baricentrica dalla Soc. attrice) di tutti gli oneri sostenuti dalla medesima per effetto della occupazione degli alloggi a partire dall'aprile 1984 fino al 31 marzo 1987 si procede

- 31 -

come di seguito indicato:

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - alloggi Picarelli: n. 48 x (8+12+12+3) x 35/2 = | 29.400       |
| - " Valle : n. 72 x (7+12+12+3) x 34/2 =          | 41.616       |
| - " Bellizzi : n. 48 x (6+12+3) x 21/2 =          | 10.584       |
| - " Quartiere 1: n. 88 x (5+3) x 8/2 =            | <u>2.816</u> |
|                                                   | 84.416       |

$$84.416 : (1.680+2.448+1.008+704) = 84.416:5.840 = 14,5$$

mesi prima del 31 marzo 1987 e cioè il 15 gennaio 1986 :  
 questa è la data "baricentrica" degli oneri in argomento;  
 ovviamente anche per il costo dei 2 operai addetti occorre  
 adottare la tariffa vigente nella zona a quella data: costo  
 orario dell'operaio comune nella provincia di Avellino  
 (comprese le spese generali e gli utili dell'Impresa) lire  
 20.000 in c.t.

Il conteggio degli interessi risulta allora come  
 appresso:

a) interessi legali:

$$1/3/86 - 29/4/86 : gg 60 x 5\% = 3,000$$

b) interessi moratori:

$$30/4/86 - 31/8/86 : gg 124 x 16,50\% = 20,460$$


$$1/9/86 - 31/8/87 : gg 365 x 14\% = 51,100$$

$$1/9/87 - 31/12/87: gg 122 x 14\% = \underline{17,080}$$

91,640

$$91,640 x 233.600.000 : 365 = \text{f. } 58.649.600$$

In conclusione per i punti A, B e C del settimo quesito



- 32 -

si ritiene poter riconoscere alla istante Soc. VOLANI la

somma di f. 488.448.011 così risultante:

- sub A: f. (135.321.860 + 39.969.999) = f. 175.291.859

- SUB B: f. (17.820.000 + 3.086.552) = " 20.906.552

- sub C: f. (233.600.000 + 58.649.600) = " 292.249.600

f. 488.448.011  
=====

In linea con quanto deliberato dal Collegio in merito al primo quesito, nulla si riconosce per le spese generali e tecniche richieste dalla Soc. attrice nel punto A.

OTTAVO QUESITO.- Nella domanda di arbitrato la Società VOLANI chiede "se spetti agli istanti c.s. il riconoscimento della somma che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, per gli interessi maturati ex DD.MM. succitati sui sistematici ritardi nei pagamenti delle rate di acconto... con aggiunta della rivalutazione e degli ulteriori interessi (sulla somma rivalutata), decorrenti dalla cessata competenza dei precedenti e fino al soddisfo".

Al riguardo il Collegio ha così deliberato:

"Ad ulteriore prova della insussistenza di un vincolo contrattuale desumibile dagli indicati documenti vi è la circostanza che l'atto integrativo venne effettivamente predisposto, ma mai sottoscritto, perchè la concessionaria non ritenne che esso conteneva la risoluzione di alcune questioni per essa rilevante.

"Così ricostruita la (limitata) dimensione delle

- 33 -

indicate intese deve concludersi per l'insidoneità di esse  
vincolare le parti.

"Gli interessi chiesti vanno, in conseguenza, ricono-  
sciuti ai sensi dell'art. 35 del Cap. Gen. Min. LL.PP. con  
esclusione della invocata rivalutazione (art. 35, 3  
comma)".

La Società VOLANI nella 1<sup>a</sup> memoria dell'8 aprile 1987 ha  
richiesto la somma di f. 270.271.399, di cui f. 199.888.69  
per interessi legali e moratori e f. 70.382.708 per  
rivalutazione e interessi bancari passivi.

Nell'elaborato dell'ottobre 1987 la somma suddetta viene  
aggiornata in f. 289.070.365, di cui f. 199.888.691 per  
interessi legali e moratori e f. 89.181.674 per ulteriori  
interessi.

Lo scrivente C.T.U. ha riscontrato nei conteggi del nota-  
elaborato della Società istante una sostanziale ammissi-  
bilità; tuttavia, attraverso l'esame dell'elenco dei mandati  
di pagamento forniti dal C.T. del Comune di Avellino (e di  
cui precedentemente è stato fatto cenno in sede di esame del  
secondo quesito), è stato in grado di correggere alcune date  
di incasso e conseguentemente il conteggio degli interessi  
legali e moratori.

Mentre per il dettaglio si rinvia all'allegato alla  
presente relazione, si riporta appresso l'importo risultante  
di f. 195.461.419, che si propone di corrispondere alla



- 34 -

concessionaria per il quesito in argomento. ....

NONO QUESITO.- Nella domanda d'arbitrato la Società VOLANI ..  
ha chiesto "se spetti agli istanti c.s. il pagamento della ..  
somma di f. 724.185.482 (o quella maggiore o minore che ..  
risulterà nel corso del giudizio) per opere di fondazione  
eseguite e non pagate ...e la liberazione del rapporto,  
anche ai fini degli oneri di custodia e manutenzione, nonché  
lo svincolo di tutte le trattenute e pagamento del saldo per  
tutte le opere già ultimate e regolarmente consegnate.....  
con riconoscimento degli interessi dei DD.MM. più volte  
citati, fino al dì di competenza, e con rivalutazione e  
ulteriori interessi (sulla somma rivalutata) fino al  
soddisfo".

In proposito il Collegio arbitrale ha così deliberato:

"Con riferimento a tali profili il Comune deduce che gli  
indicati pagamenti non possono essere effettuati per  
mancanza di collaudo.

"Sul punto l'art. 15 della convenzione del 1981 - con  
norma pienamente legittima - dispone che il concedente si  
riserva di prendere in consegna tutte ed in parte le opere  
appaltate anche dopo la loro ultimazione, previa redazione  
di apposito verbale di collaudo.

(OMISSIS)

"Il problema che resta da risolvere è di fatto: accertare  
se i collaudi relativi alle opere di cui si chiede il

- 35 -

pagamento a saldo siano stati effettuati o se in sostituzione dei collaudi siano stati redatti appositi "verbali di constatazione".

"Per tale aspetto, il giudizio va riservato alla decisione definitiva, previa ammissione dei mezzi di prova relativi, e condanna generica al pagamento della sorte capitale, con gli interessi ai sensi dell'art. 36 del Cap. Gen. Min. LL.PP. e con esclusione della rivalutazione".

Nella 1<sup>a</sup> memoria dell'Impresa e nel successivo elaborato 1/10/1987 la richiesta era indicata rispettivamente in f. 574.410.232 e in f. 542.613.337, di cui f. 82.040.180 per maggiori opere di fondazione nelle aree di Valle e Picarelli (a cui il quesito in argomento si riferisce) non riconosciute dal Collegio arbitrale che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, e f. 460.573.157 per maggiori oneri.

Le date di ultimazione dei rispettivi lavori di urbanizzazione, considerate diverse nelle riserve iscritte nei Registri di contabilità e nell'elaborato 1/10/1987 (20/12/1984 e 30/10/1984), sono invece coincidenti al 20/12/1984, come risulta dal verbale di constatazione dell'ultimazione dei lavori dell'area Picarelli, fornito dal C.T. di parte VOLANI. L'analogo verbale per l'area di Valle non è stato rintracciato, ma tutti i riferimenti in atti indicano in modo univoco la data del 20/12/1984.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'd' followed by a loop and a short horizontal stroke.

- 36 -

a) Una "perizia di variante di assestamento opere di urbanizzazione e maggiori opere di fondazione di data dicembre 1986" relativa appunto alle aree di Valle e Picarelli risulta trasmessa con lettera della concessionaria n. 82000/FT/1284 in data 16 gennaio 1987, e di ciò va tenuto ovviamente conto per la determinazione delle due rispettive rate di saldo: in proposito lo scrivente non ha ritenuto sufficiente la documentazione a suo tempo fornita dalla concessionaria stessa.

Il C.T. della Società VOLANI ha, pertanto, consegnato allo scrivente C.T.U. copia della lettera della medesima Società 18 giugno 1987, da cui risulta:

- che a quella data erano ancora in attesa di approvazione n. 4 perizie di variante per le opere a misura delle quattro rispettive aree Valle, Picarelli, Quartiere 1 e Quartiere 5;
- che restava ancora da compilare una perizia di assestamento per le opere a misura dell'area Tedesco;
- che era da escludere qualsiasi altra variazione che comportasse un aumento degli importi impegnati.

In proposito il Comune di Avellino (con lettere 21 aprile 1987, n. 19906 e 15 ottobre 1987, n. 32364) comunicava alla concessionaria che le perizie di variante suddette sarebbero state "esaminate congiuntamente alle eventuali perizie delle restanti aree".



- 37 -


Alla data della presente relazione l'approvazione di tale perizia non risulta ancora avvenuta, per cui la proposta dello scrivente di riconoscere alla Soc. VOLANI una somma delle rate di saldo - come di seguito determinata - è ovviamente subordinata all'approvazione delle perizie di assestamento di cui sopra, che però non comporteranno aumento degli importi già impegnati.

Mentre si rinvia all'allegato per i conteggi di dettaglio, in sintesi l'importo delle diverse rate di saldo risulta di f. 315.920.464.

b) Per quanto concerne il conteggio degli interessi (una volta accertata, come precedentemente indicato, un'unica data di ultimazione per i lavori delle due aree in argomento al 20/12/1984) lo scrivente ha ovviamente adottato a partire da tale data il periodo di franchigia di 120 giorni, il periodo di 60 giorni per gli interessi legali e infine gli interessi moratori fino al 31/12/1987, conformemente all'art. 36 del Capitolato Generale Ministero dei LL.PP.

Come analizzato nell'allegato alla presente relazione, l'ammontare degli interessi risulta pari a f.124.624.131: tenuto conto del reintegro del miglioramento dello 0,19%, lo scrivente propone di riconoscere alla Soc. istante per il quesito in argomento la complessiva somma di lire

441.383.223.



A handwritten signature, possibly 'G. B.', written in black ink.

- 38 +

DECIMO QUESITO - Con la domanda d'arbitrato in data 25 giugno 1986 la Soc. VOLANI ha posto tra gli altri il quesito "se spetti agli istanti c.s. il rimborso della somma di f.65.000.000 (o quella maggiore o minore che risulterà in corso del giudizio) per indebita imposizione di miglioramento del prezzo ...."

Il Collegio arbitrale ha nel merito così deliberato:

"La domanda va accolta: ma la determinazione dell'ammontare da liquidare, compresi gli interessi sulle singole rate di acconto, ai sensi dell'art.35 del Cap. Gen. Min. LL.PP. va riservata alla decisione definitiva".

La richiesta dell'Impresa, quantificata nella domanda d'arbitrato e nella I<sup>a</sup> memoria dell'8 aprile 1987 nell'importo di f.65.000.000, - è stata poi definita nell'elaborato 1.10.1987 in f.136.242.343 (di cui f.93.707.115 per lavori e relativa revisione prezzi e f.42.535.228 per risultanze del Verbale 15/9/1987 del Collegio arbitrale, concernente gli interessi su relativo reintegro).

Circa il procedimento adottato dalla Soc. attrice, lo scrivente osserva che le decorrenze assunte per il calcolo degli interessi (dalla data del pagamento per le somme accreditate a titolo di anticipazioni e dal 31° giorno successivo alla data del certificato di pagamento per le somme versate a titolo avanzamento lavori) sono esatte:

- 39 -

anche in questo caso, però, l'Impresa ha trascurato di tener conto del periodo iniziale di 60 giorni in cui gli interessi da valutare sono quelli legali e non quelli moratori.



Nei conteggi appresso sviluppati è stata, quindi, corretta l'impostazione dell'Impresa e non è stata fatta distinzione (nel calcolo degli interessi) tra il periodo anteriore alla data del verbale del Collegio arbitrale prima richiamato e il periodo successivo.

a) Per i motivi sopraindicati sono stati prima calcolati i reintegri del miglioramento dello 0,19% sull'ammontare delle cinque anticipazioni:

- di f. 14.256.870.104 - in data 06.05.1982
- di f. 1.561.667.183 - in data 23.12.1983
- di f. 641.468.150 - in data 26.10.1984
- di f. 1.473.239.437 - in data 14.12.1984
- di f. 3.334.525.841 - in data 15.02.1985

A handwritten signature, possibly 'C. J.', written in black ink.

Poichè l'anticipazione pagata Ap è uguale all'importo dell'anticipazione lorda A diminuito dell'importo di anticipazione trattenuto At, si può risalire al valore di quest'ultimo mediante l'espressione:

$$\begin{aligned} At &= Ap (1 / (1 - 0,19\%) - 1) = \\ &= Ap (1,0019036 - 1) = 0,019036 \times Ap = . \end{aligned}$$

Il reintegro, quindi, del miglioramento dello 0,19% effettuato sotto le diverse date sulle n.5 anticipazioni

- 40 -

(pari a complessive f. 21.267.770.715) importa quindi:

f.21.267.770.715 x 0,019036 = f. 40.485.685.

Per le trattenute dello 0,19% effettuate sui certificati di pagamento lavori e revisione prezzi risulta il seguente quadro generale:

|                                               |    |                |
|-----------------------------------------------|----|----------------|
| - area Valle: opere a forfait - certificato 1 | f. | 97.180         |
| " 2                                           | "  | 564.331        |
| " 3                                           | "  | 464.206        |
| (1+2 bis + 3 a nuovo RP)                      | "  | <u>506.823</u> |
|                                               |    | f.1.632.540    |

- idem . . . opere di urbanizzazione

|                            |    |                |
|----------------------------|----|----------------|
| certificato 1              | f. | 164.710        |
| " 1                        |    |                |
| (a nuovo) "                |    | 99.662         |
| (1 bis + 1 bis RP + 1 bis) | "  | <u>101.654</u> |
| " 1 R.P.                   | "  | 151.638        |
| " 1                        | "  | <u>777.159</u> |
|                            |    | f.1.294.823    |

- area Picarelli: opere a forfait

|                          |    |                |
|--------------------------|----|----------------|
| - certificato 1          | f. | 72.269         |
| " 2                      | "  | 419.669        |
| " 3                      | "  | 495.548        |
| (1 + 2 bis a nuovo R.P.) | "  | <u>430.358</u> |

f.1.417.844

- idem c.s.: opere di urbanizzazione:

- 41 -

|                      |    |                |
|----------------------|----|----------------|
| certificato 1        | £. | 249.362        |
| (1 a nuovo R.P.)     | "  | 142.322        |
| (1 bis + 1 bis R.P.) | "  | 53.363         |
| (1 R.P. + 1)         | "  | <u>318.759</u> |
|                      | £. | 763.806        |



- area Bellizzi: opere a forfait

|                                  |    |               |
|----------------------------------|----|---------------|
| certificato 1                    | £. | 95.714        |
| " 2                              | "  | 114.883       |
| " 3                              | "  | 143.523       |
| " 4                              | "  | 70.824        |
| " 5                              | "  | 206.596       |
| " 6                              | "  | 123.577       |
| (1 + 2 + 3 + 4 + 5 a nuovo R.P.) | "  | 378.450       |
| (1 + 2 + 3 + 4 + 5 bis R.P.)     | "  | <u>66.786</u> |
|                                  | £. | 1.200.353     |

- idem c.s.: opere di urbanizzazione

|                              |    |                |
|------------------------------|----|----------------|
| certificato 1 a nuovo R.P.   | £. | 213.218        |
| (2 R.P. + 2)                 | "  | 342.924        |
| certificato 1                | "  | <u>282.815</u> |
| (2 bis + 3 bis + 1 bis) R.P. | "  | 54.492         |
| (3 R.P. + 3)                 | "  | 482.229        |
| (4 R.P. + 4)                 | "  | 397.133        |
| certificato 4 bis R.P.       | "  | 24.638         |
| (1 R.P. + 1)                 | "  | <u>38.407</u>  |
|                              | £. | 1.835.856      |

- 42 -

|                                            |    |                  |
|--------------------------------------------|----|------------------|
| - area Q1: opere a forfait - certificato 1 | "  | 95.714           |
|                                            | 2  | " 105.289        |
|                                            | 3  | " 320.645        |
|                                            | 4  | " 164.828        |
|                                            | 5  | " 98.697         |
|                                            | 6  | " 268.056        |
|                                            | 7  | " 329.137        |
|                                            | 8  | " 153.591        |
|                                            | 9  | " 96.285         |
|                                            | 10 | " 640.502        |
|                                            | 11 | " <u>732.412</u> |
|                                            |    | £.3.005.156      |

- idem c.s.: opere di urbanizzazione:

|                      |    |                |
|----------------------|----|----------------|
| certificato 1        | £. | 45.521         |
| (1 + 1 bis) R.P.+    |    |                |
| +(2 + 2 bis)         | "  | 289.181        |
| (1 bis + 1 bis R.P.) | "  | 57.609         |
| (1 + 1 R.P.)         | "  | 389.716        |
| (2 + 2 bis) R.P. +   |    |                |
| + (2 + 2 bis)        | "  | <u>139.204</u> |
|                      | £. | 921.231        |

|                                            |    |                |           |
|--------------------------------------------|----|----------------|-----------|
| - area Q5: opere a forfait - certificato 1 | £. | 296.545        |           |
|                                            | "  | 2              | " 205.650 |
|                                            | "  | 3              | " 344.418 |
| certificato 4                              | £. | <u>129.347</u> |           |

- 43 -

|                                      |    |               |
|--------------------------------------|----|---------------|
|                                      | £. | 975.98        |
| - idem c.s.: opere di urbanizzazione |    |               |
| certificato 1                        | £. | 131.407       |
| "    1                               | "  | 24.008        |
| (1 a nuovo)                          | "  | 64.291        |
| (1 + 1 bis) R.P. +                   |    |               |
| + (2 + 2 bis)                        | "  | 130.039       |
| (1 bis + 1 bis)                      | "  | <u>19.589</u> |
|                                      | £. | 369.334       |

- area Tedesco: opere a forfait

|                      |    |                |
|----------------------|----|----------------|
| - certificato 1 R.P. | £. | 351.093        |
| "    2 R.P.          | "  | 114.531        |
| "    3 R.P.          | "  | 138.366        |
| "    4               | "  | 32.004         |
| "    5               | "  | 95.179         |
| "    (?)             | "  | <u>199.371</u> |
|                      | £. | 930.544        |

- idem c.s.: maggiori opere di fondazione

|                              |    |                |
|------------------------------|----|----------------|
| - certificato 1              | £. | 206.067        |
| (1 + 1 R.P.)                 | "  | 63.152         |
| (1 bis + 2 bis) R.P. + 2 bis | "  | 28.890         |
| (2 + 2 R.P.)                 | "  | <u>209.122</u> |
|                              | £. | 507.231        |

RIEPILOGO DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO

- area Valle : opere a forfait £. 1.632.540



A handwritten signature, possibly 'G. G.', written in black ink.

- 44 -

|                  |                       |                  |
|------------------|-----------------------|------------------|
| - area Valle     | : urbanizzazione      | f. 1.294.823     |
| - area Picarelli | : opere a forfait     | " 1.417.844      |
| "                | : urbanizzazione      | " 763.806        |
| - area Bellizzi  | : opere a forfait     | " 1.200.353      |
| "                | : urbanizzazione      | " 1.835.856      |
| - area Q1        | : opere a forfait     | " 3.005.156      |
| "                | : urbanizzazione      | " 921.231        |
| - area Q5        | : opere a forfait     | " 975.960        |
| "                | : urbanizzazione      | " 369.334        |
| - area Tedesco   | : opere a forfait     | " 930.544        |
| "                | : maggiori fondazioni | " <u>507.231</u> |
|                  |                       | f.14.854.748     |

Da un confronto con i dati in linea capitale risultanti nell'elaborato 1/10/1987 della Soc. attrice emerge che l'importo ivi calcolato per le trattenute dello 0,19% relative alle anticipazioni è esatto, mentre quello calcolato per i certificati di pagamento lavori e revisione prezzi è errato in eccesso per circa 600.000 lire (f.15.435.363 invece di f.14.854.748).

b) Per quanto riguarda il conteggio degli interessi relativi alle somme trattenute per il miglioramento dello 0,19% appare subito evidente che l'entità maggiore degli interessi attiene alle somme trattenute sulle cinque anticipazioni.

Pertanto, mentre per il conteggio degli interessi



- 45 -

concernenti i numerosi certificati di pagamento  
(suddivisi per aree, tipo di opere, lavori e revisione  
dei prezzi) si rimanda all'allegato specifico, si riferisce  
per esteso il conteggio riguardante le trattenute sulle  
anticipazioni.

Anticipazione del 6/5/1982 di £. 14.256.870.104

Miglioramento 0,19%                      £.        27.139.617

Decorrenza interessi: 6/5/1982

Legali:    6/5/82-4/7/82 = gg 60 x 5,00% = 3,000

Moratori: 5/7/82-31/8/82= gg 58 x 23,00%= 13,340

1/9/82-31/8/83= gg 365 x 21,00%= 76,650

1/9/83-31/8/84= gg 366 x 20,00%= 73,200

1/9/84-31/8/85= gg 365 x 17,00%= 62,050

1/9/85-31/8/86= gg 366 x 16,50%= 60,225

1/9/86-31/8/87= gg 366 x 14,00%= 51,100

1/9/87-31/12/87=gg 122 x 14,00%= 17,080

356,645

356,645 x 27.139.617 : 365 =                      £. 26.518.380

Anticipazione del 23/12/83 di £. 1.561.667.183

Miglioramento 0,19%                      £.        2.972.816

Decorrenza interessi: 23/12/83

Legali: 23/12/83-20/2/84= gg 60 x 5,00%= 3,000

Moratori:

21/2/84-31/8/84 = gg 192 x 20,00%= 38,400

1/9/84-31/8/85 = gg 365 x 17,00%= 62,050



- 46 -

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Riporto                                           | f. 26.518.380 |
| 1/9/85-31/8/86 = gg 365 x 16,50%=                 | 60,225        |
| 1/9/86-31/8/87 = gg 365 x 14,00%=                 | 51,100        |
| 1/9/87-31/12/87 = gg 122 x 14,00%=                | <u>17,080</u> |
|                                                   | 231,855       |
| 231,855 x 2.972.816 : 365 =                       | " 1.888.390   |
| Anticipazione del 26/10/84 di f. 641.468.150 =    |               |
| Miglioramento 0,19%                               | f. 1.221.110  |
| Decorrenza interessi:                             |               |
| Legali: 26/10/84-24/12/84= gg 60 x 5,00%=         | 3,000         |
| Moratori:                                         |               |
| 25/12/84-31/8/85 = gg 250 x 17,00% =              | 42,500        |
| 1/9/85-31/8/86 = gg 365 x 16,50% =                | 60,225        |
| 1/9/86-31/8/87 = gg 365 x 14,00% =                | 51,100        |
| 1/9/87-31/12/87 = gg 122 x 14,00% =               | <u>17,080</u> |
|                                                   | 173,905       |
| 173,905 x 1.221.110 : 365 =                       | f. 581.800    |
| Anticipazione del 14/12/84- di f. 1.473.239.437 = |               |
| Miglioramento 0,19%                               | f. 2.804.483  |
| Decorrenza interessi: 14/12/84                    |               |
| Legali: 14/12/84-11/2/85=gg 60 x 5,00% =          | 3,000         |
| Moratori:                                         |               |
| 12/2/85-31/8/85 = gg 201 x 17,00% =               | 34,170        |
| 1/9/85-31/8/86 = gg 365 x 16,50% =                | 60,225        |

- 47 -

|                                       |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Roberto                               | ·£.               | 28.988.570        |
| 1/9/86-31/8/87                        | = gg 365 x 14,00% | = 51,100          |
| 1/9/87-31/12/87                       | = gg 122 x 14,00% | = <u>17,080</u>   |
|                                       |                   | 165,575           |
| 165,575 x 2.804.483 : 365 =           | "                 | 1.272.198         |
| Anticipazione del 15/2/85             | di £.             | 3.334.525.841     |
| Miglioramento 0,19%                   | £.                | 6.347.659         |
| Legali: 15/2/85-15/4/85=gg 60 x 5,00% | =                 | 3,000             |
| Moratori:                             |                   |                   |
| 16/4/85-31/8/85                       | = gg 137 x 17,00% | = 23,290          |
| 1/9/85-31/8/86                        | = gg 365 x 16,50% | = 60,225          |
| 1/9/86-31/8/87                        | = gg 365 x 14,00% | = 51,100          |
| 1/9/87-31/12/87                       | = gg 122 x 14,00% | = <u>17,080</u>   |
|                                       |                   | 154,695           |
| 154,695 x 6.347.659 : 365 =           | "                 | <u>2.690.277</u>  |
|                                       | £.                | <u>32.951.045</u> |

Da quanto sopra risultano i seguenti importi parziali, entrambi attinenti le anticipazioni:

|                                           |    |                   |
|-------------------------------------------|----|-------------------|
| - Reintegro del miglioramento dello 0,19% | =  | £. 40.485.685     |
| - Interessi relativi con chiusura al      |    |                   |
| 31/12/1987 =                              | "  | <u>32.951.045</u> |
|                                           | £. | 73.436.730        |

Dall'allegato alla presente relazione si traggono questi risultati per le somme pagate a titolo S.A.L.:

|                                           |    |            |
|-------------------------------------------|----|------------|
| - Reintegro del miglioramento dello 0,19% | £. | 14.854.748 |
|-------------------------------------------|----|------------|



- 48 -

- Interessi relativi con chiusura al

31/12/1987 = £. 5.215.627

£. 20.070.375

In definitiva lo scrivente C.T.U. per il presente quesito propone di riconoscere alla Soc. istante la somma di lire 93.507.105.

UNDICESIMO QUESITO.- In merito a questo quesito posto dalla Società attrice al Collegio ("per gli interessi maturati ex DD.MM. succitati sui sistematici ritardi nei pagamenti delle rate di acconto... con aggiunta della rivalutazione e degli ulteriori interessi (sulla somma rivalutata), decorrenti dalla cessata competenza dei precedenti e fino al soddisfo") il Collegio arbitrale ha così deliberato:

"Di tale domanda solo quella relativa all'applicazione delle penali risulta fondata, mentre le altre devono essere "rigettate".

(omissis)

"In conseguenza devono ritenersi indebitamente trattenute dal Comune le somme a titolo di penale sulle rate di acconto, e deve essere riconosciuto il diritto della Soc. attrice al relativo rimborso. La determinazione dell'ammontare, con gli interessi ai sensi dell'art.35, 3° comma Cap. Gen. Min. LL.PP., va tuttavia riservata alla pronunzia definitiva, dopo l'esperimento della consulenza "tecnica".

- 49 -


Esaminati gli atti depositati presso il Collegio e quelli forniti dai C.T. di parte negli accessi del 7 e 15 dicembre 1987 e 4 e 5 gennaio 1988, nonché le relative note tecniche successivamente consegnate allo scrivente C.T.U., il medesimo è giunto alle seguenti determinazioni.

a) Dall'elaborato 01/10/1987 risulta che l'istante per ulteriori penali eventualmente applicate si riservava di chiederne la disapplicazione, insieme ai relativi interessi, in altra sede: da parte del C.T. della Soc. attrice è stata fornita copia della delibera n.2238 del 29.06.1987 con allegati certificati di pagamento nn. 5 e 6 (entrambi relativi a lavori eseguiti a tutto il 10.06.1987 nel Quartiere 5 e dei rispettivi importi di f.187.635.000 e f.448.856.000) da "liquidare e non pagare per recupero penali"

Pertanto, l'importo delle penali applicate a tutto il 31.12.1987 aumenta da f.462.429.950 (cfr. elaborato in data 01/10/1987) a f.462.429.950 + f. 636.491.000 = f.1.098.920.950.

In effetti tale esposizione va corretta come viene di seguito indicato: nell'elaborato su citato, infatti, è inesatta la cifra complessiva concernente le penali applicate per il Quartiere 1 con la delibera n.3017 del 29.10.1986 (e non 1987 come indicato).

Infatti così risulta:



A handwritten signature, possibly 'G. S.', written in black ink.

- 50 -

- Delibera n.3017 del 29.10.1986 \_

Certificati di pagamento approvati e liquidati:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Quartiere 1: 7° forfait del 16.1.1986 | £. 172.901.000      |
| " " 8° " " 24.5.1986                  | " 80.684.000        |
| Tedesco : 4° " " 18.6.1986            | " 16.812.000        |
| " 5° " " 22.9.1986                    | " <u>49.999.000</u> |

Pagamento deliberato, al netto di £. 320.396.000

penali in conto 5° forfait Tedesco: " 39.742.218

Importo della penale di cui alla £. 280.653.782

delibera n. 3017

La somma £ (172.901.000 + 80.684.000) = £. 253.585.000

relativa al Quartiere 1 è diversa da £.265.910.170 come  
erroneamente riporta l'elaborato 1/10/1987.

Pertanto, l'ammontare aggiornato complessivo delle penali  
applicate risulta:

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| - Delibera n. 3017 del 29.10.1986               | £. 280.653.782         |
| - Delibera n. 666 del 19.2.1987                 | " 69.173.000           |
| (Quartiere 1 : 10° forfait del 5.12.1986)       |                        |
| - Delibera n. 805 del 7.3.1987                  | " 100.278.000          |
| (Quartiere 1: 11° forfait del 3.2.1987)         |                        |
| - Delibera n.2238 del 29.6.1987                 | " <u>636.491.000</u>   |
| (Quartiere 5: 5° e 6° forfait del<br>10.6.1987) | <u>£.1.086.595.782</u> |

b) Per quanto concerne la valutazione degli interessi

l'istante è incorsa in una svista, conteggiandoli a

- 51 -

partire dal 30° giorno successivo alla data di emissione dei vari certificati di pagamento (in cui sono state applicate le penali) come "interessi moratori" senza l'interposizione dei 60 giorni in cui va applicato l'interesse legale del 5%.

Fatte le debite correzioni nei conteggi e tenuto conto della delibera n.2238 del 29.6.1987 e della relativa penale di f.636.491.000 il calcolo degli interessi - con riferimento all'allegato alla presente relazione - risulta in sintesi come appresso indicato con chiusura degli interessi stessi spostata dal 31.10.1987 al 31.12.1987.

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| - Quartiere 1 : certificati 7,8,10 e 11 | f. 79.089.907       |
| - Tedesco : " 4 e 5                     | " 4.734.988         |
| - Quartiere 5 : " 5 e 6                 | " <u>33.062.656</u> |
|                                         | f. 116.887.551      |

In conclusione lo scrivente C.T.U. ritiene potersi corrispondere alla istante VOLANI per l'undicesimo quesito la somma di f.1.203.483.333 come di seguito indicato:

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| a) Importo delle penali da rimborsare    | f. 1.086.595.782     |
| b) Importo degli interessi al 31.12.1987 | " <u>116.887.551</u> |

f. 1.203.483.333  
=====

\* \* \*

\* \* \*



- 52 -

CONCLUSIONI.— In conformità delle decisioni del Collegio arbitrale, delle considerazioni precedentemente svolte e dei conteggi di dettaglio riportati nell'allegato alla presente relazione lo scrivente C.T.U. propone di corrispondere alla Soc. VOLANF - Architettura Industrializzata S.p.A. la somma complessiva di f. 16.556.595.599, di cui f. 8.087.946.484 in linea capitale e f. 8.468.649.115 per interessi (aggiornati, dove di competenza, al 31 dicembre 1987).

Richiama l'attenzione dell'On.le Collegio sui seguenti punti:

- a) l'esclusione dei lavori inerenti l'area Valle per il secondo quesito è stata effettuata avuto riguardo al testo letterale in narrativa del lodo; nel dispositivo viene fatto riferimento alle "opere eseguite prima ma regolarizzate con l'atto aggiuntivo del giugno 1985" tra cui rientrano quelle dell'area Valle;
- b) nel quarto quesito i conteggi relativi, basati sugli interessi passivi bancari medi sopportati dalla Soc. attrice, danno risultati algebricamente equivalenti a quelli di un procedimento che tenga conto sia degli interessi nella misura legale, che del maggior danno subito;
- c) la sensibile differenza tra gli importi in linea capitale dell'undicesimo quesito - quello richiesto dalla concessionaria e quello proposto dallo scrivente - deriva



- 53 -




dal fatto che con delibera n. 2238 in data 29/6/1987 il  
Comune di Avellino ha applicato un'ulteriore penale di f  
636.491.000.

Roma, 29 gennaio 1988



IL CONSULENTE TECNICO

D'UFFICIO

  
(Dott. Ing. Filippo Rossi)

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| QUESITO<br>N. | RICHIESTE SOC. VOLANI<br>ELABORATO 31.10.1987 |                         |                | PROPOSTE C.T.U.<br>AGGIORNAMENTO 31.12.1987 |                    |                |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|
|               | CAPITALE                                      | INTERESSI<br>RIVALUTAZ. | TOTALE         | CAPITALE                                    | INTERESSI          | TOTALE         |
| II            | -----                                         | 668.160.125             | 668.160.125    | -----                                       | 200.994.560<br>(*) | 200.994.560    |
| III           | -----                                         | 354.764.626             | 354.764.626    | -----                                       | 359.298.703        | 359.298.703    |
| IV            | 5.520.427.834                                 | 8.812.284.033           | 14.332.711.867 | 5.192.377.242                               | 6914.530.671       | 12.106.907.913 |
| V             | 1.058.476.134                                 | 439.814.050             | 1.498.290.184  | 1.050.970.703                               | 416.140.629        | 1.467.111.332  |
| VII           | 417.315.453                                   | 106.859.169             | 524.174.622    | 386.741.860                                 | 101.706.151        | 488.448.011    |
| VIII          | -----                                         | 289.070.365             | 289.070.365    | -----                                       | 195.461.419        | 195.461.419    |
| IX            | 395.289.026                                   | 147.324.311             | 542.613.337    | 315.920.464                                 | 125.462.759        | 441.383.223    |
| X             | 91.554.595                                    | 44.687.748              | 136.242.343    | 55.340.433<br>(**)                          | 38.166.672         | 93.507.105     |
| XI            | 462.429.992                                   | 75.833.019              | 538.262.969    | 1.086.595.782                               | 116.887.551        | 1.203.483.333  |
| TOTALI        | 7.945.492.992                                 | 10.938.797.446          | 18.884.290.438 | 8.087.946.484                               | 8468.649.115       | 16.556.595.599 |

(\*) limitatamente alle aree Picarelli, Bellizzi, Quartiere I, Quartiere 5, Tedesco con esclusione dell'area Valle.

(\*\*) comprensivo della penale di cui alla delibera n. 2238 del 29.06.1987.



54

8

Avv Prof AMEDEO BASSI  
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE  
NELL UNIVERSITA DI SALERNO

L  
55

81100 CASERTA  
Corso Trieste



Raccomandata  
NO  
26 GEN. 1988

Ill.mo Avv.to  
LORENZO VENEZIA  
Sindaco del Comune di  
AVELLINO

Am. Bassi  
impugnato  
26/1/88

oggetto: Comune di Avellino c. Volani

Illustre Sig. Sindaco,

in allegato Le trasmetto copia dell'atto di impugnazione del lodo arbitrale parziale pronunciato dal Collegio arbitrale nel giudizio di cui all'oggetto.

Una impugnazione più circostanziata potrà proporsi - se del caso - all'esito del giudizio, quando cioè gli arbitri depositeranno il lodo definitivo. Noterà che il tono della mia impugnazione é piuttosto "asettico", in quanto ho ritenuto preferibile, per ovvi motivi di opportunità, non aggredire virulentemente un collegio giudicante che deve ancora pronunciarsi nel merito. L'atteggiamento futuro del Comune dipenderà in definitiva dall'orientamento finale degli Arbitri e del Consulente di Ufficio.

Nello stesso tempo, Le ricordo che la Volani ha formulato una proposta transattiva che io Le ho trasmesso con mio parere favorevole. Anche gli Arbitri - da quanto ho potuto capire - non sono contrari ad una soluzione transattiva della vicenda.

Colgo l'occasione per chiederLe di accreditarmi, se possibile, un ulteriore fondo spese di lire 5.000.000 a valere sul compenso finale per la mia opera.



La ringrazio e Le porgo i miei migliori saluti

MUNICIPIO DI AVELLINO  
Archivio Prot Gen N 4651  
26 GEN 1988  
CAT. 20 CL. 20  
RIP

*Am. Bassi*  
per favore  
COMUNE DI AVELLINO  
Ripartizione Tecnica  
data 27.1.88  
RIP  
prot. 8982

Cod. Fisc. BSS MDA 47D19 G6200 - Part. IVA 0281200618

Prof. Avv. Amedeo Bassi  
Corso Trieste n. 37  
Tel. (0823) 326582  
81100 CASERTA



Corte di Appello di Roma

56

Atto di impugnazione per nullità, ex art.827 ss

Avv. Amedeo

opp. di sentenza arbitrale parziale

Bassi e Proc.  
Domenico Ambrosio

• • • • •

Per il COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco  
avv.to Lorenzo Venezia, rappresentato in giudizio  
dall'avv. Domenico Ambrosio e difeso dall'avv.

prof. Amedeo Bassi, con i quali elett. domicilio  
in Roma via delle Belle Arti 7 presso lo Studio  
del predetto avv. Domenico Ambrosio

Corte di Appello  
di Roma via delle  
Belle Arti n. 7  
presso lo Studio  
avv. Domenico Ambrosio

il tutto in virtù di deliberazione di GM. del 14  
dicembre 1987 n. 3706 e di mandato a margine del  
presente atto - appellante -

12/87

contro

la VOLANI ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA S.p.a.

- in proprio e quale mandatario capogruppo dell'omo-  
nimo raggruppamento temporaneo di imprese, elett.  
dom.ta in Roma Via Oslava n. 14 presso lo Studio  
dei suoi procuratori e difensori avv.ti Adriano  
e Alessandro Pallottino - appellata -

• • • • •

Decisione impugnata: lodo arbitrale parziale del  
18 - 19 novembre 1987 pronunciato dal Collegio  
costituito dai Signori Prof. dott. Giovanni Torre-

88

-2-

grossa, Presidente, Prof. Avv. Lorenzo Acquarone e Prof. Avv. Nicolò Lipari, membri, costituito in Roma presso il Ministero delle Partecipazioni Statali - via Sallustiana n. 53 - con verbale in data 26 febbraio 1987 reg. a Roma il 10 marzo 1987 al n. c/ I2255 atti privati, in controversia tra le Parti sopra menzionate.

Il lodo arbitrale é stato comunicato al difensore del Comune avv. Amedeo Bassi in data 25.II.1987 mediante recapito attraverso lo Spedizioniere De Sanctis spedizioni S.r.l. e corriere Executive Trasporti Roma S.r.l.

#### Svolgimento del processo

I.- Così lo describe la impugnata sentenza arbitrale.

Con atto a rogito del Segretario comunale n.720 del 20 novembre 1981, venne stipulato tra il raggruppamento Volani e il Comune di Avellino il disciplinare di concessione per l'attuazione del programma costruttivo di n.450 alloggi nelle aree avellinesi denominate Q1, Q2, Valle, Picarelli Bellizzi e Tedesco.

La concessione comprendeva la progettazione e l'esecuzione dei lavori ed il relativo importo venne determinato in L. 28.568.019.445.

58

-3-

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data in cui "il concedente, previo regolare verbale avrà consentito al concessionario il materiale accesso alle singole aree ed avrà fornito l'esito delle indagini geotecniche", il concessionario avrebbe dovuto presentare al Comune di Avellino il progetto esecutivo delle opere da realizzare, completo degli elaborati grafici indicati nell'art. 3 dell'atto di concessione.

Relativamente ai termini di realizzazione delle opere, l'art. 6 dell'atto di concessione determinava la data di inizio di essi entro trenta giorni "dal perfezionamento delle prescritte autorizzazioni e dalla consegna delle singole aree" e quella di ultimazione "entro e non oltre diciotto mesi dall'inizio dei lavori stessi".

All'art. 12 venne precisato che il prezzo degli alloggi veniva determinato a forfait in ragione di L. 480.000 ( quattrocentottantamila ) a mq. per alloggi con superficie utile residenziale pari a mq. 95 ( novantacinque ) e di L. 496.000 ( quattrocentonovantaseimila ) a mq. per alloggi con superficie utile residenziale fino a mq. 70, mentre per le superfici non residenziali il prezzo era pari al 60% degli indicati prezzi unitari. L'impor-

82

-4-

to per le superfici residenziali venne stabilito, in conseguenza, in complessive L. 25.369.520.000. Il corrispettivo delle opere in pertinenza e di urbanizzazione venne, viceversa, stabilito a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari allegato al progetto esecutivo ai sensi della lettera D dell'art. 3 dell'atto di concessione; e l'importo relativo avrebbe dovuto essere contenuto nella complessiva somma di L. 3.198.499.445.

Per la disciplina revisione prezzi le parti richiama-  
vano l'art. 16 comma c) della l. 14 maggio 1981, n. 219, precisando che essa non si applicava agli importi corrispondenti alle somme anticipate per le variazioni dei costi intervenute successivamente alla data dell'effettiva corresponsione dell'anticipazione.

All'art. 20 dell'atto di concessione le parti disciplinarono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie, prevedendo un arbitrato rituale, con un collegio composto da tre membri.

Con successivo atto aggiuntivo del 5 giugno 1985 le parti procedettero alla integrazione delle precedenti sintetizzate pattuizioni, premettendo fra l'altro, che i progetti esecutivi presentati dal concessionario erano stati esaminati dall'Ufficio spe-

60 2  
-5-

ziale per l'edilizia residenziale, ai sensi  
l'art. 2 dell'ordinanza del Ministero per la P  
zione Civile del 20 aprile 1983, n. 4 ed il relati  
Vo parere era stato comunicato con lettera del 12  
aprile 1984. Tale parere, contenente suggerimenti  
e precisazioni, era stato recepito dall'Administra  
zione comunale, con deliberazione della Giunta n.  
1049 del 17 maggio 1984 e, trasformato in uno sche  
ma di atto aggiuntivo, sottoposto all'esame del  
concessionario che formulava le proprie controde  
duzioni ai pareri ed alle prescrizioni dell'U.S.E.  
R.  
Sempre nelle premesse dell'atto aggiuntivo veniva  
precisato che la Giunta Municipale, con delibera  
zione n. 810 del 6 marzo 1985, aveva approvato la  
nuova perizia di variante e il relativo nuovo qua  
dro economico, accogliendo parzialmente le con  
trodeduzioni del concessionario ai pareri e alle  
prescrizioni dell'U.S.E.R. in ordine ai progetti  
esecutivi presentati.  
Dopo tali premesse, le parti convenivano che il  
concessionario restava obbligato all'esecuzione  
delle opere in conformità ai progetti esecutivi  
approvato dall'U.S.E.R. e dal Comune di Avellino  
(art. 1), che le fondazioni degli edifici delle





CU

- 6 -

aree " Valle " e " Picarelli ", già eseguite"... saranno compensate con il riconoscimento della sola quantità e dei soli magisteri ammessi nel progetto approvato, al netto dell'ammontare delle opere di fondazione ipotetiche, incluse nel forfait ", e che analogo sistema di compenso doveva essere applicato alle fondazioni degli edifici nelle aree Bellizzi, 2, I, 2.5 e F. Tedesco ( art. 2 ).

Dopo aver stabilito alcuni nuovi prezzi ( art. 3 ) ed aver precisato quali spese erano coperte dal compenso per spese generali e tecniche ( art. 4 ), all'art. 5 veniva determinato il nuovo importo dei lavori che risultava ammontare a L.30.066.856.473, in cui erano incluse L. 1.039.091.573 per maggiori opere di fondazione.

Il nuovo atto aggiuntivo non regolamentava i tempi per la ultimazione dei lavori, nella nuova dimensione risultante dalle prescrizioni dell'U.S.E.R. e recepite dal Comune di Avellino, e non prevedeva alcuna disciplina per i lavori già eseguiti nelle more della stipulazione del nuovo atto aggiuntivo.

Ed é con riferimento a tali lacune che contestualmente alla stipulazione dell'atto aggiuntivo, le

62

-7-

parti continuavano ad esaminare e tentavano di comporre i contrasti ancora esistenti specie in ordine alle modalità di pagamento dei lavori fin tanto eseguiti, alla revisione dei prezzi relativi, e agli interessi sulle somme maturate prima della stipulazione dell'atto aggiuntivo.

A tal fine, si svolgevano due riunioni in prefettura - documentate da due verbali redatti rispettivamente il 1° e il 6 giugno 1985 - per definire i nuovi, aggiuntivi patti contrattuali, ed i risultati di tali incontri venivano documentati in due appositi verbali, in cui, appunto, venne riconosciuta la necessità di procedere alla stipulazione di una transazione nella quale si sarebbe dovuto testualmente prevedere ( verbale del 1° giugno ):

1) rideterminazione dei tempi di consegna ed ultimazione dei lavori per ogni singola area prendendo a riferimento lo S.A.L. medesimi e valutando i tempi tecnici strettamente necessari per la ultimazione a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo già approntato ed approvato dall'Amministrazione;

2) rinuncia da parte della concessionaria al premio eventuale di acceleramento ed agli interessi



63

- 8 -

sulle somme eventualmente maturate e non corrisposte prima della data della firma dell'atto stesso;

3) rinuncia da parte della Amministrazione concedente ad ogni azione di costituzione in mora per i lavori ad oggi ultimati o comunque eseguiti;

4) con riferimento al precedente punto I) i tempi di ultimazione dei lavori per le singole aree dovranno essere i seguenti: Bellizzi : n. 4 mesi;

Q1: 6 mesi per fabb.ti A4 - A5 - A6, 10 mesi per fabb.ti A1 - I2, 12 mesi per fabb.ti A3 - A7.I/a

7.2; Q5: n. 10 mesi;

Tedesco: n. 12 mesi".

Nella riunione di cui al verbale del 5 giugno le indicate pattuizioni vennero ulteriormente precisate stabilendo:

" a) gli interessi assoggettati a rinuncia della Concessionaria sono quelli maturati sugli eventuali ritardi tra la emissione dei certificati di pagamento, su opere eseguite, ed emissione dei relativi titoli di spesa, a qualunque causa siano dovuti, restando tuttavia salvi ed imprègiudicati gli interessi dovuti in relazione al decorso del tempo tra la effettiva esecuzione dei lavori a misura ( extra - fondazioni, palificazioni, urba-

64

- 9 -

izzazioni primarie, etc.) oggetto dell'atto aggiuntivo e la loro contabilizzazione e conseguente emissione di titoli di spesa, in quanto durante tale periodo non era possibile procedere alla contabilizzazione delle opere stesse per la non avvenuta definizione e stipula dell'atto aggiuntivo stesso;

b) i termini di cui al punto 4 del citato verbale del 17 - 6.85 devono ritenersi comprensivi anche di sospensioni ordinarie per le particolari condizioni climatiche della zona Avellinese; detti termini sono quindi improrogabili e comunque essenziali per espressa previsione pattizia; in relazione a quanto prevede nel caso di persistente rallentamento, per cui divenga prevedibile il ritardo nella consegna ( termine qualificato essenziale ) l'Amministrazione si riserverà, previa diffida, ogni azione a termine di legge;

c) gli eventuali interessi dovuti dovranno essere ritenuti comprensivi di ogni compenso o ristoro giusta la previsione di cui all'art. 35, comma terzo del Capitolato Generale dei LL.PP..

Tali pattuizioni venivano poi trasfuse in un "atto integrativo all'atto aggiuntivo" che in data 17 luglio 1985 veniva trasmesso alla concessionaria



65

-10-

ria per la firma, dopo che la G.M., con la deliberazione n.2296 del 12 giugno 1985 aveva preso atto del riportato contenuto dei due verbali dell'I e del 6 giugno 1985.

Tale atto, tuttavia, non veniva firmato dalle parti.

Con ulteriore "atto di sottomissione all'atto aggiuntivo" del 26 febbraio 1986, le parti prevedevano l'esecuzione di altre opere di urbanizzazione primaria dell'area Bellizzi per un importo di L. 398.553.279, per cui, l'importo delle urbanizzazioni riferite all'indicata area veniva elevato dalle originarie L. 1.104.420.585 a lire 1.485.330.530, e l'importo complessivo delle opere oggetto della concessione risultava determinato in L. 30.465.409.752.

2.- Per risolvere i contrasti insorti tra le parti la Spa VOLANI, con atto del 26 giugno 1986 proponeva domanda di arbitrato, e formulava i seguenti

#### Q U E S I T I

"I - Se spetti alla istante Società Volani in proprio e per il raggruppamento rappresentato, il risarcimento della somma di L. 3.894.000.000 (o quella maggiore o minore che risulterà nel

66

-41-

corso del giudizio ) per gli oneri subiti da esso e dal raggruppamento medesimo per effetto dello sfasamento nell'esecuzione dei lavori conseguente alla riprogettazione, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 2 della narrativa in fatto e alla lett. A delle deduzioni in diritto; con riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso bancario ( sulla somma rivalutata ) dal di della maturazione del credito e fino al di del soddisfo.

II - Se spetti ad essa istante e al raggruppamento il riconoscimento e l'attribuzione della somma di L. 500.000.000 ( o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio ), per gli interessi maturati sul ritardato pagamento delle opere regolarizzate con l'atto aggiuntivo del 1985 e che avrebbero dovuto accreditarsi automaticamente nei SAL: il tutto giusta specificato nella corrispondente riserva, e argomentato al punto 3 della narrativa in fatto e lett. A delle deduzioni in diritto; con la rivalutazione oltre l'aggiunta degli ulteriori interessi ( sulla somma rivalutata ), con decorrenza dalla data di mancato credito e fino al di del soddisfo.



GA

-12-

III - Se spetti agli istanti come sopra il pagamento della somma di L. 1.121.991.929 ( o quello maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio ) per mancata corresponsione dell'integrazione dell'anticipazione, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 4 del " fatto " e lett. B del " diritto "; con gli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. fino alla data di riferimento di questi ultimi e con la rivalutazione e successivi interessi ( sulla somma rivalutata ) fino al soddisfo.

IV - Se spetti agli istanti c.s. il pagamento della somma di L. 5.520.428.116 ( o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio ) a titolo di revisione prezzi non corrisposta, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 5 del " fatto " e lett. C del " diritto "; con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. in relazione alla legge n. 700 del 1974, fino alla data competente, e poi con rivalutazione e successivi interessi.

68


-13-

V - Se spettino agli istanti c.s., le somme rispettivamente di L. 644.741.456 e di L. 575.595.098

( e quelle maggiori o minori che risulteranno nel corso del giudizio ), a titolo di svincolo delle tratte di garanzia, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 6 del " fatto " e lett. D del " diritto "; con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. e per il periodo di competenza, e poi con rivalutazione e successivi interessi ( sulle somme rivalutate ) e fino al soddisfo.

VI - Se spetti agli istanti c.s. il rimborso della somma di L. 807.000.000 ( o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio ), per gli oneri di direzione lavori e per l'ufficio dell'Ingegnere Capo, sostenuti o da sostenersi, giusta tutto quanto meglio specificato nella corrispondente riserva e argomentato al punto 7 del " fatto " e lett. E del " diritto "; con rivalutazione oltre interessi al tasso bancario ( sulla somma rivalutata ) dalle decorrenze delle anticipate erogazioni al definitivo soddisfo.

VII - Se spetti agli istanti c.s. il pagamento delle somme rispettivamente di L. 67.000.000, . lire





62

-1471-

200.000.000 e L. 86.647-398 ( o quelle maggiori o minori che risulteranno nel corso del giudizio ) in relazione alle tre riserve e di cui al punto 8 del " fatto " e lett. F del " diritto " ; con riconoscimento degli interessi secondo il tasso dei DD.MM. di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. LL.PP. a partire dal di della mancata contabilizzazione al di di competenza, e poi con rivalutazione e successivi interessi ( sulla somma rivalutata ) fino al soddisfo.

VIII - Se spetti agli istanti c.s. il riconoscimento della somma che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, per gli interessi maturati ex DD.MM. succitati sui sistematici ritardi nei pagamenti delle rate di acconto, giusta quanto argomentato al punto 8 del " fatto " e lett. G del " diritto " ; con aggiunta della rivalutazione e degli ulteriori interessi ( sulla somma rivalutata ), decorrenti dalla cessata competenza dei precedenti e fino al soddisfo.

IX - Se spetti agli istanti c.s. il pagamento della somma di L. 724.185.482 ( o quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio ) per opere di fondazione eseguite e non pagate, giusta quanto argomentato al punto 9 del

70  
-15-

• fatto " e lett. H del " diritto "; e se spettasse  
ai medesimi istanti la liberazione del rapporto,  
anche ai fini degli oneri di custodia e manuten-  
zione, nonchè lo svincolo di tutte le trattenute  
• pagamento del saldo per tutte le opere già ul-  
timate e regolarmente consegnate, il tutto come  
meglio indicato al punto H del " diritto "; con  
riconoscimento degli interessi del DD.MM. più  
volte citati, fino al di di competenza, e con ri-  
valutazione e ulteriori interessi ( sulla somma  
rivalutata ) fino al soddisfo.

X - Se spetti agli istanti c.s., il rimborso del-  
la somma di L. 65.000.000 ( o quella maggiore o  
minore che risulterà in corso del giudizio ) per  
indebita imposizione di miglioramento del prezzo,  
giusta quanto argomentato al punto IO del " fatto "  
e lett. I del " diritto ".

XI - Se debba ritenersi illegittimamente adottata  
l'esecuzione d'ufficio, in danno del raggruppamen-  
to concessionario, se debbano ritenersi illegitti-  
mamente revocate le autorizzazioni alle cessioni  
dei crediti, e se conseguentemente spetti gli  
istanti c.s. il risarcimento di tutti i danni su-  
biti e subendi per effetto di quelle procedure, e  
dà determinarsi nel corso del giudizio, giusta



71

-16-

tutto quanto meglio argomentato al punto II del " fatto " e lett. L del " diritto "; con rivalutazione monetaria della somma da liquidarsi a quel titolo , oltre al pagamento degli interessi bancari ( sulla somma rivalutata ), fino al di di soddisfo.

XII - Se debbano far carico al soccombente Comune di Avellino le spese e compensi di funzionamento del Collegio arbitrale, e se debbano essere rimborsate agli istanti le spese di giudizio.

XIII - Se - quale mezzo a fine ed in via istruttoria - debbono essere ammessi i mezzi di prova e quelli istruttori che si rendessero necessari.

3.- Con atto del 26.2.1987 venne costituito il Collegio arbitrale nelle persone del Prof. avv. Nicolò Lipari per il Comune di Avellino, Prof. Avv. Lorenzo Acquarone per la Società Volani e del Prof. Dott. Giovanni Torregrossa, Presidente del Collegio.

4.- Costituendosi in giudizio il Comune di Avellino deduceva la improponibilità, la inammissibilità e la infondatezza delle domande avverse e, per effetto dei gravissimi inadempimenti del raggruppamento VOLANI, formulava nei confronti della società attrice tempestiva domanda ricon-

72

- 17 -



funzionali per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ultimazione dei lavori, nonché dei danni derivati da difetti riscontrati o da riscontrare nelle opere eseguite, successivamente quantificando l'importo di tale domanda e chiedendo l'accoglimento di mezzi istruttori per la prova del danno.

5) - Il Collegio arbitrale, con la decisione menzionata in epigrafe, decideva parzialmente la controversia,

pronunciando in forma non definitiva sulle domande proposte, così statuendo:

1) rigetta la domanda relativa al riconoscimento dei danni ( indicati in L. 3.894.000.000. ) di cui al primo quesito;

2) rigetta la domanda riconvenzionale per risarcimento di danni formulata dal Comune di Avellino nella comparsa di costituzione in giudizio;

3) dichiara dovuti gli interessi - da determinare nel prosieguo del giudizio, ai sensi dell'art. 35 del Cap. Gen. Min. LL.PP. - sui crediti relativi alle opere eseguite prima ma regolarizzate con l'atto aggiuntivo del giugno 1985, di cui al secondo quesito;

4) dichiara dovuti gli interessi - da determinare

23

-12-

nel prosieguo del giudizio, ai sensi dell'art.35

del Cap. Gen. Min. LL.PP. - sulle somme dovute

a titolo di integrazione dell'anticipazione, di

cui al terzo quesito;

5) dichiara dovute le somme a titolo di revisione

pressi di cui al quarto quesito, da determinare

in prosieguo di giudizio, con la relativa rivalu-

tazione e con esclusione degli interessi di cui

all'art. 35 Cap. Gen. Min. LL.PP.;

6) dichiara dovute le somme a titolo di svincolo

delle trattenute di garanzia - di cui al quinto

quesito - nelle misure che risulteranno in prosie-

guo di giudizio e con gli interessi di cui all'art.

35, Cap. Gen. Min. LL.PP.;

7) rigetta la domanda - di cui al sesto quesito -

relativa al rimborso degli oneri di direzione dei

lavori;

8) dichiara dovute - nella misura da determinarsi

in prosieguo di giudizio e con gli interessi ai

sensi dell'art. 35 Cap. Gen. Min. LL.PP. - le som-

me - di cui al settimo quesito - relative: A) alle

detrazioni contabili per le urbanizzazioni; B) al

l'adattamento al gas liquido degli impianti di

riscaldamento domestico autonomo già previsti

a gas metano; C) agli oneri e costi conseguenti

74

-15-

alla consegna anticipata degli alloggi;

11) dichiara dovute - nella misura che sarà det-

terminata in prosieguo di giudizio - gli interessi -

di cui all'ottavo quesito - per il ritardo nei pa-

gamenti delle rate di acconto, con esclusione del-

la rivalutazione;

12) dichiara cessata la materia del contendere in

ordine alla domanda per il pagamento delle maggio-

ri opere di fondazione eseguite nel 1982; mentre

dichiara dovute - nella misura che sarà determi-

nata in prosieguo di giudizio - le somme - di cui

al nono quesito - relative allo svincolo delle

trattenute di garanzia e quelle al pagamento del-

la rata di saldo per le opere ultimate e consegna-

te; con gli interessi di cui agli artt. 35 e 36

Cap. Gen. Min. LL.PP.;

13) dichiara dovute - nella misura che sarà de-

terminata in prosieguo di giudizio - le somme -

di cui al quinto quesito - relative al migliora-

mento del prezzo contrattuale, con gli interessi

ai sensi dell'art. 35 del Cap. Gen. Min. LL.PP.;

14) dichiara dovute - nella misura che sarà de-

terminata nel corso del giudizio - le somme - di

cui all'undicesimo quesito - relative all'appli-

cazione delle penali, con gli interessi ai sensi



75

-20-

dell'art. 35 Cap. Gen. Min. LL.PP., mentre riget-  
to tutte le altre domande contenute nello stesso  
undicesimo quesito"

Avverso tale sentenza non definitiva il Comune di  
Avellino interpone gravame immediato e con le più  
ampie salvesse per quanto riguarda il lodo defini-  
tivo, sottopone alla Corte adita i seguenti

**PRIMO MOTIVO DI NULLITA'**

Il Comune di Avellino, nel giudizio arbitrale, eb-  
be ad eccepire la improponibilità della domanda di  
arbitrato per violazione del disposto dell'art.  
44 contratto di concessione n.720 del 20 novembre  
1981, e per violazione degli artt. 44 e 46 del  
Capitolato Generale per gli appalti delle opere  
dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con  
D.P.R. 16.7.1962 n. 1063, nonché delle norme del  
regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1895 n.  
350.

Il Collegio arbitrale, occupandosi della eccezio-  
ne di irritualità ( p.17 ss del lodo ), ha riget-  
tato il rilievo concernente la violazione del  
citato art. 44 del Capitolato gen. del Ministero  
dei LL.PP., ed ha ommesso l'esame dei rilievi fon-  
dati sull'art. 46 dello stesso capitolato.

Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art.


76  
- 21 -  
Il Collegio con la pronuncia di rigetto é in-  
sospeso la sua violazione e mancata osservanza  
del ruolo di diritto, mentre per la dedotta vio-  
lazione dell'art. 46 il Collegio ha addirittura  
annullato la pronuncia.

Esistendo comunque di presupposti processuali  
relativi alla ammissibilit  dell'arbitrato - da  
sai contestata - la sentenza impugnata risulta  
radicalmente nulla.

#### SECONDO MOTIVO

Il Comune di Avellino ebbe a formulare domanda  
risarcitoria nei confronti della Volani, chie-  
dendo il risarcimento dei danni per l'omessa con-  
segna degli immobili nei termini contrattualmente  
stabiliti e per i gravissimi difetti relativi alle  
opere ultimate.

Il Collegio arbitrale nello sforzo ampio ed arti-  
colato di prendere contezza della situazione ecce-  
zionale in cui le Parti di dero vita al travaglia-  
to rapporto ( p. 23 ss ), e dopo aver autorevol-  
mente tratteggiato l'essenza giuridica del con-  
tratto di concessione ( p. 27 ss ), rileva che la  
concessione da qua si presenta in pi  parti sin-  
golare ( p. 31 ss ) ed osserva che non esisteva,  
per la non ancora possibile determinazione del-





77

-122-

l'oggetto del contratto " una previsione, contrattualmente vincolante per la Volani, circa i termini di esecuzione degli interventi di ricostruzione.

Sulla base di tale premessa, il Collegio arbitrale, oltre a rigettare la domanda contenuta nel primo quesito della Volani, ha rigettato la domanda riconvenzionale del Comune.

Con tale statuizione gli Arbitri hanno innanzitutto ommesso di pronunciare sulla parte della riconvenzionale che riguardava i difetti delle opere consegnate.

Per quanto poi riguarda il rigetto della domanda di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo, il Collegio arbitrale ha ritenuto erroneamente non vigenti i termini stabiliti dal contratto originario ( p. 40 ); ha erroneamente ritenuto che le pattuizioni contenute nel verbale 1 giugno 1985, e 5 giugno 1985 ( relative alla determinazione dei nuovi termini di consegna ) non fossero vincolanti per la società Volani, trattandosi solo di " rilevanti dichiarazioni di scienza " ( p. 43 ).

Gli arbitri sono però caduti in errores in iudicando derivanti dalla mancata applicazione delle

78

-23-

... di diritto, quelle sulla conclusione, effi-  
cacia e interpretazione dei contratti, i quali  
... al risultato di ipotizzare che il debi-  
tore (Valeri) pur avendo ricevuto per via di an-  
damenti e post-remunerazioni più del 75 per  
... del corrispettivo dell'opera, possa ritener-  
si unilateralmente svincolato dall'adempimento del-  
la prestazione, rinviata sine die a tempi da stabi-  
lire.

... di errore in giudicando derivanti dalla  
... applicazione del principio secondo il qua-  
le i contratti devono essere interpretati ed ese-  
cuzi in buona fede ( art. 1366 e 1375 ).

... di contraddittorietà nella deci-  
sione posto che il Collegio, in premessa, ha rile-  
vato che la legislazione e l'operato dei pubblici  
... in occasione della emergenza sismica, si  
... ispirati al criterio dominante dell'ur-  
genza; e poi ipotizza che una Impresa incaricata  
della ricostruzione possa, dopo otto anni dal si-  
sma, e dopo aver conseguito buona parte del corri-  
spettivo, ritenersi ancora svincolata dall'osser-  
vanza di un termine per la consegna delle case ai  
Terremotati.

TERZO MOTIVO



28

-24-

Per le stesse ragioni da noi sintetizzate nella  
esposizione del secondo motivo, il Collegio arbitrale ha accolto la domanda formulata dalla Volpai nell' II quesito dichiarando illegittimo la pretesa del Comune di applicare, in danno della Volpai, le penali contrattuali previste nell'atto di concessione originario del 1981 e nelle pattuglie del 1° giugno e 5 giugno 1985, successivamente recepite nella deliberazione della G.M. del 12 giugno 1985, e nella nota del Comune del 26 luglio 1986 n. 49139/8680 riportato nella delibera della G.M. n. 2387 del 1° settembre 1986.

Anche questa parte della decisione ricade nell'area della nullità di cui al 2° comma dell' art. 829 cpc, secondo quanto è stato già esposto sopra a proposito del secondo motivo di gravame. Il lodo arbitrale infatti, ritenendo non contrattualmente vincolanti tra le clausole sulle penali per i ritardi applicati dal Comune e contenute nell'atto originario e successivamente stabilite tra le Partiti, ha disapplicato i principi di diritto circa la conclusione, efficacia e interpretazione dei contratti.

Su questo punto, altresì la decisione è contraddittoria, in quanto la applicazione da parte del Comu-

80

f

--25--



... delle penali per il ritardo - ritenuta dal

Collegio illegittimo - si colloca con coerenza

col fine delle finalità che la sentenza arbitrale

la ritiene essere alla base della legislazione e

l'operato dei pubblici poteri in occasione della

emergenza sismica; l'urgenza dell'intervento per

la ricostruzione.

#### SECONDO MOTIVO

Il Collegio arbitrale ha ritenuto fondata la do-

manda sul 2° quesito con la quale la Volani ha

chiesto la condanna del Comune al pagamento del-

la somma di L. 605.756.915 per interessi maturati

sui pagamenti delle opere non contabilizzate.

La decisione sul punto è contraddittoria perché

si fonda sulle dichiarazioni risultanti dai ver-

bali 1 e 5 giugno 1985 i quali, con riferimento

alla delibera riconvenzionale del Comune ( v. sopra

al secondo motivo ) sono stati ritenuti dal Colle-

gio non impegnativi per le parti.

Essa inoltre si fonda su una erronea interpreta-

zione dell'art. 4 della l. 10 dicembre 1981 n.941,

dell'art. 35 del Capitolato Generale Ministero

LL.PP. e dell'art.4 della l. 10 dicembre 1981 n.

741.

Essa infine trascura il principio giuridico che in

81

-26-

scoperta di lavori pubblici interessi per ritardato pagamento, possono decorrere solamente quando il pagamento sia dovuto, non potendosi ipotizzare una liquidazione di lavori senza che vi sia un apposito regolamento contrattuale. Ricorre, pertanto, anche per questo capo della sentenza, la ipotesi prevista dall'art. 829 co.2° cpc.

QUIETO MOTIVO

Il Collegio arbitrale ha ritenuto parzialmente fondata la domanda contenuta nel terzo quesito con la quale la Volani ha chiesto la condanna del Comune al pagamento della somma di lire 1.121.991.929 oltre interessi per mancata corresponsione della integrazione della anticipazione in relazione ai lavori pattuiti nell'atto aggiuntivo del 5.6.1985.

Il Collegio ha ritenuto che la disciplina della anticipazione deve considerarsi di natura contrattuale (p. 60). In realtà, trattasi di disciplina legale, risultante dal rinvio dell'art.10 co.2° della concessione all'art. 16 punto c) della l. 14.5.1981 n.219, e al successivo art. 3 della legge 10 dicembre 1981 n.741, e soprattutto di disciplina eccezionale, che non può applicarsi oltre i

82

- 11 -

non espressamente previsti.

La sentenza del Collegio, pur nei ri-

spetti indicati in cui accoglie la domanda della

parte (p. 92 e p. 93), deve ritenersi affetta

di nullità per errore in giudicando.

**CONCLUSIONI**

Il Collegio arbitrale ha ritenuto fondata la doman-

da contenuta nel quarto quesito, con la quale la

parte ha chiesto la condanna del Comune al paga-

mento delle somme dovute a titolo di revisione

avviate sul e come dovute come anticipazioni sul

credito, con interessi, rivalutazione e successi-

vi interessi.

La sentenza su questo capo è affetta dai seguenti

vizi di nullità ex art. 829 cpc

a) innanzitutto, trattandosi di interessi legitti-

mi vi era carenza di giurisdizione nel Collegio

arbitrale.

b) il lodo presuppone una disapplicazione o una

erronea interpretazione dell'art. 16 co. 4° lett.

c) della legge n. 219 del 1981 e degli artt. 12 co.

8° e 18 della concessione di cui si tratta.

e) la rivalutazione del credito è stata accordata

prescindendo dai presupposti che la legge richiede

per la sua concessione e comunque con una statui-



83

- 28 -

zione che sembra contraddire la premessa giuridica da cui muove la decisione ( v. spec. p.72 ) e che demanda ad una consulenza il calcolo del dovuto sulla base di criteri non univoci ma alternativi.

SETTIMO MOTIVO

Il Collegio arbitrale ha ritenuto fondata la domanda contenuta nel quinto quesito, con la quale la Volani ha chiesto la condanna del Comune al pagamento delle somme ivi indicate a titolo di svincolo delle trattenute di garanzia.

La statuizione su questo punto é affetta da nullità ex art.829 ope perché discende da violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del Reg; Contabilità di Stato e dell'art.10 della concessione.

OTTAVO MOTIVO

Il Collegio arbitrale ha accolto il settimo quesito con il quale la Volani ha chiesto la condanna del Comune al pagamento dei maggiori oneri a) per illegittime detrazioni contabili; b) per adattamento a gas liquido degli impianti di riscaldamento domestico; c) per oneri conseguenti alla consegna anticipata degli alloggi.

Relativamente al punto b) l'errore è in iudicando

84

8

-29-



in cui é caduto il Collegio, e che determina la nullità ex art. 829 cpc della statuizione, derivata dalla considerazione, trascurata dagli arbitri, della natura giuridica del contratto che legava le Parti. Il rapporto di concessione per sua natura senza presuppone che il concessionario debba prendersene la responsabilità di fornire al committente un prodotto finito, " chiavi in mano ". L'onere di scegliere impianti di riscaldamento in grado di funzionare spettava alla Volani.

#### NONO MOTIVO

Il Collegio arbitrale ha ritenuto fondata la condanna contenuta nell'ottavo quesito, con la quale la Volani ha chiesto la condanna del Comune al pagamento degli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto in corso d'opera.

La statuizione su questo punto é affetta da nullità ex art. 829 cpc.

I motivi di impugnazione sono quelli già esposti sopra nel secondo e terzo motivo, che devono qui ritenersi interamente richiamati e trascritti:

errores in iudicando circa le norme sulla conclusione, efficacia ed interpretazione dei contratti avendo il Collegio disconosciuto la vincolatività degli accordi I e-5 giugno 1985 intercorsi tra le





85

-30-

Parti.

DECIMO MOTIVO

Con riferimento al nono quesito il Collegio arbitrale ha accolto solamente la domanda della Volani relativa allo svincolo delle trattenute di garanzia e quelle relative al pagamento della rata di saldo per le opere ultimate e consegnate, oltre interessi.

La statuizione é viziata da nullità ex art. 829 cpc in quanto sulla base di una retta interpretazione delle norme che disciplinano sia le trattenute di garanzia che la rata di saldo, emerge che la domanda della Volani andava rigettata.

UNDICESIMO MOTIVO

Il Collegio arbitrale ha accolto il decimo quesito, con il quale la Volani ha chiesto la condanna del Comune al rimborso della somma di L.65.000.000 per indebita imposizione di miglioramento del prezzo.

La statuizione é viziata da nullità ex art.829 cpc perché il Collegio ha ritenuto applicabile al rapporto in parte qua, l'art.6 u.c. legge 741 del 1981, mentre invece tale disposizione, essendo entrata in vigore il 17 dicembre del 1981 non poteva applicarsi alla concessione stipulata il

86 -31-

20 novembre successivo.

P T M

il Comune di Avellino come sopra rappresentato e difeso, nel riproporre espressamente tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado e non accolte

C I T A

la Soc. VOLANI ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA S.p.a.,

in proprio e quale mandataria capogruppo dell'omonimo raggruppamento temporaneo di imprese, elett.

dom.ta in Roma Via Oslava n.14 presso i suoi Di-

fensori e procuratori Avv.ti Adriano e Alessandro

Pallottino a comparire innanzi la Corte di Appel-

le di Roma Sezione e C.I. a designarsi, nei locali

noti, per l'udienza del 28 aprile 1988 ora del

regolamento e la invita a costituirsi in giudizio

nei termini e forme di legge, con l'avvertimento

che in mancanza si procederà in contumacia per sen-

tire ivi accogliere le seguenti conclusioni

I) in accoglimento della presente impugnazione,

dichiarare nulla per i motivi esposti in premessa

la sentenza arbitrale non definitiva di cui in

epigrafe,

II) per l'effetto decidere nel merito la causa ai

sensi dell'art. 830 ope.



88

-32-

III) per l'effetto, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata

IV) il tutto con vittoria di spese del doppio grado.

Roma li 21 dicembre 1987

Avv. Domenico Ambrosio

Avv. Amedeo Bassi

Municipio di Avellino

Per copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIU. 1990

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignani)





MUNICIPIO DI AVELLINO

M

N. \_\_\_\_\_ di prot.

88

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati N. 40 - Consiglieri in carica N. 40

DELIBERAZIONE N. 1414

OGGETTO: Prefabbricazione industrializzata: rapporti Comune/  
raggruppamento Impresa Volani.

L'anno millenovecento ttantotto addi otto del mese  
di ottobre alle ore 21,15 in Avellino e nella sala delle adunanze consillari.

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica sessione straordi. urgente ed in prima convocazione.

Presiede il Sindaco, Lorenzo Venezia

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Pasquale Cappello

Il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consiglieri presenti.

| CONSIGLIERE               | Presente | CONSIGLIERE                    | Presente |
|---------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 1) Venezia Lorenzo        |          | 21) Picariello Angelo Gabriele |          |
| 2) Mancino Nicola         |          | 22) Cortese Angelo             |          |
| 3) Galasso Giuseppe       |          | 23) Acone Modestino            |          |
| 4) Cucciniello Gerardo    |          | 24) De Fazio Antonio           |          |
| 5) De Iasi Elio           |          | 25) Ferrara Pasquale           |          |
| 6) Vegliante Guido        | no       | 26) Bellizzi Antonio           | no       |
| 7) Tesorio Antonio        |          | 27) Troncone Gerardo           |          |
| 8) Sorvino Luigi Stefano  |          | 28) <del>Papa</del> Sergio     |          |
| 9) Perrotti Giuseppe      |          | 29) Pastena Guido              | no       |
| 10) Bilotta Gerardo       |          | 30) Simeone Ermanno            |          |
| 11) Coretta Francesco     |          | 31) Sandulli Michele           |          |
| 12) Giordano Luigi        |          | 32) Anzalone Luigi             |          |
| 13) Sarno Domenico        |          | 33) Colella Eugenio            | no       |
| 14) Basagni Carlo         |          | 34) Balletta Quirino           | no       |
| 15) Quaranta Lucio        | no       | 35) D'Ercole Francesco         | no       |
| 16) Marsico Silvio        |          | 36) Santoro Giov. Antonio      |          |
| 17) Pistolessi Augusto    |          | 37) Turis Giovanni             |          |
| 18) Romano Angelo         |          | 38) Benigni Generoso           | no       |
| 19) Feoli Elio            |          | 39) Tino Armida                |          |
| 20) Iannicelli Michele M. | no       | 40) Grasso Buonaventura        |          |

Il Sindaco, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

88

IL SINDACO chiede l'inversione dell' o.d.g. per la trattazione del punto 23) - Allegato B) - Tale proposta viene accolta con voti favorevoli 28 ed astenuti 3 (PCI) su 31 consiglieri presenti.

L'Ingegnere SINTORO introduce ampiamente la questione con la seguente relazione:

Con delibera di Consiglio Comunale n.266 del 26.10.81, resa esecutiva dal Co.Re.Co. in data 4.11.81 prot.n. 53006, venivano affidati in concessione ai Raggruppamenti FEAL e VOLANI NORD, i lavori di costruzione dei prefabbricati pesanti;

In data 20.11.81 venivano stipulati con i due raggruppamenti i contratti di concessione:

- Contratto n. 719 Raggruppamento FEAL
- Alloggi n. 576 Importo della concessione f. 38.402.159.330=
- Contratto n. 720 Raggruppamento VOLANI
- Alloggi n. 450 Importo della concessione f. 28.568.019.445=

I 450 alloggi del Raggruppamento VOLANI sono contrattualmente così suddivisi:

|                |             |         |    |        |
|----------------|-------------|---------|----|--------|
| Località       | VALLE       | alloggi | n. | 72     |
| Località       | F.TEDESCO   | alloggi | n. | 48     |
| Località       | PICARELLI   | alloggi | n. | 48     |
| Località       | QUARTIERE 1 | alloggi | n. | 132    |
| Località       | QUARTIERE 5 | alloggi | n. | 102    |
| Località       | BELLIZZI    | alloggi | n. | 48     |
| TOTALE alloggi |             |         |    | n. 450 |

Nel corso dei lavori del raggruppamento VOLANI fu redatta una perizia di variante e suppletiva di cui all'atto aggiuntivo n. 1463 del 5.6.1985 con il quale l'importo della concessione passava da f.28.568.019.445= a lire 30.066.856.473.

Tale variante prevedeva ulteriori oneri per fondazioni escluse dal forfait (art. 12 contratto di concessione) e per opere di urbanizzazione primaria.

Con verbale dell' 1.6.85 redatto presso l'U.T.C. al fine di pervenire rapidamente alla conclusione dei lavori, tra l'altro, si rideterminavano i tempi di ultimazione dei lavori per le singole aree.

I tempi per l'esecuzione dei lavori a far data dal verbale erano i seguenti:

Area Bellizzi: n. 4 mesi

Area Quartiere 1: n. 6 mesi per i fabbricati A4,A5 e A6, n.10 mesi per i fabbricati A1, A2 e n. 12 mesi per i fabbricati A3, A7/1, A7/2.

90

iusa non id interessi di mora sui  
 Area Quartiere 5: n. 10 mesi  
 Area F. Tedesco: n. 12 mesi.

Con verbale del 5.6.85 redatto presso l' U.T.C., alla presenza anche dei consulenti legali del Comune e della Concessionaria VOLANI, oltre i tecnici del Comune, i direttori dei Lavori e il rappresentante della concessionaria, si effettuavano delle precisazioni al verbale dell' 1.6.85, fermo restando intermini per l'esecuzione dei lavori.

Giugno 1985.

Tali verbali furono approvati con delibera di G.M. n. 2296 del 12 giugno 1985.

Con provvedimento di G.M. n. 1200 del 24.4.86 reso esecutivo dal Comune, data 8.5.86 al n. 29862, premesso che la VOLANI, con provvedimento sindacale era stata intimata a riprendere concretamente ai lavori con adeguato impiego di mezza manodopera nelle aree F. TEDESCO, QUARTIERE 15 e nelle due parti dell' area QUARTIERE 1 con contestuale comminatoria dell'esecuzione di Ufficio e in danno, che dai rapporti dei Direttori dei lavori emergeva la impossibilità da parte della VOLANI sia del completamento delle opere alla scadenza 5.4.1986 (Area quartiere 5, n. 102 alloggi, area Q1; n. 60 alloggi) sia di quelle per la scadenza 5.6.88 (area F. Tedesco, n. 48 alloggi; e restante parte area Q1) nonché, da scarsità di manodopera nei cantieri si deliberava di ritenere necessario ed urgente provvedere al completamento degli edifici e delle urbanizzazioni con esecuzione di Ufficio e in danno nell' area Quartiere 1 e fabbricati A3 e Area F. Tedesco, con riserva di analoghi provvedimenti per le restanti opere, in caso di ulteriore grave ritardo o negligenza nella consegna nella area quartiere fabbricati A1 - A2 e A7/1; A7/2.


La società VOLANI Arch. Industrializzata in proprio eguale mandataria capo gruppo del Raggruppamento temporaneo imprese con la società SECIS S.p.A. (quest'ultima poi receduta) notificava al Comune di Avellino, a mezzo di Ufficio le Giudiziario del Tribunale di Avellino, in data 26.6.86, domanda d'arbitrato di propria scelta il prof. Avv. Lorenzo Acquarone. Il contenuto dei quali, non facilmente sintetizzabile, è rilevabile dall'allegata domanda di arbitro.

L' Ufficio Tecnico in data 27.8.86 controdeduceva ai singoli quesiti e alla domanda d'arbitrato della VOLANI. In sintesi, si riportano appresso le controdeduzioni dell' U.T.C.

**Quesito n.1: Richiesta oneri per riprogettazioni e sfasamento lavori**  
 ( f. 3.894.000.000=) - Non è condivisibile la richiesta di oneri per le riprogettazioni e sfasamento lavori, in quanto le progettazioni rientrano nei compiti della concessionaria e i conseguenti sfasamenti dei lavori sono attribuibili ai ritardi e alle incompletezze di redazione degli atti progettuali e ad una disorganizzazione della concessionaria nell'esecuzione dei lavori.

Su tale quesito il Collegio arbitrale si è pronunciato negativamente.

**Quesito n.2: Richiesta di interessi di mora sui ritardati pagamenti per opere eseguite in precedenza alla stipula dell'atto aggiuntivo 5.6.85 e contabilizzate successivamente ( f. 605.756.915=).**



91

2) non può essere legittimamente accolta la richiesta di interessi di mora sui ritardati pagamenti per opere eseguite in precedenza alla stipula dell'atto aggiuntivo 5.6.985 e contabilizzati successivamente, in quanto non sussiste mora, non configurandosi validità di liquidazione senza contratto.

Può essere ammessa la corresponsione, a solo titolo equitativo, dell'interesse legale, non essendo indicata nessun'altra misura di interesse. (Art. 1284 c.c.).

A questo quesito il Collegio arbitrale risponde con un chiaro "E"

Quesito n. 3: Richiesta integrazione anticipazioni in relazione al nuovo maggiore importo di variante. ( f. 1.121.991.928).

3) Va respinta l'integrazione delle anticipazioni, in relazione al nuovo maggiore importo della variante di cui all'atto aggiuntivo 5.6.85 perchè non vi è una norma specifica. A tal riguardo si precisa che l'Amministrazione richiede parere legale all'avv.to BARRA sull'argomento il quale escluse la corresponsione di dette anticipazioni.

Anche su questo quesito il Collegio arbitrale risponde in termini positivi.

Quesito n. 4: Richiesta pagamento somme a titolo di revisione prezzo non corrisposte sulle somme costituenti anticipazioni sul compenso. All'uopo, va premesso che il valore iniziale capitale è di f. 5.520.428.116=; il Collegio arbitrale - in accoglimento del quesito - rinviava la quantificazione della somma complessiva, stante la necessità di ricalcolare l'importo con la maggiorazione della capitalizzazione degli interessi nel frattempo maturati.

Con riferimento a tale quesito si precisa che il regime delle anticipazioni è regolato dall'art. 16 della legge 219/81.

Infatti il comma C dell'art. 16 cita testualmente: " la concessione di anticipazioni pari al 50% del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione pari al 25% del compenso al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50% dell'importo convenzionale.

Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate".

Con delibera di G.M. n.445 del 23.3.82 veniva concessa al raggruppamento di imprese VOLANI una anticipazione di f. 14.256.870.104=, pari al 50% dell'importo della convenzione.

Di seguito con ulteriori deliberazioni venivano concesse le anticipazioni del 25% di cui sopra, al momento in cui i lavori eseguiti area per area o complessivamente raggiungevano il 50% dell'importo convenzionale.

Tale quesito fa riferimento alla norma contrattuale prevista dallo art. 12 della concessione: "l'applicazione della revisione prezzi è regolata da quanto previsto dall'art. 16 Comma c) della legge 14.5.81, n. 219.

Si precisa che la revisione prezzi non si applica agli importi corrispondenti alle somme anticipate per le variazioni dei costi intervenute successivamente alla data dell'effettiva corresponsione della anticipazione.

92

A tali fini l'importo per il quale la revisione prezzi non è riconosciuta è costituito da quello contabilizzato, al fine del recupero dell'anticipazione a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento dell'ammontare pari alla somma anticipata".

Secondo la VOLANI: "il diritto del Raggruppamento a percepire integralmente la revisione prezzi fino a tanto che non fosse intervenuta la effettiva erogazione delle anticipazioni stesse, discende dunque da inequivoci che previsioni contrattuali....".

La controdeduzione dell' U.T.C. ritiene che non spetta alcun pagamento in quanto il computo revisionale è stato conformato alle prescrizioni della Cassa DD.PP. e ai pareri dell'Avvocatura dello Stato, specifici sull'argomento delle anticipazioni, in risposta ai quesiti postigli dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, che hanno escluso la revisione prezzi sulle somme anticipate.

Va opportunamente illustrata la procedura seguita in merito dal Collegio arbitrale, che ha fatto riferimento ad una sentenza del TAR Lazio, il quale dava l'interpretazione che il Comune rendeva; sulla base di questo parere che recuperava una sentenza del TAR Lazio, il Comune ha assunto una posizione. Senonché, questa sentenza è stata successivamente variata dal Consiglio di Stato che ne modifica sostanzialmente l'indirizzo, per cui alla fine - rispetto a questo quesito - vi è una risposta positiva del Collegio arbitrale, ed è certamente l'aspetto fondamentale di tutta la vicenda VOLANI per il complessivo importo del quale si dirà in seguito.

Quesito n.5 : Richiesta svincolo delle trattenute a garanzia.

Trattasi di trattenute sia su opere ultimate che non, per un importo complessivo richiesto di f. 1.120.336.954=.

L'art.10 della concessione in riferimento ai pagamenti prevede le seguenti ripartizioni percentuali:

- impianto di cantiere e fondazioni 15%
- strutture in elevazione 45%
- impianti e finiture 35%
- collaudo ( quale quota di trattenuta a garanzia sui singoli S.A.L. e certificati relativi 5%)

Va rigettata la richiesta di svincolo delle trattenute di garanzia, perchè la concessionaria non ha mai operato le ritenute contrattuali di esse sui certificati di pagamento e la residua percentuale finale del 5% dei pagamento lavori va accantonata per il collaudo, come condizione contrattuale e non di legge.

Anche per tale quesito il Comune si dotò di opportuno parere legale. Tale era la posizione dell'Amministrazione all'atto del quesito.

Anche su questo - purtroppo - il parere del Collegio arbitrale è stato favorevole alla richiesta della VOLANI.

Quesito n. 6 : Richiesta oneri di direzione lavori ( f. 807.000.000=).



43

Non può essere effettuato nessun rimborso per le funzioni di direttore dei lavori e di ingegnere capo, essendo queste attribuzioni connesse alla natura del rapporto di concessione e non di appalto.

Il Collegio arbitrale ha accettato tale parere del Comune.

Quesito n. 7: Riserva particolare.

Le richieste della VOLANI si motivano per:

- a) modifica caldaie murali da funzionamento a metano e G.P.L.
- b) oneri per consegna anticipata alloggi
- c) detrazioni contabili urbanizzazioni BELLIZZI.

Risultano prive di valide giustificazioni le richieste, che vanno disattese, per:

- a) l'adattamento della caldaia di riscaldamento a gas in bombole rientra negli oneri della concessionaria che deve predisporre l'abitabilità e il mezzo di riscaldamento dell'alloggio in maniera idonea e usufruibile al momento del primo utilizzo e nelle situazioni reali di servizi esterni fin cui l'alloggio stesso viene realizzato;
- b) la consegna anticipata di alloggi, per motivi di urgenza e sempre nei limiti di agevole disponibilità non può aver comportato l'esecuzione di opere provvisorie, intralci e oneri indiretti per custodia e manutenzione, perchè gli alloggi stessi venivano indicati, per la consegna anticipata, dalla VOLANI che ovviamente ne regolava il numero e i tempi, proprio per evitare l'esecuzione di opere provvisorie, intralci, danni agli assegnatari e oneri indiretti di custodia e manutenzione;
- c) le detrazioni operate si riferiscono ad operazioni di interro con materia li provenienti dallo scavo nello stesso luogo di lavoro nell'area BELLIZZI. La D.L. ha accolto la rettifica contabile.

Ma anche per questo il logo arbitrale è stato favorevole al quesito posto dalla VOLANI.

Quesito n. 8: Richiesta interessi per ritardato pagamento stati di avanzamento lavori ( f. 183.647.198=).

Risultano validi e impegnativi i verbali 1-5/6/1985, non può essere presa in considerazione la richiesta di interessi, già rinunziata con i detti verbali sottoscritti.

Quesito n.9: Richiesta pagamento opere di fondazione e svincolo ritenuta di garanzia ( f. 724.185.482).

Le maggiori opere di fondazioni (palificazioni nelle aree VALLE, PICARELLI e Q1), nonostante i ripetuti solleciti da parte della commissione di collaudo in corso d'opera e del Comune rivolti alla concessionaria, per predisporre quanto necessario per i collaudi statici delle opere medesime, non sono state definitivamente esaminate staticamente.

Pertanto, non si può procedere alla liquidazione per inadempienza della VOLANI, che sul punto del collaudo statico non si pronuncia, stante la sua responsabilità.



- 2 -

94

Non è possibile aderire alla liberazione del rapporto, ottenendo il pagamento del residuo saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzie prestate, in quanto il rapporto contrattuale è uno e unico e la garanzia finale va considerata globalmente per tutte le aree.

Nè può operare l'art. 15 del contratto, ove si ritiene, erroneamente, che la consegna anticipata, in quanto tale, di alloggi abbia valore di col laudo.

Tale condizione va sostituita automaticamente con la norma legislativa preesistente ed inderogabile (art. 38 Capit. Generale art. 28 1.2/2/1974 n. 64; art. 8 1.5/11/71, n. 1086).

In merito a questo punto il Collegio arbitrale accoglie parzialmente il quesito della VOLANI riducendo la somma a circa la metà.

Quesito n. 10: Miglioramento del prezzo fidejussione.

La respinta la richiesta di rimborso del miglioramento offerta per prestazione fidejussione, in quanto il contratto fu stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 741.

Ancora una volta il Collegio arbitrale accetta la richiesta della VOLANI.

Quesito n. 11: Richiesta risarcimento dei danni subiti per effetto della iniziata esecuzione d'ufficio e della revoca delle autorizzazioni alla cessione dei crediti.

L'esecuzione d'ufficio e in danno è legittimamente applicata, perchè conforme alle circostanze e alle requisiti previsti dalla normativa;

- le cessioni di credito, nella discrezionalità cautelativa del Comune concedente, sono state respinte, in quanto mai autorizzate, essendo esse imputate su contabilità future, e stante la precaria situazione dei cantieri che ha comportato gli atti di esecuzione d'ufficio;

- stante la responsabilità della VOLANI, che, per sua grave inadempienza ha causato l'applicazione e dell'esecuzione d'ufficio a fronte della corresponsione della seconda anticipazione e dei verbali sottoscritti 1-5/6/85, si potrebbe ritenere di riesaminare il comportamento della VOLANI per eventuali attribuzione dei danni arrecati al Comune.

Trattasi un passaggio molto interessante per capire l'orientamento che assume il Collegio arbitrale in ordine a tutta la vicenda del lodo.

Quesito n. 12: Spese di funzionamento del Collegio arbitrale e spese di giudizio.

Dimostrata l'infondatezza e la pretestuosità della domanda di arbitrato, tutte le spese ed onorari vanno a carico della VOLANI.

PREMESSO CIO'.

Rilevato che la domanda è stata notificata oltre il termine di giorni 60 dalla ricezione dei singoli provvedimenti, termine previsto dall'art. 46 del capitolato generale.

./.

- 5 -

95

Considerato che le altre richieste di arbitrato non assumono rilevanza economica in relazione all'importo totale della concessione, per cui essa rilevanza non può comportare pregiudizio al completamento dei lavori

si dichiara

- 1) la irricevibilità dell'istanza di arbitrato, perchè notificata fuori del termine di 60 giorni dal ricevimento dei rispettivi provvedimenti amministrativi impugnati;
- 2) l'inesistenza della rilevanza economica della richiesta, priva di fondamento, in relazione all'importo totale della concessione e all'eventuale pregiudizio per il completamento dei lavori;
- 3) l'attribuzione di tutte le spese ed onorari a carico della Soc. VOLANI ARRETRATI INDUSTRIALIZZATA.

Con delibera di G.M. n. 2856 del 15.10.86, resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 7.11.86 aln. 69245 si nominava il prof. avv. Amedeo BASSI, docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno, quale gale del Comune nel giudizio arbitrale promosso dalla VOLANI.

In data 26.2.1987, si insediava in ROMA presso il Ministero delle Partecipazioni Statali il Collegio Arbitrale costituito dai sigg.ri:

|                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| Prof. dott. GIOVANNI TORREGROSSA | - | Presidente; |
| Prof. avv. LORENZO AQUARONE      | - | Componente; |
| Prof. avv. NICOLO' LIPARI        | - | Componente. |

Il prof. BASSI nella costituzione in giudizio in uno al rigetto delle domande della VOLANI, formulava All' Onorevole Collegio Arbitrale il seguente quesito contenente domanda riconvenzionale.

"" Accerti il collegio se al Comune di Avellino spetti il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ultimazione dei lavori, da parte del Raggruppamento VOLANI, nei termini contrattuali, nonché dei danni derivanti dai difetti, riscontrati o da riscontrare, relativi alle opere eseguite, il tutto come risulta dalla esibita documentazione, e dai mezzi istruttori che verranno articolati, ovvero che il Collegio riterrà di disporre"".

L'esplicazione della suddetta domanda riconvenzionale è contenuta da pag. 12 e seguenti dell'atto di costituzione in giudizio nell'arbitrato.

Con delibera di G.M. n. 1339 del 17.4.87, resa esecutiva dal CO.RE.CO. l' 11.5.87 aln. 26364, si designava l'ing. Giorgio MILANI, quale tecnico consulente del Comune, per quanto occorreva, in via consultiva, e sotto il profilo tecnico ed amministrativo allo svolgimento dell'arbitrato.

Come già citato in precedenza con delibera di G.M. n. 1200 si disponeva l'esecuzione in danno per le opere non ultimate, successivamente con delibera di G.M. n. 2387 dell' 1.9.86, resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 10.9.86 al n. 57992, si prendeva atto del provvedimento di significazione e di richiesta di riammissione della VOLANI SUD, facente parte del Raggruppamento VOLANI e della dichiarazione di accettazione congiunta, al fine di riprendere i lavori di completamento e veniva deliberato di riammettere il raggrup

pamento della varie aree.

Dalla stessa delibera si evince che la VOLANI doveva ultimare tutti i lavori entro sei mesi decorrenti dal 25.8.86.

In data 18/19 novembre 1987 il Collegio arbitrale emetteva il lodo arbitrale parziale, pronunciandosi in forma non definitiva sulle domande proposte dalla Società VOLANI A.I., disponendo, tra l'altro, che con separato provvedimento avrebbe provveduto alla nomina del consulente tecnico. In data 2.12.1987 il Collegio arbitrale nominava consulente tecnico d'ufficio l'ing. Filippo ROSSI di Roma. In data 21.1.1988 lo stesso ing. ROSSI depositava presso il Collegio arbitrale la relazione di consulenza nella quale proponeva, con aggiornamento al 31.12.1987 la somma di lire 16.556.595.599= riferita alla quantificazione dei quesiti accolti favorevolmente dal Collegio arbitrale nel lodo di cui sopra. In data 21.12.1987 il Comune impugnava presso la Corte di Appello di Roma il lodo parziale pronunciato dal Collegio arbitrale.

Con provvedimento di G.M. n.786 del 24.2.88, reso esecutivo dal CO. RE.CO. in data 10.3.88 al n.14565, con la notazione "nulla da osservare" subordinatamente al parere del C.T.R. di Napoli, veniva deliberato di prendere atto che il Raggruppamento VOLANI non aveva provveduto al completamento dei 48 alloggi nell'area di F.TEDESCO e dei 20 alloggi nell'area Q/1 e delle rispettive urbanizzazioni primarie, veniva deliberato, altresì, di provvedere all'adozione degli atti per l'esecuzione di ufficio e in danno, ai sensi del penultimo comma dell'art.50 del Capitolato generale, stante l'interesse pubblico e l'urgenza di pervenire al completamento dell'opera e di richiedere al C.T.R., ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale 31.10.78, n.51, il parere di competenza circa la legittimità dell'esecuzione di ufficio e in danno.

Con sentenza n.8/88 dell' 1.3.1988 del Tribunale di Isernia, la Società Tecnosannio (nuova denominazione sociale della Soc. VOLANI SUD facente parte del raggruppamento VOLANI) è stata dichiarata fallita.

Con provvedimento sindacale n. 20883/4850 nel quale, tra l'altro, si prendeva atto che il silenzio del C.T.R. nei termini equivale a parere favorevole, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.52 della Legge Regionale n. 51/78, si disponeva, l'esecuzione di ufficio e in danno nei confronti della Società VOLANI ARCH.INDUSTRIALIZZATA dei lavori di completamento nelle aree F.SCO TEDESCO e Q1, nonché tutti gli altri lavori necessari ad eliminare i difetti degli alloggi in tutte le aree di intervento e la presa in possesso dei cantieri Q/1 e F.SCO TEDESCO per il giorno 14.6.1988.

In data 14.6.1988, come risulta da verbale di pari data, l'Amministrazione comunale di Avellino dava corso all'occupazione del cantiere F.SCO TEDESCO e della zona di cantiere dell'edificio A3 dell'area Q1, dando incarico alle direzioni lavori (Ing. Guido TOMASI e ing. Salvatore DE MAIO) di procedere alla compilazione dello stato di consistenza dei lavori e dell'inventario dei materiali e delle attrezzature.

Con nota del 21.7.88 prot.n.771 il Comitato Tecnico Regionale ha trasmesso copia del parere favorevole n.202 del 21.6.88 relativo all'oggetto: "Edilizia Residenziale per terremotati. Raggruppamento VOLANI. Provvedimento esecuzione d'ufficio dei lavori".



97

Con telegramma del 23.8.88 l'ing. Guido TOMASI ha comunicato che in data 5.9.81 avranno inizio le operazioni di compilazione dello stato di consistenza dei lavori, operazioni che ad oggi sono in corso.

Di intesa tra le parti, in previsione di una eventuale mini transazione, ai fini del completamento di tutto il programma costruttivo affidato al gruppetto VOLANI compreso l'eliminazione dei difetti negli alloggi già ultimati, con salvezza delle decisioni della Commissione di Collaudo costituita dall'ing. Elio Giangreco con funzione di Presidente e dall'ing. Ugo Sorrentino e Arch. Pietro di Majo, in data 28-29/6/88 gli Ingg. Salvatore cartoni, Giorgio Milani e Filippo Rossi rispettivamente nella qualità di consulente della VOLANI, del Comune e di consulente tecnico d'ufficio, hanno effettuato un sopralluogo su tutti i cantieri, allo scopo di individuare i difetti più importanti ai fini della buona fruibilità degli alloggi, da eliminare a cura della Società VOLANI.

Quanto sopra in conseguenza di incontri tra le parti svoltisi presso il Collegio Arbitrale su convocazione dello stesso.

Con nota del 23.9.87 il Prof. BASSI legale del Comune nella controversia con la VOLANI ha trasmesso lo schema di "atto di parziale transazione e dichiarazione di intenti", nel quale sostanzialmente la VOLANI propone al Comune una sistemazione parziale della vicenda, che secondo lo stesso prof. BASSI, si conforma ai criteri generali che da lui stesso furono e sono giudicati convenienti ed accettabili.

Infatti in questi termini il prof. BASSI si esprime con una nota del 23.9.1988 diretta al Sindaco ed all'Assessore alla Ricostruzione Pubblica, che ad un certo punto - così festosamente recita: "Nell'esprimere quindi alle SS.VV. il mio personale parere sulla scrittura predisposta dalla VOLANI, ribadisco ancora una volta che molteplici ragioni consigliano, e forse, impongono, di addivenire senza indugi alla chiusura transattiva della vertenza nel senso che traspare dal documento che la VOLANI sottopone alla nostra attenzione".

Questa è la valutazione sempre offerta dal prof. BASSI, partendo dal lontano su alcune proposte, che per la verità - nella prima fase l'Amministrazione non ha ritenuto né utili né convenienti; ma questi ha sempre ribadito l'esigenza - considerato l'evolversi della situazione, la tendenza poi confermata con il lodo non definitivo (perché, tant'è la consulenza tecnica a debbe dovuto quantificare sui quesiti) - di una soluzione bonaria di questa controversia: di qui quel suo consiglio di addivenire senza indugi alla chiusura transattiva della vertenza nel senso che traspare dal documento che la VOLANI sottopone alla nostra attenzione.

Va - quindi - letto tale documento, nella precisazione che non trattasi della soluzione originaria proposta dalla VOLANI, ma di un testo già rivelduto dal momento che è stata filtrata attraverso la Commissione LL.PP., che ne ha verificato la praticabilità:

#### CONTROVERSIA TRA SOC. VOLANI A.I. p.a. e il COMUNE DI AVELLINO

- 1) Il Comune di Avellino sospende provvisoriamente l'esecuzione in danno.  
(La proposta originaria recitava "Il Comune di Avellino rinuncia alla esecuzione in danno").

- 3 -

98

- 2) La VOLANI si obbliga, rimessa ogni eccezione, a riprendere i lavori ed a portarli a termine entro sei mesi, decorrenti come appresso a mezzo della impresa che opererà l'intervento per conto della VOLANI, rimanendo il Comune estraneo a tutti i rapporti tra VOLANI e l'impresa stessa.  
(L'impresa sarà proposta dalla VOLANI, ma di gradimento dell'Amministrazione che dovrà esprimersi espressamente in tal senso).

Entro lo stesso termine, a mezzo della suddetta impresa la VOLANI eliminerà le difformità ed i vizi individuati dal verbale 29.6.1988 allegato al presente atto, salvo le determinazioni finali della Commissione di collaudo.

Il Comune di Avellino consegnerà i cantieri alla VOLANI e per essa alla impresa contestualmente al pagamento di cui al punto 3) che segue.

- 4) Il Comune di Avellino, verserà alla VOLANI, a valere sui reciproci conti della concessione:

a) f. 1.958.000.000=, a titolo di svincolo delle maturate ritenute di garanzia, somma che VOLANI trasferirà all'impresa quale parte del prezzo chiuso dal suo intervento di cui al punto 2) da determinarsi fra la VOLANI e l'impresa stessa. (Tale importo è stato definito nel quesito delle ritenute, per cui lo stesso - maggiorato degli interessi maturati - è stato già attribuito dal Collegio Arbitrale alla VOLANI);

b) gli importi risultanti dagli stati di avanzamento relativi ai lavori già eseguiti, non ancora pagati e non oggetto dell'arbitrato in corso.

(Trattasi di due S.A.L., tuttora fermi).

La impresa consegnerà alla VOLANI secondo il modo di cui in premessa fidejussione bancaria di importo pari alle somme di cui alle precedenti lettere a) e b), a garanzia della restituzione totale o parziale del prezzo nel caso in cui l'impresa stessa non porti a compimento le opere connesse o debba comunque alla VOLANI somme in dipendenza del contratto.

(Vi è uno schema di fidejussione da parte di un istituto bancario con la quale l'impresa si obbliga ad eseguire per conto della VOLANI lavori per un totale di f. 1.500.000.000=).

La VOLANI girerà al Comune di Avellino la fidejussione suddetta, da utilizzarsi nel caso in cui l'impresa debba somme di denaro alla VOLANI e la VOLANI non abbia terminato i lavori di cui al punto 2) nei termini previsti.

La VOLANI presterà, inoltre, polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 22 della Legge n.1/78 a garanzia della somma versata per il titolo di cui alla precedente lettera a).

- 5) Il Comune di Avellino è delegato a versare le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4) all'impresa contro contestuale ritiro delle garanzie di cui sopra;
- 6) Le parti convengono di sospendere ogni vertenza tra loro, tuttora in atto, fino al completamento dei lavori, anche in relazione alla fin d'ora manifestata reciproca volontà di definire transattivamente l'intero contenzioso.

Ove peraltro non dovesse pervenirsi alla transazione definitiva ognuna delle parti avrà facoltà di riprendere i giudizi e procedimenti sospesi.

- 7) Il termine per l'inizio dei lavori è di giorni dieci dopo il pagamento di cui al punto 5) e contestuale consegna dei cantieri.  
Il Comune di Avellino si obbliga ad eseguire il detto pagamento entro dieci giorni dall'avvenuto accreditamento dei fondi da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
- 8) Sui lavori che andranno ad essere eseguiti a termine del presente accordo, il Comune verserà direttamente e sollecitamente alla VOLANI i corrispettivi così come ad essa spettanti, secondo gli importi e le modalità derivanti dalla applicazione dell'atto di concessione.  
Inoltre, il Comune sospende provvisoriamente l'applicazione delle penali per le inadempienze contrattuali, rinviando alla definizione della intera vertenza la decisione in merito.
- 9) Questi accordi parziali e strumentali non modificano se non per quanto contenuto al punto 1) e senza pregiudicare il potere del Comune in caso di inadempimento VOLANI, i diritti, le pretese, le eccezioni e le difese delle parti.
- 10) Tutte le clausole di questo accordo sono fra loro interdipendenti e ciascuna è considerata essenziale.

Ad ulteriore opportuna precisazione di un aspetto delicato ed importantissimo quale quello della garanzia, si ribadisce che esse sono date dalla fidejussione rilasciata da un Istituto bancario per un importo di f.1.500.000.000=, che dovrebbe coprire interamente il versamento che si andrà a fare a favore della VOLANI.

Tutto quanto premesso si rappresenta che l'esigenza primaria della Amministrazione è il completamento del programma costruttivo in favore dei terremotati senza tetto.

Appunto per realizzare detto obiettivo l'Amministrazione ha dato corso, come già detto in precedenza, alle procedure per l'esecuzione d'ufficio e in danno dei lavori di completamento ed eliminazione dei difetti, della parte di programma assegnato alla concessionaria VOLANI (450 alloggi). A tal proposito, si rammenta che gli alloggi ancora da completare sono n. 68.

La procedura di esecuzione in danno, in corso, comporta ancora:

- la predisposizione di un regolare progetto di completamento delle opere ed eliminazione dei difetti sugli alloggi già ultimati, con tutte le procedure e i tempi necessari;
- la indizione di gara di appalto con procedura di licitazione privata, in quanto - considerando la rilevanza dell'importo dei lavori - si deve necessariamente escludere la trattativa privata.

Come risulta chiaramente dal lodo arbitrale parziale allegato, lo orientamento del Collegio Arbitrale è nettamente favorevole ai quesiti posti dalla VOLANI e la quantificazione del C.T.U. è pesante per il Comune di Avellino, seppure è da tenere presente che il Collegio non ha ancora provveduto alla

VISTO lo schema di atto di parziale transazione e dichiarazione di intenti trasmesso a questa Amministrazione dal su citato legale, con le modifiche ed integrazioni ad esso apportate;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare LL.PP. nella seduta del 5.10.1988 in ordine a detta transazione;

UDITO i vari interventi fatti a riguardo dai Consiglieri Comunali;

TANTO premesso, con voti

**DELIBERA**

- 1) di approvare lo schema di atto di parziale transazione e dichiarazione di intenti tra il Comune e la società VOLANI Architettura Industrializzata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di delegare la Giunta per tutti gli adempimenti preordinati per la stipula del suddetto atto di transazione;
- 3) di autorizzare il Sindaco alla stipula dell'atto stesso.

Si dà atto che nel corso della relazione introduttiva esce il consigliere FERRARA ed entrano i consiglieri D'ERCOLE, VEGLIANTE e BENIGNI: Presenti n. 33

IL CONSIGLIERE D'ERCOLE stante l'ora decisamente inoltrata, ed in considerazione dell'importanza dell'argomento, della lunghezza e pesantezza della relazione e - soprattutto - della necessità di ponderare adeguatamente la complessa questione, formula mozione d'ordine sul rinvio della discussione ad un'apposita seduta consiliare.

Posta ai voti tale mozione, la stessa viene respinta con voti favorevoli 1 (MSI), contrari 27, ed astenuti 5 (PCI-PLI- MARSICO) su 33 consiglieri presenti.

Si dà atto che prendono la parola sulla materia nell'ordine i consiglieri: SANDULLI, BENIGNI, D'ERCOLE, ACONE, BASAGNI e MANCINO, i cui interventi vengono sinteticamente riportati in allegato al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

A questo punto l'assessore Santoro, nel dichiararsi confuso dall'alto livello delle argomentazioni emerse dal dibattito, e dopo rilevato l'assurdo giuridico ed istituzionale di una delegazione alla Giunta a voler assumere competenze decisionali proprie del Consiglio, propone a nome dell'Amministrazione - la sospensione momentanea dei lavori consiliari per decidere come modifi



101  
1217

quantificazione e il legale del Comune ha presentato l'eccezione di irritualità della consulenza tecnica d' Ufficio.

Il prof. BASSI nella sua già richiamata nota del 23.9.1988 ha evidenziato che il lodo definitivo sarà munito della provvisoria esecutiva ex lege, a meno che la Corte di Appello non revochi o sospenda la esecuzione del lodo impugnato.

E' chiaro che una tale eventualità porrebbe il Comune in gravi difficoltà con conseguenze non facilmente prevedibili.

L'atto di parziale transazione proposto consente al Comune il completamento degli alloggi e la eliminazione dei difetti sugli alloggi già rifiniti, non affida alla VOLANI ulteriori risorse economiche eccetto lo svincolo delle somme riferite a garanzia, per il pagamento delle quali sarà fornita fidejussione a norma di legge, e il pagamento degli importi degli stati di avanzamento relativi ai lavori già eseguiti, non ancora pagati e non oggetto dell'arbitrato in corso. Fermo restando il rapporto contrattuale con la VOLANI, nello schema di atto di parziale transazione si prevede che tutti i lavori saranno eseguiti da un'altra impresa sulla quale l'Amministrazione - a garanzia dell'adempimento - esprimerà il proprio gradimento. Per quanto riguarda la eliminazione dei difetti è bene sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, chiarendo che verranno fatte salve tutte le risultanze della Commissione di collaudo.

La VOLANI trasferirà all'impresa esecutrice dei lavori gli importi che saranno pagati dal Comune e di cui si è detto prima. L'impresa esecutrice a garanzia dell'adempimento fornirà alla VOLANI fidejussione bancaria di pari importo, che sarà poi girata dalla VOLANI a favore del Comune di Avellino.

I lavori verranno portati a termine entro sei mesi dalla data in cui il Comune verserà l'importo di cui sopra.

L'Amministrazione, in conclusione, valutando i pro e i contro della complessa vicenda è del parere che allo stato appare conveniente tracciare una strada di transazione, che se pure contenuta nei termini innanzi indicati, non esclude la eventualità, dopo che la VOLANI avrà completato tutti i lavori ed eliminato i difetti sugli alloggi, di una soluzione globale bonaria della intera controversia con la società VOLANI.

In caso contrario l'Amministrazione produrrà ricorso al lodo definitivo, così come ha già fatto per il lodo parziale emesso dal Collegio Arbitrale.

E, quindi, in conclusione, l'Amministrazione propone il seguente schema di delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell' Assessore al ramo che, allegata alla presente, ne è parte integrante;

VISTO il parere espresso dal legale del Comune prof. avv. Amedeo BASSI, nominato con delibera di Giunta Municipale n. 2856 del 15.10.1986, resa esecutiva dal Co.Re.Co. in data 7.11.1986 al n. 69245, in ordine al giudizio arbitrale in questione;

- 4 -

care la proposta originariamente formulata.

Si dà atto che nel corso del dibattito sono usciti i consiglieri De Fazio, D'Ercole, Tesorio, Perrotti, Cortese, Grasso e Simeone ed è entrato il consigliere Balletta: presenti 27.

Tale proposta di sospensione viene accolta con voti favorevoli 24 e contrari 3 (PCI - MSI) su 27 Consiglieri presenti e votanti.

Il Consiglio viene sospeso alle ore 0,55 e riprende alle ore 1,45 del 9.10.1988.

All'appello nominale che segue risultano presenti 26 Consiglieri, come segue:

per il gruppo D.C. - consiglieri Venezia, Mancino, Galasso, Cucciniello, De Iasi, Vegliante, Sorvino, Bilotta, Giordano, Sarno, Basagni, Marsico, Pistolesi, Romano, Feoli e Picariello;

per il gruppo P.S.I. - consiglieri Acone, Troncone e Papa;

per il gruppo P.C.I. - consiglieri Sandulli ed Anzalone;

per il gruppo M.S.I. - consigliere Balletta;

per il gruppo P.S.D.I. - consiglieri Santoro e Turis;

per il gruppo P.L.I. - consigliere Benigni;

per il gruppo P.R.I. - assessore Tinò.

Ciò compiuto, l'assessore Santoro formula la proposta definitiva, così come concordata.

Il consigliere Marsico dà luogo alla propria dichiarazione di voto, che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al ramo che, come innanzi riportata, è parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere espresso dal legale del Comune prof.avv.Amedeo Bassi, nominato con delibera di Giunta Municipale n.2856 del 15.10.1986, resa esecutiva dal Co.Re.Co.- Sezione Provinciale di Avellino in data 7.11.1986 al n.69245, in ordine al giudizio arbitrale in questione (Allegato A);

. / . .

103

VISTO al riguardo il parere espresso dalla Commissione Consiliare LL.PP. nella seduta del 5.10.1988;

UDITO i vari interventi fatti al riguardo dai Consiglieri comunali;


Tanto premesso, con voti favorevoli 22 e contrari 4 (PCI-MSI-Marsico) 26 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) di approvare lo schema di atto relativo al completamento dei lavori del programma costruttivo ed alla eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati negli immobili già costruiti dalla VOLANI, schema di atto che - allegato alla presente delibera - ne costituisce parte integrante (Allegato B);
- 2) di delegare la Giunta Municipale per tutti gli adempimenti preordinati per la stipula del succitato atto;
- 3) di autorizzare il Sindaco alla stipula dell'atto stesso.

Sono le ore 2 del 9.10.1988.

Il Sindaco scioglie la seduta e dichiara che il Consiglio comunale sarà convocato a domicilio.



Comune di Marsico Nuovo

Comune di Marsico Nuovo 2

g  
n  
n  
n  
v  
v  
t  
p  
t  
z  
s  
s  
l  
ur  
p  
t  
l  
m  
i  
a  
al  
nc  
ne  
l  
l  
il  
l  
tc  
do  
pe  
ad  
in

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE SANDULLI:

1.



Il Consigliere SANDULLI rileva innanzitutto la palese, obiettiva e giustificabile responsabilità politica ed amministrativa delle varie Amministrazioni succedutesi dal 1981 ad oggi in questa triste vicenda.

Premettendo che l'assenso del PCI in sede commissariale ad una soluzione transattiva resasi ormai inevitabile non esclude assolutamente il più fermo e convinto dissenso politico per come è stata gestita la questione, ne ripercorre gli episodi salienti, a partire dalla convenzione, per evidenziare - subito dopo - come i tempi lunghissimi tra la presentazione dei progetti di variante e la loro approvazione abbia comportato la necessità di adottare atti aggiuntivi contestati dalla VOLANI nel 1984, e rielaborati nel 1985 in modo ad essa favorevoli.

All'uopo, ritiene significativi alcuni articoli pubblicati sull'argomento in quel periodo e le conseguenti affermazioni dell'Assessore al ramo dell'epoca, probabilmente sinceramente convinto di aver risolto ogni problema con la Società.

Ma le ottimistiche previsioni assessoriali venivano prontamente smentite dalle inadempienze della VOLANI, tant'è che si arrivò alla decisione di esecuzione in danno, così come formalizzata con atti deliberativi di Giunta e di Consiglio successivamente ritratti, con conseguente riammissione della Società di Rovereto e sue ulteriori inadempienze.

Arriva - quindi - all'epilogo dell'intera vicenda, dato dall'attuale lodo arbitrale, del quale evidenza - come elemento emergente e poco convincente - un "eccesso di zelo" di quel Collegio contro il Comune.

Ancor meno convincente - a sua detta - appare la circostanza che in presenza di un lodo così favorevole alla Società questa sia disponibile ad una patteggiamento, che evidenzia avere più l'aspetto di un pagamento anticipato rispetto alla soluzione della controversia che non di una transazione.

In considerazione dei sospetti che derivano da un tale comportamento, ma anche dell'assenza di qualsiasi indicazione circa l'Impresa che dovrà eseguire i lavori, nonché in merito alla quantificazione degli effettivi costi dei lavori a farsi, compresi quelli per la eliminazione dei difetti riscontrati, raccomanda alla maggioranza la massima prudenza ed assicurazione affinché le somme che si andranno a versare vadano effettivamente utilizzati per conseguire gli scopi che il Comune si prefigge, atteso che la garanzia fidejussoria richiamata nella proposta dell'Amministrazione appare poco affidabile, ed addirittura ambigua nella sua formulazione, tale - a suo parere - da garantire precipuamente e sostanzialmente la società VOLANI.

Sente - pertanto - di dover responsabilmente comunicare al Consiglio il proprio sospetto che il tutto non sia altro che un'abile manovra dei legali della Società per recuperare - velocemente e facilmente - una somma che sicuramente tornerà utile alla stessa in un momento di grave necessità economica, fermo restando il perdurare dell'ulteriore dubbio tecnico - giuridico che sia un espediente per eludere le regole delle gare.

Conclude invitando il Consiglio a voler attentamente riflettere sulla adozione di un provvedimento che - a fronte del pagamento immediato di una cifra ingente - non garantisce alcun tornaconto al Comune.

**INTERVENTO DEL CONSIGLIERE BENIGNI** 105

Il Consigliere BENIGNI premettendo che è molto frequente l'insorgenza di un contenzioso in casi di lavori di rilevante importanza, afferma, che non si può esprimere un giudizio negativo generalizzato sulla gestione dei prefabbricati giacchè ciò che è successo con la Volani non è accaduto con la FEAL, per cui quanto è accaduto va attribuito unicamente alla scorrettezza perpetrata dalla Società di Rovereto a danno del Comune complice - per ultimo - un lodo arbitrale sulla cui giustizia esprime - così come il cons. Sandulli - moltissima perplessità.

Egli si augura che la C.A. sospenda l'esecutività della pronuncia arbitrale nel momento in cui sarà definitiva ma - nelle more e nell'auspicio che ciò avvenga - afferma la primaria esigenza del completamento dei lavori e della eliminazione dei difetti.

Circa la vicenda della estromissione e successiva riammissione della Volani, sottolinea la buona fede dell'Amministrazione dell'epoca <sup>e attuale</sup> preoccupata di scongiurare sia i tempi lunghi che i notevolissimi oneri economici che una nuova progettazione avrebbe comportato, e comporterebbe.

Ritiene, quindi, che bisogna rispondere favorevolmente a questa esigenza e che il Consiglio Comunale debba anche dare al Collegio Arbitrale un segno di disponibilità a trovare - in condizioni di giustizia e di equità - una intesa con la Volani nel rispetto della Legge. Ciò per raggiungere, attraverso questa transazione, lo scopo prioritario di completare gli alloggi non ultimati e di eliminare i difetti riscontrati in quelli costruiti, e quello secondario di realizzare condizioni di pacificazione che potrebbero risultare vantaggiose per il Comune in sede di sentenza definitiva, tenuto conto della sensazione di un atteggiamento oltremodo punitivo ed ingiusto avuto dal Collegio Arbitrale nei confronti di questa Amministrazione.


Circa i sospetti dell'esistenza di motivi di interesse della Volani ad ottenere una somma che dovrebbe servire solo al completamento dei lavori, ma che potrebbe servire solo per bloccare le istanze di fallimento che quella Società ha in atto, richiama l'interrogativo rappresentato dal cons. Sandulli - trattandosi di una azienda che non dà alcuna fiducia e che potrebbe agire in modo strumentale per l'ottenimento di vantaggi immediati o futuri, per cui raccomanda - onde evitare rischi di un'ulteriore inutile riammissione della Volani - di essere molto attenti nella predisposizione della polizza fidejussoria, nella individuazione dell'impresa che dovrà effettuare i lavori e nel precisare da chi debbono essere garantiti gli obblighi di questa impresa, soprattutto in rapporto al Comune.

106

Stante l'importanza fondamentale di tali punti, ritiene che essi debbano essere ulteriormente approfonditi dalla Giunta, attraverso una delega alla stessa inserita nell'atto che questa sera si va ad approvare con l'aiuto ed il sostegno del legale del Comune, prof. Bassi.

In riferimento al "salva danaio" che si sarebbe costituito, la Volani secondo il Cons. Sandulli, evidenzia che ciò non troverebbe riscontro con la realtà economico-finanziaria di quella Società, se è vero - come è vero - che è sull'orlo del fallimento.

Si tratta, quindi, di una società che definisce "sciagurata", che ha procurato finora solo danni al Comune di Avellino, per cui invita, il Consiglio Comunale a tenere i nervi saldi ed a cercare di venir fuori da questa situazione, limitando il più possibile i danni, alla luce di un lodo arbitrale che penalizza notevolmente il Comune e che - se reso esecutivo - comporterebbe danni insostenibili al bilancio comunale.




=====

Comune di Avellino  
2

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE D'ERCOLE:

107



IL CONS.D'ERCOLE vuole preliminarmente esprimere qualche considerazione amministrativo-politica sull'evoluzione dell'intera vicenda, nella quale evidenzia i comportamenti non sempre sufficientemente lineari dell'Amministrazione nei confronti della VOLANI, ed una certa "sudditanza psicologica" della prima rispetto alla costante arroganza della seconda, che ha sempre visto soccombente il Comune di Avellino, fino a giungere al lodo arbitrale, permeato di una "filosofia di condanna" nei confronti del Comune che non può non lasciare perplessi, sia per l'illogicità delle risultanze cui giunge il Collegio che per il verificarsi di alcune "coincidenze" quale una decisione del Consiglio di Stato che capovolge la giurisprudenza a tutto favore dell'impresa di Rovereto.

Tutto ciò - a sua detta - lo legittima a sospettare che trattasi di un'ennesima dimostrazione del dilagante degrado di tutte le istituzioni per le infiltrazioni politiche che hanno invaso tutti i campi dell'Amministrazione pubblica.

Condividendo l'obiettivo constatatazione che non rimane che affrontare la situazione venutasi a creare, si chiede - però - se la via migliore sia proprio quella prospettata dall'Assessore, atteso che la posizione dell'Amministrazione rimarrebbe sostanzialmente la stessa anche senza il "mini accordo", non presentando questo nè un vantaggio rispetto al lodo, nè una garanzia contro eventuali ulteriori inadempienze della VOLANI.

A tal ultimo proposito, ricorda gli avvenimenti connessi alla estromissione e successiva riammissione della Società, e la posizione di censura assunto dal M.S.I. in quella occasione.

La responsabilità degli effetti disastrosi di tali scelte dovrà essere - a suo avviso - pagata dall'Amministrazione in termini politici.

Ribadisce - quindi - la inutilità della sottoscrizione di un accordo così poco garantistico con la VOLANI, anche in considerazione della sua ferma convinzione che la stessa non sia in grado di mettere in esecuzione il lodo arbitrale, e ciò per motivi sia processuali - vista la concreta possibilità di una sua sospensione o modificazione - che economici - atteso che la Società dovrebbe versare ingenti somme per la sua registrazione, in un momento di disperata indigenza finanziaria.

Infine, rileva che non è tecnicamente definibile una sospensione del contenzioso, per il periodo indicato nella proposta assessoriale, stante l'attuale fase di appello.

Invita, pertanto l'Amministrazione a voler procedere impegnativamente così come la legge impone, e a volersi sbarazzare di un contraente che non ha apportato e verosimilmente non potrà mai apportare alcunchè di buono alla città.

1.

INTERVENTO SEN. ACONE

108

IL SENATORE ACONE introduce il proprio intervento evidenziando che nonostante le assicurazioni formulate dall' Ass.re BASAGNI (relatore all'epoca) nel lontano 1985, oggi; nel 1988 - si sta ancora discutendo sul problema della prefabbricazione pesante. Ciò perchè le cose non sono andate tutte nel verso giusto con la FEAL e con la VOLANI peggio.

Questa sera, aggiunge il Sen. ACONE è necessario fare una riflessione responsabile e non generica perchè è in gioco la responsabilità personale dei consiglieri comunali sul problema del contratto VOLANI.

Suddividerà il suo intervento in due parti, uno dedicato alla vicenda complessiva e l'altro all'accordo parziale.

Sulla vicenda complessiva esprime disagio nel dover discutere solo delle pretese della VOLANI e non anche della riconvenzionale proposta dall' Amministrazione nel giudizio arbitrale ed in cui egli crede. A tal proposito dichiara che egli non sarà mai d'accordo a fare una transazione generale con questa impresa e che desidera sia la Magistratura ordinaria ad esprimersi definitivamente tra VOLANI ed il Comune.

Rende noto che il suo parere - esplicitato, nell'incontro avuto in settembre con l' Ass.re SANTORO, il SINDACO ed il difensore del Comune - non è stato da questo ultimo condiviso. Ciò nonostante egli ribadisce la posizione espressa in quella sede, ritenendo che un'Amministrazione che si rispetti - se non necessitata - non deve imboccare la strada della transazione, ma attendere il responso del Magistrato.

Nell'affermare che questa sera non si può discutere del lodo parziale ma della condizione procedurale che si è determinata a seguito della emissione di questo lodo, evidenzia che - secondo la legge di riforma dell'arbitrato - oggi il lodo non viene più depositato presso la cancelleria del Pretore ma inviato, con pliego raccomandato, alle parti contraenti che sono libere di depositarlo o meno nel termine di un anno, superato il quale il lodo diviene inefficace. Sottolinea che tale lodo fino a questa sera non è stato depositato, ma che - comunque - lo stesso a fini cautelativi è già stato impugnato essendovi in merito teorie diverse.

Qualora tale impugnativa dovesse risultare intempestiva il prof. BASSI la riproporrà nei termini decorrenti dal deposito del lodo.

Successivamente al menzionato incontro afferma che vi fu una consulenza tecnica con risultati sconvolgenti. A tal proposito dichiara di: "non accreditare la versione del pentimento degli arbitri perchè questi hanno già fissato dei paletti che non sono rimovibili e che seppure fossero rimossi quella decisione si esporrebbe ad una facile impugnazione".

Fa presente, poi, che quella riunione si concluse con "una proposta minimale" che il prof. BASSI si riservava di fare alla VOLANI e che non vede rispecchiata - nei punti essenziali - nella scrittura pervenuta al Comune da parte di VOLANI; ciò pur non mutando il prof. BASSI il proprio parere.



(08) 2.

Evidenzia che il primo aspetto che non regge sul piano giuridico ( come intelligentemente osservato anche dal cons. D'ERCOLE) è la sospensione del processo arbitrale, perchè questa o è volontaria o opera " ope legis" o, "officium iudicis".

Non potendo operare quella "ope legis" o "officium iudicis" opera la sospensione volontaria - e solo per 90 giorni che - tra l'altro - secondo quanto comunicato gli dallo stesso prof. BASSI, sono stati già largamente concessi nella prima fase arbitrare.

Fa rilevare, quindi che in mancanza dello strumento tecnico per la sospensione del procedimento arbitrale - che sa essere stato già introitato per la decisione - l'unico escabotage, per riammettere nei termini, ....può essere il rinnovo di un'indagine tecnica, ma mai quello della sospensione del processo, di cui fa parola la scrittura predisposta dalla VOLANI.

Precisa che, al momento, con il primo lodo, non vi può essere la provvisoria esecutività paventata dal prof. BASSI nei confronti del Comune in quanto tale lodo, non contenendo alcuna condanna esecutiva, è solo una scrittura privata. La menzionata provvisoria esecutività, invece, potrebbe derivare dal deposito del secondo lodo.

Nell'evidenziare che VOLANI è un personaggio atipico, strano e che la sua più che essere una buona impresa di costruzione è un buon ufficio legale e che è da questa attività soprattutto che gli derivano gli introiti, dichiara che nell'accordo parziale di transazione vi sono almeno due aspetti che lo rendono inaccoglibile.

Il primo aspetto riguarda la fidejussione bancaria che - così come previsto nella proposta di accordo - deve essere stipulata dall'impresa e consegnata alla VOLANI, la quale - a sua volta - la gira al Comune che può utilizzarla solo se l'impresa deve delle somme di danaro alla VOLANI.

A questo punto sottolinea il grosso rischio a cui si espone il Comune nell'accettare questa fidejussione che, in caso di fallimento della VOLANI - verrebbe - tra l'altro - incamerata nella procedura fallimentare lasciando il Comune privo di ogni garanzia.

Evidenzia, quindi, quale secondo aspetto che rende inaccettabile la proposta così come presentata, che occorre porre - sin da ora - la massima attenzione alla scelta dell' Impresa che dovrà eseguire i lavori per conto della VOLANI precipuamente allo scopo di scongiurare il ripetersi della spiacevole situazione già venutasi a creare in precedente caso simile.

Affermando, poi, l'esigenza che la parola "transazione" non alberghi, nella maniera più assoluta in questa scrittura per non dare alla stessa il significato di pattuizione di un corrispettivo con la VOLANI, suggerisce la denominazione: " Rego lamentazione della esecuzione tardiva dei lavori e della eliminazione dei difetti".

Ciò perchè il Comune non intende abbandonare la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio arbitrale per la quale (tranne che non vi siano delle reali novità) desidera sia il magistrato ordinario a pronunciarsi.

./.

110

Afferma, inoltre, che è opportuno anche precisare che per i termini di sei mesi per la esecuzione dei lavori non costituisca riammissione nei termini della VOLANI nè tanto meno, riammissione nei termini degli adempimenti". Questo ovviamente salve ed impregiudicate le ragioni che sono state fatte valere anche dalla VOLANI nel giudizio arbitrale.

Tale precisazione è necessaria ad evitare che possa verificarsi un altro arbitramento.

Al riguardo evidenzia che il Comune ha perduto l'arbitrato di cui si parla proprio sulla questione del termine e che se avesse avuto ragione su questo sarebbe la VOLANI a dover dare i 16 miliardi al Comune e non viceversa.

Esprime poi, l'esigenza che questa causa sia trattata da avvocati specialisti nel settore dell'appalto, come l'avv.to Pallottino, - anzicchè da professori universitari perchè sono questi che possono dare un contributo maggiore anche rispetto agli stessi arbitri, di cui uno solo è specialista nel settore.

Dichiara che occorre continuare la battaglia e di non condividere questa "foglia" della transazione. Chiarisce che ciò non significa che non si debba completare il programma costruttivo delle case ma che questo deve esser fatto nella chiarezza degli atti e senza creare preoccupazioni nei consiglieri.

E' inconcepibile aggiunge, che fino ad oggi i collaudi ai prefabbricati non siano stati eseguiti. Qualora i tecnici incaricati non sono disposti a collaudarli o a dichiararne la incolloabilità - si provveda a sostituirli.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che la bozza di scrittura predisposta dal prof. BASSI venga rivista con dei correttivi necessari per assicurare al Comune garanzia e sicurezza.

A tal fine il P.S.I. è pronto a dare il proprio contributo su questo problema per la ricerca di soluzioni che non facciano nuovamente il giuoco dell'avvocato Pallottino.

Comune di Anellino  
2

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE BASAGNI: 111

IL CONSIGLIERE BASAGNI dopo aver ringraziato l'assessore SANTORO per l'ampia ed esaustiva relazione resa al Consiglio, dichiara il proprio sconcerto per la posizione che il consigliere SANDULLI gli attribuisce nella vicenda VOLANI del 1985, per cui ritiene vadano fatti alcuni chiarimenti e puntualizzazioni.

All'uopo, innanzitutto ricorda il clima nel quale maturava la relazione del luglio 1985, e le proprie preoccupazioni dell'epoca in ordine a certi passaggi attraverso i quali si poteva arrivare alla definizione del programma costruttivo con la VOLANI, ribadite anche in sede consiliare.

Richiama, poi, la spinta propulsiva che l'Amministrazione Venezia - con buoni risultati - si sforzò di dare alla realizzazione di tale programma prefabbricato, nonché la ripercussione che sull'intera vicenda allora ebbero i rapporti con le altre ditte coinvolte.

A tutto ciò si evince - a suo avviso - la infondatezza delle accuse di sudditanza psicologica mosse alla Giunta dal consigliere D'ERCOLE.


Evidenzia, quindi, che il problema che fu posto la prima volta in ordine alla esecuzione in danno nei confronti della VOLANI fu una decisione personale, concordata con la Giunta; la successiva riammissione derivava - invece - da una serie di pareri tecnici e legali, alla luce dell'urgente necessità di dare risposta alloggiativa alle pressanti esigenze dei terremotati.

Infine, in ordine alla proposta di transazione, ritiene che - con gli accorgimenti di cui ai suggerimenti emessi e che potranno ancora emergere, e sulla scorta delle stesse motivazioni della riammissione del 1985, stante il precipuo interesse a portare a termine il programma costruttivo - si possa addivenire, stasera stessa, ad un deliberato proficuo ed opportuno per l'Amministrazione.

CORRIERE DI AVELLINO  
2

INTERVENTO DEL SENATORE M A N C I N O

M2



Prende la parola il Sen. Mancino il quale dice "faccio soltanto qualche osservazione poichè mi rifaccio alla dotta e minuziosa relazione dell'Ass. Santoro e comunque, i bisogna pur trovare una soluzione anche se vi sono dei rischi. Non so quale sia il ruolo della maggioranza o della minoranza poichè comunque si deve trovare una soluzione o aderendo alla proposta dell'Assessore o trovare una alternativa, una alternativa da conoscere non da censurare.

Io posso dire, aggiunge il Sen. Mancino, che questa sera non potremmo fare nessun provvedimento - abbiamo voluto interrompere un rapporto - siamo dinanzi ad un collegio arbitrale - aspettiamo il giudice.

Ma non so se l'Amministrazione fa la propria parte e se non vi sia qualche spazio idoneo a completare il programma costruttivo perchè se uno parte da questo può darsi che possa dire: io non ho mai condiviso la scelta della ditta, le modalità di esecuzione, la trascrizione che, e, tuttavia, poichè siamo intanto giunti ad un punto che non ci consente di fare marcia indietro semmai di andare avanti in una direzione che è quella di Santoro o porsi in una posizione di attesa che non so fino a che punto dire fiduciosa, dinanzi ad una sentenza definitiva del collegio arbitrale.

Ed, allora, veniamo alle origini, questa è un'impresa intrusa fin dall'inizio poichè, pur essendo stata giudicata la prima da un collegio di insigni docenti universitari tuttavia, non aveva i requisiti tant'è che è stata esclusa dal Comune.

E noi riteniamo, parlare della VOLANI - di un'impresa causa di tanti guai che l'Amm.ne, aggiunge il Sen. Mancino, nel riscontrare l'iscrizione per un miliardo ritenne che la stessa non avesse titolo per la stipula del contratto, questa VOLANI che rifiutata dall'Amm.ne venne riammessa perchè così volle l'allora funzionario della Protezione Civile Prof. Prost.

Tutto il comportamento dell'Amministrazione è stato orientato ad evitare una rescissione in danno perchè è un bell'istituto quello della rescissione ma certamente non avrebbe risolto i problemi costruttivi ed allora, l'Amministrazione ha ritenuto di dire: meglio la casa che l'incertezza, l'incertezza, aggiunge, che ne derivava anche dalla considerazione che la VOLANI è sostenuta da un collegio difensivo di primordine e ci avrebbe creato anche dei problemi successivi con la rescissione.

Ora l'Amministrazione, continua il Sen. Mancino, avrà fatto bene, avrà sbagliato ma dopo, tutti possono giudicare dicendo avete sbagliato e ciò fa comodo alla minoranza che censura.

Nel caso in specie, senza riandare ai contratti fatti dall'Amministrazione io, esprimo ad alta voce tutte le mie preoccupazioni che non sono di poco conto sia che facciamo quest'atto, sia che aspettiamo la sentenza.

La sentenza del collegio arbitrale ha avuto una decisione preliminare e, con la decisione preliminare, sono stati sciolti alcuni quesiti ed è stato quantificato un notevole danno, questo danno, quantificato dal consulente, non è la sen-

- 2 -

tenza, io ritengo che non vi sia già una sentenza.

Ora, noi possiamo ritenere che un appello alla sentenza arbitrale si collochi alla stessa maniera di un appello ad una sentenza emessa in primo grado da un giudice ordinario, questo si dice, ma non è così, il giudice di appello dell'arbitrato non ha gli stessi poteri del giudice di appello di 1° grado.

Questo, aggiunge il Sen Mancino, è una prima valutazione da fare non per l'oggi ma per gli sviluppi successivi.

La riconvenzionale sembra essere stata posta ma non ha avuto ancora alcuna risposta - come si potrà quantificare la riconvenzionale, come guardare ai ritardi dell'UTFR - di quell'Ufficio esistente ed inesistente perchè esisteva quando non approvava i contratti e non esisteva quando veniva chiamato ad esaminare i contratti e vedere quali erano le deficienze progettuali.

Io ricordo, aggiunge il sen. Mancino, che i funzionari dell'UTER furono convocati dall'allora Prefetto Caruso e sollecitati ad esaminare i progetti non dissero neppure una parola, non ci espressero e quindi, non consentirono al Comune di poter subito stipulare i contratti stessi tant'è che io provcai un litigio poichè li contestai dicendq. voi avete il diritto di poter riversare un progetto ma non avete alcun diritto di non esaminarli.

E perchè dico questo? Perchè una delle ragioni per cui il Collegio Arbitrale ha trovato delle grandi difficoltà a scaricare sulla VOLANI le proprie responsabilità è questo periodo di vacatio in cui non si è capito per quale motivo si sono avuti questi ritardi - e, poichè non paga l'UTER, perchè non è una figura giuridica ma è uno strumento collaborativo del Commissario, paga il Comune - per cui quel ritardo di atti si ripercuote sulle finanze del Comune.

Io non nego, continua il Sen. Mancino, così come sono stati chiamati innanzi al Collegio Arbitrale alcuni Amministratori del Comune di aver tentato un colloquio con il Collegio Arbitrale perchè la cosa di cui non mi sono reso conto prima, ne in questo momento, ne sicuramente me ne renderò conto domani è come un prodotto mediocre possa dare ingresso ad una quantificazione di danno a favore della VOLANI e non viceversa.

Non ce ne renderemo conto mai anche se io capisco la ragione sottile di carattere giuridico che guida, peraltro, una riflessione da parte di tre giudici. Sia pure di tre rami diversi - uno Amministrativo pubblico, uno Civile pubblico ed un'altro di un colosso il Prof. Torregrossa che fa arbitrato di mestiere nonostante sia consigliere di Stato e Presidente di una sezione del Consiglio di Stato. Fa arbitrato tutti i giorni e, l'unico arbitrato che, forse nella sua vita non riuscirà a risolvere sarà questo del Comune di Avellino, perchè anche in questa sede con tutto il rispetto alle funzioni di un Giudice Speciale non è che non si siano registrati delle preoccupazioni, delle perplessità ed anche degli sconcerti che ha provocato la sentenza parziale.

Ora, aggiunge il Sen. Mancino, la riconvenzionale che è una comanda eventuale collegata, può diventare domani, rispetto al giudizio arbitrale, una domanda di arbitrato in via autonoma? Io non so dare una risposta.

- 3 -

114

Io non mi sento di dire, pur essendo profondamente amareggiato, rispetto a questa situazione, che la soluzione migliore è l'attesa della sentenza arbitrale.

Io ho una valutazione diversa, empirica, probabilmente più empirica che giuridica, semmai potessimo risolvere una questione in termini ragionevoli più favorevoli al Comune di Avellino, io non vorrei il fallimento della VOLANI, l'inserimento curatela della massa dei creditori ed una posizione estremamente ruvida nei confronti dell'Amministrazione perchè l'Amministrazione deve pagare.

Per quanto concerne lo schema proposto io non capisco la prima parte.


Se qualcuno ci deve garantire quel qualcuno è l'impresa che deve eseguire i lavori, se poi la VOLANI ci vuole anch'essa garantire nei confronti della impresa che viene scelta in concorso con l'Amministrazione può essere messo anche in questo atto, ma riguarda un distinto rapporto - Noi, dobbiamo essere garantiti.

Per concludere, aggiunge il sen. Mancino, acquisiamo al patrimonio immobiliare del Comune quest'altri sessantaquattro alloggi poi, faremo una valutazione se dobbiamo prendere un esperto in opere pubbliche che accompagni il nostro difensore prof. Bassi, che è un funzionario di tutto rispetto, perchè studio Pallottini che difende VOLANI è da ritenersi il primo in Italia.

Raccomandandoci alla Provvidenza perchè si arrivi al completamento del programma costruttivo valuteremo successivamente se ci conviene attendere la sentenza aderire alle sollecitazioni che pure sono state fatte all'Amministrazione dello intero collegio Arbitrale per una transazione con la Volani.

Questi sono due aspetti diversi che non ritengo, per il momento di poter unificare.

Comune di Avellino  
2



INTERVENTO DEL CONSIGLIERE MARSICO

115

Il consigliere Marsico, per dichiarazione di voto, produce l'intervento che di seguito integralmente si riporta:

"""" Certo che il clima è veramente favorevole: clima ideale per un'altra manciata di soldi a questa ditta che ha portato soltanto guai alla Città di Avellino e soltanto quello. Comunque io ho ascoltato tutto il dibattito. E' stata definita questa ditta che non è un'impresa ma che addirittura è uno studio legale che lavora per conto dell'impresa. Faccio un atto di queste dichiarazioni.

Ma noi che cosa andiamo a fare: andiamo di nuovo a riproporre la stessa ditta, che poi non lo farebbe direttamente ma che lo farebbe un'altra impresa.

Benedetto Iddio, non lo so, ma con la delibera n.2000 : "Lavori di esecuzione in un anno", questa giunta, questa Amministrazione che cosa aveva fatto? Aveva detto: questa Impresa non è in grado più di fare i lavori, per cui noi facciamo i lavori in danno e li affidiamo ad un'altra impresa, cosa che si sta verificando in questo momento.

Comunque da piccoli calcoletti che io ho fatto (perché dobbiamo pure incominciare a parlare di cifre e di numeri) trenta miliardi significa che gli alloggi grosso modo vanno a costare lire 850.000 al mq. più se il lodo arbitrale ci dovesse dare un importo, (ma io non credo che il lodo arbitrale - perché ci sono tante strade affinché - si può portare il can per l'aia specialmente se questa ditta sta per fallire) . . .

Ma speriamo che fallisca presto, immediatamente - addirittura quei famosi 19 miliardi approssimativi verrebbero a costare 1.400.000 a mq..

Ma noi facciamo 30 miliardi più 19 miliardi sono 50 miliardi, li dividiamo per i 50 alloggi che ancora devono essere completati e sono proprio tanto: sono 1.400.000= al mq. perché sono 36.000 mq.

Io vorrei sapere dai consiglieri tutti quanti quelli che voteranno questa delibera se loro si trovavano nella stessa situazione costruendo un loro appartamento, una loro casa, se con tanta semplicità davano questi soldi; sarebbero arrivati al ultimo grado della Magistratura, alla Cassazione; sarebbero arrivati dovunque ma i soldi non glieli avrebbero dati mai.

In danno si doveva procedere, adesso noi che facciamo, riammettiamo un'altra volta questa benedetta ditta e poi i lavori non li farebbe neppure questa ditta.

La Giunta come può rimangiarsi un deliberato che ha fatto e che è stato approvato e pure dal Consiglio Comunale, quello di estromettere questa ditta.

Questa è stata la vostra volontà e la volontà del Consiglio: adesso ritorniamo indietro, si ritorna indietro, si ritorna, e che l'Amministrazione è una... perché non vi dimettete? - Perché non ve ne andate a casa tutti quanti? Altro che fare il dovere per il Comune e gli abitanti della Città di Avellino !

116

Io voto contrario; voto contrario perchè non ammetto che questa ditta che ci ha preso in giro per tanto tempo, che addirittura non ha adempiuto degli obblighi di servizio del direttore dei lavori, un sacco di inadempienze che ha commesso in tutto questo periodo noi caso mai l'agevoliamo perchè sta fallendo.

Sta fallendo, la dobbiamo aiutare! Poi noi le diamo i soldi che dovrebbero essere dati soltanto quando vi sarà lo svincolo definitivo, dopo i collaudi.

Ma i collaudi si stanno facendo?

I collaudi non li stanno facendo e non so perchè non si fanno. I lavori sono fermi quando noi teniamo una delibera che dobbiamo andare in danno a questa impresa. Tutto quello che sto dicendo, per cortesia, mettetelo integralmente in delibera e mandatelo al Collegio arbitrale, perchè le deve leggere queste cose, e mandate anche le fotografie dei prefabbricati, mandate tutto; fate una perizia di parte, mandate anche una perizia di parte per vedere lo stato di abbandono dei prefabbricati pesanti, che è una vergogna:

500.000= al mq. circa, quelle catapecchie!!!

Ma noi abbiamo ancora il coraggio di aiutare questa ditta invece di dire:

Non devi avere neanche una lira quando. poi sarà, se sarà, fra 1000 anni 100 anni non ti daremo i soldi. Così ragionano gli Amministratori quando amministrano una cosa pubblica, non è che nel dubbio se il lodo sarà favorevole, sfavorevole al Comune, ma normalmente ( e mi meraviglio che questo normalmente lo dicono persone prestigiose) è soccombente sempre l'Amministrazione pubblica. Ma perchè è soccombente sempre l'Amministrazione pubblica? perchè noi chiediamo pareri semmai a persone che non sono preparate specificamente in quel tipo di professione.

Chiediamo pareri ai legali, chiediamo pareri a tutti quanti e noi siamo sempre soccombenti! non lo so che tipi di pareri siano!

Comunque confermo il mio voto contrario e di proposito non ho abbandonato la seduta: perchè era molto comodo andarmene specialmente alle due di notte, ma io volevo vedere questa farsa sin dove voleva arrivare, per rendermi ulteriormente conto che qui non si amministra più, qui si regala il denaro pubblico, che poi è il denaro di tutti quanti noi.

Io vorrei vedere se con la stessa semplicità, se si trattava di immobili vostri personali, se con questa semplicità voi davate dei soldi quando ancora vi devono fare dei lavori; quando ancora vi devono completare la ristrutturazione; ancora vi devono fare i collaudi, ancora si devono togliere i vizi, che sono enormi, (perchè l'umidità è diffusa in tutti gli appartamenti dei prefabbricati pesanti) con tanta semplicità noi diamo il denaro. Fate! uno che può dire. Fate! Certo è che dalla mia parte rimango sconvolto di questa ulteriore farsa sui prefabbricati pesanti"".



Avv. Prof. AMEDEO BASSI  
 PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE  
 NELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO


*Allejel A)*

*MA*

81100 CASERTA 23.9.87  
 Corso Trieste 37 - ☎ 326582 - 442581

Raccomandata a mani

Ill.mo Avv.  
 LORENZO VENEZIA  
 Sindaco del Comune di  
AVELLINO  
 Ill.mo Assessore  
 GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
 Comune di  
AVELLINO



oggetto: arbitrato Volani c. Comune di Avellino. Proposta di transazione

Nel corso della riunione tenutasi in Avellino il giorno 15 settembre u. s. alla presenza del sig. Sindaco, del sig. Assessore alla Ricostruzione, dei Tecnici del Comune, nonché di rappresentanti di vari partiti, sottoposi nuovamente alla attenzione delle SS.VV. Ill.me la opportunità - da me ripetutamente caldeggiata - di addivenire ad una transazione parziale della vertenza Volani c. Comune di Avellino, che consentisse la ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi per i terremotati e la eliminazione dei difetti riscontrati in quelli fino ad oggi costruiti dal Raggruppamento Volani.

In quella sede la questione venne esaminata approfonditamente in ogni suo aspetto, e all'esito della discussione - ricollegandomi agli sviluppi che fino ad allora aveva avuto il discorso transattivo avviato da tempo tra le Partiti - proposi uno schema minimale di transazione parziale da sottoporre alla Impresa Volani, che a mio avviso appariva idoneo a conciliare le opposte esigenze consentendo al Comune nell'immediato di perseguire il fine di pubblica utilità rappresentato dal completamento del programma edilizio avviato in favore delle popolazioni danneggiate dal sisma.

Lo schema proposto - che, ripeto, andava ad innestarsi su precedenti tentativi di componimento bonario, migliorandoli però tutti in favore del Comune - è stato da me immediatamente sottoposto alla Volani la quale, in data 22 settembre 1988, ha fatto pervenire al mio Studio un documento ( che trasmetto in copia ) denominato " atto di parziale transazione e dichiarazione di intenti" nel quale sostanzialmente la Volani propone al Comune una sistemazione parziale della vicenda che si adegua e conforma ai criteri generali che da me furono, e sono, giudicati convenienti, ed accettabili da parte del Comune.

Nell'esprimere quindi alle SS.VV. Ill.me il mio personale parere sulla scrittura predisposta dalla Volani, ribadisco ancora una volta che molteplici-

Avv. Prof. AMEDEO BASCI  
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE  
NELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO

81100 CASERTA  
Corso Trieste, 37 - ☎ 326582 - 442581

- 2 -

ci ragioni consigliano, e forse impongono,, di addivenire senza indugi alla chiusura transattiva della vertenza nel senso che traspare dal documento che la Volani sottopone alla nostra attenzione.

Ribadisco in proposito - e mi richiamo alle osservazioni che ho formulato nella mia lettera del 9.6.88 - che il Comune non può trascurare il contenuto del lodo parziale, che Codesta Amministrazione Comunale già conosce. La sentenza parziale del Collegio Arbitrale, pur non contenendo alcuna statuizione sul quantum, contiene un ampio riconoscimento delle ragioni della Volani, alla quale i Giudici ritengono dovute buona parte delle somme di cui ai vari quesiti dell'arbitrato. Il lodo parziale è stato impugnato tempestivamente dal Comune innanzi la Corte di Appello di Roma; e il relativo giudizio è attualmente pendente, e alle prime battute. Tuttavia il lodo definitivo, che verosimilmente non si discosterà molto da quello parziale ( a meno che gli Arbitri non accolgano le nostre eccezioni relative alla irritualità della Consulenza Tecnica d'Ufficio ) sarà munito della provvisoria esecutività ex lege, a meno che la Corte di Appello non revochi o sospenda la esecuzione del lodo impugnato. La (normale) esecutività della sentenza arbitrale è uno degli elementi che il Comune deve porre sul piatto della bilancia, quando occorrerà valutare complessivamente le ragioni che suggeriscono o sconsigliano una soluzione transattiva. Al lodo parziale vanno aggiunte le risultanze della perizia redatta dal C.T.U. ing. Filippo Rossi, il quale ha quantificato il presunto ed asserito debito del Comune in senso largamente favorevole al Raggruppamento attore. Anche la perizia redatta dal C.T.U. non è rimasta priva di contestazioni da parte di questa Difesa, alle quali vanno aggiunti i rilievi parimenti critici formulati dal nostro Consulente di parte ing. Giorgio Milani. Tuttavia, allo stato, è piuttosto improbabile prevedere che il Collegio di discosti dalle indicazioni fornite dal C.T.U., quanto meno da quelle parti della Relazione rispetto alle quali i margini di contestazione e di discussione appaiano obbiettivamente ridotti e limitati. La probabile soccombenza, sia pure parziale, del Comune impone di prendere in considerazione altresì le spese di soccombenza, che riguardano i costi elevatissimi del giudizio arbitrale, della perizia e del patrocinio avverso, ai quali vanno aggiunti gli oneri fiscali inerenti la futura pronunzia.

Tuttavia, le ragioni più significative e pressanti che mi inducono, ancora una volta, a caldeggiare ed auspicare una chiusura bonaria della vertenza sono altre, e di diverso peso.

La transazione che la Volani oggi propone al Comune può infatti garantire in tempi brevi ( sei mesi ) sia la ultimazione dei lavori, attualmente sospesi, sia la eliminazione dei difetti riscontrati negli appartamenti già consegnati agli assegnatari. In tale direzione il documento che sottopongo alla Vostra attenzione prevede la prestazione da parte della Volani di significative garanzie relative alla correttezza e puntualità dell'adempimento, garanzie che rappresenta-

Avv. Prof. AMEDEO BASSI  
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE  
NELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO

81100 CASERTA  
Corso Trieste, 37 - ☎ 376532 - 442581

— 3 —

no un elemento di rilevante novità, emerso solamente nel corso degli sviluppi più recenti della vertenza. Ovvero si dovesse addivenire ad una intesa sul punto, il Comune di Avellino potrà legittimamente ritenere di avere raggiunto un risultato contrattualmente e socialmente significativo, dal momento che la ultimazione dei lavori e la eliminazione dei difetti nei prefabbricati già consegnati costituirebbero la realizzazione finale del programma di intervento a favore delle famiglie terremotate.

Alla luce di queste considerazioni ribadisco che al Comune di Avellino conviene coltivare il tentativo di una soluzione transattiva della vertenza con la società Volani, secondo le linee di massima emergenti dalla proposta formulata da ultima dalla Impresa concessionaria.

Con l'occasione porgo i miei migliori saluti

- avv. prof. Amedeo Bassi -

Comune di Avellino  
2

Allegato B

Rv

PREMESSO che tra il Comune di Avellino e la Società VOLANI A.I. p.a. pende, giudicio arbitrale in relazione ai contratti di concessione n.720 del 20.11.1981 e n.1463 del 5.6.1985 che, salve ed impregiudicate le ragioni, le domande e le eccezioni delle parti;



si vuole con il presente atto e senza alcuna remissione in termini anche per quanto attiene all'adempimento, provvedere unicamente a disciplinare l'esecuzione dei lavori di completamento del programma costruttivo, volendosi evitare la procedura della esecuzione in danno, già iniziata dal Comune;

PREMESSO, altresì, che la VOLANI si è dichiarata anche disposta ad eliminare i vizi e i difetti riscontrati, come da verbale del 29.6.1988 redatto dagli ingg. Salvatore Curtone, Giorgio Milani e Filippo Rossi rispettivamente nella qualità di consulenti della VOLANI, del Comune e CTU.

Tanto premesso si conviene.

- 1) - La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
- 2) - Il Comune di Avellino sospende provvisoriamente l'esecuzione in danno.
- 3) - La VOLANI si obbliga, rimossa ogni eccezione, ad eseguire i lavori di cui in premessa e a portarli a termine

121

entro sei mesi, decorrenti come appreso a mezzo di una impresa che abbia anche il gradimento del Comune, espresso con insindacabile giudizio e che opererà l'intervento per conto della Volani, rimanendo il Comune estraneo a tutti i rapporti tra Volani e l'Impresa stessa.



~~Entro lo stesso termine, a mezzo della suddetta impresa la~~  
VOLANI eliminerà le difformità e i vizi individuati dal verbale di cui in premessa allegato al presente atto, salvo le determinazioni finali della Commissione di collaudo.

4) - Il Comune di Avellino consegnerà i cantieri alla Volani e per essa all'impresa.....contestualmente al pagamento di cui al punto 5) che segue.

5) - Il Comune di Avellino verserà alla Volani, a valere sui reciproci conti della concessione:

a) f 1.058.476.134 a titolo di svincolo delle maturate ritenute di garanzia, come risulta dal conteggio del CTU Ing. Filippo Rossi, somma da versare secondo e con le modalità appresso stabilite al punto 6).

b) gli importi risultanti dagli stati di avanzamento relativi ai lavori già eseguiti non ancora pagati e non oggetto dello arbitrato in corso.


La Impresa consegnerà al Comune di Avellino fidejussione bancaria di importo pari alle somme di cui alle precedenti lettere a) e b), a garanzia della restituzione totale o parziale del prezzo nel caso in cui l'Impresa stessa non porti a compimento le opere connesse o debba comunque alla Volani somme in dipendenza del contratto.

6) - Il Comune di Avellino verserà per espresso incarico conferitogli dalla VOLANI le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5).

all'impresa.....contro contestuale ritiro delle garanzie come sopra.

7) - Le parti convengono di sospendere ogni vertenza tra loro tutt'ora in atto, fino al completamento dei lavori, anche in relazione alla fin d'ora manifestata reciproca volontà di definire transattivamente l'intrero contenzioso. Ove per altro non dovesse pervenirsi alla transazione definitiva ognuna delle parti avrà facoltà di riprendere i giudizi.

8) - Il termine per l'inizio dei lavori è di gg.10 (dieci) dopo il pagamento di cui al punto 6) e contestuale consegna dei cantieri. Il Comune di Avellino si obbliga ad eseguire il detto pagamento entro gg.10 (dieci) dall'avvenuto



1023

accreditamento dei fondi da parte della Cassa Depositi e  
Prestiti.

9) - Sui lavori che andranno ad essere eseguiti a termini  
del presente accordo, il Comune verserà direttamente e  
sollecitamente alla Volani i corrispettivi ad essa  
spettanti, secondo gli importi e le modalità derivanti dalla  
applicazione dell'atto di concessione.

10) - Il presente atto non modifica, se non per  
quanto contenuto al punto 2) il rapporto contrattuale senza  
pregiudicare i diritti, le ragioni, le pretese, le eccezioni  
e le difese delle parti.

11) - Tutte le clausole che precedono sono fra loro  
interdipendenti e ciascuna è considerata essenziale.

Comune di Anellino  
2

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

Il Consigliere Anziano

IL SINDACO

Il Segretario Generale

*AA*

*[Signature]*

*[Signature]*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno **13 OTT. 1988** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Avellino, li

**13 OTT. 1988**

Il Messo Comunale

*[Signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno **13 OTT. 1988** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al **2 NOV. 1988**

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, il giorno \_\_\_\_\_ festivo \_\_\_\_\_ di mercato \_\_\_\_\_ e contro di essa sono state presentate opposizioni

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art 60 - 2° comma Legge n. 62/1953.

Avellino, li

**18 OTT. 1988**

Il Segretario Generale

Avellino, li

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA' REGIONE CAMPANIA SEZIONE DI CONTROLLO DI AVELLINO

SEDUTA DEL ...

NULLA DA OSSERVARE

Per copia conforme

Avellino, li

Prot. n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

F.to \_\_\_\_\_

Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo che ne ha accettato ricevuta con nota N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Avellino, li



Avellino, li

**14 GIU. 1990**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Aldo Savignano)

Il Segretario Generale


C. 100/1988



125



N



# COMUNE DI AVELLINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Anno 19 88

N. 3373

**OGGETTO:** Chiarimenti ed elementi integrativi - delibera C.C. n.1414 dell'8.10.988.

Comune di Avellino

L'anno millenovecentottant\_ otto \_\_\_\_\_, addi \_ otto \_\_\_\_\_, del mese di novembre \_\_\_\_\_, alle ore 20,10 \_\_\_\_\_, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sottoindicati signori:

| Num d'ord | COGNOME E NOME           | QUALIFICA         | Presente | Assente |
|-----------|--------------------------|-------------------|----------|---------|
| 1         | VENEZIA LORENZO          | SINDACO           | si       |         |
| 2         | SANTORO GIOVANNI ANTONIO | Assessore anziano | si       |         |
| 3         | DE FAZIO ANTONIO         | effettivo         | -        | si      |
| 4         | VEGLIANTE GUIDO          | .                 | -        | si      |
| 5         | PICARIELLO ANGELO G.     | .                 | si       |         |
| 6         | SARNO DOMENICO           | .                 | -        | si      |
| 7         | BILOTTA GERARDO          | .                 | si       |         |
| 8         | TRONCONE GERARDO         | supplente         | -        | si      |
| 9         | TINO ARMIDA              | .                 | si       |         |

Vice

Assiste il Segretario Generale del Comune ~~XXXXXXXXXXXX~~ Dr. Aldo Savignano

Sindaco - Lorenzo Venezia -

Il Sig. \_\_\_\_\_ assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

126

## La Giunta Municipale

- Premesso che in questa stessa seduta con atto n.3372, si è preso atto del parere espresso dall'avv.Prof.Amedeo BASSI - legale del Comune nella vertenza con la Soc.VOLANI esecutrice del programma costruttivo prefabbricazione pro-terremotati;

- Che detto parere attiene alle osservazioni e richieste di chiarimenti formulati dal CO.RE.CO. nella seduta del 27.10.1988 verb.15, in ordine al provvedimento consiliare n.1414 dell'8.10.1988 con oggetto:"Prefabbricazione industrializzata: rapporti Comune/Raggruppamento Impresa Volani".

- Rilevato che le motivazioni e le valutazioni addotte dal succitato legale sono rispondenti agli intendimenti ed alle finalità di questa Amministrazione del programma costruttivo della prefabbricazione senza pregiudizio per i diritti, interessi e potere che l'Ente può vantare;

- Che, pertanto, ai rilievi formulati dal Co.Re.Co., si controdeduce con quanto espresso sul parere dall'avv.Bassi:

1) Sul primo rilievo-

La "parziale transazione" (così l'Organo di controllo definisce l'atto deliberato) non preclude al Comune l'ulteriore utilizzazione "giudiziaria" della esecuzione in danno già avviata (e, parzialmente avviata) in danno della Volani.


Il Problema è stato ampiamente e ripetutamente prospettato nel corso degli incontri che hanno preceduto la formalizzazione dello schema di atto in discussione.

Ciò è reso evidente dalle molteplici clausole inserite nello schema di atto, le quali - scopo tuzioristico - garantiscono al Comune la possibilità di riattivare la procedura di esecuzione in danno, la quale, per effetto degli accordi che si auspica vengano conclusi e portati a termine, resta pertanto meramente sospesa, e per giunta a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale.

Il potere di autotutela infatti (di cui l'esecuzione intrapresa è espressione) è legislativamente sancito (v. ad esem. l'art.340 e ss. l. 20 marzo 1865 n.2248 all.F.) senza particolari preclusioni o decadenze, di guisa che la pubblica Amministrazione, qualora ciò possa servire ad una più puntuale ed efficace tutela di interessi pubblici, può senz'altro utilizzare quel potere in maniera strumentale rispetto al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. Ciò equivale ad ammettere che la Pubblica Amministrazione possa, tra l'altro, temporaneamente sospendere una esecuzione in danno già intrapresa, quando ciò serva a consentire di conseguire un vantaggio o un risultato (contrattuale e non) socialmente apprezzabile.

Fatta questa premessa, nel caso concreto non possono sorgere equivoci sul fatto che il testo di accordo elaborato dal Comune contempli esclusivamente una (temporanea) sospensione della esecuzione intrapresa in danno dal Raggruppamento concessionario.

127



L'allegato B, infatti, contiene le seguenti espressioni letterali:

- a) nella premessa è scritto: "salve ed imprègiudicate le ragioni, le domande e le eccezioni delle parti, si vuole con il presente atto e senza alcuna remissione in termini anche per quanto attiene all'adempimento" (omissis);
- b) sempre nella premessa, viene formulata una dichiarazione di auspicio ("volendosi evitare la procedura di esecuzione in danno già iniziata dal Comune") la quale evidentemente allude alla circostanza che se vi sarà inadempimento delle Controparti, il Comune sarà libero di riattivare quella procedura;
- c) l'art. 2 è chiaro ed esplicito "Il Comune di Avellino sospende (e per giunta) provvisoriamente l'esecuzione in danno.  
Per effetto di tali disposizioni, il Comune, in caso di inadempimento delle Controparti, sarà libero di riprendere l'esecuzione provvisoriamente sospesa.
- d) l'art. 7 anche se si riferisce espressamente ai soli giudizi e vertenze in corso, allude alla stessa " filosofia" che stà sullo sfondo dell'accordo: quella secondo cui il Comune non rinuncia ad alcuno dei suoi diritti e poteri, limitandosi ad accordare alla Volani una breve tregua al fine di ottenere dalla stessa o da impresa designata l'ultimazione del programma costruttivo e la eliminazione dei difetti (per giunta: fatte salve le determinazioni finali della Commissione do collaudo);
- e) l'art.7, nella sua seconda parte, conferma ulteriormente tale assunto, laddove sancisce, con previsione in parte ovvia, che ove mai non dovesse pervenirsi ad una transazione di più ampio respiro, ciascuna delle Parti avrà facoltà di riprendere i giudizi.
- f) infine, nella stessa direzione milita l'art.10 il quale prevede che "il presente atto non modifica se non per quanto contenuto al punto 2) il rapporto contrattuale senza pregiudicare i diritti, le ragioni, le pretese, le eccezioni e le difese delle parti".

Trattasi di una clausola finale di sbarramento" che, come tale, rafforza il senso delle previsioni di cui sopra.

## 2) Sul secondo rilievo -

La decisione del comune di "sospendere l'esecuzione in danno" per i motivi sopra esposti, non implica assolutamente una rinuncia alla stessa. La preoccupazione dell'Organo di controllo è legittima e doverosa, ma, nel caso di specie, essa è fugata dai superiori rilievi.

Inoltre tale decisione, vincolata da un termine breve, non inciderà sul piano tecnico giuridico sull'arbitrato in corso, sull'appello in corso, e su eventuali giudizi da intraprendere, in maniera sfavorevole alle ragioni e ai diritti della Pubblica Amministrazione. Sia infatti in caso di inadempimento delle Controparti, sia addirittura in caso di adempimento delle stesse, le clausole pattizie dell'atto sopra richiamate consentiranno al Comune di Avellino di coltivare adeguatamente tutti i giudizi in corso, se tale condotta apparirà doverosamente conforme alla tutela del pubblico interesse.

- Tanto premesso, assunti i poteri del Consiglio, stante l'urgenza;
- Con votazione palese unanime, espressa per alzata di mano;

128

DELIBERA

1) - Di controdedurre alle osservazioni e rilievi formulati dal Co.Re.Co. in ordine al provvedimento consiliare n.1414 dell'8/10/1988 con oggetto:"Prefabbricazione industrializzata:"rapporti Comune/ raggruppamento Impresa Volani". con quanto riportato nei punti 1 e 2 della narrativa del presente provvedimento;

2) - di sottoporre la presente alla ratifica consiliare.



Comune di Avelino

Comune di Avelino

v.f.

Letto, confermato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO  
G. Antonio Santoro.

IL PRESIDENTE  
Lorenzo Venezia

124  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Pasquale Canniello

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 14.10.1988

Avellino, li 14.10.1988

IL MESSO COMUNALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ festivo / mercato e contro di essa non sono pervenute opposizioni.

Avellino, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 14.10.1988 e resterà affissa per 15 giorni consecutivi, cioè fino al 29.10.1988

Avellino, li 14.10.1988

IL SEGRETARIO GENERALE

Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo con foglio N. \_\_\_\_\_ di Prot. del \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):  
ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953  
ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953  
ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Avellino, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre

**REGIONE CAMPANIA  
SEZIONE COMITATO DI CONTROLLO DI AVELLINO**

Seduta del 25-11-1988  
NULLA DA OSSERVARE

p.c.c. — Avellino, li 25-11-1988

IL SEGRETARIO



Copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIU. 1990  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Salignano)

Della Fellesano



130

O



# COMUNE DI AVELLINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Anno 19<sup>89</sup>

N. 1332

**OGGETTO:** Prefabbricazione industrializzata: rapporti Comune/Raggruppamento Impresa Volani. Gradimento dell'impresa designata per l'esecuzione dei lavori.

L'anno millenovecentottant<sup>anove</sup>, addì 4, del mese di maggio, alle ore 16,30, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sottoindicati signori:

| Num d ord | COGNOME E NOME             | QUALIFICA         | Presente | Assente |
|-----------|----------------------------|-------------------|----------|---------|
| 1         | ROMANO ANGELO              | SINDACO           | SI       |         |
| 2         | SANTORO GIOVANNI ANTONIO   | Assessore anziano | ==       |         |
| 3         | DE FAZIO ANTONIO           | " effettivo       | SI       |         |
| 4         | VEGLIANTE GUIDO            | " "               | SI       |         |
| 5         | PICARIELLO ANGELO GABRIELE | " "               | ==       |         |
| 6         | SARNO DOMENICO             | " "               | SI       |         |
| 7         | BILOTTA GERARDO            | " "               | SI       |         |
| 8         | TINO ARMIDA                | supplente         | SI       |         |
| 9         | TRONCONE GERARDO           |                   | ==       |         |

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr Aldo Savignano

Il Sig. Sindaco Angelo Romano

assume la presidenza e,

riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno

LA GIUNTA MUNICIPALE 131

PREMESSO che il Consiglio Comunale con delibera n.1414 dell' 8.10.1988 provava lo schema di atto relativo al completamento dei lavori del programma costruttivo ed alla eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati negli immobili già costruiti dalla VOLANI e, delegava, inoltre la Giunta Municipale, per tutti gli adempimenti preordinati per la stipula del succitato atto ed autorizzava il Sindaco alla stipula dell'atto stesso;

CHE la Sezione Prov.le di Avellino del Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 27.10.88, verbale n. 195 dec. 18/S sospendeva la esecutività dell'atto sopra citato invitando questa Amministrazione a fornire chiarimenti ed elementi integrativi sull'atto stesso;

CHE la Giunta Municipale con delibera n.3372 dell' 8.11.88, al fine di poter corrispondere all' Organo di Controllo, prendeva atto del parere scritto formulato dall'avv.to prof. Amedeo BASSI legale del Comune, nella vertenza VOLANI;

CHE la Giunta Municipale con delibera n.3373 dell' 8.11.88, sulla scorta della delibera n.3372 dell' 8.11.88 sopra citata, controdeduceva alle osservazioni e rilievi formulati dal CO.RE.CO. in ordine al provvedimento consiliare n.1414 dello 8.10.88;

CHE tale deliberazione veniva resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 25.11.88 al n. 66616;

CHE con nota sindacale del 16.1.89 prot.n.1717/241 si notificava formalmente alla Società VOLANI A.I. copia autentica della delibera di Consiglio Comunale n.1414 dell' 8.10.88 e della delibera di G.M. n.3373 dell' 8.11.88, per gli adempimenti di competenza della stessa società concessionaria;

CHE la Società VOLANI con telex del 9.2.89 confermava al Comune, l'avvenuto inoltro di lettera di comunicazione ufficiale di designazione del raggruppamento di impresa costituita da COMIT S.p.A. - Napoli - CIRO DEL CORE & C. S.a.s. - Napoli - e MA.GE.CO. S.r.l. per l'esecuzione dei lavori, come da delibera n.1414 dell'8.10.88;

CHE in data 13.2.89 perveniva al Comune la nota della società VOLANI, data 7.2.89 e preannunciata da telex del 9.2.89, con la quale, in riscontro alla nota di questa Amm.ne del 16.1.89, la stessa VOLANI confermava ufficialmente che l'Associazione temporanea di imprese con sede in Napoli, Via S. Lucia n. 34 costituita da: COMIT S.p.A. con sede in Napoli, Via Pacuvio n.16 - CIRO DEL CORE e C. S.a.s. con sede in Napoli, Piazza Salvemini - MA.GE.CO. S.r.l. con sede in Napoli, Via S. Lucia, 34, era stata prescelta per la esecuzione dei lavori e per la eliminazione dei vizi;

CHE il Comune con nota del 15.2.89 prot.n.6855, allo scopo di poter esprimere il proprio gradimento sull' impresa designata, così come espressamente previsto dalla delibera di C.C. n. 1414 dell' 8.10.88, chiedeva alla VOLANI A.I. quanto segue:

- 1) Quale impresa del Raggruppamento segnalato eseguirà materialmente le opere in questione;
- 2) In relazione a quanto precisato al punto 1), dovrete esibire a questa Amministrazione la seguente documentazione:
  - a) certificato di iscrizione all' Albo Nazionale Costruttori della impresa designata con gli importi per i quali essa è abilitata di data non anteriore ad un anno;
  - b) certificato della Cancelleria Fallimentare di inesistenza di fallimento - concordato preventivo e amministrazione controllata;

- 1 -

132

c) Certificato della Cancelleria Espropriazione del Tribunale di inesistenza di procedure espropriative in corso;

d) Certificato dei carichi pendenti Procura - Pretura relativi all' Amministratore o Amministratori e Direttore Tecnico dell' Impresa;

Per le suddette persone fisiche si richiede, inoltre, dichiarazione autenticata nelle forme di legge di insussistenza di procedure di cui alla Legge n. 936 del 23.12.82 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla predetta documentazione vorrete aggiungere un curriculum che descriva le attività e l'elenco dei lavori svolti, nonché la struttura dell' impresa designata;

CHE la Società VOLANI A.I. con nota del 9.3.89 in riscontro alla nota del Comune del 15.2.89 prot.6855 ha precisato che i lavori saranno eseguiti dal Raggruppamento nella responsabilità solidale di cui agli artt. 20 e seguenti della legge 584/77, che l'impresa Capogruppo è la COMIT S.p.A., Via Pascuvio 16, Napoli, ed ha trasmesso per ciascuna delle società costituenti il raggruppamento designato, tutta la documentazione richiesta dal Comune, aggiungendo, altresì, copia autentica del mandato alla società COMIT S.p.A.;

DATO ATTO che dall' esame della documentazione suindicata, le società componenti il Raggruppamento risultano iscritte all' A.N.C. per la categoria 2 per i seguenti importi:

- COMIT S.p.A. 1.500=(Milioni)
- MA.GE.CO. S.r.l. 1.500=(Milioni)
- CIRO DEL CORE & C S.a.s. 3.000=(Milioni)


CHE, in particolare, l'iscrizione all' A.N.C. da parte della impresa CIRO DEL CORE & C. SAS è stata documentata a mezzo di dichiarazione resa, ai sensi dell'art.2 della legge 4/1 /1968 n. 15 modificata ed integrata dalla legge 11/5/1971 n.390;

CHE, pertanto, sulla base delle iscrizioni sopra indicate il raggruppamento di imprese designato dalla VOLANI è abilitato all' effettuazione dei lavori di cui alla delibera n. 1414 del Consiglio Comunale nella seduta dell'8.10.88;

CHE, sempre, dall' esame della documentazione di cui innanzi non sono emerse procedure a carico di dette imprese che possano essere ostative alla esecuzione di tali lavori e che, comunque, la società VOLANI, nella qualità di concessionaria del Comune dei lavori di prefabbricazione pesante, dovrà prima dell' inizio dei lavori, richiedere per le stesse imprese l'attestazione Prefettizia di non sussistenza di procedimenti o provvedimenti, per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 nè alcuno dei provvedimenti indicati negli artt. 19 e 20 della Legge 13.9.82, n.646;

VISTA la nota di questa Amministrazione del 21.3.89, con la quale è stata chiesta al Tribunale Civile Sezione Fallimentare di Rovereto la sottoindicata documentazione:

- copia autentica del decreto del Tribunale che ha ammesso la Società VOLANI



./.



133

alla procedura di concordato preventivo; -

- ogni ulteriore atto dal quale risulti: chi è attualmente il legale rappresentante della Società ed il nominativo e l'indirizzo del Commissario nominato dal Tribunale, quali sono attualmente i poteri del legale rappresentante della Società e quali sono i poteri del Commissario nominato dal Tribunale;

**DATO ATTO** che il Consiglio Comunale con delibera n.1414 dell'8.10.88 ha delegato la Giunta Municipale per tutti gli adempimenti preordinati per la stipula dell'atto per il completamento dei lavori di prefabbricazione affidato alla VOLANI;

**CHE** nello schema di atto approvato dal Consiglio Comunale è previsto che l'Amministrazione debba esprimere il proprio gradimento sull'impresa designata dalla Concessionaria VOLANI;

**RITENUTO**, pertanto, poter esprimere il proprio gradimento in ordine alla designazione del Raggruppamento da parte della VOLANI;

**CON** i poteri del Consiglio;

**CON** votazione unanime, palese, espressa per alzata di mano;

#### D E L I B E R A

- 1)- la suindicata premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2)- di prendere atto dell'avvenuta designazione da parte della VOLANI, del seguente raggruppamento di imprese:
  - COMIT S.p.A. ( Capogruppo)
  - CIRO DEL CORE & C. S.a.S.
  - MA.GE.CO. S.r.l.;
- 3)- di esprimere il proprio gradimento su tale raggruppamento designato dalla VOLANI, per l'esecuzione dei lavori di cui alla delibera di Consiglio Comunale N. 1414 dell' 8/10/1988.
- 4)- di sottoporre la presente a ratifica consiliare.



COMUNE DI VOLANI

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO  
Antonio De Fazio

IL PRESIDENTE  
Angelo Romano

IL SEGRETARIO GENERALE  
Aldo Savignano

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno **8 MAG. 1989**

Avellino, li

**- 8 MAG. 1989**

IL MESSO COMUNALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno festivo e contro di essa non sono pervenute opposizioni. mercato

Avellino, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **8 MAG. 1989** e resterà affissa per 15 giorni consecutivi, cioè fino al **23 MAG. 1989**

Avellino, li

**- 8 MAG. 1989**

IL SEGRETARIO GENERALE

Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo con foglio N. . . di  
Prot. del . . . . .

**ESECUTIVITA**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1)

- ai sensi dell'art. 3 Legge n. 559/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Avellino, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

**REGIONE CAMPANIA  
SEZIONE COMITATO DI CONTROLLO DI AVELLINO**

Seduta del 17 maggio 1989  
**NULLA DA OSSERVARE**

p.c.c. — Avellino, li

17 maggio 1989 pd 27970

IL SEGRETARIO

F. PEZZANO



Copia conforme all'originale

Avellino, **14 GIU. 1990**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)

*[Handwritten signature]*

ORIGINALE

P 135

SCRITTURA PRIVATA

ATTO DI PARZIALE TRANSAZIONE E DICHIARAZIONE DI INTENTI



L'anno millenovecentoottantanove, addi ventitre del mese di maggio, in Avellino, nella Casa Comunale

Cod. Fisc. 00184530640

VOLANI ARCHITETTURA

cod. Fisc. 00412030223

T R A

1) Il Prof. Angelo ROMANO nato il 4.6.1934 in Capriglia Irpina (AV) nella qualità di Sindaco pro-tempore e legittimo rappresentante del Comune di Avellino, domiciliato per la carica presso la sede Comunale, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di quanto disposto dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.1414 dell'8.10.1988, integrata dalla Deliberazione di G.M. n. 3373 dell'3.11.83, esaminata senza nulla da osservare dal CO.RE.CO. nella seduta del 25.11.1988, prot. n. 66616;



2) Il Rag. Giuseppino VOLANI nato il 1.6.1947 in VOLANO (TN), legale rappresentante della ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA S.P.A. con sede in ROVERETO (TN), Viale dell'Industria n. 2, già VOLANI ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA SpA, appositamente autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in data 23.3.1989, dal Giudice, Dr Pietro CHIARO, delegato all'espletamento della procedura di concordato preventivo nei confronti della suddetta ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA SpA (Allegati "A" e "B");

P R E M E S S O

Che tra il Comune di Avellino e la Società Architettura

Vertical stamp and signature area containing the text 'REGISTRO A...', 'N. 384', 'S. 10', '23.11.1989', and a signature.

136



Industrializzata S.p.A., pende giudizio arbitrale in relazione ai contratti di concessione n. 720 del 20.11.1981 e n. 1463 del 5.6.1985;

che, salve ed impregiudicate le ragioni, le domande e le eccezioni delle parti, si vuole con il presente atto, senza alcuna riammissione in termini anche per quanto attiene all'adempimento, provvedere unicamente a disciplinare l'esecuzione dei lavori di completamento del programma costruttivo, volendosi evitare la procedura della esecuzione in danno, già iniziata dal Comune;

Che, la ARCH. IND. S.p.A., si è dichiarata anche disposta ad eliminare i vizi e i difetti riscontrati, come da verbale (all."C") del 29.6.1988, redatto dagli Ingg. Salvatore Cartoni, Giorgio Milani e Filippo Rossi rispettivamente nella qualità di consulenti della ARCH.IND. SpA, del Comune e CTU.

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 1414 dell'8.10.1988, esaminata senza nulla da osservare dal CO.RE.CO., a seguito di chiarimenti forniti con delibera G.M. n. 3373 dell'8.11.1988, nella seduta del 25.11.1988, n. 66616, e ratificata con deliberazione di C.C. n. 455 del 7.4.1989, deliberava di addivenire ad una parziale transazione e dichiarazione di intenti con la società Arch. Ind., approvandone il relativo schema, al fine di completare il programma costruttivo sospeso oltre alla eliminazione delle difformità e dei vizi emersi dal verbale del 29.6.1988 innanzi citati;

*Handwritten mark resembling a stylized 'B' or 'D' with a flourish.*



*Handwritten signature.*

137

Che la Architettura Industrializzata Spa stipulava apposito contratto, allegato "D", disciplinante i rapporti tra essa intercorrenti ed il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto Rep. n. 22256 del 27.2.1989, a rogito del Dr Giuseppe NAPPI, notaio in NAPOLI, tra le sottoelencate Società :


- 1) COMIT Spa - Costruzioni Metalmeccaniche Italiane - con sede in Napoli alla Via Pacuvio n. 16;
- 2) MA.GE.CO. srl, con sede in Napoli alla Via S.Lucia n.34;
- 3) CIRO DEL CORE & C. s.a.s., con sede in Napoli alla P.zza Salvemini n. 6;

con conferimento di mandato speciale ed irrevocabile alla COMIT Spa, congiunto a relativa procura, così come previsto dal punto n. 2 dello schema di transazione approvato con i suddetti atti deliberativi

Che la G.M. con successiva delibera. n. 1332 del 4 maggio 1989, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 17.5.1989 n. 27970, ratificata dal C.C. nella seduta del 20.5.1989, nel prendere atto dell'avvenuta designazione da parte dell' ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA Spa del suddetto Raggruppamento, esprimeva nel merito il proprio assenso;

**S I C O N V I E N E**

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
- 2) Il Comune di Avellino sospende provvisoriamente l'esecu-



138

zione in danno.

3) La ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA SpA si obbliga, rimessa a ogni eccezione, ad eseguire i lavori di cui in premessa e a portarli a termine entro sei mesi, decorrenti come appresso, a mezzo del Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito tra la COMIT SpA, LA MA. GEMCO Srl e la CIRO DEL CORE & C. sas, con mandato speciale ed irrevocabile, congiunto alla relativa procura, conferito alla COMIT SpA, che effettuerà l'intervento per conto della ARCH. IND. SpA, rimanendo il Comune estraneo a tutti i rapporti tra la ARCH. IND. SpA ed il predetto Raggruppamento.

Entro lo stesso termine, a mezzo di tale Raggruppamento, la ARCH. IND. S.p.A. eliminerà le difformità e i vizi individuati col verbale di cui in premessa, salvo le determinazioni finali della Commissione di collaudo.

4) Il Comune di Avellino consegnerà i cantieri alla ARCH. IND. SpA, e per essa all'impresa COMIT SpA di Napoli, contestualmente al pagamento di cui al seguente punto 5);

5) Il Comune di Avellino verserà all'arch. IND. SpA, a valere sui reciproci conti della concessione :

a) L. 1.053.476.134= a titolo di svincolo delle maturate ritenute di garanzia, come risulta dal conteggio del CTU ing. Filippo Rossi, somma da versare secondo e con le modalità appresso stabilite dal seguente punto 6).

b) gli importi risultanti dagli stati di avanzamento,



13<sup>a</sup>


esposti dalla D.L. nella lettera 8.11.1988, relativi ai lavori già eseguiti non ancora pagati e non oggetto dello arbitrato in corso, importi attualmente in fase di approvazione.

L'Impresa COMIT SpA consegnerà al Comune di Avellino fidejussione bancaria, a prima richiesta e senza possibilità di eccezioni, di importo pari alle somme di cui alle precedenti lettere a) e b), a garanzia della restituzione totale o parziale del prezzo, nel caso in cui sia stato accertato che l'impresa stessa non abbia portato a compimento le opere commesse o debba comunque alla ARCH. IND. SpA somme in dipendenza del contratto.

La ARCH. IND. SpA presterà, frattanto, polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 1/78 a garanzia della somma versata per il titolo di cui alla precedente lettera a). Tale polizza verrà <sup>restituita</sup> tuttavia all'atto della consegna della polizza di cui sopra.

6) Il Comune di Avellino <sup>riceverà</sup> per espresso incarico conferitogli dalla ARCH. IND. S.p.A. le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5) all'impresa COMIT SpA contro contestuale ritiro delle garanzie come sopra.

7) Le parti convengono di sospendere ogni vertenza tra loro tutt'ora in atto, fino al completamento dei lavori, anche in relazione alla fin d'ora manifestata reciproca volontà di definire transattivamente l'intero contenzioso.



160

Ove per altro non dovesse pervenirsi alla transazione definitiva ognuna delle parti avrà facoltà di riprendere i giudizi.

8) Il termine per l'inizio dei lavori è di gg. 10 (dieci) dopo il pagamento di cui al punto 6) e contestuale consegna dei cantieri, mentre il termine di ultimazione resta fissato in mesi 6 (sei) decorrenti dal giorno di inizio dei lavori. Il Comune di Avellino si obbliga ad eseguire il detto pagamento entro gg. 10 (dieci) dall'avvenuto accreditamento dei fondi da parte della Cassa Depositi Prestiti.

9) Sui lavori che andranno ad essere eseguiti a termini del presente accordo, il Comune verserà direttamente e sollecitamente alla ARCHI. IND. S.p.A. i corrispettivi ad essa spettanti, secondo gli importi e le modalità derivanti dall'applicazione dell'atto di concessione.

10) Il presente atto non modifica, se non per quanto contenuto al punto 2) il rapporto contrattuale senza pregiudicare i diritti, ragioni, le pretese, le eccezioni e le difese delle parti.

11) Tutte le clausole che precedono sono fra loro interdipendenti e ciascuna è considerata essenziale.

LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO.

Per il Comune di Avellino

per la "ARCHI.IND.S.p.A."

IL SINDACO

Rag. Giuseppino VOLANI

Prof. Angelo ROMANO -



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



161

Per quanto ai ragioni il presente atto viene sottoscritto dall' Avv. Prof. Amedeo BASSI e dall'Avv. Alessandro PALLOTTINO, legali delle parti, per la rinunzia al vincolo della solidarietà ai sensi della vigente legge professionale.



Avv. Prof. Amedeo BASSI

Avv. Alessandro PALLOTTINO

*[Handwritten signature of Amedeo Bassi]*

*[Handwritten signature of Alessandro Palottino]*

Comune di Avellino n. 9

Comune di Avellino n. 9

"A"

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROVERETO *lu2* n.2/88 C.P.

Concordato Preventivo "S.p.A. Architettura Industrializzata" con sede in Rovereto, Viale dell'Industria n.2.

IL CANCELLIERE  
ai sensi dell'art.136 C.P.C.

COMUNICA

che il Tribunale di Rovereto in data 28.10.1988, ha pronun-  
ciato il seguente

DECRETO

p.q.m.

Visto l'art.163 L.F.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della S.p.A. "Architettura Industrializzata" con sede legale in Rovereto, Viale dell'Industria n.2;

DELEGA

alla procedura il Giudice dott.Pietro Chiaro;

ORDINA

la convocazione dei creditori per il giorno 5 dicembre 1988 ore 10,30;

NOMINA

Commissario Giudiziale il dott.Mauro Conzatti;

STABILISCE

il termine di giorni 8 per il deposito in Cancelleria da parte della ricorrente della somma di £. 350.000.000.- che si presume necessaria per l'intera procedura, avvertendo che, decorso inutilmente tale termine, sarà dichiarato il fallimento.

Così deciso in Rovereto il 28 ottobre 1988.




Il Cancelliere  
Gino Silvestrini

COMUNICARE A:

- dott.Mauro Conzatti - Rovereto, Via Tacchi n.1;
- S.p.A. Architettura Industrializzata - Rovereto, Viale dell'Industria n.2, in persona del legale rappresentante.

Per copia conforme  
Rovereto, li 24 MAR 1989  
IL CANCELLIERE:



*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

"B"  
Ill.mo Giudice Delegato

DOTI. PIETRO CHIARO

Tribunale di Rovereto

- \* -

Oggetto: concordato preventivo "Architettura

Industrializzata Spa.

Il sottoscritto Volani Rag. Giuseppino, in qualità di legale rappresentante della società in epigrafe

premessi


- che il Comune di Avellino, con delibera di data 8.10.1988, allo scopo di addivenire ad una soluzione della vertenza con la società in epigrafe, ha autorizzato il Sindaco del predetto ente a stipulare l'accordo allegato in copia (All. 1) con la Architettura Industrializzata Spa.

Detto accordo prevede la sospensione, da parte del Comune di Avellino, dell'esecuzione in danno contro la società in epigrafe nonché l'impegno, da parte di quest'ultima, a completare i lavori e ad eliminare i vizi delle opere realizzate nel Comune di Avellino di cui al contratto di concessione entro il termine di mesi sei dalla data dell'accordo tramite un'impresa di gradimento dell'ente stesso.

In base all'accordo menzionato il Comune di Avellino si impegna a pagare l'importo di L. 1.058.476.284 a titolo di svincolo delle ritenute di garanzia maturate nonché gli

VERBA L. 2 MAR 1989

143



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Alk

importi risultanti dagli stati di avanzamento relativi a lavori già eseguiti, non ancora pagati e non oggetto dell'arbitrato in corso. Detti importi ammontano a L. 1.805.621.724 e sono al lordo delle ritenute di garanzia (All. 1.b).

La somma sarà versata, su incarico della "Architettura Industrializzata Spa" al Comune di Avellino, all'impresa che effettuerà i lavori a totale pagamento del prezzo contrattuale. Quest'ultima rilascerà inoltre al Comune di Avellino una fidejussione bancaria di importo pari alla somma incassata dal Comune medesimo a garanzia dell'adempimento dell'accordo;

- che in base al contratto di appalto tra la "Architettura Industrializzata Spa" allegato in bozza (art. 9 all. 5) e il raggruppamento d'impresе che effettuerà i lavori (Comit Spa - Ciro del Core Sas - Mageco Srl), quest'ultima associazione temporanea d'impresе incasserà l'importo predetto di L. 1.805.621.724 ma verserà all'"Architettura Industrializzata spa" la differenza tra quest'ultimo ammontare e il prezzo contrattuale di L. 1.750.000.000;
- che il Comune di Avellino, in data 16.01.1989, ha richiesto alla società "Architettura Industrializzata Spa", al fine di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo menzionato, la notificazione al medesimo del nominativo dell'impresa prescelta per portare a termine i

suddetti lavori;

- 165
- che la "Architettura Industrializzata Spa", in data 07.02.1989, ha comunicato al Comune di Avellino il nominativo dell'associazione temporanea di imprese designata per l'effettuazione delle opere di cui sopra (All. 3);
  - che il Comune di Avellino, in data 15.02.1989, al fine di esprimere il proprio gradimento relativamente alla associazione temporanea d'impresa prescelta, ha chiesto alla "Architettura Industrializzata Spa" l'inoltro dei documenti ivi elencati (All. 4);
  - che quest'ultima società ha provveduto, in data 09.03.1989, alla spedizione della documentazione richiesta dal Comune di Avellino,

Tutto ciò premesso il sottoscritto


CHIEDE

alla S.V. l'autorizzazione a sottoscrivere il contratto d'appalto allegato in bozza (All. 5) con l'associazione temporanea d'impresa "COMIT SPA - CIRO DEL CORE & C. SAS - MAGECO SRL -" nonché a sottoscrivere l'accordo allegato (All. 1) tra la "Architettura Industrializzata Spa" e il Comune di Avellino.

Con ossequi.

"ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA SPA"

Il Legale Rappresentante



146

Rag. Giuseppino Volahi



Il sottoscritto Commissario Giudiziale della società epigrafe esprime parere favorevole alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società del contratto con l'Associazione temporanea d'impresa nonché dell'accordo con il Comune di Avellino.

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Dott. Mauro Conzatti

*Mauro Conzatti*

Allegati: 1. accordo transattivo tra il Comune di Avellino e la "Architettura Industrializzata Spa".

- 1.b) lettera Ing. Tomasi al Comune di Avellino;
- 2. lettera di data 16.01.1989 del Comune di Avellino;
- 3. lettera di data 07.02.1989 della "Architettura Industrializzata Spa";
- 4. lettera del 15.02.1989 del Comune di Avellino;
- 5. contratto di appalto tra la società "Architettura Industrializzata Spa" e l'associazione temporanea d'impresa.

5. U.


COMUNE DI AVELLINO

*no. Sr aut. n. 77a -  
Rev. D. 23/3/1989*

*Rev. G. A. Riboldi*  
*Giuseppino Volahi*

Per copia conforme  
Rovereto li 24 MAR 1989  
IL CANCELLIERE



147 App. 

I sottoscritti Ingg. Salvatore Carbone, Giorgio Micceri e Felice  
 Romi - a seguito dell'incarico ricevuto nell'ambito della risoluzione  
 transattiva della vertenza insorta tra la Sr. VOLANI Architetto  
 Industriale e il Comune di AVELLINO, in merito al contratto di  
 concessione n. 20 di Rep. in data 20 novembre 1981 ed atto aggiuntivo  
 n. 1463 in data 5 giugno 1985 - si sono recati il giorno 28  
 giugno u.m. presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Avellino, dove sono  
 stati loro consegnati n. 66 documenti riguardanti segnalazioni di difetti  
 riscontrati nel corso dei lavori di costruzione degli edifici  
 foci oggetto del contratto suindicato, e di cui all'Allegato Verbale  
 in data 23 giugno 1985.

Tali documenti, suddivisi per le cinque località (Bellini, Pi-  
 sculli, Quartieri 1, Quartieri 5 - Valle), hanno formato oggetto  
 di esame preliminare da parte dei sottoscritti in questi - sulla scorta  
 delle risultanze di detto esame - hanno già provveduto nello stesso giorno  
 e in quelle misure alle visite degli edifici e degli alloggi relativi;  
 nelle medesime località e nei necessari 66 documenti si  
 riferiscono, nonché a numerosi altri alloggi a seguito di richiesta  
 istruita.

ML  
 Felice Romi  
 Salvatore Carbone  
 Giorgio Micceri

- 2 -

solis inquitis amplexibus

108

Di seguito sono indicati i seguenti alloggi ricadenti nelle  
segnalati 5 aree; che possono continuare dai rappresentanti delle gen

1 - BELLIZZI (29 giugno - rep. comune di MATARAZZO, rep. Ing. Jean  
Rocchio):

- numero inis 7 : amplexibus sig. ROMEO;
- " " 8 : " " sig. TORNATORE;
- " " 32 : " " sig. VANDOLO;
- " " 32 : " " signora D'ARGENIO;
- " " 39 : " " sig. BARBERI;



2 - PICARELLI (28 giugno - rep. comune di GUERRIERO, rep. Ing. Jean  
ROCCIO):

- numero inis -  
edifizio D<sub>1</sub> : amplexibus sig. IORIO;
- " " D<sub>3</sub> : " " sig. VIGONE;
- " " D<sub>3</sub> : " " sig. MARCIANO;
- " " D<sub>4</sub> : " " sig. MACCHIA;
- " " D<sub>6</sub> : " " sig. MEDUGNO;
- " " D<sub>6</sub> : " " signora EVANGELITA;
- " " D<sub>6</sub> : " " signora DE FEO;
- " " D<sub>6</sub> : " " sig. PICARIELLO

Sebbene: fl

Stipio Paul

epi



- 0 -

169

3 - QUARTIERE 1 (29 giugno - rep. Comm. di HATARAZZO, rep. Imp. Jean ROCCIO):

numero civico 1 : anagrafico sig. FISCHETTI ;

" " 4 : " " sig. HATARAZZO ;

" " 16 : " " sig. NEVOLA ;

" " 20 : " " sig. JANTANIELLO ;

" " 20 : " " sig. SICA ;

" " 22 : " " signora RAIIO ;

" " 22 : " " sig. DE STEFANO ;

" " 24 : " " sig. PELUJO ;

" " 24 : " " sig. SPINA



Comune di Anellino

Comune di Anellino

4 - QUARTIERE 5 (29 giugno - rep. Comm. di HATARAZZO, rep. Imp. Jean ROCCIO):

numero civico 2 : anagrafico sig. CIUCI ;

" " 2 : " " sig. MAGLIO ;

5 - VALLE (28 giugno - rep. Comm. di GUERRIERO, rep. Imp. Jean ROCCIO):

numero civico 3 : anagrafico sig. PILUMMI ;

" " 85 : " " sig. RUSSO ;

" " 8 : " " sig. PORTINAIIO ;

" " 8 : " " sig. SPIEZIA ;

" " 8 : " " sig. EVANGELIZI ;

" " 8 : " " sig. AGREZIO ;

" " 12 : " " signora LEPORE ;

" " 14 : " " sig. VENEZIA ;

edifici C - 11 : " " sig. PIETRI

1.10.1962 3- 11 1 : " " (sig. ...)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Nel corso delle medesime visite sono state riscontrate diverse irregolarità  
 e difetti, in particolare:

a) **INCONVENIENTI E DIFETTI IN RELAZIONE ALLE PARETI** -  
 In questa sede si evidenzia che, in quanto limitativi della buona fruibilità  
 degli alloggi, nei quali gli inconvenienti stessi ancora persistono.

**a) FILTRAZIONI D'ACQUA DALLE COPERTURE.** -

Inconvenienti da eliminare con interventi analoghi a quelli  
 già effettuati in precedenza dall'Impresa e di cui alla relazione  
 del Direttore dei lavori in data 10 ottobre 1986 (documento n. 39  
 del fascicolo consegnato dall'U.T. del Comune di Drezzano).


**b) DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DELLE CALDAIE  
 KELLER E TERMOSLIM-KELLER.** -

Poiché di tali caldaie alcune sono regolarmente funzionanti  
 ed altre no, si deve provvedere alle riparazioni - ove possibile -  
 di quelle non funzionanti, e altrimenti alla loro sostituzione.

**c) ECCESSIVA ELASTICITÀ DEI PAVIMENTI DEI  
 BAGNI PREFABBRICATI.** -

In alcuni edifici i pavimenti in gresiti hanno appoggio discreto  
 hanno sulle doghe metalliche di supporto, dando così luogo alla  
 rottura delle piastrelle: l'inconveniente può essere eliminato, così  
 come già fatto sui restanti edifici, creando un appoggio continuo  
 con un manto colato a tutta la superficie del pavimento.

M. L. ...



26) CARENTE COIBENTAZIONE DI ALCUNE PARETI  
ESTERNE NELL'AREA Q<sub>1</sub> (edificio A<sub>2</sub>: 2° e 3° piano)

Perché l'insufficiente - come è stato riferito - è assicurata  
mancanza spazio e disposizione delle stuoie coibenti (compreso tra il  
pavimento esterno prefabbricato e l'ampio interno) a causa dell'esse-  
sione di tale l'ampio con tavole di masso maggiore di quelle  
delle stuoie di carbon-gesso originariamente previste, a parte dei  
risultati i insufficienti per essere omesse con immissioni diffuse di  
polimeri e sporcizia, o prodotti simili, all'interno di dette stuoie

27) INFILTRAZIONI D'ACQUA ALL'INTERNO DEI CAVEDI  
DI VENTILAZIONE DEI GRUPPI SERVIZI. -

In alcuni edifici la copertura in lamiera dei vari cavedi (pinte =  
inerti a vari piani) risulta insufficiente ad impedire la penetra-  
zione di acqua in caso di pioggia e vento nei suddetti cavedi,  
a differenza di quanto accade nei cavedi dove le dimensioni e  
la forma di tali lamiere impediscono l'insufficiente.

Basterebbe, pertanto, la sostituzione di quelle lamiere in  
confronto con quelle ultime risultate efficienti.

\* \* \*

Nel corso delle visite si riscontrano alcune altre note:

1 - delle strutture di copertura di un edificio in località

Settebello. M. C. L. P. C. M.

- 0 -

Picciulli, in riferimento a quanto sopra menzionato =  
che precedono;

152



2 - del vano interno sotto il pavimento del primo piano del  
l'edificio F<sub>6</sub> in località Bellissi, su risulta - come da  
dichiarazione dei rappresentanti delle parti - che in caso di  
parti, persistenti perturbazioni si verificano notevoli alla  
spazi. Al momento della visita il vano risulta asciutto

Avellino

Per il superamento di questo inconveniente si ritiene debba  
essere immediatamente redatto idoneo progetto di intervento risolu-  
tivo, per la individuazione delle cause di detto allagamento,  
al momento non ancora note.

Avellino, 29 giugno 1938


Handwritten signatures and stamps, including 'COMUNE DI AVELLINO' and 'M. P. O.'.

Handwritten signature on the right side of the page.

15.3

Att. "A"

STABILIMENTO N. 32000/1  
CANTIERI N. 32000 - CASE AVELLINO



64 COMUNE DI AVELLINO

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA S.p.A. con sede in ROVERETO/IN -  
Viale dell'Industria, 2 - in persona dell'Amministratore Unico  
Sig. Giuseppe Volani, di seguito denominata CONCESSIONARIA

64 COMUNE DI AVELLINO

Associazione d'Imprese COGIT SPA, CIPRO DEL COPE & C. SAS e MAGGIO  
S.p.A. con sede in Napoli - Via S. Lucia n. 34 di seguito denominata  
APPALTATRE

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- 2 -

154

SI E' CONVENUTO E SI STIPULA



- 1) - Si premette che la Architettura Industrializzata S.p.A. (quale capogruppo dell'ex raggruppamento di imprese costituito con la Volani Sud. S.p.A. di Pozzilli (IS) e la Sa is S. p.A. di Benevento in data 6.3.1981 per scrittura privata autenticata dal notaio Domenico Sarno di Avellino) che in prosieguo sarà indicata come concessionaria o come appaltante, o come committente, ha ottenuto dal Comune di Avellino che in prosieguo sarà indicato come concedente o come committente principale, la concessione, con atto n° 720 di rep. rogato il 20.11.81 in Avellino dal Segretario Generale di quel Comune, nonché agli atti aggiuntivi con tale Comune dd. 05.06.1985 e 26.02.1986, di realizzare interventi di edilizia residenziale nel Comune di Avellino, consistenti nella costruzione di alloggi in varie località, e delle relative opere di urbanizzazione. Si premette che in parziale transazione nella vertenza tra la Architettura Ind.ta SpA e il Comune, è stata convenuta la ultimazione dei lavori alle condizioni e nel rispetto di quanto risultante dalla delibera del Consiglio Comunale di Avellino n. 1414 dd. 8.10.1988. Si premette ancora che l'Appaltatore ha preso completa cognizione degli atti come sopra, dei computi (già in suo possesso) delle aree da ultimare.

- 2) - La concessionaria Architettura Industrializzata S.p.A. è in appalto, all'Appaltatore, che accetta, tutti i lavori da farsi, essendo l'intervento dell'impresa a carico del Comune.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'D' followed by a smaller, less distinct signature.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Ghi'.

- 3 -

155

effetto, giusto quanto risultante dallo spirito della citata delibera n. 1414 del 1988;

a - tutte le opere di scavo, i movimenti di terra, le opere murarie di qualsiasi tipo, compresa la fornitura dei materiali, le assistenze murarie a montatori ed impiantisti, richieste dai progetti, o comunque necessarie, per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi di edilizia residenziale concessi dal Comune di Avellino alla Volani con il contratto menzionato in premessa;

b - tutte le opere relative agli edifici "sino alla loro completa realizzazione e consegna al concedente compreso l'acquisto di tutti i materiali mancanti e quanto necessario per l'ultimazione dei lavori a regola d'arte";

c - tutte le opere di urbanizzazione "sino alla loro completa realizzazione e consegna al concedente compreso l'acquisto di tutti i materiali e quanto necessario per l'ultimazione dei lavori a regola d'arte", così come previste dalle perizie di assestamento finale approvate con delibera n° 1870/1988, dovute dalla Committente al concedente in base all'atto di concessione o alle richieste del concedente;

d - l'eliminazione delle differenze risultanti tra l'atto di concessione e relativi atti approvati, ed i lavori eseguiti ivi compresa l'eliminazione delle opere di urbanizzazione




ny

R/R

sm

- 4 -

156



viduati sul verbale del 29.6.88 allegato;

e - Le opere riguardano la costruzione, ultimazione e ripristini di alloggi nelle località: Quartiere 1, F. Tedesco, Quartiere 5, Bellizzi, Valle e Picarelli, nel Comune di Avellino.

Pertanto la Committente affida in appalto all'Appaltatore l'esecuzione di tutte le opere edilizie che, nei cantieri di Valle, Picarelli, Bellizzi, Quartiere 5, Quartiere 1 e F. Tedesco, risultano di competenza della committente in base alla Concessione con il Comune di Avellino n° 720 di Rep. dd. 20.11.1981 nonché agli atti aggiuntivi con tale Comune dd. 05.06.1985 e 26.02.1986 e contemplati nella Delibera di G.M. n° 1370/85 Approvazione perizia di assestamento finale, che non siano già state eseguite fino al loro completamento.

Al fine di una esatta determinazione di tali opere le parti hanno provveduto in contraddittorio alla redazione dello stato dei lavori da eseguirsi suddivisi per aree e categorie di lavoro, prima dell'inizio dei lavori medesimi, di seguito chiamato allegato 1.

3) - È onere dell'appaltatore ottenere l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica ai cantieri e al luogo di intervento; sono a suo carico le relative spese, nonché la posizione delle reti interne ed esterne, grandine, e altri interventi, le spese per i materiali, le...

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A smaller handwritten signature or mark in black ink, located at the bottom right of the page.



- 5 -

154



- 4) - I materiali e mezzi d'opera esistenti nei cantieri forniti direttamente o indirettamente dalla committente dovranno essere presi in consegna e custoditi dall'appaltatore, previa redazione di appositi verbali di consistenza che le parti redigeranno ai fini di una corretta contabilizzazione di essi prima del loro utilizzo, prima del montaggio o del diverso impiego, dovranno essere accuratamente esaminati. Quelli che risultassero viziosi non dovranno essere impiegati senza aver prima provveduto alle correzioni ed ai rimedi che fossero possibili.
- Di ogni difetto, anche corretto, dovrà essere subito avvertita la committente, tramite il suo sorvegliante.

- 5) - La progettazione esecutiva, compresi i calcoli statici, è già stata eseguita dalla concessionaria e controllata dall'Appaltatore che è stata riscontrata esatta e completa e in relazione alla quale è già stata approvata dal Concedente perizia di assestamento finale con delibera G.M. 1870/88.

- 6) - L'appaltatore dovrà dare inizio all'esecuzione dei lavori di sua competenza e procedere al loro completamento per ciascuna area come segue:

Inizio lavori: allo zero day risultante da ...

e lo completamento ...

parte della ...

A handwritten signature.

A handwritten signature.

A handwritten signature.

- 6 -

158

Termine per ultimazione dei lavori: 191 comprese le  
riparazioni come da verbale allegato



- Quartiere 1, F. Tedesco: 180 gg. solari consecutivi dallo  
 zero day

- Valle, Picarelli,

Bellizzi, Quartiere 5: 60 gg. solari consecutivi dallo  
 zero day.

Lo zero day, per ciascuna area, sarà il giorno nel quale l'Appaltatore darà inizio ai lavori nell'area stessa, inizio che dovrà avvenire inderogabilmente entro gg. 10 dalla data della consegna dell'area all'Appaltatore stesso, data e consegna che verrà comunicata all'Appaltatore a mezzo raccomandata da parte della Committente o mediante redazione di apposito verbale e contestualmente al pagamento di cui al punto 9). Il termine come sopra deve intendersi fisso e improrogabile essenziale in favore della Concessionaria, anche in relazione a quanto stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale di Avellino n. 1414 del 1988.

In caso di ritardo su detto termine da qualsiasi causa prodotto a meno che non sia accettato dal Comune di Avellino ai fini di una proroga rispetto a quanto previsto nella delibera n. 1414, l'appaltatore sarà responsabile di tutti i danni diretti o indiretti che dovessero derivare dalla Concessionaria nel rapporto con il Comune di Avellino.

- 7 -

159

7) - Oltre a quanto risultante dai documenti contrattuali e senza limitazione degli altri obblighi ed oneri dell'appalto, è a totale ed esclusivo carico e spesa di quest'ultimo quanto segue:



- Le spese per le operazioni di collaudo e di prova statica e dinamica, solo escluso l'onorario dei collaudatori.
- La manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo di cui di seguito si stabiliscono tempi e modalità; durante tale periodo l'Appaltatore deve provvedere, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, causate da eventuali difetti occulti presenti anche nelle apparecchiature montate senza che occorrono particolari inviti da parte della Committente.
- fornire i campioni per i saggi ed i collaudi in corso d'opera, richiesti dalla committente, dalla concedente, o da autorità a ciò autorizzate.
- formare e fornire a Direzione Lavori, committente, concedente, pubbliche autorità, i disegni, i libretti, registri e sommari di contabilità, necessari per la liquidazione dei prezzi sia delle costruzioni che delle opere di ammodernizzazione.
- formare e fornire le documentazioni fotografate, sia dalla concedente e dalle pubbliche autorità, sia dal diritto.


Handwritten signature or initials, possibly "B" or "H".

Handwritten signature or initials, possibly "R/K".

Handwritten signature or initials, possibly "S".

- 2 -

160



- fornire assistenza tecnica, mezzi, personale, ed ogni altro quant'altro necessario per il collaudo finale e per le verifiche ed i collaudi in corso d'opera, richiesti dalla concedente, dal concessionario committente e da chi a lui ne abbia diritto.

8) - Per l'esecuzione delle opere comprese, compreso ogni onere accessorio, e fra questi, a titolo di esempio, l'installazione del cantiere, la custodia, l'energia elettrica, l'acqua, la fornitura degli uffici a direzione dei lavori e a committente, i campioni, le verifiche, i disegni, le fotografie, le assicurazioni, la duplicazione dei disegni per i propri dipendenti e per ogni obbligazione prevista espressamente o implicitamente in questo contratto e compreso quant'altro infine dovesse essere richiesto dal Comune, l'appaltatore sarà compensato come segue:

- per tutte le opere relative all'ultimazione degli edifici e alle riparazioni e/o interventi in essi necessari e per tutte le opere di urbanizzazione, compreso ogni onere per la loro esecuzione e compresi quelli per la documentazione da fornire al concedente, modifiche, interruzioni, campioni, collaudi e quanto altro, (compresa ogni opera ed accorgimento necessario per realizzarle) compreso ogni onere per la custodia, l'acquisto, la movimentazione, il sollevamento/posizionamento di materiali, la loro manutenzione, l'aggiustaggio e le rettifiche, necessarie durante l'esecuzione dell'opera e per la custodia...

Handwritten initials and signatures on the right margin.

Comune di Biadene della Battaglia (diagonal watermark)

- 9 -

161



stabilito a forfait, comprensivo delle spese accessorie e oneri vari per la direzione lavori, assistenza al collaudo e consegna delle aree, redazione della contabilità e relativi grafici, custodia e manutenzione sino al collaudo, determinato in Lire 1.750.000.000.= (unmiliardo settecentocinquantamiliioni).

9) - Le modalità di pagamento saranno le seguenti:

Lit. 1.750.000.000.= (unmiliardo settecentocinquantamiliioni) sarà pagato entro 10 giorni dall'avvenuto accreditamento dei fondi di cui alla lettera a) e b) dell'art. 5 dell'accordo allegato alla delibera Cons.Com. n. 1414 del 1988 e stimati in Lire 1.805.621.724.= da parte della Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Avellino, contro contestuale ritiro della fidejussione bancaria di importo pari a Lire 1.805.621.724.= che l'appaltatore avrà costituito a favore del Comune di Avellino, secondo il testo allegato.

La differenza fra Lit. 1.805.621.724.= e Lit. 1.750.000.000.= è di esclusiva competenza della Architettura Ind.ta SpA alla quale dovrà essere restituita contestualmente all'incasso della somma di Lit. 1.805.621.724.=

10) - Il corrispettivo per l'esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore oggetto del presente contratto è stato stabilito a forfait. Detto prezzo contrattario è tale da risultare anche in espressa deroga all'art. 134 del D.P.R. n. 430 del 1976. Tale corrispettivo si intende comprensivo di tutti i costi e

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Handwritten signature.

162

qualsiasi creder, indennizza e ...  
valutato costi e rischi relativi all'opera ...  
contratto.

Sono altresì esclusi indennizzi o quant'altro per ...  
sorprese geologiche o simili; e ciò sempre in ...  
all'art. 1664 C.C.



11)- Sono esclusi dal forfait come sopra e saranno compensati a  
parte eventuali interventi che fossero richiesti a seguito  
di collaudo e non dipendenti da quanto eseguito  
dall'Appaltatore.

12)- Per tutti gli effetti connessi al presente contratto le par-  
ti si intendono domiciliare esclusivamente come segue:

ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA SpA  
Viale dell'Industria, 2  
38068 - ROVERETO (TN)

Eventuali variazioni rispetto al domicilio sopra indicato  
dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto all'  
l'altra parte, altrimenti si intenderà valido il domicilio  
sopra indicato. La corrispondenza dovrà essere inviata  
all'appaltatore, quando non sia diversamente specificato,  
alla Arch. Ind. SpA Viale dell'Industria, 2 - 38068 -  
Rovereto - (TN) - Gestore: Ing. ... Avellino ...


V  
M  
P/C

chi

- 11 -

163

validità, dovrà essere inviata, a cura della  
comandata, copia della corrispondenza concernente l'  
sorveglianza lavori della committente in cantiere.



13) - Il presente contratto é regolato dalla legge italiana.  
Qualsiasi modifica alle pattizioni in esso contenute sarà  
inefficace se non sottoscritta anche dal legale rappresen-  
tante della committente. La risoluzione di qualsiasi  
controversia tra l'Appaltatore e la Committente comunque  
connessa, derivante o relativa al presente contratto e a  
quanto ne fa oggetto sarà di competenza esclusiva di un  
collegio arbitrale composto di tre membri di cui due  
designati, uno per ciascuno da Committente e Appaltatore e  
il terzo di comune accordo fra i primi due così designati  
o, in difetto dal Presidente del Consiglio Nazionale  
Forense. Per la nomina degli arbitri la costituzione del  
collegio, formalità procedurali, di giudizio ecc. verranno  
le norme del Codice di Procedura Civile. Il Collegio  
Arbitrale avrà sede in Roma.

L'eventuale esistenza di controversie o di pretese o dirit-  
ti dell'Appaltatore di qualsiasi genere, non gli darà in  
alcun caso diritto di sospendere l'esecuzione delle sue ob-  
bligazioni, salvo preventivo consenso scritto della commit-  
tente. L'arbitrato sarà di tipo rituale.

14) - Fianche la qualifica della committente...  
... opere pubbliche, al presente contratto...

- 12 -

164

ii, in quanto non derogate dal presente contratto, le disposizioni del Capo II e seguenti del D.F.P. n. 1221 del 1988 recante Approvazione del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, disponendo la Committente di tutte le facoltà e potestà previste a favore dell'Amministrazione appaltante.

Si applicheranno inoltre le disposizioni della Legge 12.9.82 n° 646 e successive modificazioni onde l'efficacia del presente contratto è sottoposta all'esistenza in capo all'appaltatore dei requisiti della citata legge, e all'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 21 della Legge stessa.

15) - Formano parte integrante del contratto di appalto stipulato fra committente e l'appaltatore (ancorché non allegato dovendosi comunque intendere ben conosciuti ed accettati):

1. Delibera del Consiglio Comunale di Avellino n. 1414 del 8.10.1988 e relativi allegati
2. Contratto di concessione con il Comune, atti aggiuntivi stipulati, capitolato speciale, ecc.
3. Testo garanzia bancaria ed assicurativa (allegato 2)
4. Computo metrico ed elenco prezzi (allegato 1)
5. Ferizie di assestamento opere e liberazioni di cantiere e specifiche tecniche (allegato 3).



A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

Handwritten initials or a small signature, possibly 'M.' or similar, located below the main signature.

A second handwritten signature, possibly 'Spir', located at the bottom right of the page.



165

Tutti i documenti, noti in ogni parte loro, costituiscono il "Documento Contrattuale" e, complessivamente, il Contratto stipulato fra le parti. In caso di dubbia interpretazione del presente accordo si intendono prevalere l'uno rispetto all'altro, secondo l'ordine sopra indicato, tenendo comunque presente che tali documenti si integrano reciprocamente e che, pertanto, l'insieme degli obblighi contrattuali risulta dall'insieme delle previsioni contenute nei vari documenti. Eventuali variazioni successive saranno valide solo se concordate per iscritto.



16) - L'efficacia del presente contratto di appalto è subordinata al gradimento dell'impresa da parte del Comune di Avellino.

17) - Il presente contratto è soggetto alla condizione sospensiva della autorizzazione del Giudice Delegato a norma dell'art. 167 L.F., che la Architettura Industrializzata SpA si impegna a richiedere nel più breve tempo possibile.

Data, 19 aprile 1989

ARCHITETTURA IND.TA S.P.A.

Il Legale Rappresentante

La COMIT SPA in proprio e quale  
Capogruppo mandataria del Raggru-  
pamento Temporaneo d'Imprese costi-  
tuite con le società MAGECO SPL e  
CIRC DEL CORE & C. SAS giusto man-  
dato per autentica di firme Notaio  
Nappi rep. 22256 del 27.02.1989.

166

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO IN DATA 19.04.1989 TRA LA ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA S.p.A. e L'ASSOCIAZIONE D'IMPRESE COMIT S.p.A., CIRO DEL CORE & C. s.a.s. e MAGECO s.r.l.



A integrazione e parziale modifica del contratto di appalto di data 19.04.1989 si conviene e stipula quanto segue:

1. Il prezzo di Lire 1.750.000.000.= potrà subire a fine lavori degli aumenti o delle diminuzioni sulla base dei lavori effettivamente eseguiti prendendo come riferimento il riepilogo opere e relativi prezzi unitari (allegato 1), applicando i seguenti criteri:
  - a) per la posa in opera di materiali e componenti: prezzo unitario indicato maggiorato del 47%
  - b) per la fornitura e posa in opera di materiali e componenti: prezzo unitario indicato maggiorato del 47%
  - c) per le opere di urbanizzazione: prezzo unitario maggiorato del 47%
  - d) per l'acquisto di materiali e componenti non indicati nel riepilogo opere: rimborso prezzo di acquisto a fattura del produttore
  - e) per la posa in opera di materiali e componenti non indicati nel riepilogo opere: costo mano d'opera ora Lire ~~22.000~~ per la produttività standard per tali tipi di lavori
  - f) oneri di concessione quali:
    - oneri di custodia dall'ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore.
    - spese di collaudo
    - fotografie
    - grafici
    - ecc.
 sulla base del costo vivo sostenuto dal Raggruppamento d'Imprese.
2. Il pagamento della eventuale differenza di prezzo rispetto all'importo di Lire 1.750.000.000.= sarà effettuato fra le parti a ultimazione e presa in consegna dei lavori previa redazione della contabilità finale.

167



3. Il Raggruppamento d'Imprese COMIT S.p.A., CIRO DEL CORE & C. s.a.s. e MAGECO s.r.l. si obbligano a non interrompere i lavori oggetto del contratto di appalto per qualsiasi ragione.

Napoli, 19 aprile 1989

Letto, confermato e sottoscritto

La COMIT S.p.A. in proprio e quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con le società MAGECO s.r.l. e CIRO DEL CORE & C. s.a.s. giusto mandato per autentica di firme Notaio Nappi rep. 22256 del 27.02.1989.

ARCHITETTURA IND.TA S.p.A.  
Il Legale Rappresentante

(Giuseppino VOLANI)

Il Legale Rappresentante

(Raffaele FASOLINO)

Comune di Avellino n. 9

Comune di Avellino n. 9

Copia conforme all'originale

Avellino, 14 GIU. 1990

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)





*Q*

168

# COMUNE DI AVELLINO



## Copia di deliberazione della Giunta Municipale

Anno 19

N. 248

248

*N.B. Approvato con deliberazione di C.M. n. 420 del 13-1-90*

OGGETTO: Integrazione e rettifica atto di parziale transazione dei rapporti  
Comune di Avellino/Architettura Industrializzata S.p.A., sottoscritto  
in data 23.5.89 e di cui alla deliberazione di C.M. n. 1624 del 25.5.

L'anno millenovecentottant ~~novanta~~ <sup>novanta</sup>, addì 24, del mese  
di gennaio, alle ore 12.00, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge,  
si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sottoindicati signori:

| Num. d'ord | COGNOME E NOME             | QUALIFICA         | Presente | Assente |
|------------|----------------------------|-------------------|----------|---------|
| 1          | ROMANO ANGELO              | SINDACO           | SI       |         |
| 2          | SANTORO GIOVANNI ANTONIO   | Assessore anziano | SI       |         |
| 3          | DE FAZIO ANTONIO           | effettivo         | SI       |         |
| 4          | VEGLIANTE GUIDO            |                   | SI       |         |
| 5          | PICARIELLO ANGELO GABRIELE |                   | SI       |         |
| 6          | SARNO DOMENICO             |                   | SI       |         |
| 7          | BILOTTA GERARDO            |                   |          |         |
| 8          | TINO ARMIDA                | supplente         |          |         |
| 9          | TRONCONE GERARDO           |                   |          |         |

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. Aldo Savignano

Il Sig. Sindaco - Angelo Romano assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

24 GEN. 1990

## LA GIUNTA MUNICIPALE

168

Prezesso che il C.C. con deliberazione n.1414 dell'8.10.1988, integrata per chiarimenti con deliberazione di G.M. n.3373 dell'8.11.88, resa esecutiva dal CO.RE.CO. il 25.11.'88, prot.66616, e ratificata con deliberazione consiliare n. 455 del 7.4.89, decideva di addivenire ad una parziale transazione e dichiarazione di intenti con la Società Architettura Industrializzata s.p.a., approvandone il relativo schema, al fine di completare il programma costruttivo e di eliminare i vizi e le difformità emersi nell'esecuzione materiale del programma stesso;

Che la G.M. con successiva deliberazione n.1332 del 4.5.'89, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. il 17.5.'89, prot.27970, ratificata dal C.C. nella seduta del 20.5.'89, nel prendere atto dell'avvenuta designazione, da parte della Architettura Industrializzata S.p.A. del raggruppamento temporaneo di imprese (COMIT s.p.a. Napoli; MA.GE.CO. s.r.l. - Napoli e Ciro del Core e C. s.a.s. - Napoli), esprimeva nel merito il proprio assenso;

Che in data 23.5.89, sulla base dell'accordo del 19.4.1989, tra la stessa Architettura Industrializzata S.p.a. ed il suddetto Raggruppamento per il completamento di intervento di edilizia residenziale, veniva stipulata tra la Architettura Industrializzata e questo Comune scrittura privata, denominata "atto di parziale transazione e dichiarazione di intenti";

Che con deliberazione di questa G.M. n.1624 del 25.5.89; resa esecutiva dal CO.RE.CO. il 22.6.89, prot. n.34501 e debitamente registrata presso l'Ufficio del Registro di Avellino, si prendeva atto della sottoscrizione del suddetto atto;

Che, come emerso nel recente incontro avutosi lo scorso 9 gennaio '90 presso questa sede Municipale con i rappresentanti del Raggruppamento temporaneo di imprese ed il liquidatore dell'Architettura Industrializzata s.p.a., in concordato preventivo, l'atto di parziale transazione di cui sopra ha registrato difficoltà esecutive di carattere burocratico contabile, indipendenti dalla volontà delle parti;

Che si rende, pertanto, opportuno addivenire ad una revisione parziale della transazione stipulata in data 23.5.89; come da schema predisposto da questa Amm.ne ed allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Assunti i poteri del Consiglio, stante l'urgenza;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano,

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare - per i motivi di cui in narrativa - l'atto integrativo (allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale) alla scrittura privata, stipulata in data 23.5.89, di parziale transazione dei rapporti tra questo Comune e l'Architettura Industrializzata s.p.a.;
- 2) Di autorizzare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione dell'atto stesso, ad approvazione intervenuta del presente provvedimento;
- 3) Di sottoporre la presente a ratifica consiliare.
- 4) Di dare alla presente immediata eseguibilità.

## ATTO INTEGRATIVO A SCRITTURA PRIVATA

L'anno millenovecentocinquantaquattro del  
mese di \_\_\_\_\_ in Avellino, nella Casa Comunale.  
TPA

- il Comune di Avellino, in persona del sottoscritto Sindaco  
Prof. Angelo Romano, a tal fine autorizzato con la  
deliberazione del C.C. n. 1414 dell'8.10.1988, integrata con  
delibera di G.M. n. 3373 dell'8.11.1988, resa esecutiva dal  
CO.RE.CO. nella seduta del 25.11.1988 n. 66616, quest'ultima  
ratificata dal C.C. con atto n. 455 del 7.4.1989;  
- la Architettura Industrializzata S.p.A. in concorso  
preventivo, in persona del pure sottoscritto

, a tal fine autorizzato dal Giudice Delegato

in data

- e la Comit S.p.A. - Costruzioni Metalmeccaniche Italiane  
con sede in Napoli Via Pacuvio n. 16 quale mandataria  
capogruppo dell'omonimo Raggruppamento Temporaneo di Imprese  
costituito con atto Rep. 2256 del 27.2.1989 rogito notaio  
Nappi tra la stessa Comit S.p.A. e le società MA.GE.CO.  
s.r.l. e Ciro del Core & C. e.a.s. in persona del  
sottoscritto

premesso che la scrittura privata del 23.5.1989 prevedeva

tra l'altro i patti che di seguito si trascrivono:

" 5) Il Comune di Avellino verserà all'Arch. Ind. S.p.A., a  
valere sui reciproci conti della concessione:

[70




174

... 1.050.473.134 ... a seguito di verifica  
... a titolo di servizio della  
... e di garanzia, come risulta dal conteggio  
... con la modalità addresso stabilita dal seguente punto 6),  
bi gli importi risultanti dagli stati di avanzamento,  
esposti dalla D.L. nella lettera 8.11.1988, relativi ai  
lavori già eseguiti non ancora pagati e non oggetto  
dell'arbitrato in corso, importo attualmente in fase di  
approvazione.

L'impresa Comit S.p.A. consegnerà al Comune di Avellino  
fidejussione bancaria, a prima richiesta e senza possibilità  
di eccezioni, di importo pari alle somme di cui alle  
precedenti lettere a) e b), a garanzia della restituzione  
totale o parziale del prezzo, nel caso in cui sia stato  
accertato che l'impresa stessa non abbia portato a  
compiimento le opere commesse o debba comunque alla Arch.  
Ind. S.p.A. somme in dipendenza del contratto.

La Arch. Ind. S.p.A. presterà, in quanto, polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1/78 a garanzia della somma (versata) per il titolo di cui alla precedente lettera a). Tale polizza verrà restituita all'atto della consegna della polizza di cui sopra.

6) Il Comune di Avellino verserà per espresso incarico conferitogli dalla Arch. Ind. S.p.A. le somme di cui alle let-




terza a) e b) del precedente articolo 5) all'impresa Comit S.p.A. contro contestuale ritiro delle garanzie come sopra.

g) Sui lavori che andranno ad essere eseguiti a termini del presente accordo, il Comune verserà direttamente e sollecitamente alla Arch. Ind. S.p.A. i corrispettivi ad essa spettanti, secondo gli importi e le modalità derivanti dall'applicazione dell'atto di concessione".

premesse che la convenzione non ha trovato attuazione per difficoltà attuative insorte successivamente alla sua sottoscrizione e indipendentemente dalla volontà delle Parti.

premesse che dopo ulteriori contatti tra le Parti qui costituite è emersa la possibilità di addivenire ad una revisione parziale della convenzione : e ciò nel senso che, fermi restando gli interessi perseguiti dalle Parti e il quadro generale delle obbligazioni reciprocamente assunte si appalesa opportuna a) una diversa imputazione dei pagamenti previsti nella originaria convenzione, fermo restando l'importo globale previsto; b) la partecipazione all'atto, assieme al Comune ed alla Architettura Industrializzata, del costituito Raggruppamento Comit, affinché anche questo assuma obbligazioni nei confronti del Comune.

premesse che il Consiglio Comunale di Avellino con delibera n. 1414 dell'8.10.1988, integrata con delibera G.M. n. 3373 dell'8.11.1988, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 25.11.1988 n. 66616, quest'ultima ratificata con atto n.





155 del 7.4.1989, delegava la G.M. a porre in essere tutti gli adempimenti preordinati alla stipula dell'atto di transazione;

che con delibera di G.M. n. 248 del 24.1.1990 sono state approvate le modifiche all'atto di transazione sottoscritto il 23.5.1989

tanto premesso, e fermo restando il contenuto del predetto atto di parziale transazione del 23.5.1989 nelle parti non modificate dal presente accordo, si conviene quanto segue.


1.- La premessa è patto.

2.- A parziale modifica degli artt. 5, 6 e 9 dell'atto 23.5.1989, si conviene quanto segue :

A) la somma di £ 1.090.505.000 a titolo di svincolo delle maturate ritenute di garanzia verrà versata dal Comune direttamente alla Architettura Industrializzata S.p.A., dietro rilascio di fidejussione bancaria a prima richiesta ex art. 22 L. n.1 del 1978 ;

B) gli importi risultanti dagli stati di avanzamento, successivamente quantificati in lire 679.866.000, relativi a lavori già effettuati e non ancora pagati, verranno versati dal Comune al Raggruppamento Comit dietro rilascio di polizza fidejussoria a prima richiesta;

C) gli importi corrispettivi dei lavori a farsi - oggetto di accordo tra l' Architettura Industrializzata e il Raggruppamento Comit- verranno versati dal Comune direttamente




174

il Raggruppamento Comit, secondo le modalità di cui è prevista  
dalla applicazione dell'atto di concessione originario,  
sulla base degli S 4 i via via stessi e fino a concorrenza  
della somma di lire 1.070.104.000. Eventuali residui  
rispetto a tale somma sugli importi relativi a lavori a  
farsi, verranno corrisposti dal Comune direttamente alla  
Architettura Industrializzata,

D) il Raggruppamento Comit s'impegna anche nei confronti del  
Comune di Avellino, a portare a termine i lavori nei termini  
previsti dall'art.8 della convenzione 23.5.1989.

Per ogni settimana di ritardo nella ultimazione e consegna  
dei lavori il Raggruppamento verserà al Comune, a titolo di  
penale la somma di lire 1.000.000= (un milione)



Stampa diagonale: COMUNE DI AVELLINO

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

175

Avellino, li

24 GEN 1990  
Visto: IL SINDACO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 24 GEN 1990

Avellino, li

24 GEN 1990

IL MESSO COMUNALE

*[Signature]*

Sulla sujestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno festivo e contro di essa non sono pervenute opposizioni. mercato

Avellino, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Sulla sujestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 24 GEN 1990 e resterà affissa per 15 giorni consecutivi, cioè fino al 8 FEB. 1990

Avellino, li

24 GEN 1990

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo con foglio N. ehg di Prct. del 24 GEN. 1990

ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

- ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Avellino, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

REGIONE CAMPANIA  
SEZIONE COMITATO DI CONTROLLO DI AVELLINO

Scduta del .....  
NULLA DA OSSERVARE

p.c.c. — Avellino, li

Copia conforme all'originale  
Avellino, 14 GIU. 1990

IL SEGRETARIO



*[Signature]*  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)



# COMUNE DI AVELLINO

## Copia di deliberazione della Giunta Municipale

Anno 19 **90**N. **420**

**OGGETTO: Chiarimenti ed elementi integrativi al CO.RE.CO. in ordine alla Deliberazione di G.M. n. 248 del 24.1.1990.**

L'anno millenovecento ~~non~~ **novanta**, addì **13**, del mese di **febbraio**, alle ore **18**, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sottoindicati signori:

| Num d'ord. | COGNOME E NOME                       | QUALIFICA         | Presente      | Assente |
|------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------|
| 1          | ROMANO ANGELO . . . . .              | SINDACO           | <b>SI</b>     |         |
| 2          | SANTORO GIOVANNI ANTONIO . . . . .   | Assessore anziano | <del>SI</del> |         |
| 3          | DE FAZIO ANTONIO . . . . .           | " effettivo       | <b>SI</b>     |         |
| 4          | VEGLIANTE GUIDO . . . . .            | " "               | <b>SI</b>     |         |
| 5          | PICARIELLO ANGELO GABRIELE . . . . . | " "               | <b>SI</b>     |         |
| 6          | SARNO DOMENICO . . . . .             | " "               | <b>SI</b>     |         |
| 7          | BILOTTA GERARDO . . . . .            | " "               | <del>SI</del> |         |
| 8          | TINO ARMIDA . . . . .                | " supplente       | <del>SI</del> |         |
| 9          | TRONCONE GERARDO . . . . .           | " "               | <del>SI</del> |         |

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr Aldo Savignano

**SINDACO - ANGELO ROMANO -**

Il Sig. \_\_\_\_\_ assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

420

20 FEB. 1990'

LA GIUNTA MUNICIPALE

- RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 248 del 24.1.1990, con la quale veniva integrato l'atto di parziale transazione dei rapporti tra il Comune e la Architettura Industrializzata Spa, in concordato preventivo, di cui al precedente atto n. 1624 del 25.5.1989, esecutivo;

- RILEVATO che il Comitato di Controllo, nella seduta del 10.2.1990, prot. n. 5288, verb. n. 27, dec. n. 5/S, ha sospeso l'atto di cui sopra, invitando questo Comune a fornire chiarimenti ed elementi integrativi sull'atto stesso, avendo rilevato che:

"L'atto integrativo allegato alla delibera in esame non appare sufficientemente motivato nella parte di cui si fa generico riferimento alla mancata attuazione della convenzione a causa di "difficoltà" non precisate";

- CHE inoltre l'atto è carente di imputazione della spesa e dei relativi mezzi finanziari "pur affermandosi la necessità di far ricorso ad una "diversa imputazione";

- DATO atto che in ordine a tali rilievi va precisato quanto segue:

1) L'atto di parziale transazione di cui trattasi non ha potuto avere pratica attuazione, indipendentemente dalla volontà delle parti, non avendo nè la Arch. Industrializzata Spa, stante il regime di concordato preventivo della stessa, nè l'impresa capogruppo del Raggruppamento terzo, stante la materiale impossibilità derivante dai necessari tempi tecnici per l'acquisizione delle dovute referenze, potuto prestare la fidejussione bancaria a prima richiesta prevista dall'atto suddetto;

2) Il termine "imputazione" va riferito al pagamento e non alla spesa, dal momento che quest'ultima è coperta col mutuo di f. 19.500.000.000- a tale scopo concesso dalla Cassa DD.PP., mentre i pagamenti nell'atto di mini-transazione andavano effettuati solo e soltanto all'Associazione temporanea COMITA, MA.GE.CO., DEL CORE per gli importi e le causali sottoindicati:

a) f. 1.058.476.134 (rettificato in f. 1.090.505.000) per ritenute di garanzia;

b) f. 679.866.000 per stati di avanzamento;

- CON l'atto integrativo l'importo di cui alla lettera a) resta a disposizione della Arch. Industrializzata in concordato preventivo, e quello di cui alla lettera b) del Raggruppamento stesso, il tutto con le modalità e le garanzie indicate nell'atto integrativo di cui alla delibera sospesa;

- TANTO premesso, in virtù della specifica delega consiliare, di cui agli atti citati;

- CON votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano;

DELIBERA


1) di approvare espressamente la narrativa che precede che costituisce chiarimenti ed elementi integrativi al CO.RE.CO.;

2) di chiedere allo stesso Organo di Controllo di esaminare favorevolmente l'atto sospeso.

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Avellino, il 20 FEB 1990

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 20 FEB 1990

Avellino, il

20 FEB 1990



IL MESSO COMUNALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno festivo e contro di essa non sono pervenute opposizioni. mercato


Avellino, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Sulla suestesa dichiarazione del Messo Comunale il sottoscritto certifica che la retroscritta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 20 FEB 1990 e resterà affissa per 15 giorni consecutivi, cioè fino al 7 MAR. 1990

Avellino, il

20 FEB 1990



IL SEGRETARIO GENERALE

Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo con foglio N. 420 di Prot. del 20 FEB. 1990

### ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Avellino, il

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre

### REGIONE CAMPANIA SEZIONE COMITATO DI CONTROLLO DI AVELLINO

Seduta del 6.3.90.

NULLA DA OSSERVARE

p.c.c. — Avellino, il 6.3.90 prot. 11103

IL SEGRETARIO

FRO BECISARIO



Copia conforme all'originale

Avellino, il

14 GIU. 1990

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Aldo Savignano)



COMUNE DI AVELLINO

IL SINDACO

Avellino, 14 giugno 90

On. Luigi SCALFARO  
Presidente Commissione di  
Inchiesta Interventi Ricostruzione  
in Basilicata e Campania

ROMA

Ill. mo Onorevole,

Con riferimento alla trasmissione degli atti, richiesti con Sua nota 11/6/90, n.614/CTBC, mi pregio rimetterLe una breve mia nota di riflessioni in una sintesi della vicenda.

*Distinti ossequi  
Luigi Scalfaro*

*Prot. n. 631/CTBC  
del 18/6/90*

La prefabbricazione industrializzata in Avellino . 2

1 - Non avendo la facoltà di finanziare la costruzione di fabbricati tradizionali, in quanto la legge istituita del Commissariato consentiva la utilizzazione di pannelli fra loro componibili,, l'On. Zamberletti, per fronteggiare la situazione critica di Avellino, ove erano rimasti circa 8.000 cittadini senza tetto, occupando edifici pubblici e strutture precarie all'uopo predisposte, finanziò la costruzione di circa 1.000 alloggi industrializzati.

2 - Venne indetto dal Comune un regolare appalto concorso e l'apposita commissione, costituita per 3/5 da docenti universitari di chiara fama, ritenne di formulare una graduatoria (prima la Volani, seconda la Feal, terza la Sicop, ecc.) non senza mancare di descrivere sommariamente le caratteristiche delle singole offerte e di affidamento al Comune una valutazione di convenienze (se ne potevano scegliere anche più di una).

3 - IL Consiglio comunale, astenuti i comunisti, dopo ampia discussione, ritenne di scegliere la prima e la seconda classificata, attribuendo in parti uguali la costruzione di alloggi (500 + 500).

4 - L'Amministrazione comunale, nell'esaminare la documentazione delle imprese aggiudicatarie, rilevò che la Volani, anzichè di partecipare attraverso la società madre (Volani nord? di Rovereto), era intervenuta attraverso una filiale (Volani sud di Isernia), iscritta solo pochi giorni prima della gara nell'Albo Nazionale per un importo insufficiente (1 miliardo, mentre occorreva un importo illimitato).

5 - Appena informatone, il Commissario Straordinario Zamberletti escluse dalla gara la 1^ classificata (Volani) e ritenne di suggerire l'attribuzione dell'intera costruzione alla 2^ classificata (Feal).

L'Amministrazione di Avellino si adeguò.



2

3

6 - Dopo l'esclusione, la Volani utilizzò le vie giudiziarie (amministrative e penali) pur di recuperare un'aggiudicazione che aveva perduto per sua esclusiva superficialità.

7 - Perfezionati gli atti e trasmesso al Commissariato il contratto con la Feal, il dott. Prost, responsabile del Commissariato, consigliò al Comune l'opportunità di un'intesa, adducendo ragioni di opportunità (evitare eventuale sospensive del Tar con conseguenti ritardi gravi e danni rilevanti alla collettività).

Alla richiesta di pervenire ad una soluzione, il funzionario del Commissariato dichiarò la propria disponibilità a mettere d'accordo le parti. E così fu.

Il Comune recepì il contenuto dell'accordo che confermava, del resto, l'iniziale intento di dividere a metà i lavori (il che venne approvato con la sola astensione del gruppo consiliare socialista).

8 - La denuncia presentata dalla Volani ebbe un seguito giudiziario. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino accertò che nell'appalto c'era stata una grave irregolarità (i costruttori avellinesi, d'accordo con un consigliere comunale, vice capogruppo della DC, dott. A. Matarazzo, avrebbero richiesto al raggruppamento Feal una tangente): da qui un processo per concussione, conclusosi ad Avellino con la condanna dei costruttori e del consigliere DC e, a Napoli, con la de-rubricazione del reato in millantoato credito, (i suddetti costruttori chiesero ed ottennero la tangente, motivandola come corrispettivo di una facilitazione d'ingresso nel comune) e con l'assoluzione del Matarazzo con la formula "il fatto non sussiste". Allo stato, c'è giudicato a favore del Matarazzo mentre pende ricorso in cassazione dei soli costruttori. IL P.M. non ha interposto ricorso.

9 - Il funzionario regioanle dott; Prost fu rinviato a giudizio per concussione a danno della Feal - avrebbe esercitato pressioni su di essa per indurla all'accordo con la Volani - e poi assolto con la formula "il fatto non sussiste"

Quante concussioni facili in quegli anni!

10 - Gli alloggi sono stati costruiti e completati, all'infuori di n;68, per difficoltà intervenute alla Volani.

Questi, dopo molteplici tentativi di venirne a capo, sono in via di completamento.

C'è una questione di manutenzione straordinaria (adattare la copertura al clima) che il Comune di Avellino ha avviato.

#### CONSIDERAZIONI

1 - Anche i processi penali dimostrano che, mentre il Comune e il Commissariato si preoccuparono di rendere regolare la gara, estromettendo, in un primo momento, la Volani e poi recuperandola per motivi di opportunità e di urgenza, la magistratura ritenne vittima la Volani e contemporaneamente vittima la Feal. (Tribunale di Avellino e Tribunale di Roma).

Ma fu davvero vittima la Volani, iscritta come Volani sud per un importo inferiore? E se fu vittima la Volani come poteva essere vittima anche la presunta favorita Feal?

Tra giudizi della magistratura di I grado e giudizi dei comunisti non c'è stata mai coincidenza (la prima ritendendo vittima la Volani, i secondi, favorita).

Del resto, l'accusa politica aveva, ed ha ancora, un obiettivo politico - perciò se ne parla -: dimostrare che la Volani, originaria di Rovereto, non fu estranea al caso Cirillo (Piccoli è trentino ... quindi)

4

2 - Gli alloggi sono stati tutti costruiti in aree previste come residenziali, ma tutte prive di urbanizzazioni primarie e secondarie.

Agli atti c'è la documentazione di quanto sono costati.

*con inf. di poss. u.  
Prof. L. Pizzani*



## Raccomandata

1

Avellino, il 26/6/1990

### MUNICIPIO DI AVELLINO

Rip. .... Sez. ....

UFFICIO: Segreteria Generale

N. protocollo

Generale N. 30990

Speciale N. ....

Risposta alla nota .....

Div. .... Sez. .... N. ....

Allegati N. ....

On.le Commissione Parlamentare di Inchiesta  
sugli interventi di ricostruzione per i  
terremoti del 1980 e 1981 in Basilicata e  
Campania - Via del Seminario, 76

R O M A

OGGETTO: Trasmissione documentazione.

A seguito di analoga richiesta, si rimette copia della relazione della Commissione Consiliare di questo Comune sulla prefabbricazione industrializzata.

Con distinti saluti.



I L S I N D A C O

- Prof. Angelo Romano -

Alla cortese attenzione del  
Maggiore Alessandro Mastrogregori

Prot. n. 678/CTBC  
del 3/7/80

2




# Municipio di Avellino

SEGRETERIA GENERALE

RIPARTIZIONE CONTRATTI - AFFARI GENERALI  
E SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO


OGGETTO:



*Prefabbricazione Industrializzata -  
Relazione Commissiona Cons.iaz.*



## MUNICIPIO DI AVELLINO



La Commissione ritiene che la relazione da affidare alla valutazione del Consiglio Comunale, in stretta aderenza al deliberato n°837 del 13.4.1984, deve tendere a far conoscere dettagliatamente al massimo consesso cittadino le varie fasi del procedimento Amministrativo relativo alla prefabbricazione industrializzata.

Compito della Commissione, quindi, è quello di analizzare rigorosamente gli atti amministrativi al fine di informare il Consiglio Comunale su fatti ed atti che possono essere sfuggiti alla attenzione degli stessi consiglieri, allorché difficoltà oggettive, sovrapposizione di atti amministrativi, interpretazioni dubbie di disposizioni legislative, rendevano di non facile lettura la vicenda della prefabbricazione.

L'informazione, quindi, corrispondentemente a quanto stabilito dal C.C. non tende ad integrare ed interferire sulla indagine della Magistratura, per fatti penalmente rilevanti, bensì tende ad offrire alla valutazione del Consiglio, anche ai fini di eventuali misure amm/ve, una cronistoria per quanto possibile chiara ed esauriente della complessa procedura.

I singoli componenti, pertanto, si astengono da valutazioni di merito, estranee alla finalità individuate dal Consiglio, riservandosi, nel prosieguo, allorché questa relazione sarà affidata al Consiglio stesso, ogni personale considerazione.

La vicenda della prefabbricazione inizia con la delibera di Giunta Municipale n°1672 del 28.12.1980, ratificata all'unanimità dal C.C. con la delibera n°9 del 2.1.1981, con la quale viene richiesto al Commissariato Straordinario del Governo per le Zone Terremo-



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 2 -

tate il finanziamento della costruzione di 1000 alloggi prefabbricati, al fine di fronteggiare il bisogno dei senza tetto attraverso una sistemazione definitiva in tempi relativamente brevi.

Con la suddetta delibera, assunta con i poteri del Consiglio, si chiede l'autorizzazione alla indizione di un appalto concorso e si prevede la realizzazione degli alloggi nel quartiere 9 e nelle aree già designate dal C.C. per l'edilizia economica e popolare.


In data 6.1.1981, il Sindaco di Avellino invia al Commissario Straordinario e per conoscenza al Prefetto di Avellino la nota N°747 di prot., con la quale fa presente che il prezzo dei prefabbricati pesanti, secondo offerte pervenute all'Amm/ne sarebbe di circa £.450.000=al mq. Lo stesso prezzo verrebbe richiesto per costruzioni normali di tipo tradizionale, per cui l'Amm/ne preferirebbe che il finanziamento venisse diretto alla realizzazione di prefabbricati tradizionali in luogo dei prefabbricati.

Agli atti non risulta alcuna risposta scritta del Commissario a tale nota del 6.1.1981.

Con nota del 7.1.1981, n°751 di prot., il Sindaco riassume al Commissario Straordinario del Governo e per conoscenza al Prefetto le richieste del Comune di Avellino, tra cui la costruzione di mille alloggi in prefabbricati pesanti, con la indicazione di una cifra di £.45 miliardi ( la cifra é riportata a penna, e non molto chiara perché corretta).

La Commissione, poiché la lettera in minuta dattiloscritta non recava la firma del Sindaco, si é preoccupata di richiedere la copia della medesima alla Prefettura di Avellino, cui era stata indirizzata per conoscenza, riscontrando che la nota pervenuta al Prefetto é regolarmente sottoscritta e la cifra di 45 miliardi appare egualmente corretta a penna nelle prime cifre, ma egualmente poco leggibile.

*W*  
*6.1.81*  
*12*  
*12*  
*12*  
*12*  
*12*



A

5



# MUNICIPIO DI AVELLINO



- 3 -

Nella stessa nota é indicata la spesa per le opere di urbanizzazioni dei prefabbricati in lire 10 miliardi.

In data 10.1.1981 il Commissario Straordinario del Governo con riferimento alla richiesta del Comune di cui in precedenza, del 7.1.1981, comunica di consentire alla realizzazione dell'insediamento provvisorio di n°1000 prefabbricati " leggeri " e relative opere di urbanizzazioni primarie.

Il Commissario afferma che i lavori debbono essere eseguiti in concessione dal Comune e richiede il progetto dei lavori inviando lo schema di convenzione regolante la concessione.

lo schema non è stato rinvenuto agli atti, e la Commissione ha rilevato che nella cennata nota si parla di prefabbricati " leggeri ,, mentre che la nota n°751 del 7.1.1981 del Sindaco di Avellino parla di prefabbricati pesanti. (Sicuramente la suddetta nota é estranea alla materia dei prefabbricati pesanti e per mero errore é stata inserita nel fascicolo.) Di fatto il Commis. di Governo sempre riscontrando la nota del Comune del 7.1.1981 <sup>con altra nota</sup> n°751, aderisce alla realizzazione dell'insediamento provvisorio di n°1000 alloggi di prefabbricati pesanti e delle relative opere di urbanizzazioni primarie verso una spesa complessiva presunta di £.55 miliardi.

Nella suddetta nota si legge: " Si unisce lo schema del disciplinare della concessione ".

Tale schema non é stato rinvenuto agli atti.

Con delibera n°555 del 17.1.1981, la G.M., assunti i poteri del Consiglio, delibera di dare mandato al Sindaco di indire gara ufficiosa fra 47 ditte indicate in calce alla delibera stessa, per la fornitura e posa in opera di 1000 alloggi prefabbricati pesanti, precisandosi che il preventivo offerta avrebbe dovuto contenere le seguenti indicazioni:

*[Handwritten signatures and initials]*






## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 4 -

- a) tipologia edilizia;
- b) superficie complessive netta vani ed accessori;
- c) strutture elevazioni verticali ed orizzontali;
- d) rifiniture interne ed esterne;
- e) impianti;
- f) modalità e termini di consegna e relativa posa in opera;
- g) costo alloggio forfait " chiavi in mano ";
- h) costo a metro quadro superficie netta;
- i) eventuali oneri a carico del Comune;
- l) dichiarazione di rinuncia alla revisione prezzi e disponibilità a costituire una cauzione del 20% dell'importo complessivo netto dell'appalto.



La predetta delibera è stata ratificata, all'unanimità, dal C.C., in data 9.6.1981 con atto n°157.

Con delibera n°690, adottata dalla Giunta Municipale in data 31 gennaio 1981, sentiti i capigruppo consiliari del PLI, del PSI, del PSDI e del PRI, viene annullata la gara ufficiosa per l'acquisto e posa in opera di 500 alloggi in prefabbricazione leggera, con la motivazione che la Giunta ritiene di non poter utilizzare, per ora, tale tipo di prefabbricati.

Il Sindaco, con nota del 24 gennaio 1981 prot. N°4095, in conformità dell'incarico ricevuto dalla Giunta Municipale con la deliberazione n°555 del 17.1.1981, invia invito a n°47 imprese a far tenere preventivo offerta, entro le ore 13 del 6.2.1981. Tale nota non è perfettamente conforme al contenuto della delibera di Giunta Municipale n°555 in particolare per quanto attiene alla rinuncia preventiva della revisione dei prezzi <sup>perchè</sup>, nella delibera di Giunta n°555, tale rinuncia preventiva, viene indicata come una delle condizioni di partecipazione alla gara, mentre nella lettera del 24 .1.1981 si fa riferimento alla esclusione della revisione prezzi e, per ogni altro aspetto contabile, alle determinazioni del Commissariato alle Zone Terremotate.

*Handwritten signatures and initials:*  
 G.S.  
 A.E.  
 J. S. 9/8

*Handwritten initials:*  
 M. Q.



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 5 -

La nota del Sindaco con invito alle imprese risulta spedita in data 27.1.1981, ed il termine per far pervenire il preventivo offerta è indicato nelle ore 12 del 6.2.1981.

Esiste, quindi, un verbale firmato dal Sindaco in data 6.2.1981, nel quale si dà atto delle offerte pervenute in n°9 più 2 fuori termine.

La Giunta Municipale con delibera n°799 del 7.2.1981 costituisce una apposita Commissione per l'esame dei preventivi offerta, dopo aver sentito i capigruppo presenti D., PSDI, PLI, MSI.


La Commissione per l'esame dei preventivi offerta relativi alla fornitura e posa in opera dei prefabbricati pesanti viene <sup>così</sup> costituita:

- 1) Sindaco o suo delegato;
- 2) Assessore ai LL.PP.;
- 3) Prof. Aurelio Giliberti, titolare cattedra Università di Napoli;
- 4) Prof. Aldo de Marco, titolare Cattedra Architettura Tecnica;
- 5) Prof. Roberto Ramasco, docente Dinamica Strutture ed Ingegneria sismica;
- 6) Ing. Capo Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- 7) Architetto Lucio Morrica dell'Ufficio Di Piano del Comune di Avellino;
- 8) Un rappresentante dell'Ordine Professionale degli Ingegneri;
- 9) Segretario dr. Pasquale Cappiello, Vice Segretario del Comune di Avellino.

Viene precisato nella suddetta delibera che la Commissione procederà anche in assenza di qualcuno dei suddetti componenti purché in numero non superiore a due. Tale delibera è stata ratificata in C.C. con atto n°157 del 9.6.1981.

Con delibera n°926 del 18.2.1981 la Giunta Municipale, precisato che la Commissione è stata convocata per il giorno 19.2. alle ore

./.



*Handwritten signatures and initials:*  
 L.M.  
 A.  
 S. S.  
 M.M.

*Handwritten signature:*  
 S.



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 6 -

17 e che, all'uopo, sono stati diramati telegrammi di convocazione ai rispettivi indirizzi e che uno dei componenti, cioè il Prof. Ramasco, non ha potuto assicurare la sua presenza per il giorno e l'ora stabilita, ravvisata, pertanto, la necessità della sostituzione, decide di nominare in sostituzione del prof. Ramasco il prof. Carlo Greco, docente in tecnica delle costruzioni presso l'Università di Napoli. Tale delibera è ~~stata~~ ratificata in C.C. con atto n°157 del 9.6.1981.


Con delibera n°859 del 14.2.1981, sentiti i capigruppo della D.C., del P.C.I., del P.S.I., del P.S.D.I. e del P.L.I., la G.M. delibera di proporre al C.C. l'approvazione della scelta delle nuove aree per l'insediamento dei prefabbricati pesanti come appresso:

- a) Valle per vani insediabili 526
- b) Bacchanico Vani insediabili 1188
- c) Pennini vani insediabili 1123
- d) Distretto ( va soppresso onde evitare compromissioni nella localizzazione delle attrezzature direzionali)
- e) Quattrograna ( non vi é indicazione di vani insediabili)
- f) Q/9 - l'area individuata non va utilizzata onde non compromettere le previsioni del Piano Particolareggiato esteso al quartiere considerato nella globalità, giusto incarico già conferito allo Ufficio di Piano.
- g) Picarelli, vani insediabili n°600.

In aggiunta a tali previsioni si raccomanda l'individuazione da parte dell'Ufficio di Piano di altre aree afferenti alla seconda circoscrizione al quartiere 10, in particolare nella zona di Fontanata.

Con delibera n°73 del 20.2.1981, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 30 su 36 presenti e con la sola astensione del Partito Socialista Italiano, delibera di far propria la proposta della G.M.

*[Handwritten signatures and initials]*



4



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 7 -



espressa con deliberazione n°859 del 14.2.1981 con alcune modifiche e precisamente con l'allargamento della zona Fontanabetta fino ad un massimo di 634 vani ed una riduzione dell'area di Picarelli sino ad un massimo di 300 vani e con la eliminazione della zona pennini, dando mandato all'Ufficio di Piano di elaborare i relativi piani particolareggiati ed i connessi progetti di urbanizzazioni primarie e secondarie nel termine di 15 gg.

In data 19.2.1981, alle ore 18,30 di ri-unisce la Commissione per l'esame dei preventivi offerta e posa in opera dei prefabbricati pesanti. Partecipano ai lavori della Commissione il Sindaco di Avellino Prof. Giovanni Pionati, l'Assessore ai LL.PP. prof. Enrico Iannuzzi, il Prof. Aurelio Giliberti, l'Ing. Oscar Pesiri, l'Ing. Giuseppe Piasano rappresentante dell'Ordine Professionale, l'Arch. Lucio Morrica dell'Ufficio di Piano. Assiste il Segretario della Commissione dr. Pasquale Cappiello. Dopo l'apertura dei plichi entra il Prof. Carlo Greco alle ore 19 e, quindi, si dà atto che risulta assente il solo componente prof. Aldo de Marco. Vengono esaminate tutte le offerte pervenute nei termini e cioè le offerte della FEAL, di Iapicca Arcangelo, della VOLANI SUD, della ANTARES, della Impresa GRANDI LAVORI, della PICA s.p.a., della SICOP COIGNET, della C.P.C. e dei Fratelli Costanzo.

La Commissione rileva che tutte le documentazioni offerte sono conformi al bando ad eccezione della Ditta Iapicca della quale la Commissione riscontra l'assoluta genericità di ogni indicazione dipendente ai punti da 1 a 9 del bando, con la sola eccezione del costo e dei tempi di consegna; la ditta GRANDI LAVORI viene esclusa perché la Commissione riscontra la mancanza delle dichiarazioni di cui alla lettera b) del bando nonché la non perfetta rispondenza a quanto richiesto.

*Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.*

*Handwritten signature in the bottom right corner.*

10



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 8 -

La Commissione rileva, altresì che il tempo messo a sua disposizione è del tutto insufficiente per l'esame approfondito dei progetti offerta e per un rigoroso rapporto delle soluzioni presentate dalle ditte, ma si rende conto dell'assoluta urgenza del Comune di Avellino nel dover risolvere il problema in esame attesa le scadenze amm/ve da rispettare. Precisa che le ditte invitate non sono state informate sul numero, sull'ubicazione e sulle caratteristiche delle aree da destinare alla collocazione degli edifici da costruire, sicché i progetti offerta sono sotto lo aspetto urbanistico necessariamente generici; più precisamente ciascuna ditta ha presentato una propria tipologia edilizia, sperimentata in altri interventi, ipotizzando sempre un piano di imposta pianeggiante senza poter indirizzare le scelte progettuali sui specifici problemi del Comune di Avellino. Ciò comporta che l'Amm/ve Com/le dovrà comunque, dopo la decisione sulle aree da destinare alla costruzione degli edifici, richiedere alla ditta risultata prescelta un adattamento del progetto alla realtà dei luoghi sui quali costruire, fermo restando il prezzo a mq. offerto in sede di gara.

Ciò premesso, la Commissione passa ad esaminare sotto l'aspetto tecnico i progetti presentati rilevando che sotto l'aspetto economico non vi sono rilevanti differenze particolari fra le diverse offerte, fatte eccezioni per la ditta Fratelli Costanzo che richiede un prezzo notevolmente più alto delle altre concorrenti, tanto che la Commissione decide di non dover approfondire l'esame tecnico di questa offerta.

Il progetto della PICA sembra apprezzabile ma il tempo previsto per l'esecuzione, 3 anni, non appare alla Commissione accettabile per l'urgenza di risolvere i problemi dei senza - tetto.

Il progetto della ditta ANTARES è impostato sulla realizzazione di edifici a mezzo di pannelli portanti con previsione di 5 piani e

./.

*Handwritten signatures and initials:*  
 1. A vertical signature on the left.  
 2. A signature below it.  
 3. A large signature 'C. M.' in the center.  
 4. A signature 'G.' on the right.

11



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 9 -

un tempo di realizzazione di 430 giornate lavorative.

La Ditta SICOP presenta un programma attento e dettagliato per la costruzione degli alloggi, che fraziona in 5 tipi di pezzatura. Le strutture e gli elementi di facciata sono costituiti da pannelli di cemento armato e le tipologie appaiono ben studiate e documentate per il tipo a schiera a 2 livelli. I tempi di consegna per i 1000 alloggi sono superiori ai 2 anni, con consegne a scalare e cioè 50 alloggi al mese a partire dal 6° mese della consegna.

La Ditta VOLANI presenta uno studio con tipologia di fabbricati in linea che potrà essere utilizzato in relazione alle caratteristiche del territorio di Avellino, con gli opportuni adattamenti e modificazioni. I tempi di consegna sono contenuti nei 12 mesi.

La Ditta FEAL presenta un programma di intervento con tipologia varia e flessibile. Appena sufficienti appaiono le rifiniture interne. Il tempo di consegna è contenuto in 12 mesi.

Sulla base dell'esame svolto, delle osservazioni sinteticamente esposte la Commissione all'unanimità ritiene che la soluzione tecnica più apprezzabile sotto l'aspetto strutturale, soprattutto per quanto attiene il grado delle finiture, sia quella presentata dalla ditta VOLANI, pur apprezzando le scelte progettuali effettuate dalla FEAL nonché dalla SICOP e dalla PICA.

La Commissione dopo aver indicato i prezzi delle singole offerte conclude il proprio verbale affermando di essere del parere che se l'Amministrazione intende affidare l'appalto di 1000 alloggi ad una sola ditta la soluzione più conveniente appare quella proposta dalla ditta VOLANI, con le opportune modifiche che si renderanno necessarie dopo la scelta delle aree; pretendendosi, invece, interessare più ditte la soluzione della VOLANI stessa, della FEAL, della SICOP ed eventualmente della PICA è accettabile purché si adatti il programma alle aree prescelte.

./.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

12



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 10 -



In linea generale la Commissione raccomanda all'Amministrazione di adottare per gli edifici multipiani la struttura in acciaio di richiedere la copertura a falda inclinata eliminando le terrazze.

Il Consiglio Comunale con delibera n°77 del 20.2.1981, con il voto di astensione del P.C.I., P.S.D.I., M.S.I., P.L.I. e con il voto contrario del P.S.I., decide di affidare la costruzione degli alloggi prefabbricati in ragione di 500 all'impresa VOLANI e 500 alla impresa FEAL, ritenendo che le due imprese fossero sostanzialmente la prima e la seconda in graduatoria e argomentando che la Commissione non escludeva la ripartizione in più lotti e tenendo presente che i tempi di consegna delle prime due in graduatoria fossero gli stessi e il prezzo pressapoco uguale, e, infine, che la struttura portante in acciaio offrisse la medesima garanzia tecnica.

La delibera veniva votata dal gruppo democristiano e dal P.R.I.

Nell'ambito della suddetta deliberazione, come si evince dal testo del dispositivo finale, si individua la VOLANI come impresa prima classificata in graduatoria e la FEAL come impresa seconda classificata.

A parere di questa Commissione il verbale della succitata Commissione esaminatrice non conteneva una vera e propria graduatoria, ma segnalava come soluzione più conveniente quella della VOLANI nel caso di affidamento unitario dei 1000 alloggi, viceversa segnalava le soluzioni della VOLANI, della FEAL, della SICQP ed eventualmente della PICA, in caso di suddivisione dell'affidamento fra più ditte.

Attesa la rilevanza dell'argomento si è ritenuto utile allegare al presente verbale il testo integrale della discussione consiliare del 20.2.1981 inerente l'argomento così come desunto dai verbali N°77 e 77/bis.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



## MUNICIPIO DI AVELLINO

N. \_\_\_\_\_ di prot. \_\_\_\_\_

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati N. 40 - Consiglieri in carica N. 40

Deliberazione N. 77

OGGETTO: Risultanze gara per affidamento fornitura di n. 1000 alloggi in prefabbricato pesanti.

L'anno millenovecento **ttantuno** addì **20** del mese di **febbraio** alle ore **18** in Avellino e nella sala della **Biblioteca Prov.le**

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria urgente** ed in **prima** convocazione.

Presiede il Sindaco, **Prof. Giovanni Pionati**

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Mario Cortese.

Alle ore **18** il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consiglieri presenti.

| CONSIGLIERE               | Presente | CONSIGLIERE               | Presente |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1) Pionati Giovanni       |          | 21) Santoro Alberto       |          |
| 2) Romano Angelo          |          | 22) De Fazio Antonio      |          |
| 3) De Iasi Elio           |          | 23) Ferrara Pasquale      |          |
| 4) Mancino Nicola         |          | 24) Giordano Marino       |          |
| 5) Bilotta Gerardo        |          | 25) Troncone Gerardo      |          |
| 6) Basagni Carlo          |          | 26) Caramelli Carlo       |          |
| 7) Iannuzzi Errico        |          | 27) Papa Sergio           |          |
| 8) Venezia Lorenzo        | NO       | 28) Biondi Federico       |          |
| 9) Matarazzo Antonio      | NO       | 29) Ruocco Giuseppe       | NO       |
| 10) Giordano Luigi        | NO       | 30) Grasso Buonaventura   |          |
| 11) Quaranta Lucio        |          | 31) Petrozziello Giuseppe |          |
| 12) Ausiero Rotondi Carlo |          | 32) Giordano Francesco    |          |
| 13) Cortese Angelo        | NO       | 33) Danna Giuseppe        |          |
| 14) Caso Fiore            |          | 34) Bellizzi Antonio      |          |
| 15) Gesa Gerardo          |          | 35) Santoro Giov. Antonio |          |
| 16) Perrotti Giuseppe     |          | 36) Carbone Diego         |          |
| 17) Pascarosa Antonio     |          | 37) Fioretti Enrico       |          |
| 18) Addesa Alfredo        |          | 38) Cerullo Gaetano       |          |
| 19) Coretta Francesco     |          | 39) Tino Armida           |          |
| 20) Mottola Carlo         |          | 40) Benigni Generoso      |          |

Il Sindaco, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.



= IN continuazione di seduta =

Entra il Cons. Matarazzo = Presenti N. 36

Preliminarmente, il Cons. Grasso fa presente che l'argomento non può essere discusso questa sera sia per un motivo formale e procedurale - in quanto non ha ricevuto l'avviso di aggiunzione dell'argomento stesso all'o.d.g. - e sia perchè non si è avuta la possibilità di consultare compiutamente gli atti.

Dopo una discussione in cui è emersa la urgenza della trattazione dell'argomento, lo stesso Cons. Grasso ritira la sua richiesta e, quindi, si procede all'esame dell'argomento stesso.

Prende la parola l'Ass. Iannuzzi, il quale dà integrale lettura del verbale della Commissione per l'esame dei preventivi-offerta e posa in opera di prefabbricati pesanti, verbale che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si dà inizio alla discussione.

O M I S S I S

Alle ore 0,30 del 21/2/81, su proposta del Sindaco viene sospesa la seduta.

La seduta si riprende alle ore 1,30.

Si procede all'appello nominale e risultano presenti: 1) Pionati, 2) Romano, 3) De Iasi, 4) Mancino, 5) Basagni, 6) Iannuzzi, 7) Matarazzo, 8) Quaranta, 9) Aufiero-Rotondi, 10) Caso, 11) Gesa, 12) Pascaro, 13) Addesa, 14) Mottola, 15) Santoro Alberto, 16) De Fazio, 17) Ferrara, 18) Giordano, 19) Troncone, 20) Caramelli, 21) Papa, 22) Biondi, 23) Grasso, 24) Petrozziello, 25) F. Giordano, 26) Danna, 27) Santoro G. Antonio, 28) Carbone, 29) Fioretti, 30) Cerullo, 31) Tino, 32) Benigni.

O M I S S I S

Esce il Cons. Cerrullo = Presenti N. 31

IL CONSIGLIO COMUNALE.

Considerato che dal verbale della commissione esaminatrice dell'appalto offerta per la costruzione di mille prefabbricati per uso abitativo si rileva, tra l'altro, quanto appresso:

e) La ditta Volani presenta uno studio con tipologie di fabbricati in linea che potrà essere utilizzata in relazione alle caratteristiche del territorio di Avellino con gli opportuni adattamenti e modificazioni - Vanno sottolineate in particolare le caratteristiche strutturali costituite da elementi verticali in acciaio, elemento irrigidente in c.a. costituito dal corpo scala e solai a traliccio metallico che assicurano una eccellente resistenza alle azioni sismiche. Di buon livello appaiono inoltre le indicazioni relative alle rifiniture degli edifici e degli alloggi. I tempi di consegna sono contenuti nei 12 mesi. L'aspetto architettonico appare soddisfacente.

- 33 -

f) La ditta FEAL presenta un programma di intervento con tipologie varie e molto flessibili ben adattabili alla situazione morfologica della città. Convincenti appaiono le soluzioni statiche soprattutto per quanto riguarda realizzazione di strutture verticali in acciaio e solai misti in acciaio e c.a. Appena sufficienti appaiono le rifiniture interne. Il tempo di consegna è contenuto in 12 mesi.

Sulla base dell'esame svolto e delle osservazioni ora sinteticamente esposte, la commissione all'unanimità ritiene che la soluzione tecnicamente più apprezzabile, sia sotto l'aspetto strutturale, sia soprattutto per quanto attiene il grado delle finiture sia quella presentata dalla ditta Volani, pur apprezzando le scelte progettuali effettuate dal FEAL nonché dalla SICOP e dalla PICA. La ditta Volani prevede la costruzione di 84 edifici articolati su di un piano seminterrato destinato a posto macchina, cantinola e stenditeo a tre piani abitabili per 12 alloggi con una superficie lorda complessiva per i piani abitabili di 1375 mq. per il costo complessivo di 570.000.000 per ciascun edificio. Ne consegue un prezzo lordo di 414.452 al mq. e, ove si consideri anche il piano seminterrato di 310.839. Il prezzo richiesto dalla ditta per superficie netta abitabile risulta di £. 541.000 al mq. contro le 533.000 al mq. richieste dalla FEAL che risultano dall'ipotesi di una media del 25% per accessori per altro non documentati.

Tali prezzi appaiono in media inferiore a quelli offerti dalla PICA in quanto la stessa richiedeva la predisposizione delle fondazioni. L'offerta della ditta SICOP appare conveniente sul piano economico (444.000 L/mq.) per cui si potrebbe utilizzare la tipologia a schiera i cui tempi di consegna potrebbero divenire accettabili nella ipotesi di una fornitura ridotta di alloggi.

In definitiva la Commissione è del parere che se l'Amministrazione intende affidare l'appalto di 1000 alloggi a una sola ditta la soluzione più conveniente appare quella proposta dalla ditta Volani con le opportune modifiche che si renderanno necessarie dopo la scelta delle aree, potendosi invece interessare più ditte, la Volani stessa, la FEAL, la SICOP ed eventualmente la PICA, che dovranno comunque adattare il programma alle aree prescelte.

In linea generale si raccomanda nella seconda ipotesi di adottare per gli edifici multipiani la struttura in acciaio.

Per tutte le soluzioni, in ogni caso è da richiedere la copertura a falda inclinata eliminando il terrazzo.

Ritenuta la opportunità di affidare alla prima e alla seconda impresa in graduatoria la esecuzione di numero 500 alloggi ciascuno da insediare nelle aree localizzate da questa Amministrazione, stanti le conclusioni della commissione esaminatrice, che non esclude la ripartizione in più lotti e tenuto conto che i tempi di consegna delle prime due in graduatoria sono gli stessi (dodici mesi), il prezzo è pressappoco uguale (lire 541.000 e 533.000), che la struttura portante in acciaio offre le medesime garanzie tecniche;

Considerato epperò che la Volani deve espressamente rinunciare alla richiesta di avere l'ordine di fornitura entro il 28/2/1981 e la consegna delle aree entro il 31/3/1981, in quanto i tempi dovranno necessariamente essere quelli indicati dall'On.le Commissario Straordinario, previa decadenza automatica dell'aggiudicazione e conseguente affidamento del-

- 14 -

16

La esecuzione all'altra impresa fatta salve le determinazioni del Com-  
missario straordinario;

Con voti favorevoli 16 (D.C.-P.R.I.)

Con voti 9 di astensione (P.C.I.-P.S.D.I.-M.S.I.-P.L.I.)

Con voti 6 contrari (P.S.I.)


D E L I B E R A

- affidarsi la costruzione degli alloggi prefabbricati 500 alla Volani  
e 500 alla FEAL alle condizioni ayanti descritte.

La presente con voti 23 favorevoli e 8 astenuti (P.S.I.-P.S.D.I.)  
viene dichiarata immediatamente esecutiva.

La seduta è scelta alle ore 2 del 21/2/1981.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$






Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Il Consigliere Anziano  
- Prof. A. Romano )

IL SINDACO  
- Prof. G. Pionati -

Il Segretario Generale  
- Dott. Mario Cortese -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al \_\_\_\_\_

publicata all'Albo Pretorio Comunale, il giorno festivo **22.2.1981** e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo -- Sezione Decentrata Provinciale -- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.


Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo -- Sezione Decentrata Provinciale -- ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 -- 2° comma Legge n. 62/1953.

Avellino, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Avellino, li **23.2.1981**

Il Segretario Generale




ESECUTIVITA'

REGIONE CAMPANIA  
Sez. Prov. Controllo - AVELLINO  
Pr. 8754 - data 15-3-81

*Nulle da archiviare per quanto di competenza fornito sotto i provvedimenti del Consiglio Straordinario per la sua competenza*

F.to M. Pezzano



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Mario Cortese)  


Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo che ne ha accusato ricevuta con nota N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Avellino, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale



## MUNICIPIO DI AVELLINO

N.

di prot. 18

- 15 -

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati N. 40 - Consiglieri in carica N. 40

Deliberazione N. 77/b

OGGETTO: Delibera n. 77 del 20/2/1981, ad oggetto: "Risultanza gara per affidamento fornitura di n. 1000 alloggi in prefabbricato pesante". Discussione.

L'anno millenovecentottantuno addì 20 del mese di febbraio alle ore 18 in Avellino e nella sala della Biblioteca Prov. adunanze consiliari.

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente ed in prima convocazione.

Presiede il Sindaco, Prof. Giovanni Pionati

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Mario Cortese.

Alle ore 18 il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consiglieri presenti.

| CONSIGLIERE              | Presente | CONSIGLIERE               | Presente |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1) Pionati Giovanni      |          | 21) Santoro Albetto       |          |
| 2) Romano Angelo         |          | 22) De Fazio Antonio      |          |
| 3) De Iasi Elio          |          | 23) Ferrara Pasquale      |          |
| 4) Mancino Nicola        |          | 24) Giordano Marino       |          |
| 5) Bilotta Gerardo       |          | 25) Troncone Gerardo      |          |
| 6) Basagni Carlo         |          | 26) Caramelli Carlo       |          |
| 7) Iannuzzi Errico       |          | 27) Papa Sergio           |          |
| 8) Venezia Lorenzo       | no       | 28) Biondi Federico       |          |
| 9) Matarazzo Antonio     | no       | 29) Ruocco Giuseppe       | no       |
| 10) Giordano Luigi       | no       | 30) Grasso Buonventura    |          |
| 11) Quaranta Lucio       |          | 31) Petrozziello Giuseppe |          |
| 12) Aufero Rotondi Carlo | no       | 32) Giordano Francesco    |          |
| 13) Cortese Angelo       |          | 33) Danna Giuseppe        |          |
| 14) Caso Fiore           |          | 34) Bellizzi Antonio      |          |
| 15) Gesa Gerardo         |          | 35) Santoro Giov. Antonio |          |
| 16) Perrotti Giuseppe    |          | 36) Carbone Diego         |          |
| 17) Pascarosa Antonio    |          | 37) Fioretti Enrico       |          |
| 18) Addesa Alfredo       |          | 38) Cerullo Gaetano       |          |
| 19) Corella Francesco    |          | 39) Tino Armida           |          |
| 20) Mottola Carlo        |          | 40) Benigni Geneoso       |          |

Il Sindaco, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

- 16 -

= In continuazione di seduta =

\*\*\*\*\*



Il Sen. Mancino premette che il suo intervento sarà fondato sui dati che ha citato l'Ass. Iannuzzi.

Fa presente che trovandosi di fronte ad un unico vincitore, se ci fosse stato non il preventivo offerta, ma l'appalto concorso, saremmo sul piano della certezza, in quanto i lavori della commissione, la dura selezione alla luce dei documenti, ed infine la valutazione complessiva dal punto di vista tecnico, economico e dei tempi di realizzazione, offrono delle valide garanzie e, quindi, sarebbe stato sufficiente prendere atto attraverso un giudizio conclusivo ed esclusivo.

Fa rilevare che nel verbale è detto che se non si dovessero consegnare le aree entro il 31/3/1981, non sarà la ditta Volani ad aggiudicarsi l'appalto, bensì la ditta FEAL.

In merito fa una considerazione non tecnica, ma di opportunità e, cioè che la ditta Volani si è aggiudicata già l'appalto per la realizzazione dei sette prefabbricati pesanti ad uso scolastico, ed ora si aggiudicherebbe anche il presente appalto, con una differenza di scarso rilievo di L. 8.000; peraltro anche facendo la depurazione del 25%, non si ha alcuna differenza.

Inoltre, afferma di non poter esprimere un giudizio di idoneità della citata ditta Volani perchè si incorrerebbe in una contraddittorietà rispetto a quanto detto precedentemente; quindi, è opportuno esaminare la convenienza dal punto di vista dei tempi di realizzazione predisposti da ciascuna ditta.

Fa rilevare che non tutti possono impiantare quattro cantieri, mantenendo i tempi promessi e, quindi, dovranno rivolgersi ad altri oltre che ad utilizzare l'imprenditoria locale, perchè non sono in grado di reggere alla concorrenza rispetto al costo del trasporto, delle trasferte, della forza lavoro e del materiale, tanto da superare di gran lunga la spesa del sub-appalto.

Esamina, poi, le offerte pervenute dalle altre ditte che sono state escluse, facendo presente che una di queste ha prospettato la realizzazione dell'opera in 430 giorni lavorativi, tempo che potrebbe significare anche tre anni, per cui, dati questi tempi lunghi, non si ritiene opportuno discutere la loro partecipazione.

A questo punto, poichè la ditta Volani si è aggiudicata la realizzazione dei sette prefabbricati pesanti ad uso scolastico ed ha avuto un giudizio di idoneità per le varie garanzie che offre, e, poichè l'altra ditta è molto vicina ai prezzi della ditta Volani, il Sen. Mancino propone di affidare la fornitura di cinquecento prefabbricati pesanti alla citata ditta Volani e gli altri cinquecento alla ditta FEAL con la consegna entro dodici mesi. Ciò anche in considerazione che di fronte all'importo dei lavori di circa 45 miliardi essere prudenti giova più che non essere sicuri.

Il Cons. Matarazzo fa presente di aver preso in considerazione solo -17 le due ditte che intendono consegnare la prefabbricazione nell'arco di dodici mesi, senza tener conto delle altre che hanno proposto tempi più lunghi, cioè due e tre anni, giacchè interessa la celerità della esecuzione dell'opera. 20

Afferma di voler aggiungere qualche ulteriore valutazione di quelle già espresse dal suo capo-gruppo.

La prima ditta, la Volani - a parte la valutazione amministrativa circa la possibilità da parte della stessa di partecipare o meno alla gara - non essendo stata questa Volani ad essere invitata, ma un'altra, in quanto vi è differenza tra Volani Sud e Volani Nord - offre prezzi che si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, purchè vengano rispettate delle condizioni: contratto entro il 28/2/1981, consegna delle aree entro il 31/3/1981.

Fa osservare, però, che questi tempi non potranno essere rispettati dall'Amministrazione giacchè l'Ufficio di Piano deve ancora predisporre i disegni esecutivi che dovranno essere approvati, ed in più vi sono tutti gli altri adempimenti derivanti dalla consegna delle aree e dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Rappresenta, poi, la necessità di eliminare la clausola relativa alla revisione prezzi, tenendo conto che essendo questi fissi è da ritenere che la stessa revisione prezzi sia stata già inclusa al momento della pattuizione con la ditta in parola. Inoltre è da considerare anche tale opportunità, in presenza delle disposizioni del Commissario Straordinario, secondo le quali non verrà concesso il finanziamento se nella stipula del contratto fosse inclusa la clausola riguardante la revisione prezzi.

Precisa, poi, che la seconda industria partecipante a questa gara, dà le più ampie garanzie da questo punto di vista, perchè - mentre vincola la validità delle offerte a sessanta giorni dalla presentazione - afferma che l'inizio dei lavori avrà luogo entro trenta giorni dalla definizione del contratto e dalla consegna delle aree.

Inoltre, precisa che la consegna dell'appartamento avverrà con scadenze definite con l'Amministrazione e comunque con la prima consegna entro centoventi giorni e l'ultima entro trecentosessanta giorni. Ciò dà la possibilità all'Amministrazione di predisporre un contratto con stati di avanzamento e di avere i primi prefabbricati dopo sei mesi dal contratto stesso, a differenza della prima che inizia la consegna tra l'ottavo ed ultimo mese (12° mese).

Fa presente, per quanto concerne i prezzi, che non vi è alcuna differenza in "pius" per la seconda ditta, in quanto la prima realizzerà complessivamente 115.500 mq. lordi e 88.360 mq. netti di superficie utile abitativa, con la eliminazione delle attrezzature interne e le tempagnature perimetrali. La seconda, invece, realizza 99.063 mq. lordi e 79.250 mq. netti.

Sulla scorta dei prezzi, quindi, per gli 84 fabbricati della prima impresa, a £. 570 milioni, si avrebbe un costo di £.44.280.000.000; la seconda - 79 mila mq. a £.533.000 al mq. netto - realizza con 42 miliar di.

- 18 -

21

Il Cons. Santoro rileva che il problema è di rilevante importanza e che per poter procedere alla scelta bisognava guardare e valutare attentamente i progetti.

Si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal Cons. Grasso di rinvio a nuova data dell'argomento affinché si avesse il tempo materiale per poter analizzare meglio i dati tecnici.

Fa rilevare che è difficile pretendere l'effettuazione dei lavori in tempi brevi, in quanto vi è una sola ditta appaltatrice che - a suo parere - potrebbe non essere in grado di insediare nelle zone prescelte i mille prefabbricati e, di conseguenza, i senza tetto continuerebbero a vivere nelle barracche e nelle roulotte.

Infine, dichiara, a nome del suo gruppo, di essere favorevole alla sospensione momentanea della seduta con un obiettivo ben preciso, e, cioè la scelta scrupolosa da fare per l'insediamento di detti prefabbricati ad evitare, così, una conclusione affrettata.

Alle ore 0,30, si sospende per quindici minuti la seduta.

Si riapre la seduta alle ore 1,30 = Presenti N. 32

Il Sindaco dà lettura dello schema di delibera che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Prende la parola il Cons. Matarazzo, il quale - dopo aver esaminato tutta la documentazione inerente la pratica in discussione - ritiene di dover fare delle riflessioni.

Egli - a prescindere dalle valutazioni tecniche operate dall'apposita Commissione esaminatrice e dalla considerazione che le strutture dei prefabbricati offerti dalle due ditte, dal punto di vista della qualità, offrono le stesse garanzie con una sola piccola differenza nelle rifiniture - sottolinea che la suddetta Commissione ha ritenuto di segnalare tale differenza al Consiglio Comunale con una propensione nei confronti della ditta Volani Sud.

Precisa che nelle precedenti riflessioni non è entrato nel merito delle offerte e che, comunque, la proposta formulata testè dalla Presidenza privilegia la sua stessa tendenza in favore di una impresa catalogata al 2° posto e, soprattutto, l'aspetto funzionale che è più rispondente agli interessi della città.

Fa, infatti, rilevare che se si dovesse appaltare la fornitura ad una sola impresa si sarebbe condizionati al suo tempo di consegna, mentre nell'ipotesi prospettata di incaricare due imprese alla realizzazione dei mille alloggi, vi è la possibilità - superando la fase dell'organizzazione - di ridurre i tempi ad otto-dieci mesi rispetto ai dodici previsti in caso di affidamento ad una sola impresa.

Avviandosi alla conclusione afferma che nel momento della contrattazione si potrà riuscire ad ottenere una ulteriore riduzione dei tempi, anche se nelle proposte è già previsto l'inizio delle consegne rispettivamente a distanza di 120-180 giorni, con la possibilità di avere gli appartamenti a stati di avanzamento.



Ciò significa che all'inizio dell'autunno si potranno garantire alla città almeno cinquecento alloggi e - nella peggiore delle ipotesi - mille per l'inizio dell'inverno.

Con questo sdoppiamento di incarico alle due imprese, il Cons. Matarazzo ritiene si risolva nel migliore dei modi la questione. Inoltre sottolinea che tale sdoppiamento era stato indicato dalla stessa Commissione, la quale ha ritenuto che le strutture verticali ed orizzontali in acciaio e cemento offerte dalle imprese danno le necessarie garanzie antisismiche.

Precisa di aver inizialmente fatto quelle valutazioni perchè preoccupato dall'applicazione delle clausole della revisione prezzi ed in considerazione che la VOLANI aveva presentato un'offerta con prezzi fissi e vincolati a determinati condizioni.

Con la proposta di delibera testè formulata ritiene, però, superate tutte le difficoltà iniziali, in quanto la ditta appaltatrice dovrà anzitutto rispondere alla richiesta della previsione prezzi, nonché alle condizioni poste relativamente alla data di contrattazione (28/2/1981) ed a quella della consegna delle aree (31/3/1981).


Ciò era indispensabile perchè l'Amministrazione non avrebbe potuto consegnare le aree entro tale termine, avendo richiesto all'Ufficio di Piano di apportare le modifiche entro 15 giorni dalla data odierna.

Alla luce di tutte queste considerazioni ritiene, quindi, di poter anticipare il proprio voto favorevole.

Il Cons. Troncone, a nome del P.S.I., si dichiara contrario alla soluzione prospettata. - A prescindere da qualsiasi decisione in favore dell'una o dell'altra ditta, ritiene che l'Amministrazione sia vincolata all'appalto nei sensi dell'invito formulato e trasmesso alle ditte.

Inoltre ritiene che qualora si accettasse la proposta di sdoppiamento, si dovrà ripetere la gara di appalto perchè, altrimenti, si escludono delle imprese che - senza entrare nel merito della qualità dei progetti - avrebbero potuto offrire la costruzione di un numero minore di alloggi.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$



Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

23

|                                              |                                  |                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Il Consigliere Anziano<br>-Prof. A. Romano - | IL SINDACO<br>-Prof. G. Pionati- | Il Segretario Generale<br>-Dr. Maria Cortese- |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno 3/3/1981 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 18/3/1981

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo -- Sezione Decentrata Provinciale -- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Avellino, li 3/3/1981  
Il Segretario Generale

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, il giorno festivo di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.


Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo -- Sezione Decentrata Provinciale -- ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 -- 2° comma Legge n. 62/1953.

Avellino, li  
Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

REGIONE CAMPANIA  
Sez. Prov. Controllo - AVELLINO  
Prot. 1034 - Ep. 13-3-81

*Nulla da annunciar per quanto di competenza facendo salvi i provvedimenti del  
Comitato Straordinario per la zona terremotata  
F.to Di. Pezzano*




IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Maria Cortese)

Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal  
al \_\_\_\_\_ ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo  
che ne ha accusato ricevuta con nota N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Avellino, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 20 -

In data 21.2.1981 il Sindaco trasmette al Commissario Straordinario per le Zone Terremotate e per conoscenza al Prefetto di Avellino, con lettera n°9083 di prot., la deliberazione consiliare n°77 del 20.2.1981 per i provvedimenti di competenza. Alla lettera vengono inclusi allegati vari della ditta VOLANI SUD in pacco chiuso, l'offerta ed allegati vari della ditta FEAL in due pacchi chiusi, copia del verbale della Commissione per l'esame delle offerte. La descrizione degli elaborati inviati al Commissario Straordinario è analitica come rilevasi dall'allegato alla suddetta nota del 21.2.1981. Con telegramma del 23.2.1981 la ditta VOLANI comunica di rinunciare alle scadenze del 28.2 e del 31.3, citate nell'offerta, in conformità delle indicazioni della delibera consiliare del 20.2.1981. Il Sindaco di Avellino con telegramma del 26 febbraio 1981 diretto alla ditta VOLANI invita la stessa ditta a fornire al Comune certificato di iscrizione all'Albo Nazionale, indicante importo, iscrizione et categoria lavori, impregiudicato ogni ulteriore esame di merito da parte del Comune. La richiesta è quella di far pervenire entro il 28 febbraio, pena decadenza dall'aggiudicazione della fornitura, la documentazione richiesta. Con nota del 23.2.1981, pervenuta al Comune di Avellino in data 26 febbraio 1981, Prot. 9407, la VOLANI SUD conferma la rinuncia alle scadenze del 28.2. e del 31.3 citate nell'offerta n°414 del 24.1.1981.

Con telegramma del 27.2.1981 il Sindaco di Avellino scrive alla VOLANI e alla FEAL dicendo che il Comune ha deliberato l'affidamento della fornitura di 500 alloggi prefabbricati pesanti al prezzo del preventivo offerta e, al fine di provare la capacità tecnica, economica et finanziaria nonché inesistenza impedimenti, invita le ditte a rimettere entro il 5 marzo la documentazione ex art.13-18 e legge 8 agosto 1977 n°584.

Con successivo telegramma del 3 marzo 1981 il Sindaco di Avellino, invita le due Società FEAL e VOLANI a provare che ciascuna delle Imprese riunite fosse iscritta all'Albo Nazionale per importo et classifica prescritto ex art.21 legge 584/1977. Con telegramma del 7



## MUNICIPIO DI AVELLINO



- 21 -

Marzo 1981 il Sindaco di Avellino invita la VOLANI e la FEAL a presentarsi per comunicazioni urgenti appalto fornitura prefabbricati presso il Comune di Avellino il giorno 7 marzo alle ore 19. Con nota del 4 marzo 1981, pervenuta alla segreteria il 5/3/81, ma non acquisita al protocollo, la VOLANI Sud trasmette alcuni documenti e precisamente i documenti che ritiene necessari per completare la regolarità della pratica. Si noti che la VOLANI Sud trasmette anche la documentazione relativa alla VOLANI Nord, ma alcuni documenti:

- 1) certificati penali di Mariano Volani; Giuseppino Volani;
- 2) copia del titolo di studio di Volani Arnaldo

risultano rilasciati in data 6/3/81 e, quindi, non potevano essere allegati alla nota in data 4/3/81, giacchè essa reca il timbro di entrata del 5/3/81. Peraltro nella elencazione dei documenti da parte della VOLANI non sono indicati i certificati penali, mentre si parla della fotocopia dei titoli di studio dei responsabili dei lavori delle due società. Vi è poi in atti una scrittura privata autenticata redatta dinanzi al notaio Sarno di Avellino del 6/3/81 e registrata in data 9/3/81 con cui viene effettuata una riunione temporanea di imprese e conferimento di mandato all'impresa VOLANI Nord. La riunione temporanea di imprese comprende la VOLANI Architettura industrializzata Spa corrente in Rovereto, la VOLANI Sud Spa con sede in località Camerelle-zona industriale di Venafro, la SECIS -Soc.Edil.Civ. Industr.stradale facente parte dell'EPRI Spa. Avellino, con sede in Benevento. Le medesime imprese si costituiscono in riunione temporanea di imprese e affidano al Sig.Mariano Volani, legale rappresentante dell'impresa capo gruppo, procura a norma dell'art. 22 della l. 3/8/77 n.584, per tutti gli oneri relativi alla stipulazione dei contratti di appalto. Con nota del 13/3/81 n.03/81 di prot., il Sindaco di Avellino inoltra al Commissariato Straord. e per conoscenza al Prefetto una lettera avente per oggetto: Appalto fornitura n.1000 alloggi in prefabbricati pesanti, che si trascrive integralmente: "Il Comune di Avellino ha indetto per il 6/2/81 gara ufficiosa per l'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto. La gara consisteva nella presentazione di una offerta-preventivo. Veniva nominata apposita commissione giudicatrice, la quale fissava come appresso la graduatoria delle imprese ammesse:

*Handwritten notes and signatures on the left margin:*  
 W  
 A  
 M  
 G  
 P  
 M

*Handwritten signature on the bottom right margin:*  
 G

26



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 22 -



- 1) VOLANI
- 2) FEAL
- 3) SICOP
- 4) PICA

La Commissione lasciava all'Amm/ne la facoltà di aggiudicare i lavori a una sola o a più imprese, sulla base della formulata graduatoria.

L'Amministrazione, con atto consiliare n°77 del 20 febbraio u.s., reputava di attribuire i lavori alle prime due imprese in ragione di 500 alloggi per ciascuna di esse e di escludere che i lavori potessero essere eseguiti dalla terza o dalla quarta per ragioni di tempo e di costo.

Dai contatti avuti dall'Assessorato competente con gli uffici del Commissariato sono stati richiesti dati tecnici fondamentali - progetto esecutivo - tipo, localizzazione, planò volumetrico, altezze da sottoporre alle valutazioni degli organi tecnici di codesto Commissariato.

Prima di richiedere alle ditte aggiudicatarie adempimenti di rilevante onerosità, questa Amm/ne g ha voluto accertare la idoneità tecnica e finanziaria delle medesime.

Gli accertamenti hanno dato i seguenti risultati:

### 1) VOLANI SUD S.p.A.

- 1.1= Essa é iscritta all'ANC fino a 1 miliardo ( Cat.2/2b/3W6h2/18);
- 1.2= Si é presentata capofila associata all'E.P.R.I., di cui una sola impresa, tale SECIS, é iscritta per importi oltre 6 miliardi (Cat.2).

Da contatti avuti con l'ufficio contratti di questo Comune, la predetta assume di essere associata alla VOLANI ARCH.INDUSTR.di Rovereto, in testa alla quale o in testa alla SECIS vorrebbe venisse stipulato il contratto.

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Handwritten mark on the right margin]*

27



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 23 -

Si fa ancora presente che Amministratore della VOLANI Arch.Industr. di Rovereto e Amministratore della VOLANI SUD é la medesima persona: Sig.Mariano Volani.

### 2) FEAL S.p.A.


Ha formulato l'offerta, quale capogruppo di associazione temporanea di imprese tra le Società:

FEAL - ROMA;

SOGENE - ROMA;

VIANINI LAVORI - ROMA;

DANIELE JACOROSSI & FIGLI - ROMA;



Mentre la FEAL - con la sola eccezione della Jacorossi, la quale interviene per gli impianti termici ed igienici - é in perfetta regola con le prescrizioni di legge - iscrizione all'ANC per importi superiori ai 6 miliardi e attestazioni previste dalla legge 584/77 - , la VOLANI SUD non si troverebbe nella ipotesi prevista dall'Art.21 della legge 8.8.1977, n°584 e successive modificazioni, il quale richiede che: a) ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'ANC per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori; b) in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Si rimette, perciò, alla valutazione all'On.le Commissario perche in tempi rapidi consenta di venire a capo di una questione che a questa Amm/ne appare pregiudiziale ad ogni altra.

Se codesto On.Commissario ritiene che possa egualmente stipularsi il contratto con entrambe, nulla quaestio; diversamente dovrà dire con chi e se occorranno eventuali altri atti di questa Amm/ne.

A parere della scrivente, se la situazione viene fatta risalire alla epoca della gara, é difficilmente sostenibile l'ammissibilità della VOLANI SUD.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten mark on the right margin]*

28



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 24 -

Resta da valutare un'ipotesi SECIS capogruppo.

Questa Amministrazione - che non aveva richiesto i certificati d'iscrizione all'epoca della gara - che era, si badi, ufficiosa fida alla S.V. la valutazione della sostituibilità della capofila con una delle imprese associate o addirittura con altra impresa non presente in gara - LA VOLANI ARCH.INDUSTR..Il tutto naturalmente sotto la sua responsabilità, atteso che i finanziamenti sono di competenza del Commissariato, cui incombe anche il controllo della regolarità degli atti.

Distinti saluti. ""

Con nota del 16 marzo 1981 il Commissario Straordinario di Governo risponde alla nota del Comune di Avellino.

Il Commissariato ritiene che la situazione non appare sanabile mediante l'intervento di altre imprese regolarmente iscritte in quanto l'associazione temporanea di imprese deve risultare regolarmente costituita all'atto della presentazione dell'offerta e ciascuna delle imprese associate, deve possedere classifica non inferiore al quinto dei lavori da eseguire. Ciò posto il Commissario è di avviso che questo Comune per la rilevata inidoneità del primo raggruppamento di imprese, non possa che proseguire la trattativa privata con quella immediatamente successiva senza bisogno di ulteriori deliberazioni consiliari, trattandosi, della conseguenza di un accertamento dichiarativo alla stregua della normativa vigente della materia.

Questa Commissione pone in evidenza che mentre il Commissario Straordinario da una parte ha rilevato la inidoneità della VOLANI SUD, dall'altra non ha rilevato che nell'ambito del raggruppamento FEAL è presente una società ( la Jacorossi ) , la quale non risulta in possesso di un'iscrizione pari ad almeno un quinto dei lavori da eseguire come prescritto dalla 584/77.

Con delibera n°1095 del 16 marzo 1981 la Giunta Municipale, dopo aver sentito i capigruppo ( Biondi - Santoro - Mancino ) (tale decisione è comunicata al Consiglio Comunale <sup>con</sup> Vatto n°93 del 4.4.81)

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*



*[Handwritten mark or signature on the right margin]*



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 25 -

prende atto delle conclusioni del Commissario Straordinario per le Zone terremotate della Campania e Basilicata con conseguente esclusione della VOLANI SUD ed attribuzione della costruzione di n°1000 alloggi in prefabbricati pesanti alla FEAL, seconda classificata.

Con nota del 18 marzo 1981 il Sindaco di Avellino scrive alla FEAL e al Commissario Straordinario del Governo nonché al Prefetto di Avellino, prot. n°13474, per richiedere un progetto esecutivo tipo con computi metrici estimativi e relativi disciplinari, al fine di consentire al Commissariato Straordinario di Governo un esame documentato dell'offerta di costruzione degli alloggi prefabbricati.

Con atto dichiarativo notificato in data 21 marzo 1981 la VOLANI SUD manifesta al Comune di Avellino il proprio disappunto e, quindi, ogni riserva per il provvedimento con il quale è stato affidato l'intero appalto alla FEAL escludendo la VOLANI per il non possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori per categoria interessata ad importo illimitato. La VOLANI evidenzia che con le norme regolatrici della gara non si era inteso pretendere il possesso di un siffatto requisito. La VOLANI afferma poi come l'oggetto del contratto (fornitura di prefabbricati) neanche per le norme ordinarie avrebbe richiesto la iscrizione per <sup>il</sup> limite di importo illimitato all'Albo dei costruttori.

Aggiunge ancora che essa VOLANI ha presentato l'offerta quale gruppo e non quale Società e che comunque ove fosse stato sin dall'inizio richiesto il requisito della iscrizione illimitata, avrebbe potuto formulare l'offerta per società da nominare. La VOLANI inoltre fa presente di aver effettuato una offerta che, a parità di condizioni economiche, propone una superficie lorda superiore a quella della FEAL la cui offerta per la mancata documentazione degli accessori, viene dall'apposita commissione valutata sulla media del  $\times$  25% del prezzo. Alla fine la VOLANI SUD dichiara che in caso di mancato affidamento dell'intera fornitura potrà in essere, su ogni piano giuridico, amm/vo penale tutti i mezzi a tutela dei propri interessi, convinta di aver diritto all'affidamento dell'intero appalto.

28



*[Handwritten notes and signatures in the left margin]*

*[Handwritten signature in the right margin]*





# MUNICIPIO DI AVELLINO


- 26 -

Con delibera n°102 del 13 aprile 1981 il Consiglio Comunale, dopo aver esaminato l'approvazione dei piani particolareggiati per l'insediamento dei prefabbricati pesanti, di fronte alla proposta del Consigliere Bilotta di stralciare l'area relativa alla zona di via Fontanatetta, e di dare mandato all'Ufficio di Piano di predisporre la variante al piano di zona insediando i medesimi vani sull'area attualmente destinata a verde attrezzato dal piano regolatore generale area che trovasi prospiciente all'insediamento così come previsto attualmente, ritiene di rinviare il problema dopo aver interpellato l'Ufficio di Piano.

Con delibera n°105 del 17 aprile 1981 vengono approvati i piani particolareggiati per insediamento dei prefabbricati pesanti. In particolare il piano a) - Valle - viene approvato con 29 voti favorevoli (DC-PCI-PSDI-PLI-MSI e cinque astenuti PSI).

Con la delibera n°120 dell'8 maggio 1981 il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 28 e dieci astenuti PSDI, PSI e Giordano Luigi, delibera di sospendere l'approvazione del piano di zona di Fontanatetta, dando mandato all'Ufficio di Piano di perfezionare le aree di insediamento di prefabbricati pesanti con l'incarico di rivedere il piano particolareggiato inserendo tra le superfici edificabili l'area di verde attrezzato con conseguente riduzione della corrispondente area da quella prescelta, depennando progressivamente partendo dalla cresta; di individuare un'area di verde attrezzato nei pressi della scuola elementare.

Il Piano B Bacchanico viene approvato all'unanimità dai 34 Consiglieri presenti con destinazione di un'area (Paletta) a verde pubblico attrezzato, e a condizione che gli edifici nella predetta zona siano costruiti con strutture di acciaio e che l'Ufficio di Piano adegui il piano particolareggiato ai rilievi formulati dal Consiglio Comunale.



*M*  
*A*  
*W*  
*Q*  
*A. M.*

*Q*



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 27 -

Il Piano Quattrograne viene approvato all'unanimità in n° 34  
Consiglieri Comunali.

Il Piano Fontanatetta viene stralciato con mandato all'Ufficio di Piano di predisporre la variante al progetto e relativo piano di zona recuperando nei limiti del possibile i vani eliminati allo interno dell'unità aggregativa da aumentare di un piano nonché di ripermimetrare l'insediamento, stralciando tutta la zona afferente alle suddette unità aggregative eliminate.

Di destinare l'area residua della perimetrazione a verde agricolo con vincolo paesaggistico, il tutto con voti favorevoli 33 e uno astenuto PLI.

Il piano f) - Picarelli, viene approvato con 33 voti favorevoli e uno astenuto PLI. Il Consiglio Comunale con la delibera n° 123 dell' 11 maggio 1981 effettua la scelta delle aree nei piani di zona per l'insediamento dei prefabbricati pesanti. In particolare con voti favorevoli ( DC-PCI-MSI-e PRI e nove astenuti PSI, PSDI) delibera di individuare così come predisposto dall'Ufficio Tecnico sulle relative planimetrie, le aree per la installazione dei prefabbricati pesanti nei piani di zona per la edilizia economica e popolare Q/1 - Q/4 e Q/5 e PEP Bellizzi.

Con nota del 2.5.1981 il Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate scrive al Comune di Avellino e per conoscenza al Prefetto rappresentando che, successivamente all'assenso di massima prestato dal Commissariato alla realizzazione in concessione dello insediamento provvisorio di n° 1000 alloggi prefabbricati pesanti, per la spesa complessiva di 55 miliardi, è intervenuta la disposizione di legge D.L. 19 marzo 1981 n° 75, per cui è stato disposto il finanziamento per il tramite della Cassa DD.PP. a favore degli Enti Locali colpiti dal terremoto per la urgente realizzazione anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione di alloggi per le popolazioni senza tetto. Aggiunge il Commissario che poiché l'intervento in oggetto rientra nell'onere delle realizzazioni per le quali è disponibile il finanziamento di cui al predetto decreto, l'assenso di massima a suo

32



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 28 -

tempo prestato deve intendersi conseguentemente caducato.

Con lettera del 5 maggio 1981 il Sindaco di Avellino scrive alla FEAL e per conoscenza all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Piano comunicando che, al fine di predisporre gli atti occorrenti alla realizzazione di alloggi prefabbricati ad Avellino, la Società era invitata a prendere contatti con l'Ufficio di Piano e con l'U.T.C..

La previsione insediativa resta di 1000 alloggi da localizzare nelle aree prescelte dal Consiglio Comunale: il Comune deve definire entro brevi tempi il piano volumetrico, le opere di urbanizzazione e gli atti di occupazione in via di urgenza. Si conferma che ove non dovesse essere confermato il D.L. 12.3.1981 n°75 nessun danno corrispettivo potrà essere richiesto al Comune i cui atti come per legge diventano impegnativi con le prescritte approvazioni degli organi statali competenti.

La lettera del 13 maggio 1981 diretta alla FEAL e per conoscenza all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Piano individua la pezzatura degli appartamenti da realizzare, la loro localizzazione e si chiede al raggruppamento FEAL di trasmettere all'Amm/ne i progetti per il rilascio di concessioni edilizie e di approntare, nel contempo, la progettazione esecutiva dei fabbricati e si invita a collaborare con i tecnici incaricati dall'Amm/ne per la predisposizione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie stante la correlazione tra le due progettazioni.

Con nota del 22.5.1981 la FEAL riscontrando la precedente lettera del 13 maggio 1981 prende atto di quanto in essa contenuto, impegnandosi alla evasione di quanto <sup>nella</sup> sopracitata, richiesta nei termini indicati. Vi é poi il decreto n°323 del Commissario Straordinario per le zone terremotate che contiene il programma di massima previsto dall'Art.3 del D.L. 19 marzo 1981 con la indicazione per Avellino di 85 miliardi previsti per la costruzione degli alloggi.

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*

33



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 29 -

Con nota del 29 giugno 1981 il Sindaco pro-tempore di Avellino scrive la seguente lettera: " per confermare da parte di questa Amm.ne la decisione di affidare at codesta Società la costruzione di alloggi prefabbricati industrializzati at seguito finanziamento nel rispetto delle condizioni da voi offerte e di quelle contenute nella convenzione predisposta dal Commissario On.le Zamberletti invitasi codesta Società at confermare disponibilità et partecipare riunione presso l'Ufficio di Piano per il giorno 2 luglio ore 16,30."

Con delibera n°201 del 29 giugno 1981 il Consiglio Comunale con voti favorevoli 24 e cinque astenuti (PSI), delibera di individuare anche in variante le previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale le aree da destinare alla realizzazione di alloggi da locare ai cittadini rimasti privi di abitazione per effetto del sisma; di approvare il Piano Particolareggiato delle aree come individuate relative al comprensorio denominato Valle e di revocare il precedente deliberato n°120 dell'8 maggio 1981.

Il Consiglio Comunale con atto n°206 del 30 giugno 1981 delibera di individuare, anche in variante alle previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale, le aree da destinare alla realizzazione di alloggi da locare ai cittadini rimasti privi di abitazione per effetto del sisma; di approvare il Piano Particolareggiato delle aree come individuate relative al comprensorio denominato Baccanico. I voti favorevoli sono 21 e 4 astenuti (PSI).

Con la delibera n°157 il Consiglio Comunale in data 9 maggio ratifica la delibera di G.M. n°555 del 17.1.1981, ad oggetto richiesta preventivo-offerta per n°1000 alloggi in prefabbricazione pesante. Con il medesimo atto viene ratificata la delibera di G.M. n°799 del 7.2.1981 ad oggetto: nomina commissione preventivo-offerta n°1000 alloggi prefabbricati ;ratificata la delibera di G.M. N°926 del 18.2.1981 ad oggetto:

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*

34



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 30 -

sostituzione di un componente della commissione, il tutto all'unanimità dei presenti ( 31 voti).

Con la delibera n°232 del 27 luglio 1981, viene, con riferimento al D.M. 19.3.1981, n°75, convertito con modificazione nella legge 14.5.1981 n°219, viene approvato il programma costruttivo di edilizia residenziale di cui all'art.2 del D.L. 19.3.1981 n°75, di promuovere il procedimento di occupazione provvisoria in via d'urgenza delle aree destinate agli insediamenti costruttivi, di utilizzare il mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. per le opere di urbanizzazione il tutto con 25 voti favorevoli su 25 Consiglieri presenti.

Il Consiglio Comunale con delibera n°213 del 6 luglio 1981 con voti favorevoli 21 ( DC-PRI e PSDI), n°11 contrari ( PCI e PSI), 1 astenuto ( PLI) delibera di approvare il Piano Particolareggiato dell'area come individuata del relativo comprensorio Fontanatetta revocando la delibera n°105 del 17.4.1981 e n°120 dell'8.5.1981.

Il Consiglio Comunale con delibera n°203 del 29.6.1981 approva il Piano Particolareggiato del comprensorio Picarelli con voti favorevoli 29 su 29 presenti.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 27.7.1981, (vedi delib. n°233) su richiesta dell'Ass.re Iannuzzi decide di rinviare l'argomento dell'affidamento dell'appalto per la costruzione di alloggi in prefabbricazione alla Società FEAL, mentre con delibera n°232 della stessa seduta ( presenti 25, favorevoli 25):

### D E L I B E R A

1) di approvare, tenuto conto di quanto indicato in premessa, il programma costruttivo di edilizia residenziale di cui all'art.2 del D.L. 19.3.1981, n°75, convertito con modificazioni nella legge 14.5.1981, n°219, programma che viene allegato al presente provvedimento come parte integrante dello stesso;

*M*  
*A*  
*L*  
*9/8*  
*PP*  
*Amor*



*Gr*



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 31 -



2) di dare inoltre atto che, per le motivazioni sempre indicate in narrativa, il presente provvedimento equivale a variante degli strumenti urbanistici per le aree aventi diversa destinazione e, applicandosi allo stesso l'Art. 51 della legge 22.10.1971, n° 865, ne consegue l'attribuzione della pubblica utilità e dell'urgenza e indifferibilità a tutte le opere in esso previste;

3) di precisare che il programma costruttivo allegato al presente provvedimento, completato con gli atti elencati in premessa, viene a essere composto in conformità a quanto stabilito dall'ordinanza del Commissario Straordinario per le Zone Terremotate della Campania e della Basilicata in data 16.6.1981, n° 323;

4) di promuovere, per le finalità esposte in narrativa ed in attesa di addivenire alla espropriazione dei beni, il procedimento di occupazione provvisoria, in via di urgenza, per la durata di anni tre di cui alle leggi 25.6.1865, n° 2353 e 22.10.971, n° 865 e successive modificazioni ed integrazioni ed in virtù dell'art. 2 della legge 219/81 delle aree definitivamente individuate per la realizzazione del programma costruttivo suddetto, come risultano dagli appositi elaborati tecnici approvati con delibere del C.C. n° 123 dell'11.5.1981, nn° 201, 202, e 203 del 29.6.1981, n° 206 del successivo giorno 30 e n° 213 del 6.7.981. Conseguentemente di dare mandato al Sindaco o al suo delegato di predisporre tutti gli atti e provvedimenti necessari all'espletamento della procedura di occupazione di urgenza predetta.

5) di utilizzare il mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. per lire 1.735.618= per opere di urbanizzazione e di acquisizione di aree nei piani di zona Q/1, Q.4, Q/5.

Posta in votazione si ha il seguente risultato:

Presenti e votanti N° 25

voti favorevoli N° 25

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

*M*  
*A*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 32 -



Sulla proposta del Presidente, che rappresenta la necessità di dare alla suindicata deliberazione esecuzione immediata, stante l'urgenza;  
Visto l'art. 3 - secondo comma - della legge 9/6/1947 n.530;  
Con voti favorevoli 25 su 25 consiglieri presenti e votanti;

## D E L I B E R A

la suindicata deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

La G.M. con delibera 2025 del 30/7/81 delibera di approvare lo schema di concessione per la progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale.

Vi è poi una serie di telegrammi indirizzati al Sindaco di Avellino da parte della VOLANI datati agosto 1981 nei quali viene ribadito che la VOLANI si ritiene legittima affidataria dell'intero programma costruttivo, si ribadiscono gli atti stragiudiziali notificati al Comune di Avellino, si fa esplicito riferimento al verbale della Commissione giudicatrice, si minacciano azioni dirette a sospendere efficacia ad atti di eventuale affidamento a terzi ove venisse decisa la esclusione della VOLANI, si invita il Sindaco di Avellino a sottoporre all'esame del C.C. la questione; si precisa che il Commissario di Governo del Comune di Napoli ha ritenuto che la VOLANI fosse idonea all'affidamento della costruzione di prefabbricati; si chiede l'urgente convocazione da parte del Comune di Avellino.

Vi è poi in atti una nota del Commissariato n. 1497 del 22/7/1981 contenente risposta a vari quesiti relativi all'ordinanza n.623 del 16/6/1981.

In data 8/9/1981 il Sindaco di Avellino con nota n. 39197 di prot. scrive al Commissario Straordinario e per conoscenza al Prefetto chiedendo quale debba essere il definitivo comportamento nei confronti della FEAL alla quale l'Amministrazione ha richiesto di gli adempimenti di carattere tecnico ed amministrativo (programmi e progettazione esecutiva,

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Handwritten signature on the bottom right]*

37



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 33 -

richiesta concessione edilizie) alla luce del fatto sopravvenuto dell'intervento successivo di un terzo, quale la VOLANI, Architettura Industrializzata, di Rovereto che fa proprie le offerte di un'affiliata reputata non idonea dal Commissariato. Si aggiunge nella cennata nota che questa Amm/ne affiderà i lavori a quella impresa o a quelle imprese che il Commissariato alla luce degli atti, ivi compreso il verbale della Commissione Tecnica, che si rimette in copia, dovesse reputare idonea. Per una migliore e più esatta valutazione della vicenda si rimettono in fotocopia tutti gli atti richiamati e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Gli atti richiamati sono la delibera consiliare del 20.2.1981, la delibera G.M. n°1005 del 16.3.1981, comunicata al C.C. in data 4.4.1981, atto dichiarativo della VOLANI del 21.3.1981, confermato con altro atto dichiarativo dell'8 maggio 1981.

In data 20 ottobre 1981, viene stilato accordo presso il Comune di Avellino tra la FEAL e la VOLANI, accordo che prevede una suddivisione della costruzione e fornitura dei prefabbricati, con l'affidamento al raggruppamento FEAL dell'esecuzione dei lotti: Quattrograne, Baccanico, e Quartiere 4, e al gruppo Volani con l'esecuzione dei lotti di Valle, Fontanatetta, Picarelli, Quartiere 1, Quartiere 5 e Bellizzi. Il suddetto accordo che è un vero e proprio atto di sottomissione viene stipulato con l'intervento del Segretario Generale dr. Mario Cortese, che autentica le firme dei sottoscrittori e precisamente del Sig. Giorgio Martinoli, in rappresentanza del raggruppamento FEAL e del Sig. Mariano Volani, per il raggruppamento VOLANI. Con telegramma del 29.10.1981 il Commissario Straordinario comunica al Sindaco di Avellino che non ravvisasi competente ad indicazione impresa esecutrice 1000 alloggi da realizzare in codesto Comune, ai sensi della legge n° 219/981, che reca speciali disposizioni in merito ed in proposito richiama art. 59 della medesima legge.

La delibera di C.C. n°266 del 26.10.1981 prende atto dell'intervenuto accordo tra le imprese affidatarie della realizzazione dei 1000 alloggi in prefabbricazione pesante; prende atto del verbale di

./.





## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 34 -

sottomissione e di accettazione da parte dei due raggruppamenti FEAL e VOLANI per l'esecuzione in concessione dei lavori già dati limitatamente agli alloggi, ai patti, prezzi e condizioni fissate nell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 323 del 16.6.1981, nonché della rinuncia espressa nel suddetto atto di sottomissione ad ogni interesse, diritto, ragioni od azioni derivanti alla Soc. FEAL e VOLANI, per effetto degli atti posti in essere dalla Commissione giudicatrice dell'appalto e del successivo deliberato consiliare n. 77 del 20.2.1981; prende atto dell'intervenuta adesione di finanziamento del programma costruttivo da parte della Cassa DD.PP., nonché della comminatoria di decadenza dallo stesso nella ipotesi di mancata attribuzione della concessione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento (27.10.1981); affida l'esecuzione del programma costruttivo così come proposto nell'atto di sottomissione del 20.10.1981 ai raggruppamenti FEAL e VOLANI e VOLANI; dà atto che l'affidamento avviene sulla base dello schema di concessione di cui al deliberato di G.M. n. 2025 del 30.7.1981, esecutivo come per legge ed ai prezzi, patti e condizioni fissati nell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 323 del 16.6.81, con le precisazioni dettate dai due raggruppamenti, con riserva però di approvare l'elenco prezzi riferiti alle opere di urbanizzazione previo parere di congruità da richiedersi unitamente al progetto di massima alla Sezione Prov/le del C.T.R., ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 51/78; dà atto che l'importo delle opere di urbanizzazioni previste nel programma non supera il quinto del costo degli alloggi; dà mandato al Sindaco di inviare telegramma di accettazione della concessione alla Cassa DD.PP. e di sottoscrivere i relativi atti di concessione, da far tenere alla Cassa stessa; dà mandato al Sindaco di rilasciare le concessioni edilizie sulla base dei progetti presentati e favorevolmente esaminati dalla C.E., anche nelle more del perfezionamento contrattuale; delega la G.M. ad ogni ulteriore conseguente atto. La delibera viene approvata con voti favorevoli 26 (DC, PRI, MSI, PSI, PSDI) astenuti 6 (PCI e PLI).

38



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 35 -



Poichè l'atto di sottomissione del 20.10.1981, dal quale risulta che la suddivisione dell'affidamento tra la FEAL e la VOLANI (secondo quanto dichiarato dai rispettivi legali rappresentanti) è stata operata sulla base di richiesta del Comune di Avellino e del Commissario Straordinario per eliminare ogni elemento di turbativa e di contestazione, assume particolare importanza perchè costituisce il momento quasi conclusivo del perfezionamento delle concessioni, la Commissione ritiene opportuno che venga allegato alla relazione la delibera di C.C. n° 266 del 26.10.1981, che contiene anche la trascrizione del citato atto.

Con delibera n°2772 del 19.11.81 la G.M. approva gli schemi definitivi di concessione per la progettazione e la costruzione degli alloggi in prefabbricazione pesante da stipularsi con il raggruppamento FEAL e VOLANI allegati alla delibera stessa contrassegnati dalle lettere A e B - Autorizza il Sindaco pro-tempore alla stipula degli atti stessi. Tale delibera di G.M. è stata ratificata dal C.C. in data 5.2.82 con provvedimento n°163.

Con raccomandata del 28.12.81 il Sindaco scrive al Commissario Straordinario di Governo, al Ministro del Tesoro, Cassa DD.PP., prot. 55623, una lettera con la quale trasmette i due contratti di concessione, l'uno stipulato con la FEAL in data 20.10.81 e l'altro stipulato con la VOLANI in pari data.

Concluso l'esame della fase contrattuale, la Commissione non potendo più avvalersi della documentazione esistente presso l'ufficio Contratti, riterrebbe indispensabile recarsi presso l'U.T.C. per una rigorosa disamina degli atti tecnico-amministrativi depositati presso quella ripartizione. Tuttavia considerata la brevità del termine per la relazione al Consiglio, è costretta a limitarsi ad un'esame sommario di tutti gli atti deliberativi forniti dall'ufficio copia del Comune, attraverso un preventivo controllo dei brogliacci di G.M. e C.C. dal dicembre 1981 ad oggi.

Su richiesta del componente Carbone, accolta all'unanimità dalla Commissione, si allega alla presente relazione copia dei verbali dei lavori della Commissione LL.PP. in materia di prefabbricazione pesante, ed in particolare con riferimento alla questione relativa al verbale -----

*[Handwritten signatures and initials]*



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 36 -

concordamento nuovi prezzi. Si ritiene ancora di allegare per la deliberazione di C.C. n.262/4 del 3/3/1983, poichè contiene valutazioni complessive su tale dibattuta questione dei prezzi.

- Con di G.M. n.2898 e 2899 dell'11/12/1981, rispettivamente approvate dal CO.RE.CO. nella seduta dell'11/2/82 e dell'11/2/82 con n° prot.7422 e n° prot.7423, ratificate dal Consiglio Comunale in data 5/2/82 con delibera n.164 (voti favor.20-astenuti 2 MSI-PLI) e in data 5/2/82 con delibera n° 165 (voti fav.20 astenuti 2 MSI-PLI), l'Amministrazione accettava la costituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, rispettivamente da parte del Raggruppamento Volani e del Raggruppamento FEAL. In conseguenza dei predetti atti venivano successivamente stipulati con le già citate concessionarie gli atti aggiuntivi per la definizione del nuovo prezzo netto della concessione previa applicazione del ribasso dello 0,19%, come per legge.

- Con delibera di C.C. n.196 dell'8/2/1982, approvata dal CO.RE.CO. in data 20/2/1982, prot. n°9945, veniva approvata l'individuazione delle aree in località Baccanico destinate alla prefabbricazione pesante, procedendo alla contestuale applicazione del relativo piano particolareggiato (presenti 28 - voti favorevoli 19 - astenuti 9 (P.C.I. - Troncone, Carbone, Fioretti e Benigni).

- Con delibera di G.M. n.308 del 23/2/82, approvata dal CO.RE.CO. in data 3/3/82, prot. n° 12392, ratificata dal C.C. in data 30.1.84 con delibera n.189 (voti favor. 22 - astenuti 1 "Fioretti"), l'Amministrazione concedeva al raggruppamento FEAL, ai sensi dell'Art. 10 della legge 219/81 e delle ulteriori disposizioni in materia, una anticipazione di £.19.164.595.000 richiedendo la relativa somministrazione alla Cassa DD.PP.

- Con delibera di G.M. n.445 del 23/3/82, approvata dal CO.RE.CO. in data 8/4/82, prot. n.17623, ratificata dal C.C. in data 30.1.84 con delibera n.198 (voti fav.20 - ed astenuti 1 "MSI"), l'Amministrazione concedeva al Raggruppamento Volani, ai sensi dell'art.10 della legge 219/81 e delle ulteriori disposizioni in materia, una anticipazione di £.14.256.870.104 richiedendo la relativa somministrazione alla Cassa DD.PP.



*M*  
*R*  
*Es*  
*g*  
*Cap*  
*Indice*

*g*



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 37 -



- Con delibera di C.C. n.244 del 5/4/82, approvata dal CO.RE.CO. in data 6/82, prot. 32159, il C.C. confermava la individuazione dell'area in località F.Tedesco, e in variante dal P.R.G. approvato ai sensi del 3° comma dell'art. 2 bis D.L. 19/3/81, n.75 da destinare alla costruzione di 48 alloggi da locare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma (votazione unanime).
- Con atto interno n.563 dell'8/4/82 la G.M. prendeva cognizione delle decisioni adottate dal TAR di Salerno in esito alla richiesta di sospensione del decreto Sindacale n.7742 del 22/2/82 da parte dei Sigg.Sullo Ugo, Quaresima Matteo, Pomodoro Costantino, Losco C.Antonio ed altri, tutti interessati la zona Quattrograne, riteneva di dover procedere alla consegna delle aree in detto piano di zona Quattrograne al raggruppamento FEAL per la installazione dei prefabbricati pesanti.  
Vedeva la planimetria di insediamento presentata dall'Assessore ai LL.PP. prof. E.Iannuzzi, in cui venivano, sulla scorta delle decisioni adottate dal TAR, determinate le aree in detti piani.  
La G.M. dà mandato all'Assessore ai LL.PP. perchè disponga la consegna delle aree nel piano di zona Quattrograne al raggruppamento FEAL e di consegnare al medesimo assessore la planimetria delle aree stesse per gli adempimenti consequenziali.
- In data 15/4/1982 con delibera di G.M. n.656, approvata dal CO.RE.CO. in data 3/5/1982, prot. 121857, l'Amministrazione a seguito dell'avvenuta emissione di mandato di pagamento per £. 19.164.595.000 da parte della Cassa DD.PP., tenuto conto della richiesta formulata dalla Società FEAL in data 17/3/82, liquidava la somma suddetta ripartendola fra le società associate: (FEAL Spa £.6.017.712.000), (VIANINI Lavori S.p.A. £. 5.841.368.500), (SOGENE Lavori Spa £. 5.992.739.500), (Società Daniele IACOROSI & figli £. 1.312.775.000).
- Con delibera di C.C. n.330 del 17/5/1982, approvata dal CO.RE.CO. in data 11/6/1982, prot. 30762, il C.C. approvava - uniformandosi al parere della C.E. del 14/5/82 - la proposta di variante interna al piano di zona del Q4/B, così come proposta dalla FEAL S.p.A. (voti favorevoli 31 - astenuti 1 "Troncone")

W  
A  
L  
P  
Dep  
Indice

G



# MUNICIPIO DI AVELLINO

— 38 —

- H2
- 
- Con delibera di C.C. n.331 del 17/5/82, approvata dal CO.RE.CO. in data 18/6/82, prot. n.32680, il C.C. approvava - uniformandosi al parere della C.E. del 14/5/82 - la variante interna al PEEP Baccanico, così come proposta dalla FEAL, destinando a verde pubblico l'area precedentemente assegnata alla Cooperativa S.Rita (Presenti 32 - voti favorevoli 29 - astenuti 3 "Troncone-Fiorretti - Cerullo")
  - Con delibera di C.C. n.428 del 21/6/82, approvata dal CO.RE.CO. in data 24/8/1982, prot. n.45062, il C.C. approvava - uniformandosi al parere della C.E. del 15/6/82 - la variante interna al PEEP Valle, così come proposta dalla società Volani. (Votazione unanime).
  - Con delibera di C.C. n.429 del 21/6/82, approvata dal CO.RE.CO. in data 23/8/82, prot. 44543, il C.C. approvava - uniformandosi al parere della C.E. del 15/6/82 - la variante interna al PEEP Picarelli, così come proposta dalla Volani S.p.A. (votazione unanime)
  - delibera n. 460 del 28/6/82, approvata dal CO.RE.CO. in data 7/7/82, prot. 36852, il C.C. approvava - uniformandosi al parere della C.E. del 22/6/82 - la variante interna al PEEP Quattrograne così come proposta dall'U.T.C.
  - Con delibera di G.M. n.1515 del 6/9/82, approvata dal CO.RE.CO. in data 24/9/1982, prot. n.48768, veniva approvato il primo stato di avanzamento per i lavori di urbanizzazioni primarie a favore del raggruppamento FEAL per un importo di £. 933.653.629 ed il 1° certificato di pagamento dell'importo di lire 88.697.095 per l'area Baccanico.
  - Con delibera di G.M. n.1516 del 6/9/82, approvata dal CORECO in data 21/9/82, prot. 48.176, veniva approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori di urbanizzazioni primarie a favore del raggruppamento FEAL per un importo di lire 744.805.782 ed il 1° certificato di pagamento dell'importo di £.70.756.549 per l'area Q4/B.
  - Con delibera di G.M. n.1517, approvata dal CO.RE.CO. in data 23/9/82 prot.48177, veniva approvato il 1° stato di avanzamento per maggiori opere di fondazione per un importo di £. 705.354.341 a favore del Raggrupp.FEAL ed il 1° certificato di pagamento per un importo di £.666.559.852.



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 39/B's -



- Con delibera di G.M. n. 2008 del 25/11/82, approvata dal CO.RE.CO. in data 16/12/82, prot. n. 65227, la G.M. approvava il 3° stato di avanzamento per l'importo di lire 3.510.146.147 per opere a forfait eseguite nell'area Bacchanico ed il relativo terzo certificato di pagamento per £. 76.953.205.
- Con delibera n.2018 del 25/11/82, approvata dal CO.RE.CO in data 6/6/83, prot. n. 69603 e ratificata dal C.C. in data 30/1/84, delibera n. 150 (voti fav. 20 - astenuti 1 (Caramelli) contrari 4 (PCI), la G.M. autorizzava la FEAL a concedere ai sensi delle leggi 646/82 e 726/82 un subappalto alle società Partenio Costruzioni, che la SOGENE, a concedere un sub appalto alla Tecno-mecanica generale di Bologna.
- Con delibera n. 828 del 6/12/82, approvata dal CO.RE.CO in data 30/5/83 prot. 27184, il C.C. rinviava l'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi predisposto dall'U.T.C. (votazione unanime)
- Con delibera n. 2104 del 9/12/82, approvata dal CO.RE.CO in data 28/12/82, prot. 68384, la G.M. approvava il 2° stato di avanzamento per l'importo di lire 2.700.112.421 per le opere a forfait area Bacchanico e il 2° certificato di pagamento di £.153.906.409.
- Con delibera n.2237 del 17/12/82, approvata dal CO.RECO in data 25/2/83, prot. 10648 e ratificata dal Consiglio Comunale in data 30/1/84 con delib. n. 153 (fav. 20 - astenuti "MSI" contrari 4 (PCI), la G.M. autorizzava la FEAL e la SOGENE al prosieguo dei lavori del subappalto in corso con l'impresa Matarazzo Vincenzo per lavori di fondazione in località Quattrograne Di.

*Handwritten notes and signatures on the left margin:*  
 W  
 R  
 M  
 J  
 P  
 S  
 L

h3

*Handwritten signature or mark at the bottom right.*

**MUNICIPIO DI AVELLINO**

- 39 -



- Con delibera di G.M. n.1518 del 6/9/1982, approvata dal CO.RE.CO. in data 21/9/1982 prot. 48178 veniva approvato il 1° stato di avanzamento delle opere a forfait per l'importo di £. 1.080.044.968 a favore del raggruppamento FEAL ed il 1° certificato di pagamento dell'importo di £. 102.604.272 per l'area Baccanico.
- Con delibera del 16/10/82 n. 526 approvata dal CO.RE.CO in data 10/11/82, prot. n. 57843 il C.C., approvava - uniformandosi al parere della C.E. del 20/9/82 - la variante interna al PEEP Quattrograne così come predisposta dalla FEAL, con votazione unanime.
- La G.M. con atto interno n.1816 del 26/10/82 rinvia, su proposta dell'Assessore ai LL.PP. l'esame approvazione verbale concordamento nuovi prezzi alla Commissione LL.PP..
- Con delibera del 30/10/82 n. 632, approvata dal CORECO in data 19/11/82, prot. 60202, il C.C. approvava - uniformandosi al parere della C.E. del 28/10/82 - la variante interna al PEEP di Bellizzi, così come proposta dalla VOLANI - votazione unanime -
- Con delibera n. 633 del 30/10/82, approvata dal CO.RE.CO in data 26/11/82, prot. n.61777, il C.C. approva - uniformandosi al parere della C.E. del 28/10/82 - la variante interna al PEEP Q5 così come proposta dall'U.T.C. - votazione unanime.
- Con delibera di G.M. n.2007 del 25/11/1982, approvata dal CO.RE.CO in data 18/7/83, prot. 39864, la G.M. approvava il 1° stato di avanzamento per le opere a forfait nell'area Q4/B eseguite dalla FEAL per l'importo di £. 1.008.515.753 ed il relativo 1° certificato di pagamento per l'importo di £. 95.808.998.


*M*  
*E*  
*S*  
*of*  
*Car*  
*M...*

*G*



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 40 -



- Con delibera n.878 del 17/12/1982, approvata dal CO.RE.CO. in data 2/2/83, prot. 4901, il C.C. approvava - uniformandosi al parere della C.E. del 26/11/82 - le varianti interne al PEEP Quattrograne D2 proposte dall'impresa VIANINI.
- Con delibera n.880 del 17/12/82, approvata dal CO.RE.CO. in data 22/3/83, prot. 14526, il C.C. stralciava dall'o.d.g. l'approvazione del verbale con cordamento nuovi prezzi al fine di concordarli con l'Ufficio speciale del Commissariato (votazione unanime).
- Con delibera n.33 dell'11/1/83, approvata dal CO.RE.CO. nella seduta dell'1/2/83, prot. 4438, la G.M. approvava il 2° stato di avanzamento opere a forfait nell'area Q4/B eseguite dall'impresa FEAL per l'importo di lire 1.527.180.997 ed il relativo 2° certificato di pagamento di £.49.273.198.
- Con delibera n.34 dell'11/1/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 1/2/83, prot. n.4439, la G.M. approvava il 4° stato di avanzamento opere a forfait eseguite dalla FEAL nell'area Bacchanico per l'importo di £. 4.825.200.858 e il 4° certificato di pagamento per £. 489.959.118.
- Con delibera n.128 del 22/1/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 18/2/83, prot. 8870, la G.M. approvava il I° stato di avanzamento per le opere a forfait eseguite nell'area Quattrograne D1 per l'importo di £.650.168.648 della ditta FEAL e il 1° certificato di pagamento per £. 94.274.454.
- Con delibera n.155 del 2/2/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 14/3/83 prot. 13159, la G.M. approvava il I° stato di avanzamento eseguito in località Picarelli dalla Ditta Volani per opere a forfait per £.399.624.548 ed il 1° certificato di pagamento per £.37.864.000.
- Con delibera n. 156 del 2/2/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 14/3/83, prot. 13160, la G.M. approvava il I° stato di avanzamento opere a forfait alla ditta Volani area Valle per £. 537.375.963 e il 1° certificato di pagamento per £. 51.050.000.

*Indice*

*Q*



**MUNICIPIO DI AVELLINO**

- 41 -



46

- Con delibera n. 70 del 14/2/1983, approvata dal CO.RE.CO. in data 27/9/1983 prot. 49576, in Consiglio Comunale fu ampiamente dibattuta la questione del concordamento nuovi prezzi con l'impresa FEAL e le conclusioni furono rinviate ad una successiva seduta.

Interrogazione del P.C.I. circa la sospensione nei cantieri addetti alla costruzione della prefabbricazione pesante.

- Con delibere n.261 e n.262 del 3/3/83, approvate dal CO.RE.CO. rispettivamente in data 13/12/83 prot.58692 e in data 7/7/83 prot. n.38396, quest'ultima a seguito di chiarimenti resi con delibera di G.M. n.924 del 16/6/83, il Consiglio Comunale proseguì la discussione sul verbale concordamento nuovi prezzi e dell'intero programma della prefabbricazione pesante e deliberava (presenti n. 27 - voti favorevoli 20 - contrari 6 (PCI) ed astenuti 1 (Fioretti):

1) dichiarare ai concessionari FEAL e VOLANI di ritenere congrui ai fini della determinazione dei compensi per opere di urbanizzazione e per i maggiori lavori di fondazioni i prezzi unitari scaturenti dall'applicazione del prezario del Provveditorato alle OO.PP. DELLA Campania, in vigore dall'1/1/80, maggiorato del 40%, nonchè del 15% per le particolari situazioni di mercato in analogia già a quanto praticato sui lavori affidati a forfait, il tutto con riferimento alla data del 31/3/81, come da convenzione, rappresentando che sui prezzi suddetti verrà, da parte dell'Amministrazione, acquisito il preventivo parere del Provveditorato alle OO.PP. della Campania, dopo di che i prezzi suddetti si riterranno definitivamente acquisiti dall'Amministrazione;

2) dichiarare, altresì, che per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'elenco di cui al precedente punto 1, si procederà da parte delle concessionarie alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui all'art.21 e 22 del Regolamento del 25/5/1895 n. 350 per la contabilità dei lavori dello Stato, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione che avverrà con le stesse modalità di cui al predetto punto 1;

*W*  
*A*  
*U*  
*97*  
*Q*  
*Milano*

*Q*

**MUNICIPIO DI AVELLINO**

- 42 -



- 3) dare atto ai concessionari che la revisione dei prezzi di concessione resta disciplinata dalle norme di cui all'ordinanza del Ministro della Protezione Civile n. 6 dell'8/11/82 e dalla legge 219/81 art. 16;
- 4) invitare i concessionari a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, previa redazione a loro cura e spese come pattuite in convenzione gli eventuali progetti di variante e/o suppletivi;
- 5) invitare i concessionari a formalizzare le eventuali richieste per revisioni eventualmente maturate corredando le stesse di tutti i documenti richiesti dai patti contrattuali ivi comprese le polizze fidejussorie a garanzia;
- 6) dichiarare ai concessionari che le richieste già avanzate, per la mancanza dei predetti documenti, sono allo stato da ritenersi irricevibili per cui nessuna richiesta di danni e/o interessi potrà avere corso;
- 7) dichiarare ai concessionari che le richieste, anche dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione, saranno sottoposte al visto dell'Ufficio Speciale di cui all'Ordinanza n.8 dell'8/11/82 o altro ufficio eventualmente delegato per legge, così come tutti gli atti fin qui emanati e che l'eventuale rigetto da parte di detto Ufficio non comporterà ristoro di spese od altro da parte del concedente;
- 8) diffidare i concessionari all'immediata riapertura dei cantieri arbitrariamente chiusi con avvertenza che decorsi i 5 giorni dalla notificazione del presente deliberato, l'Amministrazione si riserva di iniziare gli atti diretti all'incameramento delle anticipazioni come dalle norme vigenti richiamate nell'atto di concessione, con salvezza di ogni altro diritto ed azione;
- 9) invitare la Giunta Municipale a verificare che le società concessionarie operino nel rispetto delle leggi antimafia;
- 10) precisare che la direzione dei lavori è di competenza del concessionario mentre per la funzione di alta sorveglianza l'Amma.ne si riserva di adottare autonome determinazioni;

M  
A  
L  
P  
S  
M  
A  
M  
A

Q



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 43 -



11) di riservarsi con successivo atto di designare l'arbitro di parte che in corso di lavori nella ipotesi che le concessionarie, non accettando le proposte di cui al presente atto, facciano ricorso all'arbitrato - unico rimedio - in caso di persistente controversia, essendo inammissibile un atto unilaterale di sospensione è obbligatorio il ricorso all'arbitrato come da convenzione.

Successivamente, su proposta del Presidente, il C.C. con voti favorevoli 20 - contrari 6 (PCI) ed astenuti 1 (Fioretti) dichiara va immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

- Con delibera n.412 del 25/3/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 14/4/83, prot. n.19617, la G.M. revocava le precedenti delibere n.1515-1516-1517 e 1518 tutte del 6/9/82.
- Con delibere di G.M. nn. 1636-1637- e 1638 del 21/10/83, esaminate dal CO.RE.CO. tutte in data 29/11/1983 rispettivamente con prot. 63582, 63583 e 63584, si provvedeva - tra l'altro - al recupero nei confronti della FEAL della somma di £. 240.000.000, di £. 248.000.000 e di £. 440.617.770, somme erogate con le delibere innanzi indicate e successivamente revocate con atto di G.M. n.412 del 25/3/1983.
- Con delibera n.512 del 5/5/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 13/5/83, prot. 25408 e ratificata dal C.C. in data 9/5/83 con delibera n.285 - all'unanimità-, la G.M. deliberava di richiedere al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile un ulteriore finanziamento per la realizzazione del programma dei lavori connessi alla fase dell'emergenza.
- Con delibera di G.M. n. 605 del 12/5/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 29/6/1983, prot. 34423, la G.M. approvava il I° ed ultimo stato di avanzamento per lavori di indagini geologiche per le zone Q1-Q4-Q5 Bellizzi-F.Tedesco per l'importo di £. 51.131.000 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo di £. 48.318.795 Ditta Radaelli Castellotti - Milano.
- Con delibera n.606 del 12/5/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 9/6/83 prot. 31285, la G.M. approvava lo stato finale dei lavori per indagini geologiche e liquidava alla Ditta Di Maria Salvatore di Avellino £. 16.583.608.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signature on the bottom right margin]*



# MUNICIPIO DI AVELLINO

— 44 —



- Con delibera n. 789 del 2/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 1/7/83, prot. 35973, la G.M. dava il proprio assenso, ai sensi delle leggi regionali n.65 dell'1/9/81 e n.10 del 23/2/82, viste le note del Genio Civile di Avellino, all'ENEL per la costruzione di una linea a 20 Km. e per la costruzione di n.2 cabine C.A.C. per alimentazione prefabbricati alla località Quattrograne.
- Con delibera n.854 del 2/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 29/6/83, prot. 35259, la G.M. approvava il 3° stato di avanzamento delle opere a forfait nell'area del Q4/B per l'importo di £. 1.959.402.392 ed il relativo 3° certificato di pagamento dell'importo di £. 408.449.218 a favore della ditta FEAL.
- Con delibera n.855 del 2/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 29/6/83, prot. 35260, la G.M. approvava il 5° stato di avanzamento delle opere a forfait eseguite nell'area Baccanico dalla Ditta FEAL per l'importo di £. 5.202.216.597 e il relativo certificato di pagamento dell'importo di £. 357.224.873.
- Con delibera di G.M. n.857 del 2/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 7/7/83, prot. 37618 e ratificata dal C.C. in data 10/8/83 con delibera n.716 (voti fav.18 - astenuti 4 (PCI), la G.M. deliberava di ritenere, stante la particolarità delle concessioni stipulate, che l'anticipazione del 50% dell'importo unico contrattuale possa essere ripartito proporzionalmente ai vari costi di intervento e di recuperare la quota parte dell'anticipazione sui certificati di pagamento dei vari piani fino al saldo della quota stessa.
- Con delibera n. 859 del 2/6/83, approvata dal CO.RE.CO. e ratificata dal C.C. con delibera n.717 del 10/8/83 (voti favorevoli 17 - astenuti 5 (PCI-MSI), la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza e fatte salve diverse determinazioni in merito da parte dell'USER, la perizia di variante e supplementiva relativa ai lavori affidati al raggruppamento Volani - S.p.a. e nell'importo di £. 30.152.308.000, di inviare al menzionato USER copia degli elaborati relativi alla perizia di variante in argomento per le determinazioni di competenza, di richiedere al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile l'integrazione del finanziamento (£. 1.584.459.000).

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signature on the bottom right margin]*

49

50



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 45 -



- Con delibera n.860 del 2/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 29/6/83, prot. 35261, la G.M. approvava il 6° stato di avanzamento delle opere a forfait nell'area Baccanico del Raggruppamento FEAL per l'importo di £. 5.608.745.493 ed il relativo 6° certificato di pagamento di £. 384.170.007.
- Con delibera n.861 del 2/6/83, approvata dal CO.RE.CO in data 29/6/83, prot. 35262, la G.M. approvava il 4° stato di avanzamento delle opere a forfait per il Raggruppamento FEAL nell'area Quartiere 4/B per l'importo di £.2.568.122.953 ed il relativo 4° certificato di pagamento di £. 575.240.910.
- Con delibera n.862 del 2/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 16/6/83, prot. 32966, ratificata dal C.C. in data 10/8/83 con delibera n.718 (fav. 17 - astenuti 5 PCI-ISI), la G.M. approvava, per quanto di competenza e fatte salve diverse determinazioni di merito, da parte dell'USER, la perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di edifici residenziali, affidati al raggruppamento imprese FEAL nell'importo complessivo di £. 48.004.409.710, di inviare al menzionato USER copia degli elaborati relativi alla perizia di variante in argomento per le determinazioni di competenza; di richiedere la somma integrativa di £. 9.602.250.380 al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.
- Con delibera n. 865 del 2/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 11/7/83, prot. 36732 e ratificata dal C.C. in data 10/8/83 con delibera n.719 (votazione unanime), la G.M. in conformità della Circolare 9/3/83 n.477/UL- pubblicata sul suppl. Ord. G.U. n. 85 del 28/3/83 di ritenere<sup>che</sup>/le concessionarie FEAL e VOLANISiano da considerarsi quali "autorità competenti" per richiedere qualsiasi documentazione e rilasciare le prescritte autorizzazioni di pertinenza ai sensi e per gli effetti della legge 726 e 936 del 23/12/82; di restituire tutta la documentazione per i requisiti di idoneità tecnica e per i requisiti soggettivi ai fini dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, alla FEAL e alla VOLANI relative alle varie imprese appaltatrici, delle quali saranno inviate ai capi raggruppamenti le attestazioni prefettizie pervenute;
- di inviare copia della presente delibera alla Prefettura, per quanto di competenza.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*


*[Handwritten signature on the right margin]*

51



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 46 -



- Con delibera n. 913 dell'8/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 29/6/83, prot. 35263, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza, il 2° stato di avanzamento delle opere a forfait nell'area di Valle, per l'importo di lire 2.149.503.050 per la ditta Volani e il relativo 2° certificato di pagamento di £. 296.452.000.
- Con delibera n.914 dell'8/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 29/6/83, prot. 35264, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza, il 2° stato di avanzamento delle opere a forfait nell'area Picarelli - ditta Volani per lo importo di £. 1.598.498.192 e il relativo 2° certificato di pagamento dell'importo di £. 220.459.000.
- Con delibera n.922 del 16/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 7/7/83, prot. 38394 e ratificata dal C.C. con delibera n. 720 del 10/8/83 (all'unanimità), la G.M. confermava il deliberato di C.C. n.262 del 3/3/82 nella parte in cui veniva precisato che la direzione dei lavori rientrava nella competenza del concessionario;  
precisava, per le argomentazioni espresse dall'USER, che le funzioni di Ing. Capo, rientra sempre nelle competenze del concessionario; invitava i concessionari a designare i nominativi del direttore dei lavori e dell'Ing. Capo, nonché a far pervenire all'Amm.ne l'atto, a firma autentica, di accettazione dell'incarico;  
invitava i concessionari a procedere agli adempimenti previsti dalla legge regionale 9/83, con particolare riferimento a quanto contenuto nell'art. 2;  
incaricava l'ing. Capo del Comune di Avellino ed, in caso di assenso o impedimento, anche temporaneo, un suo designato a svolgere l'Alta sorveglianza dei lavori.
- Con delibera n. 923 del 16/6/83, approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 7/7/1983, prot. 38395 e ratificata dal C.C. in data 10/8/83 n. 721 (voti favorevoli 16 - schede bianche 6), la G.M. nominava i collaudatori in corso d'opera nelle seguenti persone:
 

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| CANTIERI VOLANI: | prof. Attilio Giordano - Coordinatore |
|                  | Ing. Pietro De Maio                   |
|                  | Ing. Ugo Sorrentino                   |

M

R

174



# MUNICIPIO DI AVELLINO

— 47 —

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| CANTIERI FEAL  | Prof. Angelo Occhiuzzi - Coordinatore |
| Baccanicò      | Ing. Pierro Pasquale                  |
|                | Ing. Raffaele Ricciardelli            |
| CANTIERI FEAL: | Prof. Domenico Greco - Coordinatore   |
| Quattrogiane   | Ing. Vincenzo Ciani                   |
|                | Arch. Domenico Laudati                |



Dava atto che il compenso da corrispondere sarà unico, come se l'incarico fosse stato conferito ad un solo professionista, con parcella vistata dall'Ordine professionale.

- Con delibera n. 924 del 16/6/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 7/7/83 prot. 38396 e ratificata dal C.C. con delibera n.722 del 10/8/83 (voti fav. 16 - contrari 4 (PCI) - astenuti 1 (MSI), su relazione dell'Assessore alla ricostruzione sulla realizzazione del programma, la G.M. deliberava di modificare il punto 1) del dispositivo del deliberato del C.C. n.262 del 3/3/83 nel senso che i prezzi dichiarati si intenderanno definitivamente acquisiti dall'Amm.ne, dopo il parere dell'Ufficio Speciale del Comm.Stradaordinario competente, a mente dell'art. 1 della legge 11/4/83 n.114 e dell'Ord. del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile n.4/83, preso atto che il Provveditorato alle OO.PP. si era dichiarato incompetente a rendere il richiesto parere sulla congruità dei prezzi.
- Con delibera n.1131 del 20/7/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 2/8/83, prot. 42633, ratificata dal C.C. in data 5/8/83 con delibera n. 675 (all'unanimità), la G.M., udita la relazione dell'Assessore alla ricostruzione, vista la nota dell'U.T.C. n.5099 del 20/7/83 - da cui si evince la necessità di costruire altri 380 alloggi per le famiglie terremotate, di cui circa da mq. 45 per nuclei familiari di 1 o 2 persone - deliberava di inoltrare richiesta di finanziamento al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, ai sensi dell'Ord. n. 15 del 14/7/83 per la urgente costruzione di 380 mini alloggi, di cui 300 di mq. 45 e n. 80 di mq. 75 per un importo di £. 25 miliardi.

*M*  
*A*  
*L*  
*Q*  
*Indice*


*S*

53.



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 48 -



- Con delibera n.1132 del 20/7/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 6/8/83, prot. 44476, la G.M. deliberava di accettare la fidejussione rilasciata dalla Banca Nazionale Italiana Società di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. di Roma in data 28/6/83 e inoltrata alla Cassa DD.PP. in sostituzione di quella rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro di Trento, che con la presente viene svincolata, presentata dalla ditta Volani.
- Con delibera n. 1134 del 20/7/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 2/8/83, prot. 42634 e ratificata dal C.C. con delibera n. 676 del 5/8/83 (all'unanimità), la G.M. deliberava di inoltrare al Ministro per la Protezione Civile richiesta di finanziamento per le opere di urbanizzazioni secondarie nell'ambito dei piani di zona di insediamento dei prefabbricati pesanti.
- Con delibera di G.M. n. 1135 del 20/7/83, approvata dal CORECO in data 2/8/83, prot. 42635 e ratificata in C.C. con delibera n.677 del 5/8/83 (all'unanimità), la G.M. deliberava di sollecitare il finanziamento richiesto con delibera n.511 e n. 512 del 5/5/83 al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, con esclusione delle opere già ~~ammesse~~ a contributo straordinario.
- Con delibera n. 1276 del 9/8/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 9/8/83, la G.M. approvava, per quanto di sua competenza, il I° stato d'avanzamento delle opere a forfait nell'area Quartiere 1 per l'importo di £. 346.777.122 e il relativo certificato di pagamento per £. 50.282.682.
- Con delibera di G.M. n. 1415 del 19/9/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 3/10/1983 prot. n. 51433, la G.M. deliberava quanto segue:
  - a) dichiarare ai concessionari FEAL e VOLANI di ritenere accreditate le somme maturate a titolo di anticipazioni sin dal momento della loro maturazione a mente dell'art. 10 del contratto di concessione, in assenza della presentazione della idonea documentazione di garanzia;
  - b) dichiarare ai concessionari FEAL e VOLANI di non dover corrispondere alcuna quota revisionale sulle somme ritenute anticipate come innanzi;

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*


*[Handwritten signature on the right margin]*



54

**MUNICIPIO DI AVELLINO**

- 49 -



- c) dichiarare ai concessionari FEAL e VOLANI di ritenere sin da ora inammissibili le richieste di interessi per ritardato pagamento in assenza di richieste determinate documentalmente (stato di avanzamento);
- d) dichiarare ai concessionari di non riconoscere eventuali sospensioni dei lavori non autorizzate dall'Amm.ne e, per l'effetto, l'eventuale decorso del termine contrattuale comporterà l'applicazione della penale;
- e) dichiarare ai concessionari che questa Amm.ne adotterà ogni atto di propria competenza anche per le opere oggetto di perizia di variante, facendo salvo il visto dell'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale a cui è condizionata l'erogazione dei fondi da parte della Cassa DD.PP. a monte dell'Ordinanza n. 4/83;
- f) dare mandato al Sindaco di notificare il presente atti ai concessionari e di trasmetterlo all'USER;
- g) sottoporre la presente a ratifica consiliare.
- Successivamente, con votazione unanime, viene deliberata l'immediata eseguibilità.

- Con delibera n. 1416 del 19/9/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 3/11/83, prot. 57129, la G.M. deliberava un componimento amichevole con il Sig. Quaresima Matteo ed altri per l'intervento di edilizia residenziale in località Quattrograne. La Giunta prendeva atto delle richieste avanzate dai proprietari per consentire all'Amministrazione lo sbancamento della fascia di terreno compresa tra l'area di intervento di edilizia residenziale e la Circumvallazione Sud e si riservava, con successivo provvedimento, su relazione dell'U.T.C. e col parere dell'Assessore alla ricostruzione pubblica, di adottare gli atti più aderenti per la soluzione breve del problema, tenendo presente le aree da interessare e la localizzazione dei prefabbricati.

- Con delibera n. 1503 del 29/9/83 (ATTO INTERNO), su relazione dell'Assessore alla ricostruzione, la G.M. deliberava di prendere atto dei verbali di concordamento prezzi dell'USER;

di riservarsi di adeguare tutti gli atti deliberativi a tutt'oggi adottati a

*M*  
*te*  
*ly*  
*g*  
*Antone*


*g*

55



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 50 -



quanto fissato nei succitati verbali;

rivolgere formale ringraziamento al Prefetto di Avellino, Dr. Caruso e al Dr. Filippo Prost, capo dell'USER di Napoli per la continua e preziosa opera di assistenza e consulenza offerta al Comune di Avellino e finalizzata alla risoluzione della complessa problematica inerente ai rapporti giuridici ed economici con le società concessionarie ed a seguito della quale sarà possibile portare a termine senza ulteriore difficoltà e ritardi la realizzazione del programma costruttivo dei 1000 alloggi per le famiglie terremotate di Avellino.

- Con delibera n.1585 del 15/10/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 3/11/83, prot. 57136, la G.M. prendeva atto della rinunvia all'incarico da parte del prof. Attila Giordano in merito alla nomina effettuata con delibera n.923 del 16/6/83 e nominava il prof. Giangricco Elio in sostituzione del prof. Giordano, come collaudatore e in corso d'opera con funzione di coordinatore per i cantieri della Volani.
- Con delibera n.1587 del 15/10/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 25/10/83, prot. 55673 e ratificata dal C.C. in data 20/2/84 con delibera n.562 (fav. 13-astenuti 4 (PCI), la G.M. deliberava:

- 1) modificare il punto 1° del dispositivo del deliberato di Consiglio Comunale n.262 del 3/3/83, integrato dal deliberato della G.M. n.924 del 16/6/83, dichiarando ai concessionari FEAL e VOLANI, in conformità ai verbali sopra citati, di ritenere congrui, ai fini della determinazione dei compensi per opere di urbanizzazione e per i maggiori lavori di fondazione, i prezzi unitari scaturenti dalla applicazione del prezzario del Provveditorato alle OO. PP. della Campania, in vigore dall'1/1/80, maggiorato del 35%; il tutto con riferimento alla data del 31/2/83, come da convenzione;
- 2) modificare il punto secondo della citata delibera di Consiglio Comunale n.262 del 3/3/83 dichiarando ai concessionari che per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'elenco di cui al corrispondente punto 1° si procederà previo ragguglio a quelli consi

*M*  
*R*  
*M*  
*J.P.*  
*Caruso*

*9*



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 51 -



mili del tariffario stesso, con la stessa maggiorazione di cui al punto 1°  
ovvero di altri tariffari per le voci non assimilabili al citato tariffario,  
con la espressa precisazione che i suddetti prezzi si intenderanno definiti  
vamente acquisiti dall'Amm.ne Com.le dopo il parere dell'Ufficio Speciale  
della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario per la Basilicata e  
la Campania competente, a monte dell'art. 1 della legge 11/4/82, n. 214 e  
dell'Ordinanza del Ministro della Protezione Civile

- 2) Riconoscere alle concessionarie le spese generali e tecniche in conformità  
di quanto disposto nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio  
Nazionale della Campania 29 ottobre 1980, pubblicato nel Bollettino Uffi-  
ciale della Regione del 5 Marzo 1981.

- Con delibera n.1663 del 26/10/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 29/11/83, prot. 63596, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza, il 2° stato di avanzamento delle opere a forfait nell'area Quattrograne D1 per l'importo di £. 1.073.984.888 e il relativo certificato di pagamento dell'importo di lire 61.453.355.
- Con delibera n. 1687 del 28/10/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 7/12/83, prot. 64510, la G.M. prendeva atto delle note n.2942 del 6/10/83 e n.2160 del 14/10/83 inviate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile relative al concordamento nuovi prezzi con la FEAL e la VOLANI.
- Con delibera n. 1689 del 29/10/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 5/12/83, prot. 64390, la G.M. approvava il preventivo di spesa di £.11.600.000 per la esecuzione delle indagini geotecniche integrative e relative alla perizia di variante delle fondazioni delle opere di prefabbricazione pesante dell'area Quattrograne, di affidare a trattativa privata all'impresa Fondedile l'incarico per l'esecuzione delle indagini di cui sopra, corrispondendo alla stessa la somma di £. 10/928.000 al netto del ribasso del 5%.

*Handwritten notes and signatures on the left margin:*  
W  
A  
M  
J  
B  
L

*Handwritten signature on the right margin:*  
G

57



# MUNICIPIO DI AVELLINO

- 52 -



- Con delibera di C.C. n. 823 del 28/10/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 29/11/1983, prot. 63061, il C.C. approvava la relazione resa dall'Assessore al ramo sul programma costruttivo (Presenti 31 - Favorevoli 24 - astenuti 2 "Fioretti e Caramelli" contrari 5 "PCI").
- Con delibera n.1743 del 9/11/83, approvata dal CO.RE.CO. in data 29/11/1983, prot. 63790, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza, l'8° stato di avanzamento delle opere a forfait nell'area Baccanico per la ditta FEAL per l'importo di £. 7.199.616.357 ed il relativo 8° certificato di pagamento dell'importo di £. 1.032.167.382.
- Con delibera n. 1798 del 9/11/1983, approvata dal CO.RE.CO. in data 8/3/84, prot. 15189, la G.M. deliberava di individuare i seguenti tre blocchi omogenei di alloggi in prefabbricazione pesante da assegnare ai senza tetto:
  - Blocco 1°) Valle-Picarelli - Q4/ Baccanico;
  - " 2°) Bellizzi D1 - Quattrograno D1;
  - " 3°) F. Tedesco - Quattrograno D2 - Q5;
 di assegnare e consegnare gli alloggi del 1° blocco man mano che verranno ultimati e consegnati al Comune da parte dell'impresa ed assegnare, in linea di massima, quelli del 2° blocco nel maggio '84 e quelli del 3° blocco nell'ottobre '84;
   
 di consentire agli aventi diritto di scegliere, anche nell'ambito del 2° e 3° blocco, nello stretto rispetto delle graduatorie.
- Con delibera n.1822 del 16/11/1983, approvata dal CO.RE.CO. in data 14/12/83 prot. n.65279, la G.M. modificava parzialmente le proprie deliberazioni n.913 e 914 dell'8/6/83 per quanto concerne l'imputazione della spesa, nel senso che la spesa relativa al 2° stato di avanzamento ed al 2° certificato di pagamento per interventi di Edilizia Residenziale effettuati dal raggruppamento VOLANI, nell'area di Valle e Picarelli, ammontanti rispettivamente a £. 296.452.000 e a £. 220.459.874, va imputata sul cap. 456 - Esercizio 1983.
- Con delibera n. 122 del 20/1/84, approvata dal CO.RE.CO. in data 11/4/84, prot. 21285, ratificata dal C.C. in data 12/3/84 con delib. n. 613 (fav. 12 - schede bianche 4), la G.M. approvava lo schema di convenzione per le commissioni di collaudo in corso d'opera prefabbricazione pesante della FEAL e della VOLANI.

W

A

14

10

10

10

10

Q

**MUNICIPIO DI AVELLINO**

- 53 -



- 58
- Con delibera n. 579 del 19/3/84, approvata dal CO.RE.CO. in data 13/4/84, prot. 22034, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza e fatte salve diverse determinazioni di merito da parte dell'USER, il 3° stato di \* avanzamento delle opere a forfait di edilizia residenziale nell'area Quartiere Q1 per l'importo di £. 1.889.916.240 e il relativo 3° certificato di pagamento per l'importo di £. 168.440.000 - Raggruppamento VOLANI S.p.A.
  - Con delibera n. 580 del 19/3/84, approvata dal CO.RE.CO. in data 13/4/84, prot. 22035, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza e fatte salve diverse determinazioni di merito da parte dell'USER, il 2° stato di avanzamento delle opere a forfait di Edilizia Residenziale nell'area Quartiere Q1, per l'importo di £. 728.270.106 ed il relativo 2° certificato di pagamento per l'importo di £. 55.310.800 - Raggruppamento VOLANI S.p.A.
  - Con delibera n. 581 del 19/3/84, approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 13/4/1984, prot. 22036, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza e fatte salve diverse determinazioni di merito da parte dell'USER, il 2° stato di avanzamento delle opere a forfait di Edilizia Residenziale nell'area Bellizzi per l'importo di £. 762.985.966 ed il relativo 2° certificato di pagamento di £. 60.350.000 - Raggruppamento VOLANI.
  - Con delibera n. 582 del 19/3/84, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza e fatte salve diverse determinazioni da parte dell'USER, il 1° stato di avanzamento delle opere a forfait di Edilizia Residenziale nell'area Baccanico per l'importo di £. 1.080.044.968 ed il relativo 1° certificato di pagamento per l'importo di £. 102.604.272 - Raggruppamento EEAL.
  - Con delibera n. 583 del 19/3/84, approvata dal CO.RE.CO. in data 13/4/84, prot. 22037, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza e fatte salve diverse determinazioni di merito da parte dell'USER, il 3° stato di avanzamento delle opere a forfait di Edilizia Residenziale nell'area Quattrograne D1 per l'importo di £. 1.982.732.709 ed il relativo 3° certificato di pagamento per £. 131.768.434 - Raggruppamento FEAL.


M  
H  
G  
F  
C  
J

Q



# MUNICIPIO DI AVELLINO

— 54 —



- 57
- Con delibera n. 584 del 19/3/84, approvata dal CO.RE.CO. in data 13/4/84, prot. 22038, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza e fatte salve diverse determinazioni di merito da parte dell'USER, il 4° stato di avanzamento delle opere a forfait di Edilizia Residenziale nell'area Quattrograne D1 per l'importo di £. 2.264.364.361 ed il relativo 4° certificato di pagamento per l'importo di £. 95.832.081 - Raggruppamento FEAL.
  - Con delibera n. 585 del 19/3/84, approvata dal CO.RE.CO. in data 13/4/84, prot. 22039, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza, e fatte salve diverse determinazioni di merito da parte dell'USER, il 1° stato di avanzamento delle opere a forfait nell'area Bellizzi per l'importo di £. 346.811.803 ed il relativo 1° certificato di pagamento per l'importo di £. 50.280.000 - Raggruppamento VOLANI S.p.A.
  - Con delibera n. 586 del 19/3/84, approvata dal CO.RE.CO. in data 13/4/84, prot. 22040, la G.M. deliberava di approvare, per quanto di competenza e fatte salve diverse determinazioni di merito da parte dell'USER, l'8° stato di avanzamento delle opere a forfait di edilizia residenziale nell'area Q4/B per l'importo di £. 3.815.565.558 ed il relativo 8° certificato di pagamento di lire 398.507.287 - Raggruppamento FEAL.
  - Con delibera n. 765 del 5/4/84 la G.M. deliberava di recuperare gli interessi di £. 125.287.074 dalla FEAL in dipendenza delle revoche dei provvedimenti deliberativi n. 1515 - 1516 - 1517 e 1518 del 6/9/82.
  - Con delibera n. 848 del 19/4/84 la G.M. prendeva atto della nota prot. 845/ER del 28/3/84 dell'Ufficio Speciale Edilizia Residenziale (pareri tecnici e richiesta integrazione elaborati progettuali). La stessa G.M. demandava al Sindaco di diffidare le società concessionarie ad integrare o modificare gli atti progettuali di loro competenza entro e non oltre 10 giorni dalla data della notifica della diffida stessa, in stretta ottemperanza a quanto viene segnalato dall'USER nell'ambito dell'attività di controllo svolta dallo stesso per quanto attiene alla prefabbricazione da parte della FEAL e della VOLANI.
- Il Sindaco ha emesso, in ottemperanza a quanto stabilito nella sopra citata deliberazione, diffida alla FEAL ed alla VOLANI S.p.A., di cui ha dato lettura in Consiglio Comunale.
- Il Sindaco informa i componenti la Commissione che la G.M. nella

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*



## MUNICIPIO DI AVELLINO

- 55 -



seduta del 17/5/84 ha preso atto dei pareri dell'USER ed ha approvato i progetti esecutivi con prescrizioni del raggruppamento

La Commissione, poichè il tempo messo a disposizione dal Consiglio Comunale, come da considerazioni già fatte innanzi, era ed è insufficiente, non ha potuto approfondire, come erano certamente i desideri del Consiglio Comunale, taluni aspetti che richiedevano consultazioni di lettere, documenti ed atti in genere, non esistenti presso l'Ufficio contratti e soprattutto per il periodo dal contratto ad oggi si è dovuta limitare ad una lettura dei semplici atti deliberativi, il cui contenuto è sinteticamente riportato nella relazione.

Dati i limiti temporali imposti dal Consiglio, non è stato possibile avere chiarimenti da funzionari in servizio o non più dipendenti del Comune di Avellino, nè è stato possibile sentire per chiarimenti gli amministratori su alcuni atti deliberativi. Tra l'altro la Commissione aveva chiesto che fossero messi a sua disposizione le bobine delle registrazioni di alcune sedute del Consiglio Comunale, ma ciò non è stato possibile, in quanto l'A.G. che ha sequestrato tali bobine, nel corso dell'istruttoria del processo del quale si sta svolgendo la fase dibattimentale, ha rifiutato la restituzione o la duplicazione delle bobine stesse.

In conclusione, quindi, questa relazione, che è sostanzialmente una cronistoria dei fatti amministrativi, può contenere delle imprecisioni e delle incompletezze e non pretende quindi di esaurire la analisi della vicenda amministrativa, come la Commissione si era prefisso e si auspicava di realizzare all'inizio del suo lavoro, (così come si legge nella parte iniziale della relazione stessa).

D'Altra parte i componenti della Commissione dichiarano sin d'ora di non essere disposti a continuare ad operare sotto la pressione della imposizione di termini ristretti.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*

61



# MUNICIPIO DI AVELLINO



- 56 -

Comunicano che tutti gli atti esaminati sono depositati presso la segreteria della Commissione, unitamente ai verbali delle 13 sedute tenute dal 24 aprile ad oggi.

Rimettono la loro relazione al Consiglio Comunale, ritenendo, in ogni caso, di aver svolto un modesto, ma sperano utile lavoro nell'interesse della istituzione.

Avellino, 21/5/1984

is/ma/au/be  
Euro Vavetta




MUNICIPIO DI AVELLINO

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI

SIG. SINDACO

SEDE



Oggetto: Delibera di G.M1816 del 26.10.82 opere di realizzazione  
alloggi prefabbricati pesanti- Raggruppamento FEAL ed altri..

In riscontro alla richiesta di cui alla nota n°48744 del 29/11/82, si rap-  
presenta che per poter esprimere un parere su quanto richiesto è necessaria  
la preventiva acquisizione di ulteriori atti inerenti la pratica in oggetto ed in  
particolare:

- 1) elaborati di cui all'art. 3 del contratto d'appalto, in quanto costituenti parte  
integrante e sostanziale del contratto medesimo::
- 2) perizia di variante alla quale si riferisce il verbale di concordamento dei  
nuovi prezzi già trasmessi a questa commissione, dalla quale si possono evince  
re i presupposti tecnici ed il quadro economico inerente la variante stessa.

In assenza dei suddetti elementi, la Commissione si trova nella obiettiva impos-  
sibilità ad esprimere qualsivoglia parere, in quanto non dispone di elementi che  
le consentano di valutare la necessità tecnica e la congruità economica della pe-  
rizia..


Avellino, 1/12/1982

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

geom. Diego CARBONE

*[Handwritten signatures and marks]*

6/63



Verbale N° 7

L'anno mille novecento ventatré, il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 16,30 si è riunita presso i locali dell'ex ufficio di piano, la Commissione tecnica pubblica per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Costituzione prefettizia: presenti - 14 signori.
- Allopi 25 no, in numero doppio;
- 2) Vene.

Sono presenti:


- 1) Il presidente, On. Dep. Carbone
- 2) L'ingegner Gerardo Trancese
- 3) Il prof. Corrado Francese
- 4) Il Dott. Corrado Ampela.

*[Handwritten signature]*

In occasione dunque del precedente verbale furono risultano altresì presenti, l'ingegnere Cecco Sul Conca e il Dott. Oscar Perini e l'architetto Tuzos Antonio dell'ufficio tecnico.

È esente giustificato il dott. Fiozzi per influenza e il presidente fu presente che la pred. ca. si era al primo punto dell'ordine del giorno con procedura urgente e gli effetti conseguenti alle ore 10,15 del 20/1/83 e successivamente, data fu importata del contenuto, fu immediatamente convocato i comiziari.

La presente inoltre si è per ~~convocato~~ per il 20 l'essenza di 11 ore, il quale è presente giustificato per influenza. Anche fu presente l'ing. Trancese il quale chiede quali riscontri abbia avuto le richieste formulate col precedente verbale aventi ad oggetto le Delibere di G.M. 1816' del 26/10/82 - opere di ripristino, e allopi prefettizia presenti. Inoltre il sottoscritto ricorda che nel corso di una




intesa in data 1/12/82. Richiesta all'esperto, e l'oppo  
 verbalizzato e posto, da il presidente Carboni sottoposto  
 all'esperto di prassi; la richiesta N° 48.744 del 29/11/82 e firma  
 del Sindaco di esaminare le pratiche a oggetto: "opere di realizza-  
 zione dell'oppo prefabbricati, pesenti; - Imprese Fecl - Approvvien-  
 verbale conseguentemente, nuovi, pesenti".  
 Il dichiarante non ha ancora che la pratica era esclusivamente  
 Coente di qualsiasi documentazione tecnica ed amministrativa.  
 La Commissione a questo proposito formulò le richieste di  
 Documenti, integrativi di cui in corso di...  
 Te lo chiedono, per quanto risulta all'... non sono  
 stati; nei fatti...  
 Ho malgrado la pratica fu portata alla discussione del  
 ...  
 Nel corso di tale seduta l'assessore al ramo ritirò la pratica  
 dalla discussione delegando la tavola formale agli uffici  
 pesenti del commissariato... A questo punto l'ing.  
 Francese chiede al presidente invitandolo a estendere la  
 ditta al sindaco ed alle parti, questi viene detto: gli sviluppi am-  
 ministrativi della pratica - per quanto attiene l'apporto all'ordine  
 primo sottobase... è il termine ultimo per la  
 il... dei lavori... della D. della Fecl era il 13/11/83.  
 pertanto è caduto da altre ragioni... della Commissione  
 opere... della pratica. Per gli effetti... la lettera  
 n° 964 prot. pen. in data 18/11/82 dell'ufficio tecnico al  
 Sindaco, per cui... si prospettava una dettagliata analisi tecnico-  
 economica dell'opera... si domanda... le figure e l'ha  
 all'... che... malgrado le cose... della  
 impresa, e solo... e... ad interesse  
 della Commissione il cui parere a questo punto...

65  
llf

che se anch'esso parlavo e quindi inutile. Con l'occasione il  
 consigliere Troncare protesta per il comportamento superficiale  
 ed irresponsabile tenuto ancora una volta dalla giunta  
 Municipale su una materia così complessa e delicata quale è  
 la contabile dei lavori di costruzione di prefabbricati perenti.  
 Inoltre riprova e preme atto della scorsa considerazione  
 nelle quali è sistematicamente tenuta questa Commissione  
 della giunta quella cui si è riferito in data 1/1/83. In  
 epistole e si risuona in alcune decisioni in merito alla sua  
 partecipazione nel futuro a questo Comune.  
 prende la parola il presidente Troncare il quale esprime  
 al consigliere Troncare di rivolgere richieste al sindaco e al  
 effe f. A. per conoscere l'iter della pratica riguardante dello  
 stesso in quanto al momento non c'è consenso di ulteriori  
 sviluppi come quelli richiesti dal suddetto imp. Troncare.  
 In quanto al punto all'ordine del giorno più esportando  
 nelle affermazioni dell'imp. Troncare circa il comportamento  
 della giunta, essa questa giunta sistematica ritiene comunque  
 di dover approfondire nel merito la questione, essendo di natura  
 urgente, a presiedere nelle esatte richieste del 19/1/83, ricordando  
 a questo punto ai commissari presenti la situazione per le prescelte  
 in cui versano i ben noti 47 nuclei familiari composti da  
 uno o due fam. persone. È evidente, però, che tutta questa  
 delle trasformazioni contrattuali appiuntive va beninteso  
 analiticamente per quanto attiene all'impegnato di spesa di  
 cui il Comune deve farsi carico e poiché l'impegno cap. ha dato  
 un ulteriore incarico, ritiene di proporre l'impegno in una  
 successiva riunione, a brevissimo tempo.  
 prende la parola il consigliere Troncare il quale fa rilevare  
 che c'è una certa incognita di parte da cui non risultano

L. 17/1/83

imperfettibilità dell'evento sono soprattutto, degli uffici di cui è venuta  
 la proposta di delibera redatta dall'ufficio tecnico in data 10/1/83  
 è stata rimessa al Sindaco solo in data 17/1/83, il quale in  
 pari data l'ha rimessa alle Commissioni, per poi con  
 l'atto di convocazione 19/1/83, la lettera a firma del Capo Sezione  
 numero 101/83, la stessa è stata consegnata al Presidente  
 della Commissione, il 20/1/83 ben sette giorni dopo il termine  
 massimo richiesto dalle imprese per conoscere le deliberazioni  
 dell'esecutivo. Tuttavia invide i componenti della Commissione  
 ed entrano nel merito della pratica in quanto all'argomento  
 di interesse importante; 1) non ritiene il termine per  
 l'atto; 2) da un esame superficiale già può rilevare che la  
 richiesta delle feste e Volani appaiono arbitraria rispetto alle  
 reali esigenze dell'intervento. Infatti per contratto come  
 è fatto giustamente ritenga il impegnare capo nelle relazioni  
 al 15/1/82, per la Festa occorrerebbe dare per gli edifici  
 apparterrebbero in più £ 14.210.240 (compresa), per le Volani,  
 con analoghe relazioni imposte, le somme per 48 appa-  
 rtamenti in più ammontano a £ 130.099.200 con una  
 differenza rispetto alle precedenti di £ 14.19.600 non giustificata  
 dal fatto che si ritiene presente che si è partiti degli studi per  
 per ma quindi l'imposta per le Volani dovrebbe essere di questo  
 punto il cap. gli si dovrebbe nell'effettuare i calcoli si esige  
 che gli appartamenti delle Volani siano di m. 1,43 in più di  
 quelli delle feste e pertanto ritenga anche i calcoli fatti  
 nelle relazioni (Volani) dell'ing. Pesini, sono esat-  
 tamente l'esatta dei calcoli dell'ing. Pesini fa apparire ancora  
 inegualmente ed ingiustificato le richieste per quanto il  
 suo parere è quello di andare alle relazioni che  
 sezione degli appartamenti di mq 95 in appartamenti di



67

45 mq circa me imponendo alle due concessioni gli  
 impegni di contratto di cui alle relazioni Presi del 12/12/82  
 più ingenerose. L'ing. Traverso condiziona la conclusione  
 finali del consiglio d'ordine ovvero soluzione le necessità di  
 imporre alle due concessioni il rispetto dei patti  
 contrattuali per allargando si procederà alla restituzione  
 degli appartamenti di superficie peria mq 45 circa. In quanto  
 a me invece la possibilità di ottenere i favori per  
 esente reddito - per i motivi indicati - il termine del  
 13/1/83 indicato dalle ditte per l'esame delle proposte per quanto  
 riguarda ancora eventuali approvazioni economiche per l'Amministrazione.  
 conseguenti al subentro della decisione e gli impegni di superficie  
 - come già detto - gravi incomprensibili ed impegni di cui la responsa-  
 bilità delle ditte, il cui comportamento superficiale e inadempiuto  
 oggi espone l'Amministrazione e quella di non è poco definire  
 un ente ed è in parte della parte della parte ditte. Anche espone  
 il suo più totale interesse anche per lo schema di delibera allegato  
 alle pratiche che se non sono approvate le varianti e dell'altro  
 non precisa gli aspetti economici delle varianti stesse rinviando  
 la soluzione del problema anziché affrontarlo. ~~Il presidente~~  
~~invece di elaborare il progetto di parere conclusivo~~ <sup>Infine</sup> il presidente  
 si riferisce anche agli altri alle conclusioni già espresse dagli  
 altri componenti; se però non va oltre la circostanza  
 che la delibera predisposta per la giunta Men. ~~non~~ <sup>non</sup> è una perfe-  
 zione - è un ufficio tecnico e delle sezioni ammini-  
 strative preposta.

Alle ore 20, 10 la seduta viene sciolta presumendo  
 fine la ora che la prossima riunione sarà tenuta  
 alle ore 17,00 di venerdì 28 e.m.

Il segretario di questa riunione avrà la stessa per

68

inoltre, nel presente verbale lo invio al Sindaco ed alla C. M.  
 per la parte relativa alle dichiarazioni rese dal cons. Francese,  
 in seguito ad estensione ex iure agli altri componenti assenti.  
 Del che è verbale.

Il Segretario


*[Handwritten signature]*

I Componenti

*[Handwritten signatures]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*




Verbale n.º 8.

L'anno mille novecento ventatré, il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 16,30 si è riunita presso l'Ufficio Benetton la Commissione L. L. per discutere il seguente ordine del giorno: 1) Lavori pavimentazioni varie sul capoluogo;

2) varie.

Sono presenti:

- 1) Il Presidente On. Carlo Carbone;
- 2) l'Assessore On. Enrico Tamurati;
- 3) l'Ing. On. Oscar Terzani;
- 4) Dott. Fiochi Enrico;
- 5) l'Ing. On. Franco Bonaventura;
- 6) l'Ing. On. Adalberto Alfano;
- 7) l'Ing. On. Guido Trancoso.




Impegnato da segretario il sig. Verbale franco.

Il Presidente della Commissione, l'Assessore Tamurati e l'Ingegnere Terzani pongono in discussione ancora una volta l'argomento relativo alle costruzioni prefabbricate: presentando l'informazione alloggi da 95 mq in numero doppio.

Avendo la parola l'ing. Trancoso il quale, in via preliminare dichiara che non essere assolutamente disponibile a partecipare a qualsiasi discussione inerente l'oggetto di prefabbricati, presenti, in quanto la Commissione, per quanto si sa, non si è ancora pronunciata, viene tenuta conto, all'ordine del giorno, gli altri, decisi ad ammettere la questione alla sua prima seduta del 1/12/87, alla quale si richiese fossero a farsi elaborare, presso di lei, i dati, per i prefabbricati, (prezzi, ecc.) che si riteneva non fornire alla Commissione, come si può discutere una modifica al progetto e di costruirne una o avere una visita in cantiere.





in proposito. Ogni parere che, sia pure con un notevole e  
 sforzo di buona volontà, si volesse rendere, sarebbe ovvio  
 che sarebbe viziato e arbitrario, per carenza di preventive e  
 analisi documentali. L'Ing. Troncone ancora una volta  
 per l'atteggiamento tenuto dalle Isp. nei riguardi  
 delle Commissioni, per la superficialità e la mancanza  
 di riguardo con cui vengono sistemati, come si è  
 esposto, di così notevole rilievo economico e giuridico.  
 In questo punto il Presidente Carbone condanna e ribattezza  
 la dichiarazione dell'ing. Troncone.  
 Lett. approvato e sottoscritto il presente verbale, le redatte  
 e sottoscritte da


Il segretario I componenti: *Amal* Il presidente:


L'assessore Tamura, a questo punto, dichiara di  
 non trovare alcun difficoltà al che alle Commis.  
 vengono esposte, gli atti, per un parere globale  
 di tutto ciò che concerne le prefetture, presenti ed  
 in via di formazione. Queste si propongono per l'im-  
 mediato delle Isp. per di più, per essere  
 ripresentate ed esaminare il tutto.

Il prof. Adelfo condanna la dichiarazione di  
 Tamura. Il consiglio presso il quale è esposta  
 che la materia concernente le esche. In prefetture  
 presenti, che sono in poche in alcune situazioni  
 non impedisce e che è tanto a tutte le Com. ha appri-  
 stimate minacce di sospensione dei lavori al  
 31/1/83 nonché di già in alcune revisione per  
 per un progetto di fine cinque miliardi, che  
 è il presidente nella seduta pluri del Consiglio  
 Comunale: faccia sapere del Consiglio a poter

# 10

Direttore l'intera materia concernente le prefetture  
 e tutti i suoi uffici non si possa definire la eventuale  
 responsabilità, che certo non possono attribuirsi a quest  
 Comiss. ecc. Il Comiss. F.retti conferma quanto si  
 chiese dal Comiss. Frasso ed in qualità di vice - pres  
 ne prende atto l'impegno di riferire nella  
 seduta di fine del C. C.  
 Delece è verbale.



 A series of handwritten signatures and initials, including a large 'R', 'M', 'F', and 'L', with some scribbles and a signature that appears to be 'L. Delece'.



Verbale n° 9

L'anno millenovecentosettanta, il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 10 si è riunito presso l'Ufficio Federale della Commissione U. P. per discutere il seguente ordine del giorno: 1) ~~Alloggiamenti~~ <sup>Alloggiamenti</sup> appartamenti di 95 mq in numero doppio; 2) Convenzione E. E. I. per la pubblica istruzione ed affollamento in carico per ogni studente insufficiente, rispetto a quanto previsto dal C. E. I.; 3) Riparto fondi L. 219/61.

- Sono presenti:
- 1) Il Presidente Diego Lombardi;
  - 2) Il Vice-Presidente Enrico Fiorilli;
  - 3) Consigliere Alfredo Adleseri;
  - 4) Consigliere Benvenuto Fressi;
  - 5) Consigliere Costante Angelo.



Sono altresì presenti l'onorevole U. P. Enrico Jannetti, l'ingegnere capo dell'U. T. C. Oscar Ferris, l'ingegnere Gerardo Lombardi.

La Commissione prende atto del 1° punto e all'ordine del giorno rende la parola al Consigliere Fiorilli, il quale chiede quali zone le zone in cui si possa costruire i suddetti appartamenti: senza dare maggior onere al Comune e vicei quali zone le zone in cui è possibile mettere in atto la suddivisione degli stessi; senza ulteriori appalti economici per il Comune, inoltre offrendo che bisogna definire entro del mese dei mesi seguenti le autorizzazioni occupare gli appartamenti: (75% entro un anno e 25% gli altri) e altri con i 200 appartamenti, proponendo, non, necessariamente coprire l'espresso degli esproprietari. Intanto lo stesso propone che si sia un aumento del numero degli appartamenti. Rende la parola al consigliere Costante il quale propone di raggruppare gli appartamenti di 45 mq e questo finché non si è ancora definitivamente e precisamente in questi.




74

i 16.000 part. a base delle Commissioni e accettati;  
in base di programma delle Feal.  
Del ele è verbale.

G. M. M.

partiti

Amg



12  
75

Venerdì 10


L'anno millesecentoquarantotto, il giorno 12 del mese di febbraio  
alle ore 9.30 si è riunito presso l'ufficio Riordinamento  
Commissione C.L. P.P., in seduta straordinaria, per discutere  
il seguente ordine del giorno: prefabbricazione pesante, rapporti con  
le ditte costruttrici

Sono presenti: 1) Il Presidente Diego Calchi  
2) Vice presidente Enrico Fronti  
3) Campitelli Alfredo Oddesa

ed altri presenti il Signor Capo dell'ufficio Tecnico  
del Comune Oscar Perini.

Il Presidente riferisce, che a seguito di contatti avuti con  
l'Assessor ai C.L. P.P. e il Signor Capo, reuniti alla problema-  
tica aperta in materia di prefabbricazione di rapporti  
avuti <sup>avuti con</sup> ~~avuti con~~ <sup>avuti con</sup> ~~avuti con~~ i rappresentanti di una ditta costruttrice  
e constatato di persona dai lavori per la prefabbricazione  
pesante, nella città di Avellino, appunto <sup>sono</sup> ~~sono~~ <sup>sono</sup> ~~sono~~  
intento di ricevere di persona la Commissione di Lavori  
Pubblici, perki unitamente all'Ufficio rappresentata  
dell'Assessor Tecnico e il Signor Capo si fosse insieme  
conosciute e capite quali siano le reali e effettive  
esigenze ovvero richieste delle imprese e dell'Amministrazione  
Stabile.

Chiarire, comunque ai costruttori, al Comune, Comunale,  
ed eventualmente alle officine pubbliche, che questa  
Commissione si è disinteressata sempre sempre e  
operative rispetto ai problemi tecnici della  
Commissione e per l'argomento in specie, tenuto  
contando le trattative marginali effettuate dalla  
Commissione precedente, finora non è a conoscenza della  
problematica inerente la realizzazione delle prefabbriche



coazione presente.

Il compromesso firmato a seguito della riunione della Commissione di LL.PP. Turchese il 28 gennaio 1983, nella riunione del Consiglio dello stesso giorno chiede di trattare l'argomento della riduzione degli affittamenti da cap. 95 a 45, ma in particolare nella decisione che le ditte affettatrici avrebbero pagato al 31-1-83 i canoni pre-fabbricati presenti, ~~non~~ fosse stata discussa subito l'appiacciamento di prezzi. Nelle sedute successive del Consiglio alle quali il dichiarante non era presente per motivi di salute, non si è trattato più questo argomento ma si è dato mandato a questa commissione di accertare le situazioni reali dei fatti.

Il compromesso stesso, chiede al Presidente di far tenere copia del presente Verbale al Sicario data la delicatezza del problema, fosse con i capi gruppi concordati la definizione del problema nella seduta del 14-2 p.v. del Consiglio Comunale.

Questo punto fu la mancanza del numero legale dei rappresentanti degli altri partiti, viene scelta la seduta alle ore 11.00 #

$\frac{13}{77}$ 

Verbale n. 11


L'anno mille novecentotrenta il giorno quattordici  
alle ore 10,30, nei locali dell'Ufficio Rattosismi  
al 1° piano la Commissione Lavori Pubblici  
per discutere il seguente ordine del giorno  
il criteri di assegnazione fondi alla legge 219  
di via ed emendato -

Sono presenti: l'ing. Trancane, l'ing. Grano,  
il dott. Fioretti, il cons. Carbone, il dott. Cortese

non altri presenti: l'ing. Cefa del lavoro ing. Pessi  
e l'ass. ai LL-PP. prof. Gauron -

Gli altri componenti, sebbene avvisati, risultano assenti.  
È stato rivolto invito anche ai presidenti delle 5 commissioni  
aut 14/219 -

La riunione viene appiacciata al 16/2/83 alle ore 19,00





## VERBALE N° 12

7° anno millenovecentottantatre il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 19,00 nei locali dell'ufficio Piattagine s. i. riunita la Commissione Lavori Pubblici. Sono presenti il cons. Carbone, il cons. Addesa, l'Assessore Iannuzzi, il cons. Grassi, il cons. Fioretti, il cons. Troncone e l'ing. Capo D. Penni per discutere il seguente e unico punto all'ordine del giorno;

1) Nota del 15/2/83 del Direttore del telegiornale Telemosta in relazione alla sospensione dei lavori della Prefabbricazione industriale pesante.

Il presidente, a seguito delle dichiarazioni diffuse dalla emittente Telemosta, ha inteso anticipare la riunione della Commissione, già indetta per giovedì 17 ad oggi per discutere le conteste dichiarazioni ed assumere gli atti conseguenti.

Il consigliere Troncone precisa che presenza nella seduta di Consiglio Comunale, avendo pronunciato le sue dimissioni dalla Commissione in Consiglio Comunale nella seduta del 14/2/83.

La Commissione dopo ampio dibattito decide di porre ordine al seguente comunicato:


"La nota del Direttore di Telemosta del 15/2/83 attribuisce alla Commissione Lavori Pubblici la responsabilità delle sospensioni dei lavori della prefabbricazione pesante, con termini offensivi nei riguardi dei membri della Commissione stessa. Poiché l'emittente non vanta di basare ogni informazione su dati certi; <sup>non essendo</sup> ~~non~~ ~~essendo~~ motivo di ritenere che


in questo caso, si sia voluto ricorrere ad un voto separato del tutto, non si riesce a comprendere questa insospettata agguerrita.


La Commissione, in ogni caso, denuncia l'infondatezza di tutte le <sup>affermazioni</sup> ~~asserzioni~~ e precisa che le eventuali responsabilità di natura professionale sono totalmente estranee ad essa per il semplicissimo motivo che alle Commissioni <sup>stessa</sup> non è mai pervenuta la <sup>compilata</sup> "documentazione" relativa all'argomento, malgrado le ripetute richieste. <sup>argomenti, in fatti, fu ripresentato dopo l'uscita del primo Consiglio Comunale nel mese di dicembre 82</sup>  
 Ad ogni buon fine, la Commissione si è fatta carico di chiedere una convocazione straordinaria del Consiglio Comunale per lunedì 21/2/1983 alle ore 10,00 (dieci), per discutere ~~ad~~ con dati di fatto, l'intera intricata vicenda.


La Commissione ha mandato al Presidente di far pervenire copia del presente comunicato a tutte le esecuzioni locali, nonché agli organi di stampa, nonché ai Capi Gruppo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

Inoltre, la presente nota, da inviarsi al Sindaco sarà accompagnata da una formale richiesta di convocazione del Consiglio Comunale -  
 del che è verbale -









## VERBALE N° 13

L'anno millecentoottantadue, il giorno 17 del mese di febbraio presso l'ufficio tecnico alle ore 19 si è tenuta la commissione lavori pubblici per discutere il seguente ordine del giorno; il concordamento nuovi prezzi.

1) Sono presenti: il cons. Carbone, il cons. Cortese, Cortese, Santoro, Grassi, Floretti, Tarnagola, l'ing. Capo e l'ing. Spinello che funge da Segretario.

Prende parola Santoro che chiede chiarimenti sull'appalto, l'andamento dei lavori e sugli S. A. L. emergenti.

Il presidente introduce ritenendo opportuna una completa disamina delle questioni.


L'ing. Grassi fa rilevare l'assenza di una pratica sulla quale prendere una decisione.

Il consigliere Cortese chiede che venga trattata esclusivamente il problema del concordamento nuovi prezzi, essendo stato invitato telefonicamente dal presidente a dire di sapere con esattezza l'argomento posto all'ordine del giorno di questa sera. In merito per quello che gli riguarda l'unico argomento trattato precedentemente riferendosi alle imprese Volani e Fial è quello relativo al concordamento dei nuovi prezzi: più ditte e capitolato lavori. Pratica di cui l'esempio è contenuto nel dicembre 82 fu ritirata alla commissione.

in unione dell'ing. Capò nello scorso  
il contratto di concessione relativa  
illustra dettagliatamente nei vari articoli,  
facendo conoscere ai presenti lo stato  
problematica emergente; offrendosi in  
special modo sugli articoli che riguardano la revisione  
prezzi sul forfait, fino alla data dell'effettiva  
corrispondenza dell'antecipazione, sulla consegna delle  
aree con relative concessioni edilizie e sulla  
approvazione da parte dell'Amministrazione dei prezzi  
per le opere a misura.

A) L'art. 12 recita al comma 3, che la  
revisione prezzi non è dovuta per il periodo  
seguito la effettiva corrispondenza dell'antecipazione,  
a tal proposito le imprese FERL - SOGENE - V. A. V. I. -  
- VOLANI hanno prodotto richieste di revisione sul  
50% dell'importo contrattuale e per una somma  
comprensiva di circa 4,5 miliardi. È opportuno  
approfondire l'argomento onde poter valutare se  
il periodo trascorso dalla data del 31.3.81  
(data cui tutti i prezzi si riferiscono) e comunque  
di quello seguente il contratto (21/11/81) fino a  
a quella della "effettiva erogazione" è stato  
dovuto a ritardi dell'Amministrazione o dell'impresa.

B) L'Art. 6 poi, comma 4, sancisce l'inizio dei  
lavori entro 30 giorni dalle autorizzazioni e della  
consegna delle aree. È da ricordare che l'Amministrazione  
non ha potuto consegnare le aree perché le varianti interne  
stesse per essere disponibili per le varianti interne  
approntate, per motivi di non realizzabilità del



disegno unipartitico, sia a causa dei ricorsi  
 al TAR (accolti), che hanno comportato nuove  
 progettazioni e pertanto ritardando negli espropri.  
 Restano infatti da consegnare ancora 3 aree -  
 c) Il contratto contempla i lavori a f.r.p. 4 e opere  
 a misura per le urbanizzazioni e aree di  
 pertinenza di fabbricati e, per eventuali opere di  
 fondazioni in più eventualmente da realizzare  
 per  $0,5$  a  $1,5$  kg/cmq a  $2,5$  ml sotto il piano  
 campagna. Tali opere devono essere pagate con  
 prezzi correnti appunto al 31.3.81 ed approntati  
 dall'Amministrazione. E' da tener conto che alcune  
 somme per le urbanizzazioni sono già indi-  
 cate nel contratto, quelle invece per le fondazioni  
 o maggiori oneri incontrati durante i lavori  
 debbono ricadere invece, come pure le somme  
 per le revisioni prezzi, nel 20% (circa 17  
 miliardi) accantonati con la ordinanza n. 323.  
 E' chiaro che gli imprevisti (fondazioni, de-  
 ruggi etc.) vengono fuori a seguito della real-  
 izzazione delle parti geologiche e vengono  
 verificati di volta in volta dalla D.L.  
 I prezzi presentati dalle imprese, rappor-  
 tati al 1980, come termine di confronto,  
 oscillano da un minimo del 120 ad un  
 massimo del 600% di aumento su tale  
 prezzo, e questo effetto, dopo valutazione  
 analitica e comparativa, ben definito il  
 94,85% sul prezzo del 1980, più defi-  
 niti al 31/3/82 e non al 31/3/81, compren-

16/83

Sivo usci della revisione prezzi corrente  
dal 31/3/81 al 31/3/82 -



A questo punto il presidente, constatata  
l'ora tarda, aggiorna la seduta a lunedì  
24/2/83 alle ore 9,30 -

Del che è verbale L. S. A.

Il Segretario

Ing. Mario Spinalto

IL PRESIDENTE




## Verbale n° 14

L'anno mille novecento trentatré, il giorno 21 del mese di febbraio presso l'Ufficio Ricostruzione, alle ore 9.30, si è riunita la Commissione Lavori Pubblici per discutere il seguente ordine del giorno: 1) Continuazione dell'argomento in discussione nelle sedute precedenti - Concordamento nuovi puni; 2) Voti et eventuali. Sono presenti il cons. Corbano, il cons. Corsetti, Cortese, Grano, Fiorotti, Addesa, l'ing. capo e l'arch. Furo che funge da segretario. Prejudizialmente il cons. Corbano chiede all'ing. capo di conoscere lo stato dei lavori relativi ai prefabbricati presenti al momento in sede propria non a quella motivazione. L'ing. capo riferisce sullo stato dei lavori in modo dettagliato per ciascuna area: Baccanico, zona di opera di parimenti; Dn/B, ultimo relin di capatura; Quattrograna, per prefabbricati dell'area D<sub>1</sub>, sono in corso le fondazioni intelliche; per gli altri str. dell'area D<sub>1</sub> sono in marcia le fondazioni; per l'area D<sub>2</sub>, sono stati eseguiti gli sbancamenti per eseguire le fondazioni; per la zona Velle; Rocelli, stanno realizzando il 2° e 3° strato; Velle, mantoffio stanno in fase; Quattro S, stanno eseguendo gli sbancamenti per le fondazioni; Bellizzi, è stata eseguita l'opera; Quattro S, il progetto è all'esame della Commissione Edilizia; F. Tedesca, effettuato scavo all'area. Per quanto attiene la sospensione dei lavori, l'ing. capo riferisce che nessuna sospensione di lavori è stata emessa e quindi si continuerà, allo stato, senza alcun permesso delle imprese. A questo punto si pone a discutere i puni da concordare con l'impresa. Alle ore 14 la seduta viene aggiornata alle ore 15.30. Alla ripresa dei lavori, alle ore 15.30, è presente anche l'on. Samuneri. Dopo ulteriore esame degli atti, la Commissione proietta l'ordine di agenda il

concetto di pagamento tenendo conto della ripartizione degli stessi in due parti solo in questo modo si può avere una quantificazione reale dello stato dei lavori.

La convenzione lavori pubblici con contratto del 16/2/83 richiedeva una convocazione straordinaria del C.C. in absentem, con dati di fatto, l'intera situazione attuale della prefettura presente. L'argomento è stato riservato della commissione ai vari aditi unitamente all'ing. Cejo e all'ing. An. e LL.PP. Dalle riunioni è emerso che tutta la materia tecnica-legale ed amministrativa si presenta notevolmente complessa in particolare per l'operato ad esso e va seguito in tutto l'iter con scrupolo ed attenzione. Non è pensabile, infatti, che il Comune per inadempimento di sigeli debba subire danni economici e sociali. La Commissione, per ritenendo che non sia risolutivo il concordato dei prezzi fatti per i lavori prender secondo i tempi, le modalità, i prezzi ed i costi prefissati, ha ritenuto di dover proporre al Consiglio Comunale che possa risolvere il problema contingente. Tuttavia ogni complesso compito della Commissione si riserva di poter in C.C. tutte le operazioni evidenziate e va ripartite nel presente verbalmente per iscritto. Si chiarisce che alle riprese dei lavori sono presenti il cons. D.C. Angelo Carini, P.C.I. Benvenuto Grano, P.S.D.I. Diego Carbone, H.S.I. AN Enrico Fieretti, l'ing. Copolinar Anzi.

Si allega copia dello schema di delibera proposto.





Verbale n° 15

21/3  
86


Il giorno 8 marzo 1983 alle ore 18,00, presso  
avv. ai componenti, si è tenuta la Commissione  
L. P. nei locali dell'ufficio Dottoriano in  
via S. Solodi per discutere il seguente ordine  
del giorno;

- 1) Conferma di intenzione dei fondi della legge  
219/81 e successive modificazioni;
- 2) Note ed emendamenti

Presso alle 18,30 i componenti:

Carbone, Gino, Fioriti, Adolfo Cortese, Galletti

Al primo punto all'ordine del giorno si apre la  
discussione e dopo averne discusso  
si emerge che il Consiglio Comunale in base  
alla legge 883 è autonomo nella deliberazione  
ed attuazione delle norme prevedute  
annessi del P. I. P. e comunque  
non fornisce ad una conclusione diversa  
e si appropria a fornire norme.



Carbone

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Verbale 11216

Il giorno 14 del mese di giugno dell'anno 1983 alle ore 18,00, presso l'ufficio di componenti, si è riunita la commissione di U.A. sul local dell'ufficio Pedagogico su via Serafino Solbi n. 29 per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Progetto ampliamento cimitero della frazione Belluffi e ristrutturazione ingresso monumentali cimitero di Salluno;
- 2) Schema di concessione con imprese per lavori di pronto intervento per la pubblica incolumità;
- 3) Situazione occupanti alloggi I.R.C.P. di cui alla delibera 564 del 10/6/1983 del consiglio comunale;
- 4) Varii ed eventuali.

Sono presenti: il dott. Enrico Fiorenti, il prof. Gino Gerardo, il dott. Dario Cariani, il signor segretario il gran. Colantoni Giovanni. Poiché manca il numero legale fatto presente con voce e messa delle convocazioni il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del chi è verbale

Il Presidente

G. Belluffi

Il Segretario

Gran. Colantoni Giovanni



## MUNICIPIO DI AVELLINO

N. \_\_\_\_\_ di prot.

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati N. 40 - Consiglieri in carica N. 40

Deliberazione N. 262

**OGGETTO:** Costruzione prefabbricati pesanti, Relazione dell'Assessore ai LL.PP. sulla realizzazione del programma ed approvazione elenco prezzi.

L'anno millenovecentottantatre addì 3 del mese di marzo alle ore 18,55 in Avellino e nella sala delle adunanze consiliari

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in prima convocazione

Presiede il Sindaco, il geom. Antonio Bellizzi - Ass. ne. Anziano -

Assiste alla seduta il

Segretario Generale Mario Famiglietti

Il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consiglieri presenti

| CONSIGLIERE               | Presente | CONSIGLIERE               | Presente |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1) Pionati Giovanni       | ---      | 21) Vegliante Guido       | ---      |
| 2) Romano Angelo          | ---      | 22) De Fazio Antonio      | ---      |
| 3) De Iasi Elio           | ---      | 23) Ferrara Pasquale      | ---      |
| 4) Mancino Nicola         | ---      | 24) Giordano Marino       | no       |
| 5) Bilotta Gerardo        | no       | 25) Troncone Gerardo      | ---      |
| 6) Basagni Carlo          | ---      | 26) Caramelli Carlo       | no       |
| 7) Iannuzzi Errico        | ---      | 27) Papa Sergio           | no       |
| 8) Venezia Lorenzo        | no       | 28) Biondi Federico       | ---      |
| 9) Matarazzo Antonio      | no       | 29) Ruocco Giuseppe       | ---      |
| 10) Giordano Luigi        | ---      | 30) Grasso Buonaventura   | ---      |
| 11) Quaranta Lucio        | ---      | 31) Petrozziello Giuseppe | ---      |
| 12) Aufiero Rotondi Carlo | no       | 32) Giordano Francesco    | ---      |
| 13) Cortese Angelo        | no       | 33) Danna Giuseppe        | ---      |
| 14) Caso Fiore            | no       | 34) Bellizzi Antonio      | ---      |
| 15) Gesa Gerardo          | no       | 35) Santoro Giov. Antonio | ---      |
| 16) Perrotti Giuseppe     | no       | 36) Carbone Diego         | ---      |
| 17) Pascarosa Antonio     | ---      | 37) Fioretti Enrico       | ---      |
| 18) Addesa Alfredo        | ---      | 38) Cerullo Gaetano       | no       |
| 19) Coretta Francesco     | ---      | 39) Tino Armida           | no       |
| 20) Mottola Carlo         | ---      | 40) Benigni Generoso      | ---      |

Il Sindaco, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Terminata la discussione, il cui resoconto è riportato nel verbale che presiede, il Presidente invita il Consiglio a votare l'ordine del giorno emendato.

Prima della votazione vengono fatte le seguenti dichiarazioni di voto:

Il cons. Fioretti si dichiara d'accordo con le considerazioni del sen. Marcino riguardanti l'incremento del prezzo dal 30 al 40%, ma non altrettanto per il 15%, per cui si astiene dal voto in attesa del parere del Provveditorato alle OC.PP.

Il cons. Troponeo dichiara che il suo voto favorevole è limitato al solo dispositivo in quanto nelle premesse alcuni atti riportati, da lui non sono condivisi e che peraltro gli stessi sono svincolati dallo stesso dispositivo. Di tali premesse egli prante solo conoscenza e non atto.

Precannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo socialista sottolineando che il contributo offerto - che è se critico - è finalizzato esclusivamente alla ricerca di soluzioni nell'interesse della cittadinanza.

È rilevare, intanto, al consigliere Bicchi, che se all'interno della maggioranza ci sono delle contraddizioni queste agevolano dibattiti e proposte che questi però non sono venute dal gruppo comunista, il quale ha fatto solo delle critiche non motivate. Sarebbe stato più opportuno, invece, che avesse presentato una proposta alternativa.

Sottolinea, infine, che dove c'è dibattito e discussione, c'è vitalità e risoluzione e dove c'è critica senza proposte alternative non c'è né dibattito, né apporto costruttivo.

Il cons. Verlucchi dichiara voto favorevole solo sulle conclusioni, in quanto le premesse fanno riferimento a cose ed atti assunti, ai quali non ha partecipato - perché consigliere - e sono - tra l'altro - infuocati di fatti delle conclusioni o non riconsiderati.

Il cons. Berini dichiara di votare a favore del solo dispositivo in quanto l'approvazione dei prezzi è riservata allo Ufficio Speciale.

Prima della votazione, il Presidente promuove la unificazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. del 24.2.83 prot. 8230 concernente "Costruzione alloggi prefabbricati pesanti - Approvazione elenco prezzi" e l'argomento di cui all'o.d.g. 2.3.83 prot. 9030, riguardante "Costruzione prefabbricati pesanti - Relazione dell'Assessore di IL.PP. sulle realizzazioni del programma".

././.

90

- 1 -

Posta in votazione, tale proposta viene approvata con 20 voti favorevoli - 6 contrari (P.C.I.) ed 1 astenuto (Fioretti).

Su sollecitazione del cons.Grasso, che chiede la preliminare votazione dello schema di delibera predisposto precedentemente dalla Commissione LL.PP., viene chiarito che lo stesso è stato superato, perchè ritenuto inutile ai fini di una effettiva determinazione, e sostituito da quello in approvazione.

Conseguentemente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE:

Premesso che con delibera n.265 del 26 ottobre 1981 venivano affidati in concessione i lavori di costruzione dei prefabbricati pertinenti sulla base delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Commissario Straordinario del governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata n.323 del 16.6.1981 e ciclo di sottomissione delle ditte FBAI e VOLTI già aggiudicatrice di appalto concordato in detto prima dell'Ordinanza commissariale citata;

Che la procedura seguita nell'affidamento è da ritenersi legittimata anche dalla successiva ordinanza del Commissario Straordinario per le zone terremotate n.450 del 5.12.81 nella parte in cui detta che sono fatte salve le diverse procedure finora espletate od avviate dai Comuni purchè riconducibili a quelle previste nei criteri di cui all'art.15 della legge 219, detta procedura come confermata con apposito atto deliberativo dei competenti organi comunali;


Che sulla base di quanto contenuto nel deliberato consiliare n.266 del 26.10.81 venivano perfezionati i contratti di concessione resi esecutivi dal CO.RL.CO. di Avellino sulla base degli atti presupposti tutti divenuti perfetti a norma di legge;

Che gli atti come innanzi perfezionati venivano pure trasessi all'Ufficio Speciale del Commissario Straordinario per le zone terremotate;

Che le aree per i vari insediamenti venivano indicate alle concessionarie, le quali provvedevano anche alla presentazione dei progetti nonché alla determinazione dei prezzi unitari;

Che come evincesi dall'atto di sottomissione delle concessionarie riportato nel deliberato n.265 del 21.10/81 i due raggruppamenti di Imprese si dichiaravano disposti ad accettare di procedere alla esecuzione dei lavori di che trattasi in regime di concessione sulla base dello schema di massima approvato con delibera di Giunta Municipale n.2025 del 30 luglio 81 con le seguenti variazioni:

a) che sulla base delle indagini geognostiche da esperire dal Comune la portanza del terreno oggetto degli insediamenti abitativi non sia inferiore ad 1,5 Kg. cmq. alla quota di m.1,50 al di sotto del piano di calpestio del piano interrato o terraneo, o, in



mancanza di questi di n.2,50 al di sotto del piano di calpestio del piano rialzato così come peraltro già indicato dai raggruppamenti nelle offerte;

- b) che i prezzi unitari relativi alle opere di urbanizzazione vengano desunti da dettagliata disamina dei valori alla data del 31.3.981 riferita ad appalti pubblici di opere similari da effettuarsi a cura e spese delle concessionarie e da sottoporsi a parere di congruità da parte dell'ente concedente, mentre per le progettazioni delle stesse il rimborso ammesso sarà quello scaturente dall'applicazione della vigente tariffa dell'ordine degli ingegneri ed Architetti;

- c) che le perali ed i premi di acceleramento vengano riferiti, atteso il frazionamento dell'intervento, alle singole aree;

d) che il costo al metro quadro di superficie utile abitabile sarà pari a L. 480.000 per alloggi da 95 mq. mentre sarà pari a lire 496.000= per gli alloggi da 45 e 70 mq. così come disposto dalla citata ordinanza ed in tal senso si intendono ridotti i prezzi rispettivamente offerti in precedenza del raggruppamento EDL e del raggruppamento VIGANI;

\*) Le superfici non residenziali saranno liquidate nei limiti massimi di cui al D.M. 24/3/31 sulla base del costo innanzi precisato ridotto del 60%;

Considerato che a seguito della presentazione della revisione dei prezzi da parte delle concessionarie in questa ultima e l'ultima. Dopo del Comune veniva concesso l'oblio con la applicazione alle opere a misura con una maggiorazione allo stato del 31/3/81, del 94,85% per cento rispetto ai prezzi unitari contenuti nel computo delle opere pubbliche dello Comune in vigore dell'1/1/1930;

Che a seguito del concordamento la Giunta Municipale ha provveduto a liquidare sia pure a partite provvisorie, stati di avanzamento;

Che le concessionarie, assicurando di non vedere soddisfatte le loro richieste, hanno irrimediabilmente chiuso i cantieri;

Che l'Amministrazione ha rimesso l'intera materia all'esame della Commissione LL.PP. operante all'interno del Consiglio Comunale;

Che la Commissione è pervenuta a conclusioni ritenute in via breve non congrue delle concessionarie;

Che la situazione determinatasi ha già causato riflessi negativi sul piano occupazionale, attesa la sospensione di fatto degli operai addetti ai vari cantieri, nonché pregiudizio futuro nei confronti dei senza tetto costretti in alloggi precari ed ai quali si indirizza la costruzione dei prefabbricati;

Rilevato in via preliminare che gli eventuali ritardi frapposti nella liquidazione delle spettanze non ricadono sull'Amministrazione, in quanto, ai sensi dell'ordinanza del Ministro della Protezione Civile n.8

del 6/11/1982, gli atti relativi devono essere sottoposti al visto dell'Ufficio Speciale Regionale della Gestione Stralcio del Commissariato Straordinario per le Zone Terrenotate;

che tale visto è condizione essenziale per la erogazione dei fondi da parte delle Casse DD.PP.;

Che, nonostante la cessazione ~~non~~ legis, della Gestione Stralcio alla data del 31/12/82, la Cassa DD.PP., in via breve, ha escluso che possa provvedersi alla erogazione dei fondi senza il visto di cui alla ordinanza 8 del 6/11/81 per disposizione da parte del Ministero del Tesoro, disposizione non revocata;

Rilevato nel merito, altresì, che l'avvenuto concordamento dei prezzi tra le concessionarie e l'ing. Capo del Comune non può trovare conforto in atti dell'Am.ne non solo in forza dell'autonomia consiliare nell'accettare o meno maggiori nuovi prezzi ma anche in quanto per tutto contrattuale scaturente dall'applicazione dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 323 del 16/6/81 confermata con ordinanza n. 6 dell'8/11/81 del Ministro per la protezione civile, i prezzi vanno riferiti alla data del 31/3/81 e non già del 31.3.82;

Che le riunioni tra i rappresentanti dei raggruppati, i membri della Commissione II.PP. e gli organi del Comune non hanno sortito alcun effetto pratico e, quindi, l'Am.ne deve farsi carico del problema e procedere conseguentemente alla individuazione, sulla base di elementi prodotti dal punto di vista pubblicistico, dei prezzi unitari pertinenti alla data del 31/3/81;

Che, invero, allo stato l'unico prezzo riferibile alla data del 31/3/81 è quello edito dal Centro regionale dei costruttori edili della Campania;

Che, come risulta dal contratto n. 4 di rep. stipulato dal Sindaco di Napoli, quale Commissario Straordinario del Governo, ed un raggruppamento di imprese tra cui figurano anche le concessionarie dei lavori in corso nel territorio della città, tale prezzo, ridotto nella misura del 3% è stato preso a base per la determinazione dei prezzi unitari delle opere di urbanizzazione;

Rilevato che la Giunta Regionale della Campania attraverso il servizio dei II.PP. con note n. 18551 del 14/7/81, ha ritenuto che i prezzi indicati in detta tariffa non sono stati ritenuti ammissibili dai funzionari regionali in seno alla Commissione costituita per la determinazione dei prezzi avvertendo che gli stessi non possono trovare applicazione almeno nella progettazione di opere assistite, in tutto e in parte, dal contributo regionale;

Che, sempre ad avviso del predetto servizio, saranno ritenute ammissibili a decorrere dall'1/7/81 i prezzi della tariffa del Provveditorato alle OO.PP. di Napoli, in vigore dall'1/1/80 aumentati del 50% salvo quanto stabilito dal Commissario Straordinario del Governo per le Zone Terrenotate con apposite ordinanze tuttora vigenti relative alle ditte edili immobili;

Che le valutazioni espresse da tale autorevole organo regionale sembrarono condivisibili e, di conseguenza non appere opportuno, rinviare "sic simpliciter" al prezzario edito dal centro regionale dei costruttori edili della Campania e pure applicato per la esecuzione delle opere nell'ambito dell'area napoletana;

Che, viceversa, i prezzi possono desumersi dalla tariffa edita dal Provveditorato alle OO.PP. della Campania in vigore dal 1° gennaio 1980;

Che a decorrere dall'1.1.81, tale prezzario risulta già incrementato del 30%, giurto ordinanze del Commissario Straordinario per le zone terremotate della Campania, n.143 del 2.3.81;

Che, quindi, si riportare i prezzi unitari alla data del 31.3.1981 così come previsto nella concessione (ottesa l'equidistanza, al questo data tra il 150 riferito alla data dell'1.1.81 ed il 150 riferito alla data del 30.6.81), con la media dei due predetti valori si può procedere alla determinazione di un incremento pari al 40% rispetto ai prezzi contenuti nel capitolato vigente all'1.1.1980;

Che sull'incremento così ottenuto, in forza del riconoscimento del Commissario Straordinario (Ordinanza n. 213 del 16.6.81) di una maggiorazione del 15% sui prezzi del forfetto; — maggiorazione dovuta alle condizioni di particolare difficoltà nelle zone terremotate, per citazioni locali di mercato, per tempi ristretti di esecuzione, per maggior costo — si ritiene poter estendere la predetta maggiorazione anche alle opere di prima;

Che l'applicazione della predetta maggiorazione si debba operare al fine di non dare il preteso arbitrio alle condizioni di nulla poter eccepire suole in ipotesi di arbitrio, essendo pacifico che i prezzi esautorati dal capitolato politici non s'assomigliano con quelli effettivi del mercato per le opere pubbliche;

Che, in ogni caso, la corrispondenza di tale maggiorazione appaia óbata, trovando Accontrogiatto di quanto preteso. Il che visto il ruolo si è fatto riconoscimento, sia pure forfettariamente, di citazioni di mercato comunque influenti sui prezzi di appalto;

Che, inoltre, non va sottovaluta la diversità di situazione tra la figura dell'Appaltatore e quella del concessionario, sul quale gravano oneri diversi nonché diverse responsabilità, come l'assunzione della direzione dei lavori ed incombenze riferite all'esecuzione dei lavori stessi — figura di concessionario assolutamente nuova in Italia e per la quale pure è stata riconosciuta, da parte di oltre Amministrazioni un compenso forfettario per le spese di concessione (Ordinanza Ministro Scotti per lavori nelle aree del cratere), compenso, viceversa, non previsto e, perciò non dovuto, da questa Amministrazione;

Considerato, poi, che è stato rilevato da più parti non conforme il riconoscimento dei maggiori lavori per opere di fondazione;



- 2 -

Che l'assunto in diritto è privo di pregio, in quanto, e mente dell'art. 1664 del c.c., se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione, l'appaltatore ha diritto ad equo compenso;

Che quanto praticato in base a logica e diritto dal Comune di Avellino trova conferma anche nell'atto concessivo già citato dal Sindaco di Napoli, quale Commissario di Governo, in cui all'art. 20 punto 3 si legge: "Oltre agli importi previsti dal precedente commesso saranno liquidate dal concessionario solamente quelle derivanti: Ommissis, dall'eccedenza delle fondazioni degli edifici per i quali il compenso è stabilito a forfait. Tale eccedenza si verifica quando il costo delle fondazioni, valutato ai prezzi di elenco di cui al successivo articolo 21 ( e cioè dei prezzi unitari scaturenti dall'applicazione recata dal Centro Regionale dei costruttori edili della Campania), è superiore del 5% al costo di costruzione dell'edificio valutato a forfait cui le fondazioni stesse si riferiscono. In tale ipotesi il concessionario sottoporrà alla direzione dei lavori la richiesta di riconoscimento della parte eccedente. Il direttore dei lavori valutata la richiesta, ove l'accetti, la trasmetterà al concedente che deciderà".


Che lo spettare di tali maggiori lavori è riconosciuto da istituti qualificati nel genere di costruzione in discussione, quali il I.A.C.P.;

Ritenuto, infine, di dover formulare l'atto come dichiarativo della volontà dell'Amministrazione, attesa il perdurare della irregolare chiusura dei cantieri;

Con voti favorevoli 20 - contrari 6 (P.C.I.) ed astenuti 1 (Pionetti),

#### D E I B E R A

- 1) Dichiarare ai concessionari FEAL e VOLANT di ritenere congrui ai fini della determinazione dei compensi per opere di urbanizzazione e per i maggiori lavori di fondazioni i prezzi unitari scaturiti dall'applicazione del prezzario del Provveditorato alle OO.PP. della Campania, in vigore dall'1/1/80, maggiorato del 40%, nonché del 15% per le particolari situazioni di mercato in analogia già quanto praticato sui lavori affidati a forfait, il tutto con riferimento alla data del 31/3/81, come da convenzione, rappresentando che sui prezzi suddetti verrà, da parte dell'Amministrazione, acquisito il preventivo parere del Provveditorato alle OO.PP. della Campania dopo di che i prezzi suddetti si riterranno definitivamente acquisiti dall'Amministrazione;
- 2) Dichiarare, altresì, che per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'elenco di cui al precedente punto 1, si procederà da parte delle concessionarie alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui all'art. 21 e 22 del Regolamento del 25/5/1895 n. 350 per la contabilità dei lavori dello Stato, da sottoporre alle preventive approvazioni dell'Amministrazione che avverrà con le stesse modalità



- tà di cui al predetto punto 1;
- 3) dare atto ai concessionari che la revisione dei prezzi di concessione reste disciplinata dalle norme di cui all'ordinanza del Ministro della Protezione Civile n. 6 dell'8/11/82 e della legge 219/81 art. 16;
  - 4) invitare i concessionari a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, previa redazione a loro cura e spese come pattuite in convenzione gli eventuali progetti di variante e/o supplementivi;
  - 5) invitare i concessionari a finalizzare le eventuali richieste per revisioni eventualmente maturate correlando le stesse di tutti i documenti richiesti dai patti contrattuali ivi compresa la polizza fidejussoria e garanzia;
  - 6) dichiarare ai concessionari che le richieste già avanzate, per le mancanza dei predetti documenti, sono allo stato di non essere individuabili per cui nessuna richiesta di cambio o intercessi potrà avere corso;
  - 7) dichiarare ai concessionari che le richieste, anche non approvate e da parte dell'Amministrazione, sono state passate all'Ufficio Speciale di cui all'art. 10 della legge n. 219/81 o altro ufficio eventualmente delegato per legge, così come tutti gli atti fin qui conclusi e che l'eventuale richiesta di modifica al detto Ufficio non comporterà ritardo a spese del concedente;
  - 8) affidare ai concessionari l'incarico di provvedere ai lavori arbitrariamente giurati con avvergenza che decorre a 5 anni dalla notificazione del presente deliberato l'Amministrazione si riserva di iniziare gli atti necessari all'incasso delle contribuzioni come dalle norme vigenti richiamate nell'atto di concessione, con salvaguardia di ogni altro diritto ed azione;
  - 9) invitare la Giunta Municipale a verificare che le società concessionarie operino nel rispetto delle leggi antitrust;
  - 10) precisare che la direzione dei lavori è di competenza del concessionario mentre per la funzione di alta sorveglianza l'Amministrazione si riserva di adottare autonome determinazioni;
  - 11) riservarsi con successivo atto di designare l'arbitro di parte che in corso di lavori nella ipotesi che le concessionarie, non accettando le proposte di cui al presente atto, facciano ricorso all'arbitrato - unico rimedio - in caso di persistente controversia, essendo irrilevante un atto unilaterale di concessione e obbligatorio il ricorso all'arbitrato come da convenzione.

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale con voti favorevoli 20 - contrari 6 (P.C.I.) ed astenuti 1 (Fioratti) dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE  
 IL SINDACO  
 Il Segretario Generale  
 Il Consigliere Anziano  
 Prof. G. Pionetti - - - - - geor. A. B. Polizzi - - - - - Mario Famiglietti -

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 5.3.83 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Avellino, li 5.3.83 Il Messo Comunale

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno 5.3.83 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 20.3.83

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, il giorno festivo di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma Legge n. 62°1953.

Avellino, li 5.3.83 Il Segretario Generale

Avellino, li \_\_\_\_\_ Il Segretario Generale

ESECUTIVITA' 2.6

REGIONE CAMPANIA

SEZIONE DI CONTROLLO DI AVELLINO

SEDUTA DEL 7/7/1983

NULLA DA OSSERVARE

*a seguito di chiarimenti resi con delibera n. 274 del 16/6/83*

Per copia conforme

Avellino, li 7/7/83 Prot. n. 38396

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Ferraro

Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_  
 al \_\_\_\_\_ ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo che ne ha accusato ricevuta con nota N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Avellino, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale



## MUNICIPIO DI AVELLINO

N

di prot.

### Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati N. 40 - Consiglieri in carica N. 40

Deliberazione N. 261

OGGETTO: Costruzione prefabbricati pesanti. Relazione Assessore  
LL.PP. su realizzazione programma ed approvazione elenco prezzi  
Discussione.

L'anno millenovecento 83 : addì 3 del mese  
 di marzo alle ore 19 in Avellino e nella sala del Comune

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri, come  
 dà relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straord. Urg.  
 ed in PRIMA convocazione

Presiede il ~~SINDACO~~, L'ASS. ANZIANO GEOM. ANTONIO BELLIZZI

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARIO FAMIGLIETTI

Il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consi-  
 glieri presenti.

| CONSIGLIERE                         | Presente | CONSIGLIERE                         | Presente |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 1) Pionati Giovanni . . . . .       | ---      | 21) Vegliante Guido . . . . .       | ---      |
| 2) Romano Angelo . . . . .          | ---      | 22) De Fazio Antonio . . . . .      | ---      |
| 3) De Iasi Elio . . . . .           | ---      | 23) Ferrara Pasquale . . . . .      | ---      |
| 4) Mancino Nicola . . . . .         | ---      | 24) Giordano Marino . . . . .       | NO       |
| 5) Bilotta Gerardo . . . . .        | NO       | 25) Troncone Gerardo . . . . .      | NO       |
| 6) Basagni Carlo . . . . .          | ---      | 26) Caramelli Carlo . . . . .       | ---      |
| 7) Iannuzzi Errico . . . . .        | ---      | 27) Papa Sergio . . . . .           | NO       |
| 8) Venezia Lorenzo . . . . .        | NO       | 28) Biondi Federico . . . . .       | ---      |
| 9) Matarazzo Antonio . . . . .      | NO       | 29) Ruocco Giuseppe . . . . .       | ---      |
| 10) Giordano Luigi . . . . .        | ---      | 30) Grasso Buonaventura . . . . .   | ---      |
| 11) Quaranta Lucio . . . . .        | ---      | 31) Petrozziello Giuseppe . . . . . | ---      |
| 12) Aufiero Rotondi Carlo . . . . . | NO       | 32) Giordano Francesco . . . . .    | ---      |
| 13) Cortese Angelo . . . . .        | ---      | 33) Danna Giuseppe . . . . .        | ---      |
| 14) Caso Fiore . . . . .            | ---      | 34) Bellizzi Antonio . . . . .      | ---      |
| 15) Gesa Gerardo . . . . .          | NO       | 35) Santoro Giov. Antonio . . . . . | ---      |
| 16) Perrotti Giuseppe . . . . .     | NO       | 36) Carbone Diego . . . . .         | NO       |
| 17) Pascarosa Antonio . . . . .     | ---      | 37) Fioretti Enrico . . . . .       | ---      |
| 18) Addesa Alfredo . . . . .        | ---      | 38) Cerullo Gaetano . . . . .       | NO       |
| 19) Coretta Francesco . . . . .     | ---      | 39) Tino Armida . . . . .           | NO       |
| 20) Mottola Carlo . . . . .         | NO       | 40) Benigni Generoso . . . . .      | ---      |

Il Sindaco, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.



Il Presidente, <sup>in</sup> apertura di seduta, dà la parola all'Ass. Iannuzzi il quale dà lettura della relazione sull'argomento in oggetto, che si allega alla presente.

Entra il Cons. Carbone, Troncone e Bilotta = Presenti n. 30

Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Il Cons. Damna, chiesta ed ottenuta la parola, esprime alcune considerazioni invitando il Consiglio ad una riflessione sui fatti che hanno caratterizzato la complessa vicenda dei prefabbricati pesanti.

Ricorda, all'uopo, il provvedimento adottato con le deliberazioni 77 e 77/bis del 20.1.81, nonché l'intervento con cui allora Cons. Matarazzo giustificò la spartizione degli appalti tra la Volani e la FEAL classificate al primo ed al secondo posto, dimostrando di aver studiato approfonditamente le due offerte e sulla scorta delle disposizioni delle ordinanze commissariali.

Nei due anni intercorsi da quella data si sono susseguiti vari avvenimenti amministrativi, con cambio di Amm. ne ed oggi il Consiglio è costretto a parlare nuovamente dell'argomento in virtù di un contratto stipulato tra l'impresa costruttrice e l'Amm. ne, contratto che è datato 20.11.81 che rappresenta, a suo avviso, una mina innescata pronta a scoppiare e provocare così danni ingenti per il Comune a vantaggio per imprese costruttrici.

Ciò è dimostrato dal fatto che nella stesura del contratto, invece di attenersi allo schema tipo predisposto si è preferito apportare delle modifiche che hanno rappresentato l'arma segreta vincente per le imprese costruttrici e comportato un costo pesante rapportato a decine di miliardi.

A dimostrazione di ciò dà lettura di alcuni punti del contratto: art. 4 pag. 7 con cui - a suo avviso -, si ~~fa~~ fa saltare la portata del terreno e si prevede una fondazione di m. 1,50 che è inconcepibile per un fabbricato.

Inoltre dà lettura della parte riguardante la revisione prezzi - che non è riconosciuta ai sensi dell'art. 16 comma 5° Legge 219/81, il quale prevede - però - un'anticipazione all'impresa del 50% all'inizio dei lavori e successivamente del 25%.

Fa rilevare che immediatamente dopo viene però precisato che: "L'importo, per il quale la revisione prezzi non è riconosciuta, è costituito da quello contabilizzato al fine del recupero delle anticipazioni a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento dell'ammontare pari alla somma anticipata".

A questo punto sottolinea che il contratto è stato stipulato il 20/11/81 e le anticipazioni sono state corrisposte solo nell'aprile 82 e cioè a distanza di cinque mesi, il che ha consentito alle imprese di richiedere la revisione prezzi.

A seguito di tale esame chiede, come mai si sia potuto verificare tutto ciò nonostante l'accortezza del Cons. Matarazzo nella stesura del contratto.

./.

- Tra l'altro - la Volani non ha realizzato quasi niente e richiede la revisione sull'anticipazione. Nel dubbio se tale richiesta è giusta, il Cons. Benigni non ritiene che le imprese si trovino di fronte a delle inadempienze tali da giustificare la rigidità della loro posizione nei confronti dell'Amministrazione.

Prosegue osservando che la diversità dei prezzi concordati tra il direttore dei lavori e le imprese e quelli stabiliti dalla Commissione LL.PP. non è elevata se si tiene conto dei diversi riferimenti: 31 marzo 1981 e 31 marzo 1982.

Il Consiglio, in questa seduta, dovrà prendere una decisione autonoma, contro la quale le imprese - se non soddisfatte - potranno invocare l'arbitrato. L'Analisi dei prezzi è estremamente soggettiva. Per tale motivo è più giusto far capo ad una analisi effettuata da un Organo tecnico ufficiale, statale, quale il Provveditorato alle OO.PP., avere la possibilità di ricorrere all'arbitrato in caso di errore, senza che questo comporti la sospensione dei lavori da parte delle imprese ed ulteriore motivo di giustificazione per la sospensione degli stessi.

Dichiara, poi, di aver riscontrato - nella consultazione di un testo scritto qualche mese fa dal prof. Spagnuolo Vigorita sulle concessioni per la realizzazione del programma costruttivo per Napoli - che probabilmente non è possibile neppure rivedere i prezzi dei soli lavori a misura della percentuale dovuta alle imprese, quali concessionarie, giacché il citato prof. Spagnuolo sostiene che il prezzo comprende tutto e, quindi, anche gli oneri di organizzazione che sono a base della concessione.

IL Cons. Benigni, continua sottolineando che se è vero che il Comune ha dimostrato superficialità nella gestione di questo contratto è anche vero che le imprese non hanno rispettato il principio di correttezza sancito all'art. 1175 del codice civile, giacché hanno tentato di sostenere - speculando - che il 94, 85% di aumento rispetto al prezzario del 1980 - si riferisse al 31/3/81 e non al 31/3/82 così come l'Ing. Capo affermò smentendo quanto sostenuto dalle citate imprese.

Avviandosi alla conclusione ritiene che bisogna pervenire ad una soluzione autonoma, accettando il parere della Commissione LL.PP. per quanto riguarda i prezzi a misura e quelli non previsti nel contratto, portando il 30% di aumento riferito al gennaio anche al 35 - 37% e diffidando le imprese - con una messa mora - a riprendere immediatamente i lavori.

Sorge la necessità di modificare la struttura dell'assessorato ai LL.PP. attrezzandola di un supporto tecnico - legale efficiente per gestire questo contratto sotto tutti i multififormi aspetti sia legali che tecnici. Cioè tutta quella serie di problemi connessi alla interpretazione ed esecuzione del Contratto a cui il Comune non può far fronte con le strutture attuali.

Il Sindaco o l'Assessore ai LL.PP., in questa vicenda così complessa, avrebbero dovuto essere vicini all'ing. capo, nel momento in cui concordava i prezzi con le imprese. Sollevare tali polemiche, aggiunge il consigliere Benigni, non fanno altro che dissipare le energie della democrazia, per ottenere effimeri vantaggi di partiti che nulla rendono alla collettività.

100

Il cons. Carbone, chiesta ed ottenuta la parola, quale presidente della Commissione LL.PP. dichiara che non si sarebbe arrivati a questo punto se la Giunta avesse risposto alla richiesta di dettagliate notizie da parte della Commissione stessa la quale avrebbe da tempo presentato delle proposte operative e forse anche chiuso i rapporti con le imprese.

Fa presente che la menzionata Commissione - accorgendosi dei numerosi problemi che scaturivano dal contratto richiese l'elenco dei prezzi che mancava, nonché la perizia di variante e suppletiva e lo stesso elenco d) citato nel contratto per la revisione prezzi.

A detta richiesta fu risposto perchè - a suo avviso - la Giunta non si era posto fino allora, il problema della prefabbricazione pesante, anche ad essa. A questo punto lamenta la mancanza di fiducia nei confronti della Commissione, dalla quale si pretese un parere nel termine di due giorni, altrimenti lo si dava per acquisito ed alla quale non è stato dato credito alcuno nonostante avesse focalizzato immediatamente la situazione. Da quel momento asserisce che la situazione si è maggiormente ingarbugliata poichè le imprese hanno capito che veniva meno la fase interlocutoria. A suo avviso la soluzione al problema poteva essere ricercata dando fiducia alla Commissione e chiamando a collaborare con la stessa delle strutture tecnico - Magali, invece si è arrivati all'assurdo di strumentalizzare la stessa tacciandola attraverso i canali televisivi, di ostruzionismo accusa che è stata poi smentita. Ribadisce quanto già sostenuto nelle precedenti sedute consiliari e cioè che il contratto è capestro e il problema da porsi all'inizio è quello della gestione, di cui nessuno si è fatto carico, consentendo alle imprese di fare il proprio gioco. In qualità di consigliere comunale e di cittadino contesta la sospensione dei lavori - che è un atto unilaterale ed a cui non si sarebbe dovuti mai arrivare e che lo stesso può essere impugnato secondo le indicazioni del Cons. Benigni.

Fa osservare, poi, che il punto focale della vicenda concerne le opere a misura ed il concordamento dei nuovi prezzi, in funzione di quelli non previsti dal contratto.

Inoltre ritiene importante apprendere sulla scorta di quali elementi sono stati forniti i risultati delle indagini geologiche, eseguite prioritariamente nella stipula del contratto, nonché la scelta delle aree, di cui è rimasta la sola perimetrazione.

Difende a questo punto l'operato dell'Ass. ai LL.PP. e dell'Ing. Capo, i quali si sono trovati di fronte a questi molteplici problemi, ribadendo che ciò che è mancata è stata la gestione del contratto, e cioè il controllo quotidiano necessario per poter individuare il risultato delle opere che venivano effettuate e per porsi il problema di quelle non ancora iniziate.

Sostiene che di fronte alla serie di problemi cui ci si è trovati qualunque soluzione sarà adottata dal Consiglio Comunale sarà sempre una soluzione di rattoppo.

Fa rilevare che la Commissione LL.PP. aveva proposto una soluzione, anche se discutibile, ma non si è neppure tentato di votarla per offrirla come base di trattativa con le imprese.

Inoltre nelle riunioni della Commissione non è mai emerso il problema delle percentuali cui le imprese miravano. E' certo però che la percentuale del 94,85%, cui è giunto l'ing.capo sia stata almeno accettata da un raggruppamento di imprese che l'ha sottoscritta.

A proposito la Commissione LL.PP. non ha ritenuto di poter praticare questa percentuale di aumento di costo, perchè molto onerosa.

Il cons. Carbone giunge alla conclusione chiarendo che ha ricordato la vicenda, soprattutto per porre in risalto il lavoro della Commissione e che dovrebbe avere sempre un ruolo principale mentre in pratica è emarginata.

Si riserva di intervenire successivamente in maniera più approfondita sulla percentualizzazione che verrà presentata.

Il cons. Vegliante, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene certamente non conveniente annullare il contratto in questione perchè altrimenti i terremotati non avranno più le abitazioni. Rileva, però, che lo stesso contratto è sbagliato e che il Consiglio nell'approvarlo non ha posto eccessiva attenzione a degli aspetti tecnici che oggi risultano essere preminenti.

Ricorda di aver già evidenziato nella scorsa seduta la illegittimità della sospensione dei lavori operata dalle imprese, anche se di tale circostanza all'epoca non si aveva ancora la certezza.

Fa rilevare che la citata sospensione dei lavori ha, però, consentito alla Amm/ne di aprire gli occhi sull'intera vicenda che presenta notevoli inadempienze e certamente una carenza di controllo in fase di gestione la cui responsabilità è difficile individuare.

Al momento, comunque, ritiene preminente individuare le cause che hanno determinata la sospensione dei lavori e gli atti da compiere perchè vengano ripresi al più presto. Ravvisa una carenza nella relazione dell'Ass. Iannuzzi nel momento in cui - parlando di concordamento prezzi, blocco di anticipazione per stati di avanzamento ecc., (per i quali sono responsabili vari organi) - non pone in evidenza i veri motivi della sospensione dei lavori da parte delle imprese. L'unica cosa certa è l'esistenza di un concordamento prezzi a firma dell'ing.capo, in quanto neppure i tecnici sono stati in grado di determinare con esattezza un concordamento prezzi e ciò perchè, a suo parere, non sono mai stati deliberati.

Fatto ancora più strano è che il citato concordamento prezzi - rimesso all'inizio alla Commissione e poi ritirato perchè ritenuto in materia competente l'Ufficio Speciale regionale - alla fine è stato nuovamente rimesso alla Commissione. Intanto non si è neppure a conoscenza dei risultati delle riunioni: estenuanti avute con le imprese - per delle trattative che pare non abbiano avuto esito positivo, giacchè la relazione dell'Assessore si è fermata alla sospensione dei lavori del 9/2 scorso.



- 2 -

102

Egli è dell'avviso che bisogna indirizzare l'intera vicenda in modo da risolvere il problema, preoccupandosi già da ora di reperire i finanziamenti necessari per integrare gli 80 miliardi disponibili per gli alloggi in prefabbricato pesante, la cui realizzazione completa comporterà certamente una spesa superiore alla disponibilità del Comune.

Ciò perchè i cittadini possano ottenere la sistemazione promessa anche sorvolando alcuni aspetti che possono apparire poco chiari, sempre che il tutto sia riconducibile a livello di Consiglio Comunale. Evidenzia il mancato valido apporto tecnico-legale che in altre occasioni si è preteso per questioni irrilevanti. Questioni che possono essere sfuggite ai tecnici rappresentanti della Commissione LL.PP. per mancanza di obiettività, essendo questi politicamente interessati a risolvere il problema.

Avviandosi alla conclusione sottolinea la necessità della costituzione di una qualificatissima Commissione tecnico-legale che quantizzi ad oggi e con proiezione attendibile alla scadenza programmata l'importo totale dei lavori eseguiti e da eseguirsi e che segua la complessa operazione nella difesa degli interessi del Comune, dei cittadini ed in particolare di quelli che attendono la casa.

Ritiene, altresì, opportuno che l'assessore ai LL.PP. relazioni periodicamente all'Amministrazione ed al Consiglio sui passi che sono stati fatti, sui lavori compiuti, sulle difficoltà incontrate e soprattutto sui problemi risolti e non risolti. Ciò ad evitare il ripetersi di situazioni che impongono ad ogni consigliere una serie di interrogativi e che si cada in ambiguità.

Ritiene, infine, che il problema della revisione e concordamento prezzi ed altri problemi non possano essere risolti in questa sede.

Il cons. Fioretti, chiesta ed ottenuta la parola, giustifica la propria assenza all'altra riunione in cui si discusse del problema premettendo che nell'approvare il provvedimento N.266 del 26/10/81 espresse parere favorevole al contratto nell'interesse dei cittadini terremotati e - nel contempo - fiducia nelle capacità di chi andava a formulare il contratto. Richiama, poi, l'attenzione sull'art.16 della legge 219/81 che definisce questo affidamento di lavori concessione e non appalto, la quale comprende la preparazione di tutti i progetti e la documentazione necessaria per la realizzazione del progetto stesso. Inoltre questo contratto di concessione ha due clausole non previste dal contratto-tipo predisposto dal Commissario di Governo. Continua sottolineando che non esiste solo il problema dei listini prezzi, e dà lettura dell'art.4 del citato contratto in cui si dichiara che le imprese hanno riscontrato la situazione dei luoghi per la realizzazione della prefabbricazione pesante prima della firma del contratto.

Fa anche rilevare che il contratto precisa che la revisione dei prezzi non si applica sugli importi corrispondenti alle somme anticipate per le variazioni dei costi intervenuti alla data della effettiva corrispondenza delle anticipazioni.

A tal proposito fa presente che il contratto è stato firmato il 20/11/1981 e la erogazione delle anticipazioni è stata effettuata alla FEAL il 19/4/82 ed alla VOLANI il 28/4/82 e riscossi il 6/5/82. Ciò nonostante fa osservare che la FEAL richiede 2800 milioni e la VOLANI 1640 milioni per variazione di prezzi intervenuta dalla stipula del contratto alla reale erogazione delle anticipazioni. Inoltre le citate imprese chiedono le perizie di variante e suppletiva che l'Istituto della concessione - come precedentemente detto - prevede siano le stesse a predisporre e rispetto alle quali sono esse inadempienti.

Pone successivamente in evidenza la paradossale inadempienza del Comune, il quale non ha provveduto a definire il listino prezzo - aggiornato al 31/4/1981 - due anni fa o quanto meno alla firma del contratto, inadempienza questa che è diventata ancora più grave dal momento che - nonostante le lettere di minaccia delle imprese - ha continuato a rinviare nel tempo il problema, dando lo spunto alle stesse di procedere alla sospensione dei lavori.

Osserva che nella relazione dell'Assessore mancano tutte le notizie concernenti le richieste avanzate per iscritto dalle imprese, affermando, innanzitutto la necessità di metterle in mora perchè riprendano immediatamente i lavori e contemporaneamente la necessità di definire il listino prezzi, per il quale dichiara di essersi espresso in Commissione per il 30% di aumento. Per la definizione dei restanti problemi, invece, è dell'avviso che bisogna attendere un parere legale. Intanto ritiene che bisogna verificare se le citate imprese dal novembre 81 all'aprile 82 hanno posto in tempo in essere le pratiche concernenti la fidejussione al fine di stabilire se hanno effettivamente diritto a quanto da loro richiesto.

In conclusione sostiene che questa controversia poteva essere evitata e ribadisce la necessità di mettere in mora le imprese per la ripresa immediata dei lavori sospesi per la definizione del listino prezzi, sulla cui congruità dovrà esprimersi prima l'Ufficio Speciale del Commissariato.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera testè pervenutagli a firma dei capi-gruppo della D.C., Sen. Mancino, del P.S.I. Ferrara e del P.S.D.I. Santoro, di cui assicura farà tenere copia a tutti i consiglieri.

Entrano il Cons. Mottola - Gesa e Venezia ed esce l'Ass. Romano } Presenti n. 32

Il Consigliere Troncone, chiesta ed ottenuta la parola, asserisce che, al di là delle polemiche, l'obiettivo di questo dibattito deve essere quello di ricercare delle soluzioni idonee ad ottenere l'immediata ripresa dell'attività edilizia nei cantieri, non solo, al fine di far rispettare i tempi contrattuali di consegna degli alloggi, ma anche di salvaguardare il posto di lavoro degli addetti ai cantieri, che oggi si trovano in una situazione precaria.

- Sottolinea il comportamento intimidatorio e ricattatorio portato avanti dalle concessionarie, con il licenziamento degli operatori edili, attraverso la spinta dei quali cercano di costringere l'Amministrazione a ricercare affrettatamente delle soluzioni e ad accettare richieste, che egli non esita a definire assurde.

Fa notare che le suddette imprese, che pure sono assistite da decine di esperti e consulenti legali, non hanno peraltro ancora aderito all'invito dell'Amministrazione Comunale di formalizzare le proprie richieste, che tuttora non si conoscono esattamente.

104

Egli a nome personale e del gruppo socialista insiste sulla necessità che le citate richieste vengano formalizzate, al fine di consentire alle forze politiche di riscontrarle puntualmente, in quanto a tutt'oggi la sola certezza è rappresentata purtroppo dalla sospensione unilaterale dei lavori e dal conseguente licenziamento degli operai.

- Fa rilevare che non a caso il gruppo socialista ha dichiarato la propria disponibilità a continuare la discussione e il confronto con le ditte, concessionarie ponendo però come condizione pregiudiziale ed irrinunciabile la immediata ripresa dei lavori.

- Prende atto con soddisfazione che tale richiesta è stata accolta dalla Giunta Municipale, che ha aderito con la proposta in discussione, alla linea di fermezza da adottare nei riguardi delle imprese, da portare avanti anche a costo di arrivare all'arbitrato o alla rescissione contrattuale.

- Fatte queste premesse, il Cons. TRONCONE afferma che ora il Consiglio Comunale ha il dovere di fare un'analisi obiettiva sull'intera vicenda senza escludere un'autocritica.

- Sostiene che, indubbiamente, il Consiglio Comunale in pochi giorni ha compiuto notevoli passi in direzione dell'analisi serena e della composizione di questa complessa vicenda, se si tiene conto dello stato confusionale in cui si muoveva solo 10 giorni fa, per la mancata conoscenza di importanti atti intercorsi tra l'Ufficio Tecnico, le Imprese e la stessa Giunta. Ignoranza questa da addebitarsi anche alla tattica sistematicamente e premeditadamente usata da questi operatori del centro-sinistra nell'interloquiare con l'Amministrazione per segmenti, e di cui è stata vittima prima la Giunta e poi il Consiglio.

- Ritene, pertanto, che la Giunta meriti delle attenuanti giacché anche il Consiglio si sarebbe trovato nelle medesime difficoltà; critica però l'assenza del Sindaco questa sera dovuta a motivi - a suo avviso - non seri rispetto all'importanza dell'argomento trattato.

- Quindi precisa che l'analisi di questa sera deve mirare a capire bene quanto è fino ad oggi successo, per evitare che si verifichi nuovamente nel prossimo futuro.

- Rileva che il Consiglio Comunale, anche se a tappe forzate, ha progressivamente preso coscienza dei vari problemi, tanto da arrivare questa sera a dichiarazioni di grande apertura ed onestà quali quelle rese dal Cons. Avv. Generoso Benigni, con l'ammissione degli errori commessi come Amministrazione comunale, sui quali bisogna ancora riflettere e fare attenzione.

Essendo state già tracciate le parti salienti della vicenda, fa notare che oltre alle ombre create dal contratto, di per sé vi sono ulteriori ombre che scaturiscono dall'interpretazione bizantina e faziosa del contratto stesso, portata avanti dalle ditte concessionarie, che per poco - non ha compromesso moralmente e politicamente questo Consiglio Comunale.

Afferma che il contratto è stato abilmente tessuto nel complesso generale in modo tale da non spaventare ad una prima lettura, ma basta

qualche rigo introdotto ad un certo punto per far scattare meccanismi perversi.

- Riconosce, quindi, la buona fede del Consiglio Comunale che lo ha approvato, ma critica come già ha fatto in altre riunioni dei giorni scorsi la mancata gestione da parte della G.M. di questo contratto, il quale non presenta solo ombre ma anche elementi di garanzia per l'Amministrazione, sui quali a suo avviso - poteva e doveva essere costruita tutta una strategia difensiva nei confronti delle concessionarie.

- In merito fa rilevare che ad esempio, nel momento in cui nel corso di una riunione con la Cassa LL.PP., veniva avanzata dalle Società la richiesta di predisposizione da parte del Comune, delle perizie di variante, il dichiarante replicava che per contratto erano le Concessionarie stesse a doverle invece fornire all'Amministrazione, e quest'ultima non smentivano affatto tale interpretazione.

- Pertanto, se la Giunta Municipale avesse gestito correttamente il contratto in parola ha stesse avrebbero dovuto diffidare l'impresa per vari mancati adempimenti; queste diffide però non esistono agli atti. Se ciò fosse stato fatto, oggi l'Amministrazione sarebbe stata in condizioni di meglio contrapporsi alle intimidazioni delle imprese stesse.

- Offre queste osservazioni all'attenzione dei Consiglieri, perchè ha la netta sensazione che vi sono tantissime altre analoghe inadempienze da parte delle imprese.

Sottolinea ancora l'assenza di quei canali di scambio di informazioni e collaborazione che pur dovrebbero esistere tra Ufficio Tecnico - Sindaco - Giunta - Assessore ai LL.PP. - Commissione LL.PP. e lo stesso Consiglio Comunale esprimendo la convinzione che se tali canali fossero esistiti avrebbero consentito di discutere del problema almeno con tre quattro mesi di anticipo e forse si sarebbe scongiurata la attuale chiusura dei cantieri. E' dell'avviso che dei tanti problemi di cui si è parlato nelle ultime riunioni e sedute alcuni punti richiedono l'attenzione del Consiglio nella elaborazione finale del documento proposto dalla maggioranza e al quale questa sera si sta dando un contributo.

- Detti punti riguardano le clausole sulle fondazioni, la revisione prezzi sull'acconto, la determinazione dei prezzi contrattuali.

- Sulla clausola concernente le fondazioni ritiene opportuno effettuare un approfondimento di carattere giuridico e tecnico, giacchè (tra l'altro) ha verificato che questa clausola, a differenza della convenzione di Napoli, che le imprese hanno portato ad esempio, non trova alcuna applicazione nel nostro contratto.

Precisa che la citata convenzione di Napoli prevede che nel momento in cui le fondazioni eccedono una certa percentuale dell'importo dei lavori (il cinque per cento) l'eccedenza stessa venga pagata a parte.

Principio questo che ritiene corretto poichè entro certi limiti il rischio è del solo concessionario, oltre contribuisce allo stesso anche l'Amministrazione.

3



- Nel caso del nostro contratto ci si trova di fronte a delle sottigliezze linguistiche e tecniche attraverso cui si pretende di legare l'accollo di ulteriori spese per fondazioni al superamento di certe sollecitazioni unitarie nel terreno nonché di certe profondità del piano di posa.
- E' dell'avviso che questa clausola potrebbe addirittura essere impugnata, in quanto in molti cantieri non potrebbe esplicitare alcuna efficacia, giacchè il contratto ipotizza un tipo di fondazione "diretta" e quindi la realizzazione di opere superficiali, mentre nella maggioranza dei cantieri di Avellino ci si trova di fronte a fondazioni di tipo "indiretto" ovvero su pali.
- Fa rilevare che è inconcepibile la revisione richiesta sull'acconto per non averlo il Comune erogato subito dopo la stipula del contratto, dal momento che le concessionarie lo hanno ricevuto prima dell'apertura dei cantieri e, ad oggi, non hanno ancora realizzato lavori pari all'importo dei circa 40 miliardi ricevuti.
- Sottolinea, però, che detta richiesta non l'ha vista per iscritto, nè è stata conforzata da documentazione in sede di incontro con le concessionarie.
- Evidenzia ancora la malafede delle concessionarie anche sul problema della determinazione dei prezzi, dal momento che queste pur sapendo che il contratto rinviava la determinazione dei prezzi unitari ad un accordo preventivo, ~~accondiscende~~ <sup>fabbricano</sup> non hanno mai sollecitato ed hanno fatto sì che ci si trovasse improvvisamente di fronte ad un verbale di concordamento che ha sorpreso tutti.
- Fa rilevare ancora che solo tre giorni fa le imprese sostenevano che gli stessi prezzi di cui al verbale di concordamento sottoscritto dall'Ing. Capo nel marzo del 1982, che prevedeva un aumento del 94% circa rispetto alla tariffa del Provveditorato alle D.O.P.P. del 1980, e che l'Ufficio Tecnico aveva interpretato come aggiornamento dovuto dal gennaio 1980 al marzo 1982 dovessero essere invece riferiti al marzo del 1981.
- Tesi questa che non sa se sarà ancora portata avanti dalle imprese nei prossimi incontri e che comunque dimostra la malafede delle stesse, perchè se l'Amministrazione avesse continuato ad effettuare liquidazioni in base al citato verbale di concordamento prezzi avrebbe precostituito tutta una serie di atti a favore della citata tesi delle concessionarie.
- Fa rilevare, data l'entità del contratto, che la tesi delle imprese circa la data di riferimento dei prezzi - porterebbe ad una conseguenziale maggiorazione di onere per l'appalto di decine di miliardi, che sommati agli effetti scaturenti dalla clausola inerente le opere di fondazione e la pretesa revisione dei prezzi, farebbero registrare una cifra assolutamente da capogiro. Di qui la necessità di non discutere isolatamente i problemi dei prezzi, della revisione e dei maggiori oneri di fondazione.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Sostiene la esigenza di affrontare oggi in via definitiva questi problemi, per evitare che l'impresa fra qualche mese di presentino con altre nuove assurde pretese che farebbero retrocedere l'Amministrazione su un terreno sempre più difficile da difendere, per cui chiede di progettare questa analisi oltre il dibattito di questa sera, affinché il Consiglio Comunale abbia costantemente la possibilità di discutere su un quadro completo della situazione.

- Afferma, poi, che la relazione dell'Ass. IANNUZZI, pur apprezzabile per certi aspetti, non è né esauriente né soddisfacente, perché, nella sua sinteticità, può risultare omissiva e reticente su alcuni questioni, che, invece, vanno meglio approfondite ed analizzate.

- Entrando nel merito della citata relazione, fa osservare che l'affermazione dell'Ass. IANNUZZI - secondo cui l'unico elaborato rimasto della progettazione originaria del piano di zona è quello della perimetrazione delle aree - deve essere provata chiarendone i motivi ed indicandone i responsabili e non rimanere fine a se stessa anche perché l'Ufficio di Piano, ad esempio, potrebbe sostenere che i piani stessi sono stati cambiati per assoggettarli alle esigenze delle imprese.

- Rileva la presenza in detta relazione di un'analisi utile a ricostruire tutte le fasi temporali e cronologiche dei lavori, che danno una visione d'insieme delle cose. All'interno di queste fasi, però, ritiene che si debba precisare esattamente quali sono gli atti, posti in essere dall'Amministrazione e a quali atti invece non si è provveduto, inoltre bisogna precisare quali gli <sup>erano</sup> adempimenti a carico delle imprese, a quali queste ultime hanno provveduto e in che data e a quali invece non hanno ottemperato, precisazione questa che deve venire effettuata area per area e non nella globalità dell'intervento, così come vorrebbero le concessionarie.

- In merito chiarisce che ci si trova di fronte ad un istituto giuridico, quello della concessione, profondamente diverse da quello dell'appalto.

- Ricorda inoltre che le concessionarie hanno proceduto ad una serie di appalti e sub-appalti di cui occorre acquisire un quadro ai fini della applicazione della legge antimafia, della quale si è tutti responsabili.


- Invita quindi l'Assessore a fare queste analisi.

Proseguendo rileva che ogni cantiere ha la propria storia, ma intanto solo tre giorni fa si discuteva se l'Ufficio Tecnico doveva preparare o far preparare una perizia di variante unica per tutti i cantieri, ovvero una per ogni cantiere, cosa questa non di poco conto sia per gli effetti tecnici che per quelli amministrativi.

- Sono aspetti, quindi, che vanno chiariti immediatamente onde evitare che le concessionarie si riferissero ad un appalto unico solo quando fa loro comodo.

- Sostiene, poi, che è reticente l'affermazione resa nella relazione dell'Ass. IANNUZZI (pag. 15) secondo cui l'Ufficio Tecnico avrebbe propo-

108



sto il verbale di concordamento prezzi solo nel mese di ottobre 1982, mentre invece l'U.T.C. lo ha redatto nel mese di marzo e la Giunta Municipale ha adottato dei provvedimenti da esso scaturiti già nel mese di luglio 1982.

Ritiene, poi, che non bisognava recepire e trasferire nella relazione stessa il concetto intimidatorio espresso dalle imprese, identificabile nella frase ambigua (pag.15) secondo cui l'Amministrazione è pervenuta alla discussione dell'argomento per le pressioni effettuate dalle concessionarie in merito ai mancati pagamenti. Ciò in quanto le stesse concessionarie, attraverso il loro rappresentante Dr. Martinoli, hanno sempre sostenuto di ricercare solo una chiarezza amministrativa più che pagamenti, per i quali i ritardi non sono imputabili all'Amministrazione, alla quale tutt'al più va addebitato di aver pagato prima del dovuto.

- Inoltre, pur ritenendo giusta la rappresentazione delle difficoltà incontrate sulle aree (pag.3 e 4) è dell'avviso che questa affermazione andrebbe meglio circostanziata e dimostrata, dal momento che i trasferimenti di condotte, tralicci ecc. di cui si parla, costeranno miliardi all'Amministrazione.

E' dell'avviso che quanto detto a pag.16 della relazione, circa gli stati di avanzamento a forfait e le opere di fondazione, non riguardi il Consiglio Comunale, ma la sola Giunta e che debba essere corretta la terminologia usata a pag.17 della stessa relazione quando si parla dei rapporti intercorsi tra l'Amministrazione (vista personalmente) e l'impresa FEAL dal 18.11.1982 al 9.2.1983, giacché la stessa Amm.ne, intesa come C.C., non era affatto a conoscenza delle richieste dell'impresa, altrimenti non sarebbe rimasta inerte.

-Avviandosi alla conclusione ritiene che l'Amministrazione debba diffidare le ditte alla immediata riapertura dei cantieri e potesse in essere tutti i conseguenti atti giuridici che vanno dalla semplice richiesta alla rescissione contrattuale.

Ciò perchè non si può discutere con chi, senza motivo, ha licenziato gli operai per utilizzarli come elemento di pressione ed intimidazione sul Consiglio Comunale, anche se deve dare atto ai sindacati ed agli operai stessi di aver avuto un altissimo senso di responsabilità e correttezza nel rappresentare all'Amm.ne, i loro problemi.

Prosegue sostenendo la necessità che nella strategia futura dell'Amministrazione vi sia la immediata definizione dell'elenco dei prezzi unitari, riferito per quanto possibile a quello ufficiale del Provveditorato alle OO.PP. della Campania nonché la definizione dei nuovi prezzi, intendendo per tali quelli non contemplati dal citato elenco del Provveditorato OO.PP. sul quale invece non sembra siano d'accordo le Concessionarie, dal momento che hanno avanzato richieste e pretese in base a tariffe non ufficiali.

- Ritiene quindi prioritario procedere alla definizione dei prezzi previa acquisizione di un autorevole e moralmente vincolante parere di conformità da parte di un organo ufficialmente proposto ad esempio Provveditorato alle OO.PP. di Napoli, Genio Civile di

Avellino - Regione Campania ecc).

- Pertanto propone di deliberare in merito con riserva e subordinatamente alla successiva acquisizione del citato parere di conformità, anche in considerazione dell'opportunità di richiedere al Provveditorato alle OO.PP. il coefficiente di aggiornamento dei prezzi dal gennaio 1980 (data di entrata in vigore del tariffario) nel marzo 1981 (data di riferimento dei contratti di concessione).

Sulla revisione prezzi richiama la Giunta Municipale alla massima prudenza, invitandola a menzionare ed a riferirsi esclusivamente alla normativa vigente, alla cui applicazione ci si dovrà attenere fedelmente anche perchè le concessionarie continuano ad agire nell'ambiguità e confondono la revisione prezzi con l'aggiornamento degli stessi.

- Chiede, per tali motivi, di modificare la parte del documento che riguarda la revisione, riportandosi solo alle disposizioni di legge.

Ribadisce la necessità di verificare se le concessionarie, le imprese appaltatrici e subappaltatrici abbiano adempiuto agli atti di loro competenza e di invitare le concessionarie a formalizzare al Consiglio Comunale tutte le eventuali proprie richieste e rivendicazioni.

- Tra l'altro sostiene che vanno chiarite bene le attribuzioni giuridiche e tecniche del direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore in corso d'opera e che vada individuata l'opportunità di istituire l'alta sorveglianza, per espletare attraverso tecnici qualificati, dell'Ufficio Tecnico Comunale una puntuale e rigorosa sorveglianza dei lavori effettuati dalle imprese, riservandosi tutti gli atti necessari e conseguenti.

- Ritene prudente approfondire questo argomento, ancor prima della nomina del collaudatore in corso d'opera non avendo ancora precisato di chi sia la competenza della Direzione dei Lavori, se delle concessionarie o dell'Ufficio Tecnico, circostanza che va verificata e chiarita, ai fini delle responsabilità e di un corretto uso del contratto.

- Si dichiara, poi, d'accordo sulla proposta del Cons. Vegliante di recipere una struttura tecnica amministrativa di supporto, nel senso, però, di potenziamento della struttura comunale e non di sostituzione all'Ufficio Tecnico.

Chiede se possibile una relazione periodica della Giunta su questo argomento e sullo stato dei lavori e di avere, in presenza della serie di appalti e subappalti a catena, un opportuno chiarimento con le imprese ai fini della legge antimafia.

- Si riserva infine di ritornare sul documento proposto dalla G.M. del quale pur condividendo una gran parte ritiene troppo affrettati e generici taluni passaggi delle premesse, che, invece, meritano più attenzione, mentre esprime un giudizio favorevole sul dispositivo.

Il Cons. Grasso, chiesta ed ottenuta la parola, lamenta che la comunicazione resa da Telenostra ieri sera lascia ingiustamente intravedere delle inadempienze da parte dei componenti la Commissione in quanto egli, ad esempio quando l'Amm. ne ha richiesto il supporto delle opposizioni



4

è stato presente a tutte le ore.

- Da rilevare, invece, che ieri la cosa sono andate diversamente che l'Amministrazione ha ritenuto di portare al Consiglio la proposta di cui è stata data lettura questa sera senza che la Commissione ne fosse a conoscenza.

- Afferma che alla relazione dell'Ass. Iannuzzi sfugge il problema DEL momento infatti non parla delle conclusioni del programma e cioè, qual'è lo stato effettivo dei lavori, cosa c'è di disponibile oggi con gli 85 miliardi posti a base, qual'è la situazione proiettata al 31.3.1983 e cosa rappresentata la cifra di 85 miliardi divisa tra opere a forfait, urbanizzazione, e accantonamento per revisione prezzi ed imprevisti - prima al 31 marzo 1982 e successivamente al 31.3.1983 e 31.3.1984, con l'augurio che la prefabbricazione pesante sia realizzata.

A suo avviso -facendo un'analisi di massima significa che al 31.3.1982 si spenderà per opere a forfait la somma di Lire 65 miliardi rispetto ai 57 previsti nel marzo 1981 e per opere di urbanizzazione 11 miliardi e 500 milioni contro 1 10 previsti, mentre per revisione prezzi e imprevisti rimarranno disponibili solo 8.500 milioni.

Proiettato al 31.3.1983 queste cifre significherà avere una previsione di spesa di 69 miliardi per opere a forfait, di 12.500 milioni per urbanizzazione ed avere un accantonamento per revisione prezzi ed imprevisti solo di 3.500 milioni.


- Poichè alla data del 31.3.1983 le opere non saranno realizzate, bisogna proiettare ancora di un anno queste cifre e ciò significherà avere una previsione di spesa di 74 miliardi per opere a forfait e di 14 miliardi per opere di urbanizzazioni, sommate, supera di 3 miliardi la cifra disponibile, senza peraltro, avere alcuna somma disponibile per revisione prezzi e per opere impreviste e con l'augurio che la Volani, che non ha ancora iniziato a lavorare in due cantieri, riesca a completare i lavori per questa data.

Manca, quindi, nella relazione il rapporto tra FEAL e VOLANI e cioè quella corrispondenza sottolineata dal Cons. Troncone.

- All'Ass. Iannuzzi che nella relazione si fa carico del problema sociale, fa rilevare che la cosa grave è che molto spesso si indirizza l'attesa per determinati scopi. Anche se ciò non significa che qualcuno abbia voluto fare speculazioni sui terremotati, fa notare che la motivazione sociale non deve e non può portare all'accettazione di tutto pur di arrivare alla soluzione del problema.

- Sottolinea che mentre si parla degli operai si dimentica degli stessi nella premessa della delibera in cui, invece, andava affermato che gli 85 miliardi di lavori affidati alle concessionarie FEAL e VOLANI dovevano significare anche continuità di lavoro per almeno 110 operai.

- Fa rilevare che la delibera proposta all'approvazione del Consiglio questa sera, per quanto illustrato lui e dal Cons. Troncone, presenta grosse lacune tranne che per la parte concernente la determinazione dei prezzi.



110

- Punto questo che - a suo avviso - il Cons. Troncone non può votare perchè in tal modo voterebbe il contratto alla cui approvazione era assente salvo l'art. 1, Articolo 4 che, è in discussione in questa seduta.

- A differenza del cons. Troncone non ritiene pregevole la relazione dell'Assessore, la quale non è altro che un elenco di fatti, mentre a suo avviso doveva esplicitare un programma di interventi che sollecitasse le imprese a far presto, tenendo conto della valutazione monetaria.

- Ciò anche in considerazione che queste non hanno alcuna preoccupazione in ordine a trascorrere del tempo, in quanto non perderanno nulla perchè vi sarà una deviazione di incombenze per spese di urbanizzazione ed imprevisti.

- In merito alla revisione prezzi sostiene che onde evitare il ripetersi di un errore già commesso, bisogna acquisire agli atti una fotocopia del prezzario, presentato oggi dalle concessionarie privo di data, con l'accortezza di non regalare nulla a queste concessionarie, se in quanto hanno tentato di imbrogliare l'Amm.ne.

- A dimostrazione di ciò dà lettera dell'analisi di prezzi redatta dall'Ing. Capo in base alla tariffa del Provveditorato alle OO.PP. n. 505 del 28.1.79 facendo rilevare che se è pur vero che vi è stato un aumento del 120% - 130% di queste loro tabelle e anche vero che al marzo 1981 su alcune voci erano stati effettuati già degli aumenti, ad esempio: sul cemento del 32%, sulla sabbia del 81% e sul pietrisco dell'83%.

- Ritiene, quindi, che non si possa approvare una tale determinazione dei prezzi facendo rilevare che la Giunta avrebbe dovuto o ritenere equi i prezzi indicati dall'Ing. Pesiri, al momento del verbale del 31.3.1982, accettandone oggi conseguenza, oppure fermare restando la revisione - accettare la proposta della Commissione che pone l'aumento del 30%.

Fa anche rilevare che mentre la proposta dell'Ing. Pesiri era al 94,85% di aumento al marzo 1982, quella della Giunta è dell'86%, che comporta 800-900 milioni di differenza sui lavori a misura.

- Chiede, però, se ci si rende conto del meccanismo che si può in essere con l'aumento dell'86% nel momento in cui si va a legare il punto 1 e il punto 4.6a notare che in tal caso il prezzo revisionale per determinate opere non sarà parametrato al prezzo base e si sgonfierà quasi completamente l'importo delle spese relative all'urbanizzazione.

- Rileva anche nello schema di delibera stilato non è stato inserito il programma preparato dai capi-gruppo, nè è stato specificato cosa scaturisce dalla proposta dell'Ing. Pesiri, da quella della Commissione e da quella della Giunta.

- Precisa che la discussione non è sorta per i 700-800 milioni, in più sugli 85 miliardi, bensì per la distinzione che si deve fare tra lavori a misura e lavori a forfait, l'attenzione è richiamata su quanto scritto al punto 10 del provvedimento proposto, nel momento in cui si invita la G.M. ad adeguare gli atti già posti in essere ed alla adozione di

quelli successivi sulla base della determinazione di cui al provvedimento proposto.

- Invita a non fare pasticci e richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulle due strade che è possibile praticare; una è quella proposta dalla Commissione LL.PP. e l'altra è quella del ribasso del 78%, correndo, però gli stessi rischi che si potevano correre con il ribasso dovuto.

- Infine ritiene che il Cons. Troncone deve convenire che approvando questa sera il provvedimento proposto dalla Giunta approverà anche il contratto, alla cui votazione non partecipò di cui ha lamentato le carenze, nonostante oggi sull'argomento non si sia più provveduto.

Il Sen. Mancino, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene che bisogna determinare una risoluzione ~~sta~~ perchè voluta e dovuta all'o.d.g. del Consiglio Comunale e che non si può rinviare sine die una questione estremamente urgente.

- Dichiaro di non volersi riferire allo stato delle cose che hanno formato oggetto di qualche preoccupazione da parte dei capigruppo della maggioranza, ma di volersi attenere strettamente al contratto, che essendo stato firmato - è valido a tutti gli effetti.

- Non condivide l'allarme lanciato al Cons. Troncone dal Cons. Grasso, nel momento in cui sostiene che approvando alcune clausole di questa soluzione anche il Cons. Troncone approverebbe questo contratto - definito capestro - Nè ritiene che chi, considerando quel contratto capestro, si astiene, abbia utilizzato bene i voti del Consiglio; peraltro, dal provvedimento evince che l'astensione del gruppo comunista è connessa a particolari condizioni di conferimento dell'appalto.

- Fa rilevare che, probabilmente, ci si è trovati di fronte ad una disattenzione - tenuto conto anche del mese da cui sono stati ratificati gli atti di sottomissione - ma, in ogni caso, gli atti sono stati letti o diversamente è assurdo dire che non sono stati letti e che il contratto è oneroso per successiva rimediazione delle parti.

- Precisa che il codice civile, quando l'onere supera un determinato tetto, prevede la rescissione contrattuale e che, comunque, essendo il contratto unitario non si può discindere le clausole secondo la convenienza. Fa notare che è proprio dalla prestazione complessiva del dare e dell'avere che si stabilisce l'equilibrio contrattuale che dà validità allo stesso.

- Esprime, intanto, meraviglia per queste discussioni comprensibili al momento dell'approvazione dell'atto di sottomissione, ma non oggi, giacchè le concessionarie hanno aderito alla concessione ponendo delle condizioni che si esplicano proprio nelle clausole che si stanno mettendo in "forse".

- Egli tenta di operare un equilibrio tra la posizione dei contraenti perchè i contratti - se non ci si vuol porre in una posizione di ottusità intellettuale - vanno letti molte volte anche a danno degli interessati.



- Ora l'Amm.ne avendo interesse a realizzare un programma costruttivo deve esaminare cosa costa meno allo Stato rispetto ad una situazione che ha concorso a determinare.

- Sottolinea che nel contratto si è fatto riferimento ad ordinanze che sono norme correnti non revocate e quindi vincolanti; che è stato abbassato il prezzo costruzione previsto dalla gara del febbraio 1981 in virtù dall'ordinanza Commissariale, ed è stato stabilito che le opere di urbanizzazione vanno calcolate a misura sulla base dei prezzi derivanti dal listino del Provveditorato alle OO.PP. e con tutte le maggiorazioni verificatesi alla data del 31.3.1981.

- Avverte che l'8-10% che si ritiene irrilevante, in realtà non lo è perchè nel gioco delle alce contrattuali i limiti e gli scarti del 10% da una parte e dall'altra operano in direzione di una posizione giusta o ingiusta e quest'ultima che porterebbe alla soccombenza dell'Ente anche con l'arbitrato.

- Afferma che non bisogna discutere delle opere a forfait perchè queste nella lievitazione dei prezzi seguono un andamento normale per cui basta ricavare alcuni dati e proiettarli a un mini computer per sapere la situazione al momento della completa realizzazione delle opere.

Sostiene l'impossibilità ad ancorarsi agli 85 miliardi del finanziamento perchè anche se si dovesse utilizzare solo il 20% per gli imprevisti, una parte di questa percentuale si dovrebbe destinare alla variazione dei prezzi riferiti alle opere a forfait.

- L'inconveniente è che la data del 31.3.1981 non aveva un riferimento certo ma solo temporaneo perchè l'on. le Zamberletti nell'ordinanza ha omissso di allegare il prezzario alla data del 31.1.1981, nè poteva farlo successivamente non avendo fatto le proiezioni delle oscillazioni dei prezzi intervenuti dall'1.1. al 31.3.1981.

Fa presente, in merito, che rispetto al tariffario del Provveditorato alle OO.PP. era intervenuta un'ordinanza del Commissario Zamberletti di maggiorazione dei prezzi nella misura del 30% aumento riferito alle opere di urbanizzazione per fronteggiare la emergenza.

- Fa notare che le opere di urbanizzazione eseguite e che si eseguono in Avellino hanno bisogno di scavi di profondità, di adeguamento di livello e di piano, mentre nelle altre zone della Campania e nella Basilicata sono state eseguite e si eseguono a fior di piano di calpestio, inserendo dei tubolari all'interno dei quali si lascia scorrere l'acqua potabile e di uso fecale.

- Sottolinea, quindi, l'impossibilità di considerare queste urbanizzazioni come un riferimento certo per le nostre, rispetto alle quali - a suo avviso - anche il 30% di aumento operato dall'ON, le Zamberletti è suscettibile di qualche riflessione critica. Fa rilevare tra l'altro - che il citato 30% è riferito all'1.1.

5



1981, mentre occorre avere il tetto al 31.3.1981.

- Fa poi, rilevare che il 1.4.1981 è intervenuto un tariffario dell'Associazione Regionale Costruttori Campani, che la Regione Campania ha ritenuto non essere utilizzabile per le opere assistite dal contributo ma - nonostante ciò - il citato tariffario, con la sola riduzione del 3%, ha formato oggetto di trattative tra il Consorzio degli imprenditori e tutti i sindaci dell'area napoletana che hanno avuto il programma costruttivo.

Rispondendo al Cons. Grasso - dando per scontato tutti i riferimenti dell'Ufficio Tecnico, fa rilevare che secondo il tariffario in vigore in Campania all'1.4.1981, e rispetto a quello del Provveditorato alle OO.PP., cui si fa riferimento, è intervenuto un aumento medio del 102,8%.

- Non avendo, quindi, tariffe astratte da imporre, non avendo il Commissario Zamberletti predisposto il tariffario al 31.3.1981 e non avendo l'Amm.ne all'epoca, avuta la diligenza di operare l'adeguamento tariffario per quest'ultimo, deve provvedersi a-posteriori. Ciò tenendo conto che all'1.1.1981 è intervenuto un aumento del 30% ed all'1.7.1981 del 50%, il che significa all'1.3.1981 40% di aumento.

Ricorda che per le opere a forfait il Commissario Zamberletti per la Campania ha operato un ulteriore incremento del 15%, che è stato già accettato, ed in presenza di ciò non ritiene che ci si possa irrigidire nella determinazione di un prezzo equo, di fronte ad un'offerta che proviene dalle concessionarie.

- In merito fa presente, tra l'altro, che un altro Ministro di fronte ad una serie di difficoltà rappresentate dall'imprenditoria regionale e nazionale per l'infrastrutturazione delle aree del cratere dell'Alta Irpinia, ha addirittura, applicato un ulteriore incremento perché la concessione - essendo un contratto di natura traslativa - pone a carico del concessionario degli oneri che in appalto sono a carico dell'Ente appaltante.

Alla luce di quanto innanzi detto non ritiene utile un irrigidimento ai fini della ripresa dei lavori e quant'anche si arrivasse ad un arbitrato che si concluderebbe fra 60 giorni, fa rilevare - dando per scontato quanto detto nei manifesti comunisti - che si arriverebbe ad un 35% di squilibrio tra ciò che chiedono le concessionarie e quello che l'Amm.ne non vuole concedere.

E' dell'avviso, quindi, che questo non sarebbe un atteggiamento responsabile nei confronti della città, anche se è pronto ad ammettere che la Giunta, insieme all'Ufficio Tecnico, non è stata sempre completamente attenta rispetto alla gestione quotidiana del contratto; ma questo è un problema politico e non di carattere tecnico-giuridico.



- Dichiaro pertanto, di assumersi le proprie responsabilità tenendo conto anche dei suggerimenti che emergono dal dibattito del Consiglio Comunale, per evitare la riesumazione di denunce per le cosiddette case d'oro.

- In merito fa rilevare che chi parlava di scandolo "della case d'oro" si è dovuto ricredere perchè non si è trovata una imprenditoria locale di conoscenza dei problemi del terremoto.

- Avviandosi alla conclusione fa rilevare che essendo la concessione un negozio di natura traslativa, bisogna trasferire alle concessionarie tutte le posizioni del Comune, nei confronti del quale esse saranno responsabili, mantenendo l'esclusività dei rapporti con gli appaltatori. Tutto questo comporta la necessità di un Direttore dei lavori, non identificabile nella persona dell'Ing. Capo, con gli obblighi ben determinati.

Pertanto, richiesti all'Amministrazione dati certi, bisogna applicarli e proiettarli sui singoli cantieri attraverso progetti, aggiornamenti, varianti, varianti suppletive e di carattere tecnico, al cui onere dovrà far carico alle concessionarie. Ciò per porre in quanto fermo rispetto ad una gestione contrattuale che è difficile perchè trattasi di una concessione introdotta per la prima volta in Italia e con effetti anche distorsivi se si tiene conto che l'Associazione dei costruttori ha portato alla eliminazione di una delle forme di aggiudicazione, quale è la gara. Precisa però che quest'ultima ad Avellino è stata fatta in tempi anticipati e che ha consentito, attraverso l'operato della Commissione presieduta dal Prof. Giliberti - docente universitario di grandissima fama - di avere una selezione che, invece, non è stata possibile nell'area napoletana. Qui infatti vi è stata l'imposizione di una ferrea legge di mercato e l'applicazione del 99% di aumento alla data dell'1.4.1981. Nonostante ciò fa osservare che anche i programmi costruttivi di quest'area hanno delle variazioni in aumento come quello di Avellino, per cui occorre reperire fondi con la legge finanziaria 1983.


- Coglie, anzi, l'occasione per invitare i gruppi politici ad impegnare i propri parlamentari perchè in occasione dell'approvazione della legge finanziaria si possa introdurre un finanziamento aggiuntivo per tutti i programmi costruttivi di cui alla legge 75;

- Ribadisce l'impossibilità in ogni caso di contenere la previsione di spesa all'interno degli 85 miliardi, facendo presente che l'oscillazione del 10% deve servire ad evitare un arbitrato su un contratto di 85 miliardi che, in caso di soccombenza oltre il 10%, porterebbe un aggravio di spesa di circa 3.600 milioni.

- Precisa al Cons. Grasso che non è la stessa cosa approvare il 30% di aumento proposto dalla Commissione o il 94,85% di cui al verbale concordamento prezzi che lo stesso Cons. Troncone ha dichiarato di poter accettare, a condizione che si pongano determinate premesse per una corretta gestione dell'intero contratto.

- Chiarisce che il 94,85% di aumento è un punto di incontro rispetto alle concessionarie che volevano di più e di fronte ai calcoli dell'Ufficio Tecnico.

116



- Dichiarò, comunque, che a seguito delle riunioni avute con le concessionarie si è convinto della necessità di determinare dati certi al 31/3 e che l'Amm.ne è sul piano del torto, come le concessionarie che hanno sospeso i lavori e gli operai.

- Fa rilevare che bisogna invitare le concessionarie a riprendere immediatamente i lavori e poiché anch'egli vuole essere tranquillo, le percentuali aumento - che peraltro, sono state già subordinate al parere di un Ufficio Tecnico, saranno stabilite, previo parere del Provveditorato alle OO.PP. della Campania.

Rappresenta, però, l'incompetenza di quest'organo e sostiene la necessità del ripristino dell'Ufficio Stralcio - abilitato in materia; con la speranza di tale ripristino, ritiene opportuno a dimostrazione dell'equilibrio delle amministrazioni - che gli aumenti siano subordinati al parere non solo del Provveditorato alle OO.PP. ma anche a quello dell'Ufficio Stralcio che riavrà le competenze.

- Invita a non trincerarsi dietro cifre inaccettabili e non vincolanti per l'Amm.ne - tenuto conto - che anche il verbale di concordamento è un punto di riferimento in un eventuale arbitrato. A nulla vale aver guadagnato, il 5-6% fra 6 mesi dopo aver dissipato 3.600 milioni circa di cui si è responsabili di fronte all'intero Paese.

- Fa questa dichiarazione di responsabilità al Consiglio Comunale certo di non regalare niente alle concessionarie, le quali debbono incominciare a sapere quali sono le loro responsabilità.

- E' dell'avviso, infine, che la Giunta ai fini della gestione di questo programma costruttivo, debba avere la consulenza di un grosso professore di diritto civile, di diritto amministrativo, nonché - probabilmente un tecnico che vada al di là delle incombenze dell'Ufficio Tecnico.

Tutto questo composterà un'altra <sup>cosa</sup> che è ben poca cosa di fronte ai prezzi che scattano inesorabilmente per la legge ferrea di mercato.

Il Cons. Biondi chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che il suo gruppo non ha alcuna volontà di impostare una speculazione di carattere politico sull'argomento, in quanto vi è il problema di dare nel più breve tempo possibile una casa ai terremotati: quindi, come per il passato, fa un'opposizione costruttiva.


- Tuttavia dichiara di non potersi esimere dal sottolineare a casa sono ridotti gli inni trionfalistici della Giunta, per le cose dette da tutti i gruppi.

- Dichiarò che il suo gruppo ha avuto il merito di aver dato il via ad una ricerca di comportamenti irresponsabili, talvolta scandalosi, ed altre volte meritevoli di una circostanziata denuncia e trasmissione di atti all'Autorità Giudiziaria.

- Ritiene che questi aspetti non possono essere sottovalutati soprattutto il Consiglio Comunale è un organo amministrativo politico.

Concorda con l'Ass. Iannuzzi quando afferma che le famiglie attendono risposte molto serie sul problema della casa, ma fa rilevare che questo dovrebbe significare riuscire a costruire e ad assegnare le

117



le case in tempi brevi ed alle scadenze previste nonché costruire bene e senza sprechi soprattutto, con un rigoroso controllo sui lavori.

- Sostiene la necessità di rimanere nei limiti di spesa previsti per il programma costruttivo, per non trovarsi di fronte ad appartamenti che non possono essere consegnati in tempo - perchè eseguiti, e metà - nonchè l'opportunità e la necessità di non accettare aggiornamenti e revisioni prezzi scaldalosi che portano al di là del consentito. Ciò perchè, altrimenti, tra revisione prezzi e le anomalie prospettate si arriverà ad esaurire lo stanziamento senza dare una risposta al problema della casa.

- Denuncia i danni ingenti già a carico dell'Amp.ne, affermando che è impressionante parlare di revisione prezzi da parte di una concessionaria che ha già percepito il 50% dell'importo dei lavori senza darvi inizio.

- Rifacendosi al verbale in cui si stabilì l'affidamento in concessione di questo programma costruttivo, chiede se si ritiene giusto e possibile che continui ad essere Sindaco di questa città chi si è battuto per questa scelta e se non sia il caso di verificare i collegamenti di queste imprese con un parente del Sindaco.

- Sottolinea il comportamento scontentante ed assurdo del Sindaco, il quale dichiara di non sapere nulla circa la vicenda FEAL - Volani mentre viene fuori un carteggio diretto tra la sua persona e le citate concessionarie di essere a conoscenza del verbale concordamento prezzo stipulato tra l'ing. Capo e le stesse, per essendone stato informato, e la latitanza dello stesso nel momento in cui bisogna dare una risposta alla città.

- Della situazione addebita, però, la responsabilità non solo al Sindaco, ma anche alla Giunta e soprattutto alle forze politiche che la compongono.

- Rivolgendosi ai socialisti afferma che non possono essere nel contempo, governo ed opposizione, articolandosi in vari modi con i vari consiglieri e che occorre che facciano una scelta.

- Concorda con il Cons. Grasso che gli aspetti giuridici della questione illustrata dal Sen. Mancino, meritano un approfondimento e che l'accento va posto non tanto sul contratto ma soprattutto sulla gestione dello stesso, di cui il Consiglio Comunale non avrebbe mai saputo nulla se le concessionarie e non avessero preteso troppo.

- In merito fa rilevare che ancora una volta le consulenze legali, si cercano dopo aver proiettato proposte di schema di delibera sulla cui stesura si aprono seri dubbi e che la Giunta non fa alcuno uso della Commissione LL.PP. di cui fanno parte consiglieri che hanno in materia una specifica competenza.

- Osserva che su un problema grave, quale la sospensione dei lavori, non si è interessato neppure il Prefetto Caruso del quale in più occasioni si sono espresse lodi di capacità ed intelligenza.

- Dichiaro che il suo gruppo non può accontentarsi di una discussione amministrativa perchè il problema è di natura politica e che questo giudizio - non certamente positivo - che investe la Giunta deve es-



6

sere trasmesso al Prefetto perchè avverta i limiti di una situazione intollerabile.

- Osserva che su un problema che riguarda l'emergenza l'Amm.ne accetta passivamente la chiusura dei cantieri e neanche il Prefetto fa nulla, dimostrando un disinteresse che va denunciato.

A suo avviso di fronte a ciò - si appalesa tutta l'incompetenza di un governo cittadino che non può più continuare e che deve cedere al posto ad altro governo.

- Precisa che nel suo giudizio non vi sono ragioni personali e che è impensabile oggi che si possano racchiudere in un solo assessorato tutte le materie derivanti dai LL.PP. (quali il metanodotto la rete idrica, fognaria, strade, prefabbricazione pesante ecc).

- Invita, quindi, a rifare il governo della città ed, in merito, al problema specifico, ad esaminare la possibilità di un atteggiamento diverso prendendo in considerazione il 40% per la revisione prezzi tenuto conto della media.

- Dichiaro che il suo gruppo può sforzarsi ad essere più sensibile rispetto alle esigenze prospettate, sempre che la proposta venga da una Giunta diversa da quella che ha portato alla situazione attuale. Tra l'altro fa notare che non può approvare uno schema di delibera che non è stato esaminato dalla Commissione LL.PP. dopo averla impegnata in lunghe ed interminabili riunioni e dopo che la stessa abbia dato prova di dedizione al proprio compito.

- Dichiaro, infine, che il gruppo comunista non è disposto neppure a prendere in considerazione questa proposta che è frutto di riunioni avvenute tra capi-gruppo di maggioranza.

- Il Cons. Santoro, chiesta ed ottenuta la parola, precisa che l'argomento in oggetto è stato più volte discusso nel corso di riunioni fra i componenti della maggioranza. Lamenta la carenza della documentazione sottoposta all'attenzione del consiglio, evidenziando che la problematica relativa a tutti gli argomenti posti all'ord.g. deve essere preventivamente esaminata dai capigruppo consiliari - Sottolinea la gravità del problema e la necessità di evitare inutili sperequazioni al fine di risolvere lo stesso nel più breve tempo possibile. Bisogna, a suo avviso, approvare lo schema formulato dall'Amm.ne modificando lo stesso laddove se ne ravvisi l'opportunità. Esprime delle perplessità in merito ai punti nri 2-3-4-5-6-8-9 dando lettura per ciascuno di essi delle modifiche da lui apportate che qui di seguito si riportano:

"Punto n.2 (dichiarare altresì che per l'esecuzione dei lavori previsti.....)

Punto n.3 (dare atto ai concessionari che la revisione prezzi resta disciplinata dalle norme di cui all'ord. del Comm. della Protezione Civile n.6 dell'8.11.1982 e legge 219/81 art.16)/

Punto n.4 (invitare la concessionaria a sottoporre.....)

Punto n.5 (invitare i concessionari a formalizzare eventuali richieste



ste per la revisione.....)

Punto n.6 (dichiarare ai concessionari che le richieste già avanzata per la mancanza dei predetti documenti sono allo stato da ritenersi irrecepibili.....)

Punto n.7 (dichiarare ai concessionari che la richiesta.....)

Punto n.8 (diffidare i concessionari alla immediata riapertura dei cantieri arbitrariamente chiusi.....)

Punto n.9 (invitare la G.M. a verificare che la società concessionaria operino nel rispetto delle leggi antimafia.....)

Conclude ritenendo che tale punto ponga fine al documento.

Il Cons. Benigni, ottenuta la parola, dichiara di apprezzare l'impegno dimostrato dall'Amm.ne nella formulazione dello schema sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale.

Ritiene inopportuna qualsiasi alterazione del documento in esame, che non sia sostenuta da sufficienti motivazioni. Afferma di aver proceduto ad un'analisi dell'elenco prezzi ed esprime alcune perplessità in merito allo stesso.

Evidenzia alcune contraddizioni presenti allo schema di delibera proposto. Fra queste, fa rilevare che mentre in uno dei comma della parte narrativa del suddetto schema viene stabilito che il rimborso ammesso per le progettazioni delle opere a misura sarà quello scaturente dall'applicazione della vigente tariffa dell'ordine degli ingegneri ed architetti, in un comma successivo viene giustificato un incremento del 15% includendo nelle spese sostenute dalle ditte concessionarie anche quelle relative alla progettazione delle opere a misura.

Continua affermando che esiste un'erronea informazione in merito al problema della sospensione dei lavori da parte delle imprese. Quest'ultima sarebbe stata attribuita da taluni ad una serie di inadempienza dell'Amm.ne che non avrebbe provveduto a corrispondere alle imprese le somme dovute. In realtà, però, si è dovuta constatare l'esistenza di una carenza organizzativa in seno all'organo commissariale che avrebbe dovuto apporre il visto sugli eventuali mandati di pagamento emessi dal Comune.

- Di contro le imprese sostengono di aver richiesto all'Amm.ne non dei mandati di pagamento, bensì delle certificazioni da esibire agli istituti di credito per ottenere i relativi finanziamenti. Ritiene quindi opportuno menzionare genericamente nell'atto deliberativo la mancata soddisfazione da parte del Comune delle richieste formulate dalle ditte in modo da evitare che le affermazioni dell'Amm.ne vengano superate dalle argomentazioni delle stesse.

- Continua esprimendo delle perplessità in merito alle motivazioni addotte dall'Amm.ne nell'atto deliberativo, per riusare il concordamento prezzi avvenuto tra le concessionarie e l'Ing. Capo del Comune, sostenendo che i prezzi vanno riferiti alla data del 31.3.1981 e non già del 31.3.1982. E' invece a suo avviso opportuno che l'Amm.ne motivi diversamente tale decisione esprimendo un giudizio su quanto concordato dal proprio organo tecnico che ha definito dei prezzi ritenuti

con congrui.

-Continua dichiarandosi d'accordo per quanto riguarda l'incremento dei prezzi del 40% ( cumulativo dell'incremento del 30% e di quello del 10% derivabile dalla differenza fra marzo e giugno 81) e' invece decisamente contrario, a meno che non venga diversamente motivato, all'incremento del 15% in quanto conseguenziale all'applicazione di un'ordinanza del 6.6.1981, a suo avviso non riportabile al 31.3.1981 in quanto la stessa in tal modo avrebbe valore retroattivo. Chiede quindi chiarimenti in merito alla suddetta ordinanza ricordando che il Commissario Straordinario intendeva concedere con la stessa la maggiorazione del 15% tenendo conto di "particolari difficoltà nelle aree terremotate, di situazioni locali di mercato, di tempi ristretti di esecuzione, di ragioni di trasporto" che a suo avviso non sussistono nella città di Avellino dal momento che le aree interessate dalla prefabbricazione pesante non sono quelle incluse nel cratere e quindi non presentano particolari difficoltà da un punto di vista geogostico.

Fa rilevare l'inopportunità di inserire nella parte finale delle premesse della delibera il seguente comma: "Ritenuto infine di dover corrispondere ad altra richiesta dei concessionari, pure avanzate in quanto ritiene lo stesso manifestazione di un'eccessiva disponibilità nei confronti delle ditte concessionarie. Ravvisa l'opportunità di stralciare o modificare la parte innanzi richiamata dal predetto comma conservando al limite solo la seconda dello stesso.

-Continua proponendo di stralciare dal 6° capoverso del 3° foglio delle premesse l'espressione "pur se praticabile alla luce della clausola contrattuale" in quanto ritiene che non sia vantaggioso per il Comune l'inserimento della stessa. Per quanto attiene l'ultima parte del dispositivo della delibera fa rilevare che l'art. 11 non ha più valore e che la figura del collaudatore, in corso d'opera non è più raffigurabile. Chiede inoltre chiarimenti in merito alla dizione di "ingegnere capo" che a suo avviso dovrebbe corrispondere unicamente ad una qualifica relativa all'organizzazione interna degli uffici comunali e non può essere estesa alla conduzione dei lavori.

Dà quindi lettura dell'ultima parte del punto 11 del dispositivo della delibera rilevando la necessità di operare un utile distinguo fra l'atto di sospensione ed il ricorso all'arbitrato evitando confusioni per rapporti con le ditte.

Conclude annunciando il proprio voto di astensione in merito al documento in quanto contrario all'incremento del 15%, dichiarandosi disposto ad esprimersi favorevolmente nel caso in cui vengano sottoposte argomentazioni valide a sostegno di detto aumento;

Il Sen. Lancino, chiesta ed ottenuta la parola, propone una serie di modifiche relative all'ultimo capoverso e al n. 17 della parte narrativa nonché ai punti 10 e 11 del dispositivo- Tali modifiche sono integralmente qui di seguito riportate.

""""Rilevato nel merito, altresì, che l'avvenuto concordamento dei prezzi tra le concessionarie e l'Ing. Capo del Comune non può trovare conforto in atti dell'Amministrazione non solo in forma dell'orgo-

190  
D.  
Generale

191

ncia consiliare nell' accettare, meno maggiori e nuovi prezzi ma anche in quanto per patto contrattuale scaturente dall' applicazione dell' ordinanza del Commissario Straordinario n. 323 del 16.6.1981 confermata con ordinanza n. 6 dell' 8.11.1981 del ministro per la protezione civile, i prezzi vanno riferiti alla data del 31.3.1981 e non già del 31.3.1982. ""

"" Ritenuto, infine di dover formulare l'atto come dichiarativo della volontà dell'Amministrazione, atteso il perdurare della irregolare chiusura dei cantieri ""

"" Precisare che la direzione dei lavori è di competenza del concessionario mentre per la funzione di alta sorveglianza l' Amm. ne si riserva di adottare ~~adattare~~ autonome determinazioni. ""

"" Riservandi con successivo atto di designare l'arbitro di parte che in corso di lavori, nella ipotesi che le concessionarie, non accettando le proposte di cui al presente atto, facciano ricorso all'arbitrato unico rimedio - in caso di persistente controversia, essendo inammissibile un atto unilaterale di sospensione e obbligatorio il ricorso all'arbitrato come da convenzione ""

- Conclude menzionando il problema dell'aumento del 15% facendo rilevare che è opportuno concedere lo stesso, evitando di attestarsi su un incremento del solo 40%, in quanto ritiene che il Comune andrebbe a sostenere un onere ancora maggiore a causa del sicuro contenzioso che si verrebbe ad instaurare con le ditte appaltatrici. Conclude evidenziando la difficoltà operativa nonchè la confusione imperante fra quanti operano per la risoluzione del problema.

- Tali difficoltà vanno a configurarsi soprattutto per quanto attiene il problema della fondazioni nella zona del cratere.

Il Cons. Troncone, chiesta la parola, precisa che le spese relative alla realizzazione delle fondazioni devono essere a carico del Comune in quanto gli scavi effettuati dalle ditte appaltatrici hanno una profondità di 12,50 m. superiore quindi al limite massimo di 6 m. Ritiene opportuno precisare nella formulazione del contratto e nell'applicazione dello stesso il tipo di fondazione che le ditte dovranno realizzare e solo successivamente procedere a un pagamento forfettario delle opere già realizzate.

Il Cons. Grasso, chiesta la parola, ravvisa, la necessità di identificare un tipo di fondazione effettivamente realizzabile.

9/10/81 10/10/81 10/10/81 10/10/81

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano ~~XXXXXX~~ Il Segretario Generale  
 - Prof. Giovanni Pionati -- Geom. Antonio Bellizzi - - Mario Famiglietti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la retroscritta deliberazione il giorno 31.10.83 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Avellino, li 31.10.83

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno 31.10.83 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 15.11.83

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Avellino, li 31.10.83  
 Il Segretario Generale

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, il giorno festivo di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma Legge n. 62/1953.

Avellino, li  
 Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

REGIONE CAMPANIA

SEZIONE DI CONTROLLO DI AVELLINO

SEDUTA DEL 13-12-1983

NULLA DA OSSERVARE

Per copia conforme

Avellino, li 13-12-1983 Prot. n. 58632

IL SEGRETARIO

F.to Dr. M. Bannicelli

Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo che ne ha accusato ricevuta con nota N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Avellino, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale



## MUNICIPIO DI AVELLINO

N. \_\_\_\_\_ di prot.

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati N. 40 - Consiglieri in carica N. 40

Deliberazione N. 266

OGGETTO: Affidamento in concessione lavori costruzione prefabbricati pesanti.

L'anno millenovecento ttantuno addi 26 del mese di ottobre alle ore 18,30 in Avellino e nella sala

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso notificato a tutti i consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente ed in prima convocazione.

Presiede il Sindaco, ~~Vice~~ Avv. Sergio PapaAssiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ~~Mario Cortese~~ Lerro Domenico.

Alle ore 20,40 il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a fare l'appello dei consiglieri presenti.

| CONSIGLIERE               | Presente | CONSIGLIERE               | Presente |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1) Pionati Giovanni       |          | 21) Santoro Alberto       | no       |
| 2) Romano Angelo          |          | 22) De Fazio Antonio      |          |
| 3) De Iasi Elio           |          | 23) Ferrara Pasquale      |          |
| 4) Mancino Nicola         |          | 24) Giordano Marino       |          |
| 5) Bilotta Gerardo        |          | 25) Troncone Gerardo      | no       |
| 6) Basagni Carlo          |          | 26) Caramelli Carlo       | no       |
| 7) Iannuzzi Errico        |          | 27) Papa Sergio           |          |
| 8) Venezia Lorenzo        | no       | 28) Biondi Federico       | no       |
| 9) Matarazzo Antonio      | no       | 29) Ruocco Giuseppe       |          |
| 10) Giordano Luigi        | no       | 30) Grasso Buonaventura   |          |
| 11) Quaranta Lucio        |          | 31) Petrozziello Giuseppe |          |
| 12) Ausiero Rotondi Carlo | no       | 32) Giordano Francesco    |          |
| 13) Cortese Angelo        | no       | 33) Danna Giuseppe        |          |
| 14) Caso Fiore            |          | 34) Bellizzi Antonio      |          |
| 15) Gesa Gerardo          | no       | 35) Santoro Giov. Antonio |          |
| 16) Perrotti Giuseppe     | no       | 36) Carbone Diego         | no       |
| 17) Pascarosa Antonio     |          | 37) Fioretti Enrico       |          |
| 18) Addesa Alfredo        | no       | 38) Cerullo Gaetano       | no       |
| 19) Coretta Francesco     |          | 39) Tino Armida           |          |
| 20) Mottola Carlo         | no       | 40) Benigni Generoso      | no       |

Il Sindaco, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

\*--\*--\*

724

Relaziona sull'argomento il Vice Sindaco, Avv. Papa precisando che la pratica è completa della documentazione più importante: schema di delibera approntata dalla Giunta nonché, dichiarazioni dalla FEAL e dalla VOLANI al Segretario del Comune di Avellino.

Successivamente dà lettura dello schema di delibera, contenente integralmente le dichiarazioni della " FEAL e della VOLANI".

Infine, sulla base degli atti di cui ha dato lettura, invita il C.C. ad intervenire sull'argomento per poi votare sullo schema di delibera testé letto.

Prende la parola il Cons. Grasso, il quale tiene a precisare che nella precedente delibera il gruppo comunista si astenne, per il modo con cui si procedeva all'appalto.

Fa osservare poi che nei documenti di cui è stata data lettura dal Vice Sindaco, mancano le notizie riguardanti atti che avrebbe dovuto porre in essere il Comune e ciò lo si rileva dalla stessa dichiarazione della VOLANI Sud " dinanzi al Segretario Generale, quando afferma di non aver ricevuto comunicazione della sua iniziale esclusione dall'appalto.

Ritiene, però detta dichiarazione contraddittoria con gli avvenimenti successivi giacché il 6 marzo 81 si presenta la " VOLANI nord " in sostituzione della " VOLANI Sud".

Afferma, comunque, che la dichiarazione resa dalla " VOLANI sud" è errata e se fosse vera, la Giunta dovrebbe pagare lo studio approntato alla redesima per la costruzione dei 500 alloggi.

Al P.C.I. non interessa a chi viene affidata la concessione dei lavori, ma quando esistono delle leggi esse vanno applicate.

Successivamente si sofferma ad analizzare i prezzi accettati dalle due società rilevandone la diversità, rispetto a quelli inizialmente indicati e dichiarando di non comprendere il comportamento delle stesse che - pur avendo come fine il lucro, vogliono fare apparire quasi come una semplice realizzazione di detti alloggi.

La legge 219, aggiunge, <sup>si</sup> ancora all'art. 3 della legge 457 lettera n), la quale stabilisce che bisogna rifarsi ad un prezzario formulato dal Servizio Lavori Pubblici, il quale, tra l'altro, prevede anche l'aggiornamento dei prezzi.

Fa presente poi, che i prezzi delle abitazioni sono distinti in costo di costruzione e costo d'intervento e che per il costo di costruzione il decreto fissava 320 mila lire al metro quadro, mentre per quello di intervento a £.457.000=.

La Giunta Regionale ancorandosi sempre alla legge 457 Art. 3 lettera d), ha stabilito un aumento del costo di costruzione del 10% nelle zone di prima categoria colpite dal sisma e del 5% nelle zone di 2<sup>a</sup> categoria.

Inoltre, la legge prevede ancora un ulteriore aggiornamento del 10% della superficie fino a 46 mq. del 5% da 46 a 70 mq. un ulteriore 10% per i Comuni con oltre trecento mila abitanti.

../..

In questo prezziario, finalmente vi è l'accordo della FEAL e della "VOLANI" ma le cifre non si comprendono, perché la legge non parla di un 45%, ma di un massimo cui bisogna arrivare, del 40% più 18 mq. per posto macchine

Non rendendosi conto delle cifre ha cercato di capire cosa era stato incluso nel 45% e alla fine ha rilevato che qualora avessero incluso i 18 mq. del posto macchine, nella superficie inabitabile, la percentuale sarebbe raggiunto quasi il tetto del 50%.

Ricorda che si era già provveduto all'assegnazione dei lavori sulla base delle risultanze della Commissione e che, successivamente, è sopravvenuta la controversia fra le due società che oggi concordemente presentano delle offerte quasi regalo. Tutto ciò gli fa temere che vi sia ancora qualcosa che non riesce ancora a percepire.

Ciò anche in considerazione che il finanziamento di 85 miliardi è ancora alla legge 219, attraverso la quale il Comune poteva procedere anche a trattativa privata all'assegnazione dei lavori ai sensi dell'art. 59 della stessa legge.

In effetti il Cons. Grasso intende segnalare che potrebbe verificarsi un ulteriore intoppo alla pratica questa volta non a carattere privatistico, per il fatto che l'appalto non è stato espletato secondo le modalità previste dalla legge 219, comunque spera di sbagliarsi, ma anche la stessa riduzione delle 50 mila lire potrebbe far sorgere delle liti con le altre ditte interessate in quanto le società Feal e Volani non si sono più attenute al prezzo scaturente dall'applicazione dell'equo canone, ma hanno seguito l'indirizzo del governo dato dalla Regione con la legge 457.

Sulla base di tale segnalazione si riserva successivamente, al termine del dibattito, di esprimere il voto del suo gruppo.

Prende la parola il Sen. Mancino, il quale - alle perplessità rappresentate dal Cons. Grasso intende contrapporre proprie considerazioni, per cui precisa - innanzitutto - che gli atti amministrativi vanno considerati alla luce di quanto dicono e non su ipotesi irriscontrabili.

Il Comune di Avellino è stato autorizzato a trattare con una impresa per la costruzione di prefabbricati, rifiutandosi il Commissario Straordinario di accogliere la tesi della gara pubblica in un periodo di emergenza. Nonostante ciò l'Amministrazione ha tentato sempre di fare gare pubbliche, le quali, però, hanno dato un risultato tranquillante solo quando si è invitato un certo numero di ditte senza fare richiesta di nominativi allo Albo dei costruttori.

In questo caso l'Amministrazione ha fatto una gara esplorativa tra 68 imprese di prefabbricazione industrializzata (specializzazione che si introduce per la prima volta in Avellino, salvo qualche iniziativa esistente già prima del terremoto) per arrivare alla trattativa privata ed ha nominato una commissione di docenti universitari per esaminare le offerte, la quale - nel verbale redatto - conclude affermando che avrebbe vinto la seconda impresa in graduatoria che ha progettato le strutture più economiche se avesse progettato le rifiniture della prima.

A questo punto il C.C., sulla scorta anche della conoscenza che alla impresa vincitrice - sia pure filiale - erano già stati affidati dei lavori di edilizia scolastica, ha ritenuto di assegnare questi lavori successivamente alla prima ed alla seconda impresa in graduatoria, premiando - in tal modo - non solo l'eleganza, ma contemporaneamente eleganza e struttura.



126

Ciò anche in considerazione che la seconda impresa ha offerto un prezzo inferiore rispetto alla prima.

Ricorda che l'Amm/ve ha richiesto alle imprese, per la partecipazione a questo appalto, una serie di requisiti formali tra cui quello di iscrizione all'Albo dei Costruttori, requisito - quest'ultimo ritenuto essenziale dal Commissario Straordinario, senza del quale tale affidamento di lavori non poteva essere concesso.

In merito replica al Cons.Grasso precisando che la VOLANI era a conoscenza di ciò, tanto è vero che con atto stragiudiziale, chiedeva l'affidamento della costruzione di tutto che, successivamente - vedendosi completamente esclusa per decisione del Commissario Straordinario - accettava la riduzione dell'affidamento rappresentando di essere figlia della Volani Nord, che aveva assunto in proprio un contratto.

Successivamente a ciò l'Amm/ve rappresentava la situazione al Commissario Straordinario precisando che in questa associazione c'era la capofila iscritta all'Albo dei Costruttori per un importo indeterminato.

Su tale comunicazione un funzionario del Commissariato - non trattandosi di un appalto - concorso, ma di una gara esplorativa - ritenne che potevano essere modificate le condizioni contrattuali nell'interesse pubblico ed in data 23.4.81 espresse l'avviso che la Volani poteva essere riammessa all'assegnazione dei lavori.

In data 2.5.81, alla luce di quanto sopra, l'ufficio legale del Commissario Straordinario, non sapendo cosa fare, - poiché nel frattempo era stato emanato il D.L. N°75 - propose di richiedere il finanziamento alla Cassa DD.PP.

Su tale proposta il Sen.Mancino fa presente di aver chiesto al Commissario Zamberletti se le procedure adottate valgono anche nel caso di concessione di finanziamento da parte della Cassa DD.PP. e di averne ricevuta risposta affermativa, risposta che è stata anche confermata dall'innanzi citato funzionario del Commissariato.

Nelle more intanto di è modificata la condizione del prezzo perché il\* Commissario Zamberletti - sulla base dei compiti demandatigli dalla legge n°219/81 per la costruzione degli alloggi - a favore dei terremotati ha aumentato il prezzo del 20% portandolo a quello già indicato dalla FEAL, la quale - avendo fatto tutti gli adempimenti preliminari - si è dovuta assoggettare al prezzo determinato dalla ordinanza n°323 del Commissario Straordinario che è quello riportato in questa delibera.

Precisa, in oltre, che tutti gli elaborati tecnici sono stati predisposti dalla FEAL ( per impotenza assoluta manifestata dall'Ufficio di Piano e dall'Ufficio tecnico) per cui su richiesta della stessa, l'Amm/ve ha dovuto scrivere una lettera con cui - con riserva del finanziamento - affermava che si sarebbe aggiudicata i lavori per cui era stata già autorizzata.

In questa occasione, poiché la FEAL aveva richiesto un contratto preliminare, il Sen.Mancino fa presente che rivolgendosi al dr.Prost, ha appreso che lo stesso aveva fatto richiesta di riammissione della VOLANI al Commissario. A questo punto l'Amm/ve è stata costretta - rappresentando tutti gli adempimenti intervenuti - di richiedere al Commissario come doveva regolarsi e questi - con il conforto dei propri tecnici - ha manifestato il rischio che, qualora non vi fosse stato un accordo, oltre ad avere la sospensione dei lavori si sarebbe andato incontro al pagamento dei danni da parte dell'Amm/ve e dello stesso Commissario.

127  
che all'Amministrazione interessa la costruzione di questi prefabbricati -  
al di là del pagamento dei danni - l'unica cosa da fare era quella  
di tentare una transazione tra le due imprese. Transazione che le  
stesse hanno accettato, in presenza del rischio di perdere tutto, e  
che hanno sottoscritto al prezzo determinato dal Commissario Zamberli  
ti.

All'osservazione che un terzo avrebbe potuto farlo a quel prezzo,  
il Sen. Mancino fa rilevare che trattasi di un prezzo inferiore e non  
superiore a quello per cui le imprese erano risultate aggiudicatarie

Pertanto se la procedura concorsuale o gara esplorativa è valida  
di lamentarsi ha diritto solo o la prima o la seconda in graduatoria,  
in quanto la terza ha lasciato inutilmente decorrere qualunque termine  
rispetto al comportamento dell'Amministrazione e può esprimere solo una aspet-  
tativa, ma mai un diritto e meno che mai un interesse legittimo protet-  
to.

Ora bisogna utilizzare il meccanismo della legge 219 che prevede var  
forme; può essere infatti utilizzato sia l'Art. 59 che l'Art. 16. Si  
è scelto l'utilizzo dell'Art. 16 perché la Cassa DD. PP. chiede lo sche-  
di concessione, che è una forma nuova per il Comune di Avellino, at-  
traverso la quale si affida ad un terzo la esecuzione dell'opera, de-  
legando allo stesso tutti gli adempimenti connessi (occupazione di  
urgenza, espropri, fornitura, liti etc.).

Qualora non si volesse ritenere valida la procedura adottata, il Sen.  
Mancino fa presente che si potrebbe procedere egualmente a nuova gara,  
ma la stessa non offrirebbe la tranquillità di quella già adottata  
che ha il conforto del parere di una commissione tecnica costituita  
da docenti universitari.

Ecco perché afferma che non è giusto andare alla ricerca delle ra-  
gioni anche se dalla documentazione risulta qualche contraddizione;  
l'importante - comunque, è di costruire questi alloggi.

Dal punto di vista generale il Sen. Mancino non ritiene che questa  
delibera possa creare un diritto ad un terzo, in quanto è una delibera  
che transige tutto e fa partecipare anche l'imprenditoria locale,  
la quale è collegata con entrambe le imprese. In tal modo si incentiva  
la mano d'opera e si sostiene anche le difficoltà delle aziende lo-  
cali.

Avviandosi alla conclusione dichiara che ciò è quanto intende fare  
l'Amministrazione, per cui chiede un provvedimento unanime che sia rafforza-  
tivo anche rispetto alla Cassa DD. PP.

Invita, infine a lavorare di buona lena per arrivare alla stipula del  
contratto concessivo di queste costruzioni.

Rientrano i Cons. Aufiero ed Addesa ed esce il Cons. Giordano Marino =  
Presenti n° 33.

Interviene il Cons. Santoro Giovanni Antonio <sup>che</sup> alla sottolineatura,  
squisitamente politica, del Cons. Grasso, circa la diversa posizione  
assunta da alcuni partiti sull'approvazione della delibera di divisione  
dell'appalto dei 1000 prefabbricati rispetto a quella attuale, fa  
presente che il P.S.D.I. oggi valuta la proposta per ciò che essa  
produce in realtà.

a osservare, infatti, che oggi si è in presenza già di una certa  
qualora, la si volesse modificare si attarderebbe di molto l'inizio  
dei lavori per la realizzazione dei 1000 prefabbricati pesanti ed  
inoltre ci si esporrebbe inutilmente a dei rischi cui fanno menzione  
più volte nell'atto di sottomissione le stesse due imprese. 128

rispetto a tale situazione lo convince, quindi, l'affermazione secondo  
cui le stesse dichiarano che indubbe ragioni sociali impongono di  
consentire alle Amm./ni interessate di dare immediata esecuzione al  
programma costruttivo, anche perchè la validità della proposta è stata  
filtrata da una commissione composta da tecnici di valore.

A parte ciò ritiene che un nuovo iter della pratica non consentirebbe  
al Comune di Avellino di realizzare nei tempi previsti, cioè 12 mesi,  
questi alloggi. L'obiettivo, invece, del Consiglio Comunale deve essere  
quello di realizzarli nel più breve tempo possibile nell'esclusivo  
interesse dei terremotati che vivono ancora in una situazione molto  
precaria.

A suo avviso la situazione più generale della provincia dovrebbe far  
riflettere tutti ed evitare delle strumentalizzazioni.

D'Altronde fa osservare che con questa transazione tra le due imprese  
si realizza anche l'obiettivo di inserire in questo lavoro l'imprendi-  
toria locale.

Sulla base di queste considerazioni e valutazioni molto pratiche il  
Cons. Santoro invita a non rincorrere insinuazioni ed esprime a nome  
del P.S.D.I. un voto decisamente positivo sulla proposta della Giunta.

Prende la parola il Cons. Ferrara, il quale ritiene la materia indub-  
biamente complessa, ma è confortato dal fatto che molti aspetti del  
problema sono stati ampiamente trattati e lucidamente espressi in  
questa sede.

Rileva che tutti gli intervenuti hanno affermato la inderogabile  
esigenza di costruire case per i senza tetto per cui è inutile attar-  
darsi ulteriormente. Il problema va affrontato serenamente e sostan-  
zialmente egli ritiene che lo schema di delibera proposto dalla Giun-  
ta possa essere accettato, in quanto è stato elaborato con il massi-  
mo impegno e zelo.

Pertanto ritiene che l'unico dovere del C.C. questa sera è quello  
di esprimere voto favorevole, che egli preannuncia a nome del P.S.I.

Il Cons. Giordano Francesco, rivolgendosi al Cons. Ferrara, afferma  
che quando si discute bisogna tener conto di quanto è stato detto  
e dei comportamenti assunti almeno negli ultimi periodi. Il P.C.I.  
non ritiene di assumere una posizione contro i terremotati se oggi  
esprime un voto di astensione, ma solo un atteggiamento coerente ri-  
spetto ad una posizione espressa precedentemente.

Rivolgendosi, successivamente, al Sen. Mancino e ricordandogli la im-  
postazione del discorso sulla divisione dell'appalto, chiede se ritie-  
ne simpatico il giudizio negativo espresso sul parere contraddittorio  
dei termini della commissione, i quali indirizzano in un certo  
modo l'operato dell'Amm.ne e se è convinto della utilità di questa  
contraddizione per l'impostazione di un discorso che avrebbe dovuto  
portare il C.C. ad esprimere voto unanime, ritenendo che qualche con-  
sigliere abbia dimenticato in quali termini si sia discusso il pro-  
blema dieci mesi fa.

..//..

Add.

Esce il Cons. Addesa = presenti n. 32

Il Sen. Mancino interviene nuovamente precisando di aver detto che il giudizio della commissione tecnica preferenziò la Volani perché accanto ad una incertezza di carattere strutturale accompagnava la costruzione con migliori rifiniture, mentre la FEAL privilegiava soltanto le strutture.

Ora, nelle more, è avvenuto che la FEAL ha dovuto accettare le rifiniture della Volani e la Volani ha dovuto sottostare alle strutture della FEAL.

In tal modo il risultato dei lunghissimi incontri - che hanno determinato anche l'atto di sottomissione - è stato quello di ottenere con la struttura più solida anche quella meglio rifinita.

Il Vice Sindaco Papa, quale rappresentante del P.S.I., non ritiene incoerente il comportamento dei socialisti, perché in questa sede si è in presenza dell'esecuzione di un atto deliberativo di affidamento, che è perfetto, per cui non sarebbe corretto ostacolarlo.

Il Cons. Benigni preannuncia il voto di astensione del P.L.I. coerentemente col voto ~~dixxxxxxxxx~~ espresso in occasione dell'adozione dell'altra delibera.

Afferma che l'errore fondamentale in questa vicenda è quello di aver affidato - in difformità anche delle risultanze della gara di appalto - i lavori da effettuarsi.

A suo parere tale vizio non può essere corretto da una transazione postuma, che si è verificata a distanza di alcuni mesi.

Per quanto concerne l'affermazione del Sen. Mancino, secondo cui nessun terzo potrebbe aver diritto ad impugnare la delibera essendo decorsi i termini, ricorda che vi sono anche dei diritti soggettivi che possono dare la possibilità ai terzi di agire, in sede civile, per risarcimento danni dal momento che il Comune, avendo indetto una gara per mille prefabbricati, non poteva conferire incarico soltanto per cinquecento. Ciò perché potrebbe anche esserci qualche ditta che, pur essendo in condizione di partecipare ad un appalto per solo cinquecento prefabbricati pesanti si è vista esclusa dalla gara che era prevista per la realizzazione di mille prefabbricati.

E' vero che questa è solo una aspettativa di diritto per cui non vi potrebbe essere legittimazione a richiedere un risarcimento di danni, ma anche è vero che la P.A. dovrebbe agire con linearità e correttezza, che in questo caso non gli sembra ci siano stati. Esaminando, successivamente, in particolare, gli atti letti dal presidente della seduta, rileva che nell'atto di sottomissione la FEAL si costituisse attraverso un soggetto chiamato Giorgio Martino che si definisce quale rappresentante della S.p.a., mentre avrebbe dovuto qualificarsi come "legale rappresentante".

Afferma che non può essere questa una dimenticanza perché nello stesso atto per la VOLANI il rappresentante si qualifica "legale rappresentante".

..//..

130

Invita l'Amministrazione ad accertare questo fatto onde evitare che vi siano delle riserve da parte della FEAL e che l'atto di sottomissione possa essere un domani dichiarato non valido dal legale rappresentante della stessa.

Rileva ancora che sarebbe stato più giusto parlare nell'atto di sottomissione di "impegno a stipulare" anziché di "riserva a stipulare" perché la transazione può nascere soltanto da questo accordo.

A suo avviso, poi, la Cassa ED.PP. ha manifestato solo una adesione di massima.

Ribadisce, infine, il proprio voto di astensione con invito ad accertare la legale rappresentanza del Sig. Martinoli e se, parlando di riserva, le società si impegnavano a stipulare un separato accordo.

Il Cons. Fioretti ricorda che il M.S.I. nella precedente delibera si astenne per il modo con cui venne discussa e deliberata la divisione d'incarico.

Poiché, però, al suo gruppo interessa la costruzione di questi fabbricati esprime - avendo vissuto in parte la vicenda - parere favorevole, ma chiede che siano chiariti i punti sottolineati dal Cons. Benigni.

Il Cons. Grasso per dichiarazione di voto - fa presente che non si tratta di chiedere una coerenza rispetto ad un voto già espresso, ma neanche una irresponsabilità.

Al di là del voto di astensione del P.C.I., che rimane fermo, chiede però due garanzie: una riguarda la interpretazione dell'art. 16 - che spera risponda a quella data dal Sen. Mancino, perché - altrimenti il segnalato art. 59 potrebbe ulteriormente impedire la esecuzione di questi mille prefabbricati - l'altro riguarda il costo dell'intervento nel quale non gli sembra risulti compresa l'indagine geognostica che pure vi dovrebbe essere.

Invita a controllare i dati precedentemente da lui menzionati perché i 120 milioni previsti nei conteggi, dalle società in parola, per spese generali e di progettazione sono pochi rispetto ad un intervento di 85 miliardi.

Teme, quindi, che trattasi di cifre poste solo per arrotondare.

Terminate le discussioni:

..//..

..//..



## IL CONSIGLIO COMUNALE 131

- Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 1672 del 28/12/79 esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. il 13/1/1981, n. 202 e ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 9 del 2/1/1981, esaminato favorevolmente dal CO.RE.CO. il 4/3/1981, prot. 7551, veniva richiesto al Commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata un finanziamento per la costruzione di mille alloggi in prefabbricato pesante per soddisfare le esigenze di edilizia abitativa dei senza tetto conseguente al sisma del 23/11/80;

- che in esito alla richiesta avanzata con nota N. 751 del 7/1/1981 il Commissario straordinario con provvedimento N. 818/129 del 12/1/81 aderiva a che il Comune di Avellino eseguisse in concessione l'insediamento provvisorio verso una spesa complessiva presunta di 55 miliardi

- che in detto provvedimento veniva fatto salvo unicamente ogni determinazione di competenza in ordine al progetto esecutivo delle opere sentito il comitato tecnico consultivo;

- che, in esecuzione del disposto finanziamento con atto di G.M. n. 55 del 17/1/1981, esaminato senza osservazione dal CO.RE.CO. il 6/3/1981 n. 7774, l'Amministrazione determinava di indire con urgenza "gara ufficiosa" per la fornitura e posa in opera di mille alloggi in prefabbricato pesante;

- che, alla gara, come evincesi dal citato deliberato di G.M., venivano invitate n. 47 ditte con specifico provvedimento sindacale n. 4095 del 24 gennaio 1981 contenente tra l'altro le condizioni di affidamento e la richiesta di dati tecnici (tipologia, costi, etc.);

- che con successiva delibera di G.M. n. 759 del 7 febbraio 1981, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. il 9/3/1981 prot. 8263, veniva costituita apposita commissione con la presenza di qualificati docenti universitari per l'esame dei preventivi offerta;

- che con altra delibera di G.M. n. 926 del 18 febbraio 1981, esaminata favorevolmente dal CO.RE.CO. il 3/3/1981, prot. 7602 veniva sostituito un membro della commissione;

- che, come evincesi dall'unico verbale della commissione giudicatrice datato 19/2/1981 nei termini fissati nell'avviso di gara pervenivano numero nove offerte mentre altre cinque offerte pervenivano oltre i termini prefissati;

- che preliminarmente la commissione decideva di prendere in esame le sole offerte pervenute nei termini;

- che sulla base dell'esame svolto la commissione era del parere che: "se l'Amministrazione intende affidare l'appalto di 1.000 alloggi ad una sola Ditta la soluzione più conveniente appare quella proposta dalla ditta Volani con le opportune modifiche che si renderanno necessa-

- 9 -

132

rie dopo la scelta delle aree, potendosi invece interessare più ditte la Volani stessa, la FEAL, la SICOP ed eventualmente la PICA che dovranno comunque adattare il programma alle aree prescelte;

-che con delibera n. 77 e 77 bis del 20 febbraio 1981, esaminate dal CO.RE.CO. rispettivamente il 20/2/81 prot. 10321 e il 13/3/1981 prot. 8754, fatti salvi i provvedimenti del Commissario Straordinario, il Consiglio Comunale di Avellino determinava di affidare la costruzione degli alloggi prefabbricati nel numero di 500 alla Volani e di 500 alla FEAL;

-che l'affidamento della fornitura da parte del Consiglio Comunale veniva comunicato alle ditte con telegramma del 21/2/81;

-che successivamente con altri tele del 24 e 27 febbraio venivano richiesti l'esibizione del certificato di iscrizione all'albo dei costruttori nonché la documentazione di cui agli artt. 13 - 17 e 18 della Legge 584/77;

-che ancora con altro tele del 3 marzo 1981 veniva richiesto di provare la circostanza che ciascuna delle imprese riunite rientrava nei limiti di cui all'art. 21 della legge 584/77;

-che con altro tele del 5 marzo 1981 le ditte affidatarie della realizzazione degli alloggi venivano convocate presso la sede comunale per comunicazioni;

-che con nota sindacale del 13/3/1981 la situazione emergente della documentazione esibita dalle società affidatrici dell'esecuzione della fornitura veniva rimessa al Commissario straordinario per le zone terremotate per le conseguenti determinazioni;

-che, in risposta a tale nota il commissario straordinario con atto n. 2666 del 16/3/81 esprimeva l'avviso che "il Comune di Avellino per la rilevata inidoneità del primo raggruppamento non possa che proseguire la trattativa privata con quello immediatamente successivo senza bisogno di ulteriori deliberazioni consiliari trattandosi della conseguenza di un accertamento dichiarativo alla stregua della normativa vigente nella materia";

-che l'Amministrazione, con atto di Giunta Municipale n. 1095 del 16 marzo 1981, esaminato favorevolmente dal CO.RE.CO. il 4/4/81 prot. 13529 prendeva atto delle conclusioni del commissario straordinario per le zone terremotate con conseguente esclusione della Volani Sud ed attribuzione della costruzione di 1000 prefabbricati pesanti alla FEAL seconda classificata;

-che con lo stesso atto veniva determinato di dare comunicazione al Consiglio, comunicazione poi avvenuta nella seduta del 4 aprile 1981 come evincesi dal deliberato consiliare n. 93, esaminato favorevolmente dal CO.RE.CO., per quanto di competenza, il 23/6/1981 prot.

..//..

- 11 -

110/21/17  
 maggio 1981 comunicava "In esito alla richiesta di codesto Comune lo scrivente con nota del 12 gennaio 1981 n. 818/129 ha prestato assenso di massima alla realizzazione in concessione dell'insediamento in oggetto per una spesa complessiva di 55 miliardi. Successivamente con D.L. 19 marzo 1981 n. 75 è stato disposto il finanziamento per il tramite della Cassa DD.PP. degli Enti locali colpiti dal terremoto per la urgente realizzazione anche con la adozione di procedimenti di prefabbricazione di alloggi per le popolazioni senza tetto. Poiché l'intervento in oggetto rientra nel novero della realizzazione per le quali è disponibile il finanziamento di cui al predetto decreto legge, l'assenso di massima a suo tempo prestato deve intendersi consequentemente decaduto;

-che, come evincesi, con il provvedimento di che trattasi veniva soltanto individuata una fonte di finanziamento diversa dalla originaria alla luce della normativa più attuale;

-che, conseguentemente non appariva, come non appare, dal provvedimento de quo, annullata l'intera fase posta in essere dal Comune di Avellino di affidamento dei lavori sulla base di un primo assenso contenuto nella nota commissariale del 12/1/1981, confermato implicitamente anche per quanto concerne le procedure con la successiva nota commissariale del 16/3/1981;

-che in tale contesto l'amministrazione comunale continuava ad espletare ogni atto di concerto con la FEAL ritenuta pur sempre affidataria dei lavori in attesa del nuovo finanziamento da parte della Cassa DD.PP.;

??  
 -che, a seguito di richiesta del Comune con nota del 5/5/1981 n. 21048 e 22240 del 13/5/81, la società FEAL sottoponeva al Comune i progetti esecutivi chiedendo il rilascio delle relative concessioni ad edificare;

-che, di ~~converso~~, in esecuzione delle norme contenute nel D.L. 75 del 19/3/1981, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981 n. 219, il Commissario straordinario per le zone terremotate, con ordinanza n. 323 del 16/6/81, nell'assegnare ai Comuni i fondi per la urgente realizzazione di alloggi anche con la adozione di procedimenti di prefabbricazione, disponeva la esecuzione degli interventi finanziabili; a mezzo di concessione a società, imprese di costruzioni e loro consorzi a termini della citata legge 219/81;

-che, l'Amministrazione comunale di Avellino, con atti n. 218, 201, 202, 203 del 29/6/81, n. 206 del 30/6/81 e 213 del 6/7/81, conferme le localizzazioni degli alloggi già deliberate con precedenti atti n. 105 del 17/4/81 e n. 120 dell'8/5/81 entrambi revocati con i suddetti deliberati;

-che gli atti di localizzazione diventavano esecutivi, a tutti



134

12

gli effetti di legge, non risultando adottati, nei termini fissati dall'art. 2 bis del D.L. 75/81, come modificato in sede di conversione, provvedimenti da parte della Giunta regionale sulle delibere regolarmente già viste sotto il profilo della legittimità dalla locale sezione del CO.RE.CO:

-che, con ordinanza n. 323 del 16/6/1981, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del D.L. 75 del 19/3/81, così come convertito dalla legge n. 219 del 14/5/81, il Commissario straordinario includeva il Comune di Avellino nel programma per la realizzazione di alloggi per un ammontare complessivo di L. 85 miliardi da finanziarsi con fondi disponibili presso la Cassa DD.PP. ai sensi della citata legge;

-che in adempimento di quanto disposto con ordinanza n. 323 del 16/3/81, con atto consiliare n. 232 del 27 luglio 1981 e successiva delibera di G.M. n. 2025 del 30 luglio 1981, esecutivi come per legge, l'Amministrazione provvedeva ad approvare il programma costruttivo nei suoi aspetti tecnico-economici con annesso schema per la esecuzione dei lavori in concessione, confermando nella sostanza gli atti precedentemente posti in essere dall'Ente congiuntamente alla società FEAL quale affidataria della esecuzione dell'intervento

-che con detto programma costruttivo veniva elevato il numero degli alloggi da costruire con incremento delle superfici utili, delle superfici non residenziali, quali autorimesse, nonché con previsione delle relative opere di urbanizzazione;

-che, per effetto di tale programma il quadro riassuntivo di spesa risultava così distinto:


|                                  |                                           |                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| A) Alloggi                       | n. 934 <del>x</del> 95 = mq. 88.730       |                          |
|                                  | n. 92 <del>x</del> 70 = mq. 6.440         |                          |
|                                  | <u>1026</u>                               | mq. 95.170               |
| a) superficie utile residenziale |                                           |                          |
|                                  | mq. 88.730 x L/mq. 480.000                | L. 42.590.400.000        |
|                                  | mq. 6.440 x L/mq. 496.000                 | <u>L. 3.194.240.000</u>  |
|                                  | totale a)                                 | L. 45.784.640.000        |
| b) superficie non residenziale   |                                           |                          |
|                                  | mq. 88.730 x 45% = mq. 39.928             |                          |
|                                  | mq. 39.928 x L/mq. = 480.000 x 60%        | L. 11.499.264.000        |
|                                  | mq. 6.440 x 45% = mq. 2.898               |                          |
|                                  | mq. 2.898 x L/mq. = 496.000 x 60%         | L. 862.444.800           |
|                                  | (sup. totale non residenziale mq. 42.826) |                          |
|                                  | totale b)                                 | <u>L. 12.361.708.800</u> |

..//..

13 SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ. 137.996

135

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <u>TOTALE a) + b) = L. 58.146.348.800</u> |                          |
| B) Urbanizzazioni primarie (vedere stima) | L. 8.823.829.975         |
| C) Acquisizione aree                      | L. 909.821.225           |
| D) Spese generali e di progettazione      | L. 120.000.000           |
| E) Revisione prezzi ed imprevisti         | L. 17.000.000.000        |
| $85.000.000.000 \times \frac{20}{100}$    | L. 17.000.000.000        |
| <b>T O T A L E</b>                        | <u>L. 85.000.000.000</u> |



-che la Cassa DD.PP., a seguito dell'approvazione da parte del Commissario straordinario per le zone terremotate (nota n. 18399/1/22/Z. AV), con lettera della IX Divisione Pos. 313645000 datata 23 settembre 1981, dava la propria adesione alla concessione del mutuo di 85 miliardi contestualmente richiedendo l'atto di attribuzione della concessione alle società e imprese prescelte nel termine perentorio di giorni trenta a pena di decadenza dal finanziamento stesso;

-rilevato che in siffatto quadro non appare ipotizzabile per gli atti stessi posti in essere dal Comune a seguito del primitivo assenso da parte del Commissario straordinario per le zone terremotate, lo espletamento di una nuova gara esplorativa volta ad individuare il soggetto concessionario in quanto tale soggetto, anche se limitatamente ai soli lavori di realizzazione dei 1000 alloggi, risulta già individuato per effetto dello svolgimento di una gara conclusasi dopo il vaglio di apposita qualificata commissione con l'affidamento dei lavori;

-che la indizione di una nuova gara potrebbe fare insorgere la società FEAL per eventuali interessi legittimi o diritti soggettivi lesi, atteso che - come da giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. Caianello, I Comuni, pag. 341 e seg.) il contratto di affidamento per la realizzazione dei mille alloggi è da ritenersi perfezionato per lo scambio dell'offerta e della relativa accettazione, come riferito in premessa, anche se allo stato in Assenza di un formale contratto;

-che la conclusione contrattuale è ulteriormente rilevabile dalla circostanza che i progetti esecutivi degli edifici sono stati già esaminati favorevolmente dalla commissione edilizia, allo stato mandando soltanto il rilascio della concessione edilizia;


- che se l'assenza del formale contratto può essere rilevante dal punto di vista amministrativo, occorrendo nella fattispecie il disto di esecutorietà da parte del CO.RE.CO. per la efficacia dello atto, non può però non dubitarsi della esistenza di interessi protetti in capo al contraente prescelto, diretti all'annullamento del nuo-

o procedimento - ripetitivo nella sostanza di un altro già svolto ed all'eventuale ristoro dei danni, in mancanza;

136

-che il ricorso a tali forme da parte della società FEAL potrebbe esporre l'Amministrazione finanziamento oltre ogni limite con danni alla pubblica finanza per le aventuale chiamata in giudizio anche del Commissario Straordinario, non rinvenendosi allo stato elementi tali da escludere l'affidataria dalla realizzazione dell'opera ciò senza tener conto del danno alla collettività, danno grave ed irreparabile attesa la comminatoria di decadenza del finanziamento di cui al soprrichiamato provvedimento della Cassa DD.PP.;

-che, pur se risolvibile il problema nei termini di un affidamento in concessione dei lavori al solo raggruppamento FEAL, per il prevalente pubblico interesse va anche esaminata l'azione intrapresa dalla società VOLANI con gli atti dichiarativi di cui in premessa;




-che; invero, con comunicazione n. 1497, del 22/7/1981 dello stesso Commissario Straordinario per le zone terremotate, è stato precisato che in casi di raggruppamento è sufficiente che una delle imprese partecipanti sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categoria ed importo non inferiore a quello corrispondente ai lavori che il Comune intende affidare;

-che in tale quadro la stessa Volani Sud, per le norme succedutesi, per effetto dell'art. 1 legge 30/3/1981 n. 113 e dell'art. 16 della legge 14/5/1981, n. 219, potrebbe pretendere lo affidamento della fornitura con relativi lavori di installazione dei prefabbricati e, per l'effetto, l'affidamento del lavoro anche in concessione;

-che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 20 della legge 584/77 possono essere altresì ammesse alla gara o alla trattativa imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire;

- 17 -



- Che, ai sensi dell'art. 21 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 26/7/1981, la trasformazione di raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione della offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato ad effettuare tale trasformazione qualora l'appalto gli venga aggiudicato;

- che tale principio trova conferma anche in dottrina tant'è che è ritenuto ammissibile passare da una forma minima richiesta per la presentazione dell'offerta ad una forma più complessa una volta aggiudicato l'appalto (cfr. Nuova Rassegna n. 8/1981.)

- che, allo stato, per effetto delle citate disposizioni, anche il raggruppamento avente capofila Volani - Nord, per gli atti posti in essere potrebbe avanzare pretese, tanto più in quanto nell'atto dichiarativo dell'8/5/1981 ha precisato, essa che era iscritta per importo illimitato, di far propria l'offerta della Volani sua;

- che pertanto, pur ritenendosi inesistenti ipotesi di responsabilità da parte del Comune di Avellino per la esclusione dell'affidamento alla società Volani, la stessa avrebbe pur sempre la possibilità di aderire la giustizia amministrativa in caso di affidamento al solo raggruppamento FEAL, potendo eccepire - come evincesi dagli atti dichiarativi già notificati - la non applicabilità della legge 584/77 per effetto dell'art. 11 della legge 1/78, l'eccesso di potere avendo il Commissario straordinario ammesso la possibilità di affidamento a raggruppamenti di cui una sola impresa abbia i requisiti, prescindendo così dall'applicazione dell'art. 21 della legge 584/77, la qualificazione della prestazione come fornitura, così come definita dalla intervenuta legge 113/81, la non obbligatorietà dell'iscrizione all'albo dei costruttori per l'esecuzione dell'intervento in concessione per effetto di quanto contenuto nell'art. 16 della legge 219/81;

- che i due raggruppamenti FEAL e Volani hanno reciprocamente rinunciato ad ogni loro ragione, interesse ed azione subordinatamente all'affidamento dei lavori in concessione - il tutto come evincesi da atto di sottomissione a firme autenticate dal Segretario Generale dell'Ente in data 20/10/1981, atto che qui integralmente si trascrive:

../...

AL COMUNE DI AVELLINO

D I C H I A R A Z I O N E

L'anno 1981, il giorno 20 del mese di ottobre in Avellino i sottoscritti:

Sig. Giorgio Martinoli, nato a Roma il 29 giugno 1932, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante della F.E.A.L. s.p.a. capitale Lire 15.500 milioni cod. Fisc. 00713680155 - con sede in Milano Via Bernardino Verri, 90 nel presente atto costituita per sé e quale rappresentante, giusta mandato in Notar Pietro Mazza di Roma del 5.2.81 registrato in pari data, della società S.G.I. SOGENE lavori s.p.a. con sede in Roma piazzale dell'Agricoltura, 24, capitale 10 miliardi; VIANINI LAVORI s.p.a. con sede in Roma Via della Ferratella, 33 - capitale lire 34.030.700.000 cod. Fisc. 03873930584; costituenti raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi degli artt. 20 e segg. L. 8 agosto 1977, n. 584, per i lavori di cui in appresso e che per brevità sarà di seguito denominato "Raggruppamento F.E.A.L."

- Sig. MARIANO VOLANI, nato a Volano il 22.2.1936, il quale si costituisce quale legale rappresentante della "VOLANI ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA s.p.a." con sede in Rovereto, Viale dell'Industria, 2 - capitale Lire 3.000.000.000, la quale interviene quale procuratrice in forza di mandato 6.3.1981 per Notar Sarno di Avellino reg. al n. 21, della Volani Sud s.p.a. con sede in Pozzilli (IS) Località Camrelle S. Maria Oliveto - capitale Lire 2.000.000.000 (duemiliardi e duecentomilioni) "SECIS - Società Edilizia Civile Industriale Stradale s.p.a." con sede in Benevento Via Caldandra, n. 3, costituenti, raggruppamento temporaneo come sopra, in appresso per brevità denominato "Raggruppamento Volani";

P R E M E S S O

- Che il raggruppamento "FEAL" e la Volani Sud. presentarono offerte al Comune di Avellino per la realizzazione dei programmi edilizi di cui appresso e che la offerta Volani fu ritenuta, come da verbale della commissione giudicatrice datato 19.2.1981, la più conveniente se l'Amministrazione intendeva affidare la concessione ad una sola impresa; e l'offerta del "Raggruppamento Feal" fu ritenuta classificabile al secondo posto;

- Che con delibera n. 77 del 20.2.1981 il Consiglio Comunale di Avellino decise di separatamente affidare al raggruppamento "FEAL" ed alla Volani la concessione per la realizzazione di distinti programmi edilizi, nell'ambito del programma costruttivo di edilizia residenziale di cui al provvedimento del Commissario Straordinario del Governo per le Zone Terremotate n. 818/129 del 12.1.1981; detti distinti programmi edilizi riguardanti ciascuno la costruzione di cinquecento alloggi in prefabbricazione pesante, per come individuati nella suddetta deliberazione consiliare n. 77;

- che la predetta deliberazione consiliare fu comunicata al raggruppamento FEAL ed alla VOLANI con telegramma del 21.2.1981;

- che, successivamente, in conformità alle determinazioni espresse dal Commissario del Governo con nota n. 2666 del 16.3.1981 la Giunta

17

139



Municipale con provvedimento n.1095 del 16.3.1981, ritenne di dover escludere dalla concessione la "VOLANI" e quindi deliberò di affidare la concessione per la realizzazione di entrambi i programmi edilizi di complessivi n.1000 alloggi, al "Raggruppamento FEAL";

- Che tale decisione fu comunicata alla FEAL con nota del Municipio di Avellino n.21048 del 5.5.1981 con la quale veniva altresì chiesto al raggruppamento la presentazione dei progetti per il rilascio delle concessioni edilizie e l'approntamento della progettazione esecutiva dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione;

- Che i sopradetti progetti furono consegnati al Comune in data 29.7.81;

- che non essendo state comunicate alla "Volani Sud" le determinazioni della Giunta Municipale assunte con la sopracitata delibera n.1095 del 16.3. delibera della quale il "Raggruppamento Volani" dichiara di essere venuto a conoscenza solo oggi, la stessa avendo intanto fornito al Comune, a sua richiesta, il surchiamato mandato del 6.3.1981 costituente il raggruppamento, con atto stragiudiziale del 21.2.1981 chiese l'assegnazione dell'intera fornitura di 1000 alloggi anche a nome delle altre imprese raggruppate con su richiamato mandato del 6.3.1981;

- Che, non avendo ottenuto risposta, con successivo atto notificato al Comune in data 8.5.1981, insistette nella precedente richiesta con riferimento alla natura della concessione ed alla legge 30.3.1981 n.113;

- che le rispettive posizioni dei due raggruppamenti appaiono fra di loro contrastanti e tali da poter generare liti e contestazioni anche nei confronti del Comune, con la conseguenza di ritardare la realizzazione delle opere;

- Che, pertanto, indubbie ragioni sociali impongono di consentire alle Amministrazioni interessate di dare immediato corso alla realizzazione dei programmi costruttivi;

- Che i sottoscritti nella qualità, intendono aderire alle richieste avanzate in via breve del Comune di Avellino e dal Commissario Strapudinario del Governo rivolte alla eliminazione di ogni elemento di turbativa e di contestazione;

- Tutto ciò ritenuto e premesso i sottoscritti, al fine di evitare liti e contestazioni, addiventano alla accettazione e sottoscrizione della presente dichiarazione e di sottomissione dei confronti della pubblica Amministrazione alle condizioni e termini che seguono:

1) Il "Raggruppamento FEAL" ed il "Raggruppamento Volani" dichiarano di ben conoscere il programma costruttivo di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Avellino n.232 del 27.7.1981.


2) Entrambi i sopracostituiti raggruppamenti dichiarano di accettare di procedere alla esecuzione dei lavori, tutti individuati al successivo punto 3 che saranno loro affidati nell'ambito del programma di cui al superiore punto 1°) in regime di concessione sulla base dello schema di massima approvato con delibera di Giunta Municipale n.2025 del 30 luglio 1981, con le seguenti precisazioni:

a) che sulla base delle indagini geognostiche da esperire dal Comune,

17

- 18 -

140



la portanza del terreno delle aree oggetto degli insediamenti abitativi non sia inferiore ad 1,5 Kg/cm<sup>2</sup> alla quota di m.1,50 al di sotto del piano di calpestio del piano interrato o terreno o, in mancanza di questi di m.2,50 al di sotto del piano di calpestio del piano rialzato, così come, peraltro già indicato dai raggruppamenti nelle offerte;

b) che i prezzi unitari relativi alle opere di urbanizzazione vengono desunti da dettagliata disamina dei valori alla data del 31.3.1981, riferita ad appalti pubblici opere similari da effettuarsi a cura e spese delle concessionarie e da sottoporsi al parere di congruità da parte dell'ente concedente, mentre per le progettazioni delle stesse il rimborso ammesso sarà quello scaturente dall'applicazione della vigente tariffa dell'Ordine degli Ingegneri ed Architetti;

c) che le penali e i premi di acceleramento vengono riferite, atteso il frazionamento su più aree, dell'intervento, alle singole aree;

d) che il costo a metro quadro di superficie utile abitabile sarà pari a Lire 480.000 per alloggi da 95 mq. mentre sarà pari a Lire 496.000 per gli alloggi da 46 a 70 mq. così come disposto dalla citata ordinanza ed in tal senso si intendono ridotti i prezzi rispettivamente offerti in precedenza dal raggruppamento FEAL e dal raggruppamento VOLANI.

Le superfici non residenziali saranno liquidate nei limiti massimi di cui al D.M. 24.3.1981 sulla base del costo innanzi precisato ridotto al 60%;

3) I qui costituiti rappresentanti, alle condizioni di cui ai numeri seguenti, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunziano, ad ogni diritto, interesse, azione o ragione a loro derivante dagli atti tutti richiamati nelle superiori premesse;

4) Le dichiarazioni e rinunce di cui ai punti precedenti vengono sottoposte alla condizione sospensiva espressa ed essenziale che il Comune di Avellino ed il Commissario Straordinario del Governo, ciascuno per quanto di loro competenza, procedano alla assegnazione delle concessioni per le esecuzioni delle opere di cui al presente come segue:

a) al raggruppamento FEAL: esecuzione dei seguenti quartieri o lotti con le relative opere di urbanizzazione primaria "Quattro Grana" "Baccanico" Quartiere Quattro".

b) al raggruppamento VOLANI: esecuzione dei seguenti quartieri o lotti con relative opere di urbanizzazione primaria "Quartiere Valle"-Fontanattetta, "Picarelli" Quartiere UNO" Quartiere Cinque, Bellizzi".

- Conseguentemente, qualora il Comune di Avellino o il Commissario Straordinario del Governo, ciascuno per quanto di sua competenza, nell'ambito delle loro libere determinazioni, non dovessero procedere alle assegnazioni come sopra o non dovessero procedere alla formale stipula dei contratti di concessione entro il termine di giorni quarantacinque da oggi, le dichiarazioni e rinunce dei sottoscritti raggruppamenti

161

- 19 -

si intenderanno come mai rese ed il presente atto di sottomissione, nella sua interezza, sarà privo di qualsiasi efficacia, riservandosi i sottoscritti, in tale ultima ipotesi, ogni più ampia facoltà per la tutela dei loro diritti ed interessi e per l'esercizio di tutte le azioni e ragioni a loro derivanti dagli atti in premessa.

5) I progetti di cui in premessa restano di proprietà esclusiva del raggruppamento "FEAL" anche per quanto concerne quelli relativi ai lotti che eventualmente verranno concessi al "raggruppamento VOLANI"; peraltro entrambi i raggruppamenti si riservano di stipulare separati accordi per la cessione e l'utilizzazione dei predetti progetti.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.ti Signor Martinoli Giorgio e Signor Volani Mariano.

COMUNE DI AVELLINO

Ai sensi della legge 4.1.1968, n.15, dichiaro autentiche le sottoscrizioni apposte in mia presenza dal Sig. Martinoli Giorgio nato il 29.6.1932 in Roma e dal Sig. Volani Mariano nato il 22.2.1936 in Rovereto della cui identità personale mi sono accertato rispettivamente a mezzo Patente Auto N. MI-2660799K dell'1.10.1980 e Passaporto n.F.2925674 Questura Trento del 12.6.1980 previa ammonizione sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Avellino, 20.10.1981. Il Segretario Generale F.to Dott. Mario Cortese.

- Che, come evincesi, i predetti hanno dichiarato di accettare la esecuzione dei lavori in concessione sulla base dello schema approvato con il deliberato di G.M. del 30 luglio 1981 e di ogni patto, prezzo e condizione riportato nell'ordinanza del Commissario straordinario per le zone terremotate n.323 del 16.6.1981, nonché degli elaborati annessi al deliberato consiliare n.232 del 27 luglio 1981 di approvazione del programma costruttivo contestualmente rinunciando così ad ogni elemento positivo e negativo contenuto nelle offerte favorevolmente valutate dalla commissione aggiudicatrice dell'appalto concorso dell'Amministrazione;

- Che per effetto di tale atto si è avuta una riduzione del prezzo in favore dell'Amministrazione in quanto il prezzo base di superficie utile abitabile, definito dalla commissione giudicatrice della primitiva gara in lire 541.000 per il gruppo Volani ed in lire 533.000 per il raggruppamento FEAL, scende a lire 496.000 per gli alloggi di 45 e 70 ed a lire 480.000 per gli alloggi di 95 mq. così come disposto dall'ordinanza del Commissario straordinario;

- Che, a tale elemento, farà riscontro l'affidamento di due raggruppamenti delle opere di urbanizzazione delle aree di pertinenza, nonché tutta la normativa contrattuale scaturente dall'applicazione dell'art.16 della legge 219/81 e dell'ordinanza del 16.6.1981 n.323, concretandosi in tal modo un interesse dell'Amministrazione, ai fini dell'applicabilità delle penali, ad avere un unico responsabile;

- Che, l'affidamento dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, le quali non superano allo stato del programma il quinto dell'importo dei lavori previsti per la realizzazione delle sole costruzioni, è ammesso a trattativa privata quando si tratti, come nel caso in specie, di lavori benché se-



142

parabili, strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso a condizione che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del primo appalto (cfr. nell'ordinamento art. 5 punto f) della legge 584/77);

- Che a tale principio si ispira il disposto dell'art. 16 della legge 219/81, la successiva ordinanza del Commissario straordinario per le zone terremotate, nonché dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440;

- Che in ordine all'aspetto economico il pubblico interesse risulta adeguatamente tutelato in quanto, come già precisato, il corrispettivo degli alloggi scaturisce dall'applicazione dell'ordinanza del Commissario Straordinario per le zone terremotate n. 223 del 16.6.81, mentre per le opere di urbanizzazione viene fatto riferimento ai prezzi correnti per gli appalti pubblici previo visto di congruità;

- Che, quindi, l'accordo raggiunto fra le parti è da considerarsi sotto ogni aspetto favorevole agli interessi generali in quanto sgombra il terreno da ogni eventuale lite che finirebbe comunque per coinvolgere la Amministrazione;

- Che, sia il raggruppamento FEAL che quello VOLANI, avente capofila la VOLANI NORD, la quale assume la concessione in nome proprio e congiuntamente a la VOLANI SUD ed imprese collegate, hanno i requisiti voluti per l'affidamento della concessione e per la esecuzione dei lavori;

- Che sia la FEAL che la Volani Nord offrono garanzie risultando già affidatarie di analoghi programmi costruttivi nell'area napoletana;

- Che entrambe le società hanno dichiarato di ammettere le imprese locali alla esecuzione dei lavori con conseguente van taggio per l'economia locale e per la manodopera, come evincesi per altro, dalla lettera dell'EPRI, datata oggi 26.10.1981 e diretta ai capi gruppo;

Che la Volani Nord, poi, sta già eseguendo nel territorio di questo Comune lavori per oltre 13 miliardi per la realizzazione di sette plessi scolastici in prefabbricazione pesante, affidati a seguito di regolare appalto concorso;

- Ritenuto, quindi, che le circostanze sopra ed riferite concretizzano anche le condizioni speciali previste dall'art. 87 ultimo comma del T.U. 2.3.1934 n. 384 dell'art. 41 R.D. 23.5.1924 n. 827, dell'art. 5 lettera d) della legge 5 agosto 1977, n. 584 per dare luogo all'affidamento dei lavori a trattativa privata;

- Che in ogni caso la scelta dei soggetti concessionari è scaturita da una gara esplorativa già conclusa e dalla quale non si ritiene che l'Amministrazione se ne possa svincolare;

- Che per l'affidamento delle opere di urbanizzazione può invocarsi il principio contenuto nell'art. 5 lettera f) della legge 584/77, oltre la circostanza che l'importo dei lavori stessi rientra nel quinto d'obbligo di cui all'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440;

- 21 -



- Che, in ogni caso gli atti posti in essere dall'Amministrazione è compreso il presente deliberato, tutelano adeguatamente il pubblico interesse per i motivi tutti precedentemente esposti;
- Che, infine, l'urgenza già riconosciuta dall'art.2 della citata Legge 219 attesa la comminatoria di decadenza dal finanziamento così come prevista nel provvedimento della Cassa DD.PP. è tale da non consentire l'emanazione di qualsivoglia atto interlocutorio, e, comunque, una nuova gara esplorativa che, per i termini strettissimi di cui innanzi, abbia i caratteri del rigore posto a base dell'aggiudicazione di che trattasi;
- Con voti 24 (D.C.-P.R.I.-M.S.I.-P.S.I. P.S.D.I.) astenuti 6 (P.C.I. P.L.I.)

## D E L I B E R A

- 1) di prendere atto dell'intervenuto accordo fra le parti affidatarie della realizzazione di alloggi in prefabbricato pesante ai sensi del deliberato consiliare n.77 del 20.2.1981 e per l'effetto ritenere in tal senso modificati tutti gli atti emanati dal Comune di Avellino;
- 2) prendere atto del verbale di sottomissione di accettazione da parte dei due raggruppamenti FEAL e VOLANI della esecuzione in concessione dei lavori, già affidati limitatamente agli alloggi - ai patti, prezzi e condizioni fissati nella ordinanza del Commissario Straordinario per le zone terremotate n.323 del 16.6.1981, nonché della rinuncia espressa in detto atto di sottomissione ed ogni ragione, interesse, diritto ed azione derivante alla società FEAL e VOLANI per effetto degli atti posti in essere dalla commissione aggiudicatrice dell'appalto e del successivo deliberato consiliare n.77 del 20.2.1981;
- 3) prendere atto dell'intervenuta adesione di finanziamento del programma costruttivo da parte della Cassa DD.PP. di cui alla nota della Div.IX Pos.313664500 del 23.9.1981, nonché della comminatoria di decadenza dallo stesso nella ipotesi di mancata attribuzione della concessione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento (27 ottobre 1981);
- 4) affidare, come affida; anche per le motivazioni in narrativa qui richiamate ed a titolo transattivo per la precedente assegnazione, l'esecuzione del programma costruttivo testè finanziato di cui al deliberato di C.C. n.232 del 27.7.1981, così come proposto con l'atto di sottomissione del 20.10.1981 dai raggruppamenti FEAL e VOLANI NORD;
- 5) dare atto che l'affidamento avviene sulla base dello schema di concessione di cui al deliberato di G.M. n.2025 del 30 luglio 1981, esecutivo come per legge, ai prezzi, patti e condizioni fissati nella ordinanza del Commissario straordinario per le zone terremotate n.323 del 16.6.1981 con le precisazioni dettate dai due raggruppamenti, con riserva però di approvare l'elenco prezzi riferiti alle opere di urbanizzazione, previo parere di congruità da richiedersi, unitamente al progetto di massima, alla sezione provinciale del C.T.R. ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.51/88;
- 6) dare atto che l'importo delle opere di urbanizzazione previste

- 22 -



7) dare mandato al Sindaco di inviare telegramma di attribuzione della concessione alla Cassa DD.PP. e di sottoscrivere i relativi atti di concessione da far tenere alla Cassa stessa;

-8) Dare mandato al Sindaco di rilasciare le concessioni edilizie sulla base dei progetti presentati e favorevolmente esaminati dalla commissione edilizia anche nelle more del perfezionamento contrattuale;

- 9) delegare la G.M. ad ogni ulteriore conseguente atto.

Successivamente;

#### Il Consiglio Comunale

Sulla proposta del Presidente che rappresenta l'opportunità di dare alla suindicata deliberazione esecuzione immediata;\*

stante l'urgenza, visto l'art.3 secondo comma della legge 9.6.1947 n. 530;

Con voti favorevoli 26 e 6 astenuti (P.C.I. -P.L.I.);

#### D E L I B E R A

La suindicata deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Alle ore 23,10 il Presidente scioglie la seduta ed aggiorna i lavori 17,30 del 30 e 31 ottobre 1981 per discutere dei piani di recupero.

Precisa, poi, che di tale convocazione sarà data comunicazione agli assenti.

*f.m.*  
fm /ab/F.F.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto con appresso:

Il Consigliere Anziano IL SINDACO Il Segretario Generale  
 - Prof. Giovanni Pionati - Avv. Sergio Papa - Dr. Lerro Domenico

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata.

affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno  
 28.10.981 per la prescritta  
 pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi  
 rimarra fino al 12.11.981

Spedita copia al Comitato Regionale di  
 Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai  
 sensi e per gli effetti dell'art 3 Legge n 530/1947  
 e dell'art 59 Legge n 62/1953

Avellino, li 28.10.981

Il Segretario Generale

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, il  
 giorno festivo  
 giorno di mercato  
 e contro di essa sono state presentate  
 opposizioni

Spedita copia al Comitato Regionale di  
 Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai  
 sensi e per gli effetti dell'art 60 - 2° comma  
 Legge n 62/1953

Avellino, li

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

REGIONE CAMPANIA

Sez. Prov. Controllo - Avellino

Prot. 53006 data: 2/11/81

Av. 6/11/81. nulla da osservare

Il Segretario Provinciale

Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio dal  
 al \_ ed inviata alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo  
 che ne ha accusato ricevuta con nota N del

Avellino, li \_

Il Segretario Generale



Avellino, li

19

**MUNICIPIO DI AVELLINO**

Tel centralino (0825) 2001 - Telefax 0825/200231

 Rip 1^ Sez  
 UFFICIO Segret. generale

 N protocollo } Generale N 49397  
 } Speciale N

Risposta alla nota

Div Sez N

Allegati N

ON. OSCAR LUIGI SCALFARI

 Presidente Commissione Inchiesta  
 Parlamentare - Pal. Sannaguto

R O M A

Poligrafica Ruggiero s r l Avellino

OGGETTO Prefabbricazione pesante - Informativa.

Ad integrazione della nota prot.n.49397 del 31.10.90 già trasmessa per l'inoltro alla "Legione Carabinieri di Salerno - Compagnia di Avellino, che si allega in copia, si ritiene opportuno, per maggiori chiarimenti, di sottoporre all'attenzione della S.V. l'analisi dello stato della prefabbricazione pesante e leggera, come risulta dall'allegata relazione e prospetti.

Tanto anche al fine di smentire alcune notizie apparse sulla stampa nazionale e mettere a disposizione della Commissione da Lei presieduta ulteriori elementi (sempre verificabili) per una serena valutazione.

IL SINDACO

- Prof. Angelo Romano -

Prot n. 1446/CTBC  
 del 17.1.1991



1

**PREFABBRICAZIONE INDUSTRIALIZZATA**

Il programma di prefabbricazione industrializzata approvato dal Commissario Straordinario di Governo prevedeva la realizzazione di n.1026 alloggi con relative opere di urbanizzazione.

Il finanziamento concesso fu di L.85.000.000.000= con mutuo Cassa DD.PP. con ammortamento a carico dello Stato(D.L.75/81 convertito in legge con L.219/81).

Successivamente, in corso d'opera, furono redatte perizie di variante e suppletive per maggiori lavori relativi alle opere di urbanizzazione e fondazioni (esclusi dal forfait) nonchè l'adeguamento della previsione economica per il pagamento delle indennità di esproprio che era originariamente, per tutte le aree(10), di circa 1 miliardo, assolutamente insufficiente soprattutto per intervenute nuove disposizioni di legge in materia di espropriazioni.

Per tali esigenze il Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile assegnò al Comune di Avellino un ulteriore finanziamento di L.19.500.000.000=(con mutuo Cassa D.P.e sempre con ammortamento a carico dello Stato)di cui oltre 10 miliardi per gli espropri.

Per le opere di urbanizzazione secondaria, nell'ambito delle aree della prefabbricazione, il Ministero della Protezione Civile, su richiesta del Comune,assegnava un ulteriore finanziamento di L.5.500.000= con mutuo Cassa DD.PP. anch'esso con ammortamento a carico dello Stato.

Per tali urbanizzazioni secondarie l'U.T.C. ha predisposto un programma di interventi, approvato dall'Amministrazione, al fine di dotare tali aree dei servizi, attrezzature e arredo per

migliorarne le condizioni di vivibilità.

Gli interventi sono:

**1) Centro Socio-Commerciale Quattrograna D1.**

L'opera prevede la realizzazione di n.4 locali da adibire ad attività commerciale ed un locale per la Circostrizione. L'importo dei lavori ammonta a L.630.000.000= - I lavori sono iniziati in data 17.04.1990 e, presumibilmente, dovranno terminare in data 16.03.1991.

**2) Verde attrezzato Quattrograna D2 - In esecuzione**

**3) Verde attrezzato e sportivo Quartiere 1 - In esecuzione**

**4) Verde attrezzato Quattrograna D1 - In progettazione**

**5) Verde attrezzato Valle**

**6) Verde attrezzato Picarelli**

**7) Verde attrezzato Bellizzi**

**8) Realizzazione sala riunioni, con locali accessori e servizi Area Quartiere 5 - Progetto approvato -**

Negli alloggi realizzati, soprattutto dalla VOLANI, si riscontravano difetti ed inadempienze dell'impresa.

Con transazione parziale intervenuta tra il Comune di Avellino e la ex Volani S.p.A. ora Architettura Industrializzata S.p.A. in concordato preventivo, i lavori di completamento e la eliminazione dei vizi e difetti negli alloggi ultimati sono in corso di esecuzione a cura del Raggruppamento di imprese COMIT.

Tutti i lavori, compreso i vizi, sono in fase di ultimazione.

Per tutte le aree, relativamente agli edifici residenziali, i collaudatori hanno già effettuato il collaudo statico, con il relativo deposito degli atti presso il Genio Civile.

Con la parziale transazione il Comune e l'Architettura Industria-



lizzata hanno convenuto di sospendere ogni vertenza tra loro tutt'ora in atto, fino al completamento dei lavori.

L'allegato prospetto(All.1) evidenzia la dislocazione delle aree, le date di consegna degli alloggi.

Quelli ultimati(1006+217 acq.)e, quindi, assegnati ed utilizzati, interessano poco meno di 5.000 cittadini.

Si è ritenuto opportuno anche al fine di smentire notizie false apparse in diversi articoli - riportare in un apposito prospetto(All.2), analiticamente, le superfici realizzate ed i relativi costi con la valutazione degli aggiornamento prezzi e delle spese per gli espropri.

Il costo medio al mq. risulta, complessivamente, di L.818.000=.

#### Prefabbricati leggeri

Al fine di completare l'informativa si ritiene opportuno qualche cenno alla prefabbricazione leggera.

Allo stato (All.3) dei 461 prefabbricati leggeri insediati(distribuiti nei 4 campi: Amalfi-Pisa-Genova-Venezia) ne sono stati demoliti 184.

Dei nuclei familiari ancora in essi alloggiati solo 64 sono terremotati.

Le assegnazioni a favore degli altri 213 sono solo indirettamente collegabili al terremoto(sfrattati,sgomberati ecc..)per la maggior parte sono motivate da più generali esigenze tutelabili riferite alla più disparata marginalità sociale.

Con l'acquisizione alla disponibilità comunale dei 212 alloggi del programma I.A.C.P.(finalizzato, nella volontà del Consiglio, proprio allo smantellamento di tali strutture precarie) e con la già effettuata assegnazione provvisoria, con priorità per i terremotati, si è programmato per il 1991 il totale smantellamento (già iniziato con la consegna delle prime

chiavi)dei prefabbricati leggeri nelle tre aree ancora interessate.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

All. 1.

| AREE                         | D A T E           |          |           |            |          |            |          | In fase ultimaz. | TOTALE |
|------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------------|--------|
|                              | Prima di mag. '85 | Ott. '85 | Febb. '86 | Luglio '86 | Dic. '86 | Giugno '87 | Ott. '87 |                  |        |
| PICARELLI                    | 48                |          |           |            |          |            |          |                  | 48     |
| VALLE                        | 72                |          |           |            |          |            |          |                  | 72     |
| F. SCO TEDESCO               |                   |          |           |            |          |            |          | 48               | 48     |
| MOR. E SIL. (Q1)             |                   | 60       | 28        | 24         |          |            |          | 20               | 132    |
| R. NE PARCO (Q5)             |                   |          |           |            | 102      |            |          |                  | 102    |
| BELLIZZI                     | 48                |          |           |            |          |            |          |                  | 48     |
| TOT. VOLANI                  | 120               | 48       | 60        | 28         | 24       | 102        | /        | 20               | 450    |
| BACCANICO Q1 A               | 126               |          |           |            |          |            |          |                  | 126    |
| VIA CARDUCCI Q4              | 66                |          |           |            |          |            |          |                  | 66     |
| QUATTROGRANE D1 (SOGENE)     |                   |          |           | 82         |          |            | 110      |                  | 192    |
| QUATTROGRANE D2 (VIANINI)    |                   |          |           |            | 192      |            |          |                  | 192    |
| TOT. FEAL                    | 192               | /        |           | 82         | /        | 192        | 110      | /                | 576    |
| TOTALE PREF. PESANTI . . . . | 312               | 48       | 60        | 110        | 24       | 294        | 110      | 20               | 1.026  |
| ALLOGGI ACQUISTATI . .       | 211 (*)           |          |           |            |          |            |          |                  | 211    |
| TOTALE                       |                   |          |           |            |          |            |          |                  | 1.237  |

(\*) + 6 Acquistati tra l'88/'89 a Parco Castagno S. Francesco.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*All. 2*

| L O C A L I T A'          | TOTALE<br>ALLOGGI | S. R.         | S. N. R.      | S U P. C O N V. | I M P O R T O T O T A L E                             |                    | C O S T O M E D I O |
|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                           |                   |               |               |                 | COMPONENTE URB.<br>REV. PREZZI e ESPR<br>(in milioni) | AL. MQ.<br>(in mq) |                     |
| PICARELLI                 | 48                | 4.360         | 1.962         |                 |                                                       |                    |                     |
| VALLE                     | 72                | 5.790         | 2.187         |                 |                                                       |                    |                     |
| F. SCO TEDESCO            | 48                | 4.560         | 1.627         |                 |                                                       |                    |                     |
| MORELLI E SILVATI (Q1)    | 132               | 12.540        | 5.155         |                 |                                                       |                    |                     |
| RIONE PARCO (Q5)          | 102               | 9.690         | 4.200         |                 |                                                       |                    |                     |
| BELLIZZI                  | 48                | 4.560         | 1.354         |                 |                                                       |                    |                     |
| <b>TOTALE VOLANI</b>      | <b>450</b>        | <b>41.500</b> | <b>16.485</b> | <b>51.391</b>   | <b>41.956</b>                                         | <b>816</b>         |                     |
| BACCANICO Q1/A            | 126               | 11.820        | 5.320         |                 |                                                       |                    |                     |
| VIA CARDUCCI Q4/B         | 66                | 6.720         | 2.894         |                 |                                                       |                    |                     |
| (FEAL)                    | 192               | 18.090        | 8.214         | 23.018          | 20.000                                                | 869                |                     |
| QUATTROGRANA D1 (SOGENE)  | 192               | 18.092        | 5.921         | 21.645          | 16.600                                                | 767                |                     |
| QUATTROGRANA D2 (VIANINI) | 192               | 17.702        | 7.726         | 22.338          | 18.300                                                | 819                |                     |
| <b>TOTALE FEAL</b>        | <b>576</b>        | <b>55.884</b> | <b>21.861</b> | <b>67.001</b>   | <b>54.900</b>                                         |                    |                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>    | <b>1.026</b>      | <b>97.384</b> | <b>38.346</b> | <b>118.392</b>  | <b>96.856</b>                                         | <b>818</b>         |                     |

All. 3

## = P R E F A B B R I C A T I L E G G E R I =

| DENOMINAZIONE | N. INS. | DEMOLITI |     | A S S E G N A T I |                 |
|---------------|---------|----------|-----|-------------------|-----------------|
|               |         |          |     | Terremotati       | Non terremotati |
| CAMPO AMALFI  | 238     | 102      | 136 | 27                | 109             |
| CAMPO GENOVA  | 125     | 46       | 79  | 19                | 60              |
| CAMPO PISA    | 84      | 22       | 62  | 18                | 44              |
| CAMPO VENEZIA | 14      | 14       | ==  | ==                |                 |
| TOTALE        | 461     | 184      | 277 | 64 (*)            | 213 (**)        |

(\*) - In fase di demolizione in quanto beneficiari del programma di assegnazione dei 212 alloggi IACP acquisiti alla disponibilità comunale.

(\*\*) - di cui 148 in fase di demolizione perché beneficiari dello stesso programma.



# TRIBUNALE CIVILE E PENALE AVELLINO

Prot n 651

Avellino, 13 13 Giugno 1990

Risposta a nota del n.

OGGETTO: Procedimento penale n. 465/1984.

ALL'ECCL. OLLIE DR. OSCAR LUIGI SCALFARO

Eccellenza,

in riscontro alla Sua richiesta dell'11 u.s. prot. n. 614/CTBC, mi prego trasmetterLe, mediante consegna al Maggiore della Guardia di Finanza Alessandro Mastrogregori, dall'E.V. delegato, copia della sentenza n. 639 resa il 10 luglio 1984 da questo Tribunale nel procedimento penale n. 465/1984 a carico di CUTOLO Roberto ed altri.

Non posso trasmetterLe copia degli atti del suddetto procedimento in quanto lo stesso, a seguito di impugnazioni proposte dal P.M. e dagli imputati, risulta inviato il 27 dicembre 1984 alla Corte di Appello di Napoli, che non l'ha ancora restituito.

Le porgo i più deferenti ossequi.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Giovanni Iannuzzi)

Push u 630/CTBC  
del 18 6 1990

**TRIBUNALE DI AVELLINO**  
**Sezione Penale**

SENTENZA N° 639/10.7.84

- CUTOLO ROBERTO +7. —



TRIBUNALE PENALE

di

AVELLINO

11AZ

502

507

510

512

514

516

518

520

522

524

N. 465/84 Reg. Gen.

N. 949/84 Reg. P. M.

N. Camp. pen.

Redatta scheda

Fatta comunicazione ai sensi della Legge 7-10-47, n. 1058

Depositata in Cancelleria il giorno

3 OTT. 1984  
IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN ORIGINALE IL GIORNO

30 OTT. 1984

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 84 il giorno 10

del mese di luglio il Tribunale Penale di

Avellino Sez. === composto dai Signori

Dott. Vincenzo Balletti — Presidente

Dott. Federico Cassano } Giudice

Dott. Raffaele Oliva }

con l'intervento del P. M. rappresentato dal Sostituto Procuratore

della Repubblica Sig. Dott. Antonio Guerriero

Segretario Walter Galasso  
e con l'assistenza del Cancelliere Sig. Francesco Soffi (P. M.)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di

- 1) CUTOIO Roberto di Raffaele nato 25-1-1962 Ottaviano o/c 23-3-1984, not. 23-3-84 presente
- 2) MARINELLI Sergio nato il 10-7-1947 Mercogliano o/c 23-3-1984, not. 23-3-84 presente
- 3) CESARINI Pompeo nato il 31-3-1940 Civitella Rovereto cas. Avellino arr. 20-3-1984- presente
- 4) MATARAZZO Vincenzo nato il 18-9-1931 Avellino ivi res. arr. 20-3-1984- presente
- 5) SIBILIA Stanislao nato il 28-7-1947 Mercogliano ivi res. arr. 20-3-1984- presente
- 6) GIRARDI Vittorio nato il 9-11-1931 Avellino... ivi res. arr. 20-3-1984- presente
- 7) MATARAZZO Antonio nato il 6-7-1941 Avellino... ivi res. o/c 23-3-84, not. 23-3-84 presente
- 8) PESIRI Oscar nato il 1-10-1942 Gesualdo, res. Avellino arr. 20-4-1984- presente

Imputati

Il 1°-2° del delitto pp. dagli artt. 110-112 n. 1-81cpv-629cpv; 61 n. 7 CP. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, mediante minacce, consistite




nell'avvalersi della posizione di partecipanti all'organizzazione criminosa denominata "Nuova Camorra Organizzata", nonché di esponenti di rilievo della citata organizzazione camorristica come Vincenzo Casillo e Cutolo Roberto, costretto Volani Mariano, Volani Giuseppe, a versare e promettere, per conto delle loro società, anche tramite altre persone, ingenti somme di denaro, pari ad una percentuale del 5% dell'intero importo contrattuale dei lavori aggiudicati della gara riguardante la fornitura dei mille alloggi prefabbricati pesanti in Avellino e ad affidare loro altresì l'intera gestione di fatto dei lavori in questione, attraverso una impresa appaltatrice di loro gradimento, minacciando in caso contrario il regolare svolgimento dei lavori delle società Volani Sud, Volani Architettura Ind. Spa e delle imprese che, per loro conto, avrebbero eseguito i lavori. Con le aggravanti dello aver agito in più persone riunite e dell'aver arrecato alle pp. ll. un danno patrimoniale di rilevante gravità - fatti avvenuti in Avellino, dal 1981 a tutt'oggi -

- b) Il 3°-4°-5°-6°-7°: del reato pp dagli artt 110-112 n.1; 317-61 n.7; 81cpv CP; perchè il ~~defunto~~ settimo nella qualità di consigliere comunale e poi di Sindaco del Comune di Avellino e gli altri quali imprenditori edili, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, costringevano e comunque inducevano, con abuso da parte del Matarazzo Antonio ~~ed altri~~ delle dette qualità, i rappresentanti delle società Feal, Sorgene, Vianini e Jacorossi ad assegnare ad essi imprenditori edili lavori in appalto a determinare condizioni ed a versare ed a promettere ingenti somme di danaro, pari, complessivamente al 3% dell'intero importo contrattuale, per poter ottenere l'aggiudicazione della gara per la fornitura di mille alloggi prefabbricati in Avellino, minacciando, in caso di mancato accoglimento delle richieste, di determinare la soccombenza in gara delle predette società, procurando, così, alle imprese su menzionate, che sottostavano alla pretesa, un danno patrimoniale di particolare gravità - fatti avvenuti in Avellino, dal gennaio 1981 a tutt'oggi;
- c) Il 5°-8°: del reato pp dagli artt 110-81cpv- 317-61 n.7 CP per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, abusando il Pesiri della sua qualità di Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale di Avellino e di Direttore dei lavori per la costruzione dei prefabbricati pesanti in Avellino, costretto e comunque indotto i rappresentanti della Società Feal, Vianini e Sogene a versare ed a promettere indubitamente una somma di L. 180 milioni pari allo 0,50% dell'intero importo contrattuale affidato al gruppo Feal, minacciando, in caso contrario, di rendere più difficile il corso dei lavori del gruppo Feal e dei pagamenti a quest'ultime, ricevendo, sinora, dalla Feal L. 54 milioni circa, provocando in tal modo un danno di rilevante gravità alle parti offese - fatto avvenuto in Avellino, dal 1982 a tutt'oggi -



F A T T O.



Con deliberazione n.1672 del 28-12-1980, immediatamente esecutiva, ratificata con deliberazione n.9 del 2-1-1981 del Consiglio Comunale, la Giunta Municipale di Avellino, ritenuto di dovere procedere alla immediata costruzione di alloggi col sistema della prefabbricazione pesante, al fine di pervenire alla rapida sistemazione dei cittadini rimasti senza tetto per effetto del terremoto del precedente novembre, richiedeva al Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate il finanziamento per la costruzione di n.ro 1000 prefabbricati pesanti; nel contempo, richiedeva autorizzazione ad indire appalto-concorso per la realizzazione dell'opera (fol.1 bis vol.IV, fol.2 vol.IV).

Con nota n.818/129 del 12-1-1981 (fol.4 vol.IV), indirizzata al Comune di Avellino, il Commissario Straordinario autorizzava l'esecuzione in concessione del detto insediamento provvisorio, per una spesa complessiva presunta di lire 55 miliardi; e, in esecuzione del disposto finanziamento, la Giunta Municipale, con deliberazione, immediatamente esecutiva, n.555 del 17-1-1981, in considerazione della necessità ed opportunità di acquisire più offerte e soluzioni, al fine di pervenire ad un'idonea scelta dei prefabbricati, dava mandato al Sindaco di indire, con urgenza, una gara ufficiosa tra n.47 ditte indicate nella medesima deliberazione, per la fornitura e posa in opera dei n.1000 prefabbricati pesanti; nel contempo, stabiliva che i preventivi-offerta dovevano contenere l'indicazione della tipologia edilizia, della superficie complessiva netta dei vani e degli accessori, delle strutture, delle rifiniture, degli impianti, delle modalità e dei termini di consegna e posa in opera, del costo "chiavi in mano" per alloggio a forfait, del costo a mq.della superficie netta, di eventuali oneri a carico del Comune, della dichiara-

- 2 -



zione di rinuncia alla revisione prezzi e della disponibilità a costituire cauzione pari al 20% dell'importo complessivo netto dell'appalto.

Con nota prot. n.4095 del 24-1-1981, il Sindaco di Avellino invitava le ditte indicate dalla Giunta a far pervenire i rispettivi preventivi e le relative offerte entro e non oltre le ore 12 del 6-2-1981, nel rispetto delle indicazioni da fornire secondo la richiamata deliberazione della Giunta (fol.6 vol. IV); e, con successivo atto del 6-2-1981 (fol.7 vol.IV), il Sindaco rendeva noto che entro il termine suindicato erano pervenute le offerte di n.9 ditte (la Feal spa di Milano, la Iapicca Arcangelo di Avellino, la Volani Sud di Roma, la Antares s.r.l. di Napoli, la Grandi Lavori spa di Roma, la Pica spa di Pesaro, la Sicop-Coignat spa di Milano, la C.P.C. di Benevento, la F.lli Costanzo spa di Misterbianco).

Con deliberazione, immediatamente esecutiva, n.799 del 7-2-1981 (fol.5 vol.V), la Giunta Municipale, ritenuto di dovere nominare una commissione tecnica per l'esame dei preventivi pervenuti al Comune, deliberava di costituire la stessa, nelle persone di nove componenti, tra i quali alcuni professori universitari, particolarmente esperti nel settore; e, previa sostituzione di un componente, eseguita con deliberazione di Giunta n.926 del 18-2-1981 (fol.6 vol.V), la Commissione veniva convocata, all'uopo, per la seduta del 19-2-1981, iniziata alle ore 18,30 e terminata nella notte tra il 19 e il 20 febbraio (v.verbale a fol.8 vol.IV).

All'esito dell'esame delle varie offerte pervenute, la Commissione, come da verbale in atti, concludeva in questo modo la sua relazione: " Sulla base dell'esame svolto e delle osservazioni sinteticamente esposte, la Commissione, all'unanimità, ritiene che la soluzione tecnicamente più apprezzabile, sia sotto l'aspetto strutturale, sia, soprattutto, per quanto attiene al grado delle finiture, sia quella presentata dalla ditta Volani,

- 3 -



pur apprezzando le scelte progettuali effettuate dalla Feal, nonché dalla Sicop e dalla Pica. La ditta Volani prevede la costruzione di 84 edifici articolati su di un piano seminterrato destinato a posto macchina, cantinola e stenditoio e tre piani adibiti per 12 alloggi, con una superficie lorda complessiva per i piani abitabili di 1375 mq. per il costo complessivo di 570.000.000. per ciascun edificio. Ne consegue un prezzo lordo di 414.452 al mq. e, ove si consideri anche il piano semicantinato, di 310.839. Il prezzo richiesto dalla ditta per superficie netta abitabile risulta di 541.000 al mq. contro le 533.000 al mq. richieste dalla Feal, che risultano dall'ipotesi di una media del 25% per accessori, peraltro non documentate.

Tali prezzi appaiono in media inferiori a quelli offerti dalla Pica in quanto la stessa richiedeva la predisposizione delle fondazioni.

L'offerta della ditta Sicop appare conveniente sul piano economico (444.000 al mq.), per cui si potrebbe utilizzare la tipologia a schiera, i cui tempi di consegna potrebbero divenire accettabili nella ipotesi di una fornitura ridotta di alloggi.

In definitiva, la Commissione è del parere che se l'Amministrazione intende affidare l'appalto di 1000 alloggi a una sola ditta, la soluzione più conveniente appare quella proposta dalla ditta Volani, con le opportune modifiche che si renderanno necessarie dopo la scelta delle aree, potendosi invece interessare più ditte, la Volani stessa, la Feal, la Sicop ed eventualmente la Pica, che dovranno comunque adottare il programma alle aree prescelte.

In linea generale, si raccomanda, nella seconda ipotesi, di adottare per gli edifici multipiani la struttura in acciaio.

Per tutte le soluzioni, in ogni caso è da richiedere la

- 4 -



copertura a falda inclinata, eliminando le terrazze".

Con deliberazione n. 77 e 77/bis del 20-2-1981, il Consiglio Comunale, esaminate le risultanze del lavoro della Commissione, decideva di affidare la costruzione di 500 prefabbricati alla ditta Volani e di altri 500 alla Feal.

Con telegramma del 24 successivo, il Sindaco, al fine di consentire la valutazione della idoneità delle società ad assumere i lavori, invitava i responsabili legali della Volani Sud e della Feal a fornire al Comune il certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori, indicante l'importo dell'iscrizione e la categoria di lavoro (vol. IV); entrambe le società ottemperavano all'invito.

Con altro telegramma del 27-2-1981, lo stesso Sindaco, al fine di accertare la capacità tecnica, economica e finanziaria delle due società prescelte per i lavori, invitava la Volani Sud e la Feal a trasmettere al Comune, entro il 5-3-1981, la documentazione di cui agli artt. 13, 17 e 18 legge 8-8-1977 n. 584; entrambe le società inoltravano la detta documentazione (vol. IV), dopo che la Volani Sud, a precedente telegramma del Sindaco del 21-2-1981 (fol. 17 ter vol. IV), aveva rinunciato esplicitamente alle date del 28 febbraio e del 31 marzo, proposte come termini per l'ordine di fornitura e la consegna delle aree (v. telegramma della Volani 23-2-1981 vol. IV).

Con altro telegramma del 3-3-1981, il Sindaco invitava la Volani Sud e la Feal a provare che ciascuna delle imprese riunite era iscritta all'albo nazionale per importo e classifica prescritti ex art. 21 legge n. 584/1977 (avendo la Feal dichiarato, nell'offerta inoltrata al Comune il 5-2-1981, che agiva quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese, costituito, come da mandato speciale, con rappresentanza, tra la ditta Feal spa, *la Società Generale Immobiliare Sofene S.p.A.*, la Vianini Lavori spa, la Daniele Iacorossi e Figli spa, tutte di Roma, ed avendo la Volani Sud (la quale aveva presentato offerta come capofila di un raggruppamento di imprese: EPRI),

- 5 -



nella nota del 26-2-1981 di risposta al telegramma del Sindaco del 24-2-1981, comunicato che agiva, come da allegata documentazione, insieme con la consorella Volani Architettura Industrializzata spa di Rovereto, che solidalmente e contestualmente si obbligava verso il Comune per la fornitura ed il montaggio dei prefabbricati: v. documentazione nel vol. IV).

Con atto del 6-3-1981, sottoscritto, in pari data, innanzi al notaio dott. Sarno di Avellino, la Volani Sud spa, la Volani Architettura Industrializzata spa di Rovereto, la Secis (Società Edilizia Civile Industriale Stradale) spa di Benevento, facente parte dell'EPRI di Avellino, tenuto conto delle richieste del Comune, costituivano una riunione temporanea di imprese per l'esecuzione dei lavori suddetti, e designavano come capogruppo, conferendole mandato speciale collettivo con rappresentanza, ex art. 20, 1° co. legge 8-8-1977, n. 584, la Volani Architettura Industrializzata Spa.

Il 13-3-1981, con nota 03/81, diretta al Commissario Straordinario del Governo e, per conoscenza, al Prefetto di Avellino, il Sindaco, premesso che la Commissione tecnica nominata per l'esame delle offerte aveva fissato nel modo seguente la graduatoria delle imprese ammesse: "Volani - Feal - Sicop - Pica", e che il Consiglio Comunale, con le suindicate delibere, aveva attribuito i lavori alla Volani e alla Feal nelle predette proporzioni, riferiva che nel corso dei successivi accertamenti, rivolti a verificare la idoneità tecnica e finanziaria delle imprese prescelte, era emerso che la Volani Sud era iscritta all'A.N.C. fino a un miliardo, e che la stessa si era presentata come capofila associata all'EPRI, di cui una sola impresa, la Secis, era iscritta per importi superiori ai 6 miliardi (cat. 2); riferiva, ancora, che "da contatti avuti con l'ufficio contratti di questo Comune, la predetta" (la Volani Sud) "assumeva" di essere associata alla Volani Architettura Industrializzata di Rovereto, in testa alla quale o in testa alla Secis voleva ve-

- 6 -




nisse stipulato il contratto. "Si fa ancora presente" -con  
tinua il Sindaco- "che amministratore della Volani Archi-  
tettura Industrializzata di Rovereto e amministratore del-  
la Volani Sud è la medesima persona : sig. Mariano Volani".

Dopo avere ancora riferito che la Feal aveva presentato  
l'offerta quale capogruppo di associazione temporanea di im-  
prese (costituita dalle quattro società suindicate), che la  
stessa, con la sola eccezione della Iacorossi, la quale inter-  
<sup>veniva</sup> viene per gli impianti termici ed igienici, era in perfetta  
regola con le prescrizioni di legge - iscrizione all'A.N.C.  
per importi superiori ai 6 miliardi e attestazioni previste  
dalla legge n.584/1977, il Sindaco evidenziava : " la Volani  
Sud non si troverebbe nell'ipotesi prevista dall'art.21 del  
la legge 8-8-1977 n.584 e succ.mod., il quale richiede che:  
a)-ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nel  
l'A.N.C. per la classifica corrispondente ad un quinto dello  
importo dei lavori;  
b)-in ogni caso, la somma degli importi per i quali le imprese  
sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori  
da appaltare".

Dopo avere sollecitato il Commissario ad esprimere la sua  
decisione, il Sindaco concludeva nel modo seguente : " A pare-  
re dello scrivente, se la situazione viene fatta risalire al-  
l'epoca della gara, è difficilmente sostenibile l'ammissibili-  
tà della Volani Sud. Resta da valutare un'ipotesi Secis capo-  
gruppo. Questa Amministrazione -che non aveva richiesto i  
certificati di iscrizione all'epoca della gara -che era, si-  
badi, ufficiosa- affidata alla S.V. la valutazione della so-  
stituibilità della capofila con una delle imprese associate,  
o addirittura con altra impresa non presente in gara - la Vo-  
lani Arch. Industrializzata. Il tutto, naturalmente, sotto la  
sua responsabilità, atteso che i finanziamenti sono di compe-  
tenza del Commissariato, cui incombe anche il controllo della  
regolarità degli atti" (fol.19 vol.IV).

- 7 -



Con nota di risposta n.2666 del 16-3-1981 (fol.20 vol.IV), il Commissario Straordinario, nel prendere atto della situazione esposta dal Sindaco, riferiva in tal modo al Comune: "In relazione a quanto sopra, questo Commissario Straordinario ha esaminato la documentazione prodotta, dalla quale risulta confermata la situazione rilevata da codesto Comune; situazione che non appare sanabile mediante l'intervento di altra impresa regolarmente iscritta, in quanto l'associazione temporanea di imprese deve risultare regolarmente costituita all'atto della presentazione dell'offerta, e ciascuna delle imprese associate deve possedere classifica non inferiore al quinto dei lavori da eseguire.

Ciò posto, questo Commissario Straordinario è di avviso che codesto Comune, per la rilevata inidoneità del primo raggruppamento di imprese, non possa che proseguire la trattativa privata con quello immediatamente successivo, senza bisogno di ulteriori deliberazioni consiliari, trattandosi della conseguenza di un accertamento dichiarativo, alla stregua della normativa vigente nella materia".

Con deliberazione n.1095 del 16-3-1981 (fol.21 vol.IV), la Giunta Municipale, nel prendere atto delle riportate conclusioni del Commissario Straordinario, decideva di escludere la Volani Sud dai lavori e dalle forniture, e "l'attribuzione della costruzione di n.1000 alloggi in prefabbricati pesanti alla Feal, seconda classificata"; nel contempo, disponeva la comunicazione della deliberazione <sup>al</sup> ~~del~~ Consiglio Comunale, che ne prendeva atto nella seduta del 4-4-1981 (v. deliberazione n.93 in tale data: fol.24 vol.IV).

Con raccomandata n.13474 del 18-3-1981 (fol.22 vol.IV), il Sindaco sollecitava la Feal a presentare il progetto esecutivo tipo con i computi metrici estimativi e il relativo disciplinare.

Con atto dichiarativo notificato al Comune il 21-3-1981

- 8 -



(foll.23 ss.vol.IV), la Volani Sud, nel formulare le sue censure all'operato dell'Amministrazione Comunale, richiedeva l'affidamento della intera fornitura.

Con nota n.3497 del 2-5-1981 (fol.25 vol.IV), il Commissario Straordinario, richiamata la precedente nota n.818/129 del 12-1-1981, relativa al finanziamento di spesa presunta per lire 55 miliardi, comunicava al Comune che, ai sensi del successivo D.L.19-3-1981 n.75, era stato disposto il finanziamento degli enti locali per la realizzazione di alloggi, anche prefabbricati, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti; pertanto, l'assenso di massima a suo tempo prestato doveva intendersi caducato.

Con atto dichiarativo notificato al Comune l'8-5-1981 (fol.27 vol.IV) il Gruppo Volani, premesso che era legittimo affidatario della fornitura di 500 alloggi prefabbricati, come da precedente delibera consiliare del 20-2-1981, invitava lo stesso Comune a definire sollecitamente le operazioni per l'inizio dei lavori, con riserva di richiedere, in caso contrario, tutti i danni, da quantificare nelle sedi competenti.

Con nota n.22240 del 13-5-1981, il Sindaco comunicava alla Feal che i competenti uffici avevano determinato la pezzatura, il numero e le localizzazioni degli edifici, e invitava le dette società a trasmettere i relativi progetti per il rilascio delle concessioni edilizie (fol.28 vol.IV).

Con telegramma del 18-6-1981 (fol.25 vol.V), il Commissario Straordinario comunicava al Comune di Avellino che con sua ordinanza n.323 del 16-6-1981 (poi pervenuta al detto Comune il 27-6-1981 : fol.26 vol.V), lo stesso ente comunale era stato inserito nel programma commissariale di cui all'art.2 lett.b) D.L.n.75 del 19-3-1981 (fol.16 vol.V), conv. in legge 14-5-1981 n.219, mediante richiesta di finanziamento, alla Cassa Depositi e Prestiti, per la costruzione di alloggi, anche prefabbricati, per un importo di lire 85 miliardi; nel contempo, sollecitava



- 9 -



la Amministrazione Comunale agli adempimenti di competenza per la definitiva concessione del mutuo.

Il 27-7-1981, con deliberazione, immediatamente esecutiva, n.232 (fol.100 vol.V ter), il Consiglio Comunale approvava, tenuto conto dell'intervenuto finanziamento di lire 85 miliardi, il programma costruttivo di edilizia residenziale, di cui all'art.2 D.L.19-3-1981, n.75, conv. in legge 14-5-1981, n.219; variava, all'uopo, gli strumenti urbanistici per le aree aventi diversa destinazione, con relativa declaratoria di pubblica utilità ed urgenza delle opere previste; promuoveva, in attesa della definitiva espropriazione, il procedimento di occupazione provvisoria di urgenza delle aree individuate per la realizzazione del programma costruttivo.

Con altra deliberazione n.233 in pari data (fol.30 vol.IV), il Consiglio Comunale, convocato per decidere sullo "affidamento appalto per costruzione alloggi in prefabbricato industrializzato alla società Feal", decideva di rinviare l'argomento ad altra seduta.

Con telegramma del 1°-8-1981, il gruppo Volani sollecitava nuovamente al Comune lo affidamento dei lavori (fol.31 vol.IV).

Con nota n.39197 dell'8-9-1981 (fol.32 vol.IV), diretta al Commissario Straordinario, il Sindaco, premesso, tra l'altro, che <sup>confermato con altro atto dichiarativo datato 8/5/1981,</sup> "con atto dichiarativo datato 21-3-1981, la Volani eccepiva la illegittimità del provvedimento di esclusione", e che "nel secondo atto dichiarativo interveniva la Volani Arch.Industr. di Rovereto, casa madre rispetto alla Volani Sud, la quale confermava l'offerta tecnica economica avanzata dalla Volani Sud", chiedeva "formalmente di sapere quale doveva essere il suo definitivo comportamento nei confronti della Feal" (alla quale già erano stati richiesti gli adempimenti tecnici) "alla luce del fatto sopravvenuto dell'intervento successivo di un terzo, quale Volani Arch.Industr.di Rovereto", che faceva proprie le offerte di una affiliata, reputata non idonea da code-

*Testo*

*OK*

- 10 -



sto commissariato. "Va senza dire" -proseguita il Sindaco-  
 "che questa Amministrazione conferma che affiderà i lavori  
 a quella impresa o a quelle imprese che codesto Commissariato,  
 alla luce degli atti, ivi compreso il verbale della commissione  
 tecnica, che pure si rimette in copia, dovesse reputare idonee".

Con telegramma n. 6741 del 28-10-1981, il Commissario Straor-  
 dinario rispondeva nei termini seguenti al Comune di Avellino  
 (fol. 32 ter vol. IV) : "esito nota 8 settembre n. 39197, stante  
 intervenuta revoca concessione assentita giusta foglio commis-  
 sariale 2 maggio corrente n. 3497, scrivente non ravvisasi com-  
 petente ad indicazione impresa esecutrice 1000 alloggi da rea-  
 lizzare in codesto Comune, ai sensi legge 219/1981, che reca spe-  
 ciali disposizioni in merito, et in proposito richiamasi <sup>di rigo</sup> art. 59  
 stessa legge".

Frattanto, il 19-10-1981, in Roma, con scrittura privata  
 (fol. 33 vol. IV), la Volani Sud, la Volani Architetture Indu-  
 strializzate e la Secis da un lato, e la Feal, la Vianini Lavori  
 e la Sogene Lavori dall'altro, premesso che palesi ragioni di  
 urgenza consigliavano di evitare, per quante possibile, qualsia-  
 si ricorso al contenzioso amministrativo, si obbligavano "ad  
 accettare senza riserve, sia nei confronti delle Amministrazio-  
 ni interessate, sia nei reciproci rapporti, gli atti e i prov-  
 vedimenti amministrativi" che sarebbero stati assunti dal Com-  
 missario del Governo e dal Comune di Avellino, per quanto ri-  
 guardava l'oggetto della scrittura, "nell'unica e sola ipote-  
 si in cui la realizzazione del programma di fabbricazione in-  
 teressante l'area avellinese, in appresso meglio precisato",  
 fosse affidata ai raggruppamenti medesimi "nelle seguenti, in-  
 dicative proporzioni e secondo quanto di seguito precisato:  
 associazione temporanea di imprese costituita tra Feal, Vianini  
 Lavori e S.G.I. Sogene Lavori, 60%;  
 associazione temporanea di imprese costituita tra Volani Ar-  
 chitetture Industrializzate, Volani Sud e S.E.C.I.S., 40%;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Feal'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sogene'.

- 11 -



nella stessa scrittura, venivano anche individuati i lotti corrispondenti, per ciascun raggruppamento, alla indicata ripartizione.

Con dichiarazione ratificata il 20-10-1981 innanzi al segretario generale del Comune, i legali rappresentanti dei due suddetti raggruppamenti di imprese, premesso che intendevano "aderire alle richieste avanzate in via breve dal Comune di Avellino e dal Commissario Straordinario di Governo, rivolte alla eliminazione di ogni elemento di turbativa e di contestazione", stipulavano atto di sottomissione nei confronti della Pubblica Amministrazione; accettavano di procedere alla esecuzione dei lavori in regime di concessione, previa determinazione dei prezzi unitari, relativi alle opere di urbanizzazione, mediante "dettagliata disamina dei valori alla data del 31-3-1981, riferita ad appalti pubblici per opere similari", ed al costo per mq. di superficie utile abitabile pari a L.480.000= per alloggi da 95 mq., ed a L.496.000= per alloggi da 46 a 70 mq.; subordinavano il tutto "alla condizione sospensiva espressa ed essenziale che il Comune di Avellino ed il Commissario Straordinario del Governo, ciascuno per quanto di loro competenza", procedesse "alla assegnazione delle concessioni per la esecuzioni delle opere" nel modo già concordato dai due raggruppamenti con la indicata scrittura del 19-10-1981, e, cioè, assegnando al raggruppamento Feal i lavori (con le relative opere di urbanizzazione primaria) nei quartieri "Quattro Grana", "Baccanico" e "Quartiere Quattro", e al raggruppamento Volani i lavori (con le relative opere di urbanizzazione primaria) nei quartieri "Valle", "Fontanatetta", "Picarelli", "Quartiere Uno", "Quartiere Cinque" e "Bellizzi"; concedevano al Comune ed al Commissario Straordinario il termine di giorni quarantacinque per l'assegnazione dei lavori, pena la perdita di efficacia dell'atto di sottomissione (fol.33 all.E vol.IV).

Con deliberazione n.266 del 26-10-1981 (fol.34 vol.IV),

- 12 -



12

il Consiglio Comunale, premesso, tra l'altro, che la Cassa Depositi e Prestiti con lettera datata 23-9-1981 aveva dato la propria adesione alla concessione del mutuo di 85 miliardi, "contestualmente richiedendo l'atto di attribuzione della concessione alle società o imprese prescelte nel termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza del finanziamento stesso"; che, inoltre, con "comunicazione n. 1497 del 22-7-1981" (allegata solo in parte agli atti, e mancante della risposta al quesito al quale fa riferimento il Consiglio Comunale a fel. 29 vol. IV) "dello stesso Commissario Straordinario, era stato precisato che "in casi di raggruppamento è sufficiente che una delle imprese partecipanti sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categoria ed importo non inferiore a quello corrispondente ai lavori che il Comune intende affidare; che, pertanto, "in tale quadro la stessa Volani Sud", per le norme succedutesi, per effetto dell'art. 1 legge 30-3-1981, n. 113 e dell'art. 16 della legge 14-5-1981, n. 219, "avrebbe potuto pretendere l'affidamento delle forniture, e che, in ogni caso, "ai sensi dell'art. 20 legge 584/1977, possono essere, altresì, ammesse alla gara o alla trattativa imprese riunite, o che dichiarino di volersi riunire"; che, ancora, era opportuno evitare ogni forma di ricorso, da parte della stessa Volani, alla giustizia amministrativa; che, in definitiva, i due raggruppamenti avevano concordato il suindicato atto di sottomissione, e che anche l'aspetto economico risultava vantaggioso per lo ente comunale, avuto riguardo ai prezzi; che, pertanto, ricorrevano le condizioni di cui all'art. 87 ult. co. T.U.n. 384/1934, 41 R.D. 23-5-1924, n. 827, 5 lett. d) - legge 5-8-1977, n. 584, per dare luogo all'affidamento dei lavori a trattativa privata, decideva di prendere atto dello intervenuto accordo tra i due raggruppamenti, del relativo verbale di sottomissione, e, in definitiva, di affidare l'esecuzione del programma costruttivo finanziato sia al raggruppamento Feal, che a quello Volani,

- 13 -

termini

nelle proporzioni e nei ~~limiti~~ di cui al ~~predetto~~ atto di  
sottomissione del 20-10-1981.

Il 20-11-1981, innanzi al segretario generale del Comune, intervenivano i due distinti atti di concessione, coi quali venivano affidati al raggruppamento Volani lavori per ~~lire~~ ~~due~~ lire 28.568.019.445=, e a quello Feal lavori per lire 38.402.159.330=, per la costruzione degli alloggi e relative opere di urbanizzazione, nelle località già rispettivamente indicate (fol.36 e ss. e 37 e ss. vol.IV bis).

Con riferimento ai fatti esposti, ed a seguito della ricezione dei due esposti a firma, ~~ppi~~ risultata apocrifa, "Davide Felice" (del 28-7-1981 : fol.33 vol.V) e "Costantine Adelaide" (del 13-8-1981 : vol.V), nei quali si ipotizzavano illeciti penali, con riferimento all'intervento del consigliere comunale Matarazzo Antonio nel corso della seduta del consiglio comunale del 20-2-1981 (intervento col quale il detto consigliere aveva sostenuto che la migliore offerta era quella della Feal, gruppo al quale era associato il fratello Vincenzo), il Procuratore della Repubblica di Avellino promuoveva accertamenti preliminari; quindi, a seguito della ricezione di rapporto dei Carabinieri di Avellino del 30-8-1981 (vol.V), richiedeva la archiviazione degli atti, alla quale si perveniva con declaratoria del Giudice Istruttore del 28-1-1983 (fol.45 vol.V).

In data 17-2-1984, il G.I. di Avellino trasmetteva al Procuratore della Repubblica in sede copia di alcune dichiarazioni raccolte, in altro procedimento penale, dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Napoli (fol.3 ss. vol.I); e, tra queste, quelle rese, con riferimento anche ai fatti suindicati, da Volani Mariano, amministratore <sup>l'ora</sup> ~~era~~ della Volani Sud e della Volani Arch. Industrializzate.

Al riguardo, riferiva il Volani che dopo la delibera del Consiglio Comunale di Avellino del 20-2-1981, con la quale si ripartiva la costruzione dei prefabbricati tra la Volani Sud



14

fer

Volani

- 14 -



15

e la Feal, aveva regolarmente depositato presso il Comune di Avellino l'atto notarile di riunione temporanea di imprese, dal quale risultava l'iscrizione della Volani Arch.Industr. all'A.N.C. per importi illimitati, e, quindi, l'idoneità del gruppo Volani all'assunzione, in ogni caso, dei lavori; per cui grande era stata la sua sorpresa, allorquando aveva saputo della successiva, definitiva esclusione del suo gruppo, e dell'assegnazione di tutti i lavori alla Feal; pertanto, aveva inoltrato i ricorsi suindicati, al fine di tutelare le ragioni del gruppo Volani.

Nell'estate del 1981, a dire del Volani Mariano, egli ebbe modo di conoscere a Montecarlo Paziienza Francesco il quale, tra l'altro, gli riferì di avere appreso delle difficoltà incontrate ad Avellino dal gruppo Volani, con riferimento alla assegnazione dei lavori.

Il Paziienza, nell'occasione, gli suggerì di presentarsi a Sibilia Antonio, in Avellino; e, all'uopo, gli presentò Giardili Alvare, insieme col quale il Volani si portò in Avellino, ove conobbe il Sibilia medesimo.

Nell'occasione, sempre a dire del Volani Mariano, egli si lamentò della situazione che era venuta a crearsi in Avellino; il Sibilia, allora, gli disse che avrebbe potuto adoperarsi per l'assegnazione dei lavori anche alla Volani, ma che il costo del suo intervento era il 5 % del totale importo dell'appalto che avrebbe ottenuto il gruppo Volani.

Presenti all'incontro suddetto, a dire del Volani, erano anche Casillo Vincenzo, noto pregiudicato, e Roberto Cutele, figlio di Raffaele; il primo, anzi, intervenne nella discussione, assicurando il Volani che, se si fosse affidate al Sibilia, "sarebbe state tranquillo sotto tutti gli aspetti, in particolare durante la esecuzione dei lavori, per i quali non avrebbe subito alcun tipo di ostacolo di qualunque genere".

Nell'occasione, il Volani, intimidito anche dalla presenza,

- 15 -



oltre che delle persone suindicate, di altri soggetti dallo  
aspetto poco rassicurante, rispose che avrebbe potuto affidare  
alcuni lavori in sub-appalto ad imprese locali gradite al Si-  
bilia, al fine di ricompensare il predetto per il suo inter-  
vento. Riferiva, ancora, il Volani che, dopo l'intervenuta ac-  
cordo col gruppo Feal, recepito dall'Amministrazione Comunale  
di Avellino, affidò alcuni lavori in sub-appalto alla società  
"Comacos" di Avellino, di Zagari Giuseppe (fol.4 e ss.vol.I).

A seguito della ricezione di queste dichiarazioni, nonché  
di copia di altri atti di istruzione (tra i quali quello re-  
lativo alle dichiarazioni rese da Giardili Alvare al P.M. di  
Roma, il 9-11-1983 : fol.10 vol.I), il Procuratore della Repub-  
blica di Avellino procedeva ad ulteriori, preliminari indagini  
relativamente allo svolgimento della gara per l'affidamento  
dei lavori per i prefabbricati pesanti.

Venivano, al riguardo, sentiti numerosi testimoni e, <sup>in</sup> parti-  
colar<sup>2</sup>, dirigenti delle società del gruppo Volani e del gruppo  
Feal (costituito, come già detto, dalla Feal spa, la Sogene spa,  
la Iacoressi spa, la Vianini Lavori spa); e mentre, tra i pri-  
mi Volani Mariano confermava le dichiarazioni già rese in pre-  
cedenza al G.I. di Napoli, precisando che all'incontro di Avel-  
lino col Sibilia Antonio erano presenti anche Esposito Brune,  
assessore di Acerra, e Marinelli Sergio, quelli del gruppo Feal,  
concordemente, dichiaravano che nel gennaio 1981, presso la sede  
della Sogene spa, in piazza dell'Agricoltura in Roma, vi era  
stata una riunione, promossa da Dell'Espa <sup>Erpa</sup> Diego, direttore al-  
l'epoca della GISPREF (Generale Immobiliare Sogene Prefab-  
bricati), tra i dirigenti delle società del gruppo Feal ed  
alcuni imprenditori avellinesi.

Scopo dell'incontro era quello di verificare eventuali  
possibilità di associazione con gli imprenditori irpini per la  
esecuzione dei lavori relativi ai prefabbricati pesanti in  
Avellino, di valutare le forme di tale associazione, concordare

- 16 -



17

eventualmente i lavori da affidare in sub-appalto agli imprenditori stessi, ed i relativi prezzi.

Presenti a tale incontro, alla stregua delle acquisizioni probatorie, erano Scocchera Romano e Martinoli Sergio per la Feal, Poidomani Giorgio, Arduino Ezio, Dell'Erba Diego, Mirù Giorgio e De Filippis Valentino per la Sogene, Salomon Raul per la Iacorossi, Tripodi Renzo, per la Vianini; gli imprenditori irpini presenti erano Sibilia Stanislao (figlio di Antonio), Matarazzo Vincenzo, Cesarini Pompeo e Girardi Vittorio.

Erano pure presenti, come imprenditore, Iapacca Francesco, nonchè De Lisa Biagio, consigliere provinciale di Avellino, e Raucci Pasquale (il quale, però, rimase fuori della stanza della riunione).

Inizialmente, alla luce delle concordi dichiarazioni testimoniali, si discusse della possibilità di associazione degli imprenditori irpini alle società del gruppo Feal per la esecuzione dei lavori; possibilità che fu subito esclusa, per la mancanza dei requisiti giuridici da parte degli imprenditori avellinesi, con specifico riferimento all'iscrizione per gli importi necessari presso l'A.N.C. -

In prosieguo, questi ultimi richiesero l'assegnazione, in sub-appalto, dei lavori relativi agli scavi, alle fondazioni e ai movimenti di terra, a prezzi predeterminati; e, su tale punto, fu raggiunto l'accordo, nel senso che gli imprenditori avellinesi, in caso di aggiudicazione, avrebbero avuto in sub-appalto tali lavori, ai prezzi tariffa Genio Civile del 1980, aumentati del 60 % .

Si stabilì anche un diritto di "primo rifiuto" a favore degli stessi imprenditori, con riferimento ad altri lavori da eventualmente affidare in sub-appalto.

Fu a questo punto che intervennero Sibilia Stanislao e Cesarini Pompeo i quali, parlando anche a nome degli altri imprenditori avellinesi, dissero ai dirigenti del gruppo Feal che se



- 17 -



intendevano aggiudicarsi i lavori relativi ai prefabbricati, e poi mantenere la tranquillità nei cantieri nel corso della successiva esecuzione, avrebbero dovuto versare una ulteriore percentuale, occulta, pari al 5 % dell'intero importo dei lavori.

A questo punto, per la delicatezza dell'argomento, la seduta fu sospesa, e furono delegati Poidomani Giorgio da un lato e Sibilgia Stanislao dall'altro per la prosecuzione del discorso.

Alla luce delle acquisizioni istruttorie, e, in particolare, della deposizione resa dal Poidomani, il precedente F.M. accertava che, nel corso dei successivi incontri intercorsi tra il predetto e gli imprenditori avellinesi, fu confermata da parte di questi ultimi la richiesta suddetta; in particolare, gli imprenditori irpini dichiaravano al riguardo di essere in possesso della "chiave politica" che avrebbe permesso di fare aggiudicare i lavori alla Feal; che la percentuale occulta, in definitiva, sarebbe stata versata alle persone che avrebbero operato l'aggiudicazione; che la stessa doveva essere versata in contanti e senza alcuna fatturazione, per la natura poco pulita dell'operazione; che, in definitiva, la Feal avrebbe ottenuto, in tal modo, l'aggiudicazione dei lavori e la tranquillità operativa, considerata la realtà locale.

Dopo laboriose trattative, durate quasi quindici giorni, la percentuale richiesta fu ridotta al 3 %, e Poidomani Giorgio fu autorizzato dai suoi dirigenti a "chiudere" nei termini suindicati.

In data 13-2-1981, la Feal spediva alla "Partenio Costruzioni srl" di Sibilgia Stanislao, alla S.I.G.I. srl. di Girardi Vittorio, all'impresa di Cesarini Pompeo ed a quella di Matarazzo Vincenzo, lettera del seguente testuale tenore:

"Oggetto: Appalto Concorso del Comune di Avellino.

A seguito delle intese intercorse, confermiamo che in caso

- 18 -



di assegnazione dei lavori inerenti l'oggetto di cui sopra, il raggruppamento costituito dalle società Sigi/Sogene, Vianini Lavori spa, Iacorossi Daniele e figli spa, Feal spa assegnerà in subappalto a codeste imprese i seguenti lavori:

- 1) - movimenti di terra;
- 2) scavi e fondazioni

ai prezzi di listino indicati nel Tariffario del Provveditorato OO.PP. della Campania del gennaio 1980 maggiorati del 60%.

Alle suddette imprese sarà inoltre offerta la possibilità di eseguire ulteriori appalti e/o prestazioni inerenti la stessa gara.

Si riconosce altresì alle suddette imprese un diritto di opzione per tutte le altre opere che il consorzio ritiene affidabili a terzi". (fol.29 vol.V).

Il P.M. accertava, altresì, tramite l'audizione di altri dirigenti del gruppo Feal, e, in particolare, di Lalli Silvio, della Feal spa, Pauci Enrico e Tripodi Renzo (della Vianini spa), Trapani Salvatore e Mei Marcello (della Sogene spa), di Salomon Raul e Malvelli Adolfo (della Iacorossi spa) che, in adempimento dell'obbligo suindicato (che prevedeva il pagamento di circa la metà dello extra occulto all'atto della prima anticipazione da parte del Comune, e del resto, successivamente, con gli stati di avanzamento dei lavori), nell'aprile 1982 i predetti dirigenti convennero a Roma, presso la sede della Sogene spa, in piazza dell'Agricoltura e, per conto delle rispettive società, consegnarono in contanti a Matarazzo Vincenzo, Sibilia Stanislao, Cesarini Pompeo e Girardi Vittorio la somma di lire 160. <sup>milioni</sup> ~~000.000~~ per la Feal spa, di 148 milioni per la Vianini, di 150 milioni per la Sogene, di 39 milioni per la Iacorossi; i quattro imprenditori irpini incassarono le predette somme, riponendole in alcune valigette con le quali si erano recati all'appuntamento.

Alla stregua di siffatte risultanze, il Procuratore della

- 19 -



20

Repubblica procedeva, con rito sommario, a carico di Sibilìa Antonio, Marinelli Sergio, Esposito Bruno e Cutolo Roberto, con riferimento ai fatti esposti, in particolare, da Volani Mariano, in ordine al delitto di estorsione continuata aggravata, ex artt. 110, 81 capv., 629 capv., 61 n.7 C.P.; e, in data 23-3-1984, ordinava la cattura dei predetti (fol. 47 vol. II); il provvedimento restrittivo veniva posto in esecuzione in pari data per Esposito Bruno (fol. 51 vol. II), il 27-3-1984 per Cutolo Roberto (fol. 90 r. vol. II), il 24-3-1984 per Sibilìa Antonio (fol. 71 vol. II), il 1°-4-1984 per Marinelli Sergio (fol. 92 r. vol. II).

In relazione agli stessi fatti contestati come commessi in pregiudizio di Volani Mariano e del fratello Giuseppe e della società Volani, il P.M. esercitava l'azione penale anche nei riguardi di Esposito Carmine, a carico del quale emetteva, in data 29-3-1984, ordine di cattura (fol. 66 vol. II), rimasto senza effetto per l'accertata irreperibilità (fol. 79 bis vol. II).

Per i fatti esposti dai dirigenti delle società del gruppo Feal, il P.M. procedeva a carico di Sibilìa Stanislao, Matarazzo Vincenzo, Cesarini Pompeo e Girardi Vittorio in ordine al reato di concussione aggravata (artt. 110, 112 n.1, 317, 61 n.7 C.P.) in concorso con pubblici ufficiali, come contestato nel relativo ordine di cattura del 19-3-1984 (fol. 17 vol. II), eseguito il 20-3-1984 per tutti i predetti imputati (vol. II).

Alla stregua di ulteriori acquisizioni probatorie, ivi comprese le risultanze di accertamenti bancari, il precedente P.M. identificava in Matarazzo Antonio, consigliere comunale e vice capogruppo della D.C. alla data del 20-2-1981 (in cui il Consiglio Comunale assegnò i lavori alla Feal ed alla Volani) e poi Sindaco di Avellino, fratello dell'imputato Matarazzo Vincenzo, il pubblico ufficiale concorrente nel delitto di concussione aggravata; e pertanto, in data 12-4-1984, veniva emesso altro ordine di cattura a carico di Matarazzo Antonio, Sibilìa

per  
dls

- 20 -



21

Stanislao, Matarazzo Vincenzo, Cesarini Pompeo e Girardi Vittorio (fol. 103 vol. II), posto in esecuzione, per tutti, in pari data, col quale venivano precisati i termini della definitiva contestazione.

Per i medesimi fatti esposti dai dirigenti della Feal, venivano indiziati di reato il senatore Mancino Nicola, capogruppo della D.C. al Consiglio Comunale, e Iannuzzi Errico, assessore ai lavori pubblici al Comune di Avellino alla epoca dei fatti (v. rispettivamente fol. 92 vol. III e fol. 67 vol. II); per costoro, su conforme richiesta del P.M., il G.I. emetteva declaratoria di archiviazione in data 26-4-1984 (fol. 160 e ss. vol. II).


Con riferimento alle contestazioni loro rispettivamente mosse, tutti i prevenuti respingevano gli addebiti.

In particolare, relativamente al reato di estorsione aggravata addebitato, Marinelli Sergio dichiarava (fol. 136 vol. II) di non conoscere assolutamente i fratelli Volani, Esposito Benito e Cutolo Roberto; di conoscere Sibilìa Antonio solo per precedenti rapporti di lavoro; di avere solo fornito calcestruzzo a Cesarini Pompeo, impegnato nella costruzione di parte dei mille prefabbricati.

Cutolo Roberto dichiarava (fol. 142 vol. II) di non avere mai conosciuto Volani Mariano e Marinelli Sergio; di conoscere solo di nome Sibilìa Antonio; di non avere mai partecipato ad alcun incontro in Avellino, con riferimento alla vicenda dei prefabbricati.

Sibilìa Antonio dichiarava (fol. 52 vol. II), tra l'altro, che in un incontro da lui avuto con Volani Mariano in Avellino nel giugno del 1981, presenti, tra gli altri, Esposito Bruno e Casillo Vincenzo, il Volani gli chiese di lavorare con lui nell'appalto per i prefabbricati; egli si rifiutò, rispondegli che ormai i lavori erano stati tutti definitivamente affidati per l'esecuzione al gruppo Feal; il Volani, comunque, replicò che

- 21 -



22

era sicuro dell'affidamento dei lavori.

Nell'occasione intervenne anche il Casillo, col quale il Volani già era d'accordo per il pagamento di una tangente alla camorra, dicendo che era del tutto indifferente la circostanza di cui sopra, in quanto, in ogni caso, chiunque avesse fatto i lavori, avrebbe dovuto versare la tangente medesima.

Il Sibilìa Antonio escludeva che allo incontro fosse presente Cutolo Roberto; non escludeva che potesse esservi Marinelli Sergio.

Successivamente, a suo dire, venne a sapere da Pippo Zagari che quest'ultimo si era accordato con Volani Mariano.

Esposito Bruno dichiarava (foll. 57 e 95 vol. II) che, su richiesta di Pazienza Francesco e Giardili Alvaro, e tramite Esposito Carmine, aveva organizzato un incontro in Avellino, nel giugno del 1981, tra Volani Mariano e Sibilìa Antonio.

Nell'occasione, presente anche Marinelli Sergio, Volani si lamentò della situazione venutasi a creare in Avellino; alla fine del discorso, al quale non assistette direttamente Bruno Esposito, quest'ultimo apprese che il Volani aveva raggiunto un accordo col Sibilìa, nel senso che il primo avrebbe versato al secondo una percentuale del 5 %, e il Sibilìa, in cambio, avrebbe rimosso gli ostacoli, a livello locale, per l'aggiudicazione dei lavori, almeno in parte, alla Volani.

Secondo Bruno Esposito, dopo l'aggiudicazione dei lavori anche alla Volani, egli subì le pressioni della camorra (che reclamava il pagamento della tangente), tramite Carmine Esposito; il Sibilìa gli riferì pure che aveva organizzato il parziale recupero della Volani, permettendo che alla stessa fosse aggiudicata almeno parte dei lavori.

In seguito, dietro le pressanti richieste della camorra (avanzate, in particolare, tramite Marinelli Sergio, Carmine Esposito e un'altra persona, in un incontro avuto dall'Esposito Bruno che era in compagnia dell'ing. Pacifici, con questi tre

- 22 -



esponenti della camorra, presso il ristorante "Pagliarone" di Monteforte Irpino), e intimidito dalle minacce ricevute, Volani Mariano, nel dicembre 1981, a dire di Bruno Esposito, gli consegnò cinquanta milioni, che egli, a sua volta, diede a persone vicine a Carmine Esposito, che li avrebbero consegnati al Casillo.

Nel dicembre 1982, secondo Bruno Esposito, egli ricevette altra somma di cinquanta milioni, in Avellino, da Pippo Zagari, che, secondo Volani Mariano, aveva assunto con quest'ultimo lo onere di pagare le tangenti alla camorra; successivamente vi furono altri due pagamenti, per un ammontare di circa 130 milioni, effettuati dallo Zagari alla Camorra, che furono versati a Carmine Esposito.

Da tutta la vicenda, concludeva Bruno Esposito, egli non aveva tratto alcun utile personale.

In ordine ai fatti contestati agli altri imputati, Sibilgia Stanislao dichiarava (foll. 43, 83 vol. II) che nel corso delle trattative tra la Feal ed i quattro imprenditori irpini si parlò, a un certo punto, di un "compenso a corpo" per la installazione dei cantieri, da versare ai predetti, che la Feal già riscuoteva, nella stessa misura, dal Commissariato; che tale percentuale fu fissata nel 3 % dell'intero importo contrattuale, e doveva essere, successivamente, coperta con regolare fatturazione; che mai si parlò di tangenti da versare a pubblici amministratori e che comunque, effettivamente, aveva riscosso, a Roma e con gli altri imprenditori imputati, la percentuale di cui sopra, dividendola subito con gli altri tre, alla presenza dei dirigenti della Feal che avevano eseguito il pagamento (interrogatorio del 22-3-1984, fol. 43 vol. II).

Nel corso di un secondo interrogatorio reso al P.M. il 3-4-1984 (fol. 83 vol. II), Sibilgia Stanislao dichiarava che il pagamento occulto della percentuale del 3 % era stato richiesto dagli imprenditori avellinesi perchè l'ing. Dell'Erba ave-

- 23 -



24

va fatto loro analoga richiesta, per la mediazione da lui interposta, e perchè sosteneva di dover ripartire la somma così ottenuta con altri funzionari della Sogene.

Inoltre, aggiungeva il Sibilio, la somma pagata dalla Feal era stata poi da lui versata a funzionari della stessa Feal, di cui non riteneva opportuno fare i nomi; e ciò per quanto riguardava la somma versata alla S.I.G.I., società nella quale egli era interessato insieme col Girardi.


Trattenne, invece, in contanti, e senza versarli su alcun conto corrente, la somma versata dalla Vianini alla Partenio.

Ammetteva, infine, di essere stato presente alla seduta conciliare del 20-2-1981, pur ignorando che, in quell'occasione, si dovesse discutere sull'assegnazione dei lavori; negava di essersi appartato, in quella <sup>contenziosa</sup> ~~occasione~~, con Matarazzo Antonio, col quale semplicemente disse che il giudizio espresso, in quel momento, da tal Romano, a favore della Volani, non era rispondente al vero.

Matarazzo Vincenzo, nei numerosi interrogatori (foll. 39, 44, 61, 99, 115 vol. II), dichiarava che in una prima riunione fatta presso la sede della Sogene <sup>in</sup> di Roma, un assessore provinciale socialdemocratico, di cui non ricordava il nome, in presenza dei quattro imprenditori avellinesi imputati, di Iapicca Francesco e dei dirigenti della Feal, parlò subito di una percentuale e di una sorte di mediazione che faceva lui tra la Feal, il gruppo di imprenditori irpini e la amministrazione; ma il Matarazzo, a suo dire disgustato, troncò subito l'argomento.

Il giorno successivo, in prosieguo di riunione, si pervenne, dopo lunghe trattative, alla conclusione contrattuale, nel senso che se i lavori fossero stati aggiudicati alla Feal, questa avrebbe concesso in sub-appalto ai quattro imprenditori avellinesi i lavori di urbanizzazione, fondazione e movimento terra, alle tariffe del Genio Civile anno 1980 aumen

- 24 -



tate del 60 %, con un diritto di primo rifiuto sugli altri lavori da eventualmente sub-appaltare.

Gravando, peraltro, sui quattro imprenditori irpini gli oneri di organizzazione dei cantieri, quali quelli relativi all'impianto idrico, elettrico, alle baracche, agli accessi, alle recinzioni, fu concordata a favore dei predetti ed a carico della Feal una percentuale del 3 % sullo importo globale dei lavori eventualmente aggiudicati alla Feal; e ciò perchè sia la detta società, che altri eventuali sub-appaltatori si sarebbero svvalsi, in seguito, della organizzazione dei cantieri in precedenza predisposta, a proprie spese, dagli imprenditori avellinesi.

Per il carattere anomalo della percentuale, che era quasi una cauzione, questi ultimi chiesero che non fosse fatturata.

La metà della percentuale fu poi, a dire del Matarazzo Vincenzo, effettivamente corrisposta.

Prima della aggiudicazione dei lavori da parte del Consiglio Comunale, avendo la commissione tecnica indicato come prima la Volani e seconda la Feal -secondo il Matarazzo Vincenzo- egli e gli altri imprenditori avellinesi fecero presente agli amministratori comunali che la Volani Sud aveva una iscrizione liminata, e quindi non poteva aggiudicarsi i lavori, esortandoli, nel contempo, a scartare la Volani, per evitare un ricorso al TAR da parte della Feal; ma il Consiglio Comunale divise per due l'assegnazione nella seduta conciliare del 20-2-1981.

Evidentemente, a dire del Matarazzo Vincenzo, allorquando, nel corso della riunione presso la Sogena, il consigliere socialdemocratico (che forse si chiama De Lisi) parlò di percentuale, forse qualcuno dei dirigenti della Feal pensò che la richiesta fosse comune a tutti gli imprenditori irpini presenti.



- 25 -

Aggiungeva, ancora, che prima della riunione conciliare del 20-2-1981, egli e gli altri imprenditori irpini avevano parlato con tutti i consiglieri, compresi quelli della opposizione, per indurli a votare a favore della Feal, anche per la mancanza di requisiti della Volani Sud, e il pericolo di ricorsi successivi da parte della Feal; agli stessi consiglieri, essi non fecero mistero dell'accordo che avevano già raggiunto con la Feal.

Precisava, però, nell'interrogatorio del 10-4-1984 (fol. 99 vol. II), che non aveva parlato della non idoneità della Volani col fratello Antonio, ma semplicemente col sen. Mancino, gli assessori Iannuzzi, Romano ed altri; a suo dire, forse i dirigenti della Feal muovevano le loro accuse per ostilità nei suoi confronti, ovvero per coprire un falso in bilancio, essendo stata la somma versata senza fatturazione.

Aggiungeva che aveva venduto al fratello Antonio un appartamento al prolungamento di via Scandone di Avellino, per 200 milioni meno il mutuo, ma solo oralmente, perchè sullo stesso gravava una ipoteca non frazionata a favore della Banca Popolare dell'Irpinia; l'appartamento fu consegnato al fratello nei mesi di giugno-luglio 1983.

Infine, nell'interrogatorio del 13-4-1984 (fol. 115<sup>v</sup>), dichiarava che effettivamente Pompeo Cesarini, nella riunione presso la sede della Sogene, parlò di amicizie politiche delle quali potersi avvalere per l'aggiudicazione dei lavori; questo però avvenne dopo che era stata trattata e fissata la percentuale del 3 % per i motivi già illustrati in precedenza.

Precisava che non aveva mai richiesto alcuna somma a Volani Mariano, che l'appartamento ceduto al fratello era di trecento mq., che nulla ancora aveva riscosso dal predetto, perchè non era <sup>stato</sup> ancora stipulato l'atto pubblico.

Cesarini, nei suoi interrogatori (foll. 42, 84, 98 vol. II), pur ammettendo la corresponsione della percentuale indicata

- 26 -

IRPINESE 28

e nella misura di 110 milioni per la sua quota, dichiarò che si trattò non di un indennizzo per spese di cantiere, ovvero di un compenso a corpo nella misura del 3 % dell'importo dei lavori, che gli imprenditori irpini non avrebbero fatto, non esercitando il diritto di primo rifiuto; che, in occasione del pagamento nessuna fattura era stata rilasciata.

Aggiungeva, poi, che un consigliere provinciale, in occasione della riunione con i dirigenti della Feal, fece uno "sproloquio", di cui non ricordava il contenuto, e che qualcuno, al ristorante, dopo la riunione, parlò di un compenso che si doveva dare a Dell'Erba per la sua opera.

Prima della seduta del Consiglio Comunale del 20-2-1981, a suo dire, Sibilina Stanislao parlò con Matarazzo Antonio, ricordandogli che quella sera si decideva sui prefabbricati.

Nell'interrogatorio del 10-4-1984 (fol. 98<sup>vii</sup>), infine, precisava che, in occasione dell'incontro di Roma presso la sede della Sogene, furono i rappresentanti del gruppo Feal a parlare di "loro canali", attraverso i quali si sarebbero mossi, per tentare di ottenere l'aggiudicazione.

Successivamente, ebbe 100 milioni da Matarazzo Vincenzo, avendo rinunciato a parte dei lavori in suo favore.

Girardi Vittorio, nei suoi interrogatori (foll. 36, 82 vol. II) dichiarava che, in realtà, fu uno dei dirigenti della Feal a fare riferimento ad eventuali aderenze degli imprenditori irpini presso gli amministratori ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto; tale accenno fu fermamente respinto.

Nel prosieguo delle trattative fu convenuta la corresponsione di un compenso a corpo del 3 % su tutti i lavori subappaltati, a favore degli imprenditori avellinesi, obbligandosi questi ultimi, in cambio, a tenere in ordine le strade di accesso ai cantieri, e a fornire assistenza ad altri imprenditori, in riferimento ai lavori non accettati da quelli irpini.

fey . oh

- 27 -

Il Girardi riferiva, ancora, che gli era stata corrisposta, per la sua parte, la metà della percentuale così fissata, che fu pagata e trattenuta in contanti.

Matarazzo Antonio, infine, dichiarava (foll. 109, 111, 143 vol. II) che alla data del 20-2-1981 ignorava che il fratello Vincenzo fosse collegato al gruppo Feal; che nel corso del suo intervento presso il Consiglio Comunale, in tale data, egli privilegiò la Feal unicamente in base a considerazioni tecniche; che come semplice consigliere comunale e vice capo-gruppo del suo partito nessuna influenza decisiva poteva avere sulla decisione del Consiglio; che, pur conoscendola, non fece valere durante il suo intervento la mancanza di idoneità della Volani Sud; che aveva acquistato l'appartamento dal fratello Vincenzo, pur senza stipulare l'atto, occupandolo dall'ottobre 1983, e non aveva ancora versato alcuna somma al predetto; che mai aveva avuto contatti con i quattro imprenditori avellinesi con riferimento all'assegnazione dei lavori; che nel 1980 era direttore amministrativo della "Folgore" percependo circa 800.000 lire al mese, e presidente del C.T.I., carica per la quale percepiva 900.000 lire mensili, alle quali si dovevano aggiungere indennità varie per commissioni per concorsi; che aveva ricevuto, a più riprese, somme in contanti dalla moglie, che le riceveva, a sua volta, dai suoi familiari.

Infine, alla stregua di ulteriori acquisizioni istruttorie, e in particolare delle deposizioni rese da dirigenti del gruppo Feal (Lalli Silvio, De Filippis Valentino, Mariani Maurizio, Poidomani Giorgio, Colajacono Antonello, Pistolesi Enrico, Scocchera Romano, Tripodi Renzo) il P.M. procedeva, con ordine di cattura del 20-4-1984, regolarmente eseguito (fol. 153 vol. II), a carico di Pesiri Oscar, ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico Comunale di Avellino, e di Sibilìa Stanislao, per

- 28 -



avere i predetti, con abuso della qualità del primo, costretto o comunque indotto i rappresentanti delle società Feal, Viani ni e Sogene a promettere indebitamente una somma di lire 180 milioni (con consegna effettiva di 54 milioni), con la minaccia di rendere più difficile e il corso dei lavori del gruppo Feal e i pagamenti che dovevano essere eseguiti a favore dello stesso gruppo (artt. 110, 81, 317, 61 n. 7 C.F.).

Entrambi gli imputati respingevano l'addebito; in particolare, il Pesiri dichiarava (fol. 155 vol. II) che nel corso di un incontro avuto con Sibilia Stanislao e l'ing. Lalli Silvio della Feal, aveva appreso che il gruppo Feal era disposto a cederli 180 milioni per la direzione dei lavori relativi ai prefabbricati pesanti, che egli, quale capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, avrebbe dovuto svolgere; egli allora cominciò a capire che gli spettavano delle somme a tale titolo, ma successivamente, comunque, non incassò alcuna somma; riferiva, ancora che era titolare di 110 milioni di BOT presso la Banca Nazionale del Lavoro di Avellino.

Sibilia Stanislao dichiarava (fol. 158 vol. II); con riferimento a tale imputazione, che in occasione dello incontro suindicato, fu il Lalli che disse al Pesiri che il gruppo Feal avrebbe liquidato a quest'ultimo una percentuale dello 0,50 % dell'intero importo contrattuale, se vi fosse stato il pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori; dopo una certa resistenza, il Pesiri finì per accettare la proposta, per cui, successivamente, vi furono dei pagamenti effettuati dalla Feal al Pesiri, tramite il Lalli, che cedeva la somma al Sibilia Stanislao, che la versava, a sua volta, al Pesiri; altre somme furono pagate direttamente dal Lalli al Pesiri, per un importo complessivo di circa 54 milioni, e tutte si riferivano al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, e non alla direzione tecnica dei lavori; dopo i pagamenti, furono rilasciati i certificati di pagamento degli stati di avanzamento.

ffeoj      dy

- 29 -

All'esito della sommaria istruttoria, nel corso della quale veniva concesso il beneficio degli arresti domiciliari a Matarazzo Vincenzo, veniva acquisita la copiosa documentazione in atti, si perveniva alla richiesta di citazione a giudizio innanzi a questo Tribunale.

Nel corso del dibattimento (in cui veniva disposta la separazione degli atti relativi alle posizioni di Esposito Carmine, Esposito Benito Bruno e Sibilia Antonio, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, per i motivi di cui alle ordinanze in atti) si costituivano preliminarmente parti civili, nei confronti di detti imputati, di Marinelli Sergio e di Cutolo Roberto, il Volani Mariano, in proprio e quale legale rappresentante della Volani Architettura Industrializzata s.p.a. e Volani Sud, e, nei confronti di tutti gli imputati, il Comune di Avellino.

Decise le questioni preliminari, come da ordinanze dibattimentali del 16-5-1984, che qui si intendono integralmente richiamate, sentiti tutti gli imputati, presenti, che sostanzialmente si riportavano alle dichiarazioni rese al P.M., con eccezione delle modificazioni di seguito esaminate, previa audizione dei testi di cui ai verbali di dibattimento, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e previa lettura degli atti, patroni delle parti civili, P.M. e difensori, concludevano come da verbale di dibattimento in atti.

## - MOTIVI DELLA DECISIONE -

Osserva il Tribunale che il copioso materiale probatorio raccolto dal P.M. nella sommaria istruttoria nei confronti di tutti gli imputati ha trovato, nel corso del dibattimento, puntuale conferma ed ulteriori elementi di riscontro; esso appare tale, in una complessiva valutazione delle emergenze istruttorie acquisite, ~~da~~<sup>da</sup> condurre ad un sereno e meditato convincimento di colpevolezza dei prevenuti.

- 30 -

Lungi dall'apparire ancorata ad ipotesi evanescenti, fuorviata da erronee valutazioni delle risultanze istruttorie, la ricostruzione dei fatti operata dal Procuratore della Repubblica risulta ispirata, nella relativa impostazione, riassunta nelle contestazioni, al rigoroso rispetto della verità acquisita; e tali verità, se da un lato evidenziano la colpevolezza degli imputati, dall'altro conducono alla amara conclusione che l'azione amministrativa rivolta a fornire i prefabbricati pesanti ai terremotati avellinesi patì gravissime distorsioni, per l'infiltrazione di gruppi di potere economico che, in evidente simbiosi con esponenti di primo piano della camorra, e con pari se non superiore arroganza si inserirono, unicamente nel proprio interesse, dimentichi dei bisogni della popolazione, nella defatigante opera di ricostruzione.

La laboriosa istruttoria offre, al riguardo, un impressionante esempio di asservimento dell'azione amministrativa agli interessi di pochi, che, delegati dal popolo all'amministrazione della cosa pubblica, hanno disinvoltamente trasformato l'ufficio in proprietà privata e in trampolino di lancio per successivi e reiterati arricchimenti.

Il Tribunale è convinto che la verità acquisita agli atti del processo non sia tutta la verità; la vicenda presenta, ancora oggi, punti oscuri che, nulla togliendo alla bontà della prova di colpevolezza dei prevenuti, lasciano fondatamente ritenere che complesse macchinazioni furono poste in essere per soddisfare gli interessi dei predetti gruppi di potere, in totale dispregio dei principi della correttezza e della trasparenza dell'azione amministrativa (e basti pensare, al riguardo, alla misteriosa scomparsa, presso il Comune di Avellino, del menzionato atto di associazione temporanea di imprese stipulato dal gruppo Volani innanzi al notaio dott. Sarno che, regolarmente depositato presso gli uffici comunali, si è dissolto nel nulla, e certamente non a caso, come si dirà in seguito).



- 31 -



Se tale premessa appare indispensabile -nulla avendo trala-  
sciato il Tribunale nella ricostruzione dei fatti- non può,  
d'altra parte, sottacersi che, a fronte di acquisizioni proba-  
torie di consistente pregio, univocamente indirizzate a suf-  
fragare l'impostazione dell'accusa, gli imputati, e in parti-  
colare quelli di concussione, hanno offerto versioni difensi-  
ve che solo il doveroso rispetto per i diritti della difesa  
ha imposto di valutare, e che risultano obiettivamente avul-  
se da tutto il materiale probatorio raccolto.

Lungi dall'ammettere fatti pacificamente provati alla  
stregua di deposizioni testimoniali concordi, precise ed as-  
solutamente tranquillanti, gli imputati di concussione hanno  
introdotta versioni difensive discordanti, e, comunque, assolu-  
tamente irricevibili sotto ogni profilo e prive di ogni ele-  
mento di riscontro.

Tali versioni grondano mendacio e contraddizioni, risulta-  
no prive di ogni elementare sostegno logico e, in definitiva,  
forniscono ulteriore, patente dimostrazione della verità dei  
fatti come ricostruita dall'accusa alla stregua delle prove  
appresso esaminate.

Bene avrebbero fatto Sibilio Stanislao, Matarazzo Vincenzo,  
Cesarini Pompeo, Girardi Vittorio e Matarazzo Antonio a fornir-  
e manifestazione di attiva resipiscenza confessando l'adde-  
bito; al contrario, hanno preferito rifugiarsi, pur oppressi  
dalla mole imponente degli elementi di accusa, in una sterile  
ma insostenibile posizione difensiva, accumulando una serie  
impressionante di contraddizioni che se da un lato, per talu-  
ni aspetti, induce addirittura al sorriso, per altri evidenzia  
la modesta statura di personalità pur dotate di obiettivi,  
allarmanti connotati di pericolosità sociale.

E tale pericolosità è apparsa tanto più evidente laddove,  
come nel caso in esame, la spregiudicata attitudine ad inse-

- 32 -

rirsi, con arroganza, nel mondo imprenditoriale in genere, e nelle procedure dei pubblici appalti, in particolare, si lega indissolubilmente all'esercizio, altrettanto spregiudicato, dei pubblici poteri, onde il deleterio connubio si risolve in attentato costante al corretto funzionamento dell'apparato amministrativo, minato all'interno dall'infedeltà di alcuni funzionari e impotente, all'esterno, a fronteggiare l'attacco arrogante di centri di potere economico, coadiuvati da esponenti di rilievo della camorra e della delinquenza organizzata.

E il quadro finale, senza volere essere pessimisti, è apparso obiettivamente allarmante; le pagine processuali offrono la prova di un desolante intreccio di ricatti, tangenti, percentuali, di un perverso meccanismo unicamente finalizzato all'arricchimento personale, nel totale dispregio degli interessi della collettività, chiamata ad assistere, sgomenta ed impotente, ad un'inammissibile sopraffazione dei suoi diritti.

E il giudizio finale, non solo del Tribunale, ma di ogni cittadino non può che essere di condanna; e se quella giurisdizionale è stata, per legge, riservata alla valutazione di questo Collegio, quella morale - in presenza di siffatte manifestazioni di criminalità organizzata e di tale assoluta mancanza di scrupoli - non può che essere patrimonio comune, laddove soprattutto si tenga presente che i fatti di seguito esaminati furono commessi in pregiudizio, soprattutto, di chi, così duramente colpito negli affetti e nei beni, vedeva nello Stato l'unica concreta fonte di aiuto.

Se è vero, quindi, che sussiste, anche nel presente processo l'obbligo del giudice di ricercare e valutare rigorosamente la prova, è pur vero, d'altra parte, che ove la prova di colpevolezza sia raggiunta, è necessario che venga applicata, fino in fondo, la legge dello Stato, alla quale soltanto deve farsi indefettibile riferimento nell'attuale emergenza.



- 33 -

124

Ciò premesso, osserva il Tribunale, relativamente alla posizione degli imputati di concussione aggravata, che la prova di colpevolezza raggiunta, per tutti, appare di tale spessore e di tale limpidezza da non lasciare adito al minimo dubbio e in ordine alla sussistenza delle richieste estorsive da parte dei quattro imprenditori irpini ai dirigenti della Feal, e in ordine al concorso, piano e consapevole del pubblico ufficiale Matarazzo Antonio, concorso che consente, in definitiva, di configurare nei fatti il contestato delitto di concussione aggravata.

Le versioni difensive, con le quali, in sostanza, si introducono diverse causali di pagamento, nel disperato ma comprensibile tentativo di rimuovere il peso di un'accusa fondata su schiacciati elementi di prova, muovono dalla premessa di una totale svalutazione delle emergenze acquisite, alla quale il Tribunale non può accedere, per il doveroso rispetto dovuto alle risultanze istruttorie.

Premette il Collegio che, come risulta dalle concordi deposizioni rese da Lalli Silvio per la Feal (fol. 44 vol. 3°, verb. dib.), Pauci Enrico (fol. 68 vol. 3°, verb. dib.) e Tripodi Renzo (fol. 81 vol. 3°, verb. dib.) per la Vianini, Trapani Salvatore (foll. 69, 86 vol. 3°, verb. dib.) e Mei Marcello (fol. 85 vol. 3°) per la Sogene, Salomon Raúl (fol. 70 vol. 3°, verb. dib.) e Mafvelli Adolfo (fol. 82 vol. 3°, verb. dib.) per la Iacorossi, e dalle convergenti ammissioni rese, sul punto, da Sibilgia Stanislao, Matarazzo Vincenzo, Cesarini Pompeo e Girardi Vittorio (v. i rispettivi interrogatori), ai predetti imprenditori irpini, in data 29 aprile 1982 (v. su tale data, precisazioni fornite dal teste Trapani, a fol. 86 vol. 3°), fu versata la somma complessiva sopra indicata, per conto delle dette società, in contanti e senza alcuna fatturazione o ricevuta.

La somma fu incassata congiuntamente dai quattro imprenditori irpini.

124


124

- 34 -

11- 12) 25

Premette, ancora, il Tribunale che tale pagamento fu pacificamente eseguito in adempimento dell'obbligo di corrispondere ai detti imprenditori avellinesi la percentuale del 3% sull'importo dei lavori, assunto dalle società del gruppo Feal; il pagamento di tale percentuale era stato fissato, in particolare, per l'1,50 % all'atto della prima anticipazione da parte del Comune, e per il resto con riferimento ai successivi stati di avanzamento dei lavori ( e in tal senso risultano pacificamente acquisite le deposizioni di Martinioli Giorgio (fol. 37, 105, 123 vol. 3°, verb. dib.), direttore commerciale all'epoca della Feal s.p.a., Poidomani Giorgio, presidente della Sogene (foll. 41, 43, 83, 121 vol. 3°, verb. dib.), Arduino Ezio, vice direttore della Sogene (fol. 45 vol. 3° verb. dib.), e le dichiarazioni degli stessi imprenditori avellinesi).

Ove, quindi, si consideri che la percentuale fu promessa nella misura del 3 % dello importo contrattuale dei lavori appaltati alla Feal, che il pagamento di cui sopra, pari all'1,50 % di tale importo, e, cioè, a metà della percentuale, fu eseguito in adempimento di tale obbligo assunto dai dirigenti del gruppo Feal, ed ove, pure, si consideri che e di tale pagamento di percentuale, e dell'assegnazione dei lavori in subappalto ai quattro imprenditori avellinesi -cui pure fa riferimento la contestazione come profitto derivante dalla concussione- si discusse nella riunione effettuata a Roma presso la sede della Sogene, verso la fine del gennaio 1981, tra i quattro imprenditori e i dirigenti della Feal, appare agevole pervenire alla conclusione che, ai fini di una esatta ricostruzione dei fatti, occorre fare innanzitutto riferimento non solo a quanto avvenne nella predetta riunione, ma agli avvenimenti che immediatamente la precedettero e la seguirono.



- 35 -



E, con riferimento agli avvenimenti che precedettero la riunione romana presso la sede della Sogene, effettuata, in particolare, il 3 febbraio 1981, come da precisazione resa da De Lisa Biagio al dibattimento, giova osservare, per la completa comprensione dei fatti, che già prima di tale riunione gli imprenditori avellinesi imputati assicuravano gli interlocutori del gruppo Feal (e in particolare della Sogene) sul possesso della "chiave politica" che avrebbe aperto lo scrigno contenente l'aggiudicazione dei lavori.

Tale premessa in fatto, alla quale si perviene attraverso l'esame delle fonti di prova appresso elencate, appare indispensabile per ricostruire logicamente, oltre che cronologicamente, gli avvenimenti; in altri termini, la stessa premessa, valutata logicamente e complessivamente con le altre emergenze, consente di ritenere che i quattro imprenditori, allorché offrirono, nel corso della riunione suindicata, in termini ricattatori ed ultimativi, la collaborazione dei politici locali per l'aggiudicazione, previo esborso della percentuale occulta, lungi dal promettere qualcosa che non rientrava nella loro immediata disponibilità (il che già logicamente è da escludere recisamente), erano sicuri che la decisiva collaborazione di chi manovrava, in definitiva, le leve della procedura di assegnazione dei lavori, non sarebbe mancata perchè, in sostanza, era già stata promessa, ma previo esborso della tangente.

Le pretese ricattatorie avanzate dai quattro imprenditori avellinesi durante la riunione, in sostanza, non furono certamente il frutto di un'incredibile decisione concordata, in quella sede, dagli imputati; essi, per avanzare quelle richieste, nei termini così brutali che saranno di seguito esaminati, e così minuziosamente descritti da tutti i testimoni, erano ben sicuri del concorso nella operazione ricattatoria di chi, rimasto in Avellino dietro le quinte, doveva dire la



- 36 -

perola decisiva al momento finale, senza la quale la pro-  
spettazione della richiesta estorsiva, fatta a Roma dai quattro  
imprenditori sarebbe apparsa, in seguito, il frutto di menti  
malate, ed illuse di trovare collaborazione di funzionari co-  
munali integerrimi (collaborazione che, al contrario, come si  
dimostierà, vi fu in ogni fase della seduta del Consiglio Co-  
munale del 20-2-1981).

Al riguardo risultano rilevanti le deposizioni di Dell'Er-  
ba Diego (fol. 54, 90, 122 vol. 3, della Sogene, verb. dib.), Poido  
mani Giorgio (foll. 41, 43, 83, 121, 156 vol. 3° e verb. dib.) Sa-  
lomon Raúl (fol. 70 vol. 3°; verb. dib.), Iapicca Arcangelo  
(fol. 114 vol. 3°) Raucci Pasquale (foll. 88, 144 vol. 3°; verb.  
dib.) e l'ammissione resa da Matarazzo Vincenzo (fol. 61r.  
vol. 2°), relativamente ai contatti avuti dal Dell'Erba con  
gli imprenditori irpini, prima della riunione presso la sede  
della Sogene.

In sostanza, si ricava dalla deposizione del Dell'Erba  
che questi, dopo il terremoto, fu presentato dal Raucci Pa-  
squale ai quattro imprenditori avellinesi imputati; si di-  
scusse, in vista della gara di appalto relativa ai mille pre-  
fabbricati, della possibilità di creare un raggruppamento di  
imprese con la Sogene, tant'è che il Dell'Erba organizzò la  
riunione di cui sopra.

Già nel corso di questi contatti preliminari, confermati  
dal Salamon e da Iapicca Arcangelo, e prima della riunione,  
ha riferito il Dell'Erba (fol. 54 vol. 3°), "Sibilia Stanislao  
e Matarazzo Vincenzo, ma soprattutto il primo, assicuraronò  
che il raggruppamento che sarebbe stato creato avrebbe avu-  
to il completo appoggio dei politici locali, e che pertanto  
si sarebbe potuto avere l'aggiudicazione dei lavori per la  
gara dei mille alloggi".

Al riguardo, occorre ancora richiamare un'altra pagina  
fondamentale del processo, a fol. 90, vol. III.

Ha riferito ancora il Dell'Erba che, sempre nel corso di

*bu*                      *du*

→ 37 -

(2) } 8

questi contatti preliminari intercorsi, prima della riunione presso la Sogene, con i quattro imprenditori avellinesi, costoro "ed in particolare Sibilìa Stanislao e Matarazzo, dicevano che loro avevano i politici "in mano", facendo molti nomi. Gli stessi chiedevano di essere associati alla Sogene nello intervento di ricostruzione. Man mano che il discorso andava avanti, i predetti facevano intendere di esigere prezzi sostenuti per i lavori che avrebbero eseguito, con riferimento alla tariffa '80 aumentata del 30 + 30%, prezzi che all'epoca erano da considerarsi favolosi, ed inoltre parlavano esplicitamente, non una ma cento volte, di una percentuale extra che sarebbe dovuta andare ai politici, dei quali si sarebbero serviti per ottenere la aggiudicazione della gara.

Gli stessi non fecero mistero con me" -ha dichiarato ancora Dell'Erba- "e mi riferisco a Sibilìa Stanislao, a Matarazzo, a Cesarini e a Girardi, che la percentuale sarebbe andata a Matarazzo Antonio, consigliere comunale e fratello di Matarazzo Vincenzo, al senatore Mancino e all'assessore ai lavori pubblici del Comune di Avellino, di cui non fecero il nome.

Questi erano i nomi sui quali erano espliciti e non facevano mistero.

Il Sibilìa Stanislao, il Matarazzo, il Cesarini e più in ombra il Girardi mi assicurarono che questi politici, ovvero Matarazzo Antonio, l'avv. Mancino e l'assessore ai lavori pubblici, avrebbero pilotato l'aggiudicazione della gara alla Feal, facendo pressione anche sugli altri consiglieri comunali. Io riferii di questi contatti e di queste assicurazioni al dott. Poidomani" - (che, nelle sue deposizioni, ha integralmente confermato la circostanza, sicchè nessun dubbio sussiste sulle dichiarazioni del Dell'Erba) - "al quale dissi, in generale, degli appoggi politici che i nominati impren

- 38 -

ditori locali sostenevano di avere, al fine della aggiudicazione della gara. Riferii della "chiave politica" che i predetti sostenevano di possedere, e del discorso ricattatorio che questi facevano, affermando che o si andava con loro o non ci sarebbe stata alcuna possibilità di vincere la gara.

Poidomani all'inizio mi sembrò un pò scettico, ma poi mi incaricò di organizzare un incontro che si tenne a Roma a fine gennaio 1981....".

La deposizione del Dell'Erba, completamente ignorata dalla difesa nella valutazione del materiale probatorio, ha trovato, come si è già detto, conferma in quella del Poidomani Giorgio, presidente della Sogene, il quale, al riguardo, ha così testualmente dichiarato (fol. 83 vol. 3°): "...La riunione di fine gennaio 1981 fu preceduta, due o tre giorni prima, da un altro incontro sollecitato dall'ing. Dell'Erba, fra quest'ultimo, me ed altri dirigenti della società, tra i quali mi sembra di ricordare l'architetto Carboni, credo l'ing. Arduino, <sup>vi</sup>Mina ed alcuni rappresentanti della Feal. In questa pre-riunione, il dott. Dell'Erba mi riferì di avere preso contatti con alcuni imprenditori irpini, facendoci i nomi di Sibilìa, Matarazzo, Cesarini ed altri. Il Dell'Erba, in seguito ai contatti avuti con questi ultimi, ed alla sua conoscenza della realtà locale, ci riferì che i predetti imprenditori, da lui contattati, avevano in mano le necessarie introduzioni politiche per l'aggiudicazione della gara per i mille alloggi...".

Ancora, a fol. 156r. vol. 3°, il Poidomani ha dichiarato: "...Posso confermare che effettivamente, quando l'ing. Dell'Erba venne a Roma, dopo avere studiato la situazione locale, mi riferì sulla opportunità di un incontro con i noti quattro imprenditori locali, sottolineando che uno di questi, il Matarazzo Vincenzo, a dire degli stessi, era fratello di un consigliere comunale, sul cui appoggio si poteva contare. Questo discorso

- 39 -

( ) 40

fattomi da Dell'Erba io lo riportai a Martinoli. Tutto questo, ovviamente, prima dell'incontro a Roma presso la Sogene, con riferimento al discorso di Dell'Erba..."-

Tali contatti preliminari tra Dell'Erba da un lato e i quattro imprenditori dall'altro, prima che vi fosse la riunione presso la sede della Sogene, sono stati integralmente confermati dal teste Raucci Pasquale (v., in particolare, dichiarazioni a fol. 88 vol. 3°: "Effettivamente io fui partecipe a ripetuti contatti tra Sibilina Stanislao, Matarazzo Vincenzo, Cesarini Pompeo e Girardi Vittorio con l'ing. Dell'Erba della Sogene. Nel corso di questi incontri, gli imprenditori avellinesi assicuravano ripetutamente l'ing. Dell'Erba dei loro appoggi con i politici, con riferimento esplicito a Matarazzo Antonio, Iannuzzi Enrico ed il senatore Mancino.

Ricordo che, in una certa circostanza, io domandai a Sibilina Stanislao quale fosse il senso della presenza nella operazione di Cesarini Pompeo, ed il Sibilina mi rispose che era amico dell'on.le Mancino e non poteva, come io avevo proposto, essere estromesso dall'affare.

Ricordo che Sibilina Stanislao e Matarazzo Vincenzo, nel periodo delle trattative con Dell'Erba, si recavano spesso a parlare con Matarazzo Antonio e Iannuzzi Enrico.


I quattro imprenditori irpini, e cioè Sibilina Stanislao, Matarazzo, Cesarini e Girardi, nei vari incontri con me e con Dell'Erba, dichiaravano esplicitamente che l'extra doveva andare a Matarazzo Antonio, a Iannuzzi Enrico e a Mancino".)

Ed ancora, a fol. 144 vol. 3°, il Raucci ha testualmente, tra l'altro, dichiarato quanto segue:

"In riferimento ai nomi spesi dagli imprenditori irpini nelle trattative preliminari con il gruppo Feal ed in particolare con l'ing. Dell'Erba, il Matarazzo Vincenzo, facendo quello del fratello Antonio, consigliere comunale di cui as-



- 40 -



sicurava l'appoggio, precisò che lo stesso sarebbe diventato Sindaco di Avellino".

Altre che percentuale per spese di cantiere, quindi: il mandato ad estorcere, con abuso delle sue qualità, era già stato rilasciato dal pubblico ufficiale di Avellino - poi definitivamente identificato dal precedente P.M., alla luce delle successive acquisizioni, di seguite esposte, in Matarazzo Antonio - prima che i quattro imprenditori irpini calassero a Roma, per pretendere dagli esterrefatti funzionari del gruppo Feal il pagamento della tangente.

Non si possono ignorare, nella valutazione dei fatti, che deve necessariamente essere unitaria, in essequio ad elementari canoni di interpretazione della prova penale, le circostanze come sopra esposte dai testi indicati.

E' evidente, allora, che i quattro imprenditori, allorquando, presso la sede della Sogene, fecero costante riferimento alla "chiave politica" senza la quale di nessuna assegnazione di lavori alla Feal poteva parlarsi, erano ben consapevoli di poter manovrare, in Avellino, il pubblico ufficiale con loro concorrente nell'ideazione criminosa; ipotizzare il contrario, specie ove si tenga conto di quel che accadde dopo, significherebbe ritenere che i quattro andarono a Roma sostenendo un'inverosimile farsa, senza alcuna possibilità di concreto sviluppo, qualunque fosse stata la risposta dei dirigenti della Feal: il che appare veramente assurdo, e al di fuori di ogni logica di umano comportamento.

Ma tutto diventa ancora più comprensibile, ove si tenga conto degli sviluppi successivi.

Dopo questi contatti preliminari, tra Dell'Erba da un lato e i quattro imprenditori dall'altro, si arrivò alla riunione in Roma presso la sede della Sogene.

E qui un coro veramente impressionante di testimoni,



- 41 -

tutti parimenti attendibili e qualificati, offre un materiale probatorio di accusa di tale imponenza che volere affermare il contrario di quanto dallo stesso risulta significa veramente calpestare il contenuto di decine di pagine processuali raccolte con scrupolo e senza nulla tralasciare.

Tutti i presenti alla riunione, e cioè Scocchera Romano (foll. 36, 109 vol. 3 e verb. dib.) e Martinoli Giorgio (foll. 37, 105, 123 vol. 3°, verb. dib.) della Feal, Poidomani Giorgio (foll. 41, 43, 83, 121 vol. 3°, verb. dib.), Arduino Ezio (fol. 45 vol. 3°, verb. dib.), Dell'Erba Diego (foll. 54, 90, 122 vol. 3°, verb. dib.), Mirri Giorgio (fol. 76 vol. 3°), De Filippis Valentino (fol. 126 vol. 3°, verb. dib.) della Sogena, Salomon Raul (fol. 70 vol. 3°, verb. dib.) della Iacorossi, e Tripodi Renzo (fol. 81 vol. 3°, verb. dib.) hanno concordemente dichiarato, con dovizia di particolari e lucidità di memoria, che la richiesta di tangente fu avanzata dagli imprenditori avellinesi agli attoniti funzionari del gruppo Feal in termini di <sup>prevaricazione</sup> ~~prevaricazione~~ camorristica e senza alcuna possibilità di equivoco; tanto che, per la delicatezza dell'argomento così brutalmente introdotto, la seduta fu sospesa, delegandosi Sibilian Stanislaò da una parte e Poidomani dall'altra per la prosecuzione dei contatti: sospensione, questa, che certamente non sarebbe stata necessaria, se l'argomento, come quelli trattati fino a quel momento, fosse stato lecito, e avesse riguardato, come sostengono i prevenuti, le "spese di cantiere".

Da tali deposizioni, complessivamente considerate, arricchite al dibattimento, in particolare dal Martinoli e dal Poidomani, di ulteriori particolari, si ricava agevolmente che, inizialmente, gli imprenditori irpini chiesero di essere associati per l'esecuzione dei lavori; ma tale proposta incontrò insormontabili ostacoli, e fu subito scartata, perchè

- 42 -



detti imprenditori erano privi dei necessari requisiti giuridici, in quanto non iscritti all'A.N.C. per gli importi previsti.

Successivamente, gli stessi imprenditori avellinesi richiesero l'assegnazione in sub-appalto dei lavori inerenti a scavi, fondazioni e movimenti terra a prezzi predeterminati; e, su questo punto, si sviluppò la discussione e fu poi raggiunto l'accordo nel senso che, in caso di assegnazione dei lavori, gli imprenditori irpini avrebbero avuto in sub-appalto tali lavori, ai prezzi <sup>ritenuti</sup> ~~condizionati~~ all'epoca "favolosi", come da considerazione unanime di tutti i testi) tariffa del Genio Civile del 1980, aumentati del 60 %.

Fu anche concordato, a favore degli imprenditori irpini, un diritto di "primo rifiuto" e cioè di opzione, in ordine ad altri eventuali lavori da concedere in sub-appalto da parte della Feal.

Fu a questo punto che intervennero, anche in nome e per conto degli altri imprenditori avellinesi, Sibilia Stanislao e Cesarini Pompeo, i quali, in modo così brutale da lasciare sgomenti gli interlocutori dell'altro gruppo, dissero chiaramente che se il gruppo Feal intendeva aggiudicarsi i lavori in questione in Avellino, e ottenere anche la tranquillità operativa (il che fu subito interpretato, considerata la realtà locale, come copertura da possibili insidie o pressioni camorristiche), doveva versare sottobanco, e cioè in nero, una percentuale del 5% sull'importo globale dei lavori, che doveva soddisfare particolari esigenze locali e, in definitiva, doveva essere consegnata ai politici per ottenere l'assegnazione dei lavori (e tale ultima precisazione fu espressamente fornita dal Cesarini, a specifica richiesta di chiarimenti di Poidomani: v. deposizione di Dell'Erba, fol. 54 r. vol. 3°).

- 43 -

Al solo fine di evidenziare meglio il tono e le modalità della richiesta della percentuale occulta, si riportano qui, in parte, le espressioni adoperate da alcuni testi:

Scocchera Romano: "...Raggiunto l'accordo sugli appalti, vi fu da parte di un esponente della imprenditoria locale, la cui identità non ricordo, la richiesta di un extra. Il discorso parve subito sconcertante e scabroso, per cui qualcuno che non ricordo suggerì trattarlo in forma ristretta, ed in separata sede..." (fol. 362 vol. 3°); ed ancora Scocchera, a fol. 109 vol. 3° "...Da parte del Sibilìa Stahislao e del Pompeo Cesarini, anche per conto degli altri, si indicarono dei prezzi indubbiamente favorevoli a questi ultimi, ed alle proteste effettuate dal Martinoli e dagli altri in ordine alla loro eccessiva onerosità, il Sibilìa ed il Cesarini fecero presente che i prezzi erano comprensivi anche di una percentuale che bisognava versare a coloro i quali avrebbero permesso l'aggiudicazione dei lavori. Si precisò anche da parte del Sibilìa e del Cesarini, ma soprattutto da parte di questo ultimo, con un intervento che lasciò sorpresi ed esterrefatti tutti quanti noi, che dal momento che si voleva discutere con precisione dei prezzi, bisognava che si versasse un extra, per un importo che non ricordo con precisione, perchè lo stesso bisognava versarlo agli amministratori locali; in particolare ricordo che non furono indicati dei nomi di amministratori locali a cui sarebbero dovuto andare le somme, ma si parlò in generale di coloro i quali avrebbero dovuto farci aggiudicare i lavori. Ci assicurarono, i quattro imprenditori irpini, di essere in possesso della chiave politica locale, e quindi ci precisarono che se volevamo i lavori, dovevamo versare la percentuale extra occulta..."

Martinoli Giorgio ( fol. 37 r. e ss. vol. 3°):

"...Si raggiunse così un accordo con le imprese irpine,

- 44 -

che prevedeva l'applicazione del listino Campania del Genio Civile 1980 gennaio, maggiorato del 60 %. Questo prezzo risultava piuttosto favorevole per le imprese irpine, anche perchè ci assumevamo un rischio imprenditoriale, in quanto non sapevamo con precisione di quanto nel 1981 sarebbe stato aggiornato il listino. A questo punto intervennero Sibilìa Stanislao e Cesarini Pompeo i quali fecero presente, con un discorso che sorprese noi del raggruppamento Feal, che bisognava tenere conto della realtà locale, e che se volevamo lavorare serenamente e con tranquillità avremmo dovuto, oltre all'appalto delle suddette opere, che riguardava solo il 13 % del globale, versare un extra del 3 % sullo intero importo del contratto. Il discorso, condotto in termini nebulosi, fu per noi chiaro nel suo contenuto, ovvero noi ci rendemmo conto che il Sibilìa ed il Cesarini, a nome di tutti i presenti, intendevano dire che se avessimo voluto l'aggiudicazione e poi la tranquillità della esecuzione dei lavori, avremmo dovuto sottostare al pagamento dello extra richiesto..."-

Ancora, a fol. 105, vol. 3°, ha dichiarato il Martinoli, precisando meglio la misura della percentuale richiesta:

"...A questo proposito, gli imprenditori irpini, ed in particolare Sibilìa Stanislao e Cesarini Pompeo chiesero dei prezzi che ci apparvero esorbitanti e non adeguati a quelli che normalmente da noi venivano accordati.

Fu allora che da parte di Sibilìa Stanislao e Pompeo Cesarini si disse scopertamente che i prezzi nella misura indicata venivano richiesti anche in considerazione del fatto che una percentuale degli stessi doveva essere versata per la copertura politica ai fini della aggiudicazione della gara.

Quindi dal momento che il gruppo Feal non accettò i prezzi

- 45 -

così gonfiati, perchè non era possibile ufficialmente <sup>giù</sup> giustificare l'attendibilità degli stessi, il Pompeo Cesarini ed il Sibilìa Stanislao, anche per conto degli altri, fecero presente che il raggruppamento doveva versare, allora, una percentuale extra occulta pari circa al 5 % dell'importo totale dei lavori del contratto che si sarebbe stipulato, in quanto tale somma sarebbe dovuta andare per la copertura politica di cui sopra..."-

Poidomani Giorgi, che, quale presidente della Sogene, fu delegato, a dire di tutti i testimoni suindicati, a proseguire il delicato discorso con gli imprenditori avellinesi da parte del gruppo Feal, dopo la sospensione della seduta, ha dichiarato, tra l'altro (fol. 41r<sup>o</sup>): "...Ricordo, però, che esaurite le discussioni, da parte degli imprenditori irpini si iniziò un discorso, su una percentuale che le imprese del raggruppamento Feal avrebbero dovuto versare sottobanco agli imprenditori irpini appaltatori per soddisfare certe particolari esigenze locali. A questo punto apparve inopportuno, per la natura del discorso e per la sua delicatezza, proseguirlo coralmnte. Pertanto il costituendo gruppo Feal delegò me a proseguirlo con gli imprenditori, dopo avere accettato sostanzialmente la richiesta. Aggiungo che già nell'incontro al quale partecipavano tutti i predetti gli imprenditori irpini avevano parlato di un 5% da versare loro.

In esecuzione dell'incarico ricevuto, io ebbi alcuni incontri ristretti fra me, Sibilìa Stanislao ed a volte Cesarini, a volte Matarazzo, a volte Girardi, che si alternevano quando il Sibilìa veniva a parlare con me, quale interlocutore costante.

I predetti imprenditori motivavano la richiesta della percentuale sottobanco, come nota agli altri esponenti del raggruppamento Feal, con la necessità di assicurare un appoggio politico locale per l'aggiudicazione della gara al nostro raggruppamento, ed inoltre per gli altri appoggi necessari, considerata la realtà locale, che io intesi anche

*fuor*

*dk*

- 46 -

come copertura da possibili insidie o pressioni camorristiche.

La richiesta della percentuale del 5 % sullo intero importo contrattuale era formulata dai nostri interlocutori irpini nel senso che se volevamo l'appalto, avremmo dovuto sottostare al pagamento di questo extra non previsto formalmente nel contratto, ma solo da un accordo verbale tra i contraenti.

Circa il pagamento, un importo consistente, circa il 50 %, doveva avvenire all'atto della prima anticipazione da parte del Comune, ed il resto sugli stati di avanzamento.


La richiesta degli imprenditori, dopo laboriose trattative, tra me rappresentante del raggruppamento e gli imprenditori irpini summenzionati, fu ridimensionata al 3 %, ferme restando le predette modalità di pagamento..."

Ancora Poidomani, a fol. 43: "...Nel corso di questi incontri, si è parlato scopertamente di una provvigione nera, nella misura del 3 % circa dell'intero contratto, che alla epoca riguardava tutti i prefabbricati da costruire in Avellino, in cambio della certezza dell'aggiudicazione che i nostri interlocutori affermavano di poterci garantire.

Gli imprenditori irpini ripetevano, nel corso dell'incontro che essi avevano in mano la "chiave politica" per fare ottenere al raggruppamento Feal, con sicurezza, l'aggiudicazione del contratto.

Io per conto del raggruppamento pretesi una risposta precisa sul quesito della onnicomprensività o meno della tangente, se cioè la stessa fosse suscettibile in seguito di dilatazioni. Gli imprenditori suddetti mi assicurarono che la tangente era definitiva.

La provvigione doveva essere occulta per la destinazione non lecita, in quanto doveva servire a compensare quelli



- 47 -

che avevano operato l'aggiudicazione..."-

Ancora Poidomani, a fol. 83 r. vol. 3°: "...Durante la trattativa sull'extra occulto da versare alle persone da corrompere, gli imprenditori irpini in questione, ed in particolare il Sibilio Stanislao, che si diceva come portavoce anche degli altri, mi rispondeva che se l'extra fosse sceso al di sotto di un certo importo, non sarebbe stato sufficiente ad accontentare coloro i quali avrebbero fatto aggiudicare la gara..."-

Tra gli altri, Dell'Erba Diego, in particolare, ha dichiarato (fol. 54 r. vol. 3°) : "...Precisò il Cesarini che l'extra che il raggruppamento doveva pagare era pari ad una percentuale del 5%, che loro avrebbero dovuto gestire nel modo che più ritenevano opportuno. Qualcuno del raggruppamento, mi sembra il dr. Poidomani, chiese al Cesarini Pompeo lo scopo dell'extra indicato che a quanto pareva doveva essere occulto, e questo ultimo rispose che l'extra sarebbe dovuto andare ai politici.

Ricordo che la brutalità dell'intervento colpì tutti quanti noi per la sua rozzezza, ed infatti l'ing. Mirri Giorgio" (che ha confermato la circostanza : fol. 76 r. vol. 3°) "mio vicino di sedia, mi toccò con il ginocchio e mi disse indicando gli imprenditori irpini che erano presenti: "ma con che razza di persone noi dobbiamo abbassarci a trattare..."-

Ancora Dell'Erba, a fol. 90 r. vol. 3°:

"...Nel corso dell'incontro, come ho già dichiarato, vi fu lo intervento camorristico di Cesarini Pompeo, il quale disse che o si accettavano le loro condizioni (avevano già chiesto prezzi tariffa '80 +30 +30 %), attribuendo anche una percentuale extra per i politici, oppure il gruppo Feal non aveva alcuna possibilità di aggiudicazione..."

Ove si consideri che tale versione risulta confermata,

*quoy* *Stuy*

- 48 -

oltre che da tutti i testi innanzi indicati, appartenenti al gruppo Feal (tutti egualmente attendibili, qualificati e non portatori di interessi personali), anche da altri testimoni estranei a tale gruppo, quali Iapicca Francesco (foll. 53 e 113 vol. 3°, con le precisazioni contenute in quest'ultima deposizione, delle generalità del Cesarini e del Sibilio come autori dell'intervento) e De Lisa Biagio (fol. 73 vol. 3°), pure presenti alla riunione, dovrà serenamente convenirsi con il Tribunale sulla conclusione che la prova sulla natura della richiesta effettuata a Roma dai quattro imprenditori irpini è talmente schiacciante, da rendere veramente incomprensibile il disperato tentativo di giustificare con diversa causale la richiesta medesima; tale tentativo, come si è già detto, ignora completamente le risultanze istruttorie susposte, si colloca al di fuori di ogni linea di razionale difesa e induce a triste riflessione sulla totale mancanza di ogni forma di attivo ravvedimento; in ogni caso, lo scrupolo del Tribunale e l'obbligo della motivazione inducono ad esaminare, come si farà di seguito, le diverse versioni difensive.

Dopo la sospensione della seduta, quindi, come si ricava dalle convergenti deposizioni dei testi suindicati, e, in particolare, di quelle del Poidomani e del Martinoli, si proseguirono i contatti, in ambito più ristretto, tra il gruppo Feal e gli imprenditori avellinesi, per addivenire alla conclusione dei contratti di sub-appalto.

E' evidente, allora, che per i dirigenti del gruppo Feal si pose, in termini drammatici, il problema della accettazione definitiva non solo dei prezzi eccezionalmente favorevoli per gli avellinesi imposti per i lavori di sub-appalto, relativi a scavi, fondazioni e movimenti terra, ma' anche dell'adesione alle condizioni estorsive imposte in modo così





- 49 -

50

brutale nel corso della riunione.

I febbrili contatti intercorsi tra il Poldomani da un lato, e i vertici del gruppo Feal dall'altro, come si evince dalle deposizioni del primo, si conclusero, ad un certo momento, con l'autorizzazione "a chiudere" nei termini indicati ( e cioè, con l'accettazione del pagamento della percentuale del 3 %).

E' evidente che già in questa fase i dirigenti del gruppo Feal, esperti nel settore e abituati a muoversi agevolmente nelle procedure dei pubblici appalti, si accorsero della serietà della imposizione, e della necessità di accettazione, pena la perdita definitiva dell'aggiudicazione dei lavori. Se pur nel corso della riunione i quattro imprenditori non fecero i nomi dei pubblici ufficiali che avrebbero operato l'aggiudicazione previo pagamento della tangente, è evidente che i dirigenti del gruppo Feal, per la modalità della richiesta estorsiva, la serietà della minaccia rivolta a prospettare la definitiva perdita dei lavori ( e si trattava di lavori per miliardi, idonei anche a condurre ad espansione sul mercato), la sicurezza dimostrata, nell'occasione, dagli interlocutori di potere, in definitiva, manovrare in Avellino la necessaria "chiave politica", avvertirono la ricattatoria presenza del pubblico ufficiale, che, tramite i quattro imprenditori, imponeva in via definitiva le sue condizioni: pagamento della tangente, aggiudicazione dei lavori; nessun pagamento, nessuna aggiudicazione.

Il metus publicae potestatis, quindi, nonostante l'intermediazione di terzi (che, nel caso in esame, si presentarono chiaramente come "nuncii" del pubblico ufficiale) fu avvertito in modo manifesto e senza alcuna possibilità di equivoco; i dirigenti del gruppo Feal si accorsero, fin da quel momento, che inutilmente avrebbero tentato di sottrarsi



- 50 -

51

alle voraci pretese del pubblico ufficiale che, se pur non indicato, manovrava nel Comune di Avellino ed aveva la parola definitiva.



«Altro che millantato credito, quindi; i dirigenti del gruppo Feal si sarebbero immediatamente accorti del fatto che i quattro imprenditori prospettavano, ignoranti i pubblici ufficiali, aderenze a livello politico senza alcuna possibilità di sbocco definitivo, ed al solo fine di instaurare un rapporto contrattuale che, in definitiva -senza il decisivo contributo del pubblico ufficiale- sarebbe rimasto vuota formula, priva di ogni contenuto.

Al contrario, i dirigenti della Feal si accorsero, della serietà del discorso e furono costretti ad accettarlo. In caso contrario, avrebbero rispedito a casa i quattro imprenditori avellinesi, calati a Roma a dettare assurde condizioni contrattuali fondate sulla millanteria.

E che il dilemma si pose ai dirigenti della Feal in termini drammatici, risulta, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal Poidomani al dibattimento. Ha dichiarato il predetto che nel corso di una riunione interna effettuata tra tali dirigenti, per discutere sull'eventuale accettazione della pretesa estorsiva e per valutare la credibilità della richiesta, si parlò della possibilità di pervenire allo stesso risultato (aggiudicazione dei lavori) in altro modo, e cioè senza accettare il discorso estorsivo.

"In sostanza" -ha dichiarato testualmente il Poidomani (fol.16 r:verb.dib.25-6-1984) il dilemma era: "dobbiamo arrenderci o no?" - La scelta fu: "dobbiamo arrenderci. Trattiamo alle loro condizioni".

Per chi avesse ancora dubbi sulla sussistenza e sulla natura della richiesta estorsiva, potrebbe bastare questa deposizione.



- 51 -

52

E allora i contatti proseguirono ; la richiesta di tangente fu ridotta al 3 %, dopo che essa era stata nuovamente richiesta anche nella riunione ristretta tra Martinoli, Poidomani, Tripodi da un lato, Sibilia Stanislao e Cesarini dall'altro, e sempre per la "tranquillità operativa" e la "copertura politica" (v. deposizioni <sup>Martinoli</sup> ~~testimoniati~~ al dibattito); vi furono altri contatti tra Sibilia Stanislao e Poidomani, sempre per la definizione della entità dell'extra, e comunque sempre rimanendo condizionato ogni accordo alle decisioni degli organi deliberanti <sup>ivi</sup> delle società del gruppo Feal (v. deposizione Martinoli al dibattito); fu, quindi, definitivamente imposta ed accettata la percentuale del 3 %, e Poidomani e Martinoli ebbero l'autorizzazione delle società a "chiudere" in questi termini.

Si pervenne, quindi, alla spedizione e ricezione, della lettera del 13-2-1981 (fol. 29 vol. V), sopra richiamata, con la quale il gruppo Feal concedeva in sub-appalto agli imprenditori irpini -in caso di assegnazione dei lavori- le opere relative ai movimenti di terra, agli scavi ed alle fondazioni, col già indicato diritto di opzione per altri eventuali lavori da affidare a terzi.

A questo punto occorre superare un'obiezione che, sia pur carente di pregio, è stata ripetutamente formulata dai difensori : come mai, in sostanza, di tale percentuale del 3% non si faceva cenno nella predetta lettera nella quale, in definitiva, si accettavano le condizioni imposte dagli imprenditori irpini ?

La risposta è fin troppo agevole : proprio perchè la percentuale era illecita e doveva essere pagata sottobanco, per la sua natura e per la sua destinazione finale, non poteva certamente essere menzionata in quell'atto ufficiale (al contrario, se la stessa si fosse riferita, come si è soste-



- 52 -



nuto, alle "spese di cantiere", sarebbe stata certamente inserita -per la sua legittimità- tra le condizioni contrattuali richiamate nella citata lettera).

La verità è che con quest'ultima il gruppo Feal, recependo le relazioni Foidomani e Martinoli, accettava definitivamente tutte le condizioni imposte, con prevaricazione, dal pubblico ufficiale e dai quattro imprenditori.

Dopo una settimana dalla spedizione della indicata lettera, intervenne, come già detto, in data 20-2-1981, la seduta del Consiglio Comunale di Avellino con la quale, stravolgendo ogni previsione e le conclusioni della Commissione Tecnica, si operò la ripartizione dei lavori tra Feal e Volani.

Ma, prima di esaminare su tale punto le emergenze acquisite, con particolare riferimento al concorso di Matarazzo Antonio (che, in definitiva, lascia configurare nei fatti la contestata concussione), giova esaminare le diverse versioni difensive introdotte dai quattro imprenditori imputati relativamente al pagamento della pergentuale.

Raramente, per la verità, è capitato a questo Tribunale di dover esaminare posizioni difensive così disarticolate da ogni acquisizione processuale, così prive di elementi di attendibilità e sfornite di ogni sostegno logico. Ci si è aggrappati, da parte dei prevenuti, alla esposizione di versioni assurde e prive di sostegno probatorio; la difesa ad oltranza di tali posizioni, portata avanti nel corso del processo, senza tenere il minimo conto di decine e decine di atti istruttori, di pagine processuali di fondamentale rilievo, e, in definitiva, della consistenza delle prove di accusa, si è risolta, ad avviso del Tribunale, in una sterile esposizione di diverse causali di pagamento che non trova il minimo riscontro negli atti del processo e, in definitiva, appare come una costruzione "a posteriori", fatta da chi ha




- 53 -

tentato -senza minimamente riuscirci- di fornire una qualsiasi spiegazione a quel travaso di centinaia di milioni nelle valigette degli imprenditori.

Questi ultimi hanno totalmente ignorato l'esistenza di decine di testimoni di accusa, che hanno minuziosamente spiegato il contenuto e le modalità della richiesta di tangente; si sono comportati, sul piano processuale, come se Scocchera, Martinoli, Poidomani, Arduino, Iapicca Francesco, Dell'Erba, Salomon, De Lisa, <sup>MIRRI</sup> Mirri, Tripodi, De Filippis, e, per quanto si dirà di seguito sullo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale del 20-2-1981, gli stessi De Lisa, Dell'Erba, Poidomani, Lodise Franco, Di Raimondo Antonio non esistessero; hanno ritenuto che l'esposizione di una qualunque versione difensiva equivallesse alla accettazione della stessa da parte del Tribunale, così confondendo la doverosa attenzione che va comunque prestata a chi si difende con la supina accettazione di tesi inaccettabili sotto ogni profilo.

E il dibattimento è vissuto, per la massima parte, di questo contrasto di fondo esistente tra la logica di una prospettazione di accusa fondata su pregevoli e convergenti acquisizioni probatorie, e l'introduzione ostinata di versioni difensive che si sono sbriciolate, in modo vertiginoso nel prosieguo della audizione dei testi. E, alla fine, gli imputati sono rimasti vittime di tali versioni, spesso richiedendo confronti che, se effettuati (come quello tra Volani Mariano e Matarazzo Vincenzo) si sono risolti per loro in autentico naufragio.

~~E~~ E, a prescindere da tutto quanto di seguito esposto relativamente alla inconsistenza delle versioni difensive, balza evidente una considerazione preliminare: nessuno degli imputati ha fornito la minima spiegazione in ordine ai motivi che avrebbero indotto tanti testimoni, e tutti così qualificati, a coalizzarsi in una calunniosa manovra ai dan-



- 54 -

55

ni dei quattro imprenditori irpini.

L'unico che ha fatto un tentativo al riguardo, ma con scarso successo, per la verità, è stato Matarazzo Vincenzo, il quale, nell'interrogatorio reso al P.M. il 10-4-1984 (fol. 99 r. vol. 2°), ha dichiarato, a specifica domanda, che l'accusa dei dirigenti della Feal era evidentemente "frutto di ostilità e di insofferenze locali al suo successo imprenditoriale", ovvero che gli stessi muovevano l'accusa per "coprire un falso in bilancio da loro commesso", per versare la somma senza registrazione.

L'inconsistenza di tali versioni è talmente evidente da rendere superfluo ogni commento, soprattutto ove si tengano presenti, con specifico riferimento alla prima, le abissali differenze di struttura e dimensione esistenti tra la Feal da un lato e l'impresa del Matarazzo dall'altro.

Per il reato, non si rinviene negli atti alcuna logica spiegazione fornita dai prevenuti in ordine ai motivi che avrebbero indotto i dirigenti del gruppo Feal a muovere le loro accuse.

Ma, a prescindere da tale preliminare considerazione, giova osservare che le versioni difensive introdotte nel materiale probatorio risultano contraddittorie, confuse, illogiche e comunque smentite da tutte le emergenze processuali.

Appare evidente, al riguardo, la considerazione che gli imputati, interrogati separatamente in stato di detenzione, non hanno potuto concordare una versione che, se pure smentita dalle prove acquisite, si presentasse con un minimo di coerenza; e così si passa, con riferimento alla giustificazione della causale del pagamento eseguito dal gruppo Feal, dalle c.d. "spese di cantiere" quale compenso "a corpo" per l'installazione dei cantieri, di cui al primo interrogatorio di Sibilina Stanislao (fol. 43 r. vol. 2°), ad un pagamento fatto dagli imprenditori irpini - col denaro riscosso dalla Feal - all'ing. Dell'Erba, il quale, a dire dello stesso

B...

D...

- 55 -

56

Sibilia, "aveva fatto analoga richiesta per la mediazione da lui interposta, e perchè sosteneva di dovere ripartire la somma così ottenuta con altri funzionari della Sogene" (v. interrogatorio a fol. 83 vol. 2°); e tale ultima versione, peraltro, è stata ripresa, al dibattimento, dallo stesso Sibilia, in modo estremamente confuso, e coinvolgendo nella richiesta di percentuale per "mediazione", oltre Dell'Erba, anche il Raucci e il De Lisa.

Ma, a prescindere dalla considerazione che il predetto Dell'Erba ha smentito di avere mai fatto simile richiesta anche per conto di altri funzionari della Sogene o della Feal (v. deposizione al dib. o), giova osservare che di questi funzionari (cui pure, a dire del Sibilia Stanislao, fu versata la somma riscossa a Roma dalla S.I.G.M., per la percentuale) lo stesso Sibilia non ha mai saputo fornire le generalità e che, in ogni caso, se pure il Raucci e il De Lisa richiesero un compenso per "mediazione", questo si riferiva alla fase anteriore e preliminare dei contatti intercorsi tra il Dell'Erba da un lato e gli imprenditori irpini dall'altro, ai quali si è fatto cenno; tali contatti, come già esposto, avvennero prima della riunione presso la sede della Sogene, nella quale, per la prima volta, in termini brutali, che nulla avevano a che fare con la richiesta del pagamento di una mediazione a Raucci e a De Lisa per l'opera già svolta, fu avanzata la richiesta di tangente, unicamente ancorata alle illecite motivazioni già illustrate.

E che, del resto, si trattasse di due cose ben distinte, lo ha riconosciuto lo stesso Matarazzo Vincenzo nel suo interrogatorio a fol. 39 vol. 2°, allorquando, pur facendo riferimento (incredibile, per quanto si dirà in seguito) alle c. d. "spese di cantiere", ha dichiarato che fu il De Lisa, allo inizio della riunione, a parlare di una specie di percentuale per la "mediazione" svolta; ma tale discorso fu subito interrotto dallo stesso Matarazzo, e si passò alla fase delle



- 56 -

57

trattative vere e proprie (nella quale, poi, in concreto, si parlò della richiesta di percentuale fatta, a nome degli imprenditori irpini, da Cesarini e da Sibilìa Stanislao).

Sgombrato, quindi, il campo dall'incredibile versione relativa alle spese di mediazione (alla quale ha fatto riferimento anche Cesarini Pompeo, ma solo nel secondo interrogatorio a fol. 84 vol. 2°, parlando di un compenso da corrispondere a Dell'Erba, al quale si accettò addirittura, a suo dire, dopo la riunione presso la Sogene, in un ristorante), versione, del resto, smentita da tutti i testimoni ai quali si è fatto cenno in precedenza, non resta che da esaminare l'altra, relativa alle c.d. "spese di cantiere".

A tale versione hanno fatto riferimento, in un incredibile groviglio di posizioni difensive, Sibilìa Stanislao, nel primo interrogatorio reso al P.M. a fol. 43 vol. 2°, Matarazzo Vincenzo, Girardi Vittorio e Cesarini Pompeo (che però ha parlato anche, come sopra esposto, di una percentuale da corrispondere a Dell'Erba).

Il contenuto di tali versioni già è stato esposto nella motivazione in fatto; qui giova solo considerare che la versione difensiva relativa alle "spese di cantiere" è inaccettabile per i seguenti motivi:

a) nessuno dei numerosi, attendibili testimoni già indicati in precedenza, presenti nella riunione presso la Sogene, ha fatto riferimento a tali spese di cantiere; la richiesta di percentuale, come già esposta, fu fatta per le altre causali illecite già illustrate, come hanno, concordemente dichiarato i detti testimoni.

Al contrario, alcuni dei predetti, a specifica domanda, hanno espressamente escluso che si parlò, nell'occasione, di spese di cantiere: al riguardo giova richiamare le convergenti dichiarazioni rese, sul punto, da Poidomani Giorgio



- 57 -

58

(fol.83 r.vol.3° verb.dib. : "mai la percentuale suddetta fu camuffata come costo per organizzazione di cantiere. Questa voce non è mai comparsa nelle trattative"), Scocchera Romano (fol.109 r.vol.3° e verb.dib.:"//.Escludo che la percentuale extra del 3 % sia stata versata per altra causa, diversa da quella in precedenza indicata, agli imprenditori irpini. Nè tantomeno si parlò mai di percentuale extra per i cantieri o altro"), Martinoli Giorgio (fol.123 vol.3°, verb.dib.: "...L'extra occulto da noi versato era destinato alla copertura politica e non aveva altro scopo. In particolare, non serviva certamente per l'installazione dei cantieri. Se i soldi versati fossero serviti come spese di cantieri sarebbero stati senz'altro contabilizzati"), De Filippis Valentino (fol.126 ss.vol.3°, verb.dib.: "...Le cosiddette spese per la organizzazione del cantiere vengono usualmente compensate con i prezzi di elenco, cioè comprese nei prezzi dei lavori. Escludo recisamente che la percentuale suddetta, con la destinazione su precisata per gli amministratori, possa essere stata mai riferita alle spese per l'organizzazione del cantiere o altra diversa finalità produttiva...").

Basterebbero tali risultanze probatorie per valutare la consistenza della versione difensiva che si richiama alle spese di cantiere; ma il Tribunale intende andare oltre nella motivazione.

Al dibattimento, in particolare, Martinoli Giorgio ha ulteriormente chiarito la questione, affermando testualmente: "...Vi è da tener presente che all'inizio il discorso si pose su un piano imprenditoriale da parte delle ditte irpine, in quanto si affermava che nello stesso dovevano includersi tutte le voci relative alle opere da eseguirsi. Ma, come preciseranno i tecnici, quali l'ing. Talli, tali prezzi si riferivano ad opera finita e consegnata, ivi comprese

fuori

Ally

- 58 -

" 59  
01

tutte le spese ed oneri relativi, come quelli di cantiere. Infatti, è necessario distinguere tra materiale e macchinari necessari per la esecuzione delle opere da realizzare dalle ditte sub-appaltanti, per i quali non vi erano problemi, perchè rientravano nel prezzo pattuito per l'opera, e quelli esistenti nel cantiere delle ditte sub-appaltanti, ed utilizzati da noi per i lavori di nostra competenza. In questo caso, l'uso stesso veniva fatturato a parte..." (e, aggiunge il Tribunale, non v'era motivo alcuno per non fatturarlo, dovendo il gruppo Feal dimostrare al Comune l'erogazione di denaro: il che evidenzia, per altro verso, l'assoluta inverosimiglianza della versione difensiva).

Ed ancora oltre, al dibattimento, ha riferito Martinoli: "...Nessuno mi ha mai detto che quel 5% serviva per impiantare la baracca, per fare la recinzione ecc...Preciso che questo extra era oltre il prezzo calcolato complessivamente.").

Ancora, con specifico riferimento alle modalità di pagamento dell'extra occulto, Poidomani Giorgio ha dichiarato al dibattimento ( e i riferimenti testuali sono necessari, per evidenziare le modalità dei meccanismi adottati, e la qualità professionale dei testimoni): "...La percentuale del 3 % l'avremmo dovuta pagare in ogni caso, in quanto era avulsa dalla vicenda relativa ai lavori. La proposta che la percentuale del 3 % fosse "in nero" partì certamente dagli imprenditori irpini... In ogni caso, gli imprenditori irpini ci richiedevano un 3% netto. Ora tale pagamento al netto poteva avvenire in due modi. O noi avremmo dovuto ufficializzare il pagamento, e allora la successiva trasformazione "al nero" sarebbe stata effettuata dagli imprenditori irpini con un aggravio di costo e, quindi, stante la loro pretesa di ricevere un 3% netto, in definitiva l'aggravio doveva essere sopportato da noi, mediante una maggiorazione della percentuale

questo

della

- 59 -

fino al 5,6 %; ovvero avremmo dovuto pagare un 3 % in contanti, soluzione che fu poi adottata..."

In conclusione, tutte le acquisizioni testimoniali escludono in modo univoco che si sia mai parlato, a Roma presso la Sogeme, di "spese di cantiere" e che la percentuale fosse fissata in relazione a tali spese.

B)-La versione difensiva che fa riferimento a tali spese, oltre che in contrasto con le prove acquisite, e con le altre versioni difensive, come quella del Sibilio Stanislao relativa alle spese di mediazione per Dell'Erba, è illogica e contraria ad ogni prassi del settore.

Innanzitutto, i prevenuti non hanno fornito un'attendibile spiegazione del pagamento in contanti e "al nero", cioè senza fatturazione, della percentuale; ed appare evidente che se tale forma di pagamento fu imposta dagli stessi ed accettata dal gruppo Feal per la destinazione non lecita delle somme (come da convergenti prove testimoniali già indicate), somme che dovevano finire nelle tasche di chi manovrava l'aggiudicazione dei lavori, è altrettanto evidente (e già si è chiarito il problema) che se le somme erogate si fossero riferite alle c.d. "spese di cantiere" sarebbero state senz'altro, inserite nei costi, e fatturate (e il gruppo Feal aveva interesse ad evidenziare ogni erogazione di denaro al Comune di Avellino).

La manovra fu, quindi, assolutamente anomala e, secondo il meccanismo <sup>usato</sup> spiegato dal Poidomani, si spiegava unicamente con la destinazione illecita delle somme. E, per confermare il carattere assolutamente anomalo del versamento, basta far riferimento alle deposizioni già richiamate, di Lalli Silvio della Feal, Pauci Enrico e Tripodi Renzo della Vianini, Trapani Salvatore e Mei Marcello della Sogeme, Salomon Raul e Marvelli Adolfo della Iacorossi, che, nel confermare il ver-

Feal      Sogeme

- 60 -

61

samento in contanti ai quattro imprenditori avellinesi, hanno dichiarato che lo stesso, fatto senza alcuna fatturazione o ricevuta, era del tutto anomalo, e "giustificato da un qualcosa di non molto regolare" (in tal senso si è espresso, in particolare, Trapani Salvatore, a fol. 69 vol. 3°, dirigente presso la Sogene ed esperto in procedure di pagamento).

Il teste Tripodi Renzo, della Vianini, in particolare ha dichiarato (fol. 81 r. vol. 3°) di aver coperto le somme versate sottobanco con ristorni di fatture fatte ad altre persone, con l'indicazione di spese di rappresentanza ed altro, con notevole difficoltà (e tali laboriose manovre certamente non sarebbero state necessarie se l'erogazione di danaro fosse stata fatta per una causale lecita, e cioè in relazione alle fantomatiche spese di cantiere).

E mentre Sibilina Stanislao e Cesarini Pompeo hanno dichiarato che si era concordato coi dirigenti del gruppo Feal che la fattura sarebbe stata rilasciata alla fine di tutta l'operazione, Matarazzo Vincenzo ha testualmente dichiarato (fol. 40 r. vol. 2°) che "dato il carattere anomalo di questa percentuale", essi imprenditori locali chiesero "che non fosse fatturata, perchè poteva diventare quasi come se fosse stata una cauzione, e quindi una somma da restituire".

Come ben si vede, il caos difensivo è totale, i contrasti tra le versioni dei prevenuti risultano assolutamente irriducibili, la versione difensiva offende la realtà storica ed il buon senso.

La verità è che, se fossero state veramente tali, le c.d. spese di cantiere sarebbero state inserite nel costo globale del sub-appalto, e regolarmente fatturate.

C) - Come si è già evidenziato, la indicata lettera di "impegno" del gruppo Feal del 13-2-1981 non fa alcun riferimento alle c.d. spese di cantiere; e si che, a conclusione delle tratta-

- 61 -

62

tive, tenuto conto dello importo non indifferente delle stesse, <sup>si può</sup> come prospettato dai prevenuti, era più opportuno indicarle tra le voci contrattuali definitivamente accettate. Nulla di tutto questo; e la cosa può spiegarsi unicamente tenendo presente che il pagamento della percentuale non era menzionabile, per il trasferimento occulto delle somme destinate, in definitiva, agli amministratori che, avrebbero manovrato la gara.

Anche sotto questo profilo, pertanto, resta definitivamente confermata la versione di accusa.

D)-Va osservato, peraltro, che modeste spese di cantiere, come quelle cui ha fatto riferimento, in particolare, Matarazzo Vincenzo nell'interrogatorio reso al P.M. il 21-3-1984 (fol. 40 r. vol. 2°), e cioè spese di impianto idrico, elettrico, baracche, accessi, recinzioni non potevano certamente assurgere alla entità  $\mu$  per la quale fu avanzata richiesta di percentuale occulta (3% dell'importo totale dei lavori). Si trattava, in realtà di spese rientranti nel costo generale di organizzazione e manutenzione dei cantieri, che certamente non potevano comportare una simile erogazione di danaro, come quella richiesta al gruppo Feal complessivamente (circa L. 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni): v. in particolare deposizione di Martinoli Giorgio a fol. 38 vol. 3°).

Si tratta, in sostanza, di una somma di tale entità da non essere assolutamente ricollegabile a tali spese di cantiere; la entità stessa si spiega solo con l'ingordigia di chi doveva arricchirsi con la manipolazione di danaro pubblico.

E)-E, per fornire ulteriore dimostrazione di tale ultimo assunto, giova richiamare un altro episodio dal quale si ricava conforto alla ricostruzione dei fatti come in prece-

fe

du

- 62 -

62

denza delineata, e che evidenzia, ancora una volta, se ve ne fosse bisogno, di quanta arroganza si rivestissero le pretese di Matarazzo Vincenzo e degli altri imputati di concussione.

Lungi dal preoccuparsi dei cantieri e dei loro costi, Matarazzo Vincenzo, come risulta dalle deposizioni di Volani Mariano (foll. 77 r., 130 vol. 3°, verb. dib.), che hanno trovato, per questo aspetto, obiettivo riscontro in quelle di Volani Giuseppino (fol. 125 r. vol. 3° e verb. dib.) e di Bombaci Zagari Giuseppe (fol. 133 vol. 3°, verb. dib.), dopo l'intervenuta assegnazione di tutti e mille prefabbricati alla Feal, e dopo che Sibilìa Antonio aveva convenuto con Volani Mariano alle condizioni estorsive appresso esaminate, per quanto concerne la posizione di Marinelli Sergio e Cutolo Roberto — che si sarebbe pervenuti a nuova ripartizione dei lavori, si preoccupò di recuperare parte della tangente che in tal modo veniva a perdere, per sé, gli altri imprenditori e gli amministratori, ai quali era già stata promessa la percentuale su tutto l'importo relativo ai mille prefabbricati.

All'uopo — come risulta dalle deposizioni di Volani Mariano — Matarazzo Vincenzo telefonò a quest'ultimo a Rovereto, pur non conoscendolo, dicendo che voleva parlargli; e, al riguardo, così testualmente ha riferito lo stesso Volani: "...Io, giunto in Avellino, gli telefonai al numero che mi aveva lasciato, e lui mi fece intendere dove era ubicato il suo ufficio, che io raggiunsi sulla strada principale di Avellino.

Il Matarazzo mi disse, nell'occasione, che aveva saputo da Sibilìa Antonio che si era raggiunto un accordo per appianare le difficoltà insorte, e che si era pattuita, nella circostanza, una percentuale del 5%, e che bisognava che io versassi anche a lui, oltre la percentuale pattuita con Sibilìa,



- 63 -

una percentuale dell'1 o 2 %, in quanto egli riceveva  
rappresentanti del gruppo Feal una percentuale sull'impor-  
to complessivo dei lavori aggiudicati, che sarebbe dovuta  
andare a coloro i quali avrebbero favorito l'aggiudicazione  
dei lavori e che, essendosi egli accordato con questi ultimi  
che la percentuale era sull'importo globale dei lavori, io  
avrei dovuto reintegrare la somma che si perdeva con l'indi-  
cata operazione di ripartizione.

Il Matarazzo mi fece capire che loro erano collegati con  
coloro i quali decidevano sulla aggiudicazione della gara.  
Io risposi al Matarazzo che avevo già con Sibilìa Antonio  
pattuito una percentuale del 3% da dare alla camorra ed una  
del 2 % da dare a coloro i quali avrebbero rimosso gli osta-  
coli per l'aggiudicazione della gara tra i due gruppi. Pertan-  
to conclusi che non ero in condizioni, considerato il prezzo  
tirato offerto per i lavori, per dare ulteriori percentuali,  
e di rivolgersi al Sibilìa per quanto richiestomi. Precisi  
anche al Matarazzo che ero disposto, attraverso il Sibilìa  
Antonio, a versargli l'indicata percentuale con l'affidamen-  
to di lavori a prezzi maggiorati, sempre con riferimento al  
2 % che avevo pattuito con Sibilìa, e con esclusione di ul-  
teriore percentuale..."-

Ed ancora, successivamente, a fol. 130 vol. 3° ha precisato  
Volani Mariano: "...Per quanto riguarda l'incontro con Mata-  
razzo Vincenzo costruttore, avvenuto in Avellino, nel confer-  
mare integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese nel  
precedente interrogatorio, devo aggiungere che, ricordando me-  
glio, io mi recai dal Matarazzo insieme a Pippo Zagari. Infat-  
ti lo Zagari mi condusse dal Matarazzo Vincenzo con la sua  
auto, attendendomi fuori. Devo ribadire che Matarazzo Vincen-  
zo mi parlò dell'extra che aveva pattuito con il gruppo Feal,  
che avrebbe dovuto versare a coloro i quali avrebbero dovuto



- 64 -

65

favorire l'aggiudicazione dei lavori, precisandomi che io avrei dovuto compensare, con una percentuale dell'1 o 2 %, oltre quanto già richiesto da Sibilìa Antonio, quanto questi ultimi avrebbero perso con la ripartizione dei lavori tra la Volani e la Feal. Mi riporto nel resto, in toto, a quanto già dichiarato in ordine al contenuto dei discorsi fatti con il Matarazzo. Successivamente riferii allo Zagari, che mi attendeva, il senso della richiesta del Matarazzo, e la mia risposta di rivolgersi per la percentuale al Sibilìa Antonio, in quanto già mi era stata imposta da quest'ultimo una percentuale, come io ho già riferito in precedenza in modo dettagliato..."-

L'episodio è stato integralmente confermato da Bonbaci Zagari Giuseppe (fol. 133 vol. 3° e verb. dib.), che ha riferito sull'ira del Volani Mariano dopo l'incontro con Matarazzo Vincenzo per la nuova richiesta di tangente proveniente anche da quest'ultimo, e da Volani Giuseppino, fratello di Mariano (fol. 125 r. vol. 3° e verb. dib.), al quale quest'ultimo riferì integralmente l'episodio medesimo.

Su tale episodio, dotato di chiaro contenuto probatorio (e tutto si potrà sostenere, fuorchè Volani Mariano si sia accordato con i dirigenti del gruppo Feal per calunniare Matarazzo Vincenzo !), lo stesso Matarazzo ha richiesto, al dibattimento, ed ottenuto di essere posto a confronto con Volani Mariano; ed anche questo mezzo istruttorio si è risolto in un autentico disastro per le posizioni difensive.

Il contenuto di quanto dichiarato, al riguardo, al dibattimento da Matarazzo Vincenzo va confrontato con le dichiarazioni dallo stesso rese al P.M. il 13-4-1984 (fol. 115 r. vol. 2°).

In istruttoria, infatti, il detto imputato, dopò aver fatto una grave ammissione (poi revocata, con scarso successo, al dibattimento) sull'intervento di Cesarini Pompeo presso

feal      du



- 65 -

66

la sede della Sogene a Roma, nel corso della famosa riunione (intervento con il quale il Cesarini, a dire del Matarazzo Vincenzo, dopo che era stato trattato l'argomento della percentuale del 3%, "in modo molto palese, parlò di amicizie politiche delle quali potersi avvalere per l'aggiudicazione e per appoggi in genere..."), e, dopo aver chiarito, nel precedente interrogatorio del 28-3-1984 (fol. 61 r. vol. 2°), la vicenda <sup>della</sup> ~~del~~ Associazione temporanea di imprese, intercorsa, per le scuole prefabbricate, tra Volani Sud-Criscitino, Palma Giovanni, Picariello Augusto, Pippo Zagari e De Santis di Benevento (conclusa con lo scioglimento, e la liquidazione anticipata per Criscitino, Palma, Picariello, e De Santis da parte del Volani, con lire 100 milioni circa ciascuno; con eccezione dello Zagari, che a fol. 27 vol. 3° ha confermato la circostanza), ha così dichiarato:

"...Effettivamente, Mariano Volani è venuto una volta nel mio studio per ritirare una rinuncia, da me già predisposta, di partecipazione al consorzio delle scuole. Io gli consegnai questa rinuncia senza richiedere assolutamente alcun compenso. Non ho mai chiesto somma alcuna, per nessuna causale, al Mariano Volani".

Al dibattito, evidentemente non ricordando tale ultima, decisa affermazione, nel corso dell'indicato confronto col Volani Mariano, pur di giustificare in qualche modo la richiesta di danaro fatta, nell'occasione al Volani, il Matarazzo ha dichiarato che, in realtà, tale richiesta fu formulata, ma in relazione alla liquidazione per l'operazione prefabbricati scolastici: con ciò compiendo un ulteriore passo falso, e tralasciando di considerare e il contenuto delle dichiarazioni istruttorie, e il fatto - pacifico alla luce delle convergenti dichiarazioni del Volani Mariano e dello Zagari - che la liquidazione predetta non poteva proprio essere richiesta, perchè lo stesso Matarazzo, in vista della



- 66 -



gara per i prefabbricati pesanti per cui è processo, era passato a sostenere il gruppo Feal abbandonando spontaneamente l'associazione costituita per le scuole.

La verità è una sola: Matarazzo Vincenzo, in evidente concorso con gli altri coimputati, pur di non perdere parte della percentuale del 3% sullo intero importo dei lavori (dopo che tutti i mille prefabbricati erano stati assegnati alla Feal), in relazione alla nuova, successiva ripartizione cui si è fatto cenno, avanzò una distinta, arrogante richiesta di rimborso anche al Volani Mariano.

L'episodio, se evidenzia, da un lato, ancora una volta, la assoluta infondatezza della versione difensiva che si richiama alle c.d. spese di cantiere -(si trattava, ancora, di richiesta di tangente)- induce a tristi considerazioni su quanto si svolgeva dietro le quinte nella lotta per l'illecita appropriazione di danaro dalla collettività, mentre i terremotati erano sempre in attesa di concrete manifestazioni di solidarietà.

F)-Va, poi, richiamato in questa sede, per il suo contenuto indiziante, un episodio riferito al dibattimento dal teste Scocchera Romano.

A specifica domanda della difesa, il testimone ha dichiarato che il 13-3-1984 telefonò ai quattro imprenditori avellinesi imputati, convocandoli a Roma per le ore 15 del giorno successivo, presso il bar Corsetti.

In quella occasione, al di fuori di detto locale, egli e il Martinoli riferirono al Cesarini, a Matarazzo Vincenzo e a Girardi (Sibilia Stanislao era assente) che erano stati sentiti dal Procuratore della Repubblica di Avellino in merito ai fatti per cui è processo, e che avevano riferito la verità. A questo punto, Cesarini si sentì male, Matarazzo "sacramentò", e Girardi cominciò a ragionare per "trovare una risposta ai quel 3 %".

- 67 -


Anche tale comportamento stragiudiziale dei detti prevenuti, liberamente valutabile in questa sede, completa un quadro probatorio talmente imponente da non lasciare adito a dubbi - anche per quanto si dirà in seguito - sulla colpevolezza degli imputati di concussione aggravata: la storia delle c.d. "spese di cantiere", in effetti, è sorta solo dopo la scoperta che ormai la vicenda della tangente era venuta fuori, e che sulla stessa stava indagando l'Autorità Giudiziaria di Avellino.

A quel punto, si è tentato, da parte degli imputati, di dare una spiegazione a quel pagamento che - per il numero e la qualità dei testi che ne parlavano - non poteva negarsi; ma l'esito di tale operazione difensiva è già stato valutato in precedenza.

G) - Infine, a dimostrare che si trattò di tangente, e non di spese di cantiere, soccorre l'esame di quanto avvenne nella seduta del Consiglio Comunale del 20-2-1981, di cui si parlerà di seguito.

Alla stregua di quanto fin qui esposto, può serenamente convenirsi sulla conclusione che la somma consegnata, presso la sede della Sogene, ai quattro imprenditori irpini, non fu altro che il <sup>capitale</sup> profitto dell'illecita richiesta avanzata nella riunione del 3 febbraio 1981, nella stessa sede, da Matarazzo Vincenzo, Sibilgia Stanislao, Girardi Vittorio e Cesarini Pompeo.

Tanto premesso, va ora esaminato il materiale probatorio raccolto in relazione al concorso nella intera operazione del consigliere comunale Matarazzo Antonio; concorso che, in definitiva, legittima la declaratoria di colpevolezza in ordine al contestato delitto di concussione aggravata, stante l'innegabile qualifica di pubblico ufficiale rivestita, appunto, dal detto imputato in relazione a tale carica, e tenuto conto - per quanto si dirà appresso - dell'abuso che della stessa fece Matarazzo Antonio.



- 68 -

Al riguardo, giova osservare, preliminarmente, che la difesa ha completamente pretermesso, nella valutazione delle emergenze acquisite, pagine processuali di fondamentale importanza per la ricostruzione dei fatti, le quali, in particolare, si riferiscono allo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale del 20-2-1981, nella quale si deliberò, come già detto, la ripartizione dei lavori tra Volani Sud e Feal.

Tale modo di valutare le risultanze probatorie, ovviamente, non può essere condiviso da questo Collegio; la lettura degli atti va fatta in modo obiettivo ed integrale, nel solo interesse della verità (almeno, di quella processuale) e senza intollerabili infingimenti.

Ciò premesso, va fatta, in questa sede, un'altra fondamentale osservazione: non è compito di questo Collegio, nel presente processo penale, stabilire se, in definitiva, la Volani avesse o meno i requisiti legali per l'assegnazione dei lavori, o se dovessero prevalere le ragioni della stessa o del gruppo Feal.

Il dibattimento è vissuto anche, in buona parte, di questo contrasto: ma le parti in causa hanno tralasciato di considerare non solo che, in definitiva, non rientra nella competenza di questo Tribunale la valutazione della idoneità del gruppo Volani all'assunzione dei lavori, nell'ambito della procedura instaurata presso il Comune di Avellino, ma anche che, in ogni caso, l'eventuale soluzione del problema medesimo non acquisterebbe rilievo alcuno, in questa sede, ai fini della decisione.

In realtà, in relazione alla contestazione di concussione aggravata mossa dal P.M., il problema si pone in termini diversi e più semplici.

Occorre, al riguardo, valutare unicamente, in questa sede, se Matarazzo Antonio fu consapevole del discorso a contenuto sostanzialmente estorsivo fatto a Roma ai dirigenti del



- 69 -

gruppo Feal dei quattro imprenditori avellinesi, nella riunione presso la sede della Sogene tenuta il 3 febbraio 1981; se, di tanto consapevole e, quindi, in concorso coi quattro coimputati, il Matarazzo - pur se incompetente ad assegnare, da solo, i lavori - abusò, in concreto, della sua qualità e delle sue funzioni di consigliere comunale e quindi di pubblico ufficiale, per costringere e indurre i dirigenti del gruppo Feal a promettere il pagamento della tangente e l'assegnazione di parte dei lavori in sub-appalto a determinate condizioni <sup>in</sup> generando nelle vittime il metus publicae protestatis.

E' evidente, quindi, che il problema del concorso di Matarazzo Antonio va ricondotto agli aspetti essenziali della vicenda, penalmente apprezzabili in questa sede; ogni ~~va~~ altra indagine risulterebbe ultronea e addirittura fuorviante.

La concussione aggravata, in sostanza, se provata (ed è provata, per quanto qui di seguito esposto), sussiste, sia che il gruppo Feal avesse diritto, sia che non avesse diritto all'assegnazione dei lavori: quel che è essenziale, e sufficiente, è dimostrare che, nell'ambito della procedura amministrativa, Matarazzo Antonio abusò della sua carica per costringere o indurre i dirigenti del gruppo Feal a promettere indebitamente l'assegnazione di parte dei lavori in sub-appalto ai quattro imprenditori avellinesi a determinate condizioni e, soprattutto, a promettere indebitamente il pagamento della percentuale del 3%.

Ed è evidente, sotto tale profilo, che prospettandosi ai dirigenti del gruppo Feal la totale esclusione dell'assegnazione dei lavori, quale conseguenza ineluttabile della mancata adesione alle condizioni



- 70 -

sostanzialmente estorsive sopra illustrate, nessun rilievo acquista, in questa sede, l'eventuale opinione di tali dirigenti di aver diritto, almeno in parte, all'assegnazione medesima.

In altri termini - come meglio si illustrerà in prosieguo di motivazione - il fatto di avere o non avere diritto all'assegnazione non acquistò, per i dirigenti della Feal, alcun rilievo: l'assegnazione, in concreto, non fu ricollegata alla graduatoria delle imprese o alla sussistenza di determinati requisiti tecnico-giuridici, ma unicamente all'accettazione delle condizioni imposte con violenza morale.

Nè è necessario, in questa sede, ai fini della declaratoria di colpevolezza, dimostrare che parte delle centinaia di milioni versate ai quattro imprenditori finì direttamente nelle tasche di Matarazzo Antonio - essendo sufficiente, al riguardo, la promessa di assegnazione dei lavori, indicati in sub-appalto, e quella di pagamento della tangente, da parte del gruppo Feal - anche se consistenti indizi, di seguito illustrati, inducano a ritenere che Matarazzo Antonio partecipò direttamente alla divisione e distribuzione della somma percepita con prevaricazione.

Infine, è ancora evidente che è del tutto irrilevante, in questa sede, la circostanza - ripetutamente evidenziata dalla difesa - per cui Matarazzo Antonio, in definitiva, non era che un semplice consigliere comunale, come tale incompetente, da solo, ad assegnare i lavori. A prescindere dalla considerazione che, comunque, anche Matarazzo Antonio partecipò alla votazione, ma votando non secondo convincimento e coscienza,



- 71 -



per quanto si dirà appresso, onde rientrava anche nella sua competenza, sia pure in parte, l'assegnazione dei lavori, giova considerare che, in ogni caso, principio costantemente affermato in giurisprudenza che la concussione può configurarsi anche in relazione ad atti non rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, purchè gli atti stessi siano stati agevolati, in concreto, da tale qualità soggettiva, e dal relativo abuso (da cui scaturisce, in definitiva, il metus publicae potestatis, che conduce alla costrizione o induzione della vittima).

Sgombrato, quindi, il campo da alcuni equivoci sui quali è vissuto, per effetto delle attività processuali delle parti, il dibattimento, per taluni aspetti, occorre ora esaminare la prova raccolta in relazione alla posizione di Matarazzo Antonio.

I riferimenti processuali a quest'ultimo sono stati, fin dall'inizio, consistenti ed univoci.

Vanno qui richiamate, integralmente, le considerazioni già svolte in ordine alla fase relativa ai contatti avuti dal Dell'Erba con gli imprenditori irpini, prima che vi fosse la riunione tra questi ultimi e i dirigenti del gruppo Feal della fine gennaio 1981, presso la sede della Sogene di Roma.

Come si è visto, fin da quell'epoca, alla stregua delle convergenti dichiarazioni già richiamate, rese da Dell'Erba Diego (specialmente a fol. 90 vol. 3), che trovano riscontro in quelle, pure indicate, del Poidomani (al quale il predetto Dell'Erba riferì sull'esito di quei contatti), ed alla stregua, pure, delle dichiarazioni rese da Raucci Pasquale (foll. 88, 144 vol. 3°),

- 72 -

i quattro imprenditori imputati garantirono l'appoggio politico in Avellino ai fini dell'assegnazione dei lavori, facendo, al riguardo, i nomi di Matarazzo Antonio, del senatore Mancino e dell'assessore ai lavori pubblici Iannuzzi Enrico; in particolare per Matarazzo Antonio, come si ricava dalla deposizione del Raucci a fol.144 vol.3°; "...Matarazzo Vincenzo, facendo quello del fratello Antonio, consigliere comunale di cui assicurava l'appoggio, precisò che lo stesso sarebbe diventato sindaco di Avellino..".

Il Poidomani, come già si è detto, ha confermato le dichiarazioni di Dell'Erba (fol.156 e vol.3°: "... Posso confermare che effettivamente, quando l'ing. Dell'Erba venne a Roma, dopo avere studiato la situazione locale, mi riferì sulla opportunità di un incontro con i noti quattro imprenditori locali, sottolineando che uno di questi, il Matarazzo Vincenzo, a dire degli stessi, era fratello di un consigliere comunale, sul cui appoggio si poteva contare....".

Ancora il Raucci, nel confermare la versione di Dell'Erba, ha dichiarato (fol.88 vol.3°), tra l'altro: "...Ricordo che Sibilia Stanislao e Matarazzo Vincenzo, nel periodo delle trattative con Dell'Erba, si recavano spesso a parlare con Matarazzo Antonio e Iannuzzi Enrico.....".

E già fin da quell'epoca, secondo quanto si ricava dalle convergenti dichiarazioni del Dell'Erba e del Raucci, i quattro imprenditori avellinesi dichiaravano apertamente che la percentuale occulta che avrebbero richiesto al gruppo Feal sarebbe andata ai tre



A handwritten signature, possibly "Feal", written in dark ink.

A handwritten signature, possibly "Dell'Erba", written in dark ink.



- 73 -


uomini politici già indicati, che avrebbero, in definitiva, operato per l'aggiudicazione dei lavori al predetto gruppo.

A questo punto, è facile obiettare (e l'obiezione è stata sollevata dai difensori) che ben potevano i quattro imprenditori millantar credito ed aderenze coi politici, al fine di favorire i contatti con Dell'Erba, la Sogene e, in definitiva, il gruppo Feal; è pure facile obiettare che, in relazione agli stessi elementi, la posizione dell'on. Mancino e di Iannuzzi è stata archiviata dal G.I., su conforme richiesta del P.M. (v. provvedimento in atti).

La risposta è negli atti, e si ricava, agevolmente, dall'esame delle modalità di svolgimento del Consiglio Comunale del 20/2/1981, quali risultano dalla lettura di alcune fondamentali pagine del processo (anche questa volta, sistematicamente tralasciate dalla difesa), appresso richiamate.

Tale esame - se ha consentito, da un lato, al P.M., e al G.I. di pervenire al provvedimento di archiviazione per Mancino e Iannuzzi, per i motivi di cui al relativo provvedimento - ha permesso di individuare in via definitiva nel Matarazzo Antonio il pubblico ufficiale che abusò delle sue qualità e delle sue funzioni e, in concorso con i coimputati imprenditori, strappò con prevaricazione ai dirigenti del gruppo Feal la promessa di sub-appalto e tangente.

Ma, ritornando ancora alla fase anteriore alla data della indicata riunione presso la Sogene, giova ancora richiamare il contenuto di alcune testimonianze.



- 74 -

A fol.18 r vol.3°, il Raucci Pasquale, tra l'altro, ha dichiarato che "nel momento in cui Matarazzo, pur rimanendo formalmente con Volani, passò a tutelare gli interessi della Feal, incominciarono ad essere sollevate le prime difficoltà per escludere la Volani...."; e, ancora: "...Matarazzo Antonio e l'assessore Iannuzzi, amico di Sibilia, si erano accordati, infatti, con il raggruppamento Feal per sostenere la aggiudicazione a questo della gara...".

Ancora Poidomani Giorgio (fol.121 vol.3°) ha dichiarato, con riferimento all'epoca anteriore alla presentazione delle offerte da parte delle imprese: "...D'altra parte anche prima sia il Sibilia che gli altri imprenditori avevano sempre affermato che loro rappresentavano il canale politico di assoluta tranquillità per vincere la gara e, contrariamente, per perderla. A proposito degli agganci politici vantati, ho sentito certamente parlare, non ricordo se dal Sibilia Stahislao o dall'ing. Dell'Erba, di un consigliere comunale a nome Matarazzo, fratello dell'imprenditore-appaltatore Matarazzo Vincenzo....".

Questi, in sintesi, i riferimenti alla persona di Matarazzo Antonio, fatti prima della riunione presso la sede della Sogene dai vari protagonisti della vicenda.

Subito dopo tale riunione (che il teste De Lisa Biagio, con maggior precisione, al dibattimento, ha collocato nella data del 3 febbraio 1981, giorno del suo onomastico), la sera stessa, il predetto De Lisa - secondo quanto risulta dalle sue dichiarazioni (fol. 75 2.vol.3°, verb. dib.) ritornò in auto da Roma ad

*De Lisa*      *Stahislao*



- 75 -

Aveglino, insieme col Matarazzo Vincenzo ed il Raucci.

Durante il viaggio, a suo dire, il "Matarazzo Vincenzo si soffermò sulla ripartizione dei ruoli che ognuno degli imprenditori irpini presenti poteva assumere ai fini della aggiudicazione. Ricordo che disse che mentre egli avrebbe fatto pressione sul fratello a tale scopo, Sibilia si sarebbe adoperato sui suoi amici in seno al consiglio comunale, ed in particolare su quelli rielletti e facenti parte del consiglio precedente, al quale aveva appartenuto anche esso Sibilia...".

Dopo la riunione presso la sede della Sogene, si pervenne, come già si è detto, alla costituzione della commissione tecnica comunale che esaminò le offerte, e giunse alle conclusioni già riportate in fatto.

Si pervenne, quindi, dopo la spedizione della citata lettera d'impegno del 13/2/1981 alla riunione del consiglio comunale del 20/2/1981 nella quale, con le indicate delibere n.77 e 77/bis, si decise di affidare la costruzione di 500 prefabbricati pesanti alla Volani e di altri 500 alla Feal.

Tale riunione va esaminata accuratamente in questa sede, e in ordine alle sue modalità di svolgimento, e con riferimento al contenuto dell'intervento di Matarazzo Antonio, e, infine, in relazione ai contatti intercorsi tra quest'ultimo e Sibilia Stanislao, durante lo svolgimento della riunione medesima.

Vanno fatte subito due premesse: la prima, che la difesa, pur così attenta a prospettare la versione delle spese di cantiere, ha completamente tralasciato di

*Feal*      *Volani*

- 76 -

L. L.  
L. L.

esaminare talè decisive risultanze, con speciale riferimento ad alcune testimonianze, appresso esaminate; la seconda, che l'esame dell'intervento di Matarazzo Antonio, lungi dal voler costituire attentato alla libertà di opinione e di giudizio del consigliere comunale (questo Tribunale non dimentica fondamentali principi del nostro ordinamento) -, sarà condotto "dall'esterno", con riferimento costante a tutte le altre emergenze, ed al solo fine di valutare se l'opinione e la decisione espresse, quella notte, dal Matarazzo Antonio, furono il frutto di libera determinazione e di accurato esame delle conclusioni della commissione, condotto nel solo interesse dell'istituzioni e della collettività, ovvero, al contrario, rappresentarono lo strumento perverso del quale si servì l'imputato, in concorso con gli altri prevenuti, per coartare in via definitiva e ancora una volta i dirigenti del gruppo Feal, fiaccarne le residue resistenze e condurli nuovamente alla rassegnata ed ineluttabile promessa di pagamento.

La risposta a tale quesito è agevole, ove si leggano attentamente gli atti, e conduce alla declaratoria di colpevolezza.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento, balzano evidenti due aspetti della seduta consiliare che, se esaminati alla luce delle altre emergenze processuali, acquistano significato se non indiziante, quanto meno sospetto.

La prima anomalia riscontrabile è che, alla stregua di quanto risulta dall'esame diretto di tutta la documentazione acquisita, e delle concordi deposizioni rese


L. L.  
L. L.

- 77 -

dai consiglieri comunali presenti Troncone Gerardo (fol. 116 vol.3°, verb. dibat.), Santoro Giovanni (fol.117 vol. 3°, verb. dib.),Grasso Buonaventura (fol.119 vol.3°;verb. dib.), Bilotta Gerardo (fol.139 vol.3°, verb.dib.),Paga Sergio (fol.145 vol.3°,verb.dib.) l'argomento relativo alla trattazione dell'assegnazione dei lavori relativi ai prefabbricati pesanti non era stato inserito all'ordine del giorno; tant'è che il consigliere Grasso,il quale, come da sue dichiarazioni dibattimentali,seppe che tale argomento doveva essere trattato solo all'inizio della seduta, si oppose preliminarmente, facendo notare che dato il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la fine del lavoro della commissione tecnica, concluso solo poche ore prima, e l'inizio della seduta consiliare, nessuno dei consiglieri presenti aveva avuto modo di esaminare gli atti e le conclusioni della stessa commissione; per tale motivo, Grasso chiese un rinvio di almeno ventiquattro ore.

Si oppose, allora, decisamente il consigliere Matarazzo Antonio, sostenendo che c'era il rischio di trovare, in seguito, "i finanziamenti esauriti", per cui anche ventiquattro ore potevano diventare "devisive" (v. trascrizione dell'intervento di Matarazzo Antonio a fol. 106 e ss. fascicolo "atti vari relativi").

L'eccezione di Grasso era più che fondata; l'assemblea si accingeva a decidere su una questione di decine di miliardi, senza che l'argomento fosse stato posto all'ordine del giorno, e senza che vi fosse stata la possibilità di esaminare gli atti della Commissione.



- 78 -

Ma Matarazzo Antonio, con premessa coerente col contenuto del successivo intervento, dimostrò di avere fretta, opponendosi, in pratica, a un rinvio anche di ventiquattro ore, e motivando l'opposizione con un ridicolo riferimento ad un pericolo di perdita del finanziamento.

Ma non fu solo la mancanza dell'argomento all'ordine del giorno la sola anomalia nelle modalità di svolgimento della seduta consiliare del 20/2/1981.\*

Matarazzo Antonio, nell'occasione, non si servì di alcun atto ufficiale della Commissione tecnica (se non del verbale contenente le conclusioni) per motivare il suo intervento, fatto decisamente a favore del gruppo Feal, come si dirà in seguito; la documentazione tecnica di cui si era servita la detta Commissione per addivenire alle sue conclusioni (relativa, soprattutto, alla tipologia, alla struttura e alle rifiniture dei prefabbricati), come risulta dalle deposizioni di testimoni che Matarazzo Antonio non può certamente accusare di falso (quali l'on. Mancino, a fol. 146 r vol. 3°: "...La decisione avvenne sulla base della sola lettura del verbale della commissione esaminatrice e non degli atti, che non erano in quel momento nella disponibilità del Consiglio Comunale ...."), non era stata affatto portata in Consiglio Comunale, anche per la sua mole (e combaciano perfettamente con le dichiarazioni testimoniali suindicate, confermate anche al dibattito da Mancino, con ulteriori particolari, le dettagliate dichiarazioni rese al P.M. in istruttoria, quale indiziato, da Iannuzzi Enrico, a fol. 127 vol. 2°: "...Nella

Feal

Oluz

- 79 -



seduta consiliare del 20 febbraio 1981 io mi limitai a leggere la relazione della commissione giudicatrice passatami dal segretario generale e dai suoi collaboratori presenti in consiglio.

Non presi cognizione, in quel momento, dei fascicoli allegati alle singole domande di partecipazione delle imprese, che io aveva avuto modo di esaminare durante i lavori della commissione di cui facevo parte, nè tali fascicoli, d'altra parte, erano stati portati in Consiglio Comunale.

La mole degli stessi, difatti, era tale, che non sarebbe stato pratico, nè utile.

Escludo quindi che in Consiglio alcun consigliere possa avere esaminato documenti diversi dalla relazione da me letta e sottoscritta dai componenti della Commissione giudicatrice...». .

Ritornando sempre alla riunione consiliare del 20 febbraio 1981, devo precisare che non so spiegare su quali documenti si sia basato il consigliere Matarazzo nel fare il suo dettagliato intervento, dal momento che, come vi ho detto, in Consiglio Comunale non fu portata altra documentazione, a quanto ricordo, all'infuori del verbale della commissione giudicatrice»).

E, in tale quadro probatorio, si inseriscono perfettamente anche le dichiarazioni rese al dibattimento dal segretario Cappiello Pasquale, dalle quali risulta che l'intera documentazione relativa alla gara, compresi i fascicoli Valani e Feal, rimase chiusa in una stanza, quasi certamente a chiave, nei locali di via Tagliamento dai quali, senza essere portata nei locali del Consiglio Comunale - almeno da lui - fu trasferita

*fu* *fu*



- 80 -

presso il Commissariato il giorno 21 febbraio; onde appare lecito ritenere che dalla notte tra il 19 e il 20 febbraio, fino al giorno 21, tutta la documentazione, con eccezione del verbale della commissione, rimase nei locali di Via Tagliamento.

Appare allora veramente al di fuori di ogni acquisizione di prova l'inconsistente versione resa sul punto, al dibattimento, da Matarazzo Antonio, il quale, al riguardo, ha così dichiarato: "...Io per effettuare il mio intervento, la sera in cui si tenne il consiglio comunale, presi visione delle pratiche; dico: della presenza delle pratiche vi è la prova contraria che nessun consigliere ha lamentato la loro assenza...".

Ciò premesso, e data per pacifica l'assenza - al di fuori del verbale della commissione tecnica - di ogni documentazione tecnica relativa ai prefabbricati (al massimo, vi era qualche depliant pubblicitario, come ha dichiarato qualche consigliere), di quali appunti si servì Matarazzo Antonio nel corso del suo intervento, col quale, stravolgendo, come si dirà di seguito, le conclusioni e l'ordine della graduatoria delle ditte contenuti nel verbale della commissione, propose inopinatamente e decisamente di affidare i lavori al gruppo Feal? E che il Matarazzo Antonio si servì, nell'occasione, di appunti predisposti, lo hanno dichiarato un po' tutti i consiglieri comunali: da Romano Angelo (fol. 108 r. vol. 3°, verb. dib.) a Biondi Federico (fol. 118 vol. 3°; verb. dib.), da Quaranta Lucio (fol. 137 vol. 3°, verb. dib.) (che ha dichiarato testualmente: "...Ricordo che il consigliere Matarazzo nel fare i

feal      Biondi



- 81 -



suoi interventi leggeva su alcuni fogliettini di carta piuttosto piccoli su cui aveva appuntato alcuni dati.

Ricordo bene questo particolare ed il tipo di foglietto usato, di forma quadrata, da noi usato solitamente per appuntare alcune cose o fare la scaletta degli interventi...") a Bilotta Gerardo (fol.139 vol.3°; verb. dib.: "...Ricordo che il consigliere Matarazzo, nel prospettare gli aspetti tecnici della offerta della Feal e della Volani, leggeva su degli appunti presi su dei piccoli foglietti di carta, che di solito sono sui banchi di consiglio, di forma, per la precisione, rettangolare..."). Quali, erano, allora, quegli appunti, e da quale fonte Matarazzo Antonio aveva attinto il loro contenuto (favorevole, per quanto si dirà, al gruppo Feal)?

La domanda può apparire banale, ma lo è solo per un lettore non attento alle risultanze processuali.

A questo punto, vanno richiamate, con effetto devastante la protesta di innocenza, le deposizioni di De Lisa Biagio, Raucci Pasquale, Lodise Franco, Dell'Erba Diego, Di Raimondo Antonio, Poidomani Giorgio.

Tali deposizioni, articolare e convergenti, completamente ignorate dalla difesa - che si è soffermata su una sterile esposizione delle ragioni che secondo il Matarazzo Antonio dovevano condurre a una scelta pro-Feal, senza chiedersi il perchè di quell'intervento del Matarazzo, fondato su ben diverse, occulte ed illecite motivazioni - offrono, in uno con gli altri elementi di riscontro appresso elencati, un quadro probatorio di tale imponenza da non lasciare adito al minimo dubbio



- 82 -



sulla colpevolezza del Matarazzo Antonio e dei coimputati.

Le deposizioni predette vanno qui riportate testualmente, perchè il Tribunale nulla vuole aggiungere o togliere all'eloquente limpidezza della prova, quale scaturisce dalla lettura di pagine processuali di decisiva importanza, lettura che, come si è già detto, è stata completamente tralasciata da parte della difesa, in un'ottica volutamente limitativa che non ha giovato, in definitiva, a nessuno.

Ha dichiarato De Lisa Biagio, al P.M. a foll. 131 e 143 vol. 3°, confermando poi al dibattimento: "Confermo integralmente le dichiarazioni rese innanzi a voi in data 22/3/1984 e 23/3/1984 ed intendo ulteriormente aggiungere quanto segue.

Dopo l'incontro avuto presso la sede della Sogene in Roma nel gennaio 1981 e l'intervento, che lasciò sensazione, di Pompeo Cesarini e Stanislao Sibilia, riguardante l'extra che sarebbe andato agli amministratori locali che avrebbero fatto aggiudicare i lavori, vi è stata un'altra vicenda che intendo ulteriormente puntualizzare.

Il 20 febbraio 1981 vi fu la seduta del Consiglio Comunale per la delibera degli alloggi preBabbricati.

All'epoca dei fatti, il Consiglio Comunale si teneva presso la sede della biblioteca provinciale di Avellino, ove si riuniva anche la Commissione del Consiglio Provinciale.

Pertanto, quel giorno, essendomi recato ad una riunione presso il Consiglio Provinciale, incontrai Sibilia Stanislao e Cesarini Pompeo, i quali si intrattenevano nell'aula destinata alla riunione del Consiglio Comunale.

Io, essendo stato incaricato da Dell'Erba a contat-

- 83 -

tarlo, chiesi al Sibilìa Stanislao come stavano andando le cose in ordine all'aggiudicazione dei lavori al gruppo Feal, facendo presente che Dell'Erba mi aveva assicurato che il gruppo Feal avrebbe mantenuto tutti gli impegni presi, anche con riferimento all'extra pattuito.

Il Sibilìa Stanislao disse che egli era sicuro della aggiudicazione di almeno una parte dei lavori alla Feal, anche perchè poteva contare sul sicuro appoggio di alcune persone in seno al Consiglio Comunale.

Fatto questo discorso, il Sibilìa, vedendo il Matarazzo Antonio, si distaccò da me, avvicinandosi a quest'ultimo.


Ricordo che io mi appoggiai vicino ad una finestra, non distante da Pompeo Cesarini, mentre Sibilìa Stanislao iniziò una fitta discussione con Matarazzo Antonio in un angolo del corridoio antistante la sala ove era il Consiglio Comunale.

Io non ero molto distante dal punto ove il Matarazzo e il Sibilìa si erano appartati, per cui potei sentire che quest'ultimo indicava al primo alcuni dati tecnici riguardanti l'offerta del raggruppamento Feal, che, ad avviso del Sibilìa, era da preferirsi a quella presentata dalla Volani.


Ricordo perfettamente che Matarazzo Antonio appuntava su un foglio di carta le indicazioni tecniche dettate dal Sibilìa, annuendo.

Infine, sentii con precisione solamente il Matarazzo Antonio che diceva al Sibilìa: "non preoccuparti".

Quindi, il Matarazzo Antonio entrò nel Consiglio Comunale e fece un intervento molto dettagliato a favo-



- 84 -



re del raggruppamento Feal, riferendosi continuamente, per gli elementi tecnici comparativi con l'offerta Volani, agli appunti scritti sul foglio di carta stilato in precedenza.

Ricordo che, successivamente all'intervento documentato di Matarazzo, vi fu una certa confusione nel Consiglio Comunale, e fu sospesa la seduta per alcuni minuti.

Il Matarazzo Antonio, durante la pausa, uscì dalla sala ed avvicinò di nuovo Sibilia Stanislao, parlottando con quest'ultimo. Dopo di ciò, il Sibilia mi si avvicinò e disse che, siccome era ormai sicuro che almeno la metà degli alloggi sarebbe andata al gruppo Feal, si voleva, dall'ing. Dell'Erba, una conferma in ordine all'accordo preso da lui personalmente. Pertanto, il Sibilia mi chiese di telefonare all'ing. Dell'Erba per parlargli.

Quindi, entrambi ci recammo ad un vicino telefono, ove io composi il numero telefonico di Dell'Erba, passando subito dopo la cornetta al Sibilia.

Costui riferì a Dell'Erba che aveva avuto garanzia dell'aggiudicazione di almeno 500 alloggi al gruppo Feal e chiedeva se il gruppo avrebbe mantenuto lo impegno preso, anche per la metà degli alloggi.

Il Sibilia mi riferì successivamente che Dell'Erba, per telefono, gli aveva confermato l'impegno della società con riferimento all'extra nei termini con lui già precedentemente pattuiti.

Successivamente, il Sibilia Stanislao parlottò di nuovo con Matarazzo Antonio il quale, subito dopo, rientrò in Consiglio Comunale.

*teo*      *Alu*

- 85 -

Vi furono ulteriori interventi nella discussione da parte del Matarazzo Antonio, questa volta, però, a favore della ripartizione degli alloggi tra la Feal e la Volani.

Terminato il Consiglio Comunale, il Matarazzo, uscendo dall'edificio, fu affiancato da alcune persone tra cui il Sibilìa Stanislao e il Cesarini Pompeo e, parlando con questi due, tra l'altro disse: "Per il momento ho fatto aggiudicare 500 alloggi alla Feal, ma poi faremo in modo di dare alla Feal tutti e mille gli alloggi" (fol.133 vol.3°; e tale frase del Matarazzo è stata già riportata dallo stesso teste nella precedente deposizione del 23/3/1984, a fol.75 r. vol.3°). A fol. 143 vol.3°, De Lisa Biagio ha ancora aggiunto testualmente, confermando poi al dibattimento:

"Confermo integralmente tutte le dichiarazioni rese innanzi a voi in data 22/3, 23/3 e 4/11/1984, ed intendo ulteriormente precisare quanto segue:

Come ho già dichiarato al riguardo della seduta consiliare del 20/2/1981, ripetuti e continui furono i contatti tra il Sibilìa Stanislao e Matarazzo Antonio.

I due, infatti, si incontrarono inizialmente nel corridoio, appartandosi in un angolo; poi, dopo il primo intervento del Matarazzo e la sospensione della seduta, li vidi ancora insieme, perdendoli a questo punto, per un certo tempo, di vista. Fu dopo questo contatto che io ed il Sibilìa andammo a telefonare a Dell'Erba.

Io non avendo il numero di telefono di Dell'Erba, lo chiesi telefonicamente al Raucci, aggiornandolo della situazione.

*De Lisa Biagio*      *Sibilìa Stanislao*

87

- 86 -

Quindi telefonammo all'ing. Dell'Erba, riferendo a quest'ultimo quanto già detto nel precedente interrogatorio.

Io mi resi conto del comportamento del Sibilìa, il quale dopo aver parlato con il Matarazzo telefonava a Dell'Erba, tornando poi di nuovo a parlare con il Matarazzo, che quest'ultimo era, in realtà, partecipe della trattativa".


Chiamato a confermare le dichiarazioni predette, Raucci Pasquale ha dichiarato, tra l'altro, al P.M., confermando poi al dibattimento (fol. 144 vol. 3°):

"Confermo integralmente tutte le dichiarazioni rese innanzi a voi, ed in particolare quella del 29/3/1984, ed intendo ulteriormente precisare quanto segue:

In riferimento ai nomi spesi dagli imprenditori irpini nelle trattative preliminari con il gruppo Feal ed in particolare con lo ing. Dell'Erba, il Matarazzo Vincenzo, facendo quello del fratello Antonio, consigliere comunale di cui assicurava l'appoggio, precisò che lo stesso sarebbe diventato sindaco di Avellino.

Dopo l'aggiudicazione dei 500 e 500 prefabbricati, e prima dell'assegnazione di tutti e mille alla Feal, ricordo ancora che io ed il geometra Antonini della Feal ci recammo allo studio di Matarazzo Vincenzo e qui, presente anche un dipendente della Vianini, si parlò delle forniture del materiale occorrente per i lavori.

Quando Antonini e l'altro si allontanarono, il Matarazzo Vincenzo mi disse che tramite l'appoggio del fratello Antonio la Feal avrebbe avuto tutti e



- 87 -



mille gli alloggi, facendo risultare non idonea la Volani.

Fui io a chiedere al Matarazzo Vincenzo quando avremmo avuto gli altri 500 alloggi alla Feal. Questa domanda nasceva dal fatto che io avevo saputo fin dalla data del Consiglio Comunale del 20/2/1981, dalla telefonata del De Lisa, che vi era un piano finalizzato alla esclusione della Volani, con la motivazione che la stessa non appariva idonea alla gara.

Infatti il De Lisa la sera del 20/2/1981 mi telefonò, dicendomi che il Sibilgia Stanislao voleva mettersi in contatto direttamente con l'ing. Dell'Erba, allo scopo di far garantire a quest'ultimo il pagamento dell'extra anche in caso di aggiudicazione dimezzata.

Pertanto il De Lisa mi chiese il numero telefonico dell'ing. Dell'Erba, non avendolo a portata di mano, che io gli diedi".

Con riferimento allo svolgimento della seduta consiliare del 20/2/1981, ha dichiarato Lodise Franco (fol.140 vol.3°; verb.dib.):

"Alla seduta del 20 febbraio 1981 fui presente perché interessato al problema delle circoscrizioni, alle quali ero stato candidato per la D.C.

Ebbi modo pertanto di assistere all'arrivo nella sede provvisoria del Consiglio Comunale, allora presso la Biblioteca provinciale, del consigliere Matarazzo Antonio.

Questi, il Matarazzo Antonio, arrivando si appartò in un angolo del corridoio antistante alla sala del

- 88 -



consiglio a parlare con Sibilìa Stanislao. mentre i due parlavano per circa quattro o cinque minuti, notai Pompep Cesarini che sostava vicino ad una finestra nello stesso corridoio.

Vicino a me era fermo il consigliere provinciale De Lisa.

Non posso nè escludere nè affermare che il Matarazzo parlando con Sibilìa abbia preso degli appunti, perchè non li osservavo continuamente.

Dopo aver finito di parlare, il Matarazzo entrò nell'aula consiliare, e, dopo un certo tempo, fece un suo primo intervento a favore della Feal.

Dopo l'intervento del Matarazzo, vi fu una sospensione del consiglio, e Sibilìa Stanislao chiamò il Matarazzo ANTONIO ed insieme, unitamente a Cesarini ed a un'altra persona che non riesco a ricordare, si appartarono in una stanzetta attigua alla sala consiliare della quale, dopo essere entrati, richiusero la porta.

I quattro restarono circa dieci minuti rinchiusi ed io notai, quando uscirono, che il Matarazzo, che era entrato disinvolto, aveva i tratti del viso tesi.

Ripresa la seduta, io mi accorsi, mentre il Matarazzo entrava nell'aula, che Sibilìa Stanislao e De Lisa si allontanavano e io li persi di vista.

Successivamente, rividi nella sala del Consiglio sia Sibilìa Stanislao che De Lisa, che vi erano ritornati.

Vi fu quindi il secondo intervento del Matarazzo, con il quale questi accettava l'ipotesi di ripartizione fra Feal e Volani.

Prima del consiglio, vidi il consigliere provinciale De Lisa che discuteva con Sibilìa Stanislao. In tutte le



- 89 -

predette circostanze, non ho mai udito alcun discorso.

Ricordo abbastanza bene i fatti, in quanto rimasi colpito dall'imprevedibile ribaltamento della decisione, che, sembrava, dopo la lettura della relazione della Commissione, da parte di Iannuzzi, avviata verso l'affidamento integrale\* alla Volani; inoltre dalle manovre suddette del Sibilìa e del Matarazzo.

Nella circostanza, pensai fra me, e qualche giorno dopo lo confidai anche a qualche amico, che la cosa sarebbe finita male".

Con specifico riferimento alla seduta consiliare del 20/2/1981, ha dichiarato Dell'Erba Diego, a fol.90 r vol.3°, dopo aver riferito che, ormai, in tale epoca si interessava di altro settore: "...Ricordo, però, che prima che la gara venisse aggiudicata, Sibilìa Stanislao, ritenendomi evidentemente ancora interessato, mi telefonò, chiedendomi assicurazione che la Sogene avrebbe mantenuto l'impegno sull'extra occulto da versare agli amministratori. Io gli risposi che ormai non mi interessavo più di quel settore.

Ricordo ancora che dopo qualche giorno vi fu la prima aggiudicazione".

Precisando ancora meglio le circostanze, a fol.122 vol. 3° il Dell'Erba ha testualmente dichiarato:

"...Ricordo inoltre, sempre a proposito della gara per i prefabbricati, di essermi sentito con il dott. Di Raimondi della Sogene. Una prima volta molto genericamente, per avere la sua adesione a trattare con gli imprenditori locali e poi, una seconda volta, nel corso della seduta del consiglio comunale del 20/2/1981.

Fui io stesso a chiamare il Di Raimondo, dopo aver ricevuto una telefonata da Sibilìa Stanislao e Raucci Pasquale,

81

- 90 -\*

i quali si alternarono al telefono.

Il Sibilìa mi disse che la seduta del Consiglio era stata sospesa proprio sulla questione della aggiudicazione della gara e che si voleva la conferma che il gruppo Feal avrebbe mantenuto l'impegno sulla corresponsione dell'extra pattuito, prima di ogni decisione a favore dello stesso.

Io ebbi l'impressione che qualcuno dei consiglieri avesse chiesto al Sibilìa tale conferma. All'epoca io non mi interessavo più della zona Campania per conto della Sogene, per cui risposi genericamente che se la Sogene aveva preso un impegno ~~mi~~ sicuramente lo avrebbe mantenuto.

Mi feci carico però, la mattina successiva, di ~~punn'ora~~, di informare ~~della telefonata~~ il dott. Di Raimondo, il quale mi disse di non preoccuparmi, e che avrebbe provveduto lui ad informare il dott. Poidomani.

Non saprei dirvi con certezza quale fosse o quali fossero i consiglieri comunali collegati con il Sibilìa Stanislao e gli altri imprenditori, perchè questi spendevano un poco il nome di tutti, vantando agganci con diversi consiglieri, come ho già dichiarato in precedenza.

Da certi incontri e da certi discorsi avuti anche nello studio di Matarazzo Vincenzo trassi la convinzione che il consigliere collegato fosse Matarazzo Antonio, perchè era questo il nome più ricorrente ed indicato come persona che poteva appoggiare validamente l'aggiudicazione.

Anzi, era lo stesso Matarazzo Vincenzo ad indicare il nome del fratello ed a specificarne tale ruolo.

Ricordando meglio la telefonata ricevuta dal Sibilìa Stanislao durante il consiglio Comunale, posso precisarvi ~~un~~ particolare: il Sibilìa mi parlò di un intervento a favore della Feal che il consigliere Matarazzo aveva appena

fca sh

- 91 -

terminato, aggiungendomi che quest'ultimo gli aveva assicurato l'aggiudicazione.

In quella circostanza, io ricevetti una prima telefonata da Raucchi, il quale mi chiese se la Sogene avrebbe mantenuto gli impegni e, poco dopo, cioè qualche minuto, la telefonata di Sibilia Stanislao di cui ho detto sopra.

Preciso che il Raucchi mi aveva telefonato per conto del Sibilia, il quale, evidentemente forse non soddisfatto della risposta del Raucchi, volle parlare con me direttamente.

La mattina successiva io mi preoccupai, con tanta sollecitudine, di telefonare al dott. Di Raimondo, di prima mattina, perchè ero preoccupato di avere, con la mia assicurazione a nome della Sogene, determinato l'aggiudicazione, senza avere i poteri per impegnare effettivamente la Sogene al pagamento della percentuale occulta da versare agli amministratori.

Il dott. Di Raimondo, quando ricevette la mia telefonata, non mi apparve affatto all'oscuro della questione, e ne prese atto rassicurandomi. Mi rivolsi al dott. Di Raimondo, perchè lo stesso, all'epoca, indipendentemente dall'incarico formale, era la vera "eminenza grigia" della Sogene ed aveva i rapporti anche con i politici".

Con riferimento agli stessi fatti, il predetto Di Raimondo Antonio, all'epoca capo ufficio stampa, studi, pubblicità e rapporti esterni della Sogene ha dichiarato, tra l'altro, al P.M. (fol.124 vol.3°), confermando poi al dibattimento:

"...Ho sentito nuovamente parlare dello affare prefabbricati di Avellino in occasione di una seconda telefonata" - (dopo che non una prima telefonata del gennaio 1981 il Dell'Erba gli aveva riferito dei suoi contatti con gli imprenditori irpini) - "fattami dall'ing. Dell'Erba, che in quel periodo





- 92 -

stava per lasciare la Sogene, il quale, parlando in modo concitato, mi disse che gli imprenditori locali chiedevano una ulteriore conferma delle garanzie prese con loro dalle società del raggruppamento ai fini della aggiudicazione dei lavori.

Il Dell'Erba parlò esplicitamente dell'extra che gli imprenditori irpini volevano che si garantisse loro prima dell'aggiudicazione dei lavori.

Io risposi all'ing. Dell'Erba che ne avrei parlato in società, in quanto non era in mia facoltà prendere alcuna decisione in merito. Digatti riferii il contenuto della telefonata al dott. Poidomani, il quale ne prese atto.

Successivamente non ho saputo gli ulteriori sviluppi, avendo lasciato la Sogene per altri incarichi\*.

Sentito sulle stesse circostanze, il Poidomani ha dichiarato, tra l'altro, al P.M. (fol.156 r vol.3°), confermando al dibattimento:

"...Confermo di avere effettivamente parlato con il dott. Di Raimondo, il quale mi riferì di aver ~~ricevuto~~ ricevuto una telefonata dall'ing. Dell'Erba, successivamente alla seduta consiliare, nel corso della quale si deliberò l'aggiudicazione, con la quale il Dell'Erba chiedeva, a nome, dico: con la quale riferiva che gli imprenditori avellinesi avevano chiesto la conferma del 3% anche in caso di aggiudicazione parziale".

Ove a tanto si aggiunga che Sibilìa Stanislao e Cesarini Pompeo (v.rispettivamente interrogatori a foll.83 r. e 84 r.vol.2°) hanno ammesso di essere stati presenti alla seduta consiliare del 20/2/1981, riconoscendo che lo stesso Sibilìa parlò con Matarazzo Antonio (anche se il Cesarini

*per sb*

- 93 -

ha dichiarato di "non ricordare" ,quale fu il contenuto del discorso, e il Sibilgia ha operato il ridicolo riferimento all'intervento del Romano, cui innanzi si è fatto cenno), dovrà convenirsi col Tribunale che il quadro probatorio, valutato complessivamente e con riferimento a tutti gli elementi acquisiti e già illustrati, è esauriente sotto ogni profilo.

Può, quindi, darsi una soddisfacente risposta alla domanda posta in precedenza: Matarazzo Antonio, nel formulare il suo intervento, si servì non della documentazione tecnica della Commissione esaminatrice, che non era stata portata in Consiglio, ma degli appunti presi in su suggerimento del Sibilgia Stanislao, col quale mantenne costanti contatti dall'inizio alla fine del Consiglio Comunale (inutilmente ma significativamente negati dal Matarazzo Antonio).

E quale fosse il fine ultimo di quei contatti, risulta ampiamente provato alla luce delle convergenti dichiarazioni testimoniali, già esaminate, del De Lisa, del Lodise, del Dell'Erba, del Di Raimondo, del Raucci, del Poidomani; che combaciano alla perfezione, come elementi di un solo, granitico mosaico.

Lo scopo di quei contatti era, da un lato, quello di fornire al Matarazzo Antonio, da parte del Sibilgia Stanislao, una decorosa motivazione tecnica all'intervento pro-Feal che lo stesso Matarazzo, in totale malafede, si accingeva a svolgere in seno al Consiglio; dall'altro, in prosieguo di seduta e durante la sospensione, quello di avere la conferma, da parte del gruppo Feal - tramite la telefonata di Sibilgia Stanislao a Dell'Erba - che, anche in caso di assegnazione solo parziale dei lavori, vi sarebbe stato, comunque, il pagamento della percentuale occulta già promessa



- 94 -



in precedenza, dopo la riunione di Roma presso la Sogena.

E tale imponente quadro probatorio, sorretto da acquisizioni testimoniali pregevoli, convergenti e attendibili, ha trovato ulteriori elementi di discontro, che evidenziano, se ne fosse ancora bisogno, il consapevole concorso nell'intera operazione di Matarazzo Antonio.

Basti qui ricordare che anche Iannuzzi Enrico, sentito come testimone (fol. 75 vol. 3°; verb. dib.), membro, tra gli altri, della Commissione esaminatrice, ha riferito che la sera del 20/2/1981, prima che cominciassero la seduta del Consiglio Comunale, Sibilia Stanislao, Ceswarini Pompeo e forse Matarazzo Vincenzo, si adoperarono presso tutti i consiglieri comunali, per indurli a disattendere il parere della Commissione, e ad attribuire alla Feal i lavori relativi ai prefabbricati pesanti; Poidomani Giorgio (fol. 83 r.vol. 3°; verb. dib.), nel riferire che telefonò a Sibilia Stanislao dopo avere appreso del responso della Commissione, che aveva privilegiato la Volani, ha dichiarato che il predetto Sibilia gli assicurò che il Consiglio Comunale non avrebbe aderito al responso della Commissione, in quanto il raggruppamento Feal avrebbe vinto comunque; ed infatti, a dire del Poidomani, dopo la seduta consiliare del 20/2/1981 gli imprenditori irpini gli comunicarono che la Feal aveva avuto la metà degli alloggi, grazie al loro intervento.

Gli imprenditori avellinesi, sempre tramite il Sibilia, gli fecero ancora sapere che nella pratica Volani vi era un'imperfezione formale, della quale essi si sarebbero avvalsi presso l'amministrazione comunale al fine di fare affidare l'intero importo dei lavori al raggruppamento

*Two signatures*

96  
OMI

- 95 -

Feal..." (e tale affermazione va posta in significativa relazione con la scomparsa, presso il comune di Avellino, dell'atto di associazione di imprese del gruppo Volani, stipulato per atto notar Sarno, scomparsa di cui si parlerà di seguito; e in tale relazione vanno pure poste le richiamate dichiarazioni del Raucci (fol. 144 vol. 3<sup>o</sup>, relativo al "piano finalizzato alla esclusione della Volani").


Anche Romano Angelo (fol. 108 vol. 3<sup>o</sup>; verb. dib.) ha confermato, come assessore alla pubblica istruzione presente alla indicata seduta consiliare del 20/2/1981, che Sibilia Stanislao e Pompeo Cesarini parlarono con varie persone ed anche con Matarazzo Antonio.

Martinoli Giorgio, tra l'altro, ha riferito (fol. 123 vol. 3<sup>o</sup>; verb. dib.) che dopo che si seppe che l'offerta della Volani era migliore, apprese dal Poidomani che questo ultimo aveva continue assicurazioni da Sibilia Stanislao, nel senso che, in ogni caso, i lavori sarebbero stati affidati al gruppo Feal, perchè gli agganci politici erano di sicuro affidamento; e, nell'occasione, il Sibilia Stanislao faceva il nome del consigliere comunale Matarazzo Antonio.

Tali emergenze vanno valutate complessivamente; si perverrà allora alla conclusione che i riferimenti costanti alla persona del Matarazzo Antonio fatti dagli imprenditori avellinesi, lungi dall'essere il frutto di malevole millanterie, idonee solo a compromettere la reputazione del predetto, costituivano lo strumento adottato per realizzare, in concreto, il programma estorsivo già concordato in precedenza tra i cinque imputati di concussione.

Tali riferimenti, di significato univocamente indiziante,

- 96 -




assumono rilievo decisivo se valutati congiuntamente - come è doveroso - con le emergenze relative allo svolgimento del Consiglio Comunale del 20/2/1981, alle quali già si è fatto cenno.

Al riguardo, acquistano valore probatorio incontestabile due circostanze di fatto: a) - i contatti continui con Sibilìa <sup>Stanislao</sup> ~~Antonio~~, la annotazione sui foglietti da parte del Matarazzo Antonio dei suggerimenti tecnici dettati dal Sibilìa Stanislao, le frasi pronunziate dal predetto consigliere comunale, rivolto a quest'ultimo: con la prima ("non preoccuparti"), pronunziata prima dell'inizio della seduta consiliare, Matarazzo Antonio confermò il suo impegno personale a favore della Feal, impegno non dettato certamente da simpatia od altro, per tutto quanto risulta dalla presente sentenza; con la seconda, pronunziata alla fine della seduta ("per il momento ho fatto aggiudicare 500 alloggi alla Feal, ma poi faremo in modo di dare alla Feal tutti e mille gli alloggi"), Matarazzo Antonio da un lato fece notare il buon esito del suo intervento, dall'altro promise il suo ulteriore impegno per il prosieguo della procedura amministrativa (previo, naturalmente, per i motivi complessivamente esposti, esborso della tangente dovuta); ed anche tale frase va posta in significativa relazione con gli eventi che seguirono, tra i quali, in particolare, la scomparsa del detto atto associativo Volani, per quanto si dirà di seguito; b) - la telefonata effettuata a Dell'Erba da Sibilìa Stanislao durante la sospensione della seduta consiliare, che, valutata in uno con i contatti Sibilìa Stanislao - Matarazzo Antonio che la procedettero e la seguirono, e con il suo contenuto (si chiedeva la conferma



- 97 -



della promessa di tangente, anche nel caso della prevedibile assegnazione parziale dei lavori al gruppo Feal), costituisce prova cardine del mandato ad estorcere dato dal Matarazzo Antonio, in quel momento, al Sibilgia Stanislao, in evidente continuazione del discorso estorsivo già iniziato a Roma presso la Sogena dei quattro imprenditori irpini, appena diciassette giorni prima.

Tali elementi di fatto, completamente ignorati dalla difesa, valutati con gli altri già esposti, forniscono la prova, addirittura schiacciante della colpevolezza degli imputati di concussione.

E' evidente, a questo punto che le c.d. spese di cantiere diventano un pallido ricordo e il frutto di un maldesto tentativo degli imputati di apprestare una decente linea difensiva.

Questo, quindi, fu l'illecito retroscena della seduta del Consiglio Comunale di Avellino del 20/2/1981, relativa all'assegnazione dei lavori dei prefabbricati pesanti per i terremotati avellinesi; queste sono le prove acquisite al processo che se, da un lato, fanno giustizia delle fantomatiche "spese di cantiere", impongono, dall'altro, una lettura diversa ed "intelligente" degli atti relativi alla stessa seduta e, in particolare, dello intervento di Matarazzo Antonio.

Si perverrà, allora, alla ragionevole conclusione che Matarazzo Antonio, nell'occasione, non fu il paladino della libertà di critica e della indipendenza di giudizio che, consapevole delle insidie riposte in una superficiale adesione alla soluzione a favore della Volani, prospettata dalla Commissione esaminatrice, ne intese denunciare eventuali

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. Matarazzo'.

- 98 -

vizi logici o lacune tecniche; Matarazzo Antonio, al contrario, fu il manovratore occulto che, con metodi camorristici, ed asservendo ai propri fini l'ufficio democraticamente attribuitogli, si preoccupò, nell'occasione, unicamente del pagamento della tangente, qualunque fosse l'entità dei lavori assegnati al gruppo Feal.

E cosa si pretende ancora sul piano della prova?

Si sono volutamente riportate, per intero e testualmente, le deposizioni testimoniali decisive sopra indicate, al solo fine di evidenziare, fin nei particolari, quali furono i movimenti dei protagonisti della vicenda nella delicata fase dell'assegnazione dei lavori, durante lo svolgimento del Consiglio Comunale del 20/2/1981; tali deposizioni sono ~~stati~~ state completamente ignorate dalla difesa e le quali, nel corso del dibattimento, sono rimaste tenacemente ancorate all'esposizione di una irricevibile versione, quale quella relativa alle "spese di cantiere", ed a sterili riferimenti tesi ad accreditare un'inesistente immagine adamantina di Matarazzo Antonio.

Ma quest'ultimo, sfrontatamente, portò la prevaricazione sui banchi del Consiglio Comunale di Avellino, da un lato avvalendosi, nei confronti del gruppo Feal, del suo peso politico in quel consenso, e del metus publicae potestatis che incuteva quale consigliere comunale, <sup>e</sup> papace, in concreto, in quel momento, e al di là di ogni questione di competenza, di dire una parola decisiva e finale sull'assegnazione dei lavori; dall'altro, carpando la buona fede di colleghi consiglieri, che erano all'oscuro della questione, con false prospettazioni ed inaccettabili distorsioni del vero, e così, in definitiva, non onorando, immemore delle attese dei ter-

100

- 99 -

remotati, quei banchi e quel consesso.

Matarazzo Antonio approfittò della sospensione della seduta del Consiglio Comunale - dopo che il suo primo intervento, fondato su tali distorsioni, aveva travolto le conclusioni della Commissione, come si dirà di seguito - per estorcere ancora una volta ai dirigenti del gruppo Feal, attraverso la telefonata del Sibilio Stanislao, la promessa di pagamento della pingue tangente, promessa, già formulata implicitamente in precedenza, per quanto si è detto, con la lettera di impegno del 13/2/1981, sopra indicata.

È il Dell'Erba, appreso dalla prospettiva che il Consiglio Comunale era stato sospeso proprio durante la discussione sulla assegnazione dei lavori relativi ai prefabbricati pesanti, che si voleva, da parte del pubblico ufficiale che in quel momento manovrava, in concreto, la fila dell'assegnazione, un'ulteriore assicurazione sul pagamento della tangente, non poté che chinare la testa, e rispondere che se la Sogene aveva preso un impegno in tal senso, certamente lo avrebbe mantenuto (riferendo poi, come già detto, il contenuto della telefonata al Di Raimondo, considerato l'"eminenza grigia" della Sogene, che prese atto della nuova richiesta estorsiva, che non faceva altro che rinnovare quella già avanzata, ed accettata).

Ed allora, alla stregua di tutte le considerazioni svolte, e passando all'esame del contenuto dell'intervento del Matarazzo Antonio nella detta seduta consiliare, appare necessario interpretare in chiave diversa, e non superficiale, l'intervento medesimo. \*

Questo, come risulta dalla relativa trascrizione (fol. 100 e ss. fascicolo "atti vari relativi") e dall'esame

101

- 100 -

dei verbali delle delibere del Consiglio Comunale n. 77 e 77 bis del 20/2/1981 (v. fol. 2 e ss. vol. IV ter), nonché dalle concordi deposizioni rese dai consiglieri comunali sentiti in istruttoria e al dibattimento (Fioretti Enrico, fol. 115 vol. 3°; Troncone Gerardo, fol. 116, vol. 3°; Santoro Giovanni, fol. 117, vol. 3°; Biondi Federico, fol. 118 vol. 3°; Grasso Buonaventura, fol. 119 vol. 3°; Basagni Carlo, fol. 136 vol. 3°; Quaranta Lucio, fol. 137 vol. 3°; Bilotta Gerardo, fol. 139 vol. 3°; Pascarosa Antonio, fol. 142 vol. 3°; Papa Sergio, fol. 145 vol. 3°; Pionati Giovanni, fol. 89 vol. 3°) e da quelle rese, e già richiamate, da De Lisa Biagio e Lodise Franco, si articolò, in realtà, in due fasi di verse: quella precedente la sospensione della seduta consiliare, e quella successiva (e durante tale sospensione, come si è detto, Matarazzo Antonio diede incarico al Sibilija Stanislao di fare la telefonata ai dirigenti del gruppo Feal).

Nella prima parte del suo intervento, Matarazzo Antonio prese la parola dopo la risoluzione della pregiudiziale sollevata da Grasso, innanzi illustrata, relativa all'ordine del giorno, e dopo che, letta la relazione della Commissione da parte di Iannuzzi, l'on. Mancino aveva svolto il suo intervento.

Matarazzo Antonio, come si ricava dagli indicati mezzi di prova, si discostò radicalmente dalle conclusioni della Commissione esaminatrice che, sebbene, naturalmente, non vincolanti, dovevano costituire, comunque, il principale punto di riferimento.

Se è vero, per quanto risulta dalle conclusioni della Commissione, sopra riportate, che questa non escludeva la



- 101 -

possibilità di ripartizione dei lavori tra più aziende, è pur vero che, nell'ipotesi di affidamento degli stessi ad una sola ditta (ipotesi che restava<sup>ustava</sup>, chiaramente, la principale) la Commissione stessa aveva espresso una chiara valutazione a favore della Volani, ritenendo che l'offerta di quest'ultima fosse da considerare la migliore, sia sotto l'aspetto strutturale che per le rifiniture.

Matarazzo Antonio, nel suo intento, assunse una posizione perfettamente in contrasto con le conclusioni della commissione, ma in linea con l'impegno occulto preso con i dirigenti del gruppo Feal, che si erano impegnati, costretti, al pagamento della percentuale indicata.

Occorre, a questo punto, richiamare sinteticamente le conclusioni della Commissione esaminatrice:

"Sulla base dell'esame svolto e delle osservazioni ora sinteticamente esposte, la commissione, all'unanimità, ritiene che la soluzione tecnicamente più apprezzabile, sia sotto l'aspetto strutturale, sia soprattutto per quanto attiene al grado delle finiture, sia quella presentata dalla ditta Volani, pur apprezzando le scelte progettuali effettuate dalla Feal, nonché dalla Sicop e dalla Pica...".

Dopo aver esaminato anche i prezzi delle offerte (pari a lire 541.000 per mq. di superficie nette per la Volani, e lire 533.000 per la Feal, ma con l'ipotesi, per questo gruppo, di una media del 25% per accessori, non documentati, e a lire 444.000 = per la Sicop), la Commissione così testualmente concludeva:

"...In definitiva, la Commissione è del parere che se l'Amministrazione intende affidare l'appalto dei 1000 alloggi a una sola ditta, la soluzione più conveniente appare quella proposta dalla ditta Volani, con le opportune modi-

*per* *du*

- 102 -

fiche che si renderanno necessarie dopo la scelta delle aree, potendosi invece interessare più ditte, la Volani stessa, la Feal, la Sicop ed eventualmente la Pica, che dovranno comunque adottare il programma alle aree prescelte..." (vol.IV)- Matarazzo ANtonio, nella prima parte del suo intervento, si discostò radicalmente da entrambe le ipotesi prospettate dalla Commissione.

Lungi, infatti, dall'aderire all'ipotesi di affidamento dei lavori alla sola ditta Volani, ovvero all'altra di ripartire gli stessi tra la Volani, la Feal, la Sicop (considerate, in tale caso, sullo stesso piano) ed eventualmente la Pica, Matarazzo ANtonio introdusse, privilegiandola, una terza alternativa, chiaramente non indicata dalla Commissione; quella, cioè, di affidamento di tutti i lavori al solo gruppo Feal, presentando quest'ultimo come secondo classificato (il che non è, perchè appare pacifico, leggendo le riportate conclusioni della Commissione, che questa, in ogni caso, nella seconda ipotesi prospettata, non intese formulare alcuna graduatoria, presentando - nel caso di ripartizione dei lavori (ipotesi non accolta da Matarazzo Antonio) - la Volani, la Feal e la Sicop, quanto meno, su un piano di assoluta parità) - E che questa fosse la volontà della Commissione, è stato poi riconosciuto da tutti (v. sul punto, deposizione del prof. Giliberti Aurelio, autorevole componente la commissione, a fol. 110 r. vol. 3°, confermata al dibattimento, con la quale il predetto, dopo aver confermato che, a giudizio unanime della Commissione, la migliore offerta in assoluto era quella della Volani, specie per le rifiniture, e perchè, a differenza della Feal, aveva fornito una chiara indicazione di prezzo, ha così testualmente dichiarato: "...Infatti fu indicata dalla Commissione oltre alla



- 103 -

prima ipotesi, anche una ipotesi subordinata di ripartizione dei lavori a più imprese, ponendo sullo stesso piano la Feal, la Sicop oltre alla Volani stessa, pur tenendo conto che quest'ultima presentava l'offerta migliore.

Tranne che per la Volani che fu indicata come l'offerta migliore, non si intese assolutamente fare una graduatoria con le imprese rimanenti, e pertanto non si intese indicare (come risulta chiaro dal verbale) seconda la Feal e terza la Sicop.

Anzi la Sicop, come vi ho indicato, era una ipotesi da privilegiare nel caso di ripartizione dei lavori a più imprese per il prezzo conveniente e con riferimento alla tipologia a schiera...").

EGuali considerazioni ha espresso altro componente della Commissione esaminatrice, Pionati Giovanni, all'epoca sindaco di Avellino (fol.89 vol.3°; verb. dib.).

E' allora evidente che Matarazzo Antonio, nel privilegiare l'ipotesi Feal, da sola, nella prima parte del suo intervento, oltre che a discostarsi da una prassi consolidata, confermata da tutti i consiglieri comunali (per la quale in genere il consiglio accettava, deliberando, le conclusioni tecniche delle commissioni), si allontanò in modo inaspettato e radicale dalle non equivoche conclusioni della Commissione esaminatrice, pur autorevolmente composta per unanime giudizio.

E, per farlo, Matarazzo Antonio si servì di un ragionamento contraddittorio e di una oscura esposizione.

Ed infatti, dopo essersi tenacemente opposto, come si è detto, alla fondata richiesta del Grazzo, che chiedeva un rinvio di sole ventiquattro ore per l'esame degli atti,

*per* *du*

- 104 -

105  
COMITATO

motivando l'opposizione con il riferimento inconsistente all'estrema urgenza della procedura, Matarazzo Antonio dichiarò che l'ipotesi Volani non era accettabile, perchè imponeva all'Amministrazione Comunale tempi a breve scadenza, con riferimento alla stipulazione del contratto, alla consegna delle aree e all'approvazione dei disegni esecutivi.

E sì che le stesse ragioni che avevano consigliato il Matarazzo Antonio ad apporsi a così breve rinvio della seduta, dovevano indurlo a privilegiare l'offerta Volani, proprio per la rapidità di esecuzione dei lavori che questa azienda prospettava; tanto più che l'offerta Volani era stata considerata tecnicamente la più valida dalla Commissione.

Niente di tutto questo: e Matarazzo Antonio, con incredibile disinvoltura, passò a sostenere le ragioni della Feal (che prometteva, come la Volani, il completamento dei lavori entro dodici mesi, come da verbale della commissione), pervenendo, con tortuosa motivazione, alla conclusione che la Feal avrebbe consegnato i primi prefabbricati dopo sei mesi dal contratto, mentre la Volani, a suo dire (e nonostante tale ultima azienda prospettasse un più rapido iter con riferimento al contratto, alla consegna delle aree e all'approvazione dei disegni esecutivi), avrebbe consegnato i primi prefabbricati dopo l'ottavo mese!

Ma anche sul prezzo, Matarazzo Antonio fece un ragionamento estremamente personale, senza tener conto del fatto che il gruppo Feal non aveva documentato i costi delle superfici accessorie; nè considerò, nel tralasciare completamente la proposta Sicop per i tempi più lunghi da questa proposti per l'esecuzione, che tali tempi si sarebbero certamente accorciati, se si fosse accolta l'ipotesi subordinata di





- 105 -

ripartizione dei lavori tra più imprese, prospettata dalla Commissione.

Matarazzo Antonio, quindi, privilegiò, nella prima parte del suo intervento, l'assegnazione dei lavori per intero al gruppo Feal per ragioni di merito, discostandosi in modo radicale dall'opinione della Commissione; ma, in tale parte del suo intervento, c'è un significativo accenno a ragioni di carattere formale che sebbene, a duo dire, non dovessero costituire motivo di esclusione della Volani, andavano in quella sede, opportunamente evidenziate.

Disse testualmente Matarazzo Antonio:

"...La prima ditta, la Volani, a parte il fatto della valutazione amministrativa, che in questo caso non faccio, circa la possibilità della stessa di partecipare o meno alla gara, perchè non è questa la Volani che è stata invitata, ma un'altra!

Un'altra Volani! Perchè vi è differenza tra Volani Sud e Volani Nord! Conosco 'ste cose, e quindi posso farle presenti al Consiglio Comunale. Comunque non è questo il motivo, perchè in sede amministrativa non ne facciamo di queste valutazioni, nè tantomeno le voglio tenere in considerazione..." (e poi il Matarazzo Antonio passò all'esame del merito).

Il passo del discorso è significativo, e va posto in relazione con altre emergenze istruttorie e con la scomparsa, presso il Municipio di Avellino, dell'atto di associazione di imprese stipulato dal gruppo Volani innanzi al notaio dott. Sarno.

Per la prima volta, sia pur sommessamente, e senza che fino ad allora nessuno ne avesse parlato, Matarazzo Antonio

106

per  
Oly

107

- 106 -

fece riferimento alla distinzione tra Volani Sud e Volani Nord che, in uno alla scomparsa dell'atto notarile citato, regolarmente depositato presso il Comune, portò poi alla esclusione del gruppo Volani e allo affidamento di tutti i lavori al gruppo Real (il che significa per gli imprenditori irpini e Matarazzo Antonio più lavori in sub-appalto a prezzi favolosi, e più pingue tangente). E che Matarazzo Antonio fu il primo e l'unico, in quella sede, a parlare della distinzione tra Volani Sud e Volani Nord, risulta, oltre che dall'esame del verbale della seduta consiliare e della trascrizione degli interventi, dalle convergenti deposizioni rese, sul punto, da Romano Angelo (fol.108 r.vpl.3°), Santoro Giovanni (fol.117 r.vol.3°), Grasso Buonaventura (fol.119r.vol.3°), Bilotta Gerardo (fol. 139 r.vol.3°), che le hanno confermate anche al dibattimento.

E vengono allora alla mente, a questo punto, le dichiarazioni rese da altri protagonisti della vicenda, che dimostrano, ancora una volta, come i vari pezzi di questo mosaico combaciano alla perfezione.

Va qui richiamata, innanzitutto, la deposizione resa da Bombaci Zagari Giuseppe, che va esaminata anche in significativa relazione con le richiamate deposizioni del Raucci e del Poidomani, relative all'esistenza di un piano finalizzato alla esclusione totale della Volani.

Tra l'altro (fol.27 r.vol.3°; verb. dib.), il predetto, riferendosi proprio agli eventi che maturavano nel periodo in esame, ha dichiarato che "da parte degli amministratori si cominciò a dire, ingiustificatamente, che la Volani non era capace di gestire da sola l'intera fornitura, e che per accelerare i tempi della realizzazione occorreva ripartire

- 107 -

108

la realizzazione degli alloggi tra la Volani e la Feal".

"In effetti" - ha dichiarato ancora Zagari - "si disse, allo scopo di favorire la Feal, che quest'ultima risultava la seconda in graduatoria nell'aggiudicazione degli appalti, contrariamente a quanto mai affermato dalla commissione suddetta, e quindi di ripartire la gara tra la Feal e la Volani con 500 alloggi per ciascuno.

In effetti, a quanto si sentiva nei corridoi del Comune di AVELLINO, questa soluzione era solo provvisoria, mentre in realtà la Feal sarebbe stata l'unica aggiudicatrice dell'appalto, in quanto si sarebbe fatto risultare la Volani Sud non idonea all'aggiudicazione della fornitura, in quanto non iscritta per importi adeguati al registro delle imprese.

Ciò in realtà non era vero, infatti al Comune di Avellino era stato depositato atto del notaio Sarno con cui la Volani Sud si era raggrupata nella gara in questione con la Volani Arch.Ind. e la Secis, queste ultime iscritte nel registro delle imprese per importi illimitati. In seguito alle manovre e pressioni indicate, vi fu una delibera di Giunta del Comune di Avellino, da ratificare in Consiglio; con cui si deliberava di affidare, per le suddette ragioni, tutti e mille gli alloggi alla Feal, escludendo la Volani...".

Ma il riferimento, se pur breve, fatto da Matarazzo Antonio in Consiglio Comunale, alla inidoneità della Volani Sud, acquista ancor più pregnante significato, se ricollegato, oltre che alle indicate dichiarazioni del Raucci, del Poidomani e dello Zagari, anche alle dichiarazioni rese da Matarazzo Vincenzo nel corso dei suoi interrogatori.

Il predetto, nell'interrogatorio reso al P.M. il 21/3/1984 (fol.40r.vol.2°), ha riferito tra l'altro, quanto segue:

"...Furono presentate le buste sigillate, ed una commis-



- 108 -

sione all'uopo nominata indicò prima la Volani e seconda la Feal<sup>2</sup> (affermazione, questa, completamente destituita di fondamento, per quanto si è detto).

"A questo punto io" - ha dichiarato ancora Matarazzo Vincenzo - "che avevo lavorato con la Volani Sud per la costruzione delle scuole, feci presente, ed a me si associarono gli altri imprenditori, che la Volani Sud aveva un'iscrizione limitata a due miliardi, e non era legittimata ad eseguire i lavori.

Facemmo presente l'errore agli amministratori, dicendo che la gara non poteva essere aggiudicata alla Volani Sud, ma doveva essere aggiudicata alla Feal"...".

Tale affermazione, confermata dal Matarazzo Vincenzo al P.M. nell'interrogatorio del 22/3/1984 (fol.44 r.vol.2°), è stata ancora ribadita, con maggiori particolari, nell'interrogatorio reso il 28/3/1984 (fol.62 r.vol.2°), in cui Matarazzo Vincenzo, tra l'altro, ha dichiarato quanto segue:

"...Conosciuto il responso della commissione, la decisione passò al consiglio comunale. Prima della decisione del Consiglio, non escludo che da parte nostra si sia parlato con i consiglieri comunali, in coerenza con l'intenzione, ripetutamente manifestata dal Consiglio, di favorire l'imprenditoria locale, affidando l'incarico, o parte, alla Feal .

Parlammo con tutti i consiglieri, compresi quelli della opposizione, per indurli a votare per il gruppo Feal al quale eravamo legati.

Già prima della votazione facemmo presente che la Volani non era legittimata ad ottenere l'aggiudicazione per la carente descrizione all'A.N.C.E. per somma illimitata.

Io avevo conosciuto questo particolare proprio innanzi al notaio Sarno, in occasione della costruzione delle scuole;

110

- 109 -

quando venne fuori, questo particolare, il rappresentante di Volani disse che si poteva cercare di cambiare la busta, facendo partecipare la Volani Nord al posto della Volani Sud.

Ai consiglieri comunali io feci presente che la seconda, cioè la Feal, poteva fare ricorso, e fare invalidare la gara.

La stessa cosa fecero presente anche Sibilla Stanislao, Cesarini e Girardi, i quali sapevano del difetto della Volani Sud.

Il Consiglio Comunale recepì in parte il nostro avvertimento, e divisero al 50% l'aggiudicazione, anzi, secondo me, non lo recepì affatto, perchè avrebbe dovuto, per regola, escludere la Volani del tutto ed affidare il tutto alla Feal.

Difatti, quando la delibera andò al vaglio del Commissariato, quest'ultimo dispose la esclusione della Volani proprio per la ragione che noi avevamo fatto presente a tutti i consiglieri indistintamente. Sottolineo a tal proposito che la decisione del Consiglio era provvisoria, ed il vero arbitro di tutta la questione sarebbe stato il Commissariato di Governo.

In seguito all'intervento del Commissariato, la Giunta dovette deliberare nel senso di affidare tutti i mille prefabbricati alla Feal Gruppo...".

Come si diceva in precedenza, tutto combacia alla perfezione: se il c.d. "difetto" della Volani Sud fu evidenziato con tutti i consiglieri comunali "indistintamente", è lecito ritenere - nonostante il tardivo tentativo fatto da Matarazzo Vincenzo di ritrattare tale affermazione, con riferimento alla posizione del fratello Antonio, nello interrogatorio del 10/4/1984 (fol.99 r. vol.2°) - che lo stesso difetto fu denunciato, principalmente, proprio ad Antonio Matarazzo, fratello di Vincenzo, legato dal crimine

[Signature] [Signature]



- 110 -

so accordo ai coimputati.

Acquista, allora, significato probatorio anche il riferimento alla carenza dei requisiti formali nella Volani Sud fatto da Matarazzo Antonio (che disse di sapere " 'ste cose") nel corso del suo intervento nella seduta consiliare, se posto in significativo collegamento con le altre emergenze; anche tale riferimento, in sostanza era scaturito dai contatti costanti ed illeciti che mantenevano i cinque imputati, prima della seduta consiliare.

Sicchè, se da un lato appare veramente ridicola la patetica affermazione dello stesso Matarazzo Antonio (fol. 109 r.vol.2°), in base alla quale egli, alla data della seduta medesima, ignorava addirittura che il fratello Vincenzo fosse collegato al gruppo Feal, dall'altro vanto, in questa sede, riportate le dichiarazioni rese dallo stesso Matarazzo Antonio nel corso dell'interrogatorio del 13/4/1984: "...Sapevo già, quando intervenni, della non legittimazione della Volani Sud a partecipare a quella gara, ma non feci valere questa eccezione. Mi pare di avere appreso dell' ~~non~~ non idoneità della Volani da qualche intervento precedente in Consiglio...".

Matarazzo Antonio, quindi, ha ammesso che sapeva della pretesa non legittimazione della Volani Sud al momento dell'intervento, ma ha mentito allorquando ha dichiarato di avere appreso dai precedenti interventi fatti in consiglio della non idoneità della Volani Sud: se infatti si rileggono le trascrizioni degli unici interventi precedenti, quelli dell' assessore Iannuzzi e dell'on. Mancino, si vedrà che nessuno dei due propose un problema di legittimazione formale della Volani Sud a partecipare alla gara.

- 111 -



La verità è una sola: l'associazione creata a fini estorsivi da Matarazzo Antonio e dagli imprenditori avellinesi coimputati si prefiggeva, fin da allora, e cioè fin dalla data della seduta consiliare, di estromettere completamente la Volani, per assicurare tutto l'appalto al gruppo Feal, più lavori in sub-appalto agli stessi imprenditori avellinesi, più sostanziosa tangente ai cinque imputati (e questo spiega anche la rabbia di Matarazzo Vincenzo, dopo il reinserimento della Volani, e il tentativo di recuperare parte della percentuale da Volani Mariano, di cui già si è detto).

Riepilogando, quindi, può fondatamente sostenersi, con assoluto rispetto per le risultanze processuali, che l'intervento di Matarazzo ANTONIO nella seduta consiliare del 20/2/1981, lungi dall'essere ispirato ad intimo, legittimo convincimento, fu dettato dall'esigenza di favorire il gruppo Feal, il quale si era impegnato, costretto, all'affidamento dei lavori indicati in sub-appalto e all'esborso della percentuale occulta, se vi fosse stato l'affidamento dei lavori da parte del consiglio comunale.

La manovra iniziata a Roma presso la Sogene, su mandato di Matarazzo Antonio, dai quattro imprenditori avellinesi, continuò, sul fronte avellinese, con i febbrili contatti tra i cinque imputati, rivolti a preparare l'intervento del Matarazzo Antonio nella seduta consiliare del 20/2/1981, nella quale dovevano assegnarsi i lavori, e in cui si cominciò a prospettare la versione della inidoneità della Volani.

Altro che intervento ispirato agli interessi della collettività, quindi, come ha sostenuto Matarazzo ANTONIO; il suo fu un intervento eseguito in mala fede, teso a fuorviare il consesso, del tutto impreparato sull'argomento, e rivolto unicamente a soddisfare, attraverso il perverso meccanismo

- 112 -



descritto, fondato sulla prevaricazione, gli interessi personali dei cinque imputati e le loro smodate ambizioni di guadagno.

Dopo la prima parte dell'intervento di Matarazzo Antonio, come emerge dalle concordi deposizioni dei consiglieri comunali, innanzi indicati, si creò nell'assemblea un notevole sbandamento.

Tutti si aspettavano un'adesione a una delle due ipotesi formulate dalla Commissione, e specialmente alla prima; certamente non era prevista un'ipotesi di affidamento dei lavori al solo gruppo Feal.

Intervenne, pertanto, una sospensione della seduta, durante la quale, come ~~s~~ è detto, Matarazzo Antonio - consapevole di avere aperto una falla, ma non sicuro di poter pervenire all'affidamento di tutti i lavori al gruppo Feal - diede incarico a Sibilina Stanislao, che si trovava in trepida ~~una~~<sup>una</sup> vigile attesa, di chiedere, attraverso la telefonata, ai dirigenti del detto gruppo se erano disposti a mantenere l'impegno già preso, anche in caso di affidamento parziale.

Intervenne, durante la sospensione, come risulta dall'esame delle fonti documentali suindicate e come hanno dichiarato i consiglieri comunali predetti, una riunione di capigruppo, per superare la fase critica che aveva aperto lo inaspettato intervento del Matarazzo Antonio.

Dopo tale riunione, come risulta dalle medesime fonti di prova, il gruppo della D.C. (cui appartiene Matarazzo Antonio, vice-capo gruppo) propose di ripartire a metà l'assegnazione degli alloggi prefabbricati (500 al gruppo Feal, 500 alla Volani), sicchè, riaperta la seduta alle ore 1,30, il Sindaco diede lettura dello schema di delibera

Two handwritten signatures are located at the bottom center of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'Feal', while the one on the right is a cursive signature.



- 113 -



che fu sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale (v.verbale seduta consiliare, fol.IO vol.IV ter).

A questo punto, riprese la parola Marrazzo Antonio, il quale, anticipando il proprio voto favorevole, dichiarò che, in realtà, la ripartizione dei lavori tra due imprese avrebbe agevolato l'esecuzione dei lavori, tenuto conto anche del fatto che, nello schema di delibera proposto, si imponeva alla Volani di rinunciare alla richiesta di avere l'ordine di fornitura entro il 28/2/1981 e la consegna delle aree entro il 31/3/1981.

A questo punto, previa dichiarazione di voto contrario del consigliere Troncone, del P.S.I., il Consiglio Comunale ("...ritenuta la opportunità di affidare alla prima e alla seconda impresa in graduatoria la esecuzione di numero 500 alloggi ciascuno da insediare nelle aree localizzate da questa Amministrazione, stanti le conclusioni della commissione esaminatrice, che non esclude la ripartizione in più lotti, e tenuto conto che i tempi di consegna delle prime due in graduatoria sono gli stessi - dodici mesi - il prezzo è pressappoco uguale (lire 541.000 e 533.000), che la struttura portante in acciaio offre le medesime garanzie tecniche; considerato epperò che la Volani deve espressamente rinunciare alla richiesta di avere l'ordine di fornitura entro il 28/2/1981, e la consegna delle aree entro il 31/3/1981, in quanto i tempi dovranno necessariamente essere quelli indicati dall'off.le Commissario Straordinario, previa decadenza automatica dell'aggiudicazione e conseguente affidamento della esecuzione all'altra impresa, fatte salve le determinazioni del Com-



- 114 -

missario Straordinario"), con voti favorevoli 16 (D.C.-P.R.I.), con voti 9 di astensione (P.C.I. - P.S.D.I. - M.S.I. - P.L.I.), con voti 6 contrari (P.S.I.), deliberava affidarsi la costruzione degli alloggi prefabbricati 500 alla Volani e 500 alla Feal alle condizioni avanti descritte (v. delibera n.77, immediatamente esecutiva, a fol.2 e ss. vol.IV ter).

Matarazzo Antonio aveva ottenuto, almeno in parte, quanto si era prefisso: da un lato, durante la sospensione della seduta, aveva ricevuto assicurazione da Dell'Erba, tramite Sibilina Stanislao, e con la telefonata, che il gruppo Feal avrebbe pagato la tangente anche in caso di assegnazione parziale dei lavori; dall'altro, aveva talmente fuorviato il Consiglio Comunale, da fare approvare una delibera in cui, come si vede, con espressione che rasenta il falso in atto pubblico, si dava atto che vi era "una seconda impresa in graduatoria", laddove, come si è visto, la Commissione esaminatrice - nell'ipotesi della ripartizione - nessuna graduatoria aveva formulato (onde la Feal non era affatto seconda, ma perfettamente equiparata, in tale ipotesi, alla Volani, alla Sicop ed eventualmente alla Pica).

Nè vale obiettare, a questo punto, che lo schema di delibera approvato dal Consiglio Comunale non fu predisposto personalmente da Matarazzo Antonio, ma dal gruppo del suo partito (D.C.).

E' evidente, al riguardo, che il predetto imputato ebbe la possibilità, in concreto, di indirizzare le scelte del proprio gruppo, ed è sufficiente che di tale possibilità egli si avvalse all'esterno, nei confronti dei dirigenti del gruppo Feal, per far pesare il proprio ruolo decisivo e condizionante, di fatto, nel delicato momento della deliberazione del Consiglio Comunale.

- 115 -



Al riguardo, vanno qui richiamate, integralmente, le considerazioni già svolte in premessa, sulla competenza del pubblico ufficiale Matarazzo Antonio a decidere sulla assegnazione dei lavori.

Già si è detto che non è necessario, ai fini della configurazione della concussione, che Matarazzo Antonio fosse da solo competente a decidere su tale assegnazione (riservata, naturalmente, alla competenza del Consiglio Comunale); sotto tale profilo, la contestazione mossa dal P.M. è esatta, e fa un intelligente e generico riferimento all'"abuso delle qualità di consigliere comunale" di Matarazzo Antonio, che, naturalmente, appare comprensivo anche dell'abuso delle funzioni di pubblico ufficiale; se è evidente che tra le funzioni personali del Matarazzo Antonio non rientrava quella di procedere - da solo - all'assegnazione dei lavori, è pure evidente, come già si è detto, che il detto imputato abusò, in concreto, delle sue funzioni - per i motivi già esposti - al momento del suo intervento, e nella delicata fase della votazione (intervento e votazioni fatti in mala fede, e non rivolti a soddisfare il pubblico interesse).


E l'abuso della qualità di consigliere comunale, alla stregua di quanto fin qui esposto, è innegabile.

Va richiamato il contenuto delle affermazioni fatte dallo stesso Matarazzo Antonio all'inizio e alla fine della seduta consiliare del 20/2/1981.

Come risulta dalle già indicate fonti di prova, il predetto, all'inizio della seduta, confermando implicitamente la propria ulteriore disponibilità alla manovra estorsiva fatta in precedenza, disse al Sibilio Stanislao, che gli dettava gli appunti, "non preoccuparti"; nel corso della seduta, e durante la sospensione, diede mandato allo stesso Sibilio di rinnovare la richiesta estorsiva, fa-



- 116 -



ciendo pesare in concreto, in quel precis momento, sul po-  
verxo Dell'Erba, il fatto che la seduta consiliare era  
stata sospesa, che si sarebbe deciso di lì a pochi istanti,  
e che il suo ruolo, in quel momento, era decisivo ai fini  
dell'assegnazione, sia pur parziale, dei lavori; alla fine  
della seduta, con tracotante atteggiamento, consapevole  
dello abuso perpetrato e della costrizione consumata nuo-  
vamente nei confronti dei dirigenti del Gruppo Feal, siu-  
ro di avere in pugno anche gli sviluppi ulteriori della  
vicenda, non pago di quanto di illecito aveva commesso  
fino a quel momento, nuovamente immemore degli interessi  
della collettività e già proteso verso nuovi traguardi,  
Matarazzo Antonio - come risulta dalle indicate emergenze  
istruttorie - disse rivolto a Sibilia Stanislao e Cesarini  
Pompeo: "Per il momento ho fatto aggiudicare 500 alloggi  
alla Feal, ma poi faremo in modo di dare alla Feal tutti  
e mille gli alloggi" (e, come si vedrà, mantenne la parola).

Cosa si pretende ancora sul piano della prova? Questo  
era il peso politico di Matarazzo Antonio, semplice consi-  
gliere comunale, all'interno del suo gruppo e del consiglio  
Comunale di Avellino, all'epoca dei fatti; era un peso po-  
litico decisivo, connesso certamente alla sua "qualità"  
di consigliere comunale; e di tale peso egli si avvalse,  
ripetutamente, al momento ~~di~~ della riunione presso la se-  
de della Sogene, in Roma, il 3/2/1981, e nella seduta del  
Consiglio Comunale di Avellino del 20/2/1981.

E allora ritornano alla mentex, a questo punto, i rife-  
rimenti fatti a Roma, in tale riunione, innanzi agli attoniti  
dirigenti del gruppo Feal, dai quattro imprenditori avelli-  
nesi, alla "chiave politica" decisiva, senza la quale, in  
Avellino, mai si sarebbe aperto lo scrigno contenente la

- 117 -

assegnazione dei lavori: la chiave politica era costituita da Matarazzo Antonio, legato al fratello Vincenzo non solo da vincoli di sangue.

Con diligente divisione dei compiti, la manovra estorsiva intrapresa presso la Sogene alla fine del gennaio 1981, a Roma, e già preparata in precedenza, per quanto si è detto, nei contatti tra gli imprenditori avellinesi e il Dell'Erba, fu portata a compimento fino alla spedizione della lettera di impegno 13/2/1981 del gruppo Feal - con la quale implicitamente si accettavano le condizioni iniquamente imposte - e fu coronata da definitivo successo in Avellino, merçè la decisiva collaborazione di Matarazzo Antonio, con la quale fu nuovamente estorta ai dirigenti della Feal la promessa del pagamento della tangente, anche nel caso dell'assegnazione parziale dei lavori.

Il concorso di Matarazzo Antonio nella operazione - che assume quindi la figura della contestata concussione aggravata - è pertanto, innegabile; ritenere il contrario significa alterare il contenuto di pagine processuali che forniscono una prova limpida e certa e permettono di ricostruire, complessivamente valutate, una vicenda triste, che la città di Avellino non meritava.

Ma, come si è detto, Matarazzo Antonio, alla fine della seduta consiliare del 20/2/1981, fu buon profeta.

E qui occorre richiamare un altro episodio che, lungi dal costituire il frutto di un semplice "disguido" burocratico, assume un significato diverso e indiziante, ben collocandosi, cronologicamente e logicamente, in tutta la vicenda.

Dopo l'approvazione delle citate delibere consiliari n.77 e 77/bis del 20/2/1981, come si è già detto nella prima parte, fu posta in moto la macchina amministrativa





- 118 -


per gli ulteriori adempimenti; in particolare, furono intratti alla Feal e alla Volani i telegrammi del Sindaco del 24, 27 febbraio e 3 marzo 1981, con i quali si richiedeva la documentazione comprovante la idoneità tecnica e finanziaria delle due aziende, con particolare riferimento a quanto prescritto dalla legge 8/8/1977, n. 584.

Già si è detto, pure, che con atto del 6/3/1981 (fol. 18 vol. IV e ss.), la Volani Sud S.p.A., la Volani Architettura Industrializzata e la Secis, innanzi al notaio dott. Sarno di Avellino, costituirono una riunione temporanea di imprese per l'esecuzione dei lavori, e designarono come capogruppo la Volani Architettura Industrializzata; il tutto, in conformità della citata legge n. 584/1977.

Tale atto notarile - comprovante la piena idoneità del gruppo Volani, anche relativamente ai requisiti di iscrizione all'A.N.C.E., ed a prescindere da ogni altra questione di natura amministrativa che, come già si è detto, non deve risolvere questo Tribunale - fu regolarmente depositato presso il Comune di Avellino, come risulta dalle concordi dichiarazioni di Volani Mariano (fol. 19r., 78 vol. 3°; verb. dib.), di Bombaci Zagari Giuseppe (fol. 133, vol. 3°; verb. dib.) e di De Santis Raffaele, amministratore delegato della Secis di Benevento (fol. 138 vol. 3°; verb. dib.).

In particolare, fu lo Zagari a depositare materialmente l'atto presso il Comune; ma il teste non ha ricordato con precisione a quale funzionario lo consegnò.

Nonostante l'intervenuto deposito dell'atto, nella lettera d. 03/81 prot. del 13/3/1981 del Comune di Avellino (fol. 19 vol. IV), a firma del sindaco Pionati Giovanni, diretta al Commissario Straordinario di Governo e preparata nella minuta, come dalle rispettive concordi dichiarazioni,



- 119 -

dall'on. Mancino, si dava atto che la "Volani Sud S.p.A.", da contatti avuti con l'ufficio contratti del Comune, "assumeva" di essere associata alla Volani Arch.Industr.di Rovereto, in testa alla quale o in testa alla Secis voleva venisse stipulato il contratto.

Per tali motivi, mentre si evidenziava che la Feal era in "perfetta regola" con le prescrizioni di legge, si richiedeva il parere del Commissariato sulla idoneità della Volani, non sembrando che la stessa si trovasse, relativamente ai requisiti di iscrizione all'A.N.C., nelle condizioni richieste dall'art.21 legge 8/8/1977, n.584.

E' pure noto, per quanto già esposto, che per effetto di tale esposizione di fatti, contenuta nella detta richiesta, il Commissario Straordinario, con nota prot. n.2666 del 16/3/1981 (fol.20 vol.IV), nel dare atto che "aveva esaminato la documentazione prodotta, dalla quale risultava confermata la situazione rilevata" dal Comune, e che la situazione non appariva sanabile, comunicava che era "di avviso che il Comune, per la rilevata inidoneità del primo raggruppamento di imprese", non poteva che proseguire la trattativa privata con quello immediatamente successivo, senza bisogno di ulteriori deliberazioni consiliari (e risulta dagli atti che il Comune, nella citata richiesta, n. 03/81 del 13/3/1981, dava atto, preliminarmente, che la Commissione giudicatrice aveva fissato "come appresso la graduatoria delle imprese ammesse: 1) Volani; 2) Feal; 3) Sicop; 4) Pica").

E' ancora noto, per quanto già esposto, che in conseguenza di questo parere, ed integralmente uniformandosi allo stesso, la Giunta Municipale di Avellino con la citata deli-

- 120 -

bera n.1095 del 16/3/1981 (fol.21 vol.IV), escludeva completamente dai lavori la Volani Sud, ed attribuiva la costruzione dei n.1000 alloggi in prefabbricati pesanti alla Feal, "seconda classificata".


Giova osservare, a questo punto, che il dott. Prost Filippo, Capo Ufficio Speciale per l'edilizia residenziale della Campania e Basilicata (fol.57 vol.3°) ha dichiarato, confermando al dibattimento, che il Commissariato, a seguito della ricezione della detta richiesta di parere del 13/3/1981 del Comune di Avellino - nella quale non si faceva alcun riferimento all'atto notarile di associazione del gruppo Volani, e che non era accompagnata da alcuna documentazione - non poteva che "prendere atto" delle notizie fornite dal Comune, ed esprimersi per l'esclusione della Volani.

Nel prendere atto che, contrariamente a quanto riferito dal Comune con la citata richiesta del 13/3/1981, la Commissione esaminatrice, in realtà, non aveva formulato alcuna graduatoria tra le altre imprese, a parte l'indicazione di preferenza per la Volani, Prost ha dichiarato, tra l'altro, che "se il Commissariato fosse stato già a conoscenza, all'epoca della prima risposta al Comune datata 16/3/1981, dello avvenuto raggruppamento tra Volani Sud e Volani Ind., già da allora, senza alcun dubbio, si sarebbe espresso per la non esclusione della Volani Sud dalla gara" (fol. 57 r.vol.3°); in ogni caso, come ha precisato al dibattimento, l'omesso esame, da parte del Commissariato, del detto atto notarile di associazione del gruppo Volani, impedì una corretta valutazione della idoneità dello stesso gruppo ai fini della assunzione dei lavori, falsando, in definitiva, la formulazione del parere.

Tale richiesta n.03/81 prot. del 13/3/1981, che appare



- 121 -



in effetti, obiettivamente fuorviante, fu sottoscritta dal sindaco Pionati, ma preparata personalmente, nella minuta, dal senatore Mancino; e sentiti sui fatti, i due uomini politici hanno concordemente dichiarato di non aver mai preso visione del predetto atto notarile.

In particolare, l'on. Mancino, al dibattimento, ha riferito sul punto testualmente: "...L'atto notarile non fu da me materialmente visto, ma fui informato dell'avvenuto collegamento dal dott. Zuppa, dell'ufficio contratti del comune. Personalmente, ripeto, non presi visione del predetto atto notarile. Ignoro perchè non fu mostrato...".

Sentito al dibattimento, il dott. Zuppa Luigi, ha dichiarato a sua volta: "Escludo di aver preso visione di un documento in cui si consacrava la riunione di imprese per la Volani Sud e la Volani di Rovereto.

Questa circostanza mi fu riferita qualche giorno prima del 13/3/1981. Non ricordo da chi. Riferii al sindaco e al sen. Mancino, e fu redatta quella richiesta di parere che è in atti; successivamente, al momento della stipulazione del contratto-concessione, presi visione del predetto documento.

Fino al 13, il predetto documento non risultava protocollato e successivamente, quando feci un'indagine in proposito per conto della Procura della Repubblica, potei accertare che nell'originale allegato non vi era traccia di protocollo.

Non vi era nessuno addetto specificamente al ritiro dei documenti e della posta.

Ricordo che riferii, come ho detto, quanto sopra, e tanto che nella stessa giornata, dopo una riunione in pre-

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right.

- 122 -

fettura, cui parteciparono il sindaco, il sen. Mancino ed altri amministratori, fu redatta la lettera, numerata col protocollo riservato ed inviata al Commissariato...".

Ove si consideri che la mancanza di ogni traccia di protocollo risulta confermata dall'esame della copia fotografica del citato atto associativo, allegata agli atti, e che Bombaci Zagari Giuseppe ha riferito che, forse, consegnò l'atto notarile proprio al dott. <sup>duppa</sup> ~~duppa~~, cui "di solito", consegnava la documentazione, non può non convenirsi sulla conclusione che la scomparsa, dopo il deposito, dell'indicato documento, fino al momento in cui l'on. Mancino scrisse che la Volani Sud "assumeva" (per il mancato esame dell'atto) di essere associata alla Volani Arch. Industr? di Rovereto, acquista un significato estremamente sospetto ed allarmante, per gli effetti che tale scomparsa produsse, in definitiva, sul parere del Commissariato, parere che, come si è detto, portò, in concreto, alla totale esclusione della Volani (almeno in via provvisoria).

Ed allora ritornano alla mente, ancora una volta, e la frase pronunciata alla fine della seduta consiliare del 20/2/1981 da Matarazzo Antonio (che, rivolto a Sibilio Stanislao e Cesarini Pompeo, disse: "...Per il momento ho fatto aggiudicare 500 alloggi alla Feal, ma poi faremo in modo di dare alla Feal tutti e mille gli alloggi...") e le richiamate dichiarazioni del Raucci, del Poidomani e dello Zagari, relative all'esistenza di un piano finalizzato alla totale esclusione dei lavori del gruppo Volani, e le ammesse "segnalazioni" fatte da Matarazzo Vincenzo a tutti i consiglieri comunali, relative alla pretesa inidoneità di tale gruppo.

- 123 -

Si potrà obiettare, a questo punto, che manca la prova diretta del collegamento tra Matarazzo Antonio e questa occulta ed illecita manovra (e solo in tal modo può definirsi) posta in essere negli uffici dell'Amministrazione Comunale di Avellino, con la quale si fece letteralmente sparire un atto che, per la sua delicatezza ed importanza, andava immediatamente protocollato ed acquisito agli atti dell'ufficio competente; e questo Tribunale, rispettoso dei principi che regolano l'acquisizione della prova penale, non può non riconoscere che tale prova diretta non appare acquisita agli atti.

Ma una volta ricostruita organicamente, come si è fatto, tutta la vicenda, una volta che si è dimostrato, per altra strada, che Matarazzo Antonio è colpevole di concussione aggravata, una volta che si è tenuto conto della gravissima frase pronunciata nella detta occasione dallo stesso imputato e delle altre risultanze di prova in precedenza indicate, e una volta che si sia riconosciuto - e non può non essere altrimenti - il carattere doloso della scomparsa dell'atto associativo Volani che addirittura non fu protocollato - non può che concludersi, col Tribunale, attesa anche la facilità di accesso che aveva Matarazzo Antonio presso gli Uffici Comunali, e tenuto conto del suo "peso" politico, che l'episodio assume, per il detto imputato, se logicamente e cronologicamente ricollegato con gli altri avvenimenti, un grave significato indiziante.

E tale significato assumono, infine, anche gli accertamenti bancari e patrimoniali diligentemente svolti dalla Guardia di Finanza sul conto di Matarazzo Antonio (vol. "Atti vari relativi"), confermati dal cap. Fortuna Giuseppe (fol. 162 vol. 3°; verb. dib.) e non contestati, in ordine



124

- 124 -



alla regolarità ed esattezza degli accertamenti, dallo stesso imputato.

Si è premesso che, in questa sede, non occorre dimostrare, per pervenire alla declaratoria di colpevolezza, che Matarazzo ANTONIO - dopo la consegna materiale del danaro fatta agli imprenditori irpini imputati nell'aprile 1982, presso la sede della Sogene - partecipò personalmente alla divisione della somma.

Si è premesso, pure, che è sufficiente, per tale declaratoria, il fatto, dimostrato, che Matarazzo ANTONIO, con abuso della sua qualità, costrinse i dirigenti della Feal a promettere la consegna della somma ai coimputati imprenditori, a dare agli stessi il danaro presso la sede della Sogene, nonchè ad affidare gli indicati lavori in sub-appalto ai coimputati, così come esattamente contestato.

Ma se ciò è sufficiente, non può tralasciarsi, in questa sede, di esaminare l'esito di tali accertamenti patrimoniali, che assumono, al riguardo, univoco significato indiziante.

Va, innanzitutto, osservato, come appaia estremamente sospetta l'operazione intercorsa tra i due fratelli Matarazzo, relativa al preteso acquisto, da parte di Matarazzo ANTONIO, di due appartamenti contigui - del valore complessivo di circa 360 milioni di lire (v. accertamenti GG.FF.) - di proprietà della "Italcalsestruzzi", di cui è amministratore unico Matarazzo Vincenzo, siti in Avellino, Via Scandone n.91.

Tale acquisto, a dire dei due fratelli, non fu perfezionato per iscritto per difficoltà relative alla cancellazione dell'ipoteca non frazionata gravante sull'immobile a favore della Banca Popolare dell'Irpinia; ma è certo che i due appartamenti furono consegnati al Matarazzo ANTONIO, senza il pagamento di una sola lira in acconto dal luglio 1983,

- 125 -



e da tale data essi risultano stabilmente occupati, e senza che lo stesso imputato abbia versato alcuna somma al fratello, sia pure a titolo di locazione (v. interrogatorio Matarazzo ANtonio, fol.112 vol.2°).

Ma, a parte i due appartamenti, Matarazzo ANtonio è risultato titolare di consistenti depositi bancari, assolutamente non giustificati dalle sue entrate patrimoniali, come riferite dallo stesso imputato.

Dai suoi interrogatori, e dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, è risultato che lo stesso è presidente del consorzio denominato "Commissione Amministratrice del Consorzio per la Gestione dei pubblici servizi di trasporto urbano ed extraurbano della Provincia", nonché socio, consigliere e direttore amministrativo della cooperativa denominata "Istituto di vigilanza ed investigazioni Folgore"; orbene, nelle qualità predette, il Matarazzo ANtonio ha percepito, per l'anno 1981, L.6.401.850 = dalla Folgore, L.12.408.000 dal C.T.I. (nonchè, ancora, ad altro titolo, L.289.000 - dal Comune di Avellino); nel 1982, L.9.787.449 = dalla Folgore, L.6.902.000 = dal C.T.I. (e L.3.466.620 = dal Comune); nel 1982 L.11.493.000 - dalla Folgore, L.7.453.000 dal C.T.I. (e L.6.686.000 = dal Comune); nel 1983 L.13.921.000 = dalla Folgore, L.7.624.000 = dal C.T.I. (e L.3.630.000 - dal Comune); nel 1984 L.3.722.000 dalla Folgore, L.8.328.000 = dal C.T.I. (e L.2.472.090 dal Comune), fino al 14/4/1984.

Pertanto, complessivamente il detto imputato percepì, come emolumenti vari, L.19.098.850 = nel 1980; L.20.156.069 = nel 1981; L.25.632.000 = nel 1982; L.25.175.000 = nel 1983; L.14.522.090 = nel 1984 (fino alla data indicata).

A tanto si aggiunga che il Matarazzo dichiarò modesti redditi immobiliari catastali e, nel 1982, L.914.000.-

- 126 -



per redditi della moglie, nella relativa denuncia dei redditi.

Orbene, a fronte di tali legittime acquisizioni patrimoniali, sufficienti per condurre una decorosa vita insieme con la famiglia (composta dalla moglie e da due figli a carico), ma non certo per consentire l'accumulo di ricchezze, il Matarazzo ANTONIO è risultato intestatario del c/c n. 1/4/5185/4 presso l'agenzia di Avellino della Banca Popolare della Irpinia, sul quale sono stati effettuati versamenti, in contanti, di tale consistente importo da non trovare alcuna valida giustificazione nelle predette entrate patrimoniali.

Basti pensare, al riguardo, volendo limitare l'esame ai soli anni del 1982 in avanti (e, cioè, tenendo come punto di riferimento il mese di aprile 1982, in cui, come si è detto, i quattro imprenditori imputati incassarono in Roma la percentuale occulta), che in tale anno il Matarazzo ANTONIO versò, in contanti, la somma di L.64.390.000 = (con un saldo liquido finale, per detto anno 1982, di L.147.577.753= ex con un incremento, rispetto all'anno precedente, in cui pure Matarazzo aveva versato in contanti la consistente cifra di L.46.050.000 =, di L.75.224.373); nel 1983, ancora, Matarazzo ANTONIO versò, in contanti, complessive L.47.350.000=, con saldo liquido finale di L.29.179.267.

In particolare, risultano sospetti i versamenti, in contanti, anche di consistente importo, eseguiti (con frequenza impressionante per chi, come Matarazzo ANTONIO, aveva quelle entrate patrimoniali di importo ben definito, e scaglionate mensilmente) dopo il 29/4/1982, data di pagamento della percentuale occulta agli imprenditori: nel 1982, il Matarazzo ANTONIO versò lire 3.000.000 = il 23/6; lire 4.200.000 = il 18/7; lire 6.000.000 = il 27/8; lire 2.190.000 = il 5/10; lire 3.000.000 = il giorno successivo, 6/10; lire

- 127 -



8.800.000 = 1'8/11; lire 12.000.000 = dopo appena venti giorni, e cioè il 29/11/.

Nel 1983, Matarazzo Antonio versò lire 4.500.000 = il 10/1; lire 4.300.000 = il 18/3; lire 2.500.000 = il 24/3; lire 6.000.000 = il 30/3, dopo appena sei giorni; lire 4.000.000 = il 12/4; lire 6.750.000 = dopo appena sei giorni, e cioè il 18/4; lire 3.700.000 = il 13/5; lire 4.000.000 = il 30/5; lire 2.000.000 = il 2/8; lire 3.300.000 = il 9/8; lire 6.000.000 = 1'8/9; nel 1984, nel periodo considerato, versò in contanti, il 15/2, lire 3.000.000 \*.

Se è vero, in conclusione, che manca in atti la prova diretta che, almeno in parte, tali consistenti somme, versate con ritmo veramente sospetto, provenissero dalla spartizione della tangente versata dai dirigenti del gruppo Feal, nessuno potrà negare che tali versamenti in contanti - valutati con le altre emergenze acquisite, in uno alla considerazione che risultano assolutamente sproporzionati alle entrate patrimoniali di Matarazzo Antonio - acquistano gravissimo significato indiziante, specie se si consideri che degli stessi, Matarazzo Antonio non ha fornito accettabile giustificazione.

Ed invero, mentre nell'interrogatorio reso al P.M. il 13/4/1984 (fol.111 vol.2°) il predetto ha chiarito quali sono le sue entrate patrimoniali (sopra indicate), precisando di essere anche proprietario, insieme con la moglie, di tre appartamenti ed un terraneo, da cui ricava "alcune centinaia di migliaia di lire" (fol.112 r.vol.2°), nello interrogatorio del 20/4/1984, a fronte di specifiche contestazioni, Matarazzo Antonio, riconoscendo, in effetti, di non avere mai svolto attività professionale (se non quella di consulente, ma prima del 1984), ha dichiarato che la

- 128 -



moglie, di tanto in tanto, gli dava delle somme che lei, a sua volta, riceveva dai suoi familiari; tali somme, a dire del Matarazzo Antonio, potevano quantificarsi in circa 40/50 milioni complessivi, per gli anni dal 1980 al 1983 incluso.

A prescindere dal fatto che di tali consistenti ed inspiegabili attenzioni dei familiari della moglie Matarazzo Antonio non ha fornito la minima prova, a prescindere, ancora, dalla considerazione che tali somme, stranamente, sarebbero state consegnate alla moglie tutte in contanti, come ha precisato Matarazzo Antonio al dibattimento, osserva il Tribunale che, in ogni caso, tenuto conto della entità delle somme regalate, innanzi indicate, non si giustificano assolutamente i versamenti in contanti, eseguiti negli anni indicati, dal Matarazzo Antonio, quali risultanti dagli accertamenti della Guardia di Finanza (e cioè L.40.124.800 = nello anno 1980; L. 46.050.000 = nel 1981; L.64.390.000 = nel 1982; L.47.350.000 nel 1983).

E mentre appare veramente ridicolo, il riferimento, operato dal Matarazzo Antonio in tale ultimo interrogatorio, alla vincita ai cavalli, in Agnano, di cui lo stesso ebbe a godere nel 1982, per l'importo di lire cinque milioni, va ricordato che, come risulta dai precisi accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, e, in particolare, dalle sommarie informazioni testimoniali rese da Losco Giuseppe (fol.1 vol.1/bis), nel 1983 lo stesso imputato acquistò da Pisano Genoveffa, intestandolo alla moglie, un appezzamento di terreno sito in Avellino, per la cifra effettiva, e non dichiarata, di lire sessanta milioni; va, ancora, ricordato, che, in data 31/12/1982, lo stesso Matarazzo Antonio



- 129 -



acquistò n.4.100 azioni della Banca Popolare dell'Irponia, per complessive L.29.200.000 = (per tutti gli accertamenti patrimoniali(v.volume 1/bis), e risultò in possesso di valuta estera per consistente importo (tra l'altro, in violazione della norme valutarie, come da separato procedimento penale).

Ed allora la conclusione, già adottata dai verbalizzanti della Guardia di Finanza, è semplice: Matarazzo Antonio doveva necessariamente godere di entrate non dichiarate (né dichiarabili, aggiunge il Tribunale) che gli consentivano di gonfiare il proprio conto corrente, operare acquisto di terreni ed azioni e, in definitiva, di raggiungere uno status patrimoniale assolutamente non corrispondente alle sue attività.

Ed allora anche tali risultanze, sia pur generiche, acquistano significato indiziante se ricollegate a tutti gli altri elementi di prova raccolti ed illustrati.

Le conseguenze di quanto fin qui esposto si presentano ineluttabili.

Alla stregua di serena e complessiva valutazione della vicenda e della posizione degli imputati di concussione, può ragionevolmente, ritenersi, senza alcuna inaccettabile manipolazione o distorsione degli elementi di prova acquisiti dal P.M. e poi al dibattimento, che Matarazzo Antonio, Sibilia Stanislao, Matarazzo Vincenzo, Ceswarini Pompeo, e Girardi Vittorio, in concorso tra loro, operarono in pregiudizio dei dirigenti del gruppo Feal un'odiosa e grave concussione, concretizzatasi nelle tappe fondamentali già illustrate e culminata nel pagamento della percentuale occulta.

- 130 -



E che di concussione si trattò, e non di altro (concussione, che, naturalmente, è tale, ex art. 117 C.P., anche per i quattro imprenditori), risulta in modo palese da tutti gli elementi di prova già esaminati.

Vi fu, continuo e perverso, l'abuso delle qualità e delle funzioni di consigliere comunale, e quindi di pubblico ufficiale, da parte del Matarazzo Antonio, a cominciare dall'occulto mandato ad estorcere rilasciato ai quattro imprenditori prima dell'incontro a Roma presso la sede della Sogene del 3/2/1981, per finire all'intervento, ispirato a malafede e teso unicamente a fuorviare il Consiglio Comunale, effettuato dallo stesso Matarazzo Antonio nella seduta consiliare del 20/2/1981;

E i quattro imprenditori, consapevoli che la regia politica occulta (ma non per loro) manovrava in modo sapiente la fila dell'assegnazione dei lavori, svolsero il loro ruolo in modo diligente, calando in Roma a dettare condizioni da camorra agli esterrefatti dirigenti del gruppo Feal, costretti a prendere cognizione di "una realtà locale" che offendeva, in definitiva, il buon nome della città di Avellino (già martoriata dalle ferite del terremoto, e nuovamente offesa, ma dagli uomini, nella fase della ricostruzione).

E l'abuso fu grave, e perchè reiterato nel tempo e posto in essere con palese disprezzo per le funzioni esercitate e per la Pubblica Amministrazione, e perchè sorretto da dolosa premeditazione, e, soprattutto, perchè commesso dallo svolgimento di una procedura amministrativa che doveva essere, quanto più possibile, limpida ed efficace.

Tutto, invece, passò in secondo piano, di fronte alle

- 131 -



fameliche pretese; gli interessi del Comune di Avellino, la trepida attesa dei terremotati esposti ancora alle offese della natura, le aspettative degli organi centrali dello Stato, che generosamente predisposero i finanziamenti per la ricostruzione, furono travolti dal perverso inserimento nelle strutture pubbliche, preposte all'assegnazione dei lavori, dei fratelli Matarazzo e dei coimputati.

Il meccanismo stritolò i dirigenti del gruppo Feal, che pure si sono presentati all'Autorità Giudiziaria come dotati di alta preparazione professionale e di grossa esperienza nel settore; ma la costrizione fu grave, e non lasciò scampo.

Il pagamento della percentuale occulta fu prospettato come l'unico mezzo per ottenere l'assegnazione dei lavori; e allo stesso modo fu presentato l'affidamento in sub-appalto dei lavori di scavo, movimento terra e fondazioni, a prezzi di estremo favore, ai quattro imprenditori avellinesi.

L'unica alternativa era la resa, come bene ha detto Poidomani, e cioè la rinuncia definitiva all'assegnazione anche parziale dei lavori; e i dirigenti del gruppo Feal accettarono le condizioni estorsive, promettendo e il pagamento della tangente, e l'assegnazione dei detti lavori in sub-appalto.

E il profitto, dall'altra parte, fu duplice, pervenendosi da un lato alla promessa di pagamento e alla consegna della ingente somma, dall'altro all'esecuzione dei lavori predetti in sub-appalto, con tutto quel che di positivo essi comportavano, e in termini di guadagno e in termini di espansione imprenditoriale.

Parlare di corruzione, quindi, significa offendere logica e diritto; tutto il materiale probatorio raccolto è univocamente indirizzato nel senso della contestazione, e assolutamente nulla lascia ipotizzare la corruzione.

- 132 -



E' palese - per quanto fin qui si è detto - che la volontà dei dirigenti del gruppo Feal fu viziata dalla prevaricazione esercitata; la determinazione non fu libera, e fu sottoposta all'arbitrio del pubblico ufficiale e dei concorrenti nel reato, che sapientemente si servirono del metus publicae potestatis per pervenire al risultato prefisso.

Il ricatto fu palese e sottile nel contempo; alla prospettiva brutale e clamorosa del danno fatta a Roma dai quattro imprenditori il 3/2/1981, fece seguito quella, più subdola ma parimenti efficace, posta in essere durante la seduta del Consiglio Comunale del 20 febbraio successivo, con la quale si fecero pesare - in termini che è lecito definire sconvolgenti - la sospensione della seduta medesima, e la prospettiva dell'assegnazione dei lavori sulla quale stava discutendo il Consiglio.

Vi fu, quindi, patente costrizione; la perdita di ogni possibilità di aggiudicarsi definitivamente, e sia pure in parte, i lavori relativi ai prefabbricati, fu prospettata ai dirigenti del gruppo Feal come l'unico sbocco possibile di un'eventuale azione di rifiuto o di resistenza.

E i detti dirigenti - pure abituati, per le dimensioni delle imprese rispettivamente rappresentate e dirette, a muoversi agevolmente nell'ambito di tali procedure - percepirono immediatamente che la minaccia non poggiava sul vuoto, e che "la chiave politica", che così perentoriamente richiedeva tangente e assegnazione dei lavori indicati in sub-appalto, era l'unica che poteva aprire la strada che portava all'assegnazione dei lavori.

L'una volontà, quindi, fu asservita all'altra; vi fu costrizione da un lato, rassegnazione ed accettazione di

- 133 -



134

inique condizioni dall'altro: e l'episodio del pagamento della percentuale occulta presso la sede della Sogene, con i quattro imprenditori irpini <sup>a</sup> ~~evidentemente~~ protesi a raccogliere l'ingente somma; se pur il reato già si era consumato in precedenza per quanto già si è detto, fu la conseguenza ultima e grave di tale situazione di totale asservimento.

La contestazione, quindi, è stata correttamente formulata, con riferimento a tutte le risultanze di prova acquisita; sussiste la concussione e non la corruzione.

Nè è lecito ipotizzare, per quanto fin qui si è detto, il reato di cui all'art. 324 C.P., per effetto della dimostrata costrizione delle parti lese, cui si pervenne con abuso delle qualità e delle funzioni di pubblico ufficiale, ed ingenerando il metus publicae potestatis; costrizione che portò, in definitiva, prima <sup>a</sup> della promessa di tangente e dell'assegnazione dei lavori in sub-appalto, poi all'adempimento delle obbligazioni estorte con violenza morale.

E se l'interesse privato in atti di ufficio è separato da abissale distanza dalla ricostruzione dei fatti, ancor più lontano da tale ricostruzione è il millantato credito; si è dimostrato il concorso integrale e consapevole di Matarazzo Antonio nella operazione, onde, per tale concorso, non può farsi alcun valido riferimento alla ipotesi normativa di cui all'art. 346 C.P.: lungi dal millantare credito presso integerrimi funzionari - come già si è detto - i quattro imprenditori irpini furono il braccio di cui consapevolmente si avvalese la mente politica avellinese per l'operazione estorsiva.

Ricorre, quindi, la contestata concussione, come nella

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. Matarazzo'.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A. Matarazzo'.

- 134 -



135 ✓

definitiva formulazione contenuta nell'ordine di cattura del 12/4/1984 e nel decreto di citazione a giudizio, ma va esclusa la continuazione, essendosi il reato consumato, come già si è detto, con la ricezione, in Avellino (per cui si è ritenuta, da parte del Tribunale, la propria competenza per territorio), della lettera di impegno del 13/2/1981, con la quale i dirigenti del gruppo Beal accettavano le condizioni estorsive, esplicitamente per la parte apparentemente lecita (assegnazione dei lavori in sub-appalto) ed implicitamente per quelle non ufficialmente menzionabili (pagamento della percentuale occulta).

Sussistono, poi, le contestate aggravanti di cui all'art. 112 n.1 C.P., per il numero (cinque) delle persone concorse nel reato, e di cui all'art.61 n.7 C.P. (per l'enorme danno patrimoniale ~~causato~~ <sup>causato</sup> cagionato alle parti lese, sul quale veramente non occorre spendere parola, ~~essendo~~ <sup>essendo</sup> ~~il danno~~ <sup>il danno</sup> ~~causato a quelle parti lese, attesa l'entità della~~ <sup>causato a quelle parti lese, attesa l'entità della</sup> somma per cui vi fu promessa di pagamento e poi pagamento effettivo).

2° effetto

Si concedono ad detti imputati - con eccezione di Sibilio Stanislao, gravato da precedenti penali e da altra imputazione di concussione, per quanto si dirà di seguito - le attenuanti generiche, unicamente per i buoni precedenti penali (Matarazzo Antonio, Comarini e Girardi risultano incensurati; Matarazzo Vincenzo ha lievi precedenti per contravvenzioni connesse all'esercizio dell'attività imprenditoriale), ma, attesa la gravità del fatto, appresso illustrata, non si può andare oltre un ragionevole giudizio di equivalenza tra tali attenuanti e le contestate aggravanti.

Non può concedersi, agli imputati che l'hanno richiesta, l'attenuante di cui all'art.114 co.1° C.P.: ed invero, a

- 135 -

prescindere dalla considerazione che nessuno dei predetti prestò opera di "minima importanza nella preparazione od esecuzione del reato", osta il divieto di cui all'art.114 co.2° C.P., stante l'intervenuta contestazione dell'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. (che ricorre, per quanto già si è detto).

Nè può assolutamente parlarsi, per i quattro imprenditori, della diminvente di cui all'art.117, 2^ parte, C.P.: giova considerare, al riguardo, che alla luce di quanto fin qui esposto, per la gravità innegabile dei fatti e il decisivo contributo prestato dai quattro imprenditori, che fecero da ~~aiuti~~ di Matarazzo Antonio, concretamente attuando le sue direttive, non può assolutamente ipotizzarsi la concessione di detta diminvente.

Resta da determinare l'entità della pena.

Ma giova considerare, fin da questo momento, ex art. 133 C.P., che il fatto presenta eccezionali profili di gravità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Appare evidente e preliminare, al riguardo, un'osservazione: si tratta di un fatto commesso in occasione di una procedura amministrativa rivolta a dare un tetto a un numero rilevante di persone danneggiate dal terremoto, e private di uno dei beni fondamentali; tale collegamento, lungi dal costituire motivo di remora efficace per i prevenuti, sotto il profilo morale prima che penale, fu, al contrario, per la consistenza veramente notevole del finanziamento erogato dallo Stato, un'occasione irripetibile di illecito arricchimento.

La motivazione che li indusse, pertanto, ad agire a livello amministrativo (per Matarazzo Antonio) ed a livello imprenditoriale (per i quattro coimputati) non fu quella



- 136 -



di mettere a disposizione della collettività le rispettive energie ed esperienze, bensì quella di creare un perverso ed efficiente meccanismo, finalizzato unicamente alla soddisfazione di interessi personali, e a ritagliare una consistente fetta del finanziamento pubblico.

E il danno che derivò alla collettività da tale occulta ed iniqua alleanza fu enorme, e non può non tenersene conto in questa sede, pur nel rispetto di una tradizione di equità nell'arrogazione della pena.

Il danno fu enorme e sotto il profilo economico (basti pensare all'entità della somma promessa e di quella pagata dai dirigenti del gruppo Feal), e sotto quello organizzativo (avuto riguardo, in particolare, ai ritardi che derivarono all'azione amministrativa, minata dall'interno dalle disfunzioni già evidenziate), e, infine, per quanto concerne l'immagine stessa delle istituzioni pubbliche e, in particolare, del Comune di Avellino.

E pertanto se la natura, la specie, i mezzi, il tempo e il luogo dell'azione degli imputati inducono a pervenire ad un sereno giudizio di eccezionale gravità del fatto, se, come già si è detto, anche il danno cagionato ai privati e al Comune di Avellino fu eccezionalmente grave, non può sottacersi, in questa sede, della intensità del dolo che animò i prevenuti e della loro pericolosità sociale.

Il primo fu eccezionalmente intenso: basti pensare alle tappe fondamentali della vicenda, alla ideazione del piano criminoso, che fu portato a compimento in fasi diverse, ma funzionalmente collegate da un programma studiato nei minimi particolari, alla sapiente distribuzione di ruoli tra i cinque imputati, alla quale si è già fatto cenno, alle



- 137 -



modalità con le quali, in concreto, tale programma fu poi realizzato.

Fu un dolo, quindi, proiettato nel tempo, che accompagnò gli imputati lungo tutto l'iter amministrativo della vicenda, a cominciare dall'epoca in cui fu pubblicato il bando di concorso presso il Comune di Avellino, fino alla spedizione a Roma presso la Sogene effettuata dai quattro imprenditori il 3/2/1981, e all'intervento di Matarazzo Antonio nella seduta consiliare del 20/2/1981, per finire all'altra spedizione dell'aprile 1982, con la quale si incassarono, in parte, le centinaia di milioni che i dirigenti del gruppo Feal, costretti, si erano impegnati a pagare.

E in nessuno dei cinque imputati, durante tale lungo lasso di tempo, si affacciò la considerazione che migliaia di persone erano in attesa dei prefabbricati; e che la odiosa imposizione fatta ai dirigenti del gruppo Feal, con la conseguente distorsione dell'azione amministrativa che essa comportava (basti pensare alla condotta di Matarazzo Antonio), si risolveva, in concreto, in un dannoso attentato al funzionamento delle istituzioni pubbliche; che la sventura abbattutasi sulla popolazione avellinese reclamava, in quel contesto storico, onestà di intenti e corretta collaborazione da parte di tutti.-

Ben diverse furono le considerazioni dei cinque imputati, mossi, tutti, dalla coscienza e volontà di acquisire vantaggi personali irripetibili, in occasione della fase della "ricostruzione", nessun segno di cedimento di tale volontà si coglie nel materiale probatorio acquisito.

Nè può tralasciarsi, in questa sede, la considerazione - di cui pure va tenuto conto ai fini dell'irrogazione della

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. M.' or similar.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'D. M.' or similar.

139

- 138 -

pena - per la quale i detti imputati sono risultati, nessuno escluso, dotati di un'elevatissima pericolosità sociale.

Se tale connotazione non va riservata, com'è doveroso, alla tradizionale figura di chi delinque isolatamente e al di fuori del comodo paravento offerto dagli ingranaggi della macchina burocratica, deve essere riconosciuto al Tribunale che la pericolosità sociale dei cinque imputati di concussione fu tanto più elevata, in quanto derivante dalla predisposizione di una struttura delinquenziale che - mascherando la sua perversa natura con l'apparente ossequio alle norme penali e amministrative - si incuneò nell'amministrazione comunale di Avellino, manipolandone il funzionamento e disarticolando in *gangli* vitali una struttura pubblica già indebolita da note ed allarmanti disfunzioni.

E tale struttura delinquenziale non esitò a servirsi, pur di raggiungere i suoi scopi, dello strumento tipico delle organizzazioni mafiose e camorristiche: l'estorsione.

E l'estorsione si trasformò in concussione per il concorso di Matarazzo Antonio; onde, per quanto già detto, per il perverso connubio tra l'esercizio della funzione pubblica e l'adozione dei metodi propri della camorra, fu portato un colpo di mididiale potenza al gruppo Feal, e, in definitiva, al Comune di Avellino e alla collettività.

Non può allora negarsi, se non si è in malafede, la pericolosità sociale dei fratelli Matarazzo, di Sibilìa Stanislao, Cesarini Pompeo e Girardi Vittorio; e di tali allarmanti connotati, ex art.133 C.P., va tenuto conto ai fini della irrogazione della pena.

E pertanto - tralasciando, per il momento, la posizione di Sibilìa Stanislao, raggiunto dall'altra imputazione di

Nu

- 139 -

concussione - avuto riguardo, ex art. 133 C.P., a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dianzi illustrati - pena adeguata per Matarazzo Vincenzo, Cesarini Pompeo, Girardi Vittorio e Matarazzo Antonio, ritenuta l'equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le contestate aggravanti, stimasi quella di anni sei, mesi sei di reclusione e lire un milione cinquecentomila di multa, così fissata ex artt. 133 e 317 C.P., con determinazione che appare più che equa, alla luce della illustrata gravità del fatto.

Seguono, per i predetti, l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, e quella legale per la durata della pena principale, ex artt. 317 cpv, 314 cpv, 32 C.P.

fuq      dls

dls

- 140 -

I fatti che hanno portato all'incriminazione di Cutolo Roberto, Sibilìa Antonio, Marinelli Sergio, Esposito Benito Bruno ed Esposito Carmine per il contestato delitto di estorsione continuata aggravata, trovano la loro origine in quella fase della vicenda che vide ~~xx~~ Volani Mariano attivarsi, dopo l'estromissione dalla concessione avvenuta nei modi sopra descritti, nel tentativo di recuperare l'aggiudicazione almeno per la parte in un primo tempo assicurata dal Comune.

Esperiti senza effetti immediati i primi tentativi nelle forme ufficiali, con l'inoltro di telegrammi di protesta e di atti dichiarativi nei quali venivano illustrate le ragioni delle società da lui rappresentate, invitandosi il Comune a rispettare gli impegni assunti, il Volani ritenne di percorrere anche altre strade e per raggiungere il suo scopo.

Su consiglio, quindi, di Pazienza Francesco (fol.3 e segg. vol.I e successive deposizioni) cercò un incontro con Sibilìa Antonio. Questi, infatti, veniva considerata la persona adatta per tentare una efficace mediazione (il Volani lo definisce "ago della bilancia" - v.dep. f.77 v.3), apparendo all'epoca come un facoltoso imprenditore bene introdotto in vari ambienti, dotato di popolarità quale presidente della locale squadra di calcio, ed in concreto idoneo per la ricerca di una possibile intesa con il gruppo Feal nel quale, come si è visto, erano interessate alcune società rappresentate dal figlio Stanislao.

Fu così che il Volani, accompagnato da Giardili Alvaro, all'uopo incaricato dal Pazienza, e da Esposito Bruno, si recò all'incontro con Sibilìa in Avellino (vedansi dichiarazioni di Volani, Giardili, Esposito e dello stesso Sibilìa Antonio). Fu nel corso di questo incontro che il Volani ricevette le prime richieste di contenuto inequivocabilmente

- 141 -



estorsivo.

Risulta, invero, dalle deposizioni del medesimo Volani (fol.19 e segg.vol.3) che, dopo un inizio di discussione sulla opportunità che partecipassero all'opera di ricostruzione anche le imprese locali, il Sibilìa, senza tanti preamboli, richiese, quale costo del suo intervento presso il gruppo Feal per favorire il rientro del Volani nell'appalto, il 5 per cento dell'importo totale dei lavori che a quest'ultimo sarebbero stati affidati a seguito dell'accordo.

Che non si trattasse di una semplice richiesta di compenso per l'opera di mediazione promessa, ma di una pretesa estorsiva, alla quale l'interlocutore non era in condizione di sottrarsi, lo si desume sia dal contenuto del colloquio e dal contesto in cui questo avvenne, sia dal successivo sviluppo della vicenda, quale emerge dagli atti del processo.

E' pacifico, invero (risultando conformemente dalle deposizioni del Volani, nonché dagli interrogatori dell'Esposito e dello stesso Sibilìa), che all'incontro era presente anche Casillo Vincenzo, personaggio notoriamente di primo piano della camorra campana e all'epoca figura preminente per la zona di Avellino della nota associazione denominata "nuova camorra organizzata" (circostanze, queste, diventate di dominio pubblico dopo l'uccisione del Casillo avvenuta in Roma presumibilmente ad opera di altri gruppi camorristici, ed altresì emergenti nel presente processo dal complesso delle richiamate deposizioni, oltre che dalle esplicite dichiarazioni di Scotti Pasquale allegate al vol.3).

Il Casillo non fece da semplice spettatore, ma prese parte attiva alla discussione, intervenendo per precisare alcuni significativi aspetti delle proposte fatte al Volani.

- 142 -



In particolare, ebbe a precisare che, accettando le proposte del Sibilìa, il Volani "poteva stare tranquillo, in quanto sui cantieri gli operai non avrebbero avuto difficoltà di nessun genere (deposizione Volani a f.2I v.3), specificando altresì che, in ogni caso, chiunque avesse fatto i lavori avrebbe dovuto pagare "la tangente" (interr. Sibilìa Antonio a f.52 v.2), e chiarendo esplicitamente che questa per buona parte era destinata alla camorra (deposizione Volani a f.77 v.3).

Questo discorso, poi, avveniva in un contesto non certo rassicurante per il Volani, che notò sul posto altri personaggi, da lui definiti "brutti ceffi", dalla cui presenza fu intimidito, rendendosi conto di trovarsi in una situazione pericolosa. Si mostrò, quindi, accondiscendente a tutte le pretese, allo scopo di andarsene al più presto, avendo avuto timore per la propria incolumità (dep.f.2I r. vol.3).

Tra i presenti, il Volani notò un giovane che poi riconobbe - attraverso le fotografie pubblicate su un giornale - in Cutolo Roberto, ed ebbe modo di notare anche Marinelli Sergio, pure riconosciuto attraverso ricognizione fotografica (f.2I vol.3).

La presenza dei due predetti non è certamente casuale, ma si inquadra perfettamente nella natura e nell'importanza dell'operazione programmata. Cutolo Roberto, infatti, figlio di Raffaele, noto come capo riconosciuto della predetta associazione camorristica denominata n.c.o., si trovava evidentemente in rappresentanza dei vertici dell'organizzazione che assumeva il "patrocinio" dell'iniziativa, assicurando la sua potente "protezione" dietro versamento della cospicua tangente. Il Marinelli, invece, rivestiva un ruolo operativo locale nella stessa organizzazione, quale "uomo principale" di Casillo in Avellino ed in pratica "capozona" dell'associazione (vedansi in proposito le di-

- 143 -



chiarazioni - vol.3 - di Scotti Pasquale, già componente della stessa associazione e bene al corrente della struttura interna di questa e della partecipazione degli affiliati ad alcune clamorose imprese delittuose compiute nella zona).

I due imputati hanno contestato la presenza al colloquio e la loro partecipazione all'azione estorsiva intrapresa nei confronti del Volani e delle società da quest'ultimo rappresentate. L'accusa contro di loro, tuttavia, trova piena conferma nelle acquisizioni processuali.

La presenza di Cutolo, infatti, sostenuta dal costante riferimento del Volani, è indirettamente confermata dalle parole di Giardili Alvaro, che assistette al colloquio. Quest'ultimo, infatti, dopo aver accennato ad una probabile presenza dell'imputato ("vi erano ad attenderci Sibilina Antonio, Casillo Vincenzo, mi sembra il figlio di Raffaele Cutolo ed altre persone che non ricordo" fol.47 vol.3), pur mantenendosi successivamente sulla negativa nelle sue deposizioni testimoniali (il che trova ovvia spiegazione nell'omertà imperante su certi nomi, specialmente negli ambienti carcerari nei quali il Giardili attualmente si muove), ebbe a riferire sui particolari dell'incontro di Avellino e sulla presenza di Cutolo Roberto a tale De Bernardi Lorenzo, le cui dichiarazioni furono raccolte dal P.M. di Roma nell'ambito delle indagini su collaterali ipotesi delittuose ravvisate nelle richieste di denaro avanzate dallo stesso Giardili e dal Pazienza nei confronti del Volani dopo l'incontro di Avellino da loro patrocinato. Il De Bernardi, invero, confermò di aver appreso dal Giardili che al detto incontro era presente, oltre al Casillo, anche "il figlio di Raffaele Cutolo" (fol.6I vol.6).

La versione del Volani circa il contenuto del colloquio in Avellino e i presenti allo stesso, tra cui Cutolo Roberto

- 144 -


e Marinelli Sergio, riceve ulteriore conferma<sup>1</sup> dalla deposizione di Bombaci Zagari Giuseppe, al quale il Volani stesso riferì i particolari dell'episodio (f.28 v.3).

Tali riferimenti appaiono insospettabili in quanto non mossi da un particolare interesse al gratuito coinvolgimento di estranei, e resi confidenzialmente, fuori di un contesto giudiziario fonte di possibili inquinamenti. Non altrettanto può dirsi per le diverse dichiarazioni rese in proposito dai coimputati Sibilia ed Esposito, che risentono della condizione di detenuti dei loro autori e del clima di soggezione al quale si è già fatto riferimento.

Anche il Sibilia, tuttavia, non può fare a meno di ricordare almeno la presenza del Marinelli ("non escludo che potesse esservi Marinelli Sergio" - fol.52 vol.2), pur collocandolo opportunamente nei paraggi e non tra gli effettivi presenti al colloquio col Volani. Su tale partecipe presenza, tuttavia, neppure può avanzarsi alcun dubbio, trovando il preciso riferimento del Volani puntuale conferma nelle dichiarazioni del coimputato Esposito Bruno, che ricorda Marinelli Sergio presente all'incontro (fol.56 vol.2), mentre, per quanto innanzi detto, nessun serio peso probatorio può attribuirsi alla posizione negativa assunta in proposito dal Giardili (v.verbale di dibattimento).

Accertata così la presenza del Cutolo e del Marinelli all'incontro nel corso del quale furono gettate le basi dell'azione estorsiva intrapresa nei confronti del Volani, va rilevata la legittimità dell'attribuzione agli stessi della qualità di concorrenti nel delitto contestato.

Ed invero, pur essendo in questa fase affidato, come si è visto, soprattutto al Casillo e al Sibilia l'onere di condurre le trattative (trattandosi ovviamente delle persone a ciò più qualificate per vari motivi connessi al ruolo da ciascuno svolto nell'organizzazione), va sottolineato che





- 145 -

1  
O  
V  
E  
1116

il Volani, venuto ad esporre al Sibilia le sue ragioni, si trovo davanti un gruppo di persone (tra cui il Cutolo e il Marinelli), delle quali inequivocabilmente percepì la presenza intimidatoria, al punto da mostrare pronta acquiescenza alle proposte estorsive, pur di sottrarsi ad una situazione che gli sembrò pericolosa anche per la sua incolumità personale. La presenza delle dette persone, quindi, era obiettivamente idonea a creare nell'interlocutore il convincimento che le condizioni, ~~per~~ materialmente formulate dal Casillo e dal Sibilia, gli venissero proposte in realtà da un gruppo associato, la cui matrice camorristica era fin troppo palese e rivelata apertamente dallo stesso Casillo, sia con l'offerta di una "protezione" per la "tranquillità dei cantieri" (che costituisce la tipica estrinsecazione di un'attività estorsiva compiuta da associazioni camorristiche), sia con l'esplicito riferimento al versamento di una tangente destinata "alla camorra" (fol.77 vol.3).

E' perciò questione irrilevante chiedersi se il Volani abbia avuto immediata consapevolezza dell'identità dei detti partecipanti e dell'importanza dei nomi e dei ruoli rispettivamente assunti. Certo è che la trattativa si svolse in un contesto nel quale la loro presenza contribuì a determinare quel clima di intimidazione che si voleva far percepire all'interlocutore, e che indusse quest'ultimo alla sostanziale accettazione della proposta, che esplicitamente gli venivano formulate come provenienti da una associazione della quale i due predetti apparivano affiliati (a tale proposito è significativo che il Giardili, riferendo l'episodio, si espresse dicendo "incontrammo Casillo con la sua banda e il presidente Sibilia" - fol.57 vol.6).

Quanto al contenuto delle condizioni poste al Volani, va rilevato che le stesse contemplavano non soltanto il

- 146 -

pagamento di una cospicua tangente (che, commisurata al complesso dei lavori, valutato in oltre trenta miliardi, avrebbe comportato un esborso di somme di importo certamente superiore al miliardo di lire), ma anche l'affidamento dei lavori ad un'impresa di gradimento dei proponenti. Ciò inequivocabilmente risulta dalle dichiarazioni del Volani, ed è confermato dalla deposizione del Giardili (f.48 vol.3), il quale precisa che fu proprio il Sibilia a subordinare l'accordo a quest'ultima condizione, in modo da assicurarsi di fatto l'intera gestione dei lavori.

Gli ulteriori sviluppi della vicenda, poi, dimostrano (e ciò costituisce la riprova indiscutibile dell'avvenuta estorsione) lo svolgimento di ulteriori attività dirette alla concreta realizzazione dei profitti che si intendevano conseguire con l'imposizione delle cennate condizioni al Volani.

Ed invero, dopo che il Volani - a seguito dell'accordo raggiunto con la Feal nell'ottobre 1981 - ottenne la parte di sua competenza della concessione, iniziarono le pressioni da parte dell'associazione camorristica per ottenere il rispetto delle promesse estorte.

Si inserisce particolarmente in questa fase l'attività di Esposito Bruno, incaricato di riscuotere i pagamenti per conto della camorra. Costui già nel dicembre 1981 (come da sua ammissione a fol.58) si recò addirittura a Rovereto per riscuotere direttamente dal Volani la somma di lire 50 milioni che, come si evince dal complesso delle emergenze istruttorie (vedasi in particolare la deposizione di Volani a f.77), costituivano parte di altra tangente imposta al Volani dalla stessa organizzazione relativamente all'appalto per la costruzione di sei scuole, fatto per il quale il P.M. ha proceduto separatamente (v. provvedimento



- 147 -

N. 8

di separazione del 27.4.1984, vol.I).

Successivamente vengono poste in essere una serie di iniziative volte ad esigere il puntuale rispetto degli accordi da parte del Volani, che, già relativamente alla vicenda parallela riguardante i pagamenti per le scuole, aveva dimostrato una certa resistenza. Sempre per il tramite dell'Esposito, viene così convocato presso il ristorante Pagliarone di Monteforte Irpino l'ing. Pacifici Ermanno, direttore dei lavori della Volani Nord, che aveva in corso la realizzazione delle scuole in Avellino. Qui il Pacifici si incontrò, alla presenza dell'Esposito, con il Marinelli ed altri due esponenti della camorra non identificati, i quali lamentarono ritardi nel rispetto degli impegni assunti dal Volani, minacciando ritorsioni sugli impianti o sulla stessa persona del titolare dell'impresa, a Rovereto (deposizione Pacifici a f.I vol.3).

Tali sollecitazioni degli esponenti della camorra non riguardavano soltanto il puntuale pagamento della tangente fissata per le scuole (i cui versamenti erano già in corso, come si evince dal collegamento delle richiamate ammissioni dell'Esposito e dalle deposizioni del Volani), ma riguardavano anche (dove un'ulteriore riprova del concreto inserimento del Marinelli nell'azione estorsiva oggetto del presente procedimento) la definizione della parte dell'accordo concernente l'affidamento dei lavori in subappalto ad un'unica impresa fiduciaria della camorra, cosa che avrebbe consentito l'inizio di una concreta realizzazione dei profitti che si intendevano conseguire.

Ciò si evince con chiarezza dalla deposizione dell'ing. Ferrari Giovanni, altro dirigente della Volani in Avellino (fol.12 e segg.vol.3), al quale il Pacifici riferì di essere stato "affrontato da varie persone le quali gli avevano fatto delle minacce nel senso anche di far affidare



- 148 -



gli appalti per le opere civili ad un'unica impresa e non a più imprese".

La circostanza riceve ulteriore conferma dalla deposizione dell'ing. Cecchini (f.15) e va collegata alle perplessità affacciate dai tecnici della società Volani già operanti in Avellino circa l'opportunità di affidare la realizzazione dei 450 alloggi prefabbricati ad una sola ditta locale. Ciò in quanto si erano già sperimentati gli effetti negativi dell'affidamento di parte dei lavori per i fabbricati scolastici alla ditta Bombaci Zagari, che aveva creato varie difficoltà per disavventure economiche, inadeguatezza degli impianti e ritardi nei lavori. Da qui l'opinione dei tecnici di cedere in appalto i lavori per le opere civili dei prefabbricati a gruppi di imprese, opinione fatta presente ai dirigenti delle società Volani. Senonché, con una procedura che l'ing. Ferrari (f.12 v.3) definisce "anomala e strana", e nonostante il parere contrario dell'ing. Pacifici (che per questo fu declassato e sostituito - v. deposizione Ferrari cit.), lo stesso Volani Giuseppe venne personalmente in Avellino nell'estate 1982 per accordarsi con il medesimo Zagari (che nel frattempo aveva costituito una società ad hoc, denominata Comacos) per l'affidamento dell'appalto, il cui contratto fu stipulato il 4/9/1982. L'anomalia segnalata dal teste Ferrari (f.12 r.vol.3) fu costituita dal fatto che l'accordo avvenne direttamente tra Volani e la Comacos, senza una preventiva ricerca di mercato ed ignorandosi del tutto i dirigenti dell'impresa in Avellino, che pure avevano espresso la loro contrarietà per i motivi sopra riportati. In tal modo i dirigenti locali della Volani venivano di fatto esautorati, affidandosi ad essi solo una superficiale e generica supervisione, mentre l'effettiva direzione era in concreto assunta dai responsabili della Comacos, che rifiutavano

- 149 -

ogni controllo ed ogni rilievo da parte dei dirigenti in loco della Volani, i quali inutilmente ponevano in evidenza gravi ritardi ed irregolarità nello svolgimento dei lavori. Si radicò così in questi ultimi il convincimento che i vertici aziendali erano consapevoli di questo stato di cose e lo accettavano, mantenendo direttamente i contatti con i dirigenti della Comacos, come si desumeva anche dal fatto che - contrariamente alla prassi - alla Comacos era stato già anticipato il 50 per cento dell'importo dei lavori affidati, in ragione di tre miliardi e mezzo, previa fideiussione per un miliardo prestata da Sibilìa Antonio (dep. ing. Ferrari, cit.).

Il quadro della situazione così determinatasi chiarisce definitivamente che obiettivo dell'azione estorsiva posta in essere nei confronti dei Volani era quello di assicurarsi, oltre alla tangente concordata, anche la gestione di fatto dell'appalto, onde trarne tutti quei cospicui utili che l'associazione si riprometteva.

Questo spiega l'insistenza con la quale si premeva anche sui responsabili locali affinché si ottemperasse a tutti gli accordi e venissero affidati i lavori - come d'intesa - ad una ditta di gradimento del Sibilìa (v. dep. Pacifici a f. 33 r. vol. 3: "gli esponenti della camorra mi dissero di riferire a Volani che avrebbe dovuto mantenere gli accordi presi", alla quale si collega la deposizione di Volani Mariano a f. 22 r.: "in particolare vennero da me due personaggi i quali mi ricordarono che dovevo pagare ed appaltare i lavori, dico meglio mantenere gli impegni", oltre alle deposizioni citate di Ferrari e Cecchini).

La scelta, quindi, in questo modo coartata e contrariamente alle aspettative dei tecnici locali che ne avevano segnalato le deficienze, venne, con l'anomala procedura sopra ricordata, fatta in favore dello Zagari, all'uopo



- 150 -

indicato proprio dal Sibilìa (vedansi deposizioni di Volani Mariano a f.77 r. vol.3:..."A questo proposito desidero ripetere che la scelta di Zagari fu obbligata perché il Sibilìa si era riservato, nel corso dell'accordo, di indicare la ditta di gradimento, la quale avrebbe poi fatto fronte al pagamento della percentuale attraverso una maggiorazione dei prezzi delle opere"; e di Volani Giuseppino a fol.125 vol.3:..."Pippo Zagari, ..fece sapere di aver raggiunto un accordo con il Sibilìa Antonio nel senso che egli era l'imprenditore gradito a quest'ultimo e di poter trattare con lui l'accordo definitivo").

È va chiarito a tale proposito che lo Zagari, a seguito di suoi dissesti economici, aveva assunto una complessità di rapporti con le imprese del gruppo Sibilìa, dalle quali in pratica dipendeva economicamente (v.deposizione Zagari a foll.26 e segg. vol.3), come è anche dimostrato dal fatto che nella società Comacos, costituita per questa operazione, lo Zagari fu affiancato da Raucci Pasquale, persona di fiducia del Sibilìa ed espressamente incaricato da quest'ultimo di controllare che il contratto con la Volani fosse redatto nei termini dell'accordo (deposizione Zagari a fol.29 vol.3:..."A questo proposito devo precisare che il Raucci Pasquale era stato incaricato da Sibilìa, alla mia presenza, perché controllasse che il contratto con la Volani fosse redatto nei termini dell'accordo preso con lui, fissando dei prezzi remunerativi").

Questo stato di soggezione costrinse lo Zagari ad accettare il subappalto alle condizioni dettate dal Sibilìa, che prevedevano (v.dep.cit. a fol.28 r.): la ripartizione degli utili con lo stesso Sibilìa e col Marinelli; l'esecuzione dei lavori di sbancamento e delle opere esterne da parte dello stesso Sibilìa, con fornitura di calcestruzzo da parte del Marinelli (tramite la società Beton, nella quale quest'ul-

FSV

- 151 -

152  
11/11/82

timo era interessato insieme con il Casillo - v. dep. Di Falco Alessandro a fol. 35 vol. 3); il versamento alla camorra della tangente definita col Volani, pari al 4 per cento dell'intero importo dei lavori, ammontante a circa trenta miliardi, onere che in pratica veniva assunto dallo Zagari per conto del Volani, come è espressamente pattuito all'atto della stipulazione del contratto (v. deposizione Volani Giuseppino a f. 125, nella quale il teste ricorda anche che per questa clausola giunse in Rovereto Esposito Bruno, allo scopo di controllare personalmente le modalità dell'accordo ed accertare che effettivamente si accollava l'onere di pagare alla camorra).

Così definiti i dettagli dell'intesa, iniziarono i pagamenti alla camorra, sempre per il tramite di Esposito Bruno, che nel dicembre 1982 si portò in Avellino, nei pressi del ristorante Iupo, per riceverli dallo Zagari, come da appuntamento telefonico, la somma di 50 milioni (v. dep. Zagari a f. 66 r.). Dopo di ciò, lo stesso Esposito pretese che lo Zagari si recasse con lui in una località della periferia di Caserta per incontrarsi con Casillo (che peraltro lo Zagari aveva già conosciuto per essergli stato presentato dal Marinelli - f. 28 r. vol. 3), che intendeva avere conferma dell'accordo intervenuto col Volani circa i pagamenti e "delle modalità e dei tempi di esecuzione dei lavori al fine di stabilire entro quanto tempo avrebbe ricevuto l'intera tangente" (dep. Zagari a f. 67/3°). A tale incontro, come riferito dallo stesso Esposito (f. 58 e 95 vol. 2), parteciparono anche Sibilia Antonio e Marinelli Sergio. Vi furono, poi, altri pagamenti, sempre con le stesse modalità (dep. Zagari fol. 67), proseguiti anche dopo la morte del Casillo, per un ammontare che lo stesso Esposito riferisce in circa 130 milioni (interrogatorio a f. 58 vol. 2).

Tale ricostruzione dei fatti, sorretta, come si è visto,

928

- 152 -

da numerosi elementi di prova univoci e concordanti, ~~di-~~ mostra l'esattezza dell'accusa formulata nei confronti degli attuali imputati Cutolo e Marinelli.

E' indiscutibile, invero, per quanto innanzi detto, che ai danni dei Volani fu portata a compimento un'azione delittuosa che si inquadra perfettamente nello schema ipotizzato dell'estorsione aggravata continuata.

Volani Mariano, infatti, venuto in Avellino per cercare appoggi all'azione in corso per il recupero di una concessione alla quale riteneva di aver diritto, fu costretto a subire l'imposizione di una tangente sull'importo dei futuri lavori, esplicitamente motivata con l'assicurazione di "tranquillità sui cantieri" (tipica offerta camorristica), e fu costretto, insieme col fratello Giuseppe, ad accondiscendere ad altre pretese estorsive, quali l'affidamento ~~dei~~ dei lavori in subappalto ad impresa scelta da chi dettava queste condizioni, e ciò con procedure inusitate e con soluzioni del tutto contrastanti con gli interessi delle loro società.

Tutto ciò si traduce in un pregiudizio patrimoniale per le persone offese, con relativo profitto ~~ingenuo~~ ingiusto per gli agenti, realizzandosi un rapporto riconducibile nello schema criminoso ex art.629 c.p., non essendo minimamente configurabile nella specie l'ipotesi di una contrattazione risolta in un ambito di liceità con l'accettazione di un prezzo da pagare per un intervento richiesto.

Ed invero, nonostante che l'iniziativa sia partita dal Volani (pur sempre, però, indirizzato dal Pazienza, personaggio coinvolto in varie vicende giudiziarie nelle quali si sono evidenziati i suoi legami con noti esponenti della camorra - v.dep.Giardili a f.46), è certo però, per quanto innanzi detto, che la vicenda si sviluppò, fin dall'inizio, secondo un chiaro programma estorsivo, che obbediva a un

The block contains two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp with the text "CANTIERE" and "153" written inside. The stamp is partially overlapping the text of the first paragraph.



- 152 -

più generale disegno di inserimento della camorra nelle importanti iniziative di ricostruzione post-terremoto per trarne illeciti e cospicui profitti.

La volontà del Volani, infatti, non si determinò liberamente, ma, come si è visto, sotto l'effetto della coartazione esercitata, nella fase iniziale, dalla presenza intimidatoria di persone (tra cui il Cutolo e il Marinelli) che, anche per il tipo di discorso fatto dai soggetti presenti più qualificati, denunciavano chiaramente la loro appartenenza ad un'unica potente associazione camorristica, con tutta la carica di condizionamento psicologico che poteva derivarne - come in effetti avvenne - per l'interlocutore. In prosieguo, quando si realizzarono le condizioni per il conseguimento dei profitti connessi alle promesse estorte, la pressione esercitata sulle vittime per costringerle alla puntuale osservanza degli accordi divenne via via più minacciosa, arrivando l'organizzazione criminosa a far sentire, con estrema audacia, la propria presenza intimidatrice fino alla lontana Rovereto, luogo di residenza dei Volani, relizzando così gli ulteriori episodi dell'impresa delittuosa, con l'affidamento dei lavori alla ditta prescelta e con il pagamento delle prime rate della tangente, in concomitanza con le anticipazioni rispose dall'impresa.

Ed a tale proposito è il caso di sottolineare, per quanto attiene alla posizione degli attuali imputati, che il Marinelli, presente, come si è visto, nella sua qualità di capozona, a tutte le fasi dell'operazione, riceveva, oltre tutto, un utile diretto dall'azione estorsiva, essendosi assicurato, tra le clausole del complessivo accordo, la fornitura in esclusiva del calcestruzzo, che lo Zagari puntualmente provvedeva ad acquistare presso la Beton come convenuto, abbandonando - per tener fede all'impegno

*per* *dy*



- 154 -

che faceva parte delle condizioni imposte - il precedente fornitore, suo amico personale (v. deposizione Zagari a f. 29, vol.3).

Nell'azione delittuosa entrambi gli imputati sono indubbiamente concorrenti, ciascuno con il ruolo che gli competeva in seno all'associazione criminosa: il Cutolo, come si è detto, intervenendo nella fase del primo contatto, in rappresentanza dei vertici dell'organizzazione, per l'importanza dell'operazione e del personaggio la cui volontà si intendeva coartare; il Marinelli quale uomo di fiducia del Casillo e capozona, incaricato di curare anche la fase operativa nella quale era anche personalmente inserito.

Essendosi l'azione criminosa sviluppata in vari episodi, legati da una evidente unicità di disegno, ricorre l'ipotesi del reato continuato.

Sussistono, altresì, le aggravanti contestate, avendo le parti offese avuto immediata ed inequivocabile percezione che le minacce provenivano da più persone riunite, con il maggior effetto intimidatorio che ne derivava (con ciò realizzandosi la contestata ipotesi aggravata ex art.629 cpv con riferimento all'art.628, 2°cpv n.1 c.p., che assorbe l'aggravante di cui all'art.112 n.1 c.p.); ed essendo indiscutibile, anche con riferimento ai singoli episodi delittuosi, la rilevante gravità del danno arrecato alle parti lese, quantificabile nell'ordine di centinaia di milioni (art.61 n.7 c.p.).

Si concedono al solo Cutolo Roberto, per la sua incensuratezza, le attenuanti generiche, per le quali, ex art. 69 c.p., attesa la gravità dei fatti contestati, non può andarsi oltre un giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate.

Le stesse attenuanti non possono concedersi al Mari-

- 155 -



nelli, per i suoi precedenti penali.


Tenuti presenti i criteri di cui all'art.133 c.p. e considerata, alla stregua di tutto quanto innanzi esposto, la gravità del reato e la sua incidenza sul tessuto socio-economico di questa città, nel particolare e delicato momento degli interventi pubblici volti ad assicurare una adeguata sistemazione ai terremotati, in cui le attività criminose degli imputati innegabilmente si inserirono quali fattori di notevole turbativa, con effetti dannosi di gravità rilevante per le parti lese e per la collettività, pena equa stimasi, per il Cutolo, quella di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire 1.500.000 di multa (così aumentata per l'art.81 c.p. la pena base fissata, con la ritenuta equivalenza fra le circostanze attenuanti e le contestate aggravanti, in anni quattro e lire 1.200.000), e per il Marinelli quella di anni sei di reclusione e lire 2.000.000 di multa (pena base: anni 5 e lire 1.500.000, aumentata di mesi 6 e lire 200.000 per l'aggravante ex art.61 n.7 c.p. e di altri mesi 6 e lire 300.000 per la continuazione).

Seguono, ex art.29 c.p., l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua per il Marinelli e limitata a cinque anni per il Cutolo, ed inoltre, ex art.32 c.p., l'interdizione legale per il Marinelli, per la durata della pena.

*pro* *ob*

A large diagonal line is drawn across the lower half of the page. Below the line, there is a handwritten signature that appears to be "ob".

- 156 -




L'accusa di concussione aggravata, formulata nei confronti di Pesiri Oscar, ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale di Avellino, e di Sibilìa Stanislao, è pienamente provata, alla stregua delle numerose, univoche e concordanti acquisizioni istruttorie, che hanno trovato ulteriore conferma nelle risultanze dibattimentali.

Le prime dettagliate rivelazioni sulla vicenda che ha portato all'incriminazione dei predetti imputati vengono fornite dall'ing. Lalli Silvio, direttore del cantiere Feal di Avellino, nella deposizione resa il 20.4.1984 ai magistrati che indagavano sugli altri fatti oggetto del presente procedimento (fol. 147 e segg. vol. 3).

Il quadro che emerge dalla lucida ricostruzione del teste costituisce una ulteriore conferma della sconcertante e triste constatazione che un capitolo così importante della ricostruzione di questa città, dopo le devastazioni del sisma, ha dovuto subire pesanti condizionamenti dovuti all'azione di individui determinati a realizzare un sistematico sfruttamento, a fini di arricchimento personale, delle ingenti risorse erogate per i bisogni della collettività, avvalendosi, per l'attuazione di tale programma criminoso, dell'autorità loro derivante da cariche ed uffici pubblici.

Ha riferito invero il Lalli che nel giugno 1982, mentre si trovava su un cantiere della Feal in Avellino, fu avvicinato da Sibilìa Stanislao (il quale, come si è visto, aveva preso in appalto alcuni lavori del detto gruppo) e invitato a recarsi ad un incontro con l'ing. Oscar Pesiri, che all'epoca, quale capo dell'ufficio tecnico del comune di Avellino, svolgeva le mansioni di direttore dei lavori che la detta società aveva in corso di realizzazione. Alla richiesta di spiegazioni circa il motivo per cui l'ing. Pesiri desiderava incontrarlo, il Lalli intese dalla risposta del Sibilìa che dovevano "fare un discorso molto riservato". Dopo alcuni

- 158 -



giorni il Sibilìa, che lo aveva a tal fine nuovamente contattato, lo condusse nell'abitazione del Pesiri, dove quest'ultimo li attendeva nel suo studio. Qui il Sibilìa "iniziò un discorso, dicendo che il Pesiri era il direttore dei lavori ed in tale qualità poteva creare notevoli difficoltà sia nei lavori che nei pagamenti, così come poteva facilitarli". Dopo questa premessa, lo stesso Sibilìa disse chiaramente che, se si volevano evitare "gravi intoppi", il gruppo Feal avrebbe dovuto pagare all'ing. Pesiri una percentuale dello 0,50 per cento sull'importo complessivo dei lavori, pari a circa 38 miliardi. Gli stessi Sibilìa e Pesiri fecero quindi una serie di calcoli, determinando la cifra da pagare in circa 190 milioni, poi arrotondata in 180 milioni, da dividere tra la Feal, la Vianini e la Sogena. Il Lalli, che in un primo tempo aveva erroneamente calcolato la cifra richiesta in 18 milioni e stava già prospettando delle difficoltà per mettere insieme tale somma, rimase sbigottito nell'apprendere l'entità dell'effettiva pretesa, e fece le sue rimostranze, facendo presente l'assurdità della richiesta. Ma alle sue proteste replicò l'ing. Pesiri, ribadendo che avrebbe potuto, con le sue mansioni, "creare tante di quelle difficoltà da rendere notevolmente difficile la gestione dei lavori e dei pagamenti". A questo punto al Lalli non restò che assicurare che avrebbe preso i contatti del caso con i dirigenti delle società. Così riferì la richiesta del Pesiri in una riunione presso la sede della Feal in via C. Colombo in Roma, alla quale presero parte i dirigenti Tripodi della Vianini e De Filippis della Sogena, presente anche Scocchera della Feal. I predetti, constatato che non vi era alternativa, finirono con l'accettare le condizioni imposte. Quindi la Feal, che era più avanti nei lavori rispetto alle altre società del gruppo, iniziò i pagamenti della quota di sua spettanza, versando, come convenuto, rate varianti tra i cinque

- 158 -

e i sette milioni, in rapporto all'entità degli stati di avanzamento. Il denaro, come stabilito in casa Pesiri (laddove il Sibilìa aveva detto che dare il denaro "a lui o al Pesiri era la stessa cosa"), veniva versato al Sibilìa, affinché lo consegnasse al Pesiri. Dopo i primi pagamenti, il Pesiri, adducendo propri impegni, aveva preteso che le somme pattuite gli venissero versate mensilmente, cosa che avvenne, sempre tramite Sibilìa. Il Lalli ricordava anche che, per un ritardo nei pagamenti, dovette subire un richiamo del medesimo Pesiri, che si recò personalmente nel suo ufficio, facendogli presente che il denaro gli occorreva sollecitamente. Capitava, inoltre, che anche il Sibilìa sollecitava i pagamenti, adducendo di avere già anticipato le somme al Pesiri. I pagamenti andarono così avanti fino al marzo del 1983, quando, con delibera comunale, si stabilì che, trattandosi di "concessione" e non di appalto, la direzione dei lavori spettava ai concessionari medesimi e non all'ente appaltante. Pertanto, non svolgendo più il Pesiri le mansioni di direttore dei lavori, e non potendo quindi creare più intralci, la Feal aveva deciso di sospendere i pagamenti, dopo aver versato complessivamente al Pesiri la somma di circa 54 milioni. Precisava di aver riferito l'accaduto anche all'ing. Colajacomo, suo collaboratore, che (f.158 vol.3) ne registrò le reazioni, disgustate, confermando la natura e l'entità della richiesta.

I fatti riferiti dal Lalli trovano puntuale riscontro nelle numerose acquisizioni probatorie successive.

De Filippis Valentino, della Sogene (f.151 vol.3), ha confermato che, nel corso di una riunione, l'ing. Lalli, alla presenza di Scocchera, ebbe a riferire a lui e all'ing. Tripodi della Vianini che il Sibilìa e il Pesiri gli avevano "ingiunto" il pagamento da parte del gruppo Feal della somma di lire 180 milioni da dividere in tre parti a carico

- 159 -

160

delle dette società del gruppo, "pena l'intralcio dei lavori e dei pagamenti da parte del Pesiri nella sua qualità di capo dell'ufficio tecnico comunale e di direttore dei lavori". Nella stessa circostanza il Lalli aveva sottolineato l'ineluttabilità del pagamento, perché altrimenti "il Pesiri avrebbe potuto arrecare danni incalcolabili". Posto di fronte a tale alternativa, il Tripodi "molto a malincuore e con esplicita ribellione" aveva finito con l'accettare, mentre lo stesso De Filippis aveva riferito la richiesta ai dirigenti Poidomani e Arduini, manifestando la propria "contrarietà a sottostare al ricatto" e facendo presente che già si era subito un altro ricatto con il noto impegno a pagare il 3 per cento agli imprenditori locali. Il Poidomani, però, aveva risposto che era il caso di rassegnarsi, per evitare gravi danni. Quindi il medesimo De Filippis aveva riferito l'accettazione al Lalli, che gli aveva, in prosieguo, confidato di aver effettuato una serie di pagamenti mensili al Pesiri per conto della Feal, e aveva fatto altresì pressioni - presente anche l'ing. Mariani della Sogene - affinché anche quest'altra società effettuasse i pagamenti di sua competenza, sempre preoccupato per possibili ritorsioni da parte del Pesiri che, persino dopo la sua sostituzione nelle mansioni di direttore dei lavori, avrebbe sempre potuto creare intralci nella sua qualità di dirigente dell'ufficio tecnico comunale. Ricordava anche il De Filippis di aver raccomandato al Mariani - incaricato della direzione del cantiere della Sogene in Avellino - di "evitare contatti con il Pesiri e di non farsi agganciare dallo stesso sulla questione", precauzione questa che lo stesso Mariani confermava (f. I53, vol. 3) di aver puntualmente preso, confermando altresì di aver appreso dal De Filippis tutti i termini della questione riguardante la pretesa del Pesiri.

Analoga conferma viene da Poidomani (f. I56 vol. 3), al

- 160 -



quale le condizioni imposte dal Pesiri vennero riferite dal De Filippis negli stessi termini di cui al resoconto del Lalli. Lo stesso Poidomani confermava che, dopo le rimostranze del De Filippis sulla intollerabilità di un "ulteriore ricatto" che si aggiungeva al già subito "taglieggiamento" del 3 per cento, alla fine fu manifestata acquiescenza da parte della Sogene alla richiesta, per scongiurare gli intralci minacciati dal Pesiri in caso di rifiuto. Precisava, tuttavia, che la Sogene, per ritardi nell'inizio dei lavori e per difficoltà economiche, non aveva effettuato alcun pagamento al Pesiri.

In merito alla riunione nel corso della quale il Lalli ebbe a riferire i fatti ai dirigenti delle società collegate, ha deposto anche Scocchera Romano (f. I60 vol. 3), che fu presente e registrò la reazione sdegnata del Tripodi e di De Filippis per "l'ulteriore tangente" che veniva loro imposta.

Sui pagamenti poi effettuati dalla Real, per complessivi 54-55 milioni, ha deposto Pistolesi Enrico (f. I59 vol. 3), responsabile del servizio amministrativo della detta società.

L'atteggiamento di acquiescenza della Vianini è confermato dalla deposizione di Tripodi Renzo (f. I61 vol. 3), che partecipò alla riunione nel corso della quale il Lalli riferì delle richieste avanzate dal Pesiri, e, recependone la natura ricattatoria, in un primo tempo "imprecò", ma in seguito si rassegnò ad accettare, pur precisando che la detta società non aveva in concreto effettuato pagamenti, non avendo ancora iniziato i lavori.

Tutti i testi sopra citati hanno puntualmente confermato le loro deposizioni nella fase dibattimentale, con l'aggiunta di ulteriori precisazioni e chiarimenti, a definitiva confutazione degli argomenti difensivi degli imputati.

Questi ultimi, alle contestazioni mosse nella fase istrut-




- 161 -

toria, hanno risposto nei termini riassunti nell'esposizione in fatto, fornendo due versioni nelle quali si rilevano sostanziali e significative divergenze.

Il Sibilìa, invero, ha fatto esplicito riferimento (Roi. 158 vol.2) a un "discorso di corruzione" fatto dal Lalli che, di sua iniziativa, offrì al Pesiri, a nome del gruppo Feal, lo 0,50 per cento sull'importo totale dei lavori "per la liquidazione e il pagamento dello stato di avanzamento", offerta che il Pesiri finì con l'accettare. Furono così concordate le modalità dei pagamenti, che avvennero, per il suo tramite, prima in concomitanza degli stati di avanzamento e poi mensilmente, con versamenti varianti tra i cinque e i sette milioni per volta, che in qualche occasione egli anticipava direttamente, venendo poi rimborsato dal Lalli. Con questo sistema versò circa trenta milioni al Pesiri, mentre altri 25 milioni circa furono versati direttamente dal Lalli, e ciò sempre per la stessa causale, e cioè "per il pagamento degli stati di avanzamento e non per la direzione tecnica". Difatti, dopo gli accordi, gli stati di avanzamento furono effettivamente rilasciati dal Pesiri.

Il tentativo, però, del Sibilìa di ribaltare le posizioni dei soggetti, presentando il Lalli come portatore di una proposta di corruzione, si rivela un maldestro espediente difensivo, escogitato per sottrarsi all'accusa di complicità nella concussione palesemente e senza mezzi termini posta in essere nei confronti delle società del gruppo Feal.

Anzitutto appare di estrema evidenza l'illogicità della ricostruzione del Sibilìa per quanto riguarda la posizione del Lalli che, offrendo (come esplicitamente assume l'imputato) "una percentuale pari allo 0,50 per cento dell'intero importo contrattuale" (il che si risolve in un'offerta concreta di circa 180 milioni), veniva ad impegnare tutte le im-



- 162 -

163

prese del gruppo. Ciò non può non apparire assolutamente incongruo rispetto all'addotta causale della ventilata corruzione, costituita dalla richiesta di agevolazioni nei pagamenti degli stati di avanzamento (in proposito il Sibilia si esprime testualmente: "L'ing. Lalli insistette nelle sue richieste per la liquidazione e pagamento dello stato di avanzamento, facendo presente che... il gruppo Feal avrebbe liquidato ovvero versato all'ing. Pesiri una percentuale pari allo 0,50 % sull'intero importo contrattuale, se vi fosse stato il pagamento dello stato di avanzamento" - fol. 158 r. vol. 2). E' pacifico, invero, che tale discorso poteva avere una attualità solo per la Feal - in attesa di liquidazione del primo stato di avanzamento - ma non per le altre società del gruppo, che non avevano ancora iniziati i lavori e nessun interesse potevano avere a sollecitare in anticipo l'iter di pratiche inesistenti, offrendo a tale scopo di loro iniziativa considerevoli somme di denaro. E' assurda, pertanto l'ipotesi della corruzione come descritta dal Sibilia, che riceve indiscutibile e definitiva smentita da tutte le deposizioni sopra ricordate, che concordemente registrano la reazione sdegnata dei rappresentanti delle società interessate a quella che apparve inequivocabilmente come "una ulteriore tangente", ovvero "un ulteriore ricatto" che si aggiungeva - e veniva recepito nella medesima essenza estorsiva - a quello già subito per l'aggiudicazione dei lavori.

Ed appare superfluo sottolineare che il materiale probatorio raccolto in proposito è di tale consistenza - per il numero e la qualità dei testi e per la ricchezza dei dettagli e la perfetta coerenza dei riferimenti e dei riscontri - da non lasciare spazio al benché minimo dubbio sulla ricostruzione del fatto come recepito nella formulazione d'accusa.

Il discorso del Sibilia, pertanto, va accettato solo per quella parte di vero che contiene, e che lo stesso imputato

- 163 -



ha in parte tentato - inutilmente - di inquinare in qualche modo nella fase dibattimentale.

E' indiscutibile, invero, l'ammissione di essere stato il tramite principale dei pagamenti che venivano fatti al Pesiri, con le modalità e nella misura esposte dai testi d'accusa, mentre appare univoca e irretrattabile (onde si appalesa puerile e inaccettabile la fumosa spiegazione dibattimentale circa una asserita intenzione di esprimere solo una propria opinione) la lapidaria specificazione contenuta nel verbale (f.159 r. vol.2) - "Posso ulteriormente ribadire che le somme versate dal gruppo Feal al Pesiri erano per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e non per la direzione tecnica", che non può essere intesa in un senso diverso da quello che si desume dal significato letterale delle parole (riferimento, cioè, di un fatto come storicamente accaduto, e ~~non~~ motivato da una causale emergente da un colloquio avvenuto nel medesimo contesto).

Ancora più assurde ed avulse dalla realtà processuale le argomentazioni difensive del Pesiri.

Questi, dopo aver sostenuto in fase istruttoria di aver vagamente percepito nel discorso del Lalli l'offerta di una "retribuzione" di 180 milioni per la direzione dei lavori (... "Io allora incominciai a capire che mi spettavano delle somme di denaro per la direzione dei lavori" - f.155 r. vol.2), ha negato di aver riscosso alcuna somma e - coerentemente con questa impostazione - ha affermato che, dopo la delibera comunale del marzo 1983 che aveva sancito la spettanza alle concessionarie dell'onere della direzione dei lavori, aveva avuto consapevolezza del suo diritto a percepire un compenso, e in tali sensi si era attivato, chiedendo alle società del gruppo il riconoscimento della sua attività di direttore dei lavori fino al marzo 1983.

In dibattimento, rendendosi conto della insostenibilità

- 164 -

della tesi negativa, smentita dalle affermazioni del Si-  
bilia, ha dovuto ammettere almeno la riscossione delle som-  
me che gli erano state versate per il tramite di quest'ul-  
timo (30 milioni). Nel contempo, ha sostenuto con più vi-  
gore la piena legittimità della sua pretesa, quale compen-  
so per l'incarico di direttore dei lavori, in tal senso at-  
tivandosi nelle more del giudizio persino con la richiesta  
di un decreto ingiuntivo che, concesso il 1° 6.1984 in ba-  
se alle prospettazioni di parte, è stato con ampia motiva-  
zione impugnato dalla società Feal nell'atto di opposizione  
allegato al verbale di udienza del 2.7.1984.

Ma la tesi del Pesiri, totalmente disancorata dalla real-  
tà processuale quale emerge dalle numerose ed univoche fonti  
sopra ricordate, è destituita di qualsiasi fondamento, ed  
è chiaramente indirizzata a gettare qualche ombra di equi-  
voco su una situazione che, alla stregua degli atti, appare  
limpidissima.

Non si dubita, invero, che il Pesiri, all'epoca dei fatti  
contestati, svolgeva effettivamente le mansioni di direttore  
dei lavori che la Feal aveva in corso di realizzazione. Ciò  
risulta dalla documentazione in atti ed è pacificamente am-  
messo da tutti i dirigenti escussi nel corso del processo.  
Va però subito precisato che tali mansioni l'ing. Pesiri  
svolgeva non perché all'uopo incaricato dalle società del  
gruppo (i cui rappresentanti hanno recisamente negato il  
conferimento di qualsiasi incarico al Pesiri), ma solo in  
quanto titolare dell'ufficio tecnico del comune. In quella  
fase, infatti, non era stata adeguatamente approfondita -  
come avverrà in seguito - la natura del rapporto instaurato  
tra le società aggiudicatrici dei lavori e il Comune di  
Avellino e, di conseguenza, non era stato ufficialmente  
sancito a chi competesse la direzione dei lavori. Ciò si  
desume dalle stesse insospettabili dichiarazioni rese dal-

- 165 -



l'ing. Pesiri in veste di testimone il 16.4.1984 (fol. 134, vol. 3), laddove il teste precisa che "inizialmente si pensava che si trattasse sostanzialmente di una gara di appalto, sia pure sui generis, in realtà poi il consiglio comunale precisò trattarsi di una gara con concessione a due gruppi di imprese". La circostanza riceve, peraltro, conferma documentale dalla deliberazione comunale del 3 marzo 1983 nella quale, qualificandosi "concessionarie" le società aggiudicatrici dei lavori, si precisava che "la direzione dei lavori è di competenza del concessionario, mentre per la funzione di alta sorveglianza l'amministrazione si riserva di adottare autonome determinazioni". La questione, poi, a conferma della non chiara definizione del rapporto nella fase iniziale, è oggetto di apposito quesito all'Ufficio Speciale per l'Edilizia Residenziale che, con nota protocollata l'8.6.1983, chiariva definitivamente il punto, sancendo che "la direzione dei lavori è designata dal concessionario", e che "l'amministrazione comunale può incaricare il proprio ufficio tecnico di svolgere l'alta sorveglianza dei lavori, attribuendo ai propri funzionari compiti ispettivi".

Avutosi questo chiarimento, la Feal provvide tempestivamente a nominare il proprio direttore dei lavori (l'ing. Ridente) e l'ingegnere capo (ing. Speranza), sospendendo i pagamenti in corso all'ing. Pesiri che, cessato dalle mansioni direzionali (essendogli stata affidata, nella qualità, l'"alta sorveglianza" di cui al richiamato parere dell'Ufficio Speciale), non aveva più il potere di incidere direttamente e concretamente sulla liquidazione degli stati di avanzamento e, pertanto, non poteva più creare gli "intralci" la cui minaccia aveva costretto le società ad accettare le condizioni imposte.

Appare da tutto ciò di estrema evidenza che quando furono

- 166 -

poste in essere le richieste estorsive, l'ing. Pesiri non aveva alcun titolo per pretendere compensi dalle società del gruppo Feal. In quel periodo iniziale, infatti, il Comune aveva assunto direttamente la direzione dei lavori, affidandola al proprio ufficio tecnico, il cui titolare - appunto l'ing. Pesiri - assumeva in tale veste la responsabilità formale della direzione, tra l'altro sottoscrivendo gli stati di avanzamento. Ed è fin troppo chiaro che lo stesso non svolgeva tali mansioni a titolo privato, tanto è vero che si serviva del personale addetto al proprio ufficio, e trasmetteva ordini di servizio ed altre comunicazioni in via ufficiale, su carta intestata del comune, come risulta dalla copiosa documentazione in atti, tra cui è opportuno segnalare la certificazione (allegata al verbale di udienza del 2.7.1984) da cui risulta che, fino alla data di nomina, da parte delle concessionarie, del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo, le funzioni analoghe erano svolte "dall'ufficio tecnico comunale nella persona dell'ingegnere capo Pesiri", che si avvaleva della collaborazione di ben sette tra architetti e ingegneri (dipendenti o convenzionati a norma delle vigenti disposizioni), che seguivano i lavori nei vari cantieri installati dalle società concessionarie. Trattavasi, quindi, di mansioni espletate nell'ambito dei doveri di ufficio, come è definitivamente confermato dal fatto che l'amministrazione comunale non aveva concesso al Pesiri "nessuna autorizzazione per le funzioni professionali di direttore dei lavori" delle opere in questione (vedasi certificazione allegata al verbale del 2.7.1984). Come tali, poi, le stesse mansioni venivano intese dalle società concessionarie, che accettarono in quella fase la direzione come di competenza dell'ente appaltante, affrettandosi però - appena fu chiarita la natura del rapporto - a nominare propri direttori ed ingegneri capi, pur

- 167 -

168

con ogni riserva per quanto riguardava l'assunzione dei relativi oneri (v. deposizione rese al dibattimento dai testi Poidomani, De Filippis, Lalli, e verbale prodotto all'udienza del 15.6.1984, relativo alla riunione del 18.3.1983, da cui risulta chiaramente l'accettazione da parte dei concessionari dell'invito a nominare un proprio direttore dei lavori, restando tuttavia non risolta la questione relativa all'assunzione dei relativi oneri; il che conferma che le concessionarie a maggior ragione non avrebbero mai accettato l'assunzione di oneri di qualsiasi tipo relativamente alla direzione per il periodo in cui questa era direttamente assunta dall'ente concedente tramite il proprio ufficio tecnico).

Né diversamente doveva all'epoca pensarla il Pesiri, come a ben vedere si desume dall'interrogatorio reso dallo stesso imputato in istruttoria. Egli, infatti, dopo aver negato la percezione di somme di denaro, finisce con l'ammettere di aver avuto consapevolezza di un suo diritto a pretendere compensi solo in via retrospettiva, dopo la chiarificazione del rapporto, avvenuta con la citata deliberazione comunale del marzo 1983 (f. 156 e 156 r. vol. 2), e di avere a tal fine richiesto alle società del gruppo un riconoscimento delle mansioni svolte fino alla data anzidetta. Il che equivale a riconoscere che fino a quella data riteneva che non gli spettasse alcunché, in quanto si era limitato a svolgere le funzioni del suo ufficio, in un periodo in cui si riteneva da tutti che la direzione competesse al comune. È ben chiaro, allora, che, avendo incassato (come poi è costretto ad ammettere) delle cospicue somme di denaro - della cui illecita provenienza era ben consapevole - lo stesso Pesiri, facendo leva sulla proclamata attribuibilità degli oneri di direzione alle società concessionarie, pensò bene di attivarsi per dare una parvenza di

- 168 -



legittimazione alle somme riscosse, tentando di ottenere dagli organi competenti - ormai in prossimità dell'inchiesta giudiziaria, e vedendo frustrato il suo sforzo dagli incalzanti sviluppi della vicenda processuale - le autorizzazioni "a percepire gli oneri professionali", dichiarandosi anche disposto a cederne una percentuale all'amministrazione (all'uopo predisponendo anche uno schema di deliberazione di giunta - vedansi documenti allegati alle note difensive). E tale atteggiamento, se da un lato denuncia chiaramente la sua natura di postuma escogitazione assolutamente inidonea ad inficiare in benché minima parte la consistenza delle prove che dimostrano la fondatezza dell'accusa, dall'altro, su un piano più generale, si inserisce nel quadro di spregiudicatezza nel quale operarono i protagonisti di questa vicenda, attestato anche dal rapido e palese accumulo di cospicue possidenze (nel caso del Pesiri si riscontrano, oltre agli immobili, B.O.T. per 110 milioni ed altre somme depositate su conti correnti, oltre alla singolarità di tenere in casa ben 10 milioni in contanti - v. accertamenti della Guardia di Finanza a f.150 vol.I), che certamente non si conciliano con l'entità delle entrate ufficiali (il Pesiri ha dichiarato che lo stipendio, aggirantesi sul milione di lire mensili, costituiva la sua principale fonte di reddito, se non l'esclusiva, essendo i riscontrati depositi "frutto di risparmi").

Né appare conciliabile, infine, con l'asserita natura di anticipazioni di lecite spettanze, il fatto che i versamenti avvenissero con la precauzione di non lasciare tracce, per il tramite del Sibilis, e che non fosse stata avanzata analoga richiesta anche nei confronti del gruppo Volani, che pure aveva la stessa veste di aggiudicatario dei lavori la cui direzione in un primo tempo era analogamente affidata all'ufficio tecnico comunale; e ciò a prescindere da



- 169 -

170

ogni elementare valutazione del comportamento processuale del Pesiri che, alla prima contestazione del fatto, negò la percezione di somme a qualsiasi titolo, mantenendo così un atteggiamento in perfetta antitesi con il diritto, poi proclamato, ad ottenere legittimi compensi.

I fatti, così accertati senza alcun margine di dubbio sulla scorta di tutte le cennate acquisizioni processuali, integrano perfettamente la contestata ipotesi delittuosa, a carico di entrambi gli imputati.

E' innegabile, invero, che il Pesiri agì con abuso della sua qualità di pubblico ufficiale, connessa alla qualifica di ingegnere capo del Comune di Avellino, in virtù della quale aveva assunto, con rapporto inscindibile, quella di direttore dei lavori. Quest'ultima qualità, infatti, lungi dall'assumere autonoma connotazione di natura privatistica, derivava dalla prima e ne riproduceva tutti gli attributi di autorità connessi all'esercizio di una pubblica funzione, trattandosi, in definitiva, di una funzione esercitata dallo stesso ente pubblico per mezzo del proprio organo tecnico, il cui titolare, pertanto, svolgeva tali mansioni nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Avvalendosi di tali qualità ed abusandone, il Pesiri, coadiuvato dal Sibilia, formulò una precisa ed esplicita richiesta di denaro al rappresentante del gruppo Feal. In caso di mancato pagamento, veniva minacciato un intralcio allo svolgimento dei lavori in corso e ai pagamenti. La richiesta, pertanto, lungi dal riferirsi - come ora si vorrebbe sostenere - al pagamento di leciti compensi, già nella sua espressa formulazione veniva presentata quale alternativa al male minacciato (e ciò riceve, come si è visto, definitiva conferma dalla parola dello stesso Sibilia circa la causale dei pagamenti, riferiti "agli stati di avanzamento" e non "alla direzione tecnica" - f.159 r. vol.3, cit.). Né, d'altra parte, la richiesta poteva obiet-

- 170 -

171  
i: ✓

tivamente avere altra natura, per tutto quanto innanzi detto circa l'improponibilità di pretese di compensi a qualsiasi titolo del Pesiri nello svolgimento dei compiti del suo ufficio. Da ciò, quindi, il carattere di "indebito" del pagamento richiesto, indiscutibile anche dal lato soggettivo, ravvisandosi nella stessa formulazione della pretesa la coscienza e volontà degli agenti di costringere i soggetti passivi a versare somme non dovute, abusando delle funzioni pubbliche che comportavano un sicuro effetto intimidatorio per l'attuabilità della minaccia;

Risulta chiaro, infatti, da quanto innanzi detto, che il male minacciato era certamente e concretamente attuabile da parte dell'ing. Pesiri che, alle prime rimostranze del suo interlocutore, ebbe a ricordargli, per rendere più efficace il suo discorso, che con le sue mansioni "poteva creare tante di quelle difficoltà da rendere notevolmente difficili la gestione dei lavori ed i pagamenti". Di ciò si resero perfettamente conto i destinatari dell'intimidazione, per i quali si poneva l'alternativa di accettare l'imposizione ovvero subire i "danni irreparabili" (v. dep. De Filippis fol. 151, vol. 3) che sarebbero derivati dall'attuazione della minaccia. Ed è intuibile la gravità del pregiudizio che un eventuale atteggiamento arbitrariamente ostruzionistico del direttore dei lavori avrebbe potuto arrecare nel corso della realizzazione di un programma di intervento edilizio di così ampio respiro, per il quale le imprese concessionarie erano tenute a rispettare termini e scadenze e confidavano nella tempestiva liquidazione degli stati di avanzamento.

Pertanto i dirigenti delle società, ai quali vennero comunicate dal Lalli le condizioni imposte dal Pesiri, si videro costretti ad accettarle, onde evitare i danni minacciati. La loro volontà, quindi, non si determinò libe-

fca  
i  
dvs

- 171 -



ramente, ma fu coartata dall'azione intimidatoria del pubblico ufficiale.

Si realizza così in ogni sua parte l'ipotesi delittuosa contestata, in ordine alla quale va affermata la responsabilità del Pesiri, quale pubblico ufficiale, nonché del Sibilìa, quale estraneo concorrente ex art. II7 c.p. E' appena il caso di sottolineare, invero, che la posizione del Sibilìa, quale emerge da tutte le richiamate risultanze probatorie, non è quella di un semplice spettatore, ma quella di un attivo concorrente nell'azione delittuosa, voluta anche da lui ed attuata con l'assunzione di ruoli ben determinati. Ciò è dimostrato dal suo diretto interessamento nel procurare l'incontro in casa Pesiri, preordinato alla formulazione delle richieste estorsive; dalla collaborazione prestata all'opera di intimidazione della vittima, con l'introduzione del discorso circa gli ampi poteri del Pesiri e dell'opportunità di effettuare i pagamenti nella misura richiesta per scongiurare i minacciati intralci; dalla determinazione, in pieno accordo col Pesiri, dell'entità della somma da versare; dall'assunzione dell'incarico di fare da tramite per i versamenti, precauzione questa che rientrava evidentemente nel piano criminoso. Non va trascurato, poi, che nei riferimenti dei testi l'azione estorsiva viene attribuita ad entrambi gli imputati, il che dimostra che come tale fu presentata dagli agenti e recepita dai destinatari. |

Considerato, tuttavia, il ruolo preminente avuto dal Pesiri, pubblico ufficiale effettivo destinatario delle somme estorte, appare configurabile, riguardo alla posizione del Sibilìa, la diminuzione di cui all'art. II7 u.p. c.p., che può considerarsi equivalente all'aggravante ex art. 61 n.7 c.p.

Non si ravvisa, poi, la contestata continuazione, trat-

per | dk

- 172 -

1723

tandosi di un unico reato, consumato con l'accettazione delle condizioni imposte, mentre i singoli versamenti realizzano l'evento materiale, con il parziale conseguimento dell'illecito profitto.



Ricorre l'aggravante di cui all'art.61 n.7 c.p., in considerazione dell'entità della somma promessa e di quella in concreto versata.

Si concedono ai Fedini, per la sua incensuratezza, le attenuanti generiche, per le quali, considerata la complessiva gravità del fatto, non può andarsi oltre un giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante ex art.61 n.7 c.p.

Le stesse attenuanti non possono concedersi al Sibilio, per i suoi precedenti penali e per la reiterazione dei comportamenti delittuosi.

Le imputazioni ascritte al Sibilio possono unificarsi ex art.81 c.p., in quanto espressioni di un unico disegno criminoso volto alla realizzazione di indebiti profitti attraverso molteplici iniziative delittuose indirizzate allo sfruttamento dei fondi stanziati per la ricostruzione postsismica.

Tenuti presenti i criteri di cui all'art.133 c.p. e considerata, alla stregua di quanto sopra esposto, la gravità del fatto, atteso il suo eccezionale disvalore nel momento storico in cui ebbe a collocarsi, indice di un dolo particolarmente intenso, improntato alla distorsione delle funzioni pubbliche a fini di tornaconto personale; e ritenute ascrivibili anche al Sibilio tutte le motivazioni anziché esposte - che qui si abbiano per integralmente recepite - ai fini della determinazione della pena per i coimputati nel delitto di concussione in concorso col pubblico ufficiale Matarazzo Antonio, pena adeguata stimasi: per il Sibilio, quella complessiva di anni otto di reclu-



- 173 -

124

sione e lire 2.000.000 di multa (pena base per il più grave episodio di concussione in concorso col Matarazzo: anni sei e mesi sei e lire 1.500.000, aumentata di mesi tre e lire 100.000 per ciascuna delle aggravanti contestate in relazione al detto episodio, e aumentata di un altro anno e di lire 300.000 per la continuazione, fissandosi il detto aumento di pena previa valutazione della ritenuta equivalenza - relativamente al delitto commesso in concorso con il Pesiri - tra la diminvente ex art.117 c.p. e l'aggravante contestata); per il Pesiri, con la ritenuta equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art.61 n.7 c.p., quella di anni cinque e mesi sei di reclusione e lire 1.200.000 di multa.

Seguono, per i predetti, l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e quella legale per la durata della pena, nonché l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo che si ritiene congruo fissare in due anni (artt.32 ter e quater c.p.).

Tutti gli imputati, in solido, vanno condannati al pagamento delle spese processuali, ed ognuno a quelle personali di custodia.

Tutti in solido vanno, altresì, condannati al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - in favore del comune di Avellino, costituito parte civile, e il Cutolo e il Marinelli anche al risarcimento dei danni in favore di Volani Mariano, in proprio e quale legale rappresentante delle società del gruppo, oltre alla rifusione delle relative spese di costituzione e rappresentanza, liquidate in dispositivo.

Le istanze di libertà provvisoria e concessione di arresti domiciliari prodotte nell'interesse degli imputati Cesarini, Pesiri e Matarazzo Antonio vanno rigettate, per tutto quanto sopra esposto in ordine alla eccezionale gravità dei reati e alla intensità del dolo, e per le esi-




- 174 -

genze di tutela della collettività con riferimento alla pericolosità in concreto dimostrata dai prevenuti, e considerato, quanto agli addotti motivi di salute, che non sono documentate infermità incompatibili con il regime carcerario.

P.Q.M.

Il Tribunale,

letti gli artt. 483, 488 C.P.P., dichiara Cutolo Roberto, Marinelli Sergio, Cesarini Pompeo, Matarazzo Vincenzo, Sibilìa Stanislao, Girardi Vittorio, Matarazzo Antonio, Pesiri Oscar colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, ed esclusa la continuazione contestata in ordine ai delitti di concussione, unificate le imputazioni ascritte al Sibilìa Stanislao ex art. 81 C.P., e concesse a Cutolo Roberto, Cesarini Pompeo, Matarazzo Vincenzo, Girardi Vittorio, Matarazzo Antonio e Pesiri Oscar le attenuanti generiche, e al solo Sibilìa Stanislao, in ordine al delitto commesso in concorso con Pesiri Oscar, la diminvente di cui all'art. 117 C.P., ritenuta l'equivalenza tra le dette attenuanti e diminvente con le aggravanti contestate, condanna Cutolo Roberto alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e lire un milione cinquecentomila di multa, Marinelli Sergio alla pena di anni sei di reclusione e lire due milioni di multa, Cesarini Pompeo, Matarazzo Vincenzo, Girardi Vittorio, Matarazzo Antonio alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione e lire un milione cinquecentomila di multa, Sibilìa Stanislao alla pena di anni otto di reclusione e lire due milioni di multa, Pesiri Oscar alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione e lire un milione duecentomila di multa,



- 175 -

176

tutti in solido al pagamento delle spese processuali ed ognuno a quelle personali di custodia preventiva.

Dichiara i predetti, ad eccezione di Cutolo Roberto, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, e Cutolo Roberto interdetto dai medesimi uffici per la durata di anni cinque.

Dichiara i predetti, ad eccezione di Cutolo Roberto, legalmente interdetti per la durata della pena principale rispettivamente inflitta.

Visti gli artt. 32 ter e quater C.P., dichiara Sibilia Stanislao e Pesiri Oscar incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni due.

Visto l'art. 489 C.P., condanna tutti i predetti, in solido, al risarcimento dei danni in favore del Comune di Avellino, costituito parte civile, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle relative spese di costituzione e rappresentanza, qui liquidate in complessive lire quattro milioni duecentomila, di cui lire quattro milioni per onorario; condanna Cutolo Roberto e Marinelli Sergio, in solido, al risarcimento dei danni in favore di Volani Mariano, da liquidare in separata sede, in proprio e quale legale rappresentante della Volani Architettura Industrializzata spa e della Volani Sud spa, nonché alla rifusione delle relative spese di costituzione e rappresentanza, qui liquidate in complessive lire tre milioni cinquantasettemila quattrocento, di cui tre milioni per onorario.

Rigetta le istanze di libertà provvisoria e arresti domiciliari come proposte dai difensori di Cesarini Pompeo, Pesiri Oscar e Matarazzo Antonio.

Avellino, 10 luglio 1984

Non sottoscritta dal Presidente, perchè deceduto in data 29 luglio 1984. =

20 giudici onorari  
 Federico Carrara

Pifferi Olga estensore  
 M. C. M. M. M.  
 M. M. M. M.

1/27

## IMPUGNAZIONI :

- 1) 11-7-84 appello dif.Matarazzo Antonio (avv.Luigi Amelio)
- 2) 11-7-84 appello dif.Pesiri Oscar (avv.Antonio Della Pia)
- 3) 11-7-84 appello dif.Matarazzo Antonio (avv.Emilio Turco)
- 4) 11-7-84 appello dif.Marinelli Sergio (avv.Antonio Della Pia)
- 5) 11-7-84 appello dif.Cutolo Roberto (avv.Antonio Della Pia)
- 6) 11-7-84 appello dif.Sibilia Stanislao (avv.Luciano Locatelli)
- 7) 11-7-84 appello dif.Marinelli Sergio (avv.Giancarlo Freda)
- 8) 11-7-84 appello dif.Matarazzo Antonio (avv.Vittorio Botti)
- 9) 10-7-84 appello det.Cutolo Roberto
- 10) 10-7-84 appello det.Matarazzo Antonio
- 11) 10-7-84 appello det.Pesiri Oscar
- 12) 10-7-84 appello det.Sibilia Stanislao
- 13) 10-7-84 appello det.Cesarini Pompeo
- 14) 10-7-84 appello det.Girardi Vittorio
- 15) 12-7-84 appello dif.Cutolo Roberto (avv.Alfonso Martucci)
- 16) 11-7-84 appello dif.Matarazzo Vincenzo (avv.Gustavo Pansini)
- 17) 13-7-84 appello dif.Cesarini Pompeo- (avv.Massimo Preziosi)  
Matarazzo Vincenzo-Sibilia Stani-  
slao-Girardi Vittorio-
- 18) 11-7-84 appello det.Marinelli Sergio
- 19) 12-7-84 appello dif.Cesarini Pompeo (avv.Vincenzo Siniscalchi)
- 20) 12-7-84 appello dif.Pesiri Oscar (avv.Vincenzo Siniscalchi)
- 21) 12-7-84 appello dif.Girardi Vittorio (avv.Federico Accone)
- 22) 12-7-84 appello dif.Matarazzo Vincenzo (avv.Federico Accone)
- 23) 12-7-84 appello dif.Marinelli Sergio (avv.Ettore Fiore)
- 24) 12-7-84 appello P.M. a quo c/ tutti

Copia conforme per uso ufficio

Avellino, il 13 GIUGNO 1990

IL CANCELLIERE

IL DIRIGENTE  
LA CANCELLERIA  
PENALE

(Domenico Sica)

